

LUIGI TRISOLINO

LA GIUSTIZIA NELLA POLITICA:
il Senato regio Alta Corte di Giustizia



Collana di Studi di Storia del diritto medievale e moderno

Monografie

13

Historia
et ius
2024



“Historia et ius”
Associazione culturale - Roma

Collana di Studi di Storia del diritto medievale e moderno

Monografie

13

La Collana di Studi di storia del diritto medievale e moderno *Historia et Ius*, pubblicata in forma elettronica in open access, è nata per iniziativa della stessa redazione della omonima rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna. Essa si propone di costituire uno strumento di diffusione, su scala internazionale, dei risultati delle ricerche storico giuridiche e del confronto di idee e impostazioni metodologiche.

Ogni volume, così come gli articoli pubblicati nella rivista, è sottoposto a doppio referaggio cieco. La collana accoglie testi in lingua italiana, inglese, francese, spagnola e tedesca.

The Series of Studies in medieval and modern legal history *Historia et Ius*, published in electronic form in open access, was created on the initiative of the same editorial board of the homonymous history journal of the medieval and modern age. It aims to constitute an instrument of diffusion, on an international basis, of the results of historical legal research and of the comparison of ideas and methodological approaches.

Each volume, as well as the articles published in the journal, is subject to double blind peer-review. The book series receives texts in Italian, English, French, Spanish and German languages.

DIREZIONE DELLA COLLANA: Paolo Alvazzi del Frate (Università Roma Tre) - Giordano Ferri (Università di Roma Unitelma Sapienza) - Giovanni Rossi (Università di Verona) - Elio Tavilla (Università di Modena e Reggio Emilia)

CONSIGLIO SCIENTIFICO: Marco Cavina (Università di Bologna) - Eric Gojosso (Université de Poitiers) - Ulrike Müßig (Universität Passau) - Carlos Petit (Universidad de Huelva) - Laurent Pfister (Université Paris II) - Michael Rainer (Universität Salzburg) - Giuseppe Speciale (Università di Catania) - Arnaud Vergne (Université Paris Cité) - (†) Laurent Waelkens (Universiteit Leuven)

E-mail: info@historiaetius.eu

Indirizzo postale: Prof. Paolo Alvazzi del Frate
via Ostiense 161 - 00154 Roma

Immagine di copertina:

L'Italia trionfante di Cesare Maccari (figura centrale dell'affresco al soffitto della Sala Maccari, Palazzo Madama, Roma)

ISBN: 979-12-81621-04-6 - aprile 2024

ISSN: 2704-5765

LUIGI TRISOLINO

LA GIUSTIZIA NELLA POLITICA:
il Senato regio Alta Corte di Giustizia



“Historia et ius”

Associazione culturale - Roma

Indice

PARTE I

PREMESSA	3
----------	---

CAPITOLO I

L'ALTA CORTE DI GIUSTIZIA. SULLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE DEL SENATO IN EPOCA STATUTARIA

1. L'Alta Corte di Giustizia nello Statuto albertino: gli articoli 36, 37 e 47	5
2. L'operato del Senato costituito in Alta Corte: i casi trattati	9
3. L'articolo 36 e il ruolo del re nella giustizia politica	16
4. I crimini di alto tradimento e di attentato alla sicurezza dello Stato	30

CAPITOLO II

L'ALTA CORTE DI GIUSTIZIA E I DELITTI CONTRO LO STATO

1. Introduzione sulle teorie dei delitti contro lo Stato	41
2. Dall'antichità alla teoria dei delitti di Stato tra liberalismo e organicismo	42
3. L'Alta Corte a tutela dell'ordine di Stato	63

CAPITOLO III

L'ALTA CORTE DI GIUSTIZIA E I REATI MINISTERIALI

1. La responsabilità dei ministri nello Statuto albertino e nelle precedenti esperienze francesi	91
2. La proposta Sineo sulla responsabilità ministeriale e i regolamenti giudiziari	148
3. Cenni sulla responsabilità dei ministri nell'età repubblicana e prospettive evolutive	161

CAPITOLO IV

L'ALTA CORTE DI GIUSTIZIA E LA RESPONSABILITÀ PENALE DEI SENATORI

1. L'arresto e il giudizio dei senatori nello Statuto	169
2. La fattispecie astratta nell'esperienza storica: la perquisizione domiciliare del senatore Romualdo Trigona Gravina	179
3. Una istituzione di autodichia speciale	200

CAPITOLO V

IL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE E L'ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

1. Il principio del giudice naturale nelle Carte costituzionali preunitarie	221
2. Il modello del re <i>fons iustitiae</i> nello Statuto albertino	230
3. Il principio del giudice naturale nello Statuto	237
4. L'Alta Corte e i "Giudici naturali"	265

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	287
---------------------------	-----

FONTI

<i>Opere fino al 1945</i>	291
<i>Opere posteriori al 1945</i>	299
<i>Fonti d'archivio</i>	307

PARTE II

DOCUMENTI

INDICE DEI DOCUMENTI

APPENDICE DI RACCOLTA DI TUTTI I DISPOSITIVI EMESSI NELLA STORIA STATUTARIA DALL'ALTA CORTE DI GIUSTIZIA	311
PROPOSTA SINEO SULLA RESPONSABILITÀ MINISTERIALE	442

PARTE I

Premessa

Il presente lavoro ha l'obiettivo di studiare la natura, la funzione, la fisiologia e le eventuali contraddizioni del Senato costituito in Alta Corte di Giustizia, così come consegnatoci alla storia istituzionale dallo Statuto albertino, nelle diverse stagioni politiche ed ordinamentali che hanno accompagnato la sua vigenza.

Lo studio dell'Alta Corte di Giustizia è partito dall'analisi delle fonti presenti nell'Archivio Storico del Senato, a Roma. Si sono analizzate le pronunce emesse dal Senato nella sua veste giurisdizionale specializzata di Alta Corte, e si è proceduto a raccogliere nonché ad ordinare i dispositivi di sentenza, pubblicati in appendice al presente lavoro. In parallelo alla lettura delle fonti archivistiche, sono stati condotti alcuni studi sugli orientamenti pretori e dottrinari della seconda metà dell'Ottocento e d'inizio Novecento. A questi studi hanno fatto seguito ulteriori analisi sul pensiero giuridico attuale, circa le esperienze storiche dell'Alta Corte medesima.

Ci proponiamo di analizzare i criteri e le ragioni d'attribuzione di determinate materie giudiziarie all'attenzione di un corpo politico, ordinariamente legislativo quale il Senato, che nel momento in cui veniva costituito in Alta Corte di Giustizia assumeva una peculiare veste di giudice. Nel primo capitolo sono illustrate le funzioni di questa istituzione e viene fatto un resoconto generale sulle fonti reperite, attraverso le quali è stato possibile comprendere l'esperienza concreta dell'ufficio dei senatori-giudici d'Alta Corte.

Nel secondo capitolo vengono illustrate le dottrine e gli orientamenti pretori sui crimini anti-costituzionali (l'alto tradimento e l'attentato alla sicurezza dello Stato), i cui giudizi venivano attribuiti al Senato costituito in Alta Corte ai sensi dello Statuto del 1848.

Nel terzo capitolo vengono illustrati e analizzati gli orientamenti di pensiero sui delitti ministeriali, nonché sulle ragioni che spingevano la dottrina a spacciarsi sulla conservazione o sul superamento dell'Alta Corte. Nel quarto capitolo vengono studiate le posizioni che hanno caratterizzato gli studiosi di diritto costituzionale e di diritto criminale a cavallo tra l'Ottocento ed il Novecento, per quel che concerneva il giudizio penale in autodichia speciale dei senatori imputati da parte dei propri colleghi senatori, questi ultimi in qualità di giudici d'Alta Corte.

Il quinto capitolo esprime il senso complessivo della ricerca, poiché in esso si studia il principio del giudice naturale sancito nello Statuto, ai

fini dell'analisi del grado di compatibilità tra le funzioni giurisdizionali del Senato con il medesimo principio.

Le risposte possibili, mai unidirezionali, mai assolutizzabili ed anzi sempre superabili da divergenti sensibilità dottrinarie o da ulteriori sviluppi di ricerca, potranno accompagnare il lettore in una riflessione sul garantismo liberale classico.

Capitolo I

L'Alta Corte di Giustizia.

Sulla funzione giurisdizionale del Senato in epoca statutaria

SOMMARIO: 1. L'Alta Corte di Giustizia nello Statuto albertino: gli articoli 36, 37 e 47 – 2. L'operato del Senato costituito in Alta Corte: i casi trattati – 3. L'articolo 36 e il ruolo del re nella giustizia politica – 4. I crimini di alto tradimento e di attentato alla sicurezza dello Stato.

1. *L'Alta Corte di Giustizia nello Statuto albertino: gli articoli 36, 37 e 47*

Lo Statuto albertino agli articoli 36, 37 e 47 prevedeva – com'è noto – che il Senato potesse essere costituito in Alta Corte di Giustizia per l'esercizio della funzione giurisdizionale in una serie di ipotesi particolari¹.

Le radici di questa funzione del Senato possono essere rintracciate nel sistema inglese dell'*impeachment* e, soprattutto, in quello francese della *Cour des Pairs*².

¹ Cfr. P. O. Vigliani, *Questioni sulla giurisdizione penale del Senato del Regno: articoli 36, 37 e 47 dello Statuto*, in «Annali della giurisprudenza italiana», 1 (1867), pt. 3, pp. 42-56; L. Tozzi, *Dell'Alta Corte di giustizia (Senato) – studio giuridico per l'avv. Luigi Tozzi*, Napoli 1886; A. Brunialti, *Come se ne vanno le guarentigie costituzionali*, in «Rassegna di scienze sociali e politiche», 4 (1887), Vol. II, pp. 183-196; G. Sonnino, *L'Alta Corte*, in *Rassegna contemporanea*, in «Giustizia penale», I, col. 225, 1895; I. Tambaro, *Il nuovo regolamento giudiziario del Senato*, in «Giustizia penale», 1 (1895), n. 7, pp. 1-21; A. Brunialti, *La grazia sovrana ai Ministri condannati dall'Alta Corte di Giustizia*, in «Saggi di diritto pubblico», Bari 1915, pp. 177-208; B. Petrone, *Il problema politico-giuridico della responsabilità ministeriale*, in «Riv. internazionale di scienze sociali e discipline ausiliarie», 95 (1923), pp. 326-338; F. Ungaro, *Sentenze a porte chiuse*, Milano 1976; C. Taormina, *Procedimenti e giudizi di accusa*, Milano 1978, pp. 1-74; A. Tisci, *Potere politico e funzione giudiziaria del senato nell'Italia Unita*, in *Themis. Tra le pieghe della giustizia. Percorsi storici raccolti da Aurelio Cernigliaro*, pp. 159-176, Torino 2009.

² Cfr. E. Cauchy, *Du jugement des crimes politiques et en particulier de la Cour des pairs et de la Haute Cour : mémoire lu à l'Académie des sciences morales et politiques dans les séances des 12 janvier et 9 février 1867*, in *Compte-rendu de l'Académie des sciences morales et politiques*, Vol. LXXX, Paris 1867; E. Dupont, *L'action civile devant l'Haute Cour de Justice*, Paris 1870. Cfr. P. Bastid, *Les institutions politiques de la monarchie parlementaire*

Tra gli articoli che all'interno dello Statuto disciplinavano la composizione e le funzioni del Senato (articoli 33-38), l'art. 36 sanciva quanto segue:

Il Senato è costituito in Alta Corte di Giustizia con decreto del Re per giudicare dei crimini di alto tradimento, e di attentato alla sicurezza dello Stato, e per giudicare i Ministri accusati dalla Camera dei Deputati.

In questi casi il Senato non è corpo politico. Esso non può occuparsi se non degli affari giudiziarii, per cui fu convocato, sotto pena di nullità.

L'art. 37, poi, era dedicato alle garanzie³ sull'accertamento della responsabilità penale dei senatori del regno. La Carta albertina, infatti, in questo articolo disponeva che

Fuori del caso di flagrante delitto, niun Senatore può essere arresta-

française (1814-1848), Paris 1954; Id., *Les grands procès politique de l'histoire*, Parigi 1962, pp. 383-384, in cui l'A. nella *Conclusion* dell'opera affermava: «La justice politique a peu défenseurs et elle n'en mérite certes pas davantage. Tout a été dit sur ses iniquités et sur l'indignation que soulèvent la plupart de ses sentences. La versatilité de ses inspirations n'est pas moins évidente, et l'on a beau jeu à relever les contradictions de ses arrêts. Par malheur, elle constitue une réalité apparemment indestructible. Force est donc bien de se résigner à sa survivance. Si elle frappe du reste, elle ne flétrit guère, malgré la rigueur éventuelle de ses jugements, car l'opinion publique réagit à ses foudres. On vient de le voir encore à propos des sentences prononcées, conformément au code pénal ture, contre les anciens dirigeants de la République. Mais son existence matérielle s'explique en ce que les crimes d'État ne peuvent laisser les gouvernants passifs ; ils appellent au contraire de leur part une défensive toute spéciale». Cfr. pure C. Cassina, *Chambre des pairs française et Sénat italien siégeant en cour de justice : un essai de comparaison (XIXe siècle)*, in *Assemblées et Parlements dans le monde du Moyen-Age à nos jours*, Parigi – *Assemblée nationale*, Parigi 2010, pp. 617-627; E. Jeuland, *Le droit au juge naturel et l'organisation judiciaire*, in « *Revue Française d'Administration Publique* », 1/2018, n. 125, pp. 33-42.

³ A proposito delle garanzie ordinamentali nella visione pubblicistica ottocentesca, si pensi alla autorevole dottrina orlandiana; si v. in particolare V. E. Orlando, *Teoria giuridica delle guarentigie della libertà*, Torino 1890, pp. 1053-1054, in cui l'A. ha sostenuto che «la partecipazione del popolo alla cosa pubblica può attuarsi con istituti di diritto che suppongono la collettività, ma altresì con altri istituti di diritto che suppongono l'individualità». L'Orlando aveva così connesso il campo delle garanzie partecipative del popolo alla vita della cosa pubblica non solo alla dimensione della collettività, bensì anche a quella che tutelava l'individualità. Per un recente studio che ricostruisce le dialettiche storico-giuridiche delle distinte correnti dell'individualismo e dell'organicismo, sposando una visione individualistico-garantista, si v. P. Alvazzi del Frate, *Individuo e comunità. Considerazioni storico-giuridiche sull'individualismo*, Torino 2019.

to se non in forza di un ordine del Senato. Esso è solo competente per giudicare dei reati imputati ai suoi membri.

Tra gli articoli che invece lo Statuto riservava specificamente alla disciplina costituzionale della Camera dei Deputati (articoli 39-47), l'art. 47 sanciva una norma fondamentale, al contempo sostanziale e processuale. Nel regolare la legittimazione attiva ad accusare giudizialmente i ministri del re, con la conseguente possibilità di processarli davanti all'Alta Corte di Giustizia senatoria, l'art. 47 statuiva che

La Camera dei Deputati ha il diritto di accusare i Ministri del Re, e di tradurli dinanzi all'Alta Corte di Giustizia.

Sul contenuto delle tre disposizioni normative sopra riportate si sono sviluppate le riflessioni circa il ruolo, la funzione e i limiti procedimentali del complesso organo giurisdizionale in questione.

L'Alta Corte di Giustizia⁴ ha operato in una speciale forma di autodichia relativamente ai reati dei senatori, durante le diverse fasi di vigenza dello Statuto albertino. A partire dal 1848, anno in cui la Carta albertina fu ottriatata da Carlo Alberto, divenne astrattamente possibile costituire il Senato in Alta Corte. Con l'unificazione italiana, a partire dal 1861, le disposizioni statutarie furono estese a tutto il regno per cui le funzioni giurisdizionali del Senato restarono in vigore fino all'avvento della Repubblica⁵.

Anche durante il periodo fascista il Senato costituito in Alta Corte di Giustizia ha svolto la propria attività giudiziaria, occupandosi – tra i vari casi – dell'accertamento e della valutazione dei fatti riguardanti l'omicidio di Giacomo Matteotti nel processo a carico del senatore De Bono⁶.

⁴ Cfr. P. Nocito, *Del Senato costituito in Alta Corte di giustizia*, in «Archivio giuridico», 9 (1872), pp. 461-510 e 587-656; Id., *Del Senato costituito in Alta Corte di giustizia: studio teorico-pratico*, con testo del regolamento 7 maggio 1870 sull'Alta Corte di giustizia e con la relazione che lo precede, Bologna 1872; Id., *Alta Corte di giustizia: studio di diritto costituzionale e penale*, Torino 1886.

⁵ R. Ferrari Zumbini, *Di alcune singolarità giurisdizionali durante l'ordinamento provvisorio (1943-1947)*, in «Riv. di storia del dir. italiano», anno LXI, 1988, pp. 189 ss.

⁶ In ASS (Archivio Storico del Senato italiano), Alta Corte di Giustizia – Decisioni 1918-1923, vol. V dal n. 257 al n. 300: procedimento al Sen. De Bono Emilio – busta 343 – reg. denunce 257 – anno arrivo 1924 – decisione n. 267 del 1925 – associazione a delinquere, concorso nell'uccisione dell'on. Matteotti e nelle aggressioni degli onorevoli Amendola e Misuri.

Nell'ordinamento fascista⁷ i principi delle conquiste liberali ottocentesche vennero compressi⁸ a causa dell'affermarsi di un modello autoritario di Stato⁹.

Una parte della dottrina verso la fine degli anni Venti del XX secolo, sulla scorta di quanto sottolineato anche dal senatore socialista Ettore Ciccotti, aveva sostenuto che l'art. 36 dello Statuto virtualmente non esistesse più, sia riguardo ai giudicanti che riguardo ai senatori giudicabili¹⁰. La dottrina in questione ha infatti rilevato che malgrado il giudizio di alto tradimento fosse affidato al Senato costituito in Alta Corte, il regime fascista aveva emanato una legge per la difesa dello Stato con la connessa creazione di una competenza speciale¹¹. Secondo questa normativa qualora un senatore fosse imputato per un fatto di alto tradimento sarebbe stato giudicato dal Tribunale speciale. Quella del Tribunale speciale, pertanto, può essere inquadrata come un'ipotesi di giurisdizione speciale che derogava alla già specifica giurisdizione del Senato costituito in Alta Corte.

Per quanto riguardava il giudizio a carico dei ministri, l'emanazione delle leggi sulla rappresentanza politica e sulle prerogative del Capo di governo durante il regime fascista ne aveva reso difficile, già sul piano astratto, la trattazione in Alta Corte di Giustizia¹².

⁷ Il regime fascista, reintroducendo la pena di morte, istituendo il Tribunale speciale per la difesa dello Stato e ampliando i poteri repressivi attribuiti agli operatori della pubblica sicurezza, era stato artefice di una stagione di giuridicità liberticide.

⁸ Cfr. P. Ungari, *Alfredo Rocco e l'ideologia giuridica del fascismo*, Brescia 1963; I. Stolzi, *L'ordine corporativo. Poteri organizzati e organizzazione del potere nella riflessione giuridica dell'Italia fascista*, Milano 2007; F. Colao, «Hanno perduto il diritto di essere ancora considerati figli d'Italia». I fuoriusciti del Novecento, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 38 (2009); G. Speciale, *Alfredo Rocco*, in «Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti. Il contributo italiano alla storia del pensiero», Appendice VIII, Roma 2012; I. Stolzi, *Fascismo e cultura giuridica*, in «Studi storici. Rivista trimestrale dell'Istituto Gramsci», Vol. LV, n. 1/2014, pp. 139-154.

⁹ Cfr. M. Caravale, *Storia del diritto nell'Europa moderna e contemporanea*, Roma-Bari 2012; Id., *Una incerta idea. Stato di diritto e diritti di libertà nel pensiero italiano tra età liberale e fascismo*, Bologna 2017.

¹⁰ R. Cerciello, *La riforma dell'Alta Corte di giustizia*, in «Riv. di diritto pubblico e della pubblica amministrazione in Italia», 20 (1928), pt. 1, pp. 494-495.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

2. *L'operato del Senato costituito in Alta Corte: i casi trattati*

Complessivamente, dallo studio delle fonti conservate nell'Archivio Storico del Senato, a Roma, è stato possibile individuare 378 procedimenti trattati dall'Alta Corte in questione¹³.

¹³ In Archivio Storico del Senato della Repubblica italiana (d'ora in poi ASS): Alta Corte di Giustizia, bb. 463, voll. 9, regg. 14, rub. 1 (1866-1948);

Fascicoli processuali 1866-1947, bb. 455;

1867-1947, voll. 9: i volumi contengono gli originali delle sentenze, rilegati in ordine cronologico e preceduti da un indice che riporta il numero di registro generale, il nome dell'imputato, la data della decisione, l'autorità che l'ha emanata, il numero della sentenza.

Vol. 1: 15 apr. 1867-1° dic. 1900;

vol. 2: 10 mar. 1901-22 dic. 1911;

vol. 3: 10 feb. 1912-10 dic. 1917;

vol. 4: 12 feb. 1918-27 nov. 1923;

vol. 5: 11 gen. 1924-25 apr. 1929;

vol. 6: 4 gen.-16 dic. 1930;

vol. 7: 5 gen. 1931-12 giu. 1933;

vol. 8: 11 gen. 1934-14 dic. 1937;

vol. 9: 19 dic. 1939-3 mar. 1947.

1866-1947, bb. 8: si tratta di documentazione relativa all'attività dell'Alta Corte, comprendente corrispondenza, elenchi, statistiche, copie di sentenze, relazioni.

1929-1947, regg. 2: si tratta di processi verbali delle sedute, firmati dal presidente e dal segretario della commissione, con l'indicazione dei senatori presenti. Reg. 1: 29 nov. 1929-19 dic. 1939; reg. 2: 13 feb. 1940-14 mar. 1947.

1929-1931, reg. 1: si tratta di un registro di processi verbali delle sedute, firmati dal presidente e del segretario della commissione con l'indicazione dei senatori presenti. Reg. 1: 29 nov. 1929-27 nov. 1931.

1875-1948, regg. 4: nei registri sono indicati il numero progressivo, la data della lettera ricevuta, il nome dello scrivente e la provenienza della lettera, l'oggetto, la data e il numero della risposta, il sunto della risposta, le osservazioni. Reg. 1: 21 apr. 1875-3 mag. 1888; reg. 2: 14 feb. 1918-18 ott. 1924; reg. 3: 18 ott. 1924-6 mag. 1940; reg. 4: 1° gen. 1940- 30 nov. 1948. 1866-1946, regg. 2.

Nei registri, previsti dall'art. 4 del Regolamento giudiziario del Senato costituito in Alta Corte di Giustizia, sono indicati il numero d'ordine, il cognome e il nome del querelato e del querelante, la data e la provenienza della denuncia, l'oggetto, le fasi del procedimento, il numero della sentenza. Reg. 1: lug. 1866-4 apr. 1922; reg. 2: 2 lug. 1922-4 giu. 1946.

1871-1929, rub. 1: nella rubrica sono indicati i nomi dei senatori querelati o denunciati, l'anno della denuncia e il numero d'ordine all'interno del registro. Querele o denunce.

1866-1888, regg. 2 Sono indicati il numero d'ordine, la data, il destinatario e il testo della lettera. Reg. 1: 31 ott. 1866-15 gen. 1872; reg. 2: 10 lug. 1872-5 mag. 1888.

1898-1947, reg. 1: nel registro, previsto dall'art. 19 del Regolamento giudiziario del Senato costituito in Alta Corte di Giustizia, sono indicati il numero d'ordine, il nome e il cognome dell'imputato, il reato, la data dell'ordinanza del non farsi luogo al procedimento, la parte che ricorre in opposizione, i provvedimenti dell'Alta Corte. Reg. 1: 17

Le decisioni assunte dal Senato costituito in Alta Corte hanno spesso affrontato questioni di ampia risonanza, come nel caso del processo¹⁴ a carico del senatore ammiraglio Persano¹⁵, ritenuto responsabile della disfatta della flotta italiana sotto il suo comando nelle acque di Lissa, nel 1866. Una grande risonanza hanno assunto anche i processi a carico del ministro della pubblica istruzione Nunzio Nasi¹⁶, e a carico degli

giu. 1898-8 mar. 1947.

1907-1927, regg. 2: nei registri sono indicati il numero della spedizione, la data, il destinatario, la destinazione, l'oggetto, le annotazioni. Il primo registro contiene le spedizioni relative al processo Nasi. Reg. 1: 20 lug. 1907-26 mar. 1908; reg. 2: 9 feb. 1918-1° apr. 1927.

¹⁴ In ASS, Alta Corte di Giustizia – Decisioni 1867-1900, vol. I dal n. 1 al n. 69, Procedimento al Sen. Conte Carlo Pellion di Persano – buste nn. 1-2 – registro denunce n. 0 – anno di arrivo in Senato 1866 – decisione n. 1 del 1867 – oggetto/reato: artt. 240 e 241 editto penale militare marittimo del 1826 «essendosi allontanato dagli ordini ricevuti [non ha adempiuto alla] missione [...] di cui era stato incaricato, per non aver [...] tentato di bloccare l'armata nemica dall'8 al 13 luglio 1866»; per come ha comandato e si è condotto nelle battaglie per conquistare Lissa – 15 aprile 1867 – Alta Corte di Giustizia di Firenze.

¹⁵ Cfr. D. Marvasi, *Requisitorie di Diomede Marvasi, Pubblico Ministero presso l'Alta Corte di Giustizia nel processo contro il Conte Carlo Pellion di Persano*, Napoli 1871; A. Lombroso, *Il carteggio di un vinto. Lettere inedite dell'Ammiraglio Conte G. di Persano (1866) e sul processo in Alta Corte di giustizia (1867), con lettere di S.A.R. Il Principe di Savoia-Carignano al Conte di Persano*, Roma 1917; I. Massabò Ricci, *L'Alta Corte di Giustizia e il processo Persano*, in L. Violante (cur.), *Storia d'Italia. Il Parlamento*, Torino 2001, pp. 1095-1125; N. Perrone, *Il processo all'agente segreto di Cavour. L'ammiraglio Persano e la disfatta di Lissa*, Soveria Mannelli 2018.

¹⁶ R. Ferrari Zumbini, *L'«incidente» Nasi. Cronaca di una vicenda dell'Italia politica d'altri tempi (1903-1908)*, Padova 1983, p. 156, in cui l'A. ha sottolineato criticamente come non dovesse esserci «molta chiarezza di idee e di istituti in buona parte dei senatori»; l'A. ha sostenuto ciò anche in virtù dei primi episodi procedurali a carico di Nunzio Nasi che ha ricostruito con cura nel modo seguente, a p. 156 dell'Opera cit.: «Il 12 luglio 1907, appena pervenuto dalla Camera il messaggio contenente l'atto di messa in stato d'accusa, il Senato si riunì in comitato segreto, dichiarandosi con ordinanza costituito in Alta Corte di Giustizia (art. 2 del regolamento giudiziario). Non importa chiedersi perché a questo adempimento il comitato dovesse provvedere in seduta segreta; importa, viceversa, rilevare che tale comitato non aveva certo natura giurisdizionale, sia perché preesisteva alla costituzione dell'Alta Corte, sia perché non era giurisdizionale quell'adempimento. Ed importa per la seguente ragione: il 23 dello stesso mese di luglio, per decidere sul ricorso avverso il mandato di cattura emesso contro Nasi dal Presidente dell'Alta Corte, questa si riunì per la prima volta, ma in «comitato segreto». Viene spontaneo domandarsi: ma allora quest'organo aveva la capacità di essere *alius et idem*, cioè talvolta giurisdizionale, talaltra non giurisdizionale? La verità è che la locuzione veniva in questo secondo caso adoperata del tutto impropriamente, intendendosi indicare che l'Alta Corte si era riunita in camera di consiglio, la quale per sua natura è segreta».

amministratori della Banca Italiana di Sconto, a cui veniva imputata la responsabilità del fallimento della Banca medesima. Molti processi venivano celebrati per fatti che integravano fattispecie contravvenzionali e non delittuose.

Fra le decisioni emanate nel periodo intercorso tra il 1867 e il 1900, e quindi dalla decisione n. 1 alla decisione n. 69, si contano tre pronunce di condanna.

La prima è la sentenza n. 1 pronunciata il 15 aprile 1867, a Firenze (all'epoca capitale del regno), a carico del senatore Carlo Pellion di Persano, condannato perché essendosi allontanato dagli ordini ricevuti non ha adempiuto alla missione di cui era stato incaricato, nonché per non aver tentato di bloccare l'armata nemica dall'8 al 13 luglio 1866 e, ancora, per come ha condotto le operazioni di battaglia per la conquista di Lissa. Sul caso che ha riguardato il senatore e ammiraglio Carlo Pellion di Persano si può rilevare la questione della natura giuridica del collegio giudicante. Ci si può infatti chiedere se esso abbia realisticamente rappresentato un foro interno in autodichia speciale per il senatore ai sensi dell'art. 37 dello Statuto, oppure un giudice costituito per il reato di alto tradimento per i fatti posti in essere dall'ammiraglio ai sensi dell'art. 36, o entrambi.

La seconda condanna è stata pronunciata il 21 aprile 1888, a Roma nel Senato costituito in Alta Corte di Giustizia, a carico del senatore Luigi Pissavini per corruzione e oltraggio al pudore. Nella decisione veniva specificato che il reato di offesa al buon costume era stato commesso in maniera da provocare il pubblico scandalo, ed in ragione di ciò il senatore veniva condannato alla pena complessiva della detenzione per sette mesi, e alla multa complessiva di lire trecento, oltre alla decadenza dalla dignità di senatore e al pagamento delle spese nonché al risarcimento dei danni liquidati dal tribunale competente. La terza condanna è stata pronunciata il 24 aprile 1888, a carico del senatore Achille Del Giudice per truffa e appropriazione indebita, per cui il senatore è stato rinviato all'autorità giudiziaria ordinaria ai fini dell'ulteriore prosecuzione del procedimento. I rinvii degli atti procedurali all'autorità giudiziaria ordinaria erano frequenti, soprattutto nei casi in cui erano coinvolti anche imputati che non avevano la qualifica senatoria.

La maggior parte delle pronunce dell'Alta Corte conteneva la formula processuale «non esser luogo a procedere» o «non farsi luogo a procedimento». Soltanto nel periodo ricompreso tra il 1867 e il 1900 ve ne sono state sessanta, in virtù dell'estinzione dell'azione penale, spesso per il maturare della prescrizione, ma anche per intervenuta morte. Anche

la categoria della irricevibilità era presente nelle pronunce giurisdizionali dell'Alta Corte di Giustizia. Il 30 maggio 1898, in un caso in cui si imputava al senatore ed ex ministro delle finanze Lazzaro Gagliardo il reato di falso in atto pubblico, in riferimento a fatti commessi nel periodo del suo ministero, l'Alta Corte ha dichiarato l'improcedibilità per l'assenza di una ufficiale accusa da parte della Camera dei deputati, prevista ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 36, primo comma, ultima parte, e 47 dello Statuto del regno d'Italia¹⁷.

Fra le decisioni emesse nel periodo intercorso tra il 1901 e il 1911 con le pronunce dalla n. 70 alla n. 135, sono presenti due condanne nelle sentenze nn. 108 e 111. La prima, emessa il 24 febbraio 1908, riguardava Nunzio Nasi¹⁸, a carico del quale erano state dichiarate la colpevolezza a titolo di peculato continuato, ed anche il non luogo a procedere per inesistenza dei reati relativi alle somme pagate agli artisti Ierace, Buemi e Balla. La medesima pronuncia, poi, conteneva la dichiarazione di non provata reità di Lombardo Ignazio, con l'espressa assoluzione ed il conseguente ordine di scarcerazione se non detenuto per altra causa. Per la peculiarità che ha riguardato la condanna emessa dall'Alta Corte a carico di Nunzio Nasi¹⁹, occorre fare qualche ulteriore precisazione. La Camera

¹⁷ In ASS, Alta Corte di Giustizia – Decisioni 1867-1900, vol. I dal n. 1 al n. 69: procedimento al Sen. Lazzaro Gagliardo – busta 62 – reg. denunce 50 – anno di arrivo 1898 – decisione n. 53 del 1898 – falso in atto pubblico (art. 275 cod. pen.).

¹⁸ R. Ferrari Zumbini, *L'«incidente» Nasi. Cronaca di una vicenda dell'Italia politica d'altri tempi (1903-1908)*, cit., pp. 155-156, in cui l'A. criticando una indeterminatezza inaccettabile nella procedura e nelle garanzie dell'imputato davanti all'Alta Corte, a proposito della giustizia politica ha sostenuto quanto segue: «La giustizia politica è sovente, di per sé, poco «giustizia» e molto «politica». Ma se i relativi giudizi non possono per la loro stessa natura essere «giusti», cioè resi con autentica imparzialità, devono almeno essere «legali», cioè condotti nel rispetto più rigoroso di rigorose norme di procedura; in fondo, è l'unica garanzia per chi vi incespica. Ora, al tempo del processo *de quo*, la situazione al riguardo era quella già descritta: c'erano, tutto sommato, soltanto due articoli dello Statuto e due articoli del regolamento giudiziario. I primi, a parte la flessibilità dello strumento in cui erano inseriti, contenevano norme di diritto sostanziale, per di più assai generiche, in quanto prevedevano l'astratta responsabilità dei ministri, ma non anche le fattispecie criminose; gli altri, a ben guardare, erano una specie di norme in bianco, che Presidente ed Alta Corte – più quello, che questa – potevano di volta in volta riempire con discrezionalità pressoché assoluta. Non apparirà allora una forzatura della realtà parlare di diritto «libero», una volta che proprio liberamente, cioè al di fuori di precise regole di procedura, il processo venne condotto».

¹⁹ Ivi, p. 168, in cui l'A., nel considerare le cause che fecero durare a lungo lo svolgimento del procedimento a carico di Nunzio Nasi in Alta Corte, ha scritto quanto segue: «Non fu certo la mancanza di norme d'attuazione dello Statuto a creare l'«incidente», ma fu

dei deputati aveva chiesto all'Alta Corte senatoria di procedere in giudizio contro l'ex ministro della pubblica istruzione Nasi, con l'autorizzazione all'arresto. Con sentenza del 24 febbraio 1908 l'Alta Corte ha dichiarato Nunzio Nasi colpevole per il delitto di peculato continuato con danno lieve e con circostanze attenuanti, e lo ha condannato alla pena della reclusione per undici mesi e venti giorni, alla multa di lire duecentonovantadue, alla interdizione dai pubblici uffici per la durata di quattro anni e due mesi; lo ha condannato inoltre al risarcimento dei danni ed alle spese processuali. L'Alta Corte ha pertanto inviato gli atti all'autorità giudiziaria ordinaria soltanto per provvedere sulle spese, sulla confisca e sulla restituzione degli oggetti e dei documenti posti in sequestro²⁰.

L'altra pronuncia di condanna è stata emessa l'8 luglio 1908 a carico del senatore Pasquale Cordopatri, per una contravvenzione punita con pena pecuniaria, ma a ben vedere si trattava di una sentenza che dichiarava l'estinzione dell'azione penale per prescrizione.

Nelle pronunce del periodo intercorrente tra il 1901 e il 1911 vi sono alcuni dispositivi nei quali l'Alta Corte ha espressamente dichiarato l'assoluzione: si trattava delle pronunce nn. 87, 96 e 124. La sentenza n. 87 del 12 febbraio 1904 riguardava il procedimento a carico del senatore Antonino D'Antona ed altri, con una imputazione a titolo di omicidio colposo per atti operatori di tipo chirurgico. In essa l'Alta Corte di Giustizia ha assolto il professore D'Antona, noto chirurgo, per non aver commesso il reato ascrittogli.

La pronuncia n. 96, invece, riguardava il procedimento a carico del senatore Niccolò Papadopoli per una contravvenzione al regolamento di polizia stradale: in essa la Commissione d'accusa dell'Alta Corte di Giustizia dichiarava espressamente l'assoluzione per non provata colpevolezza.

La decisione n. 124 del 23 gennaio 1911 concerneva il procedimento a carico del senatore Ignazio Boncompagni Ludovisi per una contravvenzione del regolamento dei veicoli a trazione meccanica: la Commissione

essa a favorire la durata complessiva della vicenda, a cominciare dalla *navette* tra organi interni della Camera, tra questa e l'autorità giudiziaria, tra le varie autorità giudiziarie, per finire alla sospensione *de facto* del giudizio dinanzi all'Alta Corte; e fu essa ancora a consentire le illegittimità verificatesi nel corso di quest'ultimo: a non dire altro, il cambio di tre Presidenti, di cui uno ritorna giudice, e un presidente che si astiene dal voto. A lungo andare, tutto questo stancò l'opinione pubblica (...)».

²⁰ In ASS, Alta Corte di Giustizia – Decisioni 1901-1911, vol. II dal n. 70 al n. 135: procedimento al Sen. Nunzio Nasi – buste dalla n. 95 alla n. 105-*bis* – reg. denunce 80-*bis* – anno di arrivo 1907 – decisione n. 108 del 1908.

d'accusa dell'Alta Corte lo ha assolto per non provata colpevolezza. Anche nelle sentenze dove non si faceva espressamente ricorso alla categoria assolutoria, il risultato giuridico da un lato e sostanziale dall'altro lato era il medesimo: la garanzia della libertà dalle sanzioni ordinamentali.

Fra le decisioni del periodo intercorso tra il 1901 e il 1911 si registrano circa sessanta pronunce di non luogo a procedere, talvolta perché il corso dell'azione penale cessava per via di oblazioni, talaltra in virtù del rigetto dell'opposizione contro l'ordinanza di proscioglimento, e comunque perché spesso veniva disposta l'archiviazione dei casi.

Fra le decisioni del periodo tra il 1912 e il 1917, ossia dalla pronuncia n. 136 alla n. 210, si registra un alto numero di formule di non luogo a procedere – circa settanta – ed una in cui era esplicita la formula di condanna. Utilizzando la formula di condanna, infatti, in data 11 marzo 1915 il presidente della Commissione d'accusa dell'Alta Corte di Giustizia ha condannato il senatore conte Bernardo Arnaboldi Gazzaniga quale responsabile per la contravvenzione alla legge sulla risicoltura, dichiarandolo in conseguenza di ciò obbligato al pagamento della pena di lire cinquanta d'ammenda, oltre che alle spese del procedimento.

Fra le decisioni assunte nel periodo intercorso tra il 1918 e il 1923, con le pronunce dalla n. 211 alla n. 256, si registrano alcune condanne. Nella decisione n. 246 del 14 febbraio 1923 la Commissione d'accusa dell'Alta Corte ha condannato il senatore Domenico Fracassi per una contravvenzione alla pena di lire novanta di ammenda, che ha comunque poi dichiarato condonata per effetto di un regio decreto di indulto del 1922.

La Commissione d'accusa dell'Alta Corte il 15 novembre 1923 ha dichiarato colpevole il senatore Luigi Albertini della Società editrice del «Corriere della sera», in quanto responsabile per non avere impedito la pubblicazione per riassunto della requisitoria del Procuratore Generale in un procedimento penale in corso di istruzione, pubblicazione curata da Luigi Galdanigo, il quale pure è stato condannato alla pena di lire mille di ammenda, dichiarata poi condonata. Anche allo stesso senatore non è stata concretamente applicata alcuna sanzione, poiché nella medesima pronuncia veniva dichiarata l'estinzione della relativa azione penale per l'intervenuta amnistia.

La condanna pronunciata all'interno del dispositivo della decisione n. 253 del 16 novembre 1923, invece, concerneva soltanto il pagamento di una pena pecuniaria per ogni imputato, oltre all'obbligazione di pagamento in solido delle spese processuali.

Anche nel dispositivo della pronuncia n. 254 del 16 novembre 1923 è

possibile leggere le affermazioni giudiziali di contumacia e di colpevolezza a carico del senatore Luigi Della Torre, per aver pubblicato ne' «Il Secolo» la relazione motivata e scritta del Procuratore del re in un procedimento penale in corso d'istruzione, ma insieme alla condanna alla pena di lire mille di ammenda è stato dichiarato il condono di questa.

Nelle decisioni dalla n. 257 alla n. 300, in riferimento al periodo intercorso tra il 1924 e il 1929, si registrano poco più di quaranta dichiarazioni di non luogo a procedere, alcune pronunce in cui è stata espressamente dichiarata l'assoluzione, e una, la n. 267-*bis*, in cui è stato condannato il senatore Figoli des Geneys Eugenio all'ammenda di lire cento per omessa assicurazione di operai per gli infortuni sul lavoro.

Particolare importanza ha rivestito il caso dell'omicidio di Giacomo Matteotti. Il 12 giugno 1925, nel procedimento a carico del senatore Emilio De Bono, la Commissione d'istruzione ha emesso una pronuncia di non luogo al procedimento penale per inesistenza dei fatti imputatigli di partecipazione ad associazione a delinquere, di favoreggiamento in giuochi d'azzardo, di impedimento dell'asta pubblica per la vendita di materiale bellico, di vendita di armi e munizioni, di acquisto di alberghi in determinate circostanze; e, ancora, per non aver egli concorso nei fatti di invio di una squadra punitrice a Ferrara e di organizzazione dell'assassinio dell'onorevole Matteotti.

Un altro caso che merita particolare attenzione è il procedimento del 1926 a carico del senatore Luigi Lucchini ed altri, con riguardo ad una imputazione di offesa al capo del governo e primo ministro ai sensi dell'art. 9 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263. Il 15 giugno 1926 la Commissione d'istruzione dell'Alta Corte di Giustizia, sulle conformi conclusioni del pubblico ministero, ha dichiarato il «non luogo a procedere contro l'on. Senatore Luigi Lucchini e contro il prof. Giulio Battaglini perché il fatto ad essi imputato non costituisce reato»²¹. Il senatore Lucchini, accademico e poi magistrato che aveva dinamicamente contribuito al dibattito penalistico nell'Italia liberale degli ultimi decenni dell'Ottocento²², in precedenza era stato implicato in altri due casi davanti

²¹ In ASS, Alta Corte di Giustizia – Decisioni 1824-1929, vol. V dal n. 257 al n. 300: procedimento al Sen. Luigi Lucchini – busta 354 – reg. denunce 268 – anno di arrivo 1926 – decisione n. 278 del 1926 – offesa al capo del governo e primo ministro (art. 9 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263).

²² Cfr. M. Sbriccoli, *Il diritto penale liberale. La «Rivista penale» di Luigi Lucchini (1874-1900)*, in «Quaderni fiorentini», 16 (1987), pp. 105 ss.; M. N. Miletti, *Lucchini Luigi*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, II, Bologna 2013, pp. 1207-1211; Id., *Dall'adesione alla disillusione. La parabola del fascismo nella lettura panpenali-*

all'Alta Corte. Il 10 febbraio 1912, infatti, in un procedimento per falso in sentenza della Corte di Cassazione (*ex artt. 275 e 276 del codice penale Zanardelli*), la Commissione permanente d'istruzione dell'Alta Corte in conformità alle conclusioni del pubblico ministero ha dichiarato il non luogo a procedere per inesistenza del fatto²³. Il 25 giugno 1919 per una imputazione di diffamazione a mezzo stampa la Commissione d'istruzione, applicando l'art. 17 dell'allora vigente regolamento del Senato ed in conformità alle conclusioni del pubblico ministero, ha dichiarato il «non farsi luogo a procedimento contro il Senatore prof. Luigi Lucchini perché il fatto, pel quale fu querelato, non costituisce reato»²⁴.

Nel periodo ricompreso tra il 1930 e il 1937, le dichiarazioni di non luogo a procedere e di non doversi procedere all'interno dei dispositivi delle decisioni nn. 301-346 sono state meno di quaranta.

Fra le decisioni dalla n. 347 alla n. 378, ossia nel periodo intercorso tra il 1938 e il 1947, si contano circa trenta pronunce di non luogo o non doversi procedere. In questo periodo, ed in particolare il 3 dicembre 1940, la Commissione d'istruzione dell'Alta Corte ha emesso una pronuncia di rimessione in termini del senatore Giovanni Treccani Degli Alfieri, sottoposto al procedimento per omessa denuncia di acquisto di veicoli a motore, affinché egli potesse provvedere a far versare dalla società che presiedeva l'ammontare di denaro *ex lege* stabilito a titolo di oblazione.

3. *L'articolo 36 e il ruolo del re nella giustizia politica*

Tre aspetti emergono dal testo dell'art. 36 dello Statuto albertino: la natura politica del Senato, la natura giurisdizionale dell'Alta Corte di Giustizia, la rilevanza del decreto del re che costituiva il Senato in Alta Corte.

stica di Luigi Lucchini, in I. Birocchi-L. Loschiavo (curr.), *I giuristi e il fascino del regime (1918-1925)*, Roma 2015, pp. 289 ss.

²³ In ASS, Alta Corte di Giustizia – Decisioni 1912-1917, vol. III dal n. 136 al n. 210: procedimento al Sen. Luigi Lucchini – busta 156 – reg. denunce 131 – anno di arrivo 1911 – decisione n. 138 del 1912 – falso in sentenza della Corte di Cassazione (artt. 275 e 276 cod. pen.).

²⁴ In ASS, Alta Corte di Giustizia – Decisioni 1918-1923, vol. IV dal n. 211 al n. 256: procedimento al Sen. Luigi Lucchini – busta 236 – reg. denunce 212 – anno di arrivo 1919 – decisione n. 222 del 1919 – diffamazione a mezzo stampa (art. 393 cod. pen.).

Appare evidente la portata costitutiva del decreto del re²⁵ che perpetuava, sotto il profilo funzionale, la tradizione del Senato quale alto organo giudiziario. Nel periodo storico albertino si aveva già una separazione dei poteri dello Stato con una conseguente separazione delle istituzioni che esercitavano quei distinti poteri, ma si trattava ancora di una separazione non del tutto netta. Nel complessivo quadro statutale, il Senato²⁶ era già configurato come un'istituzione politica che esercitava ordinariamente il potere legislativo insieme alla Camera dei deputati. La separazione organica tra i poteri dello Stato, ed in particolare tra i poteri legislativo e giudiziario, in alcuni casi veniva alterata. Il decreto regio di cui all'art. 36 dello Statuto non trasferiva *sic et simpliciter* i poteri giudiziari dell'autorità magistratuale in capo all'autorità senatoria, bensì rappresentava esso stesso lo strumento giudico attraverso il quale il Senato veniva «costituito» in Alta Corte di Giustizia.

Nel sistema costituzionale albertino sia i senatori²⁷ che i magistrati

²⁵ Nell'art. 36 dello Statuto, infatti, si dispone *expressis verbis* che «Il Senato è costituito in Alta Corte di Giustizia con decreto del Re [...]».

²⁶ Sul messa in discussione del Senato statutario quale camera sempre accondiscendente con gli altri poteri ordinamentali, si v. R. Ferrari Zumbini-G. Stolfi-L. Carnimeo, *Senato segreto*, Macerata 2021, p. 87, in cui è stato osservato quanto segue: «La tralaticia immagine di un Senato disponibile ad assecondare le iniziative e le richieste dei governi *pro-tempore* non risulta confermata dalla lettura degli *Atti* e dei documenti d'archivio. Tali fonti evidenziano un vivo confronto tra la Camera alta e il governo, non privo di momenti di conflittualità. Del resto, la costante aspirazione del Senato a porsi come interprete e, in senso ampio, *rappresentante* degli interessi generali e permanenti della Nazione, portava necessariamente con sé un atteggiamento valutativo e un sindacato critico sulle scelte del governo».

²⁷ Si vedano a tal proposito gli artt. 33 e 34 dello Statuto albertino.

Art. 33. – Il Senato è composto di membri nominati a vita dal Re, in numero non limitato, aventi l'età, di quarant'anni compiuti, e scelti nelle categorie seguenti: 1° Gli Arcivescovi e Vescovi dello Stato; 2° Il Presidente della Camera dei Deputati; 3° I Deputati dopo tre legislature, o sei anni di esercizio; 4° I Ministri di Stato; 5° I Ministri Segretarii di Stato; 6° Gli Ambasciatori; 7° Gli Inviati straordinarii, dopo tre anni di tali funzioni; 8° I Primi Presidenti e Presidenti del Magistrato di Cassazione e della Camera dei Conti; 9° I Primi Presidenti dei Magistrati d'appello; 10° L'Avvocato Generale presso il Magistrato di Cassazione, ed il Procuratore Generale, dopo cinque anni di funzioni; 11° I Presidenti di Classe dei Magistrati di appello, dopo tre anni di funzioni; 12° I Consiglieri del Magistrato di Cassazione e della Camera dei Conti, dopo cinque anni di funzioni; 13° Gli Avvocati Generali o Fiscali Generali presso i Magistrati d'appello, dopo cinque anni di funzioni; 14° Gli Ufficiali Generali di terra e di mare. Tuttavia i Maggiori Generali e i Contr'Ammiragli dovranno avere da cinque anni quel grado in attività; 15° I Consiglieri di Stato, dopo cinque anni di funzioni; 16° I Membri dei Consigli di Divisione, dopo tre elezioni alla loro presidenza; 17° Gli Intendenti Generali, dopo sette

erano di nomina regia²⁸. L'art. 33 dello Statuto²⁹ tra le categorie di persone

anni di esercizio; 18° I membri della Regia Accademia delle Scienze, dopo sette anni di nomina; 19° I Membri ordinarii del Consiglio superiore d'Istruzione pubblica, dopo sette anni di esercizio; 20° Coloro che con servizi o meriti eminenti avranno illustrata la Patria; 21° Le persone, che da tre anni pagano tremila lire d'imposizione diretta in ragione de' loro beni, o della loro industria.

Art. 34. – I Principi della Famiglia Reale fanno di pien diritto parte del Senato. Essi seggono immediatamente dopo il Presidente. Entrano in Senato a vent'un anno, ed hanno voto a venticinque.

²⁸ Sui dibattiti circa il superamento del carattere vitalizio del Senato statutario, si v. R. Ferrari Zumbini-G. Stolfi-L. Carnimeo, *Senato segreto*, cit., pp. 43-44, in cui è stato osservato che «Il neo-istituito Senato non esitò ad interrogarsi sulla propria esistenza e su una eventuale prossima fine nelle forme diseguate dallo statuto. A smentita dell'assunto per cui un organo parlamentare (che pur in astratto ne avesse i poteri) non potrà mai approvare, né tantomeno prendere l'iniziativa di riformare se stesso (*in peius*), il 24 maggio, primo firmatario il marchese genovese Balbi-Piovera, fu proposto un "articolo addizionale" così concepito: "Il Senato, mentre riconosce essenziale al regolare andamento del Governo costituzionale la conservazione di due Camere legislative, sente il bisogno di dichiarare che, se colle mutazioni di legge che il Governo intende proporre onde portare il nostro paese a quel grado di potenza a cui pel bene d'Italia ci vuole la Provvidenza condurre, si riputasse giovevole di venire a sopprimere i diritti personali accordati dallo Statuto ai membri che lo compongono, ognuno di essi lo deporrà con soddisfazione nelle mani del Re, dal quale al solo scopo e col solo desiderio di promuovere il maggior bene del paese e dell'Italia l'ha ricevuto". La proposta Balbi-Piovera era sottoscritta da diversi senatori (...) Si trattava di una dichiarazione di disponibilità alla riforma del bicameralismo, che, a quanto si intende dal tenore del testo, avrebbe potuto innanzitutto muovere dalla eliminazione del carattere vitalizio della nomina senatoria («sopprimere i diritti personali»), fino ad adombrare una possibile abolizione della Camera di nomina regia. Con una specificazione: il testo del paragrafo era concepito in modo tale da lasciar intendere che l'iniziativa dell'eliminazione del Senato vitalizio albertino sarebbe dovuta provenire, qualora il clima politico e l'orientamento del governo ne avessero resa evidente l'opportunità, dagli stessi componenti dell'Assemblea. A tutti gli effetti, si prefigurava quindi un *auto-scioglimento del ramo non elettivo del Parlamento*».

²⁹ Occorre tener presente che già sul finire del XIX secolo, nel panorama degli studiosi della legge fondamentale ottriatà, venivano sollevate alcune critiche alla composizione stessa della cosiddetta «camera alta» di nomina regia. Si veda in particolare G. Arangio Ruiz, *Le ultime proposte di riforma del Senato italiano*, in «Rassegna di scienze sociali e politiche», VI, 1888, Vol. I, p. 371, in cui l'A., a tratti esasperando la sua posizione nei confronti di alcune categorie di soggetti nominabili quali senatori del regno, sosteneva quanto segue: «L'art. 33 dello Statuto enumera 21 categorie, tra le quali possono essere scelti i Senatori, trascorrendo le quali si viene nel convincimento che, anziché un corpo politico, il Senato è inteso come un'accolta di notabili, di *probi viri*, di ottimati della Nazione – principio ormai comunemente riconosciuto erroneo, perchè un ramo del potere legislativo non può, senza danno, disinteressarsi dalla politica. E la commissione del Senato ha compresa l'importanza di siffatto peccato di origine, tanto vero che ha cercato di ripararvi con quella specie di elezione a doppio grado. Ond'è che le categorie non

nominabili a vita come senatori del regno contemplava anche i Primi Presidenti e Presidenti del Magistrato di Cassazione e della Camera dei Conti, i Primi Presidenti dei Magistrati d'appello, l'Avvocato Generale presso il Magistrato di Cassazione, ed il Procuratore Generale dopo cinque anni di funzioni, i Presidenti di Classe dei Magistrati di appello dopo tre anni di funzioni, i Consiglieri del Magistrato di Cassazione e della Camera dei Conti dopo cinque anni di funzioni, gli Avvocati Generali o Fiscali Generali presso i Magistrati d'appello dopo cinque anni di funzioni³⁰.

potranno più dirsi che condizioni di eleggibilità, dovendosi da tutti gli eleggibili ottenere il battesimo dei comizi per poter esser nominati senatori. A parte la questione, che or ora verrà esaminata, se basta l'elezione come viene proposta ad innalzare il Senato a quel livello politico cui deve raggiungere un ramo del potere legislativo, rispondono le categorie alle condizioni odierne della società italiana?». L'A., sempre in G. Arangio Ruiz, *Le ultime proposte di riforma del Senato italiano*, cit., p. 371-372, in chiave critica aveva rilevato quanto segue: «La Commissione del Senato ha creduto di far tutto allargando di poco le categorie, estendendole ai sindaci dei capoluoghi di provincia, ai professori universitari, ai membri dei consigli superiori – ma non sarebbe forse stato più importante di sfollare le categorie, di diminuirle da un lato, mentre si allargavano dall'altro? Imperciocché vi sono tra le 21 categorie alcune di quelle che mal si confanno come condizioni di eleggibilità e dovrebbero invece essere ragioni di ineleggibilità, o almeno non dovrebbero essere da sole condizioni sufficienti di eleggibilità. E pria di tutto, gli Arcivescovi e Vescovi, i diplomatici, i magistrati, i militari di terra e di mare, i consiglieri di Stato, i prefetti – a mio modesto modo d'intendere – chi per un verso, chi per un altro, non dovrebbero più essere eleggibili. E la prima considerazione, generale per tutti, s'impone da sè, senza le considerazioni, particolari per alcuni o per altri, che pure hanno un gran peso. Fino a quando il concetto informativo dell'Assemblea è quello di accogliervi le notabilità della Nazione, è giusto che gli uomini, giunti nelle varie branche dei pubblici negozi a posti elevati, concorrano a dare il contingente maggiore al Senato; ma quando viceversa il Senato si vuole elettivo – con maggiori o minori contrappesi che siano, la questione non cambia – allora non possono giustamente costringersi gli elettori a scegliere i loro candidati tra gli stipendiati dal Governo, tra le braccia addirittura del potere esecutivo quali sarebbero i prefetti e i diplomatici. E la mancanza di libertà negli elettori si ripercuote nella mancanza d'indipendenza negli eletti, mancanza che riuscirebbe più sensibile assai di quello che non riesca adesso».

³⁰ Sulla complessità della composizione senatoria si vedano alcune riflessioni critiche di G. Arangio Ruiz, *Le ultime proposte di riforma del Senato italiano*, cit., p. 375, il quale ha rilevato che «Difficile assai è la composizione del Senato, e forse perciò i radicali trovano comodo di sostenerne l'abolizione, ma sia pure regio, esso è sempre qualche cosa, temibile essendo il dispotismo di un'Assemblea. Ma per quanto gravi e numerose siano le difficoltà, non bisogna scoraggiarsi. Il diritto comparato non giova: la Paria britannica presuppone la nobiltà inglese che non abbiamo; il Senato degli Stati Uniti d'America è la più bella concezione di quella Costituzione federale, ma è appunto tale per la natura dello Stato che è unione di vari Stati, sicché una Camera è proporzionale alla popolazione dello Stato unito, il Senato è proporzionale ai singoli Stati costituenti l'unione. Ma questi due esempi forniscono un lume ed una guida: le due camere devono essere poggiate

Questa composizione tendeva a garantire che una considerevole parte dei componenti che sedevano tra gli scranni del Senato³¹, anche quando esso veniva costituito in Alta Corte di Giustizia, avesse adeguate conoscenze di tipo tecnico-giuridico ed in particolar modo di tipo giudiziario.

Non deve stupire che al re fosse riservata una funzione di ridefinizione o comunque di specifica attivazione dei poteri istituzionali dello Stato, attraverso un decreto regio³² con portata ed effetti³³ costitutivi, nei casi

sovra differente base, così è che il Senato totalmente elettivo, come il francese ed il belga, rinnovabile per terzo o per quinto che sia, colla durata più lunga o più breve che si voglia della legislatura, non riesce allo scopo precipuo che ne consiglia l'esistenza».

³¹ Sulle idee riformiste dei radicali e non radicali, intorno all'istituzione politica del Senato statutario, si v. R. Ferrari Zumbini-G. Stolfi-L. Carnimeo, *Senato segreto*, cit., pp. 45-46, in cui è stato rilevato quanto segue: «Sicuramente le voci più scettiche sulla presenza e l'utilità di un ramo non elettivo del Parlamento (parola, quest'ultima, mai citata nel testo statutario) provenivano dai ranghi dell'opinione "radicale" (ad esempio, il democratico Sineo, poi deputato nella prima legislatura, aveva espresso dalle colonne de *La Concordia* posizioni favorevoli a un Senato elettivo già il 9 febbraio, a lavori per l'emanazione dello statuto appena aperti). Non mancavano però i critici dell'istituzione anche nelle fila dei moderati: proprio il giorno successivo a quello in cui a pal. Madama si ultimava la risposta all'indirizzo della Corona, Cavour (che non era stato eletto nelle prime elezioni politiche) manifestò, con un articolo apparso su *Il Risorgimento* del 27 maggio, la sua propensione per una riforma della Camera alta che andasse nel senso dell'elettività. Questa innovazione si sarebbe però dovuta accompagnare alla modifica di altri parametri (es., la durata del mandato) così da differenziare i due rami del Parlamento. D'altronde, l'opinione che del Senato aveva Cavour è ben racchiusa nell'espressione con cui lo definì "Consiglio di Stato perfezionato"».

³² Si ricordi che la persona del re era qualificata come sacra ed inviolabile nell'ordinamento dello Statuto albertino (art. 4); soltanto al re spettava sanzionare le leggi e promulgarle (ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, infatti, «Il Re solo sanziona le leggi e le promulga»). Si ricordi, in particolare, che ai sensi dell'art. 8 della Carta carloalbertina «Il Re può far grazia e commutare le pene»: tipica prerogativa regia per lunga tradizione istituzionale. Sul potere regio di concedere la grazia nei confronti dei soggetti giudicati attraverso i pronunciamenti giurisdizionali del Senato costituito in Alta Corte di Giustizia, si cfr. D. De Martino, *La prerogativa regia ed il diritto di grazia relativamente alle condanne pronunziate dall'Alta Corte di giustizia*, in «La Legge», 51 (1911), pp. 605-615. Più in generale, sulla concessione della grazia in epoca statutaria si cfr. M. Stronati, *Il governo della 'grazia'. Giustizia sovrana e ordine giuridico nell'esperienza italiana (1848-1913)*, Milano 2009; F. Aimerito, *Ricerche sul «Consiglio di Stato e dei Memoriali» degli Stati sabaudi. Percorsi fra equità, diritto e politica (secoli XVI-XIX)*, Torino 2018, p. 269.

³³ Si v. A. Brunialti, *La grazia sovrana ai Ministri condannati dall'Alta Corte di Giustizia*, cit., pp. 186-187, in cui l'A. a proposito della questione dei poteri regi di concessione della grazia ha scritto quanto segue: «Secondo il nostro Statuto il Re può far grazie e può commutare le pene. Nell'interpretazione che si è venuta man mano esplicando, si è voluto, nel diritto di grazia, comprendere anche quello di amnistia, ossia di estinzione dell'azione penale. Certo

questa è una facoltà delle più importanti e gelose, che molte delle carte costituzionali, sia a tipo monarchico che repubblicano, hanno confidato nelle mani del capo dello Stato.

Egli ne è investito però, quale capo del potere giudiziario. Il nostro Statuto dispone che la Giustizia emana dal Re (art. 68); e se essa viene amministrata in nome del Re dai giudici che Egli istituisce, è sempre da Lui che idealmente deriva, sia la condanna che la grazia, e per tal modo, come riconoscono molti autorevoli pubblicisti, il Sovrano esercita un'azione rilevante nel campo del potere giudiziario. Se un giudice nell'applicazione della pena non ha tenuto presente alcune circostanze che attenuano la responsabilità del colpevole; se la legge, prevedendo i casi generali, non considera la specialità di una particolare posizione giuridica o di fatto; se la necessità della rigorosa applicazione di una legge, in momenti di pericolo per le istituzioni, ha portato a delle condanne severe, che in tempo di maggiore tranquillità non sembrano più giustificate, il Re correggendo, modificando, cancellando l'operato del suo rappresentante, interviene con un decreto di indulto, di grazia o di amnistia». A proposito del potere regio di grazia in rapporto alle varie ipotesi di pronuncia giurisdizionale dell'Alta Corte, lo stesso A., in A. Brunialti, *La grazia sovrana ai Ministri condannati dall'Alta Corte di Giustizia*, cit., pp. 187-188, ha sostenuto quanto segue: «Ora, le sentenze dell'Alta Corte di Giustizia per quel che riguardano condanne inflitte per reato di alto tradimento o per reati commessi da Senatori sono pronunziate da un tribunale speciale a cui per la legge fondamentale dello Stato (e nel primo caso anche per deliberazione del potere esecutivo) è deferito l'esercizio di funzioni giudiziarie. In questi casi l'Alta Corte è organo del potere giudiziario, amministra la giustizia in nome del Re e si sostituisce agli organi giudiziari ordinari.

Ma se un Ministro, accusato dalla Camera dei Deputati, e condannato dall'Alta Corte in seguito a procedura iniziata e portata a compimento per opera esclusiva del potere legislativo, potesse beneficiare della grazia Sovrana, si verserebbe a turbare quel necessario equilibrio e quella speciale indipendenza dei poteri che forma il vero sostrato di ogni ben organizzato sistema costituzionale, e la Corona esercitando la prerogativa che le deriva dalla sua speciale posizione nel campo del potere giudiziario, esorbiterebbe dai limiti assegnatili dalla Costituzione, con manifesta usurpazione delle più gelose attribuzioni che lo Statuto riserva al potere legislativo».

Siccome all'epoca in cui l'A. scriveva l'Alta Corte aveva emesso soltanto tre sentenze di condanna, due nei confronti di senatori (Persano nel 1867 e Pissavini nel 1888), ed una nei confronti di un ex ministro (Nasi, nel 1908), e siccome in dottrina erano state espresse opinioni divergenti, l'orientamento qui preso in considerazione aveva ricordato che «sostengono la possibilità della concessione della grazia agli ex-Ministri condannati per sentenza dell'Alta Corte di Giustizia il Casanova, il Garelli, il Palma, il Cardon, il Contuzzi, il Farace di Villaforesta, il Rajola-Pescarini, il Brunelli»: si v. infatti A. Brunialti, *La grazia sovrana ai Ministri condannati dall'Alta Corte di Giustizia*, cit., p. 195.

Brunialti aveva a tal proposito ricordato che le ragioni poste dagli studiosi a fondamento della tesi favorevole alla validità della grazia sovrana, anche nei confronti degli ex ministri, erano le seguenti: «1. Che lo Statuto riservando al Principe il potere di far grazia e condonare le pene non intendeva apporre alcuna limitazione a tale facoltà, che però deve potersi esercitare nel modo più ampio e completo.

2. Che la supposizione che il Sovrano possa proteggere, contrariamente al vero interesse della Nazione, un Ministro condannato dall'Alta Corte, è contrario alla teoria della sacertà e dell'inviolabilità del Re»; si v. infatti A. Brunialti, *La grazia sovrana ai Ministri condannati dall'Alta Corte di Giustizia*, cit., pp. 197-198.

indicati dall'art. 36 dello Statuto: giudizi sui crimini di alto tradimento, di attentato alla sicurezza dello Stato e giudizi a carico di ministri accusati dalla Camera dei deputati. Ai sensi dell'art. 68 dello Statuto, infatti, «La Giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo Nome dai Giudici ch'egli istituisce»³⁴.

Ci si può chiedere se e come la costituzione del Senato in Alta Corte fosse conforme al principio del giudice naturale³⁵, elaborato nei secoli precedenti attraverso le disparate esperienze normative, pretorie e dottrinali. Un tentativo di risposta, per giustificare una eventuale deroga all'ordinario modo di intendere la naturalità del giudice, può essere avanzato leggendo in combinato disposto gli artt. 68 e 71 dello Statuto.

L'art. 71 sanciva che «Niuno può essere distolto dai suoi Giudici naturali. Non potranno perciò essere creati Tribunali o Commissioni straordinarie». Dato che ai sensi dell'art. 68 la *fons iustitiae* era il re³⁶, il

³⁴ Si vedano pure le disposizioni normative di cui all'art. 69 dello Statuto, ai sensi del quale «I Giudici nominati dal Re, ad eccezione di quelli di mandamento, sono inamovibili dopo tre anni di esercizio».

³⁵ Cfr. C. Taormina, *Giudice naturale e processo penale*, Roma 1972; R. Romboli, *Il giudice naturale. Studio sul significato e la portata del principio nell'ordinamento costituzionale italiano*, Milano 1981; P. Alvazzi del Frate, *Il giudice naturale. Prassi e dottrina in Francia dall'ancien Régime alla Restaurazione*, Roma 1999.

³⁶ Si può riflettere sul ruolo del re in astratto, da un alto, ed in concreto, dall'altro lato. I caratteri della figura istituzionale monocratica del re avrebbero potuto essere flessibili o irrevocabili a seconda di come si volesse intendere lo Statuto: carta flessibile con un atto di concessione “perpetua ed irrevocabile”. Per quel che concerne le autorevoli critiche all'assetto ordinamentale della Carta albertina a tal riguardo, si veda G. Arangio Ruiz, *Le ultime proposte di riforma del Senato italiano*, cit., pp. 370-371, in cui l'A. sosteneva quanto segue: «Lo Statuto, malgrado si dica e ripeta che è perfettibile, malgrado si sia derogato a parecchi articoli suoi, esercita sempre una pertinace influenza sul Parlamento italiano, paralizzandone la libertà col fantasma della sua irrevocabilità. [...] Se proprio si crede intangibile lo Statuto dal potere legislativo italiano, ma stabilite, Dio buono!, quale debba essere il modo di camminare avanti, quando lo Statuto vi condanna all'immobilità. Invece no; è in Italia *communis opinio* che lo Statuto possa esser modificato dall'ordinario potere legislativo, e malgrado ciò, Governo e Parlamento si arrestano dinanzi a tale ostacolo, anche quando lo Statuto – da Carta fondamentale scende fino ad essere regolamento delle Camere, sicchè il sistema delle tre letture trova fino a poco fa nell'art. 55 un impedimento insormontabile. Così, ogni volta che è occorso di dover modificare qualche disposizione statutaria – e forse veramente tale, perché includente una garanzia di libertà, come la milizia comunale – o si è girati attorno alla cosa, per salvar le apparenze, o si è fatta cadere in desuetudine addirittura». Autorevoli voci della dottrina costituzionalista contemporanea hanno osservato quanto segue: «Lo Statuto concesso da Carlo Alberto nel 1848 è un tipico esempio di Costituzione *'flessibile'*. Con la concessione dello Statuto, il Re piemontese rinunciava, con decisione *'perpetua e irrevocabile'* (le

concetto stesso di naturalità del giudice di cui all'art. 71 avrebbe potuto essere se non ridefinito, almeno corroborato, dall'emanazione del decreto regio³⁷ di cui all'art. 36 dello Statuto³⁸. Procedendo in quest'ordine di idee,

citazioni sono tratte dal preambolo dello Statuto stesso) all'esercizio del potere. Nessuna norma prevedeva la sua revisione, nessun procedimento era prescritto per la sua modifica. Ma parve subito impossibile ritenere che lo Statuto fosse immodificabile. Anzi – allora si diceva – la modificabilità era la forza della Costituzione flessibile, che, al contrario di quelle rigide (che per tutto l'800 si sono ritenute un fenomeno storico recessivo), garantivano, con la loro 'pieghevolezza' e 'rinnovazione tacita', la stabilità dell'ordinamento: perché «una generazione non può assoggettare alle sue leggi le generazioni future» (come affermava la Costituzione rivoluzionaria francese del 24 giugno 1793). Già pochi giorni dopo la promulgazione, Cavour affermava che la immodificabilità dello Statuto «sarebbe un concetto talmente assurdo», ed assegnava il potere di revisione al Re in Parlamento («il Re col concorso della Nazione»), notando che se tale potere fosse esercitato dal Re da solo, vi sarebbe violazione costituzionale. Questo, dunque, era il significato da dare al termine 'irrevocabile'. Per questa ragione, il sistema istituzionale statutario ha potuto modificarsi nel tempo senza che fosse lamentata una frattura giuridica con l'impianto statutario. Le continue oscillazioni verso un *sistema parlamentare* e i continui colpi di mano del Re tesi a 'tornare allo Statuto', sino alla chiamata al Governo di Mussolini e l'instaurazione in forme 'legali' del fascismo, sono dunque il risultato di una Costituzione ritenuta modificabile attraverso il consenso congiunto delle Camere e del Re», in R. Bin-G. Pitruzzella, *Diritto costituzionale*, Torino 2019, p. 129. Sempre in R. Bin-G. Pitruzzella, *Diritto costituzionale*, cit., pp. 129-130, si legge quanto segue: «Che lo Statuto fosse interamente e liberamente modificabile non è mai stata la tesi prevalente (almeno sino all'avvento del fascismo). Ma la dottrina non ha mai indicato con chiarezza quali fossero i limiti al potere di revisione dello Statuto: l'idea dominante era che lo Statuto potesse essere modificato, per legge o in via consuetudinaria, con l'accordo delle Camere e del Re (senza questo accordo né la legge avrebbe potuto formarsi, né la consuetudine stabilirsi); di conseguenza, l'idea più diffusa era che tutto si potesse modificare, salvo il principio per cui ci voleva l'accordo del Re e delle Camere per legiferare. Questo nucleo dello Statuto perciò risultava immodificabile».

³⁷ Sulla funzione del decreto regio nei meccanismi giuridici di garanzia per determinate categorie di alti operatori istituzionali, si v. l'Introduzione in A. Cirillo, *Responsabilità penale ministeriale. Statuto e posizioni dottrinali tra '800 e '900*, Bari 2023, p. VIII, in cui l'A. ha ricordato che una garanzia amministrativa era «prevista dalla legge comunale e provinciale per prefetti, sottoprefetti e sindaci, in base alla quale questi potevano essere sottoposti a procedimento per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni solo a seguito di decreto reale, emanato previo parere del Consiglio di Stato», e sempre a proposito del suddetto meccanismo l'A. ha ritenuto di aggiungere che si trattasse di una «disciplina che realizzava una sostanziale esenzione da responsabilità per diecimila cittadini». Su quest'ultimo punto, l'A. ha rinviato a D. Luongo, *La corruzione tra forme giuridiche e visioni del potere*, in *Istituzioni, diritto, economia* 1 (2017), *Corruzione e inefficienza nella pubblica amministrazione*, pp. 21-119.

³⁸ Si v. tuttavia A. Brunialti, *La grazia sovrana ai Ministri condannati dall'Alta Corte di Giustizia*, cit. p. 179, nota n. 1, in cui l'A. ha scritto quanto segue: «Riteniamo che, spe-

si potrebbe pervenire ad una eventuale spiegazione storico-costituzionale tanto del carattere costitutivo del decreto regio in questione, quanto della stessa riqualificazione o specifica attivazione delle ulteriori funzioni 'ordinarie' del Senato di nomina regia. Attraverso il passaggio procedimentale dell'emanazione del decreto da parte del re, veniva attribuito ed anzi costituito un potere di tipo giudiziario in seno ad un organo la cui natura era già, nella metà del XIX secolo, eminentemente legislativa. Sicuramente, più nello specifico, non può pervenirsi all'idea secondo cui il regio potere di grazia verso i condannati dell'Alta Corte fosse simmetricamente uguale e contrario al potere regio costitutivo del Senato in Alta Corte, malgrado la forma attizia fosse quella del decreto emanabile dal re.

La scienza giuridica ha elaborato alcune chiavi di lettura, più sostanziali che formali, al riguardo. Se può ravvisarsi un peso politico e governativo nella decisione di costituire o meno il Senato in Alta Corte, da un lato, non possono essere ignorate dall'altro alcune vicende con i connessi aspetti processuali, indicativi dell'importanza del decreto regio³⁹ in sé e per sé quale strumento di raccordo interistituzionale.

I tre anarchici imputati per reati di alto tradimento, Giovanni Passanante, Pietro Acciarito, Gaetano Bresci, in riferimento – rispettivamente – ai fatti di attentato alla vita del re Umberto I di Savoia e di ferimento dello stesso nel 1878, all'altro episodio di attentato alla vita del medesimo re nel 1897, e all'assassinio dello stesso nel 1900, vennero giudicati dall'autorità giudiziaria ordinaria e non dall'Alta Corte. Al di là delle questioni di opportunità politica nel malleabile terreno della giustizia politica, ciò fu ritenuto tecnicamente conforme al sistema costituzionale-statutario poiché di fronte a quelle imputazioni non era stato emesso alcun decreto

cialmente dopo il precedente verificatosi nella costituzione dell'Alta Corte nel processo Nasi, non possa cadere alcun dubbio su questo punto. E malgrado la non chiara dizione dell'art. 36 dello Statuto e l'opinione di qualche scrittore, può ritenersi oramai consolidato il principio che allorchè trattasi di accuse formulate dalla Camera contro un Ministro, il Senato deve dichiararsi costituito in Alta Corte di Giustizia senza bisogno di Decreto Reale, necessario solo allorchè trattasi di giudizi per alto tradimento (Cfr. Tambaro, *Dir. Cost.*, Napoli, 1915, pag. 418)».

³⁹ Sulle peculiari visioni circa l'utilità del decreto regio, si v. A. Cirillo, *Responsabilità penale ministeriale. Statuto e posizioni dottrinali tra '800 e '900*, cit., pp. 9-10, in cui l'A. ha ricordato come secondo l'opinione di Giuseppe Manfredini «l'art. 36 dello Statuto, per come formulato, andava interpretato nel senso dell'imprescindibile necessità del decreto reale costitutivo del Senato in Alta Corte sia per giudicare i ministri accusati dalla Camera, sia per giudicare i crimini di alto tradimento e attentato alla sicurezza dello Stato».

regio per costituire il Senato in Alta Corte di Giustizia⁴⁰.

La dottrina pubblicistica della seconda metà del XIX secolo e della prima parte del XX secolo ha riflettuto sul fondamento dell'Alta Corte, meditando talvolta sulla oggettiva ineguaglianza che questa generava tra gli individui. L'ineguaglianza riguardava l'accertamento, la trattazione e la persecuzione dei reati, a seconda dei tipi di reato – crimini di alto tradimento e di attentato alla sicurezza dello Stato – o dei soggetti a carico dei quali veniva espletato il procedimento, ossia i ministri *ex art.* 36, e i senatori *ex art.* 37.

Luca Rajola Pescarini nel 1908 scriveva quanto segue:

Volere che la legge consideri tutti i cittadini egualmente è spesso volere che la legge consideri disegualmente qualcuno; a disparità di dati, per equiparare la condizione di chi è sottoposto alla legge penale, è necessaria disparità di disposizione; e per dirla in termini tecnici, affinché la *eguaglianza innanzi alla legge* non riesca all'assurdo, è necessaria la *eguaglianza nella legge*. Questa, che direi *diseguaglianza fenomenica*, manifestasi poi nella legge penale, o che essa rappresentasi come garentia dell'individuo e punizione, *suum* del delinquente, o che essa rappresentasi come garentia dell'ordine e della società⁴¹.

⁴⁰ G. Gadda, *Il Senato Alta Corte di Giustizia*, in «Nuova Antologia», 174 (1900), p. 74, in cui l'A. a tal proposito ha scritto quanto segue: «Gli imputati d'alto tradimento, Passanante, Acciarito, Bresci, furono portati innanzi alle Assise, e l'autorità giudiziaria si ritenne competente a giudicare, malgrado il disposto dell'art. 36 dello Statuto che dà all'Alta Corte di giustizia la competenza pei crimini (delitti) d'alto tradimento. La eccezione che fossero incompetenti le Assise venne bensì sollevata dai difensori degl'imputati, ma la Corte di cassazione di Roma giudicò (e giudicò bene) che mancando il decreto Reale per costituire l'Alta Corte di giustizia, rimane la giurisdizione ordinaria delle Assise, ossia è tolto l'ostacolo che le impediva di funzionare. Ora la competenza dei tribunali non è, e non può essere creata da un decreto Reale, ma solo dalla legge. Il decreto Reale è la formalità necessaria per regolare la procedura. Noi pure dobbiamo col nostro Regolamento stabilire le norme della procedura. Sarebbe davvero ripugnante al concetto che abbiamo della giustizia, e direi anche della dignità del Senato, che il potere esecutivo potesse, coll'emettere un decreto, o non emetterlo, portare a suo arbitrio gli imputati ad un'autorità giudiziaria, o ad una autorità politica; e che il Senato invece non potesse col suo Regolamento stabilire una procedura che riguarda personalmente i soli senatori. Sarebbe per il Senato uno strappo allo Statuto quella stessa interpretazione razionale, che il Governo pratica giornalmente». Il decreto regio per questo orientamento di dottrina era concepito come un ostacolo che non permetteva all'autorità giudiziaria ordinaria di operare. Esso era concepito quindi come uno strumento di deroga, un atto speciale che rendeva eccezionale o comunque straordinaria la procedura istituzionale da seguire per una serie (non sempre ben determinata) di fattispecie delittuose, *ratione materiae*.

⁴¹ L. Rajola Pescarini, *Del Senato come Alta Corte di Giustizia*, Napoli 1908, pp. 25-26; l'Autore, riferendosi al «*suum* del delinquente», ha inserito una nota in cui afferma con-

La dottrina coeva si è interrogata sul rapporto tra la specialità della giurisdizione senatoria dell'Alta Corte⁴² e i casi che a questa erano riservati per legge⁴³. I giuristi, insomma, si interrogavano sui motivi e sulla opportunità per cui proprio quelle tipologie di reato fossero di competenza dell'Alta Corte di Giustizia.

Seguendo un criterio di opportunità fondato sulla proporzionalità e sull'adeguatezza delle risposte istituzionali ai diversi fenomeni da accertare e perseguire, è stato rilevato che già in altre esperienze storiche era parso inopportuno attribuire al magistrato ordinario la cognizione dei delitti che interessassero l'esistenza stessa dello Stato⁴⁴. Tra la seconda parte del XIX secolo e la prima parte del XX, si riteneva che i giudizi penali sui soggetti rivestiti di specifiche funzioni politiche, e sui fatti caratterizzati da una intrinseca connotazione politica, dovessero essere attribuiti alla politica stessa. Alcuni soggetti, infatti, per il ruolo sociale o per la delicatezza del pubblico ufficio che esercitavano, apparivano meritevoli di una tutela speciale⁴⁵.

Oltre che per adeguare l'ordinamento e la giustizia alla «diseguaglianza fenomenica»⁴⁶ insita nella società, o per questioni di opportunità, la dottri-

sapevolmente di parlare con il linguaggio di Vico: «Come potrebbe dirsi col linguaggio di Vico», in nota 1, p. 25.

⁴² Cfr. S. Romano, *Le giurisdizioni speciali amministrative*, in *Primo trattato completo di diritto amministrativo*, Vol. III, diretto da V. E. Orlando, Milano 1901; D. Rende, *Un'ipotesi di conflitto tra la giurisdizione penale ordinaria e quella del Senato costituito in Alta Corte di giustizia*, in «Giurisprudenza italiana», 58 (1906), pt. 2, pp. 223-226.

⁴³ Si pensi, *ex multis*, a L. Rajola Pescarini, *Del Senato come Alta Corte di Giustizia*, cit., p. 26, in cui l'A. nei primi anni del XX secolo ha sostenuto quanto segue: «non sembrerà strano che le nostre leggi, mentre riconoscono eccezioni alla eguaglianza della pena, in considerazione della qualità dei subbietti (per le ragioni dell'età ecc.) in considerazione della garanzia della società (pei reati contro la sicurezza dello stato si punisce l'attentato: disposizioni per gli ozioni ecc.), eccezioni alla eguaglianza d'espiazione della pena (per le donne i vecchi ecc.), riconoscano pure eccezioni in alcuni casi alla procedura ed al giudice ordinario (tribunali militari, Alta Corte di giustizia), quando i dritti dell'individuo, il mantenimento dell'ordine e la sicurezza della società lo richieggano. Ma queste eccezioni, per essere giustificate, occorre che sieno richieste da quei bisogni: garanzia dell'individuo, garanzia della società: io perciò, dovendo valutare il fondamento dell'Alta Corte di giustizia, andrò sempre chiedendo a me stesso, se e fino a qual punto questa istituzione risponda a quella duplice garanzia».

⁴⁴ F. Racioppi-I. Brunelli, *Commento allo Statuto del Regno*, con prefaz. di Luigi Luzzatti, Vol. II (dall'art. 24 all'art. 47), Torino 1909, p. 301.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ L. Rajola Pescarini, *Del Senato come Alta Corte di Giustizia*, cit., p. 25.

na si è spinta pure a rintracciare il fondamento dell'esistenza dell'Alta Corte nel bisogno che i legislatori avevano costantemente avvertito di «elevare il tribunale nella misura stessa in cui s'elevava il delitto o il colpevole»⁴⁷. Le chiavi di lettura passate in rassegna sono pertanto inseribili nell'ottica di una necessitata simmetria tra il piano dell'offesa alla società, da un lato, e quello della risposta istituzionale a tutela della società medesima, dall'altro lato. Nell'ordine costituzionale dello Statuto albertino dominava la concezione secondo cui per giudicare soggetti e fatti politici occorressero una autorità ed una autorevolezza di tipo altrettanto politico.

Nelle Carte costituzionali dell'età moderna veniva affermata l'indipendenza del potere giudiziario, allo scopo di preservare la giurisdizione dalle ingerenze dirette o indirette degli altri poteri statuali. Alla giurisdizione ordinaria però veniva sottratta la cognizione di alcuni reati d'indole speciale, ossia quelli nei quali l'elemento politico risultava dominante, tanto per la qualità dei soggetti imputati quanto per il tipo di fatto ascrivibile⁴⁸.

Oltre a ricercare nella tradizione le plausibili ragioni che giustificassero la previsione di un'Alta Corte per le peculiari ipotesi di giudizio sopra esposte, è importante rilevare che una parte della dottrina di fine Ottocento stesse già maturando alcune critiche verso le attribuzioni giudiziarie del Senato, per le modalità attraverso cui queste attribuzioni erano state configurate nello Statuto⁴⁹. Questo stesso orientamento dottrinale ha ritenuto importante sottolineare il carattere specifico nonché

⁴⁷ F. Racioppi-I. Brunelli, *Commento allo Statuto del Regno*, Vol. II, cit., p. 301.

⁴⁸ D. Ruiz, *Sulle attribuzioni giudiziarie del Senato*, Castrovillari 1895, p. 3.

⁴⁹ Ivi, pp. 3-4, in cui Domenico Ruiz, riflettendo sulla particolarità dei reati in questione in virtù della politicità dei fatti che li caratterizzavano, sosteneva quanto segue: «se questi reati hanno in sé qualche cosa di speciale che li distingue dagli altri, cioè l'elemento politico, ne debba seguire che anche il tribunale chiamato a giudicarne non possa essere quello ordinario, ma abbia a partecipare anch'esso dell'indole politica. Questo tribunale in alcuni Stati è il Senato, in altri un'apposita Corte di giustizia, ed in altri è affidata questa attribuzione straordinaria alla Corte di Cassazione». Nella medesima opera, in D. Ruiz, *Sulle attribuzioni giudiziarie del Senato*, cit., p. 4, l'A. ha sottolineato che nello Statuto albertino il Senato, oltre ad essere Suprema Corte di giustizia per i reati politici, lo era anche per giudicare i suoi componenti per qualsiasi reato, come in Inghilterra. Sempre in D. Ruiz, *Sulle attribuzioni giudiziarie del Senato*, cit., p. 4, l'A. prosegue sostenendo che «In questa concordia di tutte le costituzioni nello stabilire un tribunale speciale per giudicare dei reati politici, è stato facile riconoscere la necessità di questa istituzione, com'essenziale guarentigia dello Stato libero: quindi si è conchiuso che l'Alta Corte di giustizia sia inseparabile dalle forme costituzionali, o, come dice il Burke, che essa sia il cemento di tutta la costituzione».

storicizzabile, e non costante o universale, della istituzione dell'Alta Corte⁵⁰. Riflettendo sul modello istituzionale di camera alta con funzioni giurisdizionali specifiche, un autorevole Autore alla fine del XIX secolo ha scritto quanto segue:

In questo lavoro di adattamento di un sistema bello e formato a società che dianzi vivevano sotto un regime del tutto opposto, è stato facile confondere quegli istituti costituzionali inglesi che sono di essenza ad un libero reggimento, con altri nati da cause affatto locali, perpetuatisi per tenacità ai costumi, e che a vece di rispondere ad un concetto razionale, a vece di servire di guarentigia delle libertà civili e politiche dei cittadini, a tutela dell'eguaglianza di diritto dei medesimi fra loro e verso lo stato, sono l'affermazione di un privilegio o di un'ingiustizia⁵¹.

Il sentire comune dell'epoca ottocentesca, tuttavia, era ancora orientato all'accettazione di un sistema di specialità (e non di mera specializzazione) giudiziaria, a fronte della relativa politicità oggettiva o soggettiva dei casi da trattare in giudizio.

Le tipologie di più intensa offesa per gli interessi dello Stato e della società, che l'ordinamento statale stesso rappresentava, ordinava e tutelava, erano fissate dal legislatore nella prima parte dell'art. 36. Il Senato, d'altronde, era costituito in Alta Corte di Giustizia soltanto con il fine di giudicare⁵²:

⁵⁰ Ivi, pp. 4-5, in cui Domenico Ruiz ha scritto che «a ben guardarvi, potrebbe riconoscersi fondata su di equivoco la credenza della necessità dell'Alta Corte di giustizia; equivoco derivato dal fatto che essa sia ammessa da tutte le Carte costituzionali: giacchè questa universalità, meno che in ragioni giuridiche o politiche, trova la sua spiegazione in una ragione storica». Lo stesso A., in D. Ruiz, *Sulle attribuzioni giudiziarie del Senato*, cit., p. 5, ha sottolineato come le costituzioni del continente europeo fossero tutte di getto, e non già svoltesi spontanee nel lento succedersi dei secoli, e che «l'unico esemplare, che costituisce il substrato di ciascuna di esse, è la Costituzione dell'Inghilterra, formata di consuetudini e di tradizioni. Le principali si sono, riducendosi in Statuto, adottate dalle altre nazioni o nella loro interezza o più o meno modificandole».

⁵¹ Ivi, p. 5.

⁵² Cfr. E. Cuciniello, *Se il Senato debba essere costituito con decreto reale per giudicare i ministri accusati dalla Camera*, in «Legge», col. 1663, 16 agosto 1907; A. Cordova, *Dell'annullabilità dei giudicati del Senato costituito in Alta Corte di giustizia*, Firenze 1908; Id., *Della potestà revisionale della Cassazione sui pronunziati giudiziari del Senato*, Noto 1911; C. Danusso, *Il Senato liberale e i reati ministeriali*, in F. Colao-L. Lacchè-C. Storti (curr.), *Giustizia penale e politica in Italia tra Otto e Novecento: modelli ed esperienze tra integrazione e conflitto*, Milano 2015, pp. 61-87.

- 1) i crimini di alto tradimento;
- 2) i crimini di attentato alla sicurezza dello Stato;
- 3) i ministri accusati dalla camera elettiva, ossia dalla Camera dei deputati⁵³.

Sul grado di determinatezza delle categorie di crimine di alto tradimento e di attentato alla sicurezza dello Stato, erano già state espresse

⁵³ A. Brunialti, *La grazia sovrana ai Ministri condannati dall'Alta Corte di Giustizia*, cit. pp. 177-179, in cui l'A., riflettendo sulle modalità di costituzione del Senato in Alta Corte di Giustizia, ha scritto quanto segue: «Secondo il sistema costituzionale accettato dal nostro Statuto, il Senato del Regno può essere chiamato a funzionare quale Alta Corte di Giustizia in tre casi distinti:

1. Allorchè si tratta di giudicare coloro che sono accusati di reato di alto tradimento o di attentato alla sicurezza dello Stato, qualunque sia il grado e la condizione dei giudicabili (art. 36, prima parte);
2. Per giudicare i Senatori, qualunque sia la natura dei reati ad essi attribuita (art. 37);
3. Per giudicare i Ministri accusati e tradotti avanti ad esso dalla Camera dei Deputati (art. 36, seconda parte, e 47).

Nel primo caso la competenza del Senato non è assoluta, perchè l'Alta Corte viene investita soltanto in via sussidiaria della cognizione di speciali reati, allorchè il potere esecutivo, per ragioni specialissime, crede opportuno sottrarli alla ordinaria giurisdizione. Occorre in questo caso un decreto reale che deferisca a questa speciale giurisdizione il giudizio sur uno di quei reati che nel vigente Codice penale sono compresi nel Titolo primo, e solo in base alla comunicazione di tale decreto reale il Senato può legalmente ritenersi costituito in Alta Corte di Giustizia (art. 1 Reg. Giud. del Sen. e art. 14 n. 2, Cod. proc. pen.).

Nella seconda ipotesi, allorchè trattasi di giudicare i Senatori imputati di qualsiasi specie di reato, la competenza dell'Alta Corte è non solo assoluta, ossia con esclusione di qualsiasi altra giurisdizione concorrente, ma si esercita per così dire automaticamente, poichè l'Alta Assemblea è investita della cognizione del reato *jure proprio*, senza l'intervento del potere esecutivo (art. 4 Reg. Giud. del Sen.).

Infine allorchè trattasi di giudicare i reati imputati ai Ministri, l'Alta Corte non agisce per propria iniziativa, nè tampoco viene investita della cognizione del giudizio dal potere esecutivo, ma dalla Camera dei Deputati; e solo a seguito della formale accusa contenuta nel messaggio trasmessogli dall'altro ramo del Parlamento il Senato può legalmente considerarsi costituito in Alta Corte di Giustizia». Si cfr. nuovamente, e non a caso, A. Brunialti, *La grazia sovrana ai Ministri condannati dall'Alta Corte di Giustizia*, cit. p. 179, nota n. 1, in cui l'A., meditando sulla necessità o meno del decreto reale ai fini della costituzione del Senato in Alta Corte, ha scritto quanto segue: «Riteniamo che, specialmente dopo il precedente verificatosi nella costituzione dell'Alta Corte nel processo Nasi, non possa cadere alcun dubbio su questo punto. E malgrado la non chiara dizione dell'art. 36 dello Statuto e l'opinione di qualche scrittore, può ritenersi oramai consolidato il principio che allorchè trattasi di accuse formulate dalla Camera contro un Ministro, il Senato deve dichiararsi costituito in Alta Corte di giustizia senza bisogno di Decreto Reale, necessario solo allorchè trattasi di giudizi per alto tradimento (Cfr. Tambaro, *Dir. Cost.*, Napoli, 1915, pag. 418)».

alcune riserve da parte della dottrina giuridica dell'epoca albertina.

Da un punto di vista più generale, così, avendo riguardo al combinato disposto degli articoli 36, 37 e 47 dello Statuto albertino, si evinceva che il Senato si riuniva in Alta Corte di Giustizia: 1) per giudicare i ministri accusati dalla Camera dei deputati; 2) per giudicare dei reati imputati ai suoi membri; 3) per giudicare i crimini di alto tradimento e di attentato alla sicurezza dello Stato⁵⁴.

4. I crimini di alto tradimento e di attentato alla sicurezza dello Stato

La competenza dell'Alta Corte era distinta *ratione personae* e *ratione materiae*. L'Alta Corte aveva una competenza per materia o oggettiva in ragione delle particolari tipologie di fatti da giudicare, ed una competenza soggettiva in ragione delle particolari qualifiche rivestite dalle persone sottoposte a giudizio (senatori e ministri).

I casi per cui la competenza si determinava per ragione di materia erano quelli dei crimini di alto tradimento e di attentato alla sicurezza dello Stato⁵⁵. Le ipotesi per le quali la competenza si stabiliva invece per ragione di persona erano quelle dei reati commessi dai senatori⁵⁶, e quelle dei procedimenti volti ad accertare ed eventualmente punire i fatti di reato commessi dai ministri nello svolgimento delle proprie funzioni, ossia nelle ipotesi di reati cc.dd. ministeriali. Questa regolamentazione della competenza dell'Alta Corte di Giustizia è stata ritenuta una perfetta imitazione⁵⁷ della disciplina francese risalente al periodo intercorso tra l'emanazione della *Charte octroyée* del 1814⁵⁸, e la metà del XIX secolo.

⁵⁴ L. Rajola Pescarini, *Del Senato come Alta Corte di Giustizia*, Vol. II, cit., p. 26.

⁵⁵ Cfr. P. Orestano, *Se convenga mantenere la competenza del Senato, costituito in Alta Corte di Giustizia, per i reati contro la sicurezza dello Stato; e nell'affermativa, con quali norme e con quale guarentigia in relazione all'art. 71 dello Statuto*, in «Il circolo giuridico: rivista di legislazione e giurisprudenza (1870-1929)», 28 (1897), pp. 81-93; G. Semmola, *Se convenga mantenere la competenza del Senato, costituito in Alta Corte di Giustizia, per i reati contro la sicurezza dello Stato; e nell'affermativa, con quali norme e con quale guarentigia in relazione all'art. 71 dello Statuto*, in «4° Congresso giuridico nazionale (Napoli 1897)», Vol. IV, Relazioni della sezione di diritto pubblico, Napoli 1897, pp. 7-28.

⁵⁶ F. Racioppi-I. Brunelli, *Commento allo Statuto del Regno*, Vol. II, cit., p. 304.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Cfr. P. Simon, *L'élaboration de la Charte constitutionnelle de 1814 (1er avril-4 juin 1814)*, in «Revue d'Histoire moderne et contemporaine», Parigi 1906, 7-8, pp. 527-531. Cfr.

Anche le espressioni che il legislatore italiano ha utilizzato per descrivere i reati oggetto della competenza dell'Alta Corte⁵⁹, secondo un'autorevole dottrina⁶⁰, trovavano una propria radice nelle Carte costituzionali francesi del 1814⁶¹ e del 1830.

Gli articoli dal 24 al 34 della Carta del 1814⁶² erano dedicati alla

pure P. Alvazzi del Frate, *Appunti di storia degli ordinamenti giudiziari. Dall'assolutismo francese all'Italia repubblicana*, Roma 2009, pp. 75 ss.; Id., *La Charte del 4 giugno 1814: una introduzione*, in «Historia et ius», 3 (2013), paper 11, p. 1, in cui l'A., riflettendo sui valori fondativi della Carta francese del 1814 e sul processo di parlamentarizzazione dell'assetto costituzionale negli anni immediatamente seguenti al 1814, ha scritto quanto segue: «Frutto di un compromesso tra assolutismo e liberalismo, tra «principio monarchico» e «principio rappresentativo», la Carta costituzionale francese del 1814 inaugurò la stagione del costituzionalismo «liberale conservatore» e, insieme con la Carta del 1830, costituì quell'ordinamento della «monarchia limitata» che fu di riferimento nell'Europa continentale del XIX secolo per i paesi che si vollero dotare di costituzioni scritte. Anche l'Italia conobbe la «monarchia limitata» con lo *Statuto del Regno di Sardegna* del 1848 («Statuto Albertino»), che di quella fu un significativo esempio.

La prevalenza delle prerogative regie nei confronti di quelle parlamentari, caratteristica precipua della Carta del 1814, non impedì comunque che si avviasse un processo di parlamentarizzazione dell'assetto costituzionale, grazie alla sperimentazione di istituti, principi e culture caratteristici dei regimi parlamentari. Nei concitati anni tra il 1814 e il 1830 si svolse, in un alternarsi di innovazioni e rimpianti assolutistici, aperture e battute d'arresto, un primo periodo di «apprendistato al parlamentarismo» che, dopo la rivoluzione di luglio e l'emanazione della nuova Carta nel 1830, avrebbe consentito una importante evoluzione culturale e politica nella prospettiva dell'affermazione del sistema liberal-democratico».

⁵⁹ Cfr. P. Rosanvallon, *La monarchie impossible. Les Chartes de 1814 et de 1830*, Parigi 1994.

⁶⁰ F. Racioppi-I. Brunelli, *Commento allo Statuto del Regno*, Vol. II, cit., p. 304.

⁶¹ Subito prima dell'art. 1 della Carta costituzionale francese del 4 giugno 1814, infatti, si legge che «Per questi motivi, noi abbiamo volontariamente, e per il libero esercizio della nostra autorità reale accordato e accordiamo, fatto concessione e dono ai nostri sudditi, sia per noi che per i nostri successori, e per sempre, della seguente Carta costituzionale».

⁶² Cfr. P. Simon, *L'élaboration de la Charte constitutionnel de 1814 (1^{er} avril-4 juin 1814)*, cit.; cfr. pure E. De Waresquiel, *Le préambule de la Charte du 4 juin 1814*, in « Jus Politicum », 13 (2014), p. 6, in cui riflettendo sul preambolo della Carta costituzionale francese del 1814, l'A. ha affermato quanto segue: «Tout cela est on ne peut plus clair, et pourtant le plus extraordinaire est que sur le moment le préambule de la Charte du 4 juin 1814 a été aussi bien reçu par les héritiers de la Révolution, au moins celle de 1789, que par ceux de l'ancienne monarchie. La vision que l'on aura bientôt de la Charte diffèrera en effet très vite selon que l'on considèrera sa forme ou son esprit. Les royalistes vont se satisfaire de la forme de l'octroi qui préserve l'essentiel de la prérogative royale tandis que les libéraux trouveront dans la prise en compte, surtout dans la première partie du texte qui concerne les « droits publics des Français » des acquis de la Révolution, la liberté, l'égalité devant la loi, l'impôt et les emplois, les raisons de leur approbation».

Camera dei Pari. L'art. 24, in particolare, disponeva che la Camera dei Pari era una parte essenziale del potere legislativo; l'art. 27 esordiva disponendo che la nomina dei Pari di Francia spettava al re.

Per quel che concerneva invece le funzioni, l'art. 33 sanciva che la Camera in questione giudicava i delitti di alto tradimento e di attentati alla sicurezza dello Stato che sarebbero stati stabiliti dalla legge. È importante evidenziare la sussistenza di una riserva di legge in tema di determinazione dei delitti di alto tradimento e di attentati (al plurale) alla sicurezza statale. Il legislatore italico del 1848, pur conscio del testo della Carta francese in analisi, ha omesso la costituzionalizzazione della riserva legislativa, lasciando alla discrezionalità tecnica e alla opportunità nonché al buon senso delle istituzioni e dei giuristi dell'epoca il compito di riempire di significato normativo quelle espressioni così formalizzate.

La segretezza delle deliberazioni della Camera dei Pari, stabilita ai sensi dell'art. 32 della Carta francese del 1814, pertanto, veniva bilanciata dalla garanzia della riserva di legge consacrata all'interno della Carta costituzionale.

Le medesime disposizioni sono state riprodotte all'interno della Carta francese del 1830, la quale disciplinava il funzionamento della Camera dei Pari dall'art. 20 all'art. 29. Alcuni caratteri del giudizio tuttavia erano cambiati rispetto alla Carta del 1814. Si pensi, ad esempio, al fatto che ai sensi dell'art. 27 le sedute della Camera dei Pari erano pubbliche come quelle della Camera dei deputati.

I delitti di alto tradimento e di attentato alla sicurezza dello Stato qui in analisi erano la diretta derivazione dei reati cc.dd. di maestà o di lesa maestà, volendosi in primo luogo accennare con tale espressione alla sovranità della cosa pubblica, e successivamente alla dignità del principe, dignità che veniva appunto offesa da quel tipo di reati⁶³. Il concetto di alto tradimento, invece, aveva una consonanza storica con il reato di fellonia. Quest'ultimo, nella società feudale, rappresentava la rottura della fede giurata dal vassallo al signore⁶⁴ che gli aveva concesso gli appezzamenti feudali⁶⁵.

Abolito il sistema feudale, il *nomen* giuridico di tradimento non stava più ad indicare il delitto commesso dal suddito bensì quello commesso dal pubblico ufficiale, ossia da un soggetto nel quale lo Stato aveva riposto

⁶³ F. Racioppi-I. Brunelli, *Commento allo Statuto del Regno*, Vol. II, cit., p. 305.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Cfr. E. Pessina, *Elementi di diritto penale*, Vol. III, Napoli 1885; P. Nocito, *Corso di diritto penale - Col Commento delle relative leggi esposto*, Capo I, Roma 1901.

una fiducia speciale, incaricandolo di un pubblico ufficio. In dottrina, poi, c'è chi ha conservato l'espressione 'delitto di lesa maestà' riformulandola in senso restrittivo con la distinta espressione 'delitti di lesa nazionalità'⁶⁶.

Per meglio definire i reati di cui si sta trattando e per collocare tali figure criminose nella esperienza monarchico-costituzionale⁶⁷ dell'epoca, si farà ora riferimento alle disposizioni del Codice penale Zanardelli del 1889, considerato un codice illuminato dai principi del liberalismo penale affermati dalla dottrina nel XIX secolo⁶⁸.

⁶⁶ Cfr. G. Puccioni, *Il Codice Penale Toscano illustrato sulla scorta delle fonti del diritto e della giurisprudenza*, Vol. IV, Pistoia 1857; E. Brusa, *Dei segreti politici*, in «Riv. pen.», 1877; Id., *Dell'attentato politico contro il sovrano, i poteri, la costituzione e l'integrità dello Stato*, in «Riv. pen.», 1879; P. Grippo, *Dei reati di guerra civile, strage, devastazione e saccheggio*, Napoli 1881; A. Capocelli, *Alto tradimento*, in «Enciclopedia giuridica italiana», Milano 1892; P. Nocito, *Alto tradimento*, n. 11, in «Digesto italiano», Torino 1893; Id., *I reati di Stato con speciale riguardo all'alto tradimento*, Torino 1893; R. Crespolani, *Dei delitti contro i poteri dello Stato*, in «Riv. pen.», Suppl. VII, 1898.

⁶⁷ Cfr. T. Arabia, *Trattato di diritto costituzionale ed amministrativo*, Napoli 1881; W. R. Anson, *The Law and Custom of the Constitution*, Oxford 1892; D. Zanichelli, *Lo Statuto di Carlo Alberto secondo i verbali del Consiglio di Conferenza*, Roma 1898; G. Mosca, *Appunti di diritto costituzionale*, Milano 1908; P. Costa, *Lo Stato immaginario. Metafore e paradigmi nella cultura giuridica italiana fra Ottocento e Novecento*, Milano 1986; L. Mangoni, *La crisi dello Stato liberale e i giuristi italiani*, in A. Mazzacane (cur.), *I giuristi e la crisi dello Stato liberale in Italia tra Otto e Novecento*, Napoli 1986; P. Ridola, *Democrazia pluralistica e libertà associative*, Milano 1987; S. Merlini, *Il governo costituzionale*, in R. Romanelli (cur.), *Storia dello Stato italiano dall'Unità a oggi*, Roma 1995; M. Bignami, *Costituzione flessibile, costituzione rigida e controllo di costituzionalità in Italia (1848-1956)*, Milano 1997; C. Ghisalberti, *Storia costituzionale d'Italia 1848/1994*, Bari-Roma 2002; P. Alvazzi del Frate, *Il costituzionalismo moderno. Appunti e fonti di storia del diritto pubblico*, Torino 2007; P. Ridola, *Il principio libertà nello Stato costituzionale. I diritti fondamentali in prospettiva storico-comparativa*, Torino 2018; Y. M. Citino, *Lo Statuto albertino fra lettera e spirito: i mutamenti costituzionali nell'instaurazione del parlamentarismo statutario*, in «Nomos. Le attualità del diritto», 1/2020.

⁶⁸ Cfr. G. Crivellari-G. Suman, *Il Codice penale per il Regno d'Italia, approvato dal r. Decreto 30 giugno 1889, con effetto dal 1° gennaio 1890, interpretato sulla scorta della dottrina e delle fonti*, Torino 1896; F. Carrara, *Programma del corso di diritto criminale*, Firenze 1897; G. Candeloro, *Storia dell'Italia moderna*, V, *La costruzione dello Stato unitario (1860-1871)*, Milano 1968; A. Cavanna, *Storia del diritto moderno in Europa*, I, *Le fonti e il pensiero giuridico*, Milano 1982; S. Moccia, *Ideologie e diritto nel sistema sanzionatorio del codice Zanardelli*, in S. Vinciguerra (cur.), *Diritto penale dell'Ottocento. I codici preunitari e il codice Zanardelli*, Padova 1999; T. Padovani, *La tradizione penalistica toscana nel codice Zanardelli*, in S. Vinciguerra (cur.), *Diritto penale dell'Ottocento. I codici preunitari e il codice Zanardelli*, cit.; F. Colao, *Il diritto penale politico nel codice Zanardelli*, in S. Vinciguerra (cur.), *Diritto penale dell'Ottocento. I codici preunitari e il codice Zanardelli*, cit.; P. Finelli-G. L. Fruci, *L'organizzazione della politica nell'Italia libe-*

I crimini di alto tradimento e d'attentato alla sicurezza dello Stato erano disciplinati all'interno del Libro II («Dei delitti in ispecie»), Titolo I «Dei delitti contro la sicurezza dello Stato»), Capi I e II⁶⁹ del Codice Zanardelli, *sub specie* di delitti contro la patria e delitti contro i poteri dello Stato. Tra i delitti contro la patria, *ex artt.* 104-116⁷⁰, rientravano i fatti

rale: due casi di studio, in «Società e Storia», n. 88/2000, pp. 217 ss.; P. Alvazzi del Frate, *Appunti di storia degli ordinamenti giudiziari*, cit.; Id., *Giustizia e garanzie giurisdizionali. Appunti di storia degli ordinamenti giudiziari*, Torino 2011; L. Lacchè, *Un code pénal pour l'Unité italienne : le code Zanardelli (1889). La genèse, le débat, le projet juridique*, in «Seqüência», XXXVIII, 68/2014, pp. 37-57.

⁶⁹ F. Racioppi-I. Brunelli, *Commento allo Statuto del Regno*, Vol. II, cit., p. 305.

⁷⁰ Art. 104. – Chiunque commette un fatto diretto a sottoporre lo Stato o una parte di esso al dominio straniero, ovvero a menomarne l'indipendenza o a discioglierne l'unità, è punito con l'ergastolo.

Art. 105 – Il cittadino che porta le armi contro lo Stato è punito con la reclusione per un tempo non inferiore ai quindici anni.

La stessa pena si applica anche se il colpevole aveva perduto la cittadinanza per essere entrato al servizio militare di uno Stato estero.

Se il colpevole, prima di commettere il fatto, aveva perduto la cittadinanza per qualunque altra causa, è punito con la reclusione o con la detenzione da uno a dieci anni.

Art. 106 – Chiunque tiene intelligenze con un Governo estero o con gli agenti di esso, o commette altri fatti diretti a promuovere ostilità o guerra contro lo Stato italiano, ovvero a favorire le operazioni militari di uno Stato in guerra con lo Stato italiano, è punito con la reclusione da otto a venti anni; e, se consegue l'intento, con l'ergastolo.

Art. 107 – Chiunque rivela segreti, politici o militari, concernenti la sicurezza dello Stato, sia comunicando o pubblicando documenti o fatti, ovvero disegni, piani o altre informazioni che risguardino il materiale, le fortificazioni o le operazioni militari, sia agevolandone in qualsiasi modo la cognizione, è punito con la reclusione o con la detenzione da uno a tre anni e con la multa superiore alle lire duemila.

La pena è:

1.° della reclusione o della detenzione da tre a cinque anni e della multa non inferiore alle lire quattromila, se i segreti siano rivelati ad uno Stato estero od ai suoi agenti;

2.° della reclusione o della detenzione da cinque a quindici anni e della multa non inferiore alle lire cinquemila, se i segreti siano rivelati ad uno Stato in guerra con lo Stato italiano od ai suoi agenti, ovvero se il fatto abbia turbato le relazioni amichevoli del Governo italiano con un Governo estero.

Se il colpevole era, per ragione d'ufficio, in possesso dei disegni, dei piani o dei documenti, o altrimenti a cognizione dei segreti, ovvero ne era venuto in possesso o a cognizione con violenza o inganno, la pena è aumentata di un terzo.

Art. 108. – Con le pene rispettivamente stabilite nell'articolo precedente è punito chi ottiene la rivelazione dei segreti o se ne procura altrimenti la cognizione.

Art. 109 – Quando alcuno dei segreti indicati nell'art. 107 sia conosciuto per negligenza o imprudenza di chi, per ragione d'ufficio, sia in possesso dei disegni, dei piani o dei documenti od a cognizione dei segreti stessi, questi è punito con la detenzione da tre a diciotto mesi e con la multa sino a lire mille.

diretti a sottoporre lo Stato o una parte di esso al dominio straniero, quelli diretti alla menomazione dell'indipendenza statale o al discioglimento della sua unità; oppure il portare armi contro lo Stato, il tenere intelligenze segrete con un governo estero a danno dello Stato, o le rivelazioni di segreti politici o militari concernenti la sicurezza dello Stato; e ancora, l'esporre lo Stato al pericolo di una guerra attraverso arruolamenti o altri atti di carattere ostile non approvati dal governo interno; così pure lo sfregio della bandiera nazionale, l'accettazione di onorificenze, pensioni o altra utilità da uno Stato che fosse in guerra con lo Stato italiano⁷¹.

Nella disciplina codicistica dei delitti contro il potere dello Stato (artt. 117-127)⁷², rientravano le figure criminose dei reati contro la

Art. 110 – Chiunque indebitamente rileva piani di fortificazioni, di navi, di stabilimenti, di strade o di altre opere militari, ovvero a tal fine s'introduce clandestinamente o con inganno in detti luoghi, l'accesso ai quali sia vietato al pubblico, è punito con la reclusione o con la detenzione da sei a trenta mesi e con la multa da lire cento a tremila.

Per il solo fatto di entrare clandestinamente o con inganno in detti luoghi, la pena è della detenzione sino a sei mesi.

Art. 111 – Chiunque, incaricato dal Governo italiano di trattare con un Governo estero affari di Stato, si rende infedele al mandato, in modo da poter nuocere all'interesse pubblico, è punito con la reclusione o con la detenzione da tre a dodici anni.

Art. 112 – Le pene stabilite negli articoli 106 e seguenti si applicano anche se il delitto sia commesso a danno di uno Stato estero alleato dello Stato italiano a fine di guerra e in tempo di essa.

Art. 113 – Chiunque, con arruolamenti o altri atti ostili non approvati dal Governo, intrapresi nel regno o all'estero, espone lo Stato al pericolo di una guerra, è punito con la detenzione da cinque a dieci anni; e, se la guerra ne segua, con la detenzione non inferiore ai sedici anni.

Se gli atti non approvati dal Governo esponano solamente lo Stato o gli abitanti di esso al pericolo di rappresaglie, ovvero turbino le relazioni amichevoli del Governo italiano con un Governo estero, il colpevole è punito con la detenzione da tre a trenta mesi; e, se ne segua la rappresaglia, con la detenzione da trenta mesi a cinque anni.

Art. 114 – Il cittadino, o lo straniero residente nel regno, che, in tempo di guerra, somministra direttamente o indirettamente allo Stato nemico od ai suoi agenti provvigioni o altri mezzi che possano essere rivolti a danno dello Stato italiano, è punito con la reclusione o con la detenzione da uno a cinque anni e con la multa da lire mille a cinquemila.

Art. 115 – Chiunque, per fare atto di disprezzo, toglie, distrugge o sfregia in luogo pubblico o aperto al pubblico la bandiera o altro emblema dello Stato è punito con la detenzione da tre a venti mesi.

Art. 116 – Il cittadino, che accetta onorificenze, pensioni o altre utilità da uno Stato in guerra con lo Stato italiano, è punito con la multa da lire cento a tremila.

⁷¹ F. Racioppi-I. Brunelli, *Commento allo Statuto del Regno*, Vol. II, cit., p. 305.

⁷² Art. 117 – Chiunque commette un fatto diretto contro la vita, la integrità o la libertà della sacra persona del Re è punito con l'ergastolo.

Si applica la stessa pena, se il fatto sia diretto contro la vita, la integrità o la libertà perso-

nale della Regina, del Principe ereditario o del Reggente durante la reggenza.

Art. 118 – È punito con la detenzione non inferiore a dodici anni chiunque commette un fatto diretto:

1.° a impedire al Re o al Reggente, in tutto o in parte, anche temporaneamente, l'esercizio della sovranità;

2.° a impedire al Senato o alla Camera dei deputati l'esercizio delle loro funzioni;

3.° a mutare violentemente la costituzione dello Stato, la forma del Governo o l'ordine di successione al trono.

Art. 119 – Chiunque, nel territorio del regno e senza autorizzazione del Governo, arruola o arma cittadini, a fine di militare al servizio di uno Stato estero, è punito con la reclusione o con la detenzione da uno a quattro anni.

La pena è da diciotto mesi a sei anni, se fra gli arruolati vi sia qualche militare.

Art. 120 – Chiunque commette un fatto diretto a far sorgere in armi gli abitanti del regno contro i Poteri dello Stato è punito con la detenzione da sei a quindici anni.

Se la insurrezione sia avvenuta, chi la promosse o diresse è punito con la detenzione per un tempo non inferiore ai diciotto anni.

Chi solamente vi partecipò è punito con la detenzione da tre a quindici anni.

Art. 121 – Chiunque, senza averne per legge la facoltà e senza mandato del Governo, prende un comando di truppe, piazza, fortezze, posti militari, porti, città, navi da guerra, è punito con la detenzione da cinque a dieci anni.

Art. 122 – Chiunque, con parole od atti, offende il Re è punito con la reclusione o con la detenzione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinquecento a cinquemila.

Se l'offesa sia fatta ad un'altra fra le persone indicate nell'articolo 117, il colpevole è punito con la reclusione o con la detenzione da otto mesi a tre anni e con la multa da lire cento a millecinquecento.

Se l'offesa sia fatta pubblicamente, ovvero in presenza dell'offeso, la pena è aumentata di un terzo.

Art. 123 – Chiunque pubblicamente vilipende il Senato o la Camera dei deputati è punito con la detenzione da uno a trenta mesi e con la multa da lire cinquanta a millecinquecento.

Se l'offesa sia fatta al cospetto del Senato o della Camera, la detenzione è da sei mesi a tre anni e la multa da lire trecento a tremila.

Art. 124 – Per i delitti preveduti nei due precedenti articoli non si procede che dietro autorizzazione del Ministro della Giustizia nei casi indicati nell'articolo 122, e del Senato o della Camera dei deputati nei casi indicati nell'articolo 123.

Art. 125 – Chiunque pubblicamente fa salire al Re il biasimo o la responsabilità degli atti del suo Governo è punito con la detenzione sino ad un anno e con la multa da lire cinquanta a mille.

Art. 126 – Chiunque pubblicamente vilipende le istituzioni costituzionali dello Stato è punito con la detenzione sino a sei mesi o con la multa da lire cento a duemila.

Art. 127 – Chiunque commette un delitto contro una fra le persone della Famiglia Reale non indicate nell'articolo 117 soggiace alla pena stabilita per il delitto commesso aumentata da un sesto ad un terzo.

In ogni caso, la pena restrittiva della libertà personale non può essere inferiore a tre mesi, nè la pena pecuniaria a lire cinquecento.

Se il delitto sia tra quelli per i quali è necessaria la querela di parte, non si procede che dietro autorizzazione del Ministro della Giustizia.

vita, l'integrità e la libertà della persona del re, della regina, del principe ereditario, del reggente durante la reggenza, nonché i fatti diretti ad impedire al re, al reggente, al Senato e alla Camera l'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali; e ancora, i fatti diretti al mutamento violento della costituzione statale, della forma di governo, della successione al trono; come pure l'arruolamento di cittadini nel regno al servizio di uno Stato estero, i fatti diretti a provocare una insurrezione in armi degli abitanti del regno contro i poteri dello Stato. Tra i delitti contro i poteri dello Stato erano presenti la presa del comando di truppe, navi o fortezze senza facoltà né ordine del re e, ancora, le offese al re, alla regina, al principe ereditario, al reggente con parole o atti, nonché il pubblico vilipendio del Senato, della Camera, delle istituzioni di carattere costituzionale. All'interno di queste figure criminose rientravano pure il far risalire pubblicamente il biasimo o la responsabilità degli atti di governo al re, e i delitti contro le altre persone della famiglia reale⁷³.

Una parte della dottrina d'inizio Novecento⁷⁴ ha spiegato la *ratio* della istituzione dell'Alta Corte di Giustizia senatoria, con particolare riferimento alla competenza per il giudizio sui crimini di alto tradimento e di attentato alla sicurezza statale, riferendosi al concetto di rappresentanza della nazione. È stato a tal proposito osservato come negli ordinamenti costituzionali di vari Paesi i reati che interessavano tutta la nazione fossero in genere deferiti ad organi che rappresentassero l'intera nazione⁷⁵ medesima.

La necessità di una giurisdizione speciale di alto prestigio e di carattere rappresentativo-nazionale⁷⁶ era inserita tra le riflessioni dottrinali sulla categoria penalistica dei cc.dd. «delitti di Stato»⁷⁷.

⁷³ F. Racioppi-I. Brunelli, *Commento allo Statuto del Regno*, Vol. II, cit., pp. 305-306.

⁷⁴ L. Rajola Pescarini, *Del Senato come Alta Corte di Giustizia*, cit., p. 29.

⁷⁵ *Ibid*, in cui l'A., nella ricerca di una idonea attribuzione di senso alle funzioni giudiziarie attribuite al Senato costituito in Alta Corte, ha sostenuto che «È vero che presso di noi i giurati rappresentano la coscienza nazionale, ma ciò nonpertanto essi hanno sempre qualche cosa di locale, ed in questi reati che interessano tutta la nazione si è creduto bene istituire il Senato giudice delle offese dirette alla nazione che esso rappresenta. Questo almeno io credo che sia l'argomento più valido che possa sostenere codesto potere dell'Alta Corte».

⁷⁶ Il Senato era infatti nominato dal re, non eletto dai cittadini legittimati al voto (come era invece il caso della Camera dei deputati). In ragione di ciò, il concetto di rappresentatività è da intendere nel senso di riferibilità al Senato della cura di superiori interessi della nazione, unitariamente intesa, sotto il profilo dell'amministrazione della giustizia nei casi peculiari previsti dalla Carta albertina.

⁷⁷ Cfr. G. Napodano, *I delitti contro la sicurezza dello Stato*, in E. Pessina (cur.), *Enciclopedia del diritto penale italiano – raccolta di monografie*, Vol. VI, Milano 1909.

Le tendenze liberali moderate della dottrina furono presto neutralizzate dall'irrompere di alcune tra le teorie organiciste⁷⁸ dei pensatori italiani che si accostarono all'idea di Stato fascista⁷⁹, in cui e attraverso cui le realtà sociali avrebbero dovuto essere assorbite per essere riconosciute⁸⁰. Non a caso durante la stagione fascista il giurista penalista Arturo Rocco⁸¹, in un suo intervento nei lavori preparatori della Commissione ministeriale di riforma del codice penale degli anni 1927-1928, aveva correlato la dicitura di «delitti contro la personalità dello Stato» all'idea secondo cui lo Stato fosse «una persona in senso sociale, politico, giuridico»⁸².

Nell'Europa della seconda metà del XIX secolo e dei primi anni del XX secolo, invero, una parte consistente della dottrina pubblicistica aveva già elaborato alcune teorie sullo Stato partendo da concezioni rigorosamente formalistiche, incentrate sul concetto di Stato-persona. Esponenti del positivismo giuridico tedesco come Karl Friedrich von Gerber, Paul Laband e Georg Jellinek avevano specificato la teoria dello Stato-ordinamento personificando il concetto di Stato, corroborando e sviluppando le visioni

⁷⁸ Cfr. P. Alvazzi del Frate, *Individuo e comunità. Considerazioni storico-giuridiche sull'individualismo*, cit.

⁷⁹ Cfr. F. Lanchester, *Alle origini di Weimar. Dibattito costituzionalistico tedesco tra il 1900 e il 1918*, Milano 1985; Id., *Momenti e figure nel diritto costituzionale in Italia e in Germania*, Milano 1994; Id., *I giuspubblicisti tra storia e politica. Personaggi e problemi nel diritto pubblico del secolo XX*, Torino 1998; Id., *Pensare lo Stato. I giuspubblicisti nell'Italia unitaria*, Roma-Bari 2004.

⁸⁰ Cfr. S. Panunzio, *Lo Stato fascista*, Bologna 1925; C. Mortati, *L'ordinamento del governo nel nuovo diritto pubblico italiano*, Roma 1931. Oltre allo studio di Mario Caravale si v. G. Ferri, *La cittadinanza e la personalità dello Stato nel regime fascista*, in *La cittadinanza tra Impero, Stati nazionali ed Europa. Studi promossi per il MDCCC anniversario della constitutio Antoniniana, QVAESTIO. Ricerche di Diritto e Scienze dell'Antichità tra passato e presente*, Roma 2015, p. 308, in cui l'A. ha scritto che «Riprendendo il pensiero di Mario Caravale, per recuperare il rapporto tra Stato e società e superare il formalismo dogmatico dello Stato-persona, bisognerà attendere i germi di un più maturo Costantino Mortati che nel 1940, con *La costituzione in senso materiale*, solleciterà la dottrina a guardare la realtà sociale non più come un dato pregiudiziale ma come parte integrante dell'ordinamento».

⁸¹ Cfr. G. Chiodi, *Alfredo Rocco e il fascino dello Stato totale*, in I. Birocchi-L. Loschiavo (curr.), *I giuristi e il fascino del regime (1918-1925)*, Roma 2015, pp. 289 ss.

⁸² Si v. i «Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale», IV, Atti della Commissione ministeriale incaricata di dare parere sul progetto preliminare di un nuovo codice penale, Parte III, Verbali delle sedute della Commissione – Libro II del Progetto – verbali nn. 46-62, Roma 1929, pp. 14-15.

organicistiche presenti in dottrina⁸³. Il rapporto tra lo Stato e la società non era concepito come una relazione di immedesimazione e di servizio attraverso il pieno sviluppo della rappresentanza politica della società nelle istituzioni. Il diritto, quale dato formale dello Stato-persona, veniva spesso salutato come uno strumento utilizzato per dare «la sua sanzione formale ad una situazione di fatto»⁸⁴.

Il fascismo piegò le teorie organicistiche dello Stato-persona in una dimensione che rifiutava il modello di Stato liberale faticosamente edificato nell'Ottocento, e costruì una dittatura autoritaria e illiberale. Nella dittatura fascista gli equilibri e le sensibilità istituzionali precedentemente maturate, come quelle inerenti al garantismo speciale del Senato costituito in Alta Corte di Giustizia, risultarono aprioristicamente alterate.

⁸³ Cfr. R. Car, *La concezione dello Stato popolare (Volksstaat) nei giuristi tedeschi del tardo Ottocento*, in *Il governo del popolo. Rappresentanza, partecipazione, esclusione alle origini della democrazia moderna*, Roma 2012, pp. 71-90.

⁸⁴ K. F. von Gerber, *Grundzüge des deutschen Staatsrechts*, Lipsia 1865, p. 45.

Capitolo II

L'Alta Corte di Giustizia e i delitti contro lo Stato

SOMMARIO: 1. Introduzione sulle teorie dei delitti contro lo Stato – 2. Dall'antichità alla teoria dei delitti di Stato tra liberalismo e organicismo – 3. L'Alta Corte a tutela dell'ordine di Stato.

1. *Introduzione sulle teorie dei delitti contro lo Stato*

I delitti di *alto tradimento* e di *attentato alla sicurezza dello Stato*, commessi da chiunque e quindi a prescindere da ogni qualifica soggettiva di chi li compiva, costituivano due tipologie di reato perseguibili nei procedimenti che l'Alta Corte di Giustizia istruiva e decideva⁸⁵.

Le figure criminali del tradimento qualificato come alto, da un lato, e dell'attentato ai danni della sicurezza statale, dall'altro, rappresentavano le materie per le quali lo Statuto prevedeva una giurisdizione speciale: quella del Senato costituito in Alta Corte. Data la peculiarità delle materie, inerenti alla salute stessa dello Stato, la giurisdizione veniva esercitata da un corpo geneticamente politico ma funzionalmente giudiziario.

Volendo trovare un inquadramento scientifico comune alle due anzidette figure di reato previste e punite dall'ordinamento costituzionale della metà del XIX secolo⁸⁶ e fino alla prima metà del secolo successivo, si può considerare la teoria dei delitti di Stato o delitti antistato.

La macro-area dei delitti antistato e contro la sicurezza dello Stato affonda le sue radici in contesti molto più risalenti. Ogni organizzazione sociale e politica, sin dall'antichità, ha maturato ed implementato una

⁸⁵ Cfr. I Soffietti, *I tempi dello Statuto albertino. Studi e fonti*, Torino 2004; R. Ferrari Zumbini, *Tra idealità e ideologia. Il rinnovamento costituzionale nel Regno di Sardegna fra la primavera 1847 e l'inverno 1848*, Torino 2008.

⁸⁶ Cfr. E. Piola Caselli, *La magistratura. Studio sull'ordinamento giudiziario*, Torino 1907; L. Mortara, *Istituzioni di ordinamento giudiziario*, Firenze 1919; M. D'Addio, *Politica e magistratura (1848-1876)*, Milano 1966; P. Marovelli, *L'indipendenza e l'autonomia della magistratura italiana: dal 1848 al 1923*, Milano 1967; N. Picardi-A. Giuliani, *L'ordinamento giudiziario. Documentazione storica*, vol. I, Rimini 1984; C. Guarneri, *Magistratura e politica in Italia. Pesi senza contrappesi*, Bologna 1992.

tradizione di tutela penale per gli interessi del proprio stato-apparato. Accanto a questi interessi primari venivano protetti i meccanismi fondamentali entro i quali ed attraverso i quali operava la statualità, quale prodotto della sovranità su un dato territorio e nei confronti di un determinato popolo. Il fine era quello di mantenere la pace pubblica, l'ordine sociale ed ordinamentale, secondo le coordinate culturali che risultavano dominanti in ciascun periodo e in ciascun luogo.

Prima di approfondire alcuni singoli aspetti che si sono abbozzati in questa parte introduttiva del capitolo, si vedano brevemente i delitti contro lo Stato e la sicurezza politico-statuale nell'antichità romana, nell'antichità delle popolazioni germaniche, in quella della cultura indiana e in quella della cultura ebraico-mosaica. I brevissimi cenni di diritto antico potranno dare maggiore contezza del bisogno di autoconservazione che le società e le organizzazioni statuali hanno avuto, nel corso della storia in generale.

2. *Dall'antichità alla teoria dei delitti di Stato tra liberalismo e organicismo*

La figura dei delitti contro lo Stato nell'antica Roma era denominata con il termine *perduellio*, che nelle analisi storiografiche di Livio⁸⁷ consisteva in una sorta di *bellum* contro lo Stato. Il colpevole di questi delitti, pericolosi per l'intera comunità e per la personalità giuridica dello Stato romano, era denominato *perduellis* e veniva stigmatizzato come *hostis*⁸⁸. Più tardi per indicare questa tipologia di crimine, nel cui entroterra si andarono a sommare tante ipotesi criminose, si utilizzò l'espressione *crimina maiestatis*.

Ad occuparsi della materia fu la *lex Cornelia*. Questa fu emanata su proposta di Silla nell'81 a.C., in un periodo in cui si era ancora lontani dal Principato, e risultò funzionale a contrastare i fatti criminali volti a sovvertire le istituzioni dello Stato romano che nella concezione dell'epoca incarnava la romanità del popolo intero. La disciplina corneliana aveva reso organica la materia del *crimen maiestatis*, con l'intento di salvaguardare la buona salute e l'operatività delle istituzioni che rappresentavano il cuore dello Stato, ossia il Senato e le magistrature. La legge Cornelia si contrappose anche a tutto ciò che potesse sovvertire l'ordine politico,

⁸⁷ T. Livio, *Ab Urbe condita*, libro I, § 26, 27 a.C.-14 d.C.

⁸⁸ G. Napodano, *I delitti contro la sicurezza dello Stato*, in E. Pessina (cur.), *Enciclopedia del diritto penale italiano – raccolta di monografie*, Vol. VI, Milano 1909, p. 13.

come adunate e riunioni sediziose. I colpevoli di lesa maestà venivano puniti con la pena di morte, alla quale era possibile sostituire la pena dell'esilio accettato per volontà del condannato⁸⁹.

Nell'8 a.C. fu emanata la *lex Iulia maiestatis* con l'intento di allargare l'insieme dei crimini di lesa maestà. Dalla *perduellio* si era giunti quindi a parlare soltanto della più ampia tipologia di *crimina maiestatis*, insieme alla figura della *proditio*. Quest'ultima era nata dalle consuetudini in ambito militare; essa era volta a punire il tradimento e l'abbandono di una posizione in favore del nemico.

Costituivano l'equivalente della *perduellio* e della *proditio* i seguenti fatti criminosi: il portare le armi contro la patria, il consegnare al nemico una parte del territorio dello Stato, il trarre in insidie l'esercito nazionale per consegnarlo ai nemici, l'aver impedito che il nemico cadesse nelle mani del popolo romano, l'aiuto dei nemici in guerra con lo Stato romano somministrando in loro favore armi, cavalli, denaro, vettovaglie o altre utilità, nonché il compimento di queste azioni di favoreggiamento per il tramite di propri amici. Anche altri fatti più complessi rientravano nella categoria dei delitti contro lo Stato e la sicurezza statale, come i seguenti: il diminuire la sovranità dello Stato attraverso l'indebolimento della sottomissione dei sovrani stranieri al popolo romano, l'adoperarsi per attribuire ai nemici del popolo romano maggiori mezzi come ostaggi, denaro, cavalli, con conseguente danno per lo Stato romano (questo ai tempi della Repubblica)⁹⁰.

Costituivano crimini anti-stato l'eccitamento dello straniero ad iniziare una guerra contro la patria, o il consegnare un cittadino romano allo straniero, o le comunicazioni con i nemici del popolo romano sulle notizie utili alle loro ragioni, in danno dello Stato romano (anche questa figura criminosa risale all'età repubblicana).

Integravano i crimini di questa tipologia l'abbandono del potere o dell'esercito, l'abbandono del posto assegnato durante una guerra, la cessione della fortezza o del campo, o la conduzione di una guerra, l'allestimento dell'esercito e il far la leva senza un ordine del principe, il non lasciare la provincia o l'esercito al legittimo successore nell'ufficio, il disertare dall'esercito davanti al nemico, per esempio durante gli armistizi. I soldati che simulavano una malattia per paura del nemico, così come i privati cittadini che riparavano presso il nemico o che non rispondevano alla chiamata sotto

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ *Ibid.*

le armi, integravano ipotesi criminose contro lo Stato romano⁹¹.

Pur non rientrando tutti nell'area criminosa della *perduellio*, vi erano alcune ipotesi di reato di lesa maestà, ed in particolare di fatti direttamente offensivi della maestà del popolo o del principe. Tra queste ipotesi si può menzionare l'aspirazione illegittima al regno, la nomina di magistrati contro i cui provvedimenti fosse negato l'appello al popolo, l'assunzione di una magistratura senza averne avuto il potere, l'usurpazione della giurisdizione sulla vita e sulla libertà dei cittadini, spettante al popolo⁹². E ancora l'impedimento o il turbamento della libertà dei comizi, l'attentato alla inviolabilità dei tribuni della plebe, degli edili, dei giudici, o il lasciare la plebe senza tributi, l'usurpazione del potere del principe con il porre in libertà un reo confesso, la falsificazione degli atti inerenti agli affari di Stato⁹³.

Costituivano crimini di lesa maestà il promuovere la sedizione, che consisteva nel raccogliere un numero di persone armate per nasconderle in templi o in altri luoghi della città, nell'eccitare una moltitudine alla rivolta, nell'incitare le milizie alla sedizione.

Anche i reati direttamente offensivi della vita, della dignità e dell'onore dell'imperatore – nei periodi imperiali – erano puniti nei seguenti casi: attentato contro la vita dell'imperatore, qualunque altra offesa alla sua dignità e al suo onore, il consulto degli indovini sulla sua salute, la fusione o altra trasformazione delle statue dell'imperatore con l'aggravante se il reo era un militare. In quest'ultima specifica sottospecie di crimini di lesa maestà contro l'imperatore rientravano anche la falsificazione delle monete e quindi dell'immagine dell'imperatore, il tenere un carcere privato – soprattutto nella parte più tarda del diritto romano – o il non iscrivere sotto il nome dell'imperatore le opere pubbliche nei casi in cui queste fossero state compiute da lui, o il dubitare sulla giustizia dell'imperatore.

Sono stati ricompresi tra i delitti contro lo Stato anche i crimini contro il diritto delle genti, come la violazione dei templi e dei sepolcri dei vinti, l'esercizio della pirateria, la liberazione degli ostaggi senza l'ordine del principe.

Una autorevole dottrina della fine del XIX secolo, prima ancora di riflettere su quanto fosse ancora opportuno perpetuare la tradizione di affidare ai senati⁹⁴ i giudizi sui reati contro la sicurezza dello Stato, ha

⁹¹ *Ibid.*

⁹² *Ibid.*

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ Cfr. Aimerito F., *La compétence des Sénats selon un projet du XIXe Siècle*, in Pene Vidari G. S. (cur.), *Les Sénats de la Maison de Savoie (Ancien Régime – Restauration). I Senati sabaudi fra antico regime e restaurazione*, *Storia Giuridica Sabauda*, 8, Torino 2001, pp. 235-354.

voluto sottolineare alcune relative affinità che c'erano tra gli assetti statutari della seconda metà dell'Ottocento con i delitti anti-stato dell'antichità⁹⁵, malgrado fossero evidenti i diversissimi livelli di civiltà giuridica e sociale di ciascuna epoca e di ciascun popolo rispetto alle altre epoche ed agli altri popoli. In dottrina, sul finire del secolo XIX è stato infatti osservato che

Il Senato romano, sotto i Re, costituiva un Consiglio permanente intorno al Principe. Esso amministrava la giustizia nei giudizi capitali, i quali erano considerati come giudizi politici o di perduellione. Nei tempi della Repubblica il Senato giudicava del tradimento e sollevazione dei popoli alleati, non che dei reati che oggi si chiamano contro la sicurezza interna dello Stato⁹⁶.

Nella romanità antica il reato di lesa maestà era inteso non solo come un reato contro l'autorità suprema dello Stato, ma ancora come un reato contro la costituzione, così esso comprendeva tutti i vari modi con cui poteva essere offesa l'esistenza stessa dello Stato, e il colpevole assumeva la figura di nemico pubblico, ossia *perduellis*⁹⁷.

⁹⁵ P. Orestano, *Se convenga mantenere la competenza del Senato, costituito in Alta Corte di Giustizia, per i reati contro la sicurezza dello Stato; e nell'affermativa, con quali norme e con quale garanzia in relazione all'art. 71 dello Statuto*, in «Il circolo giuridico - rivista di legislazione e giurisprudenza (1870-1929)», 28 (1897), p. 82, in cui l'A. aveva rilevato una strumentalizzazione del Senato, utilizzato quale schermo di condanna politica per i rei scomodi, durante il principato. L'A. ha infatti sostenuto quanto segue: «Sotto l'impero *Omnis res publica e campo* (Martio) *migravit in Curia*, secondo la frase felice del Gravina, ed i poteri del Senato vennero accresciuti. Ciò non importò maggiore grandezza al Senato; esso non servì più che a mascherare la dittatura imperiale, essendo tutte le magistrature assorbite nella persona del Principe. Pertanto la giurisdizione penale del Senato divenne una giurisdizione delegata dall'imperatore; ed il Senato conobbe dei reati che, *pro forma*, erano ad esso sottoposti, specie dei reati di alto tradimento e di lesa maestà, creati dal vario umore del Principe».

⁹⁶ P. Orestano, *Se convenga mantenere la competenza del Senato, costituito in Alta Corte di Giustizia, per i reati contro la sicurezza dello Stato; e nell'affermativa, con quali norme e con quale garanzia in relazione all'art. 71 dello Statuto*, cit., p. 82, in cui l'A. continuava nella nota num. 1 scrivendo quanto segue: «Valga ad illustrazione dei poteri giudiziari del Senato romano sotto la repubblica l'accusa che il Console Cicerone portò in Senato contro Catilina. Il Senato diede pieni poteri ai Consoli con quella formula che adoperava nei più gravi affari: «itaque, quod plerumque in atroci negotio solet, Senatus decrevit: darent operam consules ne quid res publica detrimenti caperet». V. Sallustio Catili».

⁹⁷ Ivi, pp. 82-83, in cui l'A. precisa che «sotto gli imperatori, fu snaturato il concetto del reato di maestà e, secondo l'espressione di Tacito, «majestatis crimen omnium accusationum complementum erat» (Annal., III, cap. 38). A dimostrazione cito fra i molti, questi due esempi: Libone Druso, giovane nobilissimo della famiglia Scribonia, accusato di

Presso gli indiani dell'antichità, invece, i crimini contro lo Stato erano i crimini di sovvertimento che mettevano in pericolo l'ordinamento della società in caste. Questo ordinamento trovava la propria fonte nelle leggi di carattere religioso, di cui l'ossatura politica dello Stato e dei rapporti sociali era il riflesso.

Al riguardo Napodano scriveva quanto segue:

Senonchè gl'Indiani, come tutti i popoli dell'Oriente, non avendo dello Stato un concetto distinto dall'ordinamento religioso e sociale, non potevano avere del reato politico un concetto adeguato. Movendo dal dogma religioso dell'organamento delle caste, fondarono su di esso tutte le istituzioni civili. Lo Stato quindi era l'ordinamento politico delle caste, come queste erano formate dalla divina disposizione di Brahma. E però era considerato come reato di Stato l'insorgere contro l'inflessibile gerarchia delle caste; e come un attentato alla inviolabilità di esse, e punibile con la morte esasperata da una grave esecuzione, il fatto di Sudra (che appartiene alla casta più umile e più bassa) il quale avesse osato di richiamare all'adempimento dei suoi doveri qualcuno della casta più alta (Bramini). Men gravemente era punito, cioè con la pena di morte semplice, colui che fosse in relazione coi nemici dello Stato. E come reati d'indole politica, punibili pure con la morte semplice, erano il foggiare dei falsi editti sovrani, il procurare dissensi tra i Ministri ed il rompere muri, recinti o porte degli edifici destinati al tesoro od all'arsenale dello Stato⁹⁸.

ambire il principato, fu condannato dal Senato. Il suo delitto consisteva nell'aver consultato i maghi caldei per sapere se un giorno avrebbe avuto tante ricchezze da coprire di sesterzii la via Appia (Tacito, *Annal.*, lib. I, c. 27-31). Sotto Nerone, il Prefetto dell'Egitto Ciana Tusco fu condannato dal Senato per reato di maestà. L'accusa era essersi lavato nella vasca del bagno che era destinata per Nerone se per caso fosse andato in Alessandria (Sifilino, *Epit. Dion. Nero*, p. 192)».

⁹⁸ G. Napodano, *I delitti contro la sicurezza dello Stato*, cit., pp. 6-7, in cui l'A. ha descritto alcuni indici costanti tra i popoli orientali antichi, per quanto riguardava i crimini contro la dimensione statale, scrivendo quanto segue: «Tra i popoli antichi che hanno una storia, o di cui la storia è pervenuta sino a noi, specialmente per aver avuto una legislazione completa ed ordinata, viene in primo luogo il popolo indiano. Il *Mànava-Dharma-Sâstra*, o come si vuol dire, il Codice di Manù, presenta un corpo di leggi, che, anche pel diritto penale, mette gl'Indiani al primo posto tra molti popoli dell'Asia, come gli Assiri, i Sirii ed i Persiani. Concepire il reato come un'offesa alla società, e la pena come una riparazione pubblica, significa dare alle leggi penali un fondamento razionale ed elevato. E lo stesso sistema penale, avuto riguardo al tempo in cui ebbe luogo, non si può considerare così barbaro come quello di altri popoli antichi ed anche moderni prima della riforma delle leggi penali del secolo decimottavo».

Autorevole dottrina, incisivamente, aveva poi rilevato che nell'età greca antica il "Senato di Atene era pure Alta Corte di Giustizia"⁹⁹, e che anche nelle colonie greche vi fosse un tale assetto ordinamentale. È stato infatti rilevato che il Senato di Siracusa, colonia di Corinto, giudicava dei reati contro la sicurezza dello Stato, e lo stesso era per il Senato di Cartagine, giacché Aristofane di Efeso fu accusato di tramare novità contro lo Stato e giudicato dal Senato.

Presso gli antichi popoli germanici il concetto di delitto contro lo Stato era da riconnettere necessariamente al tradimento perpetrato verso la comunità¹⁰⁰. Non soltanto sul versante della punizione di estrema *ratio* ma anche nel diritto civile le concezioni germaniche antiche erano affidate alle consuetudini di stampo collettivistico.

Gabriele Napodano ci ha ricordato che presso i popoli germanici

quando la forma rappresentativa dell'antica costituzione cominciò a cedere verso una costituzione, che via via concentrava nel Re ogni potere, il delitto di Stato si presentò dal punto di vista dell'infedeltà al Re. (...) Ed allora fu punita di morte la cospirazione, e l'attentato contro il Re o contro i suoi figliuoli, nello stesso modo come era punita la cospirazione contro lo Stato (...) E secondo l'Editto di Rotari bastava l'aver manifestata la volontà di attentare alla vita del Re, per incorrere nella pena di morte e nella confisca¹⁰¹.

Nel diritto c.d. barbarico delle età altomedievali, malgrado la presenza di una concezione statutale frammentata, il *discrimen capitis* era considerato un affare di Stato e sui delitti capitali giudicava l'equivalente

⁹⁹ P. Orestano, *Se convenga mantenere la competenza del Senato in Alta Corte di Giustizia, per i reati contro la sicurezza dello Stato; e nell'affermativa, con quali norme e con quale garanzia in relazione all'art. 71 dello Statuto*, cit., p. 81, in cui l'A. ha aggiunto quanto segue: «Lo Schoemann dice: "Jus a regibus et Eupatridibus dicebatur; maiores quidem causas ad Senatum pertinuisse probabile est"».

¹⁰⁰ G. Napodano, *I delitti contro la sicurezza dello Stato*, cit., p. 31, in cui l'A., a proposito del tradimento verso la comunità da leggere come il tradimento di un appartenente ad una comunità peculiarmente caratterizzata dai valori militareschi, ha scritto quanto segue: «Per gli antichi Germani dunque il delitto contro lo Stato è il tradimento alla comunità. E poiché questa era formata di uomini d'arme, che vivevano in un perenne stato di guerra con lo straniero, il tradimento doveva consistere nel favorire il nemico, o col dargli istruzioni o mezzi per agire contro la comunità o col passare addirittura nell'esercito nemico. Ed una specie di prodizione era l'abbandonare lo scudo nel combattimento (...) Non come traditori, ma come vili erano puniti gl'*ignavi* e gli *imbelles*».

¹⁰¹ G. Napodano, *I delitti contro la sicurezza dello Stato*, cit., pp. 31-32.

di una Assemblea della Nazione¹⁰². Successivamente, nell'età dei Comuni italiani l'Assemblea legislativa del Comune giudicava le più gravi cause di Stato, e qualche volta delegava questa attribuzione ad una Commissione di Stato con pieni poteri¹⁰³.

La dottrina dopo essersi confrontata sulle peculiarità istituzionali e procedurali nel perseguimento dei reati anti-stato, ha osservato che i reati d'indole politica, come quelli che si legano alla conservazione dello Stato, hanno sempre dato luogo ad una giurisdizione speciale¹⁰⁴. È stato inoltre rilevato che l'amministrazione di questa speciale giurisdizione è stata sempre affidata ad alti corpi politici, oppure a delegazioni o rappresentanze permanenti o transitorie dei medesimi corpi¹⁰⁵.

Nella civiltà ebraico-mosaica dell'antichità il supremo organo politico, che all'occorrenza rivestiva i caratteri di un'alta corte a tutela dei primari interessi della comunità organizzata, era il Sinedrio. Nella tradizione mosaica esso era composto di settanta cittadini che costituivano un consiglio permanente intorno a Mosè, per aiutarlo a governare il popolo. Questo scopo politico dell'istituzione sinedriale era determinata dallo stesso Jehova, entità divina impronunciabile in quella cultura. Jehova aveva ordinato a Mosè di scegliere settanta "seniori". I settanta rappresentavano le persone più notevoli non tanto per l'esperienza dell'età quanto per la sapienza, la ricchezza, la nascita e ogni altra dote che valesse a distinguere un cittadino¹⁰⁶.

La dottrina che si è soffermata su questi profili antichisti di ricerca, per

¹⁰² P. Orestano, *Se convenga mantenere la competenza del Senato, costituito in Alta Corte di Giustizia, per i reati contro la sicurezza dello Stato; e nell'affermativa, con quali norme e con quale guarentigia in relazione all'art. 71 dello Statuto*, cit., p. 82.

¹⁰³ Ivi, p. 83.

¹⁰⁴ Ivi, p. 85.

¹⁰⁵ *Ibid.*, in cui l'A. ha indicativamente ricordato alcune importanti disposizioni normative francesi per corroborare la sua conclusione secondo cui nel corso della storia, fino ai decenni più recenti rispetto al momento di fine Ottocento in cui egli scriveva, i delitti d'indole politica nonché anti-statuale venivano perseguiti presso i corpi politici. L'A. ha infatti ricordato che «In Francia, caduto l'impero del piccolo Napoleone, o fondata la terza repubblica, la legge costituzionale del 25 febbraio 1875 ha attribuito al Senato la speciale competenza giudiziaria. È detto all'art. 9 : "Le Sénat peut être constitué en Cour de justice pour juger soit le Président de la République, soit les Ministres, et pour connaître des attentats commis contre la sûreté de l'État". Ed all'art. 12 : « Le Sénat peut être constitué en Cour de justice par un décret du Président de la République, rendu en Conseil des ministres, pour juger tout personne parvenue d'attentat commis contre la sûreté de l'État »».

¹⁰⁶ P. Nocito, *Alta Corte di Giustizia*, Torino 1886, pp. 24-25.

tracciare un tratto di unione e nello stesso tempo di diversificazione tra le plurime tradizioni politiche e giudiziarie speciali, ha rilevato che

Cotesti seniori costituivano per tanto un Senato d'istituzione divina, e la voce sinedrio tolta dai Greci a significare il loro consesso valeva lo stesso che senato, come senatore vale lo stesso presso i Latini che seniore. Il sinedrio compiva uffici politici, come la stipulazione dei trattati di pace e di alleanza¹⁰⁷.

L'autoconservazione pubblicistica è stata da sempre una prerogativa delle organizzazioni statuali più o meno complesse, nelle varie e diverse culture millenarie. L'evoluzione ordinamentale, quando era ritenuta ammissibile, doveva svolgersi e maturare all'interno delle coordinate fondamentali dell'ordine di Stato di volta in volta prefissato.

Dopo questa generalissima panoramica sulle antiche radici dei delitti contro lo Stato, risulta più agevole ripercorrere lo sviluppo delle teorie e delle dottrine ottocentesche e primo-novecentesche. Si vedrà in particolare il concetto di reato contro lo Stato nel sistema di teoria generale del diritto penale¹⁰⁸, tra liberalismo e organicismo.

Per definire i delitti di Stato una autorevole dottrina, a inizio Novecento, è partita dallo studio della definizione di Stato. Il concetto moderno di Stato coincideva con l'ordinamento politico e giuridico della società, e affinché questa osservazione non restasse una mera astrazione si

¹⁰⁷ *Ibid.*, in cui l'A. ha pure ricordato che «È il sinedrio (*principes multitudinis*), secondo l'interpretazione che danno Grozio e Calmet, quello che giura e ratifica il patto di pace stipulato da Giosuè col popolo di Gabaon. Il popolo ebreo appresso ne mormora per l'inganno che fecero i Gabaoniti, ed è al Sinedrio che chiede in punizione il loro eccidio. I *principes multitudinis* tengono fermo per non violare il giuramento. Essi però condannano i Gabaoniti alla perdita della loro libertà, sottoponendoli alla dura servitù di legnare e di attingere acqua per fornire d'acqua e di legna il popolo eletto, e questa sentenza ha piena approvazione da Giosuè che la manda ad effetto (*Josue*, cap. IX, 1-27). Ecco in questo episodio delineato il doppio carattere politico e giudiziario del Sinedrio : e non il carattere giudiziario dei comuni giudici stabiliti da Mosè nelle tribù, nelle centurie e nelle decurie, per consiglio di Ietro (*Erod.*, cap. XVIII, 21-26), ma il carattere di quella suprema giustizia legata strettamente con l'esistenza dello Stato. Nell'epoca dei Re con l'ordinamento mosaico sparisce pure il Sinedrio. I Re da soli amministrano ogni specie di giustizia e provvedono a tutto (*II Reg.*, XV, 24: *III Reg.*, X, 18-19, III, 16): sembra per altro che presso Salomone ci fosse stato pure un Consiglio di seniori, che venne convocato da Roboamo alla morte del padre per esaminare le rimostranze del popolo (*III Reg.*, XII, 6)».

¹⁰⁸ Cfr. L. Mortara, *Lo Stato moderno e la giustizia*, Roma-Torino-Napoli 1885.

avvertiva l'esigenza di determinarne il contenuto¹⁰⁹.

Secondo tale dottrina Stato e società non coincidevano, in quanto il primo era concepito come una unità politica mentre la seconda come una unità naturale, malgrado non fosse concepibile uno Stato senza società o una società senza Stato¹¹⁰. In questa cornice si comprende bene che l'essenza del reato sia apparsa concepibile in stretta relazione con l'essenza dei diritti e degli interessi che l'ordinamento proteggeva attraverso la minaccia delle sanzioni penali¹¹¹. Venivano istituite le figure di reato che potessero sortire un effetto deterrente tra i consociati, con il fine di proteggere gli interessi pubblici che nell'ordinamento venivano ritenuti importanti e imprescindibili.

La divisione netta tra Stato e società, con la precisazione secondo cui non si sarebbe potuto concepire un ente statale senza società, ha trovato ulteriori puntualizzazioni nella dottrina dello Stato.

Lo Stato è stato inteso come la rappresentazione del popolo riunito quale corpo politico, unificato in una volontà comune che provvedeva al suo sviluppo ed alla sua conservazione, per il conseguimento del benessere e della felicità¹¹². Lo Stato veniva considerato inoltre in rapporto all'elemento costitutivo del territorio, che formava la sede del popolo, nonché in rapporto con il complesso di relazioni che differenziava uno Stato da un altro¹¹³.

¹⁰⁹ G. Napodano, *I delitti contro la sicurezza dello Stato*, cit., p. 75.

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² Ivi, p. 76, in cui l'A. astruendo in maniera fine ma poco realistica aveva pure sostenuto quanto segue: «La *potestà civile* non è quindi lo Stato, ma parte di esso, cioè n'è la Mente ed il Potere, la direzione e l'azione ; ma è mente in quanto s'informa alla ragione, val quanto dire alla *giustizia* ; ed è potere in quanto è emanazione della giusta volontà del popolo, val quanto dire della *legge*. La sovranità quindi è della ragione o della giustizia, ch'è lo stesso, addivenuta volontà del popolo ; e la potestà civile partecipa della sovranità, in quanto è la mente del popolo, mossa dalla ragione o dalla giustizia».

¹¹³ *Ibid.*, in cui l'A. a proposito dell'elemento della territorialità, con passi memorabili di alta intensità, ha aggiunto quanto segue: «Quando si considera una società politica in legame con la terra abitata, ch'è bagnata dal sudore del suo lavoro, ch'è depositaria dei suoi dolori, dei suoi sentimenti e delle sue aspirazioni, che chiude nel suo seno le ceneri dei congiunti e le virtù dei vivi, ch'è luogo di lotta per l'esistenza ed il miglioramento di sé stesso, dei proprii cari, dei concittadini, di tutti, sorge il concetto affettuoso ed elevato della *patria*, la quale è come la madre di tutti e questi sono come figliuoli di essa, che forma per ciò un simbolo di amore e di orgoglio. Quando invece si considera la società politica nel complesso di cause e di effetti che la distinguono dalle altre per la terra, pel clima, per la religione, il linguaggio, le tradizioni, i costumi, le industrie, i commerci, la coltura, allora sorge il concetto più largo di *nazione*, la quale impronta lo Stato di carat-

Nella dottrina di Napodano la politicITÀ e la giuridicitÀ erano caratteri ineliminabili di uno Stato; essi sarebbero stati caratteri distinguibili ma che al contempo tendevano a coincidere in alcuni punti sensibili, come nel settore della sicurezza e della polizia¹¹⁴.

Secondo la dottrina napodanea un esempio paradigmatico di distinzione tra politicITÀ e giuridicitÀ si aveva considerando il distinguo tra il concetto di patria e quello di nazione. La patria sarebbe stata quindi un ente politico e la nazione un ente giuridico, "in corrispondenza al concetto dello Stato di essere un organismo politico ed un organismo giuridico"¹¹⁵. La natura stessa della dimensione statale poteva essere colta meglio attraverso la conoscenza del potere dello Stato stesso e degli uffici a cui la sua attivITÀ era rivolta. Assegnato allo Stato un carattere personale, il potere statale sarebbe stato concepibile come il potere del corpo politico di provvedere ai propri interessi secondo giustizia¹¹⁶.

Nel tentativo di confutare altre visioni scientifiche della statualità¹¹⁷ Gabriele Napodano ha rilevato quanto segue:

E molto meno gioverÀ ricorrere al principio dell'essenza immutabile dello Stato; perocchè non è Stato quello costituito fuori il corpo politico della nazione e di cui la legge e la sovranità non sono la

teri speciali, che ne fanno lo *Stato nazionale*».

¹¹⁴ Ivi, p. 77, in cui l'A. precisa il suo pensiero al riguardo, sostenendo quanto segue: «Veramente una divisione della politica dal Diritto non è possibile, perché ripugnante alla natura dello Stato, il quale è ad un tempo e tutt'uno organismo politico ed organismo giuridico ; ma si possono stabilire dei criteri per dare ad alcuni organi del potere e ad alcuni atti carattere strettamente giuridico».

¹¹⁵ *Ibid.*, in cui l'A. precisa che «storicamente il concetto di nazione non è che un allargamento del concetto di patria, la quale un tempo era chiusa tra le mura di una città. È però nel linguaggio scientifico moderno spesso si confondono ; e quando si parla di nazione s'intende parlare della patria, e quando si fa parola della patria s'intende di quella che si estende alla nazione».

¹¹⁶ *Ibid.*, in cui l'A. specifica che «il potere di direzione o di governo ed il potere di esecuzione, attingono forza dalla legge ed intendono ad attuarla. Dal potere esecutivo si distingue il potere giudiziario, per la natura diversa degli uffici, non per la natura del potere, la quale è sempre quella dell'autorità civile, che muove dalla legge ed intende a farla osservare. Il potere dunque di esecuzione si divide in tante diverse amministrazioni quanti sono gli uffici pubblici da compiere. E poiché questi si distinguono, secondo la duplice finalità dello Stato, in uffici politici ed in uffici giuridici, così le amministrazioni ritraggono questo doppio carattere, prevalente or l'uno or l'altro, per la difficoltà di distinguere con esattezza i primi dai secondi».

¹¹⁷ Cfr. F. Carrara, *Programma del corso di diritto criminale. Parte speciale*, Firenze 1912; E. Florian, *Delitti contro la sicurezza dello Stato*, Milano 1915.

espressione della volontà comune. E però rimane sempre inalterato il dilemma : o lo Stato è la società politica, cioè la volontà dei cittadini unificati come corpo politico nella nazione, ed allora la ragione d'incriminazione dei delitti di Stato sta nella necessità razionale dello Stato; o lo Stato è altra cosa, come quando lo Stato è la volontà del principe, o di una casta o di assemblee che non sono organi della volontà comune, ed allora i delitti di Stato non trovano la ragione d'incriminazione nell'essenza ed organamento dello Stato¹¹⁸.

Sovranità, territorio, popolo, patria, nazione, a rigore, rappresentavano concetti che costituivano e qualificavano le dimensioni della statualità. Considerare questi concetti nel fare l'identikit dello Stato era funzionale alla considerazione dei beni giuridici fondamentali, che attraverso il diritto penale si volevano proteggere. Qualora fossero stati danneggiati o messi in pericolo i caratteri identitari stessi della comunità nazionale statualizzata, sarebbero stati integrati i delitti anti-stato, attribuiti *ratione materiae* al Senato costituito in Alta Corte di Giustizia.

La scienza giuridica, secondo Gabriele Napodano, doveva sì occuparsi dei delitti di Stato, non solo per esporre una teoria scientifica di questi delitti nel panorama costituzionale ma anche per mostrare di quanto essi si discostassero dagli altri crimini, e quanto invece si conformassero alle esigenze della razionalità. Ciò sarebbe stato funzionale anche alla promozione delle riforme legislative e dell'interpretazione più umana della legge¹¹⁹.

Da quanto si può apprendere dalle autorevoli opinioni sopra riportate, le incriminazioni di alcuni fatti come reati di Stato trovavano la propria *ratio* all'interno dello Stato stesso, soltanto ove questo fosse capace di rappresentare il popolo unificato a nazione. Diversamente, qualora si fosse stati in presenza di oligarchie o di caste al potere, i delitti di Stato non avrebbero trovato la propria ragione nello Stato medesimo. I delitti in questione, secondo questa chiave di lettura, dovevano essere ricondotti all'esigenza di proteggere i cittadini che componevano la nazione nella sua unitarietà¹²⁰.

¹¹⁸ G. Napodano, *I delitti contro la sicurezza dello Stato*, cit., pp. 86-87.

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ Anche nel protogarantismo penalistico-legalitario di Enrico Pessina, prima della emanazione del Codice Zanardelli, era presente un'idea di coscienza sociale sul cui convincimento doveva esser basata l'affermazione statutale della reità attraverso un giudicato irrevocabile. Si v. a tal proposito E. Pessina, *Elementi di diritto penale*, Vol. I, Napoli 1882, p. 41, dove tra i "Prolegomeni" l'A. ha sintetizzato i fondamenti della sua filosofia penalistica in tema di diritto, di potere pubblico irrogante una sanzione penale

I delitti di Stato non venivano studiati come delitti aventi un effetto corrispondente al fine del colpevole, ma come delitti aventi un effetto corrispondente al proponimento¹²¹. Non era pertanto necessario che si

e di legalità della pena; in particolare si pensi al punto in cui l'A. ha scritto che «Niun individuo può soggiacere a pena se non dietro irrevocabile giudicato che mostri esser convincimento della coscienza sociale la reità di lui». A tal proposito si v. pure ciò che chi qui scrive ha avuto modo di considerare intorno a tale principio sostenuto dal Pessina nei «Prolegomeni» dei suoi *Elementi di diritto penale*; si v. pertanto L. Trisolino, *Riflessioni sul pensiero filosofico-penalistico di Enrico Pessina prima del Codice Zanardelli*, in «Filodiritto», 14.01.2016, pp. 6-7, in cui chi qui scrive ha appunto considerato quanto segue: «Niun individuo può soggiacere a pena se non dietro irrevocabile giudicato che mostri esser convincimento della coscienza sociale la reità di lui, poi, rintraccia gius-causalisticamente il percorso della punitività: dal giudizio irrevocabile al soggiacimento alla pena da parte dell'individuo, accertato colpevole e tecnicamente condannato. Lascerebbe perplessi, però, il riferimento ad un eventuale (precedente) rapporto causalistico, ossia quello del percorso logico dal convincimento della generale e generica coscienza sociale all'atto giuridico specifico del provvedimento irrevocabile, che statuisce nel singolo caso l'assoluzione o la condanna dell'imputato. Una perplessità che, *prima facie*, e con gli occhi dell'odierna consapevolezza storica, verrebbe giustificata dall'abitudine ad aver letto sui codici dei sistemi totalitaristici – di destra e di sinistra – i vaghi e indeterministici, arbitrari riferimenti al sano sentimento del popolo, o alla coscienza di classe; tali parametri normativi verranno invero adottati nei regimi che il Pessina, morto nel 1916, non arriverà mai a vedere. In realtà, e a rigore, il riferimento al convincimento della coscienza sociale sarebbe da salutare, nel 1882, quale fortificazione dell'idea per cui la giustizia è amministrata in nome del popolo della Nazione patria (secondo il patriottismo indipendentista e 'illuminato', e non secondo quello dispotico del Novecento). Verso la fine dell'Ottocento, il pensiero liberale era spesso accompagnato dal pensiero liberista, ancora dominante, e ciò aveva delle ricadute anche sulla considerazione del sistema-justitia nel suo complesso: il riferimento alla coscienza sociale costituiva, così, il frutto di un *labor limae* filosofico vocato alla eliminazione della individualistica concezione secondo cui la giustizia penale sarebbe un congegno di mera retribuzione punitiva, in nome soltanto della parte offesa, sul modello del processo civile. Si ricordi, tra l'altro, che l'uomo dell'Ottocento era giovane nel suo esistere in quanto essere privato, libero nel suo *laissez-faire*, svincolato dall'eccesso di sudditanza tipico dell'avantieri assolutistico, e non ancora pervenuto alle dottrine economiche keynesiane.

Come il «Diritto» è funzionalizzato, nell'economia assiologica del Pessina, al compimento della destinazione dell'uomo (e qui si può già avvertire la conquista filosofica dell'essere umano quale valore in sé, figlia di un orientamento antropocentrico di matrice laicistica e personologica, novecentesca), così nel momento esecutivo dei giudicati penali si realizza il compimento, pratico ed effettivo, della giustizia punitrice. Dal versante della ragion pura si passa all'alveo procedimentalistico della ragion pratica, ed empirica, dalla cui conformazione e dal cui grado di rispondenza ai valori astratti ordinamentali, in verità, dipende il grado di satisfattorietà dell'interesse del soggetto leso, e della società tutta, alla garanzia di sicurezza e di pace sociale».

¹²¹ G. Napodano, *I delitti contro la sicurezza dello Stato*, cit., p. 99.

verificasse il mutamento della costituzione – il fine propostosi dal soggetto agente – ma occorre che avvenisse una aggressione all'ordinamento politico statale, ossia che si realizzasse l'offesa presente nel proponimento subiettivo dell'agente¹²².

A ben vedere secondo le posizioni scientifiche di Napodano, a proposito della teoria dei cc.dd. delitti di Stato¹²³, questi non coincidevano con i delitti contro la sicurezza dello Stato. Si potrebbe concludere, conseguentemente, che nella categoria dei delitti di Stato potevano propriamente rientrare i delitti di alto tradimento.

A inizio Novecento Napodano riteneva che lo Stato non fosse una vuota astrazione, bensì una realtà concreta contenente l'ordinamento di tutti gli interessi umani che si esplicavano nella vita sociale¹²⁴. In virtù di ciò l'Autore sosteneva che i delitti contro lo Stato in senso generale fossero i seguenti: i delitti che impedivano o avversavano l'azione ordinatrice dello Stato, quelli che aggredivano l'organamento o la funzionalità del corpo politico nazionale, quelli che insorgevano contro le persone o gli atti dell'autorità civile¹²⁵.

L'orientamento in questione, infatti, partendo dal carattere personale ed organico della realtà statale¹²⁶ definiva i delitti contro lo Stato quei delitti diretti contro l'esistenza e la vita dello Stato¹²⁷.

Siccome la rappresentanza della sovranità e dell'autorità statale era individuabile nell'autorità civile, secondo la dottrina napodanea tra i delitti contro lo Stato intesi in senso lato rientravano anche i fatti che turbavano l'azione tutelare dello Stato nei pubblici interessi, oltre ai fatti di violenza o resistenza contro le persone e contro gli atti dell'autorità¹²⁸. A tal proposito scriveva quanto segue:

Così intesi, i delitti contro lo Stato, comprendono, sia i delitti con-

¹²² *Ibid.*

¹²³ Cfr. B. Vincenti, *La competenza del Senato in Alta Corte di giustizia per i delitti contro la personalità dello Stato*, Napoli 1942.

¹²⁴ G. Napodano, *I delitti contro la sicurezza dello Stato*, cit., p. 79.

¹²⁵ *Ibid.*

¹²⁶ *Ibid.*, in cui a proposito della consistenza dello Stato l'A. affermava che «Dopo avere appreso che lo Stato è il corpo politico della nazione, spiritualmente unificato da una volontà comune, che provvede ai proprii interessi, in conformità del Diritto, sarà agevole determinare il concetto dei delitti di Stato».

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ *Ibid.*

tro l'organismo politico dello Stato e la sua corrispondente funzione, e sia i delitti contro gli uffici, che lo Stato compie per il mantenimento dell'ordine giuridico; e però non solo i delitti, che nella legislazione contemporanea vanno sotto il nome di delitti contro la sicurezza dello Stato, ma anche quelli diretti contro la pubblica amministrazione e gl'interessi pubblici dell'ordine, della fede e della incolumità pubblica. Ma non sono questi i delitti di Stato in senso proprio, che formano materia del nostro studio¹²⁹.

Dopo l'Unità d'Italia il codice di procedura penale del 1865, in materia di procedibilità dei delitti contro la sicurezza dello Stato, all'art. 9, n. 1 aveva disposto che apparteneva alla Corte d'assise con l'intervento dei giurati la cognizione sui delitti contro la sicurezza interna ed esterna dello Stato e di provocazione a commetterli, salvo che il Senato fosse stato costituito in Alta Corte di Giustizia nei termini di cui all'art. 36 dello Statuto¹³⁰.

Nella visione ordinamentale di Gabriele Napodano i delitti contro lo Stato in senso stretto erano i delitti contro la struttura organica dello Stato, contro la sua costituzione politica, e quindi contro il corpo politico della nazione inteso nella sua unità personale, corporea e psichica¹³¹. L'orientamento in questione specificava che i delitti contro lo Stato in senso stretto erano i seguenti: i delitti contro l'integrità e l'indipendenza del territorio nazionale o della patria, i delitti contro l'inviolabilità della costituzione, quelli contro la dignità e l'esercizio del potere legislativo, quelli contro la dignità e l'esercizio della sovranità¹³².

I delitti contro lo Stato o i delitti di Stato, secondo tale dottrina, erano i delitti contro la personalità politica dello Stato, e quindi contro il popolo

¹²⁹ *Ibid.*

¹³⁰ R. Romboli, *Il giudice naturale. Studio sul significato e la portata del principio nell'ordinamento costituzionale italiano*, cit., p. 30 in cui l'A., a proposito della certezza del diritto sul riparto di giurisdizione tra la Corte d'assise e il Senato costituito in Alta Corte, ha scritto che «Circa la competenza dell'Alta Corte per i reati di alto tradimento e attentato alla sicurezza dello Stato, era opinione dominante, almeno a partire da un certo momento, che questa fosse solo potenziale e sussidiaria, in quanto rimessa alla insindacabile valutazione, di carattere politico, del Governo, il quale aveva la facoltà di decidere se rimettere la causa all'Alta Corte, chiedendo il decreto reale di convocazione, oppure lasciare che la stessa fosse esaminata dalla Corte d'assise, competente in base alle regole generali».

¹³¹ *Ivi*, p. 80.

¹³² *Ibid.*, in cui l'A., a proposito degli interessi pubblici protetti dai delitti contro lo Stato in senso stretto, scriveva che «L'inviolabilità del territorio, l'inviolabilità del corpo politico nazionale, l'inviolabilità del potere dello Stato di provvedere ai suoi interessi e la inviolabilità dell'autorità civile, come organo della sovranità, sono gli obietti specifici dei delitti di Stato».

costituito nella patria, intendendo quest'ultima come il corpo politico avente un solo volere per l'esercizio del potere e della sovranità¹³³.

Secondo un'altra più risalente concezione dottrinarica dei delitti di Stato, questi, avuto riguardo agli elementi costitutivi dello Stato, erano configurabili nelle seguenti tipologie di delitti: i delitti diretti contro l'autonomia e l'integrità del territorio nazionale, quelli contro l'unità e l'invulnerabilità del popolo, quelli contro il potere giudiziario, quelli contro la sovranità del capo dello Stato¹³⁴.

Quest'altra impostazione dottrinarica più risalente ha rilevato che alle tipologie di delitto sopra menzionate, le quali implicano una aggressione all'esistenza ed alla vita stessa dello Stato, si aggiungono altri delitti. Questi altri delitti si aggiungono ai veri delitti di Stato per il pregiudizio che anche essi recano all'ordinamento politico statale. Questi altri delitti sono stati individuati nelle seguenti figure: la provocazione o partecipazione alla guerra contro lo Stato, la rivelazione del segreto politico o militare dello Stato, lo spionaggio, l'infedeltà al mandato diplomatico (questi delitti si agganciano ai delitti di Stato contro l'autonomia ed integrità del territorio). Altre figure di delitto rilevate sono l'arruolamento o l'armamento dei cittadini per militare a servizio di uno Stato estero, l'usurpazione di un comando di truppa, di porti, di città, di navi da guerra (questi delitti si connettono alla categoria dei delitti contro la sovranità)¹³⁵.

Secondo questa ricostruzione sistematica i delitti cc.dd. elettorali, ossia i delitti che ledevano lo Stato nell'atto in cui esso si raccoglieva come corpo politico per l'esercizio della sovranità, rientravano nell'insieme dei delitti di Stato propriamente detti. Nell'insieme di cui poc'anzi rientravano anche i delitti che violavano i rapporti internazionali dello Stato, e quindi i doveri che ogni Stato ha di rispettare la sovranità e la dignità degli altri

¹³³ *Ibid.*

¹³⁴ G. Napodano, *I delitti contro la sicurezza dello Stato*, cit., p. 114, in cui l'A., a proposito della possibilità di agganciare l'autonomia concettuale dei delitti di Stato alla forma di governo quale oggetto contro cui gli stessi delitti si pongono in contrasto, ha sostenuto quanto segue: «La forma di Governo non può formare argomento di un obbietto speciale di questi reati. Imperciocchè da un punto di vista strettamente scientifico il Governo dello Stato non può essere altro che quello conforme alla natura dello Stato ; e però non si attiene alla forma, ma alla sostanza della Costituzione dello Stato. Onde segue che il fatto rivolto a mutare quella, che dicesi *forma di Governo*, rientra nel delitto contro la sovranità popolare, mirando a privare o limitare la sovranità legislativa del popolo o la sovranità del suo rappresentante».

¹³⁵ *Ibid.*

Stati¹³⁶.

Nell'Europa della seconda metà del XIX secolo e dei primi anni del XX secolo, una parte consistente della dottrina pubblicistica aveva elaborato alcune teorie sullo Stato partendo da concezioni rigorosamente formalistiche, incentrate sul concetto di Stato-persona.

Esponenti del positivismo¹³⁷ giuridico¹³⁸ tedesco come Karl Friedrich

¹³⁶ Ivi, pp. 114-115.

¹³⁷ Al di là delle correnti organiciste, sul più generale concetto di giuspositivismo si v. N. Bobbio, *Il positivismo giuridico*, Torino 1996, pp. 14-15, in cui l'A. ha scritto che «Il positivismo giuridico è una concezione del diritto che nasce quando “diritto naturale” e “diritto positivo” non sono più considerati come diritto alla stessa stregua, ma viene considerato come diritto in senso proprio soltanto il diritto positivo. Ad opera del positivismo giuridico avviene cioè la riduzione di tutto il diritto a diritto positivo, ed il diritto naturale è escluso dalla categoria del diritto: il diritto positivo è diritto, quello naturale non è diritto. Da questo momento l'aggiunta dell'aggettivo “positivo” al termine “diritto” diventa un pleonasma appunto perché – se vogliamo usare una formula sintetica – il *positivismo giuridico* è quella dottrina secondo cui non esiste altro diritto se non quello *positivo*». Sul positivismo giuridico in generale, interessanti sono le sintesi concettuali che stanno fiorendo nel recente panorama di studi sulla cultura storico-giuridica. Si pensi ad esempio a P. Alvazzi del Frate, *Individuo e comunità. Considerazioni storico-giuridiche sull'individualismo*, Torino 2019, p. 6, in cui l'A. ricostruisce le coordinate storiche e valoriali della dottrina della positivizzazione del diritto scrivendo quanto segue: «Si definisce *positivismo giuridico* quella dottrina che, negando l'esistenza del diritto naturale, ritiene che il “diritto” sia esclusivamente – e coincide con – il “diritto positivo”. (...) È importante osservare come, con la dottrina del *positivismo giuridico*, venga meno il problema del contrasto tra principi teorici di giustizia naturale e principi giuridici, in quanto *tutto il diritto viene identificato con il diritto positivo*. Massimo teorico di tale corrente di pensiero è il giurista austriaco Hans Kelsen (1881-1973). In Italia, il positivismo giuridico si è affermato soprattutto grazie agli studi di Norberto Bobbio (1901-2004)».

¹³⁸ A proposito della generale divisibilità tra ciò che è giuridico attraverso la positivizzazione normativa e ciò che corrisponde al senso del giusto in un determinato spazio e in un determinato tempo, si v. E. Resta, *Il diritto vivente*, Roma-Bari 2008, pp. 12-14, in cui l'A. ha scritto quanto segue: «Se legge e giustizia vorranno sopravvivere ai particolarismi dovranno incorporarsi nelle forme secolari («mortal») del potere e governarle. Nei termini moderni diremmo che si tratta di un diritto naturale contro e prima di un diritto positivo, ma si sa come ogni formula sia impropria e inadeguata. Del resto, filosofia e, soprattutto, pensiero tragico avevano mostrato genesi e scomposizione del carattere unitario del *nomos* e della sua *dike*. Figure tragiche come Oreste in Eschilo e Antigone in Sofocle in maniera più incisiva avevano «narrato» della nascita della giustizia come metamorfosi della vendetta divina e dell'esistenza di differenti, e tragicamente coesistenti, dimensioni del *nomos* (scritto e non scritto, della *polis* e dell'*oikos*, del governante e degli affetti, dell'inimicizia e dell'amicizia, del diritto paterno e del diritto fraterno). Tali dimensioni non coincidono ma ricomprendono la contrapposizione tra uomini e leggi (...) Si può allora avanzare l'ipotesi che in riferimento alla decisiva inconciliabilità che legge e giustizia mostravano, la teoria del diritto e quella della politica avanzano e

von Gerber, Paul Laband e Georg Jellinek avevano specificato la teoria dello Stato-ordinamento personificando il concetto di Stato, corroborando e sviluppando le visioni organicistiche presenti in dottrina¹³⁹. Il rapporto tra lo Stato e la società non era concepito come una relazione di immedesimazione e di servizio attraverso il pieno sviluppo della rappresentanza politica della società nelle istituzioni. Il diritto, quale dato formale dello Stato-persona, veniva spesso salutato come uno strumento utilizzato per dare “la sua sanzione formale ad una situazione di fatto”¹⁴⁰.

Come ricorda Maurizio Fioravanti, il “giuridico” di Gerber “era funzionale al disegno bismarckiano, diretto a favorire la sua attuazione, ma è altrettanto certo che non esistono due tempi, quello della decisione politica e quello della sua copertura ideologica tramite lo strumento del diritto, ma la totalità di un processo storico, nell’ambito del quale la scienza giuridica gioca un ruolo di primissimo piano”¹⁴¹. In letteratura è stato recentemente sottolineato come per Gerber¹⁴² “il nocciolo del concetto di

suggeriscono il modello del «diritto vivente». La prima volta che compare la formula *nomos èmpsychos* è dunque ad opera di un filosofo tarantino, Archita, sicuramente amico di Platone e ispirato alla sua teoria. Nel trattatello *Perì nomou kai dikaiosýnes*, intorno al 340 a.C. il concetto di *diritto vivente* sintetizza il senso platonico del rapporto tra corpo e anima, e opera questa riconciliazione tra uomini, sovranità e legge attraverso l’*èmpsychèin*, l’incorporazione. Così, continua Archita, fra tutte le cose il primato spetta alla legge: se si resta fedeli ad essa si ha un sovrano che governa secondo legalità, un capo giusto (*akòlouthos*) e un suddito libero (*elèutheros*), cose che rendono la comunità politica felice. Se al contrario la si trasgredisce si va incontro all’arbitrio del sovrano, alla schiavitù dei cittadini e alla complessiva infelicità della comunità. (...) Dunque, il diritto sarà «vivente» o tornerà al relativismo del potere e degli egoismi, cosa che il moderno dovrà prendere sul serio anche quando sceglierà altre strade, o quando ad essa ritornerà in tutti i momenti in cui i «tempi si fanno inquieti», come ricordava Carl Schmitt o come, in maniera totalmente diversa, suggerirà Gustav Radbruch». Queste considerazioni filosofiche sono utili per maturare sguardi ulteriormente critici sulla dimensione complessa e composita della giustizia politica, tra il diritto e la politica, e tra ciascuno di queste ultime due componenti ed il senso di giustizia in sé, periodo per periodo, caso per caso.

¹³⁹ Cfr. R. Car, *La concezione dello Stato popolare (Volksstaat) nei giuristi tedeschi del tardo Ottocento*, in *Il governo del popolo. Rappresentanza, partecipazione, esclusione alle origini della democrazia moderna*, Roma 2012, pp. 71-90.

¹⁴⁰ K. F. von Gerber, *Grundzüge des deutschen Staatsrechts*, Lipsia 1865, p. 45.

¹⁴¹ M. Fioravanti, *Giuristi e costituzione politica nell’Ottocento tedesco*, Milano 1979, p. 261. Cfr. pure R. Car, *La concezione dello Stato popolare (Volksstaat) nei giuristi tedeschi del tardo Ottocento*, cit., p. 77, nota n. 18, in cui viene citata l’opera del Fioravanti appena menzionata.

¹⁴² R. Car, *La concezione dello Stato popolare (Volksstaat) nei giuristi tedeschi del tardo Ottocento*, cit., p. 77, in cui l’A., volendo storicizzare le teorie gerberiane, ha scritto

Stato risiede nel momento del dominio”¹⁴³, e il rapporto di appartenenza dell’individuo allo Stato “consiste in un complesso di doveri”¹⁴⁴.

In un quadro dottrinario caratterizzato dal prevalere delle correnti che all’insegna del formalismo giuridico concepivano lo Stato come Stato-persona, all’inizio del XX secolo le riflessioni penalistiche e costituzionali di Napodano si distinguevano non solo per la loro finezza argomentativa ma soprattutto per il loro contenuto concettuale. Napodano, infatti, sostenendo che la statualità fosse da intendere come una realtà concreta contenente l’ordinamento di tutti gli interessi umani che si esplicavano nella vita sociale¹⁴⁵, si collocava nel solco della liberalistica penale e pubblicistica. Le tendenze liberali moderate della dottrina, però, furono presto neutralizzate dall’irrompere delle teorie organiciste dei pensatori italiani che si accostarono all’idea di Stato fascista¹⁴⁶, in cui e attraverso cui le realtà sociali avrebbero dovuto essere assorbite per essere riconosciute¹⁴⁷.

quanto segue: «La teoria dello Stato di Gerber non rappresentava un’elaborazione della costituzione della Confederazione del Nord, né di quella, successiva, del Reich, che, anzi, temporalmente precedette di due anni. Ma con la promulgazione della costituzione ideata da Bismarck, la teoria di Gerber non solo veniva innalzata a dottrina quasi ufficiale del nuovo Impero, ma risultava anche capace di uscire dal mondo delle dottrine per incarnarsi nella nuova realtà costituzionale, della quale al contempo offriva la legittimazione. Per il monarchico Gerber si trattava di contribuire alla stabilità del nuovo ordinamento, il quale, a differenza dell’epoca precedente in cui il rapporto tra l’ordine costituito e il pensiero costituzionale era segnato da continue tensioni, poteva ora contare sul sostegno della dottrina giuspubblicistica».

¹⁴³ Ivi, p. 76.

¹⁴⁴ *Ibid.*

¹⁴⁵ G. Napodano, *I delitti contro la sicurezza dello Stato*, cit., p. 79.

¹⁴⁶ Cfr. F. Lanchester, *Alle origini di Weimar. Dibattito costituzionalistico tedesco tra il 1900 e il 1918*, Milano 1985; Id., *Momenti e figure nel diritto costituzionale in Italia e in Germania*, Milano 1994; Id., *I giuspubblicisti tra storia e politica. Personaggi e problemi nel diritto pubblico del secolo XX*, Torino 1998; Id., *Pensare lo Stato. I giuspubblicisti nell’Italia unitaria*, Roma-Bari 2004.

¹⁴⁷ Cfr. S. Panunzio, *Lo Stato fascista*, Bologna 1925; C. Mortati, *L’ordinamento del governo nel nuovo diritto pubblico italiano*, Roma 1931; P. Ridola, *Democrazia e rappresentanza nel pensiero di Costantino Mortati*, in M. Galizia-P. Grossi (curr.), *Il pensiero giuridico di Costantino Mortati*, Milano 1988. Ricordando la dottrina del Caravale, si v. G. Ferri, *La cittadinanza e la personalità dello Stato nel regime fascista*, in *La cittadinanza tra Impero, Stati nazionali ed Europa. Studi promossi per il MDCCC anniversario della costituzione Antoniniana*, QVAESTIO. *Ricerche di Diritto e Scienze dell’Antichità tra passato e presente*, Roma 2015, p. 308, in cui l’A. ha scritto che «Riprendendo il pensiero di Mario Caravale, per recuperare il rapporto tra Stato e società e superare il formalismo dogmatico dello Stato-persona, bisognerà attendere i germi di un più maturo Costantino Mortati

Il fascismo, privo di un vero rigore scientifico sul versante della teoria, disconnesso dalla liberalistica¹⁴⁸ classica che era fiorita intorno alle chiavi di lettura dello Statuto del regno d'Italia, si era immischiato frettolosamente nelle dottrine organiciste per giustificare l'utilizzo della forza al posto del raziocinio giuridico. Il fascismo aveva fatto della tecnica dell'irrazionalismo giuridico il surrogato autoritario delle garanzie di libertà e di naturalità del giudice terzo e neutrale. Il fascismo, in questa tecnicizzazione del linguaggio giuridico all'insegna dell'assorbimento¹⁴⁹

che nel 1940, con *La costituzione in senso materiale*, solleciterà la dottrina a guardare la realtà sociale non più come un dato pregiuridico ma come parte integrante dell'ordinamento».

¹⁴⁸ Cfr. U. Spirito, *La libertà e l'individuo*, Milano 1942; G. Balbino, *La spiritualità del popolo italiano e il dramma della sua storia*, Roma 1954; Id., *Il cammino del pensiero*, Firenze 1962; G. Cianferotti, *Il pensiero di V.E. Orlando e la giuspubblicistica italiana fra Ottocento e Novecento*, Milano 1980; U. Allegretti, *Profilo di storia costituzionale italiana. Individualismo e assolutismo nello Stato liberale*, Bologna 1989; F. Cammarano, *Il modello politico britannico nella cultura del moderatismo italiano di fine secolo*, in R. Camurri, *La scienza moderata. Fedele Lampertico e l'Italia liberale*, Milano 1992; Id., *Storia politica dell'Italia liberale. L'età del liberalismo classico, 1861-1901*, Roma-Bari 1999; P. Pombeni, *La rappresentanza politica*, in R. Romanelli, *Storia dello Stato italiano dall'Unità ad oggi*, Roma 1995; P. Ridola, *Sulla fondazione teorica della 'dottrina dello Stato'. I giuspubblicisti della Facoltà romana di Scienze politiche dalla istituzione della Facoltà al 1943*, in F. Lanchester (cur.), *Passato e presente delle Facoltà di Scienze politiche*, Milano 2003; Id., *Il costituzionalismo. Itinerari storici e percorsi concettuali*, in G. Azzariti (cur.), *Scritti in onore di G. Ferrara*, Torino 2005; Id., *Libertà e diritti nello sviluppo storico del costituzionalismo*, in R. Nania (cur.), *I diritti costituzionali*, II ediz., I vol., Torino 2006; Id., *La dignità dell'uomo e il principio di libertà nella cultura costituzionale europea*, in R. Nania (cur.), *L'evoluzione costituzionale delle libertà e dei diritti fondamentali*, Torino 2013; L. Lacché, *Il costituzionalismo liberale*, in *Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti. Il contributo italiano alla storia del pensiero*, VIII appendice, dir. P. Cappellini-P. Costa-M. Fioravanti-B. Sordi, Roma 2012.

¹⁴⁹ Cfr. *a contrario* G. Fassò, *Individualismo*, in «Novissimo Digesto Italiano», II, Torino 1972, p. 608, in cui l'A. a proposito dell'individualismo giuridico, tanto avversato dagli studiosi che si prestarono a supportare filosoficamente l'organicismo fascista, ha sostenuto che «la società per se stessa non ha valore, e se alla sfera d'azione del singolo individuo sono segnati limiti, ciò è per coordinarla con quella degli altri individui nell'interesse dei singoli stessi, non per subordinare l'esercizio dei diritti individuali a doveri verso la società, la quale non è che una mera somma di individui. Conseguentemente è affermato doversi limitare l'intervento dello Stato a quanto è strettamente indispensabile per la tutela delle libertà individuali». Questo passo è stato messo in evidenza in P. Alvazzi del Frate, *Individuo e comunità*, cit., p. 47, in cui l'A. sugli individualismi ed in particolare modo sull'individualismo giuridico ha scritto quanto segue: «Gli individualismi furono dunque molti ed eterogenei. Vi fu anche un aspetto propriamente giuridico di tale orientamento, ossia un *individualismo giuridico*. Tale individualismo – è opinione condivisa

della persona nello Stato autoritario, aveva piegato e frustrato la stessa profondità scientifica del più ampio filone organicista¹⁵⁰, all'interno del quale aveva trovato un posto para-scientifico di rimedio. Illustri giuristi che durante il ventennio hanno collaborato con il regime, infatti, hanno consegnato alla storia le finissime elaborazioni giuridico-codicistiche nel momento in cui sono andati a fare scuola di tecnica giuridica, al di là delle visioni fasciste in senso stretto.

Se questo lavoro di tecnicizzazione del diritto all'insegna della logica nella costruzione degli istituti giuridici ben poteva essere compiuto nel diritto civile – al di là dei riferimenti al corporativismo, che infatti fu presto abrogato con la caduta del regime – e in molte parti del diritto penale c.d. generale del primo libro del codice Rocco, l'impronta autoritaria fu inevitabile nelle scelte di criminalizzazione della parte speciale del diritto penale. La parte dei delitti di lesa maestà e più in generale dei delitti anti-stato fu assorbita, ed anche piegata nel proprio in-sé, all'interno della logica anti-personologica¹⁵¹ e statolatrica che perpetuava il regime illiberale dei fasci, autoritario e a vocazione totalitaria.

Durante la stagione fascista¹⁵², il giurista penalista Arturo Rocco in un

– fu il prodotto caratteristico della modernità giuridica. Come osserva Marcel Waline, l'individualismo giuridico si definisce quale teoria “che vede nell'individuo la causa finale di tutto il diritto e dello Stato stesso”. Secondo Guido Fassò, l'individualismo giuridico è l'indirizzo “secondo il quale gli individui hanno valore primario ed originario rispetto alla società, ed elemento essenziale e fine ultimo della realtà sociale è l'individuo”. (...) L'individualismo giuridico (...) si affermò soprattutto con le due grandi Rivoluzioni settecentesche – americana e francese – e con la codificazione napoleonica». Cfr. pure L. P. D'Alessandro, *Giustizia fascista. Storia del Tribunale speciale (1926-1943)*, Bologna 2020.

¹⁵⁰ Cfr. M. Caravale, *Una incerta idea. Stato di diritto e diritti di libertà nel pensiero italiano tra età liberale e fascismo*, Bologna 2017.

¹⁵¹ Anticamera essenziale per le correnti personologiche – poi ramificatesi a seconda delle distinte sensibilità culturali e socio-giuridiche in senso liberale, libertario, sociale e socialista – sono stati gli individualismi. Di recente ed in generale, da una parte della dottrina storico-giuridica è stato osservato che «Al termine individualismo si continuò (e si continua) ad attribuire una gamma di significati molto ampia, spesso fortemente connotati in senso negativo. Ad arricchire e complicare il panorama fu la sua utilizzazione nelle prospettive e nei campi più disparati. Si cominciò a parlare di individualismo non solo filosofico, politico, giuridico ed economico, ma anche di “individualismo metodologico”, ritenendo che tutti i fenomeni collettivi dovessero essere studiati attraverso teorie dell'azione individuale»: si v. per il passo appena citato P. Alvazzi del Frate, *Individualismo e comunità*, cit., p. 43.

¹⁵² Cfr. Cfr. J. J. Linz, *Democrazia e autoritarismo. Problemi e sfide tra XX e XXI secolo*, Bologna 2006; E. Gentile, *La via italiana al totalitarismo. Il partito e lo Stato nel regime fascista*, Roma 2008; Id., *Total and Totalitarian Ideologies*, in M. Freedon, L. T. Sargent,

suo intervento in seno ai lavori preparatori della Commissione ministeriale di riforma del codice penale degli anni 1927-1928, aveva correlato la dicitura di “delitti contro la personalità dello Stato” all’idea secondo cui lo Stato fosse “una persona in senso sociale, politico, giuridico”¹⁵³.

M. Stear, *The Oxford Handbook of the Political Ideologies*, Oxford 2013, pp. 56-72. Cfr. L. Rosenfield-A. Vespaziani, *Fascismo tropicale, ovvero la recezione della dottrina fascista italiana nel Brasile dell’Estado Novo di Vargas*, in I. Birocchi-G. Chioldi-M. Grondona, *La costruzione della ‘legalità’ fascista negli anni Trenta*, Roma 2020, in cui gli Autori hanno sostenuto quanto segue: «Come è noto, la costruzione della legalità fascista negli anni ’30 ha avuto come vettore il tentativo di dominio statale su tutti gli aspetti della società. In sintesi, la rivoluzione fascista riuscì a consolidare un sistema egemonico basato su (i) il rafforzamento di un partito unico, il Partito Nazionale Fascista, che fu centralizzato dal Duce; (ii) la graduale affermazione di un ordine corporativo globale, che si estendeva a diversi campi del diritto; (iii) la creazione di tribunali speciali e di una polizia politica come strumenti di persecuzione dei nemici del regime e (iv) l’indebolimento di molte garanzie individuali, che persero rilevanza rispetto agli interessi del bene comune e dello Stato. Il risultato fu la costruzione di un sistema politico di taglio totalitario».

¹⁵³ Si v. i “Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale”, IV, Atti della Commissione ministeriale incaricata di dare parere sul progetto preliminare di un nuovo codice penale, Parte III, Verbali delle sedute della Commissione – Libro II del Progetto – verbali nn. 46-62, Roma 1929, pp. 14-15, in cui Arturo Rocco si era retoricamente interrogato circa il nome da dare ai delitti che offendevano lo Stato italiano in quelli che erano considerati i suoi supremi interessi politici, interni ed internazionali, e si era risposto affermando che «La legge oggi parla di *delitti contro la sicurezza dello Stato*. Noi abbiamo detto *delitti contro la personalità dello Stato*. Vi è chi propone *delitti contro la Patria*. Ma è evidente che non si possono chiamare così, perché, se commessi da stranieri, non sono più delitti contro la Patria. È solo il cittadino il quale commette questi delitti che offende anche un dovere di fedeltà politica verso la Patria. Altri propone *delitti contro lo Stato*; ma anche i delitti contro la pubblica Amministrazione, anche i delitti verso l’amministrazione della Giustizia sono delitti contro lo Stato, e allora, se vogliamo designare soltanto quei delitti contro lo Stato che offendono, non l’attività amministrativa o giurisdizionale dello Stato, ma lo Stato in sé stesso, in quelli che sono i suoi supremi beni e interessi di carattere politico interno o internazionale, non possiamo dire delitti contro lo Stato, espressione troppo comprensiva». Rocco, passando poi a discorrere di sicurezza, ha sostenuto che «Il concetto di sicurezza è un concetto correlativo a quello di pericolo; quindi, dire delitti contro la sicurezza dello Stato implica il concetto della necessità di tutelare la vita dello Stato contro quelle azioni che pongono in pericolo la esistenza stessa dello Stato». Giungendo quindi a discorrere circa la natura dello Stato, Rocco ha sostenuto quanto segue: «Lo Stato è infatti una persona in senso sociale, politico, giuridico. Una volta poi entrati in questo concetto di delitti che offendono lo Stato come persona, doveva subentrare la sotto distinzione fra *delitti contro la persona dello Stato*, a seconda che la si guardi nei rapporti interni con i cittadini o, in genere, coi sudditi dello Stato, o nei rapporti internazionali con gli altri Stati, tenendo conto che l’azione del colpevole può offendere lo Stato sia nei rapporti interni, sia nei rapporti internazionali. Né con ciò si scinde la personalità dello Stato in una doppia personalità, una interna e l’altra interna-

Una autorevole dottrina storico-giuridica ha recentemente ricordato che per le dottrine dominanti in Italia durante il periodo fascista

lo Stato era fonte unica del diritto, di modo che la sfera giuridica degli individui derivava dalla volontà statale la quale ne fissava l'ampiezza ed i contenuti (...) L'individuo, dunque, esisteva per la nazione¹⁵⁴.

3. *L'Alta Corte a tutela dell'ordine di Stato*

Calando nelle dinamiche prospettive della realtà la prima parte dell'art. 36 dello Statuto, il quale sanciva la costituzione del Senato in Alta Corte di Giustizia con decreto del re per giudicare i crimini di alto tradimento e di attentato alla sicurezza dello Stato, la dottrina di fine Ottocento ha subito meditato su alcune problematiche giuridiche.

Tra gli studiosi vi era chi si è chiesto se fosse conveniente mantenere la competenza del Senato costituito in Alta Corte per i reati contro la

zionale, giacché la personalità dello Stato è una sola, sia che la si guardi dal punto di vista del diritto interno, sia che la si guardi dal punto di vista internazionale».

¹⁵⁴ M. Caravale, *Una incerta idea*, cit., pp. 118-119. Cfr. P. Alvazzi del Frate, *Individuo e comunità*, cit., p. 137, in cui l'A. ha a tal proposito ripercorso il pensiero di vari studiosi sul carattere anti-individualista dell'organicismo fascista, scrivendo quanto segue: «Sulla base soprattutto delle opere di Alfredo Rocco l'individualismo fu interpretato "come idea egoistica di una sfera di interesse privato del cittadino indifferente agli interessi generali dello Stato ed immune dal suo intervento" [M. Caravale, *Un'incerta idea*, cit., p. 121]. L'individualismo appariva a Rocco sinonimo di "disgregamento" sociale: "non deve la società considerarsi come un mezzo o strumento del benessere individuale, ma, al contrario, gli individui organi dei fini della società, di cui sono gli elementi" [A. Rocco-F. Carli, *I principi fondamentali del nazionalismo economico*, in *Il nazionalismo economico*, Bologna 1914, p. 57]. Le citazioni al riguardo potrebbero essere innumerevoli. Ci limitiamo a ricordare ancora Ugo Spirito (secondo il quale "non ci può essere altra volontà e altra libertà oltre quella dello Stato, o, che è perfettamente lo stesso, degli individui nello Stato" [U. Spirito, *Il concetto di libertà e i diritti dell'opposizione*, in *Critica fascista*, 1924, cit. in M. Caravale, *Un'incerta idea*, cit., p. 124]), Sergio Panunzio (che combatteva lo "Stato individualista uscito dalla Rivoluzione francese", in favore dello "Stato dei Sindacati e [del] diritto inter e super-sindacale" [S. Panunzio, *Stato e sindacati*, in «Rivista Internazionale di filosofia del diritto», III (1923), P. 19]) e Giovanni Gentile (che affermava: "il fascismo, nella sua polemica antiliberal, nega la libertà del vecchio individualismo" [G. Gentile, *Che cosa è il fascismo. Discorsi e polemiche*, Firenze 1925, p. 91])). Cfr. pure F. Lanchester, *Panunzio, Sergio*, in «Dizionario biografico degli italiani», LXXXI, Roma 2014, pp. 31-36.

sicurezza dello Stato. Assumendo una risposta in senso positivo a questo primo quesito, poi, la stessa dottrina avrebbe potuto chiedersi con quali norme e con quali garanzie si sarebbe connessa la speciale giurisdizione sui reati contro la sicurezza dello Stato, di cui all'art. 36, con il principio del giudice naturale, di cui all'art. 71 dello Statuto¹⁵⁵.

Prima di rispondere a questi quesiti di politica costituzionale del diritto, e per tentare di arrivare a risposte argomentate e non aprioristiche o ideologiche, la dottrina ha esaminato la questione della compatibilità tra le disposizioni normative della prima parte dell'art. 36 dello Statuto con le disposizioni normative ordinarie – quindi di pari rango formale rispetto allo Statuto albertino – di cui all'art. 9, n. 1 del codice di procedura penale vigente alla fine dell'Ottocento.

Da un lato vigevano il regolamento del Senato del 7 maggio 1870 e – ovviamente – lo Statuto, quest'ultimo qualificabile come legge fondamentale del regno d'Italia ma al contempo come legge formalmente ordinaria. Queste fonti del diritto attribuivano la giurisdizione dei delitti contro la sicurezza dello Stato al Senato costituito in Alta Corte con decreto regio. Dall'altro lato vigeva l'art. 9, n. 1 del codice di procedura penale, il quale disponeva che “Appartiene alla Corte di assise coll'intervento dei giurati la cognizione : 1° Dei reati contro la sicurezza interna ed esterna dello Stato, e di provocazione a commetterli, anche avvenuta col mezzo della stampa, salvo che il Senato fosse stato costituito in Alta Corte di giustizia, ai termini dell'art. 36 dello Statuto”.

Per quel che concerneva la ragione per la quale nello Statuto si sanciva l'operatività dell'Alta Corte nelle ipotesi di alto tradimento e di attentato contro la sicurezza dello Stato, si tendeva a dare una risposta simmetrica coinvolgendo in qualità di giudice il Senato, per l'indole politica di quei reati, che erano tra l'altro fra i più gravi¹⁵⁶.

¹⁵⁵ P. Orestano, *Se convenga mantenere la competenza del Senato, costituito in Alta Corte di Giustizia, per i reati contro la sicurezza dello Stato; e nell'affermativa, con quali norme e con quale guarentigia in relazione all'art. 71 dello Statuto*, cit., p. 81, in cui l'A. ha esposto i seguenti quesiti di indagine: «Il tema, oggetto della presente relazione, comprende due proposizioni, delle quali la seconda non può essere presa in esame se non risolta affermativamente la prima. Onde la presente relazione va naturalmente distinta in due parti. Nella prima si esamina : “Se convenga mantenere la competenza del Senato, costituito in Alta Corte di Giustizia per i reati contro la sicurezza dello Stato”. E nella seconda, qualora per la prima la soluzione sia affermativa : “Con quali norme e con quali guarentigie convenga in relazione all'art. 71 dello Statuto”».

¹⁵⁶ Ivi, p. 86, in cui l'A. sottolineava la gravità dei delitti di cui all'art. 36, parte prima dello Statuto, scrivendo quanto segue: «I crimini di alto tradimento e gli attentati contro la sicurezza dello Stato sono rivolti ad offendere la vita dello Stato, a rovesciare lo Stato,

Questa dottrina che ha analizzato i profili problematici di cui si sta trattando, in più, ha meditato sulla ragione per la quale proprio il Senato è stato scelto quale spazio istituzionale più idoneo a perseguire e giudicare su quei reati gravissimi contro la vita stessa dello Stato. È stato sostenuto che il Senato era il più alto corpo politico della nazione, circondato dalla massima stima per gli elementi nobilissimi che lo componevano, ossia un corpo moderatore tra il principio monarchico e il principio democratico¹⁵⁷.

In virtù di questa peculiare caratura ideale ed istituzionale, la camera c.d. alta era stata individuata come la sola che potesse garantire un equilibrio tra la monarchia e la democrazia. Queste rappresentavano anzitutto dei valori che nella seconda metà del XIX secolo dovevano necessariamente combinarsi nel migliore dei modi, onde evitare le esperienze repubblicane che erano viste come troppo radicali per quei tempi, nonché troppo vicine alle pagine giacobine della non troppo lontana storia francese di fine Settecento.

Il Senato era ritenuto il solo che potesse esercitare il potere conservatore dello Stato, conoscendo dei reati che attentavano direttamente alla costituzione statale¹⁵⁸, come i crimini di alto tradimento e di attentato alla sicurezza dello Stato.

Nessun affare politico in senso stretto avrebbe potuto inficiare il regolare svolgimento dei procedimenti in Alta Corte, poiché ai sensi dell'ultima parte dell'art. 36 dello Statuto il Senato in quella peculiare costituzione dopo il regio decreto non era un corpo politico sotto il profilo funzionale, e non poteva occuparsi se non degli affari giudiziari per cui era stato convocato sotto pena di nullità¹⁵⁹. Quest'ultimo profilo

per cui sono reati di indole politica, e fra i più gravi. Data l'alta importanza di tali reati, che suscitano il più grande allarme nella nazione, si è ritenuto che occorresse derogare dalla giurisdizione ordinaria, per affidarne la cognizione ad un Alto Corpo e politico».

¹⁵⁷ *Ibid.*

¹⁵⁸ *Ibid.*

¹⁵⁹ Cfr. P. Nocito, *Alta Corte di Giustizia*, cit., pp. 11-12, in cui l'A. ha spiegato il senso di questa parte dell'art. 36 dello Statuto scrivendo quanto segue: «L'art. 36 dello Statuto ha voluto dire, che il Senato non è corpo politico, in quanto nello esercitare che fa i suoi poteri come Alta Corte, occupandosi degli *affari giudiziari per cui fu convocato* non può nello stesso tempo esercitare i suoi poteri come assemblea, o Camera legislativa, in modo che il medesimo non possa discutere alcun disegno di legge, o sentire lo svolgimento di alcuna interpellanza, od ammettere nel suo seno i ministeri per sentire la parola del Governo in quel tempo che segue la sua convocazione in Alta Corte di giustizia, e fine a che sugli affari giudiziari, pei quali l'Alta Corte fu convocata, essa non avrà date le sue definitive pronunzie. Così non solo gli atti e le funzioni proprie della Camera legislativa non possono essere emessi od esercitati in quelle stesse sedute nelle quali il Senato come

della disciplina sull'Alta Corte rappresentava senza dubbio un profilo di garantismo, per una non irragionevole durata dei procedimenti giudiziari in seno alla camera alta.

Il fatto che il Senato non avrebbe potuto occuparsi se non degli affari giudiziari¹⁶⁰ una volta che fosse stato costituito in Alta Corte di Giustizia può indurre anche ad ulteriori rilievi. Con l'eccessivo protrarsi o con un numero elevato di procedimenti, anzitutto quelli per i reati di alto tradimento o di attentato alla sicurezza dello Stato che avrebbero potuto essere celebrati per fatti criminosi commessi anche dal *quisque de populo* in qualunque parte del regno, le attività politico-legislative della camera alta sarebbero state precluse. Vigeva infatti il divieto di occuparsi di altri affari se non quelli giudiziari, una volta che il Senato fosse stato costituito in Alta Corte. L'art. 9, n. 1 del codice di procedura penale tardo-ottocentesco, prevedendo in capo alla Corte di assise in composizione integrata dai giurati la cognizione dei reati contro la sicurezza interna ed esterna dello Stato oltre che di provocazione a commetterli, anche avvenuta col mezzo della stampa, e salvo che il Senato fosse stato costituito in Alta Corte di Giustizia ai termini dell'art. 36 dello Statuto, rappresentava un filtro idoneo ad assicurare al Senato stesso il regolare svolgimento delle attività politico-legislative.

In realtà questi problemi di coordinamento tra la ordinaria funzione

Alta Corte tratta gli affari giudiziari, ma nemmeno possono essere alternate le sedute legislative con le sedute giudiziarie. Ogni esercizio di potere legislativo, ogni atto proprio di una Camera legislativa è assolutamente interdetto al Senato dal momento che è convocato come Alta Corte, in modo che quando l'Alta Corte è aperta, il Senato come Camera legislativa debba intendersi chiuso. Codesta regola non deve però essere presa nel senso, che il Senato resti incapace di esercitare le sue facoltà legislative non appena una causa giudiziaria è pendente davanti al medesimo. Se così fosse, basterebbe una semplice querela o denuncia per togliere al Senato l'esercizio dei suoi poteri legislativi, giacchè per l'art. 3° del Regolamento procedurale dell'Alta Corte, 7 maggio 1870 "pervenendo al Senato una comunicazione del Governo od una querela o denuncia contro uno dei suoi membri come incolpato di un reato, il presidente dichiara con un'ordinanza che il Senato è costituito in Alta Corte di giustizia in virtù dell'art. 37 dello Statuto, e procede, nella qualità di presidente dell'Alta Corte, alla nomina della Commissione d'istruzione". Laonde ben può il Senato esercitare i suoi poteri politici nel momento in cui attende alla istruzione di un processo penale la Commissione senatoria d'istruzione».

¹⁶⁰ Ivi, p. 14, in cui l'A. ha spiegato che l'unidirezionalità delle occupazioni del Senato costituito in Alta Corte di Giustizia riguardava anche l'ordine nei lavori giudiziari stessi; l'A. ha infatti scritto quanto segue: «Cotesta necessità nell'Alta Corte di non divertire ad atti estranei, convocata una volta per giudicare di un determinato affare, non riguarda solo come un atto estraneo l'esercizio del potere politico, ma ancora l'esercizio del potere giudiziario sopra altre cause estranee a quella sulla quale viene chiamato a giudicare il Senato».

legislativa e le speciali competenze giudiziarie del Senato erano risolte a livello procedimentale, onde evitare che un utilizzo distorto dell'attivazione del circuito giurisdizionale dell'Alta Corte potesse preordinatamente bloccare ed impedire i lavori legislativi della politica, magari da parte di una parte politica avversaria. Il Senato infatti poteva esercitare i suoi poteri politici quando all'interno del medesimo Senato venivano gestiti i lavori istruttori di tipo giudiziario, per un processo penale. La politica senatoria e l'attività legislativa nella camera alta non erano precluse dal lavoro istruttorio nella competente Commissione d'istruzione¹⁶¹. A tal proposito in dottrina è stato rilevato quanto segue:

Nè si dica che questa disposizione [l'art. 36 dello Statuto, n.d.r.] riguarda il caso nel quale il Senato è chiamato a giudicare dei reati d'alto tradimento e dei ministri accusati dalla Camera dei deputati, ma non il caso in cui il Senato è chiamato a giudicare dei reati imputati ai suoi membri. È pur vero che della cennata disposizione parla l'art. 36 dello Statuto a proposito dei giudizi della prima specie, e nulla è detto a proposito dei giudizi della seconda specie. La disposizione predetta è però sottintesa (...) ¹⁶².

L'orientamento di dottrina che si era chiesto come conciliare l'art. 9, n. 1 del codice di procedura penale con la prima parte dell'art. 36 dello Statuto, e quindi come conciliare la parziale sovrapposibilità delle funzioni giudiziarie *ratione materiae* in capo alla Corte di assise in composizione integrata e in capo all'Alta Corte, ha tentato di fornire una chiave di lettura di carattere funzionale, calandosi nella realtà pragmatica delle esigenze politiche da un lato e giudiziarie dall'altro lato. La dottrina di Pietro Orestano ha rilevato quanto segue:

Perché un corpo politico come il Senato sia distolto dalle ordinarie cure legislative, le cause politiche da sottoporsi all'Alta Corte non

¹⁶¹ Ivi, p. 12, in cui l'A. ha rilevato quanto segue: «Pertanto il Senato italiano ha continuato sempre ad esercitare i suoi poteri legislativi, malgrado che il presidente l'avesse costituita in Alta Corte per giudicare dei reati imputati ad un senatore, e si fosse posta all'opera una Commissione d'istruzione. Fu per tal modo che il Senato prendeva atto, come corpo politico, della rinuncia all'ufficio di senatore fatta dal senatore Genuardi e della rinuncia allo stesso ufficio fatta dal senatore Satriano, e poi per effetto di queste rinunzie la Commissione d'istruzione dichiarava cessato contro di loro ogni procedimento penale davanti al Senato e rinviava gli atti all'autorità giudiziaria comune con ordinanza del dì 11 gennaio 1876 quanto al cavaliere Filippo Satriano, e con ordinanza del 15 maggio 1876 quanto al Genuardi».

¹⁶² Ivi, p. 13.

debbono essere reati comuni commessi da malfattori volgari. Manca allora quella ragione di allarme per cui tutta quanta la nazione si commuove, e per cui si ritiene necessario derogare al corso ordinario della giustizia. In quei casi il reato non interessa oltre i limiti della territoriale giurisdizione di una Corte di Assise, e pertanto la cognizione di esso si può dire bene affidata ai giurati¹⁶³.

All'insegna di una indagine pragmatica sui nodi procedurali controversi, la dottrina in questione si è chiesta se il Senato potesse giudicare sui reati di alto tradimento qualora un decreto reale non lo avesse costituito in Alta Corte. La dottrina si è pure domandata se spettasse al Senato o all'autorità governativa il giudizio sull'opportunità di portare eventuali casi di alto tradimento alla cognizione del Senato, piuttosto che alla cognizione della Corte di assise¹⁶⁴.

La giurisprudenza negli anni '50 del XIX secolo¹⁶⁵ ormai pacificamente sosteneva il criterio secondo cui la giurisdizione ordinaria per i reati previsti dall'art. 36 era quella delle Corti di assise, e che il Senato non era competente a giudicare se il giudizio non gli fosse stato deferito da un decreto regio. Per evitare una lettura rigorosa dell'art. 36 sul piano della omogenea e generale celebrabilità dei procedimenti in Alta Corte – lettura che avrebbe ingolfato l'ordinaria attività politica della camera alta – il rigore interpretativo, così, si è concentrato sul requisito statutario del decreto regio. Il decreto del re rappresentava in tal senso un vero presupposto di legittimità per instaurare la giurisdizione dell'Alta Corte nei casi di cui all'art. 36, ed al contempo una spada di Damocle con funzione di filtro e

¹⁶³ Ivi, p. 87, in cui l'A., a proposito della compatibilità e dei criteri di coordinamento tra la cognizione giudiziaria della Corte di assise e la cognizione giudiziaria del Senato costituito in Alta Corte di Giustizia, ha aggiunto quanto segue: «Questo modo di intendere il numero 1 dell'art. 9 Cod. proc. pen. in armonia all'articolo 36 dello Statuto, risponde al commento che Henryon de Pansey fa all'art. 33 della Carta Costituzionale francese, e che giova riprodurre: “ J'oserais dire, que, dans ma manière de voir, l'article 33 de la Charta constitutionnelle, sainement entendu, n'est pas applicable à des complots hasardés par des hommes obscurs sans influence sur la masse de citoyens, et surtout sans moyens d'exécution, et que de tous les crimes qui peuvent compromettre la sûreté de l'Etat, ceux-là seuls doivent être placés dans les attributions de la Cour des Pairs dont les auteurs joignant l'ambition audace, les ressources de la politique au génie de mals, les qualités qui font les grands hommes aux vices, qui font les grands criminels, se sont rendus l'effroi des bons, l'espoir des méchants, et menacent la société d'une subversion entière ” (in nota num. 1: “*De l'aut. Judiciaire*, ecc., VII, chap. XXX”)).»

¹⁶⁴ *Ibid.*

¹⁶⁵ Cfr. Cass. Torino, 28 aprile 1855, ric. Ricci e cons.; 6 luglio 1858, in *Giurisprudenza degli Stati sardi*, 1855, I, 385, e 1858, I, 906; App. Genova, 17 novembre 1854.

di calmiere per la mole del carico giudiziario del Senato.

Sulla competenza a decidere circa l'opportunità di portare i casi di alto tradimento alla cognizione del Senato piuttosto che alla cognizione della Corte di assise, la giurisprudenza evidenziava la funzione del governo in tal senso. Secondo la giurisprudenza questa valutazione spettava soltanto al governo¹⁶⁶.

Alla fine del XIX secolo alcune riflessioni più generali di Pietro Orestano si sono riferite ad un importante passo della dottrina di Nocito:

Non è inopportuno ricordare questo importantissimo principio di diritto pubblico : «se l'istituzione dell'Alta Corte è politica il suo giudizio non può essere che giudizio di magistrato. Chiamata come essa è a giudicare di crimini e di delitti o di reati in genere, sebbene in modo limitato a certe materie ed a certe persone, essa è chiamata a condannare od assolvere secondo le leggi che regolano i delitti e le pene». Nocito, *Alta Corte di giustizia* – Torino, tip. editr., 1886¹⁶⁷.

L'istituzione dell'Alta Corte poteva trovare il proprio principio ispiratore in esigenze strettamente politiche, così come nell'organigramma originario dello Statuto albertino del 1848 il re con il suo decreto avrebbe potuto rappresentare le istanze del potere esecutivo, eventualmente, anche nelle decisioni sull'opportunità di costituire o meno il Senato in Alta Corte. Il *decision making process* e la stesura dei giudizi dell'Alta Corte, dopo ed al di là dei meccanismi politici di costituzione della stessa, non avrebbero potuto essere diversi dai giudizi di una magistratura.

Un altro profilo problematico nei meccanismi giudiziari della camera

¹⁶⁶ Cass. Napoli, 4 gennaio 1879, che sul ricorso di Passanante – il cuoco di Salvia che aveva attentato alla vita del re Umberto I – si era pronunciata come segue: «La Corte : Osserva che spetta al Governo, presso cui soltanto è il giudizio della necessità e dell'opportunità di tutelare con forma di giudizio più solenne, e con repressione più efficace, lo Stato minacciato da crimini che ne compromettono l'ordinamento e la sicurezza, di avocarli mercè decreto reale della ordinaria giurisdizione a quella dell'Alta Corte di giustizia, che niuno può provocare l'attuamento di quella giurisdizione, perchè niuno può sostituirsi ai poteri costituzionali senza invaderli; che gli universi crimini sono giudicati dai Tribunali competenti ordinari, finchè un'Alta Corte di giustizia, costituzionalmente eretta, spodesti la giurisdizione ordinaria della cognizione di quelli (tutti o alcuni) che l'art. 36 dello Statuto dichiara di sua competenza; che questa è l'evoluzione storica e giuridica da cui origina il detto articolo 36 e da cui nacque la giurisdizione condizionale delle Corti di Assise determinata dal n. 1 dell'articolo 9 del Codice di procedura penale».

¹⁶⁷ P. Orestano, *Se convenga mantenere la competenza del Senato, costituito in Alta Corte di Giustizia, per i reati contro la sicurezza dello Stato; e nell'affermativa, con quali norme e con quale guarentigia in relazione all'art. 71 dello Statuto*, cit., p. 86, nota num. 2.

alta è stato rilevato nei termini seguenti. Un orientamento dottrinario infatti si è chiesto se il Senato, una volta costituito in Alta Corte per giudicare sui reati di alto tradimento, avrebbe potuto rifiutarsi di pronunciare basando il suo rifiuto su una valutazione di non opportunità. Quanto e come avrebbe pesato il giudizio del Senato nelle ipotesi in cui esso stesso non ritenesse opportuna una sua costituzione in Alta Corte, a costituzione già avvenuta, ha diviso il panorama degli studiosi ottocenteschi.

Una parte degli studiosi riteneva che il giudice assoluto della opportunità fosse il governo¹⁶⁸. Un altro orientamento, di segno opposto¹⁶⁹, riteneva che la risposta al quesito non fosse così semplice e che occorresse tener presenti anche le disposizioni dei regolamenti procedurali.

Chiarite queste dialettiche interne ai rapporti tra il governo ed il Senato circa la attribuibilità a questo della cognizione e del giudizio sui casi concernenti i delitti di alto tradimento, e di attentato alla sicurezza dello Stato, è possibile ripercorrere le riflessioni della dottrina sulla opportunità stessa di mantenere uno speciale binario istituzionale nonché procedimentale.

Pietro Orestano riteneva che fosse fuori discussione come una certa categoria di reati richiedesse una necessaria deroga alla giurisdizione ordinaria, con la conseguente operatività di una magistratura speciale avente la “competenza per conoscere di tali reati”¹⁷⁰. Aveva poi vagliato

¹⁶⁸ Ivi, p. 88, in cui l’A. ricorda che «Si l’Ugo, che il Giurati, sono di avviso che giudice assoluto della opportunità sia il Governo».

¹⁶⁹ *Ibid.*, in cui l’A., a proposito dell’orientamento dottrinario contrario a considerare il governo il giudice assoluto della opportunità di attribuire la giurisdizione all’Alta Corte piuttosto che alla Corte di assise in composizione integrata, scrive quanto segue: «Un’opinione contraria sostiene il Nocito, ed essa sembra la più attendibile. Il ragionamento è il seguente : il Senato, chiamato a giudicare dei crimini d’alto tradimento, pronuncia una ordinanza con la quale “dichiarandosi costituito in Alta Corte di giustizia, statuisce sulla sua competenza” e ciò in forza dell’art. 1 del Regolamento del Senato 7 maggio 1870. Ora questo giudizio preliminare non è soltanto giuridico, ma politico, cioè, il Senato non deve vedere soltanto se i reati, dei quali è chiamato a giudicare, abbiano il carattere proprio di questi delitti, ma se è necessario altresì che ne giudichi il Senato allorchè potrebbero giudicarne i Tribunali ordinarii. “Troppo sarebbe, dice il Nocito, se il Senato dovesse ubbidire ai cenni del potere esecutivo, ed il Senato che ha il sindacato sulle misure d’amministrazione che prende il Ministero con reali decreti, non potesse rifiutarsi ad ottemperare ad una misura d’alta amministrazione, con la quale si sospende il corso della giustizia ordinaria, e si deroga al principio che i cittadini devono essere giudicati dai giudici naturali, consacrato da quello statuto, che il Senato medesimo ha debito di fare rispettare”».

¹⁷⁰ Ivi, p. 90, in cui l’A. scrive che «Dalla esposizione storica si è ricavato che essa [la magistratura speciale, n.d.r.] è stata sempre costituita da alti corpi politici, o da delega-

la bontà dell'idea alternativa secondo cui sarebbe stato più opportuno istituire un Alto Giurì a cui affidare la cognizione sui reati di alto tradimento e di attentato contro la sicurezza statale.

Questo era infatti l'orientamento espresso da Nocito sulla questione, sulla scorta della considerazione per la quale un governo che diffida di tutti i giurati diffida della stessa opinione pubblica, e quindi della stessa legittima esistenza di un'opinione pubblica in seno alla società. Data questa visione di Orestano ci si sarebbe aspettati da lui una propensione verso la cognizione sempre e comunque in capo alla Corte di assise, con la conseguente negazione della necessità di derogare alla giurisdizione ordinaria. Lo stesso Orestano in realtà riteneva che quei reati potessero essere talvolta così gravi da lasciarsi dietro i sospetti circa il sereno ed illuminato giudizio di un giurì di una data provincia¹⁷¹.

Orestano ha quindi tentato di sciogliere questo nodo problematico sostenendo che era opportuno che la giurisdizione fosse mantenuta in capo al Senato, salvo il disposto di cui al n. 1 dell'art. 9 del codice di procedura penale della sua epoca di fine Ottocento. Lo studioso riteneva infatti non opportuno il configurarsi di una competenza in capo ad un corpo politico nei casi in cui i reati si configurassero come di lievissima importanza, con il conseguente distoglimento del Senato dalle ordinarie

zioni, o rappresentanze permanenti o transitorie dei medesimi; e dallo statuto italiano che essa è il Senato costituito in Alta Corte di giustizia. Or è appunto di questo che si discute, se, cioè, convenga mantenere la competenza del Senato, costituito in Alta Corte di giustizia, per i reati contro la sicurezza dello Stato, o non convenga meglio istituire un Alto Giurì, affidando ad esso la cognizione dei reati di Alto tradimento e di attentato contro la sicurezza dello Stato».

¹⁷¹ Ivi, pp. 89-90, in cui l'A. sulle conseguenze della eventuale istituzione di un Alto Giurì mostrava le sue preoccupazioni, rilevando quanto segue: «Ma anche il Nocito sente che questi reati possono talvolta essere così gravi per sè stessi, per le persone imputate, per certe condizioni speciali, da lasciare sospettare del sereno, illuminato giudizio del giurì di una data provincia; ed allora? «Se si teme, egli dice, che il giurì di una data provincia non sia capace di resistere alle influenze di un imponente partito, non si dovrebbe cercare il rimedio esautorando la istituzione del giurì in genere, e mettendo anche in discredito i funzionarii dell'ordine giudiziario, ma in un potente e nazionale organamento del giurì stesso». Pertanto «si potrebbe senz'altro istituire l'Alto Giurì pei reati di alto tradimento e di attentato contro la sicurezza dello Stato una specie di Alta Corte di Assise, la quale giudichi di siffatti reati in casi eccezionali». Ebbene, poichè si sente la necessità di istituire un Alto Giurì, e si specula sui mezzi migliori per istituirlo tale da raccogliere il fiore della nazione, sì che affidi per fermezza ed incorruttibilità di carattere, per altezza e serenità di giudizio, per indipendente ed illuminata giustizia, a che tanto affaticarsi quando tutto ciò che si può richiedere di meglio è nel Senato del Regno che è Alta Corte di giustizia *in virtù dello Statuto?*».

cure legislative¹⁷².

Secondo la visione profondamente critica di Pietro Nocito, a sostegno della giurisdizione in capo al Senato per i delitti di attentato contro la sicurezza interna ed esterna dello Stato si faceva riferimento all'insegnamento machiavelliano. Secondo Machiavelli "contro cittadini ambiziosi, contro potenti colpevoli, un tribunale d'otto giudici non potrebbe bastare. Bisogna che i medesimi sieno numerosi, perchè in queste circostanze la riunione di pochissimi uomini non avrebbe giusto che la forza del numero"¹⁷³.

Secondo Nocito le argomentazioni che tradizionalmente si apportavano, per giustificare l'attribuzione dei delitti contro lo Stato al circuito giurisdizionale del Senato, erano argomentazioni che scalzavano la base dell'istituzione del giurì. Secondo questa impostazione di pensiero venivano in sostanza avocate le cause non più da uno piuttosto che da un altro giurì per motivi di sicurezza pubblica e di legittimo sospetto, come accadeva in passato, bensì "da tutto il corpo dei giurati della nazione, da coloro cioè che rappresentano il fiore del paese legale o degli elettori

¹⁷² *Ibid.*, in cui l'A. ripercorreva anche il pensiero autorevole di altre voci dottrinarie, che pure la pensavano come lui. L'A. ha infatti ricordato quanto segue: «E di questo avviso sono due illustri professori di diritto costituzionale. Il Palma così dice: "... noi ritenghiamo che il Senato è la migliore Alta Corte di giustizia per giudicare i reati dei grandi partiti politici. Non ci può essere alcun giurì più elevato e competente, più ricco di uomini maturi, autorevoli, eminenti ed indipendenti". Ed il Paternostro: "Il sistema del Nocito, che duolmi non avere agio di svolgere nei suoi particolari, parmi pericoloso per la difficoltà di buona elezione, e per le complicazioni di nomina, non che per l'incognita dell'attitudine del giudice. Il giurì funziona bene, perchè risponde alle qualità volute nel giudice di fatto; ora l'alto giudizio politico può essere reso difficilmente meglio da altri che da un corpo politico numeroso, indipendente, pienamente inteso della storia politica del paese, della natura e del valore dei fatti imputati"».

¹⁷³ P. Nocito, *Del Senato costituito in Alta Corte di giustizia: studio teorico-pratico*, con testo del regolamento 7 maggio 1870 sull'Alta Corte di giustizia e con la relazione che lo precede, Bologna 1872, p. 106, in cui l'A. al riferimento di Machiavelli aggiunge un riferimento all'opera Henryon de Pansey, *De l'autorité judiciaire*, vol. II, cap. XXX, P. 148. Nocito infatti ha scritto quanto segue: «conviene aggiungere con Henryon de Pansey, che " pour comprimer quelques misérables conspirateurs plus méchants que dangereux, et plus faits pour inspirer le mépris que la crainte, un changement au cours ordinaire de la justice n'est rien moins que nécessaire ; mais qu'il n'en est pas de même lorsqu'il s'agit d'atteindre un chef de conjurés environné de nombreux complices dans l'intérieur, et qui au-dehors, peut avoir pour auxiliaires tous les ennemis de l'État. Dans un péril aussi imminent, la constitution de l'État elle-même se tait devant la première de toutes les lois, la salut du peuple ; et cette loi suprême autorise le pouvoir judiciaire à déployer ce que ses formes ont de plus solennel, et à se montrer dans son appareil le plus imposant et le plus redoutable ". Con questi argomenti si viene però a scalzare la base della istituzione del giurì (...)

politici”¹⁷⁴.

Secondo la critica qui in esame, un governo che appunto diffidava di tutti i giurati diffidava conseguentemente dell’opinione pubblica, e quindi della stessa esistenza di quest’ultima. Nocito così ha sottolineato come il governo avesse sempre compreso che la potenza dell’opinione pubblica fosse la stessa potenza del suffragio universale, e che per combatterla sarebbe stato un “atto supremamente impolitico sacrificare l’autorità del Senato”¹⁷⁵.

Ove si fosse temuto che il giurì di una data provincia non fosse capace di resistere alle influenze di un imponente partito, il rimedio non avrebbe dovuto essere la delegittimazione del giurì in generale¹⁷⁶. Da questa delegittimazione istituzionale sarebbe derivata – secondo la dottrina critica in questione – una situazione di discredito verso i funzionari dell’ordine giudiziario. L’alternativa che Pietro Nocito riteneva opportuna era l’istituzione di un “potente e nazionale organamento del giurì stesso”¹⁷⁷.

¹⁷⁴ *Ibid.*

¹⁷⁵ Ivi, p. 107, in cui l’A. ha aggiunto che «In Italia per ultimo non si è mai fatto uso dal Governo di siffatta competenza, non ostante che i continui rivolgimenti politici non avessero mancato d’offerirne le occasioni, e se ne fosse anzi temuto qualche volta parola, come quando fu iniziato il procedimento contro coloro che avevano seguito Garibaldi a Mentana».

¹⁷⁶ Ivi, p. 106.

¹⁷⁷ Ivi, p. 77, in cui l’A. ha preso a confronto l’Inghilterra, sostenendo che nella cultura inglese non si sarebbe mai verificata la situazione che egli denunciava nel regno d’Italia circa i meccanismi di persecuzione e giudizio sui crimini contro lo Stato. L’A. ha infatti scritto quanto segue: «In Inghilterra, nel paese dei Pari, non si credette mai necessario fare simile onta di paura o di debolezza ai giurati. La Camera dei lords rifiutò sempre di giudicare dei reati d’alto tradimento nel IV anno di Edoardo III e sotto Carlo II, benchè provocata dall’accusa dei comuni, e si fosse trattato d’individui che non erano semplici particolari : che se poi prevalse l’avviso contrario e fu estesa la giurisdizione della camera alta nei reati d’alto tradimento anche ai *commoners*, nè fu messa in dubbio nell’accusa che Anstey voleva fosse promossa contro Palmestorn benchè *commoner*, nell’8 febbraio 1848, per imputazione di *high crimes and misdemeanours*, non si trattò mai con ciò di dare una giurisdizione criminale pei reati politici indipendentemente dalla qualità delle persone, ma non si fece altro che estendere l’esercizio del diritto d’accusa, il quale bene a ragione viene chiamato dal Burke “il cemento generale della costituzione senza il quale l’Inghilterra non sarebbe più l’Inghilterra”. Dunque invalse l’istituzione d’una corte di giustizia alla quale si sottoposero i ministri accusati, quasi da per tutto si lasciò a chi spetta decidere delle cause politiche, ed anche in Francia la stessa Alta Corte di giustizia organata sul sistema del giurì nell’ultima costituzione imperiale non aveva competenza alcuna per ragione di pura materia politica. Aggiungasi che in quei pochi paesi dove l’Alta Corte giudica degli attentati alla sicurezza dello Stato come il Rigsret della Danimarca e la Corte degli stati del Wuttemberg, l’Alta Corte non è costituita da uno dei rami del Parlamento, ma è sempre un alto corpo giudiziario, e nella Danimarca il Rigsret non può

L'istituzione di un'Alta Corte aveva una funzione delicata di cognizione e decisione che sarebbe stata attivata, canalizzata e concentrata soltanto sugli affari giudiziari per i delitti che ledevano la più alta sfera di politicità morale dello Stato, secondo le concezioni di volta in volta dominanti. A tal proposito una parte della dottrina nel 1900 ha rilevato che

Lo Statuto, Carta fondamentale della costituzione del Regno, crea la istituzione dell'Alta Corte di giustizia, e ne affida le funzioni al Senato, attribuendo con ciò a questo ramo del Corpo legislativo una importanza che lo eleva al di sopra di ogni altra istituzione del Regno, poichè l'Alta Corte è il giudice supremo ed unico a cui è affidata la difesa politica dello Stato contro chi attenti alla sua sicurezza. Gli articoli 36 e 47 dello Statuto determinano l'ufficio dell'Alta Corte ed imprimono a questa il suo carattere speciale¹⁷⁸.

Il riferimento che l'art. 9 del codice di procedura penale ha fatto all'Alta Corte di cui all'art. 36 dello Statuto, è servito a riequilibrare il deficit di tipicità che la dottrina più attenta ai profili della legalità penale denunciava. Nel 1908 una parte della dottrina ha infatti osservato che le locuzioni "crimini di alto tradimento" e di "attentato alla sicurezza dello Stato" non trovavano riscontro nel codice penale Zanardelli del 1889. All'interno di questa riflessione è stato subito rilevato che nonostante il difetto di riscontro letterale bisognava ritenere che quei crimini fossero quelli che il legislatore aveva sistemato nella rubrica dedicata ai reati contro la sicurezza interna ed esterna dello Stato, agli artt. 153 e ss. del codice penale¹⁷⁹.

essere chiamato dal re a giudicare degli attentati alla sicurezza dello Stato se non c'è il consenso del Folkething o camera alta».

¹⁷⁸ G. Gadda, *Il Senato Alta Corte di giustizia*, in «Nuova Antologia», 174 (1900), pp. 69-70, in cui l'A. ha poi rilevato che «Questo Giudice supremo, l'Alta Corte di giustizia, è creato nello Statuto con attribuzioni omogenee al suo istituto, e sorge come una guardia a difesa della costituzione dello Stato. Ben si vede come l'Alta Corte, intesa quale lo Statuto ebbe ad istituirla coll'art. 36, innalzi il Senato a dignità singolare, e come le funzioni relative all'ufficio gli conferiscano, forse più di qualunque altra prerogativa, quel primato sui Corpi dello Stato, che rendono ambito l'onore di appartenere al Senato per gli eminenti servizi che questo può in momenti gravi essere chiamato a rendere. L'Alta Corte di giustizia, come è costituita col detto articolo 36, ha competenza in materia speciale di natura eminentemente politica e la sua giurisdizione in questa determinata materia si estende a tutti i cittadini quando siano accusati per crimini di alto tradimento, o di attentato alla sicurezza dello Stato. Pei soli ministri non si fa questa limitazione nella materia penale, perchè le loro funzioni quale potere esecutivo imprimono ad ogni loro atto il carattere politico».

¹⁷⁹ L. Rajola Pescarini, *Del Senato come Alta Corte di Giustizia*, Napoli 1908, p. 44.

La dottrina in questione ha poi aggiunto che

Se qualche dubbio potesse restare sulla coincidenza delle due espressioni, questo verrebbe pienamente dissipato dall'art. 9 Proc. pen. che dice appartenere alla Corte di assise la cognizione di reati contro la sicurezza interna ed esterna dello stato.... salvo che il Senato fosse stato costituito in Alta Corte di giustizia, ai termini dell'art. 36 dello Statuto¹⁸⁰.

Dopo mezzo secolo abbondante di liberalismo istituzionale classico e di vigenza dello Statuto albertino, nonché agli albori di una crisi di identità degli individui e dell'individualismo¹⁸¹ in seno ad una società di massa nella tardiva era della industrializzazione italiana, è importante osservare come la dottrina ha salutato la persistenza dell'Alta Corte nell'organigramma dello Stato.

Giuseppe Gadda all'inizio del XX secolo ha scritto che

L'Alta Corte, considerata come Ministero di suprema giustizia nei delitti politici, è una istituzione che risponde allo spirito della Costituzione che è tutto un omaggio alla eguaglianza civile: considerata invece come foro personale per una classe di cittadini, contraddirebbe al nostro diritto pubblico e distruggerebbe una delle principali conquiste dell'era moderna, la abolizione delle giurisdizioni privilegiate; e ciò in quello stesso Statuto che istituisce l'ordine giudiziario che deve esercitare in nome del Re la giustizia per tutti. Una tale contraddizione è evidente, e ne deriva quindi in noi l'obbligo di indagare il pensiero del legislatore, onde applicare la legge secondo il suo spirito¹⁸².

Questa dottrina ha sottolineato che il Senato per come era composto si configurava quale corpo politico, che esso non avrebbe mai potuto

¹⁸⁰ Ivi, pp. 44-45.

¹⁸¹ Cfr. P. Alvazzi del Frate, *Individuo e comunità*, cit., p. 124, in cui l'A. a proposito dell'anti-individualismo in Francia ha scritto che «Gli anni della *Belle époque* – quei quattro decenni di pace e di grandi trasformazioni economiche, sociali e culturali che precedettero la Prima guerra mondiale – videro in Francia lo sviluppo delle dottrine giuridiche anti-formalistiche, ispirate dal *socialismo giuridico* e dal *solidarismo cattolico*. Furono movimenti assai diversi tra loro ma accomunati dalla opposizione all'*individualismo giuridico*». Cfr. *Ibid.*, p. 130, in cui l'A. a proposito dell'anti-individualismo in Italia a cavallo tra i secoli XIX e XX ha scritto che «Anche in Italia, dove l'industrializzazione avvenne con un certo ritardo rispetto alla Francia, si assiste tra Otto e Novecento alla crisi dell'individualismo giuridico e all'affermazione di nuovi orientamenti dottrinari».

¹⁸² G. Gadda, *Il Senato Alta Corte di giustizia*, cit., p. 70.

trasformare tutti i suoi membri in altrettanti giudici con il fine d'amministrare la giustizia nei reati comuni¹⁸³. Quest'orientamento, in una chiave di lettura critica, ha ritenuto che gli articoli che disciplinavano l'Alta Corte nello Statuto rappresentassero un privilegio concesso al senatore di esercitare senza preparazione le funzioni di magistrato giudiziario¹⁸⁴. I principi elevanti all'interno di questa denuncia erano stati l'eguaglianza e la rettitudine nella amministrazione della giustizia. La critica, partita soprattutto per i giudizi dei senatori-giudici sui senatori¹⁸⁵ di volta in volta imputati, coinvolgeva l'intera dinamica istituzionale del Senato quale camera costituibile in Alta Corte di Giustizia.

Nel dibattito sulla riforma del regolamento di procedura che avrebbe dovuto disciplinare in modo più garantista i lavori giudiziari dell'Alta Corte, vi era chi sosteneva che l'esperienza aveva già provato come il Senato non avesse i mezzi per compiere una regolare procedura penale, e come alla camera alta mancasse anche il personale d'ordine a tal riguardo¹⁸⁶.

Sui giudizi per i crimini di alto tradimento e di attentato alla sicurezza dello Stato, una autorevole dottrina d'inizio Novecento ha sostenuto che i reati i quali interessavano tutta la nazione erano stati sempre deferiti a quei poteri che rappresentassero la nazione intera. Quest'orientamento basava le proprie considerazioni sulle esperienze delle organizzazioni sociali ed istituzionali passate. L'orientamento in questione ha osservato che i

¹⁸³ Ivi, p. 76, in cui l'A. ha scritto quanto segue: «Pensiamo quale impressione devono provare nella loro eletta coscienza tutti quei generali, quegli scienziati, quei letterati, quegli artisti, tutti quegli altri senatori che rappresentano la possidenza territoriale, la grande industria, il commercio, e che col complesso di queste categorie formano la maggioranza del Senato, nel sentirsi obbligati a divenire giudici di un tribunale!».

¹⁸⁴ *Ibid.*, in cui l'A. continuava la sua critica scrivendo che «La magistratura giudiziaria è un sacerdozio, e per esercitarlo degnamente occorre una vita intera di studi e di pratica applicazione».

¹⁸⁵ *Ibid.*

¹⁸⁶ Ivi, p. 77, in cui l'A. ha formulato i propri pareri altamente critici in virtù delle impressioni maturate come componente della Commissione d'istruttoria in Alta Corte. L'A. ha a tal proposito scritto quanto segue: «Ebbi io stesso a constatare tale deficienza quale membro di Commissione d'istruttoria, e potrei fare appello, sicuro di non essere contraddetto, agli egregi colleghi che ebbero parte a qualche istruttoria. Le dette Commissioni permanenti, che sarebbero proposte nelle attuali riforme del Regolamento, acquisterebbero (...) una importanza inquisitoria che a poco a poco creerebbe una specie di aristocrazia della toga, che nuocerebbe grandemente a quel sentimento di eguaglianza a cui deve una istituzione collegiale ispirarsi». Sulle critiche mosse da questa dottrina si ritornerà nel corso del presente lavoro, quando si tratterà più approfonditamente il giudizio del Senato costituito in Alta Corte sui senatori.

giurati rappresentavano la coscienza nazionale da un lato ma dall'altro essi avevano una mentalità comunque locale. Per la inevitabilità di questo carattere locale dei giurati operanti nelle corti locali, si è ritenuto d'istituire e mantenere nel tempo – anche con l'avvento del secolo XX – le funzioni di giudice alla camera alta costituita in Alta Corte. Questa infatti avrebbe svolto le funzioni di giudice sulle offese dirette alla nazione. Il Senato in quanto autorevole corpo rappresentativo dell'intera nazione¹⁸⁷ era ritenuto l'unica istituzione idonea a poter divenire un'Alta Corte contro la criminalità anti-statuale.

Dopo aver proposto il giurì nazionale come organo alternativo al Senato costituito in Alta Corte, invece, Nocito ha ritenuto che se non vi fosse stata questa riforma per i reati dei ministri e dei senatori si sarebbe dovuto procedere a riformare almeno il meccanismo di cognizione e giudizio sui reati contro lo Stato. Egli ha infatti sostenuto quanto segue:

Io spero che presto o tardi le nostre Camere si dovranno occupare di questa importantissima materia, e se per ora non si crede conveniente fare la riforma dello Statuto per ciò che riguarda il giudizio dei senatori e dei ministri, si potrebbe senz'altro istituire l'alto giurì per i reati d'alto tradimento e d'attentato contro la sicurezza dello Stato. Abbiamo veduto che per questi reati la competenza del Senato è facoltativa, dipende cioè da un decreto reale, e che la competenza ordinaria è quella delle corti d'assise. Nulla vieta adunque che s'istituisca con una legge un'Alta Corte d'Assise, la quale giudichi di siffatti reati in casi eccezionali¹⁸⁸.

Malgrado l'art. 36 dello Statuto sanciva che nei casi in cui il Senato era costituito in Alta Corte di Giustizia non si fosse più in presenza di un corpo politico, la politicità intrinseca dell'Alta Corte era avvertita come una caratteristica ineliminabile. Questo carattere e la sua indelebilità spaventavano le parti della dottrina che auspicavano una riforma statutaria capace di impostare, in senso garantistico-egualitario, le questioni della giustizia nella politica e nella repressione dei delitti contro lo Stato.

Verso la fine dell'Ottocento, a proposito del carattere sostanzialmente politico del Senato anche quando esso era costituito in Alta Corte, è stato sostenuto che quest'ultima avesse non solo la ragione ma anche la natura nell'ordine politico. Le altre corti – quelle ordinarie – avrebbero

¹⁸⁷ L. Rajola Pescarini, *Del Senato come Alta Corte di Giustizia*, cit., p. 29.

¹⁸⁸ P. Nocito, *Del Senato costituito in Alta Corte di giustizia: studio teorico-pratico*, cit., pp. 115-116.

avuto quindi una natura giudiziaria, sebbene dettate anche da ragioni politiche¹⁸⁹.

L'Alta Corte non era infatti un corpo distinto dal Senato del regno, ma era lo stesso Senato chiamato ad esercitare un ufficio giudiziario, e ogni senatore era "per ciò stesso un giudice nato"¹⁹⁰.

Ciò che secondo un orientamento di pensiero non era e non poteva essere politico era il giudizio, giacché il giudizio di un magistrato era opera di coscienza e di scienza. Il giudizio politico, invece, era regolato da norme dettate dall'arte di governo che trovava il proprio fondamento e consisteva nel procurare alla patria una maggior somma di beni, o nel diminuire la somma dei suoi mali reali o imminenti. Così è stato osservato che

Se l'istituzione dell'Alta Corte è politica, il suo giudizio non può essere che giudizio di magistrato. Chiamata com'essa è a giudicare di crimini e di delitti, o di reati in genere, sebbene in modo limitato a certe materie ed a certe persone, essa è chiamata a condannare od assolvere secondo le leggi che regolano i delitti e le pene. Laonde coloro che sono giudicabili dall'Alta Corte di giustizia, non potrebbero venire sottoposti ai giudizi penali fuori dei casi previsti dalle leggi comuni, senza offendere i due principii stabiliti dallo stesso Statuto costituzionale del regno, cioè che tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge (art. 24), e che la libertà individuale è garantita, e niuno può essere arrestato o tradotto in giudizio se non in forza della legge, e nelle forme che essa prescrive (art. 26)¹⁹¹.

Ci sono tanti modi per denominare gli enti, gli organi e più in generale le istituzioni dello Stato. La scelta di una denominazione piuttosto di un'altra può trovare le proprie ragioni nella perpetuazione di tradizioni pubblicistiche di cui si ha grande rispetto. La denominazione può derivare anche dall'utilizzo di parole che richiamano o descrivono concetti peculiari, associabili alla specifica funzione attribuita a quell'ente, organo o istituzione.

La dottrina si è domandata anche perché si scelse di denominare "Alta Corte"¹⁹² di Giustizia" il Senato nel momento in cui questo veniva costituito

¹⁸⁹ P. Nocito, *Alta Corte di Giustizia*, cit., p. 9.

¹⁹⁰ *Ibid.*

¹⁹¹ *Ivi*, pp. 10-11.

¹⁹² *Ivi*, p. 20, in cui l'A. ha espresso una valutazione storica, scrivendo che «Il nome di *Alta Corte* non è un nome nuovo. Esso è antico quanto il feudalesimo, dal quale scaturì come un privilegio concesso ai più alti individui, i quali non potevano essere giudicati

nelle sembianze di una magistratura specializzata per i crimini anti-stato, nonché di un giudice speciale in autodichia per i giudizi sostanzialmente “inter pares” a carico dei senatori, oltre che nelle sembianze di un organo giudiziario sui reati dei ministri.

È stato sostenuto che il nome di Alta Corte

fu scelto a significare la grande altezza in cui si trova cotesta Corte di fronte a tutte le altre Corti e tribunali del regno. Non è già un'altezza di gerarchia, perché l'Alta Corte non fa parte dell'ordinamento giudiziario, né può venire considerata come il centro, il capo e l'apice di tutta la magistratura del regno, in quel modo che desiderava Cesare Balbo per fare di questa supremazia il mezzo migliore di ottenere l'indipendenza dei giudici dal potere esecutivo¹⁹³.

L'altezza di cui ha parlato la dottrina nei riguardi dell'Alta Corte statutaria era un'altezza di paragone con le altre corti o tribunali. È stato rilevato che mentre le altre corti e i tribunali erano creati dalla legge in generale, l'Alta Corte di Giustizia era creata dallo Statuto¹⁹⁴. Mentre tutte le altre corti avevano un piccolo e limitato numero di giudici, l'Alta Corte statutaria era composta da tanti giudici quanti erano i senatori. Un altro aspetto messo in risalto dalla riflessione della dottrina è l'appunto secondo cui nell'Alta Corte, per la sua composizione di cui si è detto nel

se non che dalle persone che avevano il loro stesso grado sociale. Da qui l'Alta Corte chiamavasi e si chiamò per lungo tempo in Francia la *Corte dei Pari*. In questo modo l'importanza dell'ufficio dell'Alta Corte misuravasi dalla importanza dei giudicabili e dei giudici, valutata alla stregua del loro grado sociale e feudale. *Pari* erano infatti gli alti dignitari dello Stato, gli *alti baroni*, ed erano così chiamati non già per esprimere un concetto di eguaglianza civile, ma per mostrare che essendo uguali tra di loro, erano disuguali e diversi da tutto il resto dei cittadini e dei nobili. Non ad ogni nobile o feudatario era dato il nome di *Pari* per antonomasia, ma ai vassalli immediati della corona, a coloro che sopra di loro non avevano altro che il re, e che da esso solo tenevano la signoria ed i feudi. Costoro erano i veri e propri *Pari*, i *Pari del regno*».

¹⁹³ Ivi, p. 19, in cui l'A. ha sostenuto che non facendo parte dell'ordinamento giudiziario l'Alta Corte non poteva essere considerata l'apice dell'intera magistratura, «in quel modo che desiderava Cesare Balbo per fare di questa supremazia il mezzo migliore di ottenere l'indipendenza dei giudici dal potere esecutivo (Cesare Balbo, *Della monarchia rappresentativa*, I, II, cap. III, p. 265). Il desiderio non è a confondersi con la realtà delle cose, tale come risulta dallo Statuto, il quale dà all'Alta Corte una vita momentanea che spira con l'affare del quale si occupa, e per il quale fu convocata, mentre collocando l'Alta Corte alla cima della piramide giudiziaria dovrebbe essere costante la sua azione sugli istituti giudiziari che da essa dovrebbero dipendere».

¹⁹⁴ *Ibid.*

primo capitolo, i personaggi pubblici che avevano il grado di procuratori generali, di primi presidenti e presidenti di sezione nelle Corti d'appello o di Cassazione operavano in veste di semplici giudici¹⁹⁵, in quanto senatori.

È stato poi osservato che il Senato costituito in Alta Corte era chiamato

a conoscere dei reati che ledono l'organismo stesso dello Stato nei suoi rapporti costituzionali interni ed esterni. (...) Quali reati sono più gravi di quelli che offendono la vita dello Stato, il quale è la suprema espressione del diritto collettivo, ed è la garanzia della vita privata e pubblica? È pur vero che dei crimini contro la sicurezza interna ed esterna dello Stato si occupano pure le Corti d'assise, ma esse se ne occupano nei giri dei loro rispettivi circoli, che sono i limiti della loro territoriale giurisdizione, e raramente accade che tutta la nazione assista alle cause politiche trattate in questa o in quell'altra Corte d'assise¹⁹⁶.

Tutto il territorio nazionale era in sostanza la circoscrizione in cui era operativa l'Alta Corte per i delitti contro lo Stato, ma in concorrenza con le Corti d'assise nei casi di interesse più locale. Tutta la nazione sarebbe stata pertanto il vigile e permanente uditorio del Senato nelle sue funzioni giudiziarie. Le cause politiche che venivano sottoposte non erano le cause politiche ordinarie o comuni ma cause della più alta importanza, che suscitavano il più grande allarme in tutta la nazione¹⁹⁷.

A metà degli anni '80 del XIX secolo, una parte della dottrina aveva messo in rilievo come l'art. 1 del regolamento senatorio dell'epoca stabiliva che quando il Senato era chiamato a giudicare dei crimini di alto tradimento, pronunciava un'ordinanza, con cui "dichiarandosi costituito in Alta Corte di giustizia statuisce sulla sua competenza"¹⁹⁸.

Attraverso l'ordinanza in questione il Senato aveva l'occasione e la legittimazione sostanziale a porre un preliminare giudizio, che è stato salutato da un orientamento dottrinario come un giudizio non soltanto giuridico bensì anzitutto politico. Attraverso questo vaglio più politico che giuridico il Senato non doveva soltanto valutare se i reati su cui era chiamato a giudicare avessero il carattere proprio di crimini di tradimento. Il giudizio si estendeva alla necessità che di ciascun fatto delittuoso di volta in volta portato all'attenzione dovessero giudicarne i tribunali ordinari o

¹⁹⁵ *Ibid.*

¹⁹⁶ *Ivi*, pp. 19-20.

¹⁹⁷ *Ivi*, p. 20.

¹⁹⁸ *Ivi*, p. 305.

il Senato stesso.

Non era vista di buon grado una procedura per la quale il Senato dovesse ubbidire meccanicamente al potere esecutivo. È stato infatti osservato che

Troppo sarebbe se il Senato dovesse ubbidire ai cenni del Potere esecutivo, ed il Senato che ha il sindacato sulle misure d'amministrazione che prende il Ministero con reali decreti, non potesse rifiutarsi ad ottemperare ad una misura d'alta amministrazione, con la quale si sospende il corso della giustizia ordinaria, e si deroga al principio che i cittadini devono essere giudicati da giudici naturali, consacrato da quello Statuto che il Senato medesimo ha debito di fare rispettare¹⁹⁹.

Una opinione sostenuta da un orientamento di dottrina era quella secondo cui il Senato costituito in Alta Corte per giudicare sui reati di alto tradimento non poteva rifiutarsi di pronunciare, basando il suo rifiuto sul fatto che non fosse stato opportuno costituirlo in Alta Corte, poiché non era giudice di quel vaglio di opportunità. Secondo un altro parere invece il togliere al Senato questa attribuzione avrebbe consacrato l'arbitrio dei tribunali eccezionali, ammettendo inopportuno che il Senato non avesse voce in capitolo nel chiedersi se un cittadino fosse stato distolto o meno dai suoi giudici naturali per essere deferito al potere eccezionale dell'Alta Corte²⁰⁰.

Quest'ultimo orientamento è stato ufficializzato dalla Corte di Cassazione di Napoli il 4 gennaio 1879, nella pronuncia sul ricorso di Passanante, il cuoco di Salvia che aveva attentato alla vita del monarca Umberto I mentre questi entrava nel territorio napoletano per la prima volta in veste di re del regno d'Italia, in mezzo ai tanti applausi del popolo ed in compagnia della regina e del principe ereditario, oltre che in compagnia del Presidente del Consiglio dei ministri di allora, Benedetto

¹⁹⁹ Ivi, p. 306, in cui l'A. ha continuato a manifestare le sue preoccupazioni sul rispetto del principio del giudice naturale rifacendosi all'esperienza francese. Egli ha infatti scritto quanto segue: «Laonde il Chauchy preoccupato delle frequenti volte nelle quali la Camera dei Pari francese venne chiamata a giudicare dei reati d'alto tradimento, e negando ad essa il diritto d'avocazione di somiglianti cause diceva: " Il était bien plutôt en sens contraire qu'il eût été désirable de lui voir exercer son droit, en déclinant, si la raison d'Etat l'eût permis, la connaissance des quelques-unes de ces affaires de pénible mémoire, dont la fréquence a été, dans les derniers temps, l'un des plus funestes présages qui eurent affligé les amis sincers de l'ordre et de l'autorité »».

²⁰⁰ Ivi, pp. 306-307.

Cairolì.

Un fatto considerato gravissimo come quello sarebbe rientrato nell'area dei crimini contro lo Stato, in primo luogo tra i delitti di alto tradimento ed in secondo luogo tra i delitti contro la sicurezza dello Stato, rappresentato e personificato al contempo nella persona del re.

“Era la prima volta che la punta di un pugnale certava il petto di un principe di Casa Savoia”, è stato scritto, insieme alla considerazione per la quale l'attentato contro la vita del figlio del re eletto dalla nazione era l'attentato contro la sovranità della nazione stessa²⁰¹. Malgrado ciò non si dubitò della giustizia dei giurati napoletani, a cui fu affidato il caso d'interesse nazionale avvenuto nel territorio della città di Napoli.

La scelta di non assegnare quel caso al Senato costituito in Alta Corte di Giustizia fu salutata con favore; si scrisse infatti che

non si volle dubitare un momento della giustizia dei giurati napoletani, e fu savio consiglio, degno di una monarchia democratica, che fosse lasciato libero il corso alla giustizia ordinaria, e che giudici cittadini condannassero l'autore dell'attentato contro il re cittadino.

Il giurì napoletano dichiarò colpevole Passanante e la Corte d'assise lo condannò alla pena di morte commutata per grazia sovrana nella pena dei lavori forzati a vita. Nel suo ricorso davanti alla Corte di Cassazione napoletana Passanante chiese la declaratoria di nullità della decisione della Corte d'assise per difetto di giurisdizione, e invocò un nuovo giudizio davanti all'Alta Corte di Giustizia. La Corte di Cassazione rigettò il ricorso con una sentenza in cui, tra le varie argomentazioni, veniva ribadito che il silenzio del governo era da considerare come la più eloquente manifestazione del suo pensiero di lasciare spazio alla giustizia ordinaria comune²⁰².

La giurisprudenza in quell'occasione fu molto chiara nel delineare le attribuzioni costituzionali che lo Statuto quale legge fondamentale del regno aveva configurato in capo alle varie entità istituzionali. Al riguardo è stato affermato che

A salvezza però dei principii di diritto pubblico costituzionale importa rilevare che tranne il caso dell'art. 37 dello Statuto, in cui il Senato jure costituito et ratione personarum è giudice dei suoi membri, il decreto reale che lo costituisce, nei casi dell'art. 36, cor-

²⁰¹ Ivi, p. 309.

²⁰² Ivi, pp. 309-310.

po giudiziario, è atto dei ministri, di cui, come di tutti quelli del loro Governo devono rispondere al Parlamento. E se nell'attuale caso dell'attentato alla sacra persona del Re, od in altro qualunque, il Ministero doveva emettere o meno il regio decreto per costituire il Senato in Alta Corte di giustizia, è tal fatto di cui si può soltanto discutere nelle vie costituzionali e parlamentari. Ma il non averlo emesso prova che Alta Corte di giustizia non fu mai costituita, e che la competenza della Corte d'assise fu ben ritenuta dalla sentenza impugnata²⁰³.

Una parte della dottrina, partendo da un'indagine sulla volontà del legislatore storico con l'atto di concessione dello Statuto nel 1848, ha parlato dei crimini di alto tradimento e di attentato alla sicurezza dello Stato come delitti politici. È stato osservato che

Forse, quando fu dettato lo Statuto del 1848, la giurisdizione del Senato sui delitti politici, tolta dalle Carte francesi del 1814 e del 1830, potette apparire come una guarentigia quando il giury non era ancora entrato nell'ingranaggio normale delle istituzioni giudiziarie penali ma, appena per eccezione, era ammesso dall'Editto sulla stampa per alcuni dei reati in esso preveduti e, propriamente, per quelli di indole politica. Potette parere necessario che, per i più gravi delitti della stessa indole, ma non commessi per mezzo della stampa, occorresse sottrarre gli accusati ai pericoli di un giudice ordinario sul quale potesse sorgere il sospetto di facile ingerenza del potere esecutivo, e affidarne il giudizio a un'alta magistratura che, per l'eminente sua posizione e perpetuità di nomina dei suoi componenti, si appalesasse superiore a quel sospetto e però apparisse circondata dalla maggiore fiducia nella sua indipendenza²⁰⁴.

Secondo Giuseppe Semmola, che grande stima scientifica nutriva

²⁰³ Ivi, p. 313, in cui l'A. ha proseguito riportando l'orientamento giurisprudenziale, nel modo seguente: «Osserva che dunque spetta al Governo presso cui soltanto è il giudizio della necessità e dell'opportunità, di tutelare con forma di giudizio più solenne e con repressione più efficace lo Stato minacciato da crimini che ne compromettono l'ordinamento e la sicurezza, di avocarli mercè decreto reale dall'ordinaria giurisdizione a quella dell'Alta Corte di giustizia : che niuno può provocare l'attuamento di questa giurisdizione perchè niuno può sostituirsi ai poteri costituzionali senza invaderli» (cfr. Cass. Napoli, 4 gennaio 1879).

²⁰⁴ G. Semmola, *Se convenga mantenere la competenza del Senato, costituito in Alta Corte di Giustizia, per i reati contro la sicurezza dello Stato, e, sull'affermativa, con quali norme e con quali guarentigie in relazione all'art. 71 dello Statuto*, in IV congresso giuridico nazionale (Napoli 1897), vol. IV, Relazioni della sezione di diritto pubblico, Napoli, 1897, p. 11.

nei confronti della liberalistica penale di Enrico Pessina, una volta che fosse stata estesa “l’istituzione del giury a tutti i giudizi di alto criminale e a quelli che muovono da intendimenti politici”²⁰⁵, la giurisdizione straordinaria del Senato per questi ultimi non avrebbe potuto trovare una giustificazione razionale come giurisdizione ordinaria ed unica per i soli membri del Parlamento²⁰⁶, e non per gli altri cittadini²⁰⁷. Tanto meno secondo l’orientamento in questione, non si sarebbe potuto ritenere opportuno un assetto costituzionale nel quale era istituita una giurisdizione concorrente eleggibile ad arbitrio del potere esecutivo.

Le posizioni di profonda critica assunte dalla dottrina di Semmola saranno approfondite quando nel presente lavoro si affronterà la compatibilità dell’Alta Corte di Giustizia in un ordinamento che ai sensi dell’art. 71 dello Statuto era vocato al rispetto del principio del giudice naturale, nonché alla separazione tra i poteri statuali di montesquieuiana memoria. Nel presente capitolo ci si soffermerà sui rilievi inerenti ai crimini cc.dd. politici, e sulla praticabilità dell’attribuzione di questi crimini ad un giurì.

Scendendo in particolare sui giudizi politici, la posizione dottrina in esame non aveva dubbi sul fatto che il giurì potesse essere il giudice più adatto, in quanto organo privo di legami con il potere esecutivo e quindi naturalmente refrattario a qualunque diretta o indiretta azione di quel potere. Il giurì sarebbe stato il più adatto per i giudizi sui reati politici anche perché traeva la sua origine dalle varie classi della cittadinanza, potendo così rispecchiare meglio le tendenze della coscienza pubblica sui fatti la cui entità criminosa e la cui potenzialità di pericolo erano principalmente relative allo stato del sentimento generale, nonché dell’opinione pubblica circa le condizioni politiche, sociali, economiche del Paese in un determinato momento²⁰⁸.

²⁰⁵ *Ibid.*

²⁰⁶ Cfr. G. Sica, *Prove di fiducia. Il Presidente della Camera e il parlamentarismo nel periodo statutario*, Roma, 2021.

²⁰⁷ G. Semmola, *Se convenga mantenere la competenza del Senato, costituito in Alta Corte di Giustizia, per i reati contro la sicurezza dello Stato, e, sull’affermativa, con quali norme e con quali guarentigie in relazione all’art. 71 dello Statuto*, cit., p. 11.

²⁰⁸ Ivi, pp. 13-14, in cui l’A. ha poi fatto riferimento alla politicità del reato, scrivendo quanto segue: «Il fatto che viene designato come reato politico non ha una nota assoluta di criminalità, come l’omicidio, il falso, la calunnia, ma la trae dalle condizioni politiche di un popolo in un determinato periodo, in quanto contrasti a ciò che, nel consentimento dei più, è reputato in quel momento il migliore ordinamento dello Stato, perchè questo efficacemente dirizzi la sua azione verso il conseguimento dei suoi fini razionali.

L'essenza di reato politico e il bisogno della sua repressione avrebbero preso le mosse non solo dalle condizioni politiche dello Stato in un determinato momento, ma da queste in rapporto al sentimento della maggior parte dei suoi cittadini. Il reato politico avrebbe quindi perso il suo carattere di reità con il conseguente venir meno della ragione di punirlo se fossero mutate non soltanto quelle condizioni politiche, ma altresì se intorno a quelle condizioni venisse a mutare il sentimento comune.

La dottrina di Semmola sosteneva che il diritto di rivoluzione non si scriveva ma che esso era nella coscienza universale. Secondo questa visione il diritto di rivoluzione era la sola forma che talvolta poteva assumere l'affermazione di nuovi diritti o la rivendicazione di diritti già esistenti e purtuttavia calpestati. È stato quindi osservato che la ribellione dell'individuo contro l'organamento politico dello Stato era un delitto qualora lo Stato avesse ancora dalla sua parte il consenso generale della nazione, e che se invece quella ribellione avesse risposto ad istanze sentite pubblicamente avrebbe rappresentato l'esercizio di un alto diritto popolare²⁰⁹. La costituzione della Repubblica partenopea, che la dottrina in questione aveva salutato come "gloriosa", all'art. 13 sanciva che il diritto fondamentale del popolo è quello di stabilirsi una libera costituzione, ossia di prescrivere a se stesso le regole con cui vuol vivere in corpo politico. La stessa costituzione all'art. 14 sanciva che il popolo avrebbe avuto il diritto di mutare la forma di governo quando avrebbe stimato la necessità di compiere questo mutamento²¹⁰.

Malgrado formalmente un'azione anti-stato fosse rimasta scritta fra i delitti, il sentimento pubblico avrebbe potuto rifiutarsi di ritenerla come tale. A proposito della corrispondenza tra i fatti formalmente incriminati come delitti anti-stato e il senso comune di ingiustizia all'interno di un popolo ed in un determinato spazio, nonché in un determinato tempo, Semmola ha trovato ispirazione nelle lezioni di Enrico Pessina (*Elementi di diritto penale*, vol. II). Pessina aveva infatti sostenuto che anche nei casi in cui un fatto può per le condizioni storiche di un dato popolo trovarsi annoverato tra i reati mentre il grande principio della lotta per il diritto impone il suo compimento, il patibolo minacciato dal diritto penale ed

È in siffatta contraddizione, per il pericolo che ne abbia ad essere formata o distolta quella azione, la ragione di reprimere il fatto violento dei singoli contrastante a ciò che il popolo, nell'esercizio della sua sovranità, consideri necessaria».

²⁰⁹ Ivi, p. 14.

²¹⁰ Ivi, p. 14, nota num. 1.

inflitto dal giudice come pena si sarebbe tramutato, per colui che vi avesse soggiaciuto, in un altare di glorificazione davanti alle leggi della ragione ed al grande tribunale della storia²¹¹. Secondo Pessina infatti vi erano dei momenti nella storia della civiltà in cui non solo era lecito ma anche doveroso il prendere le armi contro il potere sociale che avesse tradito la sua missione²¹². In tal modo la rivoluzione sarebbe diventata una delle necessità imprescindibili per un popolo oppresso che si volesse sollevare nella dignità nazionale, espellendo dominatori stranieri o contrastando una tirannide interna che calpestasse le norme più sacrosante del diritto²¹³. Pessina aveva poi specificato che da questi principi ne sarebbe derivata una certa elasticità nel valutare la natura e le condizioni di reità intrinseca dei reati di Stato²¹⁴.

Sul pensiero espresso da Pessina circa il possibile contrasto tra la formalità penale e la materialità delle situazioni diffuse tra il popolo nei casi in cui questo avesse avuto la necessità di liberarsi da un oppressore esterno o da una tirannide interna, la dottrina ora in esame ha sostenuto quanto segue:

Questi criteri a stregua dei quali, soltanto, può giudicarsi di un fatto designato come reato politico, non possono trovarsi che in coloro nei quali più vergini si riflettono le correnti della pubblica opinione. Anche i più acerbi oppugnatori dell'istituzione del giury per i delitti comuni, la vogliono serbata per quelli che son diretti contro all'ordinamento politico, o a quello sociale. Il più inadatto, per conseguenza, è un corpo essenzialmente politico, tanto più se d'indole conservatore, come il Senato, poichè esso non può sdoppiare la sua coscienza e trovare, a traverso degli interessi politici che si crede chiamato per sua istituzione a tutelare, quella serenità e quella libertà di criterio che costituiscono la condizione prima perchè il giudizio penale sia una vera affermazione di giustizia e non una sovrapposizione del più debole da parte del più forte²¹⁵.

²¹¹ Ivi, pp. 14-15.

²¹² Ivi, p. 15.

²¹³ *Ibid.*

²¹⁴ *Ibid.*

²¹⁵ *Ibid.*, in cui l'A. poi a pp. 15-16 ha rilevato che «Or questa ragione, che sta contro alla giurisdizione del Senato, in generale e segnatamente per i delitti politici, non trova ostacolo in alcuna dei vari sistemi di costituzione della Camera alta. Non nel sistema ereditario, perchè con questo essa finisce per essere la rappresentanza di una casta privilegiata che ha interessi propri da difendere e in molti casi potrebbe essere, al tempo istesso, giudice e parte. Non nel sistema misto di elementi ereditari e di elementi creati dal potere

Un argomento che veniva utilizzato per giustificare le competenze giudiziarie del Senato era l'argomento che valorizzando l'immutabilità e la perpetuità della dignità senatoria, deduceva da questi caratteri una presunta indipendenza. La dottrina semmolana però aveva rilevato che l'immutabilità del giudice, nel vero senso della parola, mancava per i senatori. La lista dei senatori presenti si formava infatti nel momento di apertura del dibattimento in Alta Corte, ma a fine Ottocento non vigevano preclusioni all'ingresso nel giudizio da parte dei senatori nominati tali dopo la commissione del fatto che aveva dato luogo al processo. Non vigevano nemmeno disposizioni idonee a sottrarre al governo la facoltà di distrarre i senatori dalle funzioni giudiziarie, con il pretesto di pubbliche missioni, prima del giudizio o nel corso di questo²¹⁶.

Per quel che concerneva invece il carattere dell'indipendenza associato tradizionalmente alla perpetuità della dignità senatoria, la dottrina ora considerata ha sostenuto criticamente come tanti tra i membri del Senato operavano quali dipendenti del governo, per incarichi temporanei e retribuiti o per ufficio permanente. Questo carattere di dipendenza dal governo attribuiva sostanzialmente a questo il potere di migliorare

supremo dello Stato, perchè agli interessi di casta si uniscono gli interessi politici, più che dello Stato avvisato nei suoi fini razionali, della forma attuale del governo o gli interessi personali del Capo dello Stato. Non del sistema elettivo, il migliore, certamente, per la formazione di un Senato moderno come integramento della rappresentanza nazionale, ma non egualmente il più adatto per esercitare le funzioni giudiziarie, perchè la lotta, inseparabile da qualunque forma elettiva, lascia sempre, inevitabilmente, dietro di sé, uno strascico di legami più o meno interessati e di rancori. " Le législateur élu " nota giustamente Desplaces " basera son verdict sur des considérations en désaccord avec la justice impartiale et sereine " (*Sénate e Chambres hautes*). Non nel sistema di nomina regia e con numero illimitato di membri, com'è in Italia, non solo perchè la costituzione del Senato emanando dal Capo dello Stato con arbitrio molto mediocremente limitato dalle categorie di elegibilità, se potrà per questo tornare utile a certi fini politici di conservazione, non si può prestare ad una funzione giudiziaria, la quale è pregiudicata da quegli stessi criteri che presedettero alla nomina dei componenti l'alta Camera, ma anche perchè la facoltà di nomina, non limitata da numero prestabilito, rende sempre possibile lo spostamento della maggioranza a seconda delle mire del potere esecutivo. Si aggiunta che di tutte le categorie segnate dall'art. 33 dello Statuto, ben quindici contengono ufficiali dello Stato dipendenti dal governo, la maggior parte anche amovibili, senza parlare dei vescovi ed arcivescovi, la cui nomina pure, entro certi confini, dipende da esso, e le altre cinque non escludono ufficiali o, sotto qualunque forma, stipendiati dello Stato, i quali costituiscono larghissima parte del Senato».

²¹⁶ Ivi, pp. 16-17, in cui l'A. ha poi specificato che «non è escluso che il Governo possa modificare il magistrato con nuove nomine di senatori compiacenti prima che comincino le pubbliche udienze, o con l'allontanamento di quelli che esso possa ritenere non disposti a divenire facili strumenti del suo volere».

o peggiorare le condizioni di lavoro e conseguentemente di vita dei dipendenti, i quali erano pure senatori ed in quanto senatori anche giudici in Alta Corte. Questa dottrina critica ha quindi osservato quanto segue:

E come può un Magistrato, composto in gran parte di questi elementi e in altra non meno rilevanti di forti censiti, essere il più idoneo a render giustizia spassionata ed equanime nei procedimenti per reati politici?

Legati i suoi componenti alla forma politica del giuramento e da comunanza di sentimenti e di interessi politici, alla forma economica molti da interesse personale, da questo e da quel vincolo gerarchico molti altri al Governo, siffatta Magistratura, cui è impossibile esser serena, imparziale e libera, crederà di render giustizia, ma non renderà che servigi²¹⁷.

È stato sostenuto che il magistero della repressione punitiva non aveva soltanto la finalità diretta ed immediata di colpire l'autore certo, ma anche quella di tornare educatore del popolo al sentimento della giustizia, attraverso un meccanismo di riflesso dell'azione del diritto nella coscienza pubblica, come vera e genuina espressione del giusto²¹⁸. Secondo Semmola, pertanto, non bastava che la sentenza del giudice fosse giusta rispetto alla legge, ma era necessario che essa fosse sentita come tale nella coscienza popolare. Quest'ultimo profilo non si sarebbe realizzato fin quando il magistrato che pronunciava sentenze, per l'indole propria della sua origine o della sua costituzione, avesse reso possibile il sospetto circa la propria serenità, equanimità ed imparzialità nel giudizio²¹⁹.

I reati contro lo Stato quali reati politici, così, avevano aperto molti fronti di dibattito per quel che concerneva i caratteri indispensabili di indipendenza del corpo istituzionale legalmente competente a giudicarli. Come si è visto, erano stati espressi molti dubbi in seno alla dottrina tardo-ottocentesca circa il modello di Senato con funzione giudicante sugli anzidetti crimini.

Un corpo politico che avrebbe dovuto giudicare i crimini politici, come quelli di attentato alla sicurezza dello Stato e di alto tradimento da chiunque commessi, destava perplessità sull'effettivo grado d'indipendenza dei senatori-giudici nell'Alta Corte²²⁰ di Giustizia.

²¹⁷ Ivi, p. 17.

²¹⁸ *Ibid.*

²¹⁹ *Ibid.*

²²⁰ In passato tuttavia erano stati già previsti alcuni circuiti giudiziari speciali. Si pensi

È stato sostenuto in dottrina che certamente il reato di alto tradimento non era un reato ministeriale, in quanto per commetterlo non era necessario essere ministro. Quando lo commetteva un ministro invece venivano in rilievo non solo il dovere di non tradire la patria come cittadino, ma anche nonché in primo luogo – ai fini della qualificazione come reato ministeriale con la conseguente attivazione del peculiare *iter* statutario – lo speciale dovere di conservare la patria difendendola²²¹.

Quando un ministro, per la sua stessa qualifica investito della fiducia del Paese, si serviva di quella fiducia per commettere un fatto di tradimento contro la nazione, non si poteva più sostenere che l'alto tradimento posto in essere non avesse alcuna attinenza con la responsabilità ministeriale²²².

È stato infatti osservato che

La specialità del diritto che il ministro viola e che costituisce il sacro deposito commesso alla sua fede fa del reato di tradimento non un reato comune commesso con abuso di ufficio ma un vero e proprio reato di violazione del dovere di ufficio. Ciò che per gli altri sarebbe un reato comune pel ministro è un reato d'ufficio²²³.

Ai fini dell'analisi del criterio oggettivo – *ratione materiae* – in virtù del quale si instaurava la giurisdizione speciale dell'Alta Corte, non poteva essere considerato come un delitto speciale il delitto ministeriale, ossia il delitto di Stato commesso da un ministro con abuso del potere o con violazione dei doveri inerenti all'ufficio²²⁴. In dottrina si è infatti osservato che la incriminabilità del fatto tipico di reato, nelle ipotesi dei delitti di Stato, non sorgeva dalla qualità della persona che agiva ma dalla natura

all'art. 115 della costituzione della Repubblica romana del 1798 (“In alcun caso un membro di un consiglio legislativo non può essere tradotto avanti alcun altro Tribunale criminale ch'all'Alta Corte di giustizia”), e all'art. 116 della medesima costituzione (“Sono tradotti avanti alla stessa Corte per fatti di tradimento, di dilapidazione, di maneggi per rovesciar la costituzione, e di attentato contro la sicurezza della repubblica”); cfr. A. Aquarone-M. D'Addio-G. Negri, *Le Costituzioni italiane*, Milano 1958. Si pensi all'art. 48 della costituzione del regno delle Due Sicilie, firmata a Napoli nel 1848 (“La camera de' pari si costituisce in Alta Corte di giustizia per conoscere dei reati di alto tradimento e di attentato alla sicurezza dello Stato, di cui possano essere imputati i componenti di ambedue le camere legislative”); cfr. *Raccolta di tutte le costituzioni antiche e moderne*, vol. I, Torino 1848.

²²¹ P. Nocito, *Alta Corte di Giustizia*, cit., p. 335.

²²² *Ibid.*

²²³ *Ibid.*

²²⁴ G. Napodano, *I delitti contro la sicurezza dello Stato*, cit., p. 115.

del diritto violato²²⁵. Si apprezzava tuttavia come circostanza aggravante, e si doveva poi discernere dai delitti soggettivamente ministeriali, i quali potevano essere integrati soltanto da chi ricopriva quell'ufficio.

²²⁵ *Ibid.*, in cui l'A. specificava quanto segue: «La qualità personale del colpevole può per altro influire sulla giurisdizione e sul procedimento. Imperocchè, in alcune costituzioni, come nella nostra, i ministri possono essere sottoposti ad accusa dalla Camera dei deputati e giudicati dal Senato, costituito in Alta Corte di giustizia, il quale temporaneamente assume funzioni giudiziarie».

Capitolo III

L'Alta Corte di Giustizia e i reati ministeriali

SOMMARIO: 1. La responsabilità dei ministri nello Statuto albertino e nelle precedenti esperienze francesi – 2. La proposta Sineo sulla responsabilità ministeriale e i regolamenti giudiziari – 3. Cenni sulla responsabilità dei ministri nell'età repubblicana e prospettive evolutive.

1. La responsabilità dei ministri nello Statuto albertino e nelle precedenti esperienze francesi

Per studiare il regime giuridico della responsabilità dei ministri nei periodi in cui lo Statuto albertino era in vigore quale legge fondamentale, si può partire dallo studio degli articoli 36 e 47 dello Statuto medesimo.

L'art. 36 sotto il profilo della competenza disponeva che il Senato era costituito in Alta Corte di Giustizia per giudicare i ministri accusati dalla Camera dei deputati, da un lato. Dall'altro lato l'art. 47, quale norma fondamentale di carattere procedimentale, prescriveva specificamente che la Camera dei deputati aveva il diritto di accusare i ministri del re, e di tradurli dinanzi all'Alta Corte di Giustizia²²⁶.

²²⁶ Cfr. A. Bonasi, *Della responsabilità penale e civile dei ministri e degli altri ufficiali pubblici secondo le leggi del Regno e la giurisprudenza*, Bologna 1874; G. Escobedo, *I reati ministeriali e il diritto di accusa della Camera*, in «Giustizia penale», 1895; Id., *Ancora sui reati ministeriali e il diritto d'accusa nella Camera*, in «Giustizia penale», I, col. 881, 1895; D. Faggella, *Giurisdizione dell'Alta Corte di giustizia in rapporto ai reati ministeriali*, in «Foro penale», IV, 1895, pp. 23-33; M. Giriodi, *La responsabilità penale dei ministri e la giurisdizione dei tribunali ordinari*, in «La Legge», 35 (1895), pp. 715-719; E. Pascale, *Ancora sulla responsabilità ministeriale ed il diritto di accusa nella Camera*, in «Il foro italiano», 20 (1895), pt. 2, pp. 201-221; V. Sansonetti, *La responsabilità penale dei ministri e l'art. 47 dello Statuto*, in «Nuova antologia», 142 (1895), pp. 600-636; A. Stoppato, *I reati ministeriali e l'articolo 47 dello Statuto*, in «Giustizia penale», 1 (1895), n. 7, pp. 1-21; G. Vacchelli, *La responsabilità ministeriale*, Cremona 1896; G. Escobedo, *Ministri ed ex ministri di fronte alla legge penale: brevi osservazioni alla sentenza del C.S. dell'8 novembre '97 sul ricorso Crispi*, in «Giustizia penale», 3 (1897), pp. 1468-1475; V. Olivieri, *I reati ministeriali e la competenza*, in «Scuola positiva», 1897; A. Ferracciu, *La competenza della Camera di fronte ai risultati*

In realtà l'art. 47, con una disposizione normativa che appariva procedimentale, rappresentava sul piano sostanziale un punto di equilibrio per il peso che i due rami del Parlamento statutario assumevano sulle questioni più delicate di giustizia politica, ossia in materia di reati ministeriali. Una ragione di questo equilibrio istituzionale, teso tra la pubblica accusa della camera elettiva per censo e il procedimento con il relativo giudizio ad opera della camera di nomina regia, può essere rintracciata nell'accentuarsi della politicità della figura di ministro, rispetto a quella di "semplice" senatore. Per processare i ministri veniva richiesta una procedura soggettivamente complessa volta ad assicurare ulteriori e più soppesate garanzie, in virtù della peculiare delicatezza delle funzioni politiche svolte dai capi dei dicasteri.

La tradizione giuridica inglese, rispetto a quella continentale, ha optato per un sistema di persecuzione dei reati ministeriali che risulta meno formalizzato in virtù delle peculiari caratteristiche dell'ordinamento inglese, prevalentemente non "codificato". Sul sistema inglese²²⁷ autorevole

di un'inchiesta politico-giudiziaria contro un ex-ministro. Note critiche, in «Il Filangieri», 24 (1899), pp. 42-54; E. Gianturco, *Contributo alla dottrina dei reati ministeriali*, in «Arch. giur. Filippo Serafini», 64 (1900), pp. 401-449; G. D'Antona, *La responsabilità ministeriale e la competenza dell'Alta Corte di giustizia*, Palermo 1905; O. Quarta, *Se sia necessaria una legge sulla responsabilità dei ministri ed a quali principii questa legge dovrebbe essere informata: relazione*, in *Relazioni*, 6, Congresso giuridico nazionale, Milano, 24-30 settembre 1906, Milano 1906, pp. 213-309; Id., *Sui reati ministeriali e sull'incompetenza dell'autorità giudiziaria a conoscerne*, in «Legge», col. 1705, 1° settembre 1907; Id., *La competenza nei reati ministeriali*, in «Il foro italiano», 32 (1907), n. 13, pp. 281-332; F. De Luca, *La responsabilità penale dei ministri ed il potere giudiziario*, in «Scuola positiva», 11-12 (1907), pp. 641-653; G. De Mauro, *La responsabilità sui reati ministeriali*, in «Riv. del dir. penale e sociologia criminale», 7 (1907), pp. 97-133; V. Sanminiatielli, *La giustizia nella pubblica amministrazione in Italia e progetto di legge per responsabilità ministeriali*, Città di Castello 1907; D. Zanichelli, *La responsabilità dei Ministri e i reati ministeriali*, in «Rivista popolare», a. XIII, n. 24, 31 dicembre 1907, pp. 654 ss.; V. E. Orlando, *Sulla responsabilità ministeriale*, in «Rivista di diritto pubblico e della pubblica amministrazione in Italia», 1 (1909), pt. 1, pp. 135-136; V. Teixeira De Mattos, *Accusa parlamentare e responsabilità ministeriale*, Milano 1909; N. Nicolai, *La responsabilità giuridica dei ministri nella storia, nelle leggi e nella dottrina*, Napoli 1911; Id., *Sulla responsabilità civile dei ministri*, in «Il foro italiano», 36 (1911), pt. 1, pp. 252-272; D. De Martino, *Il diritto di necessità dello Stato e la responsabilità ministeriale*, S. Maria Capua Vetere 1913; B. Petrone, *Il problema politico-giuridico della responsabilità ministeriale*, in «Rivista internazionale di scienze sociali e discipline ausiliarie», 95 (1923), pp. 326-338.

²²⁷ C. Lessona, *Un conflitto di giurisdizione penale fra il Senato e la Cassazione*, in «Studi senesi», 15 (1898), pp. 244-245, in cui l'A. rifacendosi alla dottrina precedente ha ricordato quanto segue: «La giustizia dei pari così domina nell'Europa continentale fino alla rivoluzione francese. Che questa sia l'origine della prerogativa del foro Senatorio, lo diceva il Balbo scrivendo: "In Inghilterra è resto dell'antico diritto feudale di farsi giudicare ognuno dai

dottrina ha avuto modo di esprimersi per quel che riguardava specificamente il diritto di accusare e giudicare i ministri. Si pensi ad esempio ad Attilio Brunialti²²⁸ che ha scritto quanto segue:

Come in Inghilterra, così da noi ed in altri paesi, il diritto di accusare e di giudicare i Ministri esercitato dal potere legislativo, costituisce un'arma che i rappresentanti della Nazione si sono riservata per combattere i possibili eccessi del potere esecutivo e per dare un'applicazione effettiva al principio costituzionale della irresponsabilità regia. Perchè essa risponda al suo scopo, è necessario che il potere esecutivo non si ingerisca menomamente di questa procedura, nè prima nè dopo il giudizio, e che la prerogativa regia sia tenuta al di fuori di queste contestazioni²²⁹.

proprii pari". Sul continente è resto di quel resto. Ora una istituzione fondata sui cittadini pari e non pari, è condannata da sè. È poi facile vedere come la maggior parte delle costituzioni negano il privilegio del fòro senatorio. Lo ammisero in Francia le carte costituzionali del 1814 (art. 34) e del 1830 (art. 29), ma nel 1848 fu abolito e mai più ripristinato: per la costituzione vigente senatori e deputati hanno la stessa garanzia, analoga a quella dell'art. 45 dello Statuto italiano. In Inghilterra esiste tuttora il privilegio, ma limitato a casi di tradimento o di grave crimine, ed à carattere così feudale che la giurisdizione della Camera dei Lords si estende alle persone dei due sessi appartenenti alla paria. Nel Portogallo esiste il privilegio, ma solo durante la sessione. Negli altri paesi il privilegio è soppresso, cosicchè à ragione il Nocito di affermare "come sempre più si vada affermando il concetto di togliere ai membri dell'Alta Camera qualunque privilegio di fòro". Infine il privilegio senatorio non à alcuna ragione di sussistere. Venuto meno il fondamento del privilegio aristocratico del fòro, ogni altra ragione di convenienza addotta è stata facilmente confutata e anzi l'Orlando à scritto molto esattamente: "non pare che conferisca nulla così alla dignità del corpo, come a quella del singolo membro, questa solennità particolare, la quale non fa che mettere più in rilievo e additare alla curiosità del pubblico la infrazione commessa".

²²⁸ Cfr. E. Fischel, *La Constitution d'Angleterre*, vol. II, in *Exposé historique et critique des origines, du développement successif et de l'État actuel, de la loi et des Institutions Anglaises*, Parigi 1864, p. 354-355, in cui l'A. riferendosi ai cittadini inglesi ha scritto le seguenti riflessioni, che Attilio Brunialti ha salutato come memorabili parole: «Se questo veramente unico e grande privilegio dei Comuni, il diritto di *impeachment*, fosse minacciato, tutti i veri figli di Albione tremerebbero all'idea di un attentato alla Costituzione».

²²⁹ A. Brunialti, *La grazia sovrana ai Ministri condannati dall'Alta Corte di Giustizia*, in «Saggi di diritto pubblico», Bari 1915, p. 186. Sulla evoluzione dei meccanismi della giustizia politica nella tradizione inglese, si cfr. quanto è stato scritto da A. Brunialti, *La grazia sovrana ai Ministri condannati dall'Alta Corte di Giustizia*, cit., pp. 183-185: «Se poniam mente al modo come in Inghilterra nacque e si svolse il diritto di accusa da parte dei Comuni dinanzi alla Camera dei Lordi, vediamo che esso risente di quella onnipotenza legislativa del Parlamento, che trova il suo primo addentellato nei cosiddetti *bills of attainder*, i quali importavano la pronunzia di una condanna inflitta dal Parlamento contro alcune persone, nelle forme legislative ordinarie. (...) A poco a poco i *bills of attainder* si fecero più rari, e tutte le volte che vi fu bisogno di perseguire giudiziariamente un Ministro

Riprendendo ad analizzare da vicino il sistema statutario albertino per quel che concerne la pubblica accusa dei ministri, è importante evidenziare il ruolo che il regime giuridico riservava alla Camera dei deputati, elettiva e composta da deputati scelti dai collegi elettorali²³⁰ secondo le leggi dell'epoca. Come si è detto, la camera bassa nello Statuto era competente per l'accusa dei ministri. Testualmente l'art. 47²³¹ sanciva

o qualsiasi alto funzionario, lo si fece per mezzo di *impeachment*, ossia di processo compiuto dagli stessi due rami del Parlamento, in modo che alla Camera dei Comuni spettasse il diritto di accusa (da esplicarsi anche nel dibattimento per mezzo dei *managers*) ed alla Camera dei Lordi la cognizione del reato e l'applicazione della pena. Gli imputati furono ammessi a difendersi. Questa facoltà riservata al Parlamento nei suoi due rami, pei reati ministeriali, è indipendente dal potere attribuito alla Camera dei Lordi come fòro speciale e privilegiato dei Pari e delle loro mogli. In questo caso la Camera dei Lordi è un fòro privilegiato *ratione personae*; nel caso di *impeachment* il Parlamento avoca a sè, *ratione materiae*, il giudizio. Tale sistema, secondo Lord Somers, fu introdotto come una garentia per la sicurezza dello Stato e pel mantenimento delle sue libertà e dei suoi diritti».

²³⁰ Si v. gli artt. 39-47 dello Statuto albertino:

Art. 39 – La Camera elettiva è composta di Deputati scelti dai Collegi Elettorali conformemente alla legge.

Art. 40 – Nessun Deputato può essere ammesso alla Camera, se non è suddito del Re, non ha compiuta l'età di trent'anni, non gode i diritti civili e politici, e non riunisce in sé gli altri requisiti voluti dalla legge.

Art. 41 – I Deputati rappresentano la Nazione in generale, e non le sole provincie in cui furono eletti. Nessun mandato imperativo può loro darsi dagli Elettori.

Art. 42 – I Deputati sono eletti per cinque anni: il loro mandato cessa di pien diritto alla spirazione di questo termine.

Art. 43 – Il Presidente, i Vice-Presidenti e i Segretarii della Camera dei Deputati sono da essa stessa nominati nel proprio seno al principio d'ogni sessione per tutta la sua durata.

Art. 44 – Se un Deputato cessa, per qualunque motivo, dalle sue funzioni, il Collegio che l'aveva eletto sarà tosto convocato per fare una nuova elezione.

Art. 45 – Nessun Deputato può essere arrestato, fuori del caso di flagrante delitto, nel tempo della sessione, né tradotto in giudizio in materia criminale, senza il consenso della Camera.

Art. 46 – Non può eseguirsi alcun mandato di cattura per debiti contro di un Deputato durante la sessione della Camera, come neppure nelle tre settimane precedenti e susseguenti alla medesima.

Art. 47 – La Camera dei Deputati ha il diritto di accusare i Ministri del Re, e di tradurli dinanzi all'Alta Corte di Giustizia.

²³¹ Cfr. R. Falcone, *I ricorsi Giolitti in Cassazione*, in «Foreo penale – Rivista critica di diritto e giurisprudenza penale e di discipline carcerarie», 3 (1893), pt. I e pt. III, in cui l'A. a proposito di alcune disposizioni normative dello Statuto – tra cui l'art. 47 – ha espresso una preoccupazione sul piano della determinatezza e quindi della certezza del diritto, come segue: «Noi vogliamo intanto dimostrare che, intorno agli articoli 45, 47 e 51 dello Statuto fondamentale del Regno, come per tante altre questioni gravissime di pubblico e privato diritto, nessuna opinione può essere sicuramente ritenuta per vera, nessuna per errata:

che la Camera dei deputati aveva “il diritto di accusare i Ministri del Re, e di tradurli dinanzi all’Alta Corte di Giustizia”²³². In seguito a questo passaggio procedimentale, al Senato di nomina regia²³³ costituito in Alta Corte di Giustizia sarebbe spettato il compito di giudicare i ministri sulla base delle imputazioni elevate dalla Camera elettiva.

Se si prova a dare una interpretazione letterale alle espressioni statutarie “il diritto di accusare” e “di tradurli”, si potrà apprezzare come il legislatore ottriente non abbia richiamato un obbligo o un esplicito dovere istituzionale. La categoria giuridica richiamata in questi casi era quella del “diritto”. Ciò sottolineava il non trascurabile grado di autonomia riconosciuto alla camera elettiva nella funzione di accusa per i reati ministeriali. Questi ultimi infatti rappresentavano – e rappresentano tuttora seppure con diversi presupposti e meccanismi procedurali nonché istituzionali – l’area più delicata²³⁴ della giustizia politica.

perché le leggi sono imperfettamente redatte, e perché il legislatore, con una ostinazione meravigliosa, è in sciopero da lunghissimi anni, abdicando al diritto di far leggi, e specialmente a quello esclusivo, che ha per l’articolo 73 dello Statuto, d’interpretarle in modo per tutti obbligatorio. Di leggi vere e proprie è raro che si occupi il nostro Parlamento; il quale, ogni qualvolta ha trovato all’ordine del giorno la discussione di un Codice o di altro disegno importante e voluminoso, si è affrettato con una voluttà mal nascosta a lavarsene le mani, ed a concedere al Governo del Re la facoltà di pubblicare il Codice o la legge: e il Governo è stato costretto di creare apposite Commissioni, includendovi anche degli estranei al Parlamento, per far quello che i legislatori non han voluto o saputo fare».

²³² Cfr. M. Siotto Pintor, *Nuovi dibattiti in tema d’immunità. Il consentito arresto dell’onorevole Nasi e il non consentito arresto dell’onorevole Ferri*, in «Annali della Facoltà di Giurisprudenza», S. 3, 6 (1909), n. 3, p. 181, in cui l’A. ha specificato che «si considera l’attribuzione della facoltà di ordinare la cattura a chi istruisce o accusa piuttosto che a chi giudica, come una preziosa garanzia concessa all’imputato dai nostri ordinamenti procedurali, e quindi si pensa che sarebbe enorme privare proprio soltanto il Ministro accusato dalla Camera, d’una garanzia cotanto rilevante».

²³³ Per quanto riguarda la non eleggibilità del Senato da parte del (limitato) corpo elettorale ottocentesco, una parte della dottrina ha provato a riflettere su come si configurerebbero gli assetti istituzionali qualora anche la cosiddetta “camera alta” fosse stata o divenisse elettiva. Si veda a tal proposito G. Arangio Ruiz, *Le ultime proposte di riforma del Senato italiano*, in «Rassegna di scienze sociali e politiche», 6 (1888), vol. I, p. 376, in cui l’A. rilevava che «necessarie conseguenze dell’abolizione della nomina regia e delle accennate conclusioni sono: la limitazione nel numero dei senatori, la nomina a tempo non più vitalizia, il divieto di scioglimento del Senato, la sostituzione dei senatori morti, o dimissionari, o decaduti con quelli che nelle elezioni della regione hanno ottenuto, subito dopo gli eletti, maggior numero di voti – e così via, tutto quello che è necessario a compimento dell’opera. Ond’è che, così come viene proposta dalla commissione del Senato, la riforma, volendo conciliare idee disparate ed inconciliabili giuridicamente e praticamente, riesce a proposte ibridi e non accettabili».

²³⁴ Cfr. D. Ruiz, *Sulle attribuzioni giudiziarie del Senato*, Castrovillari 1895, pp. 73-74, in

Al di là di ogni considerazione storico-costituzionale sulla natura di diritto²³⁵ o di obbligo, o di implicito dovere istituzionale²³⁶, circa il

cui l'A. a proposito degli inconvenienti della politicizzazione dei giudizi a carico dei ministri ha scritto quanto segue: «Si è detto che col sottoporre alla giurisdizione ordinaria il ministro potrebbe questo facilmente esimersi da un giudizio, o la passione dei partiti vincere la mano della giustizia e portare in certi momenti nello Stato perturbazioni d'ordine pubblico che il legislatore ha voluto impedire. E non si è considerato affatto che affidando esclusivamente alla Camera, cioè ai partiti, la punizione dei ministri colpevoli, essi, sorretti dalla maggioranza, potrebbero impunemente delinquere, sia per ragione politica, cioè per interesse di fazioni politiche, sia per ragioni personali: il che non è certamente nello spirito delle istituzioni costituzionali, e non mena all'equilibrio dei diversi poteri costituiti, affinché l'uno non sia dall'altro soverchiato ed assorbito a beneficio di persone o di classi privilegiate. Si è rilevato infine che, ammettendo la duplice giurisdizione, si aprirebbe l'adito al conflitto, e la scelta tra l'una e l'altra dipenderebbe dal diritto di prevenzione, *diritto sportivo* com'è piaciuto chiamarlo, secondochè o il pubblico ministero o la Camera sia stata più sollecita a provocare il procedimento. Ma quest'inconveniente è del tutto immaginario, poichè dinanzi all'accusa della Camera cessa la giurisdizione ordinaria: epperò la prevenzione non attribuisce a questa preferenza su quella speciale».

²³⁵ Cfr. L. Minguzzi, *La giurisdizione sui ministri secondo lo Statuto*, in *Rendiconti – Reale Istituto lombardo di scienze e lettere*, 41 (1909), pp. 215-216, in cui l'A., considerando le varie interpretazioni dell'art. 47 sul diritto di accusare, ha scritto quanto segue: «Tali interpretazioni concordano in un solo punto, nell'escludere dalla giurisdizione speciale i reati comuni, i reati estranei all'ufficio ministeriale, quelli che sono chiamati per maggior chiarezza *delitti privati*. (...) Per cui la questione dell'applicazione dell'art. 47 è già limitata *preventivamente* ai reati commessi dal ministro nell'esercizio delle sue funzioni, essendo superfluo scinderne i delitti politici, perché già compresi in quelli. Prendendo per base l'estensione che si dà al privilegio, le interpretazioni si possono classificare nel seguente modo. A) Doppia giurisdizione, straordinaria ed ordinaria. Questa ultima agisce *suo jure*, o svolgendosi finchè non si incontri nell'altra con l'atto d'accusa della Camera o con la sentenza dell'Alta Corte, ovvero anche procedendo egualmente in modo autonomo, come vuole qualche seguace più ardito di questa tendenza. B) Giurisdizione straordinaria e ordinaria; ma prevalente la prima, e sussidiaria la seconda, in attesa che la prima abbia deciso di non volere agire. C) Giurisdizione straordinaria per tutti i reati commessi dai ministri nell'esercizio delle loro funzioni; a meno che la Camera non dichiari che i detti reati hanno avuto come movente l'interesse personale, nel qual caso diventa competente la giurisdizione ordinaria. D) Competenza illimitata della giurisdizione straordinaria, per tutti i reati *non privati* commessi dai ministri durante l'esercizio del potere ministeriale. Queste dottrine debbono anzitutto mettersi in regola con l'art. 47; e qui hanno buon giuoco, giacchè la locuzione equivoca "La Camera dei deputati *ha il diritto* di accusare i ministri" si presta a tutte le versioni e a tutti gli stracchiamenti. È un diritto che è stato concesso alla Camera ovvero un ufficio del quale è incaricata? Se è un diritto, è naturale che essa possa anche non valersene, ed allora abbiamo le due prime interpretazioni, ossia la giurisdizione ordinaria, sia concorrente sia sussidiaria di quella straordinaria».

²³⁶ Ivi, p. 216, in cui l'A. discorrendo sulla possibilità di qualificare come obbligo l'accusa della Camera dei deputati ha sostenuto quanto segue: «Se è invece un ufficio ed un obbligo imposto alla Camera, sono logiche soltanto le due ultime interpretazioni, quelle della giurisdizione

compito della camera bassa di imputare fatti di reato ai ministri e di tradurre questi ultimi davanti al Senato costituito con decreto regio in Alta Corte, occorre osservare quanto è accaduto nell'esperienza pratica.

Leggendo i fascicoli processuali dell'Alta Corte di Giustizia conservati a Roma nell'Archivio Storico del Senato, si può apprendere che nel maggio 1898 l'Alta Corte aveva dichiarato l'improcedibilità di un procedimento per un caso di falso in atto pubblico a carico del senatore ed ex ministro delle finanze Lazzaro Gagliardo, in riferimento a fatti commessi nel periodo del suo ministero. La dichiarazione di improcedibilità aveva come causa l'assenza di una ufficiale accusa da parte della Camera dei deputati²³⁷.

Alcune autorevoli riflessioni di inizio Novecento, a proposito del successivo caso di procedimento a carico di un ministro del regno – il caso Nasi²³⁸ – hanno ribadito quanto segue:

zione straordinaria, sia limitata in un semplice caso sia del tutto illimitata. Nell'impossibilità di risolvere il dubbio filologicamente, queste interpretazioni ricorrono ai precedenti storici e segnatamente alla Carta francese del 14 agosto 1830, che certamente ha servito di modello ai compilatori dello Statuto. E coloro che sono contrari all'esclusività della giurisdizione straordinaria, rilevano trionfalmente la differenza fra i due testi. La Carta francese formula l'art. 47 nel seguente modo: "La Camera dei deputati ha il diritto di accusare i ministri e di tradurli alla Camera dei pari, che *sola* ha il diritto di giudicarli". Se i compilatori dello Statuto traducendo questo articolo hanno ommesso il qualificativo *solo* a proposito del Senato, ciò indica che i ministri possono essere giudicati anche dai tribunali ordinari. Ma può la semplice omissione di questa parola che non è strettamente necessaria, avere un valore tanto forte da servire di base all'adozione di una massima così importante? Vi è davvero da dubitarne. Nè ha alcun valore l'osservazione che non la mancanza del vocabolo *solo* dia significato alla disposizione, ma l'essere stato lasciato da parte l'intero inciso del testo francese "che solo ha il diritto di giudicare". Imperocchè nel testo francese questo inciso era indispensabile, essendo stato detto precedentemente all'art. 28 soltanto che "la Camera dei pari giudica i delitti di alto tradimento e degli attentati alla sicurezza dello Stato, che saranno definiti dalla legge"; mentre nel nostro Statuto non ve ne era affatto bisogno, giacchè già fin dall'art. 36 era stato stabilito che il Senato costituito in Alta Corte di giustizia giudica "i ministri accusati dalla Camera dei deputati". Si veda così quale incertezza domina in siffatte interpretazioni).

²³⁷ In ASS, *Alta Corte di Giustizia – Decisioni 1867-1900*, vol. I dalla pronuncia n. 1 alla n. 69: procedimento al Sen. Gagliardo Lazzaro – busta 62 – reg. denunce 50 – data arrivo 1898 – decisione ord. n. 49 del 1898 – falso in atto pubblico (art. 275 cod. pen.).

²³⁸ E. Cuciniello, *Il Senato in Alta Corte di Giustizia. Alcune questioni costituzionali e di procedura in occasione del processo contro l'onorevole Nunzio Nasi*, Roma 1907, pp. 7-9, in cui l'A. ha analizzato sinteticamente la complessiva situazione procedimentale del caso Nasi avendo riguardo al carente panorama legislativo italiano in materia di procedura per i reati ministeriali. A tal riguardo l'A. ha scritto quanto segue: «Dopo la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione, le quali, pronunciando definitivamente ed inappellabilmente, dichiaravano la incompetenza del Magistrato ordinario per giudicare delle accuse mosse all'ex-Ministro Nunzio Nasi, la Camera si è trovata di fronte ad una di quelle questioni

È per questa fondamentale ragione che i reati dei ministri, per i quali non sia competente l'Autorità giudiziaria ordinaria, non possono esser altrimenti perseguiti se non dietro l'accusa dell'organo cui specialmente si appartiene il sindacato politico, e ciò sempre, quand'anche l'ufficio non si rivesta più, perché il diritto della Camera elettiva di accusare e la competenza del Senato a giudicare è *ratione materiae*, non già *ratione personae*²³⁹.

Il ruolo della Camera elettiva²⁴⁰ pertanto rappresentava un perno

ardue e difficili che vanno risolte immediatamente. Nessuno – coscienziosamente – poteva volere che la Camera dei deputati lasciasse cadere la questione. Questo riepilogo non solo avrebbe lasciato un accusato senza giudici e senza un giudizio, ma avrebbe gettato una fosca luce su tutto l'ambiente parlamentare. Le accuse mosse contro l'on. Nasi potevano non sorgere; ma, dopo che il primo Comitato dei Cinque le aveva vagliate, dopo l'intervento del Magistrato ordinario, dopo che si era concessa l'autorizzazione a procedere contro l'ex-Ministro, dopo le mille peripezie dell'istruttoria, non poteva suppersi, che con una sentenza della Cassazione concernente la sola competenza, si potesse far cadere la questione. Il fatto sarebbe stato scandalosamente immorale. Data la sentenza della Cassazione, la Camera doveva occuparsi dell'ardua questione. (...) Il fatto stesso che la questione è stata animata dall'on. Turati, uno dei più puri, più calmi, più colti del campo socialista evolucionista, dimostra che nessun secondo fine ha animato la discussione. La Camera elettiva è stata animata da un solo desiderio, quello di risolvere definitivamente una questione ardua, trascinandosi da troppo lungo tempo per le aule giudiziarie su preliminari di competenza e di procedura. La Camera, troncando gl'indugi ed approvando la mozione Turati, che chiudeva il campo delle discussioni in limiti perentorii di tempo, ha dimostrato del vero senno politico. L'Assemblea elettiva non può nè deve essere mai un'aula giudiziaria, nè una accademia giuridica; anche le questioni legali debbono essere trattate politicamente, ossia, tenendo sopra tutto di mira le contingenze speciali di tempo, di ambiente e di opportunità».

²³⁹ G. Arangio Ruiz, *Accusa e arresto dell'ex-ministro Nasi*, in «Rivista penale», 66 (1907), p. 304.

²⁴⁰ Cfr. E. Cuciniello, *Il Senato in Alta Corte di Giustizia. Alcune questioni costituzionali e di procedura in occasione del processo contro l'onorevole Nunzio Nasi*, cit., pp. 9-11, in cui l'A. a proposito del ruolo della Camera dei deputati, e più in generale in tema di rilievi procedurali dello Statuto, sostiene quanto segue: «Discutere se la Corte di Cassazione potesse dichiarare l'incompetenza dell'autorità giudiziaria, dopo che la Camera aveva deliberato l'invio degli atti del Comitato inquirente e aveva accordata l'autorizzazione a procedere; discutere la lunga procedura, esaminare nel merito la sentenza, sarebbe stato un improbo ed infecondo lavoro, che avrebbe potuto solo far sorgere profondi dissidii senza far approdare a nulla di concreto e definitivo. La Camera, tagliando corto e passando su alle discussioni legali, mentre ha provveduto alla risoluzione dell'affare *Nasi*, ha lasciato per suo conto impregiudicata la grave questione dell'interpretazione da darsi all'art. 47 dello Statuto. Nel caso concreto si è evitato un conflitto, senza escludere la possibilità che, in un'altra occasione, la Camera possa opinare in modo diverso risolvendo nettamente e fin da principio la questione di competenza. In questo caso l'incertezza non proviene tanto dallo Statuto, quanto dal non aver saputo mai provvedere a tempo con

istituzionale ineludibile per l'affermazione della responsabilità penale ministeriale, e in quanto tale non poteva essere bypassato dagli accordi sottobanco della monarchia²⁴¹ con i suoi nominati senatori-giudici²⁴². In

una legge a chiarire e determinare tutto questo gravissimo argomento della responsabilità ministeriale. I redattori dello Statuto, con i due art. 36 e 47, hanno voluto solo stabilire dei principii fondamentali di competenza e di responsabilità. Le modalità, le determinazioni, le garanzie, la procedura erano lasciate di competenza del legislatore. Lo Statuto nostro non può essere chiaramente compreso ed interpretato da chi lo consideri in sè, al di fuori di quelle altre costituzioni straniere sulle quali è stato modellato e dalle quali sono tratti, *letteralmente*, molti dei suoi articoli. I redattori dello Statuto *Albertino*, pensando, forse, che tante altre costituzioni precise e minuziose erano cadute – appunto per grave difetto di voler determinare con rigidità lo svolgimento dell'attività politica – hanno lasciato al potere legislativo un vasto campo di fecondo e necessario lavoro, limitandosi a stabilire le sole norme fondamentali del governo dello Stato. Questo rarissimo pregio di moderazione ed avvedutezza politica ha reso vitale lo Statuto; perché il paese ed il potere legislativo non hanno mai trovato nella Carta fondamentale un ostacolo a regolare i vari rapporti – sopra tutto politici – secondo le mutevoli e sempre nuove esigenze dei tempi. Conformemente a questi principii, lo Statuto, dichiarata la responsabilità ministeriale e devoluto all'Alta Corte il giudicato dei ministri, non si è onerato di scendere in maggiori dettagli; sicuro che, senza fargliene un obbligo espresso, il potere legislativo vi avrebbe in seguito provveduto spontaneamente».

²⁴¹ Cfr. N. Nicolai, *La responsabilità giuridica dei ministri nella storia, nelle leggi e nella dottrina*, cit., p. 65, in cui l'A. a proposito delle connessioni sistematiche tra forma di Stato e forma di governo da un lato e giuridicità della responsabilità penale dei ministri dall'altro, ha scritto quanto segue: «Non è dunque possibile parlare di responsabilità giuridica dei ministri nel governo assoluto, perchè qui il potere legiferante e quello esecutivo si confondono nel medesimo organo, d'onde l'impossibilità di conflitto tra la legge e il provvedimento. Sì invece nel governo costituzionale, perchè in esso è vero il contrario: il ministro trova nella legge i suoi limiti e le sue garanzie; l'opera sua non è *servizio*, ma *ufficio* pubblico. Tuttavia nel governo costituzionale a monarchia ereditaria il Re, capo del potere esecutivo, è inviolabile, cioè irresponsabile; rispondono però per lui i suoi ministri. Nel governo repubblicano il Presidente è responsabile solo limitatamente perchè anch'esso è coperto dai ministri responsabili. Nel governo presidenziale, il Presidente è l'unico o almeno precipuo responsabile costituzionale, perchè non è coperto da ministri responsabili, ma circondato, più che da ministri e collaboratori, da amministratori e capi di servizio. Accade qui spesso il contrario di quello che avviene nelle due forme precedenti: in queste rispondono i ministri per il Capo del potere esecutivo, in quello il capo risponde per i ministri. Ma, come si vede, il principio della responsabilità del potere esecutivo rimane fermo. Del resto la cosa principale è che non sia impunemente violata dalla legge: che poi di un medesimo atto imputabile a due, capo dello Stato e ministro, risponda uno solo, è cosa che par ripugnare ai principii giuridici, e nondimeno è necessaria per alte ragioni politiche».

²⁴² Cfr. G. Mosca, *Ancora sulla competenza del Senato*, in A. Lombardo (cur.), *Il tramonto dello Stato liberale*, in «Studi risorgimentali», IX, Catania, 1971, pp. 119, in cui Lombardi riportando le tesi di Gaetano Mosca ha sostenuto quanto segue: «Non

questo meccanismo costituzionale di preclusione per l'attività dell'Alta Corte era possibile rinvenire l'entità e la misura del "diritto" di accusare e tradurre un ministro del regno. L'assenza di un atto d'accusa da parte dei deputati bloccava a valle l'instaurazione di un giudizio in Alta Corte per presunti reati ministeriali, nonché a monte la stessa emanazione del decreto regio di costituzione del Senato in Alta Corte di Giustizia. Questo assetto giuridico risultava pacifico, al di là delle opinioni circa la necessità o meno del decreto regio²⁴³ nel caso di accusa dei ministri da parte della Camera dei deputati²⁴⁴.

mi par dubbio dunque che l'Alta Corte di giustizia, la quale è chiamata a giudicare dei reati dei ministri accusati dalla Camera dei deputati, abbia in linea generale la potestà di dichiararsi incompetente. E dirò di più: se ora così facesse, la sua decisione sarebbe irrevocabile, avrebbe così il valore della cosa giudicata. Come dopo l'ultima sentenza della Cassazione nessun potere dello Stato può costringere l'ordine giudiziario ad impossessarsi di nuovo dell'affare Nasi così nè la Camera dei deputati, nè il potere esecutivo, nè la magistratura, e neppure la stessa pubblica opinione, potrebbero trovare un rimedio legale ad una dichiarazione d'incompetenza da parte del Senato. La questione quindi, secondo me, va un poco spostata: non si tratta di constatare se la Camera vitalizia abbia nella sua funzione giudiziaria, che ora è chiamata ad esercitare, la possibilità, la potestà generica di dichiarare la propria incompetenza, ma di esaminare piuttosto se, nel caso concreto, una simile dichiarazione sarebbe, diciamo pure la grave parola, corretta. Se essa cioè sarebbe conforme alla lettera ed allo spirito dello Statuto ed anche alla fiducia che il pubblico e la Camera elettiva ripongono nell'altro ramo del Parlamento».

²⁴³ Cfr. P. Colombo, *Il Re d'Italia: prerogative costituzionali e potere politico della Corona*, Milano 1999.

²⁴⁴ E. Arduino, *Il reato ministeriale*, in F. S. Nitti-L. Roux (curr.), «La riforma sociale. Rassegna di scienze sociali e politiche», vol. IX, Torino 1899, pp. 159-160, in cui l'A., a proposito dei poteri che il re aveva in facoltà di esercitare nei meccanismi della giustizia politica ed in particolare nel campo dei procedimenti a carico dei ministri, ha scritto quanto segue: «Si è disputato se la regia prerogativa debba o no ricevere limitazioni rispetto alla responsabilità ministeriale. La Camera dei Comuni stabili che contro l'accusa da lei promossa non fosse ammesso diritto di grazia. Ed il Blakstone interpretò questa decisione nel senso che il regio perdono non possa valere durante la accusa, e come limite al suo progresso; ma non escluse che possa esercitarsi dopo pronunziato il giudizio. In altri termini, non sarebbe precluso il diritto di *grazia* inteso in senso proprio: laddove è vietato alla Corona di sospendere l'efficacia delle leggi, e di arrestare quel giudizio, ch'è prerogativa della Camera intentare. Il quale ultimo principio non è altro che la consacrazione di uno dei cardini principali del diritto pubblico inglese. A torto alcuni intendono riprodurre la prima parte dell'insegnamento del Blakstone, dicendo che al Re sia vietato il diritto di *amnistia*: perocchè questa si riferisce ad un ordine generale di reati; e perciò non si capirebbe come il Re (a prescindere dall'altra questione, se il nostro Statuto gli consenta l'esercizio del diritto di amnistia) potrebbe con l'esercizio di questa arrestare l'azione penale intentata contro un determinato Ministro. In pratica poi è affatto inutile avvertire come l'esercizio della regia prerogativa – così sotto l'una, come sotto l'altra

Nel 1908 la Camera dei deputati chiese all'Alta Corte di procedere in giudizio contro l'ex ministro della pubblica istruzione Nunzio Nasi²⁴⁵ con autorizzazione all'arresto²⁴⁶. Studiando il relativo fascicolo processuale si apprende che l'Alta Corte di Giustizia con sentenza del 24 febbraio 1908 dichiarò colpevole Nunzio Nasi²⁴⁷ per il delitto di peculato continuato

forma – sia ordinariamente sconsigliabile».

²⁴⁵ Cfr. F. Faranda, *L'ex ministro Nasi in Corte di cassazione*, Messina 1906; P. Cogliolo, "Le rationes decidentis" dell'illegittimità dell'arresto Nasi, in «Rivista universale di giurisprudenza e dottrina», 21 (1907), pt. 2, pp. 178-179; E. Cuciniello, *Il Senato in Alta Corte di giustizia. Alcune questioni costituzionali e di procedura in occasione del processo contro l'onorevole Nunzio Nasi*, cit., pp. 101 ss.; G. Escobedo, *L'autorità giudiziaria e i delitti ministeriali: a proposito delle sentenze della Cassazione in causa Nasi*, in «Giustizia penale», 13 (1907), pp. 1121-1167; Id., *L'illegalità dell'accusa e dell'arresto dell'on. Nasi e del comm. Lombardo nel procedimento avanti l'Alta Corte*, in «Giustizia penale», 13 (1907), pp. 1185-1199; N. Pinsero, *L'istituto della Cassazione e le sentenze dell'Alta Corte di giustizia: il ricorso Nasi è ammissibile?*, Modica 1908; D. Pozzi, *Processo Nasi-Lombardo: udienza 18 febbraio 1908 – requisitoria dell'on. avv. Domenico Pozzi*, Roma 1908; M. Siotto Pintor, *Nuovi dibattiti in tema d'immunità. Il consentito arresto dell'onorevole Nasi e il non consentito arresto dell'onorevole Ferri*, cit., pp. 157-209; n. 4, pp. 221-240; E. D'Amico, *Il potere come giudice: l'arresto dell'ex ministro Nunzio Nasi*, in F. Colao-L. Lacchè-C. Storti (curr.), *Giustizia penale e politica in Italia tra Otto e Novecento: modelli di esperienze tra integrazione e conflitto*, Milano 2015, pp. 429-457.

²⁴⁶ Si v. D. Zanichelli, *Necessità di una legge sulla responsabilità ministeriale. Gli errori del processo Nasi*, in «Giornale d'Italia», 25 novembre 1907, in cui l'A. aveva sollevato una critica verso la pronuncia con cui la Corte di Cassazione aveva affermato la incompetenza funzionale dell'autorità ordinaria nel caso Nasi, con l'intento invero di auspicare una disciplina legale che definisse e circoscrivesse concettualmente il reato ministeriale con le relative competenze a giudicarlo.

²⁴⁷ G. Arangio Ruiz, *Accusa e arresto del Ministro Nasi*, in «Rivista penale», 42 (1895), pp. 117-131; E. Pessina, *Il processo Nasi e la competenza del Senato*, in «Rivista giuridica e sociale», 3 (1906), pp. 145-151; cfr. P. Albano, *Del peculato: responsabilità del ministro: a proposito dell'on. Nunzio Nasi*, Catania, 1907; M. Siotto Pintor, *Della responsabilità dei ministri e dell'autorità competente a pronunciarsi in ordine ad essa*, in «Il foro italiano», 32 (1907), pt. 2, pp. 369-381; L. Bissolati, *La morale publique et le droit constitutionnel en Italie : l'affaire Nasi*, in «Revue politique et parlementaire», 16 (1908), n. 58, pp. 126-138; O. Guildini, *Il calvario di un ex ministro: resoconto completo del processo Nasi-Lombardo davanti all'Alta Corte di giustizia*, con prefaz. e note di Alberto Costa, Piacenza, 1908; P. Lanza, *Questioni giuridiche sul processo Nasi*, in *Cassazione unica*, 20 (1908), Vol. XIX, n. 13, pp. 385-393; O. Quarta, *Nota a sentenza Corte di cassazione, sez. unite civili, 31 marzo 1908: ricorso Nasi*, in «La legge», 48 (1908), pp. 1518-1527; L. Rajola Pescarini, *Del Senato come Alta Corte di giustizia: regolamento giudiziario del Senato e sentenze della Corte di Cassazione nei processi Giolitti, Crispi e Nasi*, Napoli, 1908; G. Mosca, *Il fenomeno Nasi giudicato da un siciliano*, in A. Lombardo (cur.), *Il tramonto dello Stato liberale*, in «Studi risorgimentali», cit., pp. 427-436.

con danno lieve ed in concorso di circostanze attenuanti. Lo condannò alla pena della reclusione di undici mesi e venti giorni, alla multa di lire 292, all'interdizione dai pubblici uffici per la durata di quattro anni e due mesi, al risarcimento dei danni ed alle spese processuali, come già si è avuto modo di riportare nel primo capitolo. L'Alta Corte di Giustizia inviò gli atti all'autorità giudiziaria ordinaria soltanto per provvedere sulle spese, sulla confisca, sulla restituzione degli oggetti e dei documenti posti in sequestro²⁴⁸.

Non ci si dilungherà sugli aspetti tecnico-procedurali²⁴⁹ poiché nel presente lavoro si vuole studiare l'Alta Corte per capire se, come e quanto le sue funzioni e la sua operatività fossero compatibili con il principio italiano del giudice naturale nelle età statutarie.

Rimanendo agli aspetti sostanziali dei reati ministeriali, si pensi a ciò che autorevole dottrina ha rilevato alla fine del XIX secolo:

²⁴⁸ In ASS, *Alta Corte di Giustizia – Decisioni 1901-1911*, vol. 2 dalla pronuncia n. 70 alla n. 135: procedimento al Sen. Nasi Nunzio e Lombardo Ignazio – busta 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 105bis – reg. denunce 80bis – anno arrivo 1907.

²⁴⁹ Cfr. D. Miraglia, *Le statutarie prerogative parlamentari ed il codice di procedura penale*, in «La Cassazione unica», 10 (1898), vol. 9, n. 32, pp. 977-981; G. Mosca, *Il Senato in Alta Corte di giustizia*, in A. Lombardo (cur.), *Il tramonto dello Stato liberale*, in «Studi risorgimentali», cit., pp. 72-73, in cui l'A. riportando le tesi di Gaetano Mosca ha sostenuto quanto segue: «In Francia, quando, in occasione del Panama, un ex-ministro fu coinvolto nell'accusa di corruzione e peculato per fatti commessi durante il suo ministero, le disposizioni della legge fondamentale del 1875, che disciplinavano questa materia, furono interpretate nel senso che, non avendo la Camera dei deputati promosso alcuna accusa, restava integra la giurisdizione del magistrato ordinario. In Italia invece abbiamo avuto due sentenze della Corte di Cassazione di Roma che risolvono la questione in modo diverso. Nella prima, in data del 24 aprile 1895, si stabilisce nettamente l'incompetenza del magistrato ordinario a giudicare di atti commessi da un ministro nell'esercizio delle sue funzioni e per motivi d'indole politica. Nella seconda, in data dell'8 novembre 1897, pare che il supremo magistrato abbia voluto temperare la rigidità del principio due anni prima adottato; poichè, se non esplicitamente, implicitamente almeno viene ad ammettere che, quando la Camera rinunzia al suo diritto di accusare un ministro e di tradurlo davanti l'alta Corte di giustizia, questi possa essere giudicato dal magistrato ordinario. È doveroso ricordare che tutte e due le sentenze furono aspramente criticate da parecchi dei nostri cultori di diritto costituzionale, i quali videro in esse, e specialmente nella prima, una non corretta interpretazione dello spirito ed anche della lettera del nostro Statuto. Nè si deve tacere che, non potendo in alcun modo il potere giudiziario sollecitare la Camera perchè un ministro od un ex-ministro sia messo in istato di accusa, il principio adottato nella sua prima sentenza dalla Cassazione romana può, in qualche caso, produrre l'effetto che vi sia un presunto reato ed un presunto reo senza che si trovi il magistrato competente per giudicare».

Il concetto di reato ministeriale e lo studio della competenza dei vari poteri rispetto al medesimo, costituiscono un argomento che fu trattato da molti ed autorevoli scrittori, senza che tuttavia ogni lato dell'importante questione venisse soggetto ad una particolare disamina, in modo da poter giungere all'esposizione di un intero sistema: il quale – qualunque ne fosse l'intrinseco valore – avesse ad ogni modo il vantaggio di rischiarare i dubbi e agevolare le ricerche intorno alle singole questioni²⁵⁰.

In riferimento alla specialità del delitto posto in essere da chi rivestiva la carica di ministro, quale figura di reato non comune ed anzi quale “reato d'ufficio”, un orientamento pretorio della Corte di Cassazione di Firenze era allineato alla dottrina espressa nell'opera “Corso di politica costituzionale”, volume primo, “Della responsabilità dei ministri” di Beniamino Constant, il quale

cava la natura del reato ministeriale non dal dovere ma dal potere. Se il ministro, secondo Constant, ha abusato di un potere che gli confidava la legge, egli commette un reato ministeriale, ma se invece il ministro abusa dei poteri o dei diritti che le leggi danno a tutti i cittadini, ovvero usa di facoltà che le leggi non danno, allora il ministro commette atti illegali come li potrebbe commettere ciascun cittadino, i quali quando fossero preveduti dalle leggi penali costituirebbero reati punibili dai tribunali ordinari²⁵¹.

²⁵⁰ E. Arduino, *Il reato ministeriale*, cit., p. 129, in cui l'A. continua scrivendo quanto segue: «È poichè l'argomento presenta oggi una certa importanza e attrattiva, in virtù delle discussioni e degli avvenimenti politici di questi ultimi tempi, ci accingiamo a trattarlo, ponendo mente ad un tempo ed alla ragione costituzionale, considerata in relazione con le altre leggi organiche dello Stato, ed ai precedenti storici di quegli altri paesi che ci hanno in questo punto percorso. Nè sarà fuor di luogo premettere, alla trattazione del reato ministeriale, alcune nozioni intorno alla responsabilità in genere dei pubblici impiegati ed ufficiali». A tal proposito, nella medesima pagina Arduino ha scritto che «Pubblico ufficiale è, in senso proprio, quegli che è rivestito di pubbliche funzioni attinenti all'attività giuridica o sociale dello Stato».

²⁵¹ P. Nocito, *Alta Corte di Giustizia*, Torino 1886, p. 335, in cui l'A. ha preso in considerazione le tesi di Constant per spiegare la categoria di reato ministeriale, scrivendo quanto segue: «Il Constant dice: “Bisogna osservare che dipende da ciascuno di noi l'attendere alla libertà individuale, nè questo è un privilegio particolare ai ministri. Io posso, se voglio, stipendiare quattro uomini per aspettare il mio nemico al canto d'una strada e trascinarlo in qualche oscuro ridotto dove tenerlo rinchiuso ad insaputa di tutti. Il ministro che fa imprigionare un cittadino senz'esservi autorizzato dalla legge commette il medesimo delitto, e la sua qualità di ministro essendo straniera a questo atto non ne cangia punto la natura, perchè, lo ripeto, questa facoltà non concedendogli il diritto di fare arrestare i cittadini in onta alla legge e contro le sue formali disposizioni,

È stato osservato che se si seguisse il modo di intendere il reato ministeriale secondo la dottrina di Constant, si farebbe sostanzialmente estinguere la specificità della responsabilità penale dei ministri. Pietro Nocito, negli anni '80 del XIX secolo, ha osservato che se il solo eccesso di potere avesse costituito un reato ministeriale e non il difetto di potere, molto facilmente in ogni eccesso di potere si sarebbe trovato un difetto di potere. Ciò in quanto – a dire dello studioso – chi avrebbe ecceduto nell'esercizio delle facoltà conferitegli dalla legge avrebbe mancato “del potere di fare ciò che è al di là di questi limiti, dove finisce l'autorità e comincia l'arbitrio”²⁵².

L'orientamento di dottrina che ha criticato le posizioni di Constant ha poi osservato che partendo dalle conclusioni scientifiche di quest'ultimo si sarebbe arrivati alla considerazione secondo cui un arresto arbitrario, ordinato da un ministro, sarebbe stato qualificabile giuridicamente come un reato comune. In questo caso per Nocito l'eccesso di quel potere sarebbe stato associabile ad un difetto di potere. Nocito ha quindi osservato che

Il ministro in quanto ordina l'arresto arbitrario non è ministro, ma finge di esser tale. È come se un individuo fingesse una nomina di ministro per imporne ai suoi agenti, dice il Constant. Se ogni abuso di potere diventa una finzione di potere l'abuso sparisce, sparisce il potere, e non c'è che il difetto di potere, cioè il reato comune. (...) E perchè mai allora dovrà essere un reato ministeriale l'alto tradimento e la concussione, come pretende il Constant che in ciò approva la specificazione fatta dalla Carta francese del 1814? Può tradire la patria tanto un ministro come un semplice cittadino ; e se con la concussione il ministro riscuote il non dovuto o più del dovuto e va fuori i limiti di una legge d'imposta esistente, può anche riscuotere mentre non esiste alcuna legge d'imposta in una speciale materia, ed in ogni caso l'esorbitare dalla legge sarebbe una finzione di potere e non un abuso di potere»²⁵³.

il delitto che commette rientra nella medesima classe dell'omicidio, del ratto, e di ogni altro delitto privato. Senza dubbio il potere legittimo del ministro gli facilita i mezzi di commettere atti illegittimi, ma quest'uso del suo potere non è che un delitto di più. È come se un individuo fingesse una nomina di ministro per comandare ai suoi agente. Quest'individuo farebbe supporre una missione e si arrogerebbe un potere di cui non sarebbe investito. Il ministro che ordina un atto illegale, pretende di essere in egual modo rivestito di una autorità che non gli è stata conferita”. Questa dottrina condurrebbe in sostanza a fare sparire il reato ministeriale».

²⁵² *Ibid.*

²⁵³ Ivi, pp. 336-337, in cui l'A., a proposito della sua critica alle ricostruzioni scientifiche di Constant, ha proseguito scrivendo quanto segue: «Nè ci venga a dire il Constant “che

In ragione delle riflessioni critiche sopra esposte, è stato sostenuto che il reato ministeriale era, *sic et simpliciter*, il reato del ministro, ossia un reato d'amministrazione. L'amministrazione non era soltanto un potere ma soprattutto un dovere, in quanto l'amministrare doveva consistere nel servire il re e la patria. Il ministro che avesse trasgredito la patria e il re, e che invece di difendere i cittadini li avesse oppressi con il potere di cui era titolare, o arrogandosi un potere di cui non disponeva, avrebbe integrato un'ipotesi di reato ministeriale. Il ministro in quanto tale, con la commissione dei fatti di cui si è detto, sarebbe stato responsabile davanti alla Camera dell'abuso del potere²⁵⁴.

La dottrina che si sta prendendo in esame, con riguardo al discernimento delle azioni e delle omissioni del ministro uomo e dell'uomo ministro, ha avuto modo di rilevare, paradigmaticamente, quanto segue:

La Camera non ha fatto uomo il ministro, e quindi non è chiamata a chiedergli conto del reato o dell'omicidio che egli ha potuto commettere come uomo. La Camera però ha fatto ministro l'uomo : e perciò se il ministro comandò ai suoi ufficiali il ratto e l'omicidio invece di chiamarli a difendere la vita e la libertà egli commette un reato ministeriale, un reato cioè del quale la Camera ha il diritto di chiedergli conto in faccia alla Nazione con la pubblica accusa davanti all'Alta Corte di giustizia²⁵⁵.

Il Nocito ha quindi sostenuto fermamente che il dare al Senato la facoltà di giudicare i ministri non soltanto contrastava con i princìpi

se la Carta avesse confidato la guardia della libertà individuale alle Camere rappresentative avrebbe messo la libertà e la sicurezza dei cittadini in balia della negligenza, della correzione, o della servitù possibile di queste assemblee : e questi due inapprezzabili beni per cui l'uomo ha istituito lo stato sociale sarebbero stati minacciati e compromessi dalla coalizione, sempre da temersi, del potere rappresentativo e dell'autorità ministeriale". Il Constant teme che le Camere non possano fare giustizia di un ministro prevaricatore. E perchè allora non temere che questa giustizia non possa venire da poveri magistrati lasciati con le nomine, le promozioni, i tramutamenti in balia del ministro? Perchè non temere che quella giustizia che non sa e non può provocare la Camera dei deputati possa invece provocarla un Pubblico Ministero contro un ministro dal quale dipende? Noi crediamo invece che quando l'abuso di potere commesso dal ministro viene sottoposto al sindacato della Camera che è la rappresentanza della nazione c'è la migliore garanzia perchè è il popolo stesso che custodisce il popolo : è un Potere dello Stato che sta di fronte ad un altro Potere : è il Potere legislativo che s'arma contro il Potere esecutivo per vigilarlo ed impedirne gli abusi».

²⁵⁴ Ivi, p. 337.

²⁵⁵ Ivi, pp. 337-338.

dell'amministrazione della giustizia, ma anche con quelli stessi del diritto costituzionale. Lo avrebbe vietato quindi il diritto costituzionale, giacché attribuendo al Senato la facoltà di assolvere i ministri accusati dalla Camera dei deputati il Senato stesso avrebbe sviluppato una preponderanza sui deputati, mentre ordinariamente nel votare le leggi la camera alta non aveva il diritto di rigettare in modo perentorio quello che aveva fatto la camera bassa. Nocito ricorda, in una chiave di lettura sistematica, l'art. 56 dello Statuto, il quale sanciva appunto che "Se un progetto di legge è stato rigettato da uno dei tre poteri legislativi non potrà più essere riprodotto nella stessa sessione"²⁵⁶.

La dottrina di Nocito, ispirandosi anche a voci autorevoli del panorama francese e inglese oltre che italiano²⁵⁷, ha sostenuto che

²⁵⁶ Ivi, p. 398.

²⁵⁷ Ivi, pp. 398-400, in cui l'A. ha ricordato alcune autorevoli voci che si sono spese per la cultura giuridica ispirata allo Stato di diritto della loro epoca, scrivendo quanto segue: «" Je ne puis considérer, diceva lo Cherbuliez (*Théorie des garant. constit.*, v. 2, p. 155), la Chambre Haute, sous aucune de ses formes comme un tribunal convenable. D'abord, c'est toujours un corps permanent, ayant ses traditions et ses antécédens qui neutralisent jusqu'à un certain point, surtout dans les questions personnelles, l'influence de l'opinion publique. Ensuite, il est éliminé et organisé de manière à représenter certaines tendances spéciales utiles pour régler la marche du développement législatif, inutiles et dangereuses lorsqu'il s'agit de prononcer sur les conséquences temporaires et individuelles d'un fait accompli. Enfin que la Chambre Haute ait entretenu avec le corps exécutif des relations ostiles ou amicales, on ne peut la considérer comme un tribunal impartial dans l'application de la responsabilité légale à des actes sur lesquels son approbation ou désapprobation se sera souvent manifestées d'avance. D'ailleurs il importe que le jugement politique soit rendu avec les formes judiciaires et entouré de toutes les garanties qui résultent de la stricte observation de ces formes. Or un corps délibérant, grâce à son organisation et à ses habitudes, est peu propre à se constituer en tribunal et à se soumettre aux formes de la procédure ; la récusation n'y est point admissible ; la responsabilité de la sentence y est trop divisée ". All'autorità dello Cherbuliez aggiungasi l'autorità d'uno statista inglese e d'uno italiano, John Russel ed il primo presidente Vigliani, i quali entrambi combattono la competenza della Camera Alta per giudicare dei ministri. John Russel (*Essai sur l'histoire de gouvern. Et de la const. Britan.*, chap. IV, p. 142) dice: "Egli è assai più difficile in uno Stato libero avere giudici imparziali di quello che trovare accusatori coraggiosi. Non può esistere assemblea d'uomini che avendo le qualità necessarie per formarsi un'opinione sulle quistioni politiche non abbia il difetto di formarsene una prima d'essere chiamata a giudicare. Quest'ultimo inconveniente, bisogna confessarlo, si riscontra nella nostra Camera dei Lordi. Egli è difficile se non impossibile di tradurre davanti a loro un ministro importante del quale essi non abbiano giudicato la condotta definitivamente nel fondo della loro anima. Ecco perchè noi vediamo che allorquando i lordi sono favorevoli all'accusato si tenta in generale di far nascere qualche cosa che impedisca di giudicare, il che avvenne nel processo di lord Somers, di lord Danby e di molti altri. In somma l'accusa parlamentare è piuttosto uno spauracchio per i funzionari prevaricatori che una garanzia reale per la

Lo vietano poi i principii del diritto giudiziario, perchè non può presentare tutte le guarentigie d'una retta amministrazione della giustizia un tribunale, il quale varia di numero a beneplacito dei membri che intervengono : che non permette il ricorso alla Corte di cassazione ed il conseguente rinvio innanzi ad una nuova Alta Corte, e che la fa nello stesso tempo da giudice istruttore, da Camera di consiglio, da Sezione d'accusa e da Corte d'assise²⁵⁸.

La dottrina qui in esame ha ritenuto che anche per il giudizio sui reati ministeriali, come per quello sui crimini contro lo Stato, fosse più opportuna l'istituzione dei giurati rispetto al circuito giudiziario del Senato costituito in Alta Corte. Questo cambiamento sarebbe stato auspicabile, nel pensiero di Pietro Nocito, non dando "all'oscuro giurì di qualche Corte d'assise del regno, fosse pur quello della capitale"²⁵⁹, ma nel modo e nella misura in cui si fosse investito delle cause sui reati ministeriali un giurì nazionale²⁶⁰. L'organizzazione e la procedura di questo giurì nazionale non avrebbero presentato difficoltà preclusive al funzionamento della giustizia politica²⁶¹.

giustizia pubblica". Il commendatore Vigliani (*Annali di giur. ital.*, vol. I, p. III, p. 42) citando un passo di Blackstone che contiene in sostanza le stesse ragioni di Montesquieu sopra dette dice : "Ci è permesso di dubitare se nel regno italiano vi sia una vera Camera di nobili quale esiste in Inghilterra, dove i Pari sono ereditari e rappresentano realmente la classe dei nobili. Ciò non può dirsi del Senato italiano di cui i membri sono nominati a vita dalla Corona, e non offrono perciò la guarentigia d'indipendenza dei Pari inglesi. Non si potrebbe forse costituire un'Alta Corte che non sia nè il Senato, nè la Camera dei deputati, ma si componga dei più rispettabili e sicuri elementi d'indipendenza di dignità e di sapienza per giudicare i ministri accusati dal Parlamento? Non sarebbe un atto savio il sottrarre la giustizia alle influenze delle mutabili passioni che più o meno agitano tutte le assemblee politiche? Non si renderebbe così servizio ad un tempo alla buona giustizia ed al decoro dei grandi corpi politici che mal possono farla da giudici imparziali?".

²⁵⁸ Ivi, p. 398.

²⁵⁹ Ivi, p. 400.

²⁶⁰ *Ibid.*

²⁶¹ Ivi, pp. 400-401, in cui l'A., sulla realizzabilità della sua idea alternativa di giustizia politica, ha rilevato quanto segue: «Lo stesso Cherbuliez diceva : " Il faut pour les jugemens politiques un corps temporaire, formé d'hommes étrangers à toutes fonctions ; une espèce de jury, composé de l'élite des jurys ordinaires. Je voudrais que la moitié des collèges électoraux du pays, tirés au sort entre tous par le président du corps législatif fussent appelés à élire cinquante citoyens appartenant à la classe des jurés et ayant déjà fonctionné comme jurés ; que sur cette liste de cinquante, on permit à la majorité accusatrice et à l'accusé d'en récuser vingt ; les trente restant formeraient la Haute Cour politique. Pour la présider, le corps législatif nommerait cinq juges parmi les fonctionnaires les plus élevés de l'ordre judiciaire, sur ces cinq on en tirerait deux au sort, en laissant à l'accusé la facilité d'en

Il Senato spogliato del diritto di giudicare – secondo Nocito – avrebbe dovuto avere la facoltà di pronunciarsi sull'accusa intentata dalla Camera, in modo che nei casi di conflitto tra le opinioni delle due camere a prevalere sarebbe stata l'opinione votata dal maggior numero nelle due camere²⁶² congiuntamente considerate.

La dottrina in esame ha però osservato che la visione alternativa proposta supponeva un sistema nel quale il Senato non fosse più “un corpo di nomina regia, o meglio ministeriale, perchè sono i ministri che propongono al re le nomine dei senatori”²⁶³. Veniva meditata l'idea alternativa di un Senato quale corpo derivabile anche dalle forze elettorali della nazione, o dal suffragio dei grandi corpi elettivi che rappresentavano nel Paese i grandi interessi nazionali. Non veniva risparmiata una critica nei confronti di alcuni meccanismi di nomina dell'epoca, poiché è stato osservato che i titoli di senatori venivano conferiti come quelli delle commende e come i titoli di nobiltà. Sarebbe stato giusto che la camera alta non avesse preso parte alla vita militante della politica, secondo questa visione, la quale ha pure criticato la compatibilità della carica vitalizia di senatore con il principio di responsabilità in generale, scrivendo quanto segue:

réfuser trois ; les deux que se trouveraient définitivement éliminés rempliraient les fonctions de président et de vice-président de la Haute Cour. Le président ne prendrait aucune part au jugement ; ses fonctions seraient de diriger les débats et la délibération, de veiller à l'observation des formes et de prononcer la sentence ”. A noi parrebbe più conveniente, che non già i collegi elettorali facessero la scelta degli alti giurati, ma lo stesso corpo dei giurati, convocato per collegi elettorali giudiziari, e che soggiacessero ad una multa coloro che mancassero all'urna senz'addurre sufficienti motivi. La capacità elettorale oggi è assai estesa e comune, e d'altronde è necessario che il giudizio sia sottratto per quanto si può all'influenza delle passioni politiche. Ci sembra pure assai sparuto il numero di cinquanta da iscriversi nella lista, e di trenta solamente da formare l'alto giurì del giudizio, lasciando alle parti facoltà di ricusarne venti. Il diritto di recusa delle parti nella composizione del giurì ordinario s'estende alla metà più uno dei trenta, la presenza dei quali è necessaria per procedere all'estrazione del giurì ; è dunque poco logico che nella composizione dell'alto giurì il diritto di recusa non s'estenda nemmeno alla metà degl'iscritti, cioè si limiti a 20 sopra cinquanta. In secondo luogo se è vero che trattasi di convocare un giurì nazionale, e se, come dice lo Cherbuliez, “ s'il était possible d'éclairer le peuple entier sur les questions que fait naître une accusation politique, son jugement serait l'expression la plus correcte de l'intérêt général, et par conséquent la meilleure sentence qui peut être rendue dans le cas dont il s'agit ”, è ben logico il pretendere che l'alto giurì risponda al suo fine anche per l'importanza del numero, il quale, esercitata la recusa sulla lista dei giurati della sessione non dovrebbe mai essere meno di cento».

²⁶² Ivi, pp. 401-402.

²⁶³ Ivi, p. 402.

Se però le nomine dei senatori fossero fatte sopra terne proposte dalle Camere di commercio, dai Comizi agrari, dalle principali Accademie dello Stato, dai Consigli agrari, dalle principali Accademie dello Stato, dai Consigli generali dei principali Istituti di credito, dai Consigli superiori del regno, dalle Corti di cassazione e dai Consigli provinciali : se il numero dei senatori fosse limitato come quello dei deputati, e se all'ufficio di senatore fosse tolta una nomina a vita incompatibile con la responsabilità di chiunque è chiamato ad esercitare una rappresentanza politica, e col sindacato che la pubblica opinione e gli elettori esercitano sugli eletti, in tal caso il Senato non sarebbe più nel nostro organismo costituzionale un organo paralitico, ma farebbe di fronte alla Camera quello stesso ufficio che faceva nella costituzione della Repubblica romana un console di fronte all'altro console²⁶⁴.

Nell'ingegneria costituzionale alternativa, pensata da Pietro Nocito, il Senato eletto in determinate categorie da speciali corpi elettorali sarebbe stato, in relazione alla Camera, una forza centripeta di fronte ad una forza centrifuga, e nel rapporto tra queste due forze si sarebbe realizzata la piena attività del meccanismo costituzionale²⁶⁵.

Questo autorevole filone di pensiero era stato sottoposto ad una critica nel panorama dottrinario tardo-ottocentesco. Nocito era cosciente delle critiche che erano state mosse alla sua idea secondo cui sarebbe stato opportuno sostituire l'Alta Corte di Giustizia con un giurì nazionale²⁶⁶.

²⁶⁴ *Ibid.*

²⁶⁵ Ivi, pp. 402-403, in cui l'A. continua ad esporre la propria visione critica e alternativa sul diritto costituzionale, scrivendo quanto segue: «La riforma del nostro Senato è ormai però un bisogno di vita pubblica, nè si tarderà ad appagarlo senza cadere nell'esagerata paura di porre la mano sacrilega sull'arca santa dello Statuto, anche a costo di farla cadere. Già lo Statuto è stato riformato in più luoghi e basterebbe a prova quella sola *legge delle guarentigie* che nel nostro organismo costituzionale ha creato nella persona del Sommo Pontefice un altro re sacro ed inviolabile, e senza ministri responsabili. Lo Statuto però rimarrebbe intatto, perchè nulla vieta che una legge disciplini e governi l'esercizio di un diritto della Corona. E come non fu mai considerata offesa allo Statuto l'aver il Codice di procedura penale regolato l'esercizio del diritto di amnistia e di grazia, che è pure un diritto della Corona, e lo avere la legge sull'ordinamento giudiziario regolata la nomina dei giudici, che sono istituiti dal re, così lo Statuto non crollerebbe se il re invece di nominare i senatori sulle proposte dei ministri li nominasse sulle terne presentate da grandi ed appositi corpi elettorali, i quali così sottraessero una grande Camera legislativa al ridicolo delle così dette *informate*, ed impedissero che un ufficio eminentemente politico si confonda con la concessione di un biglietto di gratuita circolazione ferroviaria o con una semplice *decorazione*».

²⁶⁶ Ivi, p. 405.

Questa idea era stata salutata come pericolosa per la difficoltà di una buona elezione del giurì che avrebbe dovuto curare gli interessi nazionali.

Secondo quest'altra corrente contraria al giurì per gli affari di giustizia politica, infatti, gli alti giudizi politici potevano essere resi difficilmente meglio da altri organi che non fossero corpi politici con numerosi membri²⁶⁷. Contro le tesi di Nocito è stato rilevato che poiché alla base delle accuse della Camera dei deputati verso un ministro vi erano grandi interessi politici e grandi influenze in moto, una corte di magistrati, un tribunale speciale o un giurì non avrebbero rappresentato un apparato di ampia garanzia come un largo Senato, anzitutto qualora questo fosse elettivo. Nocito ha considerato queste critiche mosse e anche altre critiche provenienti da altri studiosi²⁶⁸. All'interno di queste critiche era costante l'osservazione secondo cui non era opportuno affidare i giudizi sulla responsabilità penale dei ministri ai corpi giudiziari, poiché sarebbero stati più adeguati i corpi politici, composti da uomini che conoscevano cosa volesse dire governare uno Stato. Tra questi corpi politici il più idoneo era ritenuto il Senato.

²⁶⁷ *Ibid*, in cui l'A. ha dialogato con la dottrina del prof. Paternostro che lo aveva criticato per la sua idea sul giurì nazionale come alternativa al Senato costituito in Alta Corte in un eventuale assetto costituzionale futuro. L'A. ha scritto quanto segue: «Anche il prof. Paternostro (*Diritto costituzionale*, lez. XVII) ha censurato la nostra dottrina. Egli dice: "Il sistema del Nocito che duolmi non avere agio di svolgere nei suoi particolari parmi pericoloso per la difficoltà di buona elezione, e per le complicazioni di nomina non che per l'incognita dell'attitudine del giudice. Il giurì funziona bene perchè risponde alle qualità volute nel giudice di fatto; ora l'alto giudizio politico può essere reso difficilmente meglio da altri, che da un corpo politico numeroso, indipendente, pienamente inteso della storia politica del paese, della natura e del valore dei fatti imputati».

²⁶⁸ Ivi, pp. 405-406, in cui l'A. a proposito delle ulteriori critiche alla sua tesi sul giurì nazionale ha scritto quanto segue: «Altri moderni scrittori come il Grippo (*Il potere giudiziario in rapporto alla costituzione dello Stato*, p. 394) e l'Ugo (*Il Senato nel Governo costituzionale*, p. 264) sostengono la stessa dottrina. Il Grippo dice: "Come concepire un giurì di privati cittadini che giudica un Ministero degli atti d'altra politica da esso compiuti? E chi sarebbe l'accusatore? Quando l'accusa s'indirizza ad uno dei poteri dello Stato, ed involve il giudizio del modo come questo potere fu esercitato, l'accusatore come il giudice, dev'essere collocato tant'alto quanto l'accusato, sia per la condizione di questo, sia per la natura degli atti che devono essere materia del giudizio. Io comprendo che ad un tal sistema di giudizi può muoversi il rimprovero, che affidando il giudizio ad un corpo politico, questi che fu parte nella lotta combattuta può facilmente parteggiare per l'accusatore o per l'accusato per fini estranei ad una severa e serena giustizia, e che a questa può surrogarsi la passione. Ma quale istituzione umana può sottrarsi ad ogni specie di rimproveri". L'Ugo dice anch'esso: "anzichè il corpo giudiziario è meglio sia giudice dei ministri un corpo politico, il quale sia composto d'uomini che conoscono cosa vuol dire governare uno Stato, e per questo nessun corpo migliore del Senato". Tale e pure l'opinione del Bonasi (*Della responsabilità dei ministri ecc.*, cap. II, p. 96)».

Nocito ha risposto alla dottrina che non aveva condiviso le sue posizioni. Egli ha infatti controdedotto come non fosse esatto che con il sistema di un giurì nazionale si sarebbero attribuiti i giudizi sui ministri ai delegati del partito dominante, come aveva sostenuto lo studioso Palma. Questa critica partiva dall'assunto secondo cui il grande giurì sarebbe stato nominato dai deputati della maggioranza parlamentare che avrebbero posto sotto accusa i ministri di volta in volta coinvolti. I giurati infatti non sarebbero stati i delegati di alcuno, bensì quei giudici che la sorte avrebbe designato e che le parti in causa avrebbero accettato²⁶⁹.

Nocito ha sostenuto che nella sua visione costituzionale alternativa all'Alta Corte non si avrebbero pochi giurati senza alcuna garanzia di imparzialità e di competenza, come aveva eccepito la dottrina di Palma. Questo deficit di imparzialità e di competenza non ci sarebbe stato perché il giurì nazionale sarebbe stato composto da numerosi operatori. Il giurì sarebbe stato eletto da persone chiamate a scegliere i soggetti più idonei e più competenti di tutta la nazione, per sottoporre ai medesimi una determinata causa ed esercitare il più alto ufficio della nazione sui personaggi più eminenti²⁷⁰.

Nocito ha sostenuto che l'istituzione del giurì nazionale sarebbe stata più indipendente rispetto ai deputati, a cui lo Statuto attribuiva l'accusa

²⁶⁹ Ivi, pp. 406-407, in cui l'A. ha risposto alle eccezioni che gli erano state sollevate da una parte della dottrina, scrivendo quanto segue: «Si vuole forse dire che i giurati sono i *delegati del partito dominante* perchè sono estratti da una lista di persone indicate dal corpo dei giurati della nazione? Ma anche qui entra poco o punto la delegazione del partito dominante. È vero che tutti i giurati sono elettori politici, ma non tutti gli elettori politici sono giurati. È giurato non solo chi ha 25 anni e gode dei diritti civili e politici, ma anche colui che insieme appartiene ad una determinata categoria. Basta leggere l'art. 2 della legge 8 giugno 1874 sulle modificazioni all'ordine dei giurati, per vedere che in queste categorie c'è il fiore della nazione, e che l'ultima e più bassa categoria è di coloro che non avendo un titolo hanno un censo. La lista per l'Alto Giurì non è dunque fatta dal voto dei soliti elettori politici, ma dal fiore dei medesimi, e da coloro per giunta che essendo per lo più pratici nell'ufficio di giurati avrebbero una certa esperienza dei giudizi penali».

²⁷⁰ Ivi, p. 407, in cui l'A. con riferimento all'opinione pubblica ha scritto che «Bisognerebbe sapere preventivamente che tutto il corpo elettorale della nazione è contrario ai ministri posti in accusa, per ammettere che i giurati eletti da questo corpo sieno i giudici designati a sottoscrivere una condanna già fatta, e non a pronunziare un verdetto. Ora questa ipotesi è assurda; e per quanto ci possa essere una pubblica opinione ai ministri accusati, come spesso accade in alcuni processi comuni, l'alto giurato sa bene che egli deve giudicare con l'opinione e la coscienza sua e non con l'opinione e la coscienza degli altri».

dei ministri da giudicare in Alta Corte²⁷¹. I deputati erano sempre chiamati a rispondere, nella realtà materiale dei fatti, davanti ai loro elettori per i voti dati e per le politiche sostenute, pagando spesso le conseguenze nel non essere rieletti. L'alto giurato invece sarebbe entrato nel giurì del giudizio per volontà della sorte, non contraddetta dalla volontà delle parti in causa²⁷².

Nelle sue critiche alle tesi di Nocito una parte della dottrina non ha mancato di rilevare che occorreva un giurì ricco di uomini maturi, autorevoli, eminenti ed indipendenti, e che questo tipo di giurì poteva essere rintracciato solo nel Senato. Nocito aveva risposto a queste critiche sostenendo che il Senato non avrebbe certamente potuto essere un giurì, poiché un giurì non era configurabile senza la facoltà in capo alle parti di ricusare il giudice nella causa. Il Senato invece doveva essere accettato così come esso era composto, con al proprio interno una gran parte di funzionari dello Stato, i quali secondo Nocito necessitavano di una speciale energia per non propendere dalla parte di chi stava al potere²⁷³.

Quanto poi alla maturità e alla autorità, caratteristiche che secondo Palma erano sicuramente riconoscibili in capo ai senatori, davanti alle dinamiche sociali degli anni '80 del XIX secolo Pietro Nocito ha controbattuto sostenendo che

sarà un curioso spettacolo il vedere molti di questi giudici usciti dalla magistratura perchè colpiti dalla incapacità legale degli anni avanzati prevista dall'art. 202 della legge sull'ordinamento giudiziario, ed incapaci di fare i giurati perchè sono oltre l'età degli anni sessantacinque, giusta l'art. 2 della legge sui giurati 8 giugno 1874, divenire ad un tratto capaci di fare i giudici supremi contro i ministri²⁷⁴.

Rispondendo alla dottrina di Paternostro, Nocito ha criticato la visione secondo la quale il Senato sarebbe un giurì indipendente, e ha osservato che la storia politica del Senato in Italia raramente aveva mostrato i suoi atti di indipendenza verso il ministero, dal quale molti senatori dipendevano come impiegati dello Stato. In questo acceso dibattito

²⁷¹ *Ibid.*, in cui l'A. aveva scritto che il giurì nazionale «è più indipendente d'un deputato, il quale (...) da un corpo elettorale meno idoneo del corpo dei giurati della nazione riceve il mandato di fare le leggi, che sono qualche cosa di più che i verdetti e le sentenze (...)».

²⁷² *Ibid.*

²⁷³ Ivi, p. 409.

²⁷⁴ *Ibid.*

interno al panorama dottrinario si confrontavano diverse sensibilità e distinte visioni del mondo pubblico delle istituzioni, differenti vedute sulla effettività dell'indipendenza di chi sedeva nel Senato. Il dibattito era arricchito dal tradizionalismo formalistico che tendeva alla conservazione del sistema di giustizia politica con la competenza del Senato costituito in Alta Corte di Giustizia, e dalle tesi che invece auspicavano una riflessione utile ad avviare una stagione di riforma statutaria, per quel che concerneva la permanenza dell'Alta Corte medesima nel sistema costituzionale.

Ai tempi di Nocito si stava sviluppando un orientamento che riteneva necessaria una legge sulla responsabilità ministeriale, con una trattazione della materia che disciplinasse tutti gli aspetti, e che dopo aver stabilito i reati e le pene ministeriali “componga il congegno della giurisdizione chiamata a giudicare, e stabilisca le forme dell'accusa e del giudizio”²⁷⁵.

Nocito riteneva che la legge comune non avrebbe potuto contenere tutto quello che riguardava i delitti e le pene dei ministri. Ciò in quanto anche ammettendo che i ministri potessero rientrare nella categoria degli ufficiali pubblici in quanto soggetti che amministravano gli affari

²⁷⁵ Ivi, p. 412, in cui l'A. ha sostenuto che «anche ammesso come alcuni sostengono, che i ministri possano essere compresi nella legge penale che concerne i delitti dei funzionari pubblici, è però sempre vero che una legge speciale servirebbe come misura preventiva, e darebbe al paese un sentimento più vivo della sicurezza della propria libertà. “ Une loi sur la responsabilité, dice Hello (*Du régime. Const., chap. II*, pag. 411), n'a pas seulement à prévoir les grandes crises du Gouvernement et de la société, mais aussi les détails quotidiens du ménage politique, elle n'est pas seulement nécessaire pour parer de loin en loin des coups terribles, mais pour produire un effet moral, permanent, de tous les jours, par sa seule existence, comme formule, comme appareil, comme instrument tout prêt. Son efficacité est plus préventive que répressive ”. Anche il nostro italiano prof. Garelli (*Il diritto cost. ital.*, sez. XXX, pp. 222-223) crede che non sia inutile fare una legge sulla responsabilità, come quella che potrebbe risolvere certe quistioni, che sono proprie dei reati commessi dai ministri in questa loro qualità. “Per verità, i fondamenti delle imputazioni possibili a carico della responsabilità sì civile che penale dei ministri non mancano nella nostra legislazione. Nel Codice civile sotto il titolo *Dei delitti e quasi-delitti*, nel Codice penale sotto i capi *Dei reati contro la sicurezza interna ed esterna dello Stato*, *Dei reati contro i diritti garantiti dallo Statuto*, *Della prevaricazione ed altri reati degli ufficiali pubblici nell'esercizio delle loro funzioni*, si contengono molte disposizioni che possono aver applicazione ai ministri, e formare il criterio della loro imputabilità, tanto per la civile indennità quanto rispetto alle sanzioni penali ; ma non si può dissimulare che sarebbe utile ed opportuno, che l'applicazione di queste leggi alla responsabilità ministeriale fosse determinata e spiegata da disposizioni specifiche, specialmente per ciò che spetta alle funzioni dei ministri nella loro qualità di agenti diretti del monarca, nelle quali appunto è importante nell'interesse stesso del re, che i suoi consiglieri sieno eccitati dal vivo sentimento della propria responsabilità a fare severo studio degli avvisi che gli danno e dello stato delle cose che gli espongono”».

dello Stato, la loro qualità preponderante era quella di ministri, ossia di persone investite di speciali poteri costituzionali²⁷⁶. In virtù di tali poteri essi entravano indispensabilmente nel meccanismo parlamentare per assicurare con la loro persona l'irresponsabilità del principe, da un lato, e dall'altro per promuovere l'esercizio dei poteri costituzionali del principe nonché quelli della Camera²⁷⁷. In questa dinamica tra entità statuali, ad essi sarebbe inoltre spettato il compito di trasmettere all'opera legislativa ed amministrativa l'indirizzo ed il movimento dell'uno e dell'altra²⁷⁸.

Secondo questo orientamento, la mancanza di una incriminazione specifica e determinata da parte del legislatore avrebbe reso la responsabilità dei ministri²⁷⁹ monca o inutile²⁸⁰ in svariate ipotesi di abuso sostanziale del

²⁷⁶ Ivi, p. 413.

²⁷⁷ *Ibid.*

²⁷⁸ Ivi, pp. 413-414, in cui l'A., a proposito della non effettiva indipendenza di fatto dei membri delle camere dal ministero a capo del quale si trovava necessariamente un ministro, ha scritto quanto segue: «Come può mettersi a paro con gli ufficiali pubblici un Ministero che è il capo riconosciuto della maggioranza parlamentare, e che la muove e la dirige nelle lotte della Camera? Ora, nell'esercizio di questi poteri speciali ai ministri essi possono commettere dei reati, i quali non trovano riscontro in quelli enumerati dal Codice penale in ordine ai funzionari pubblici. Si guardi, per cagione d'esempio, all'art. 5 dello Statuto, e si vedrà che il Ministero ha il dovere di non mandare ad effetto senza l'assenso della Camera *i trattati che importassero un onere alle finanze, o variazione di territorio*. Nello stesso articolo è detto che il Ministro deve dare notizia alla Camera *dei trattati di pace, d'alleanza, di commercio ed altri tostoche l'interesse e la sicurezza dello Stato li permettono ed unendovi le comunicazioni opportune*. Il Ministero risponde di quello che fa e di quello che non fa il principe, e per ciò deve rispondere il Ministero se sciolta la Camera non sia convocata la nuova nel termine di quattro mesi, o se le due Camere non sieno convocate ogni anno (art. 9). La Camera esamina le petizioni ad essa presentate, ed allorchè le ha prese in considerazione le manda al ministro competente (art. 57), e nessuna deroga può essere fatta per regolamento all'organizzazione giudiziaria (articolo 70)».

²⁷⁹ Ivi, p. 414, in cui l'A. ha sostenuto che «suppongasì che un ministro stipuli un trattato oneroso per la finanza senza l'assenso della Camera, e non dia ad essa notizia dei trattati d'alleanza, od indugi nel convocare la Camera nuova dopo il suo scioglimento, o mandi agli archivi quelle petizioni, alle quali la Camera ha reso giustizia, o faccia un regolamento contrario allo Statuto, tutti questi fatti gravissimi, i quali offendono il diritto costituzionale della nazione non troverebbero sede alcuna nel novero dei reati dei pubblici ufficiali secondo il Codice penale. Eppure qualora essi fossero animati da dolo o da grave negligenza avrebbero tutti i caratteri di un reato, perchè non si può mettere in dubbio il danno ed il pericolo della nazione».

²⁸⁰ *Ibid.*, in cui l'A. ha scritto che «Per mancanza d'incriminazione legislativa, la responsabilità dei ministri diviene per tal modo monca od inutile in questi fatti, perchè l'accusa suppone il reato, e quindi il ministro non può essere colpito a peggiore andare che da qualche voto di sfiducia, il quale lo mette per poco tempo al riposo, salvo a tornare a fare

potere. A livello tecnico-penale, infatti, è stato osservato che

Nè solo si tratta di speciali delitti che derivano dalla violazione di speciali diritti, ma ancora di speciali norme d'imputabilità. Infatti, il Codice penale comune non punisce i crimini ed i delitti che quando sono animati da dolo ; e perchè il fatto colposo possa essere punito come delitto, o come una contravvenzione, è necessario che la legge penale lo dichiari tassativamente. Ora, trattandosi dei ministri una grande negligenza dovrebbe bastare a costituire l'elemento morale del fatto punibile, giacchè a prescindere che la grande negligenza è già per se stessa indizio di dolo secondo l'adagio, magna negligencia culpa est, magna culpa dolus est, non si potrebbe ammettere diversamente quando la diligenza è uno speciale dovere e dipende da essa la salute e la grandezza della patria²⁸¹.

La mancanza di una legge sulla responsabilità ministeriale, secondo la dottrina in questione, apre la strada all'incerto e vario procedere della giurisprudenza su un punto di grande importanza, come quello di sapere quale sia la giurisdizione competente per la responsabilità civile dei ministri, e se si possa ragionare di questa responsabilità quando non sussiste una previa accusa da parte della camera bassa²⁸². Il difetto di una previa accusa emessa dalla Camera dei deputati, però, è stato ritenuto un requisito imprescindibile per poter definire la illegittimità di un giudizio sulla responsabilità ministeriale in Alta Corte di Giustizia.

La dottrina in questione ha ritenuto che dalla facoltà che lo Statuto attribuiva alla Camera dei deputati di accusare i ministri, non avrebbero potuto essere risolte varie questioni importanti ai fini pratici.

Ci si chiedeva infatti se quell'accusa avrebbe potuto riguardare soltanto i crimini o anche i delitti e le contravvenzioni, secondo la dogmatica e la legge dell'epoca. Ci si chiedeva se la dizione "accusa" fosse da intendere nel senso speciale delle leggi penali o nel senso generale di imputazione. Ci si chiedeva se il re potesse pronunciarsi concedendo la grazia anche in favore dei ministri condannati, e se un'amnistia avesse potuto impedire l'accusa della Camera dei deputati²⁸³.

Ci si domandava se sull'accusa²⁸⁴ della camera bassa potesse essere

lo stesso dopo che avrà rinfrancato le forze».

²⁸¹ Ivi, pp. 414-415.

²⁸² Ivi, p. 415.

²⁸³ *Ibid.*

²⁸⁴ Per quel che concerne l'accusa formulabile dalla Camera dei deputati, si v. A.

apposta la prescrizione, e nel caso affermativo se si potessero applicare le leggi comuni alle prescrizioni. Altri quesiti che si ponevano in dottrina concernevano la facoltà di accusa; ci si chiedeva infatti con quale maggioranza dovesse essere vinto il partito dell'accusa, come dovesse essere formulata la proposta di accusa e quale fosse il numero dei proponenti necessario per farla discutere. Ci si domandava quali fossero i poteri

Cirillo, *Responsabilità penale ministeriale. Statuto e posizioni dottrinali tra '800 e '900*, Bari 2023, pp. 121-124, in cui l'A. ha ricostruito alcune teorie nei termini seguenti: «Il procuratore del re Vittore Teixeira de Mattos, nella monografia del 1909 dal titolo *Accusa parlamentare e responsabilità ministeriale*, (...) trattò in modo completo, accurato e rigorosamente sistematico – con “metodo storico”, come rilevato da Vittorio Emanuele Orlando nella prefazione allo scritto –, le varie opinioni esistenti sugli istituti dell'accusa parlamentare e della responsabilità ministeriale, classificandole in sei filoni. (...) Nel libro, Teixeira prendeva le mosse da un principio costituzionale proclamato nella sentenza della Corte di Cassazione di Roma a SSUU del 10 giugno 1907: “sino a quando una legge speciale non avrà espressamente attribuito all'ordine giudiziario la cognizione di tutti o parte di quei delitti che il ministro può compiere nell'esercizio del suo mandato di ministro, il suo intervento nelle relative indagini è illegale, sconfinerebbe dalla sua giurisdizione, che è netta e inderogabile (...). L'obiettivo principale di Teixeira era la determinazione degli atti ministeriali oggetto dell'accusa parlamentare. Un argomento che divenne il comune denominatore delle molteplici teorie poi sviluppate, e che egli raggruppò (...) in sei ‘tipi’ principali. Secondo il primo, erano oggetto dell'accusa parlamentare tutti i reati commessi dai ministri, a condizione che fossero previsti dalle leggi penali ordinarie. (...) Per il secondo, l'oggetto dell'accusa parlamentare era circoscritto ai reati previsti dalle leggi penali ordinarie e commessi nell'esercizio delle funzioni ministeriali. Pertanto, i reati non commessi nell'esercizio di tali funzioni andavano perseguiti dalla giurisdizione ordinaria. Per il terzo tipo, costituivano oggetto dell'accusa parlamentare le condotte omissive o commissive che integravano violazioni della costituzione e delle leggi non già contemplate dalla legge penale ordinaria. Per il quarto tipo, erano oggetto dell'accusa, oltre alla violazione della costituzione e delle leggi di cui sopra, tutte le omissioni e gli atti, quantunque scaturenti dall'inidoneità del ministro a svolgere la propria funzione, lesivi degli interessi, della sicurezza e del decoro della Nazione. Il quinto tipo dettagliava l'oggetto dell'accusa parlamentare; allo scopo Teixeira precisava che ne facevano parte non solo le violazioni della costituzione, delle leggi, le omissioni e gli atti lesivi degli interessi, della sicurezza e del decoro della Nazione non previsti dalla legge penale ordinaria, ma anche i reati sanzionati dal codice penale, a patto che rientrassero nell'esercizio della funzione ministeriale. Il sesto e ultimo tipo prevedeva un'accusa parlamentare facoltativa relativa ai reati disciplinati dalla legge penale e di competenza dei tribunali ordinari, oltre a quella specifica per le violazioni della costituzione e delle leggi e gli atti e le omissioni lesivi degli interessi, della sicurezza e del decoro della Nazione. Tale teorica, rilevava Teixeira, era stata utilizzata nella stesura del progetto (Sineo) elaborato dalla Commissione della Camera dei deputati nel 1868. Lo studioso osservava che tutti gli Stati europei avevano disciplinato legislativamente l'istituto dell'accusa parlamentare, e molti di essi si erano ispirati contestualmente a più principi riconducibili ai diversi tipi sopra richiamati».

istruttori della Camera dei deputati prima di pronunciare l'accusa verso uno o più ministri; se l'accusa sarebbe caduta in caso di scioglimento della Camera, o se la nuova Camera avrebbe dovuto pronunciare un'altra volta l'accusa²⁸⁵.

Tutte queste questioni avrebbero dovuto essere risolte in modo chiaro da una legge sulla responsabilità ministeriale, secondo la dottrina di Nocito. Questi aveva criticamente osservato che

È veramente strano che mentre gli scrittori a noi contrari si affaticano a sostenere che non sia necessaria la legge sulla responsabilità ministeriale cominciano poi con le loro trattazioni a discutere cosa sia il reato ministeriale, e lasciano in dubbio se il reato ministeriale sia la violazione dei doveri speciali del ministro, o la violazione dei doveri comuni con semplice abuso d'ufficio²⁸⁶.

Una buona parte della dottrina²⁸⁷ ha minimizzato la necessità di dotare l'ordinamento giuridico di una legge specifica sulla responsabilità ministeriale.

Palma ha sostenuto che i vari reati, di cui si potevano dichiarare responsabili i ministri, erano riducibili a quelli contenuti nel codice penale in vigore. Qualora ne fosse mancato qualcuno il deficit sarebbe stato risolto con una aggiunta o con un emendamento agli articoli del codice, senza approvare una nuova ed apposita legge²⁸⁸.

Bonasi aveva sostenuto che non era possibile informare esattamente lo speciale processo previsto dallo Statuto per i delitti ministeriali alle regole del procedimento ordinario. Dato che quanto era prescritto nello Statuto

²⁸⁵ P. Nocito, *Alta Corte di Giustizia*, cit., p. 415.

²⁸⁶ Ivi, pp. 415-416, in cui l'A. ha sostenuto quanto segue: «Si osserva, che se per tanto tempo la macchina costituzionale ha potuto agire non si vede il perchè sia necessaria cotesta legge, la quale farebbe spesso venire la tentazione di metterla in opera agitando coi processi il paese, ed allontanando dalla cosa pubblica coloro che non amano sfidare i pericoli. Da ultimo, si concede che tutto al più potrebbe farsi qualche leggina relativa a qualche caso non previsto dalla legge penale comune, o pure una legge che riguardasse solo il procedimento per mettere in istato d'accusa i ministri».

²⁸⁷ Si v. l'Introduzione in A. Cirillo, *Responsabilità penale ministeriale. Statuto e posizioni dottrinali tra '800 e '900*, cit., p. IX, in cui l'A. ha ricordato come il politico e giurista liberale classico Adeodato Bonasi (1838-1920) ritenesse «non necessaria una legge speciale sulla responsabilità dei ministri. Legge la cui impossibilità era peraltro dimostrata dai numerosi fallimenti registrati nel tentativo di emanarne una. L'assenza di una tale legge era, d'altro canto, secondo Bonasi, del tutto conforme all'assenza di un governo rappresentativo».

²⁸⁸ Ivi, p. 416.

risultava insufficiente a stabilire un intero sistema di procedura legale, per evitare i pericoli e i danni che accompagnavano sempre l'arbitrio in materia penale, nonché per preservare i ministri dal rischio di doversi veder stabilire le forme del procedimento nell'imminenza del giudizio, non esitava a esprimere il proprio parere favorevole ad una legge. Egli riduceva però la questione della legiferazione in tema di responsabilità ministeriale a questione di forma²⁸⁹.

Altri italiani come Castiglioni (nella sua opera *Della monarchia parlamentare*, p. II, cap. IV, pp. 146-147) e Pessina (nella sua opera *Manuale di diritto pubblico costituzionale*, libro III, tit. II, 2, p. 289) avevano temuto che una legge sulla responsabilità ministeriale fosse dannosa ed impossibile.

Secondo Castiglioni nessuna legge avrebbe potuto avere una reale utilità ed importanza pratica nella definizione dei particolari reati ma solo le specie di essi, né nel definire le pene, le quali avrebbero dovuto essere proporzionate alla natura e alla gravità dei medesimi, ossia al complesso di tutte le circostanze che avevano reso l'atto o l'amministrazione più o meno riprovevole e fatale per il Paese. Per una legge del genere – secondo questa posizione – sarebbe stato difficile scendere nei particolari nel dichiarare colpevoli atti ed omissioni che erano tali solo in determinate circostanze, dato che a costruire il reato nei molti casi controversi avrebbero dovuto concorrere certi estremi, di cui sarebbe stato impossibile darne la misura ed il giudizio in modo aprioristico²⁹⁰.

Nocito sosteneva che secondo Castiglioni il reato ministeriale fosse un reato di circostanza, quasi come quello del generale che se riusciva a vincere con un'abile manovra contro l'ordine del suo comandante diveniva un eroe, e se perdeva veniva fucilato. Nocito controbatteva sostenendo che non era la circostanza che integrava il reato ministeriale, perché esso aveva la propria radice nella violazione di un diritto costituzionale. Egli poi riteneva che se la convenienza politica lasciata al prudente arbitrio della Camera dei deputati di accusare o meno poteva impedire il procedimento, come l'amnistia, la prescrizione e la desistenza della parte lesa lo impedivano nei reati comuni, ciò non implicava che il reato dipendesse dalle circostanze singolari e che esso non fosse che un prodotto di esse. Dato che il reato sussisteva, le circostanze lo avrebbero potuto attenuare, ma ciò non avrebbe tolto la possibilità e l'opportunità di una legge penale

²⁸⁹ Ivi, pp. 416-417.

²⁹⁰ Ivi, pp. 417.

che lo contemplasse²⁹¹.

Sulle critiche che Castiglioni gli aveva mosso, Nocito ha voluto evidenziare sostanzialmente la tradizione liberale classica del principio di legalità nel diritto penale. Egli ha osservato quindi come il vago e l'indefinito nel quale si voleva lasciare ogni cosa che riguardasse la responsabilità ministeriale portavano persino a dimenticare che non ci poteva essere pena senza legge²⁹².

Enrico Pessina aveva osservato che in un governo informato al principio della distinzione dei poteri pubblici una legge eccezionale sulla sindacabilità degli organi del potere non dovesse essere emanata, proprio come le leggi con cui si intendesse istituire un privilegio, sia in favore che in pregiudizio verso i pubblici funzionari. Secondo questa tesi, che autorevolmente esponeva le sue peculiari sensibilità scientifiche e valoriali, i pubblici funzionari ancorché imputati per fatti di trasgressione del loro mandato non cessavano dall'essere cittadini. In quanto cittadini pertanto non avrebbero potuto restar privi di quelle garanzie giuridiche poste a tutelare dalla calunnia, dai giudizi prematuri, dallo spirito di parte, dalle vendette private. Quello che le leggi criminali stabilivano per ogni cittadino che commetteva un reato, e quello che le leggi civili statuivano per ristorare dai danni i soggetti lesi, avrebbe dovuto essere valido anche per i pubblici funzionari imputati²⁹³.

Pessina ha messo in risalto il principio di uguaglianza formale quale precipitato di una razionalità applicativa del diritto nei suoi principi di garanzia per l'imputato, al di là della qualifica e della posizione sociale ed istituzionale ricoperta. Le opere di Enrico Pessina erano volte a sviluppare una cultura penalistica capace di evitare irragionevoli discriminazioni, o ideologiche discriminazioni al contrario, nel momento interpretativo ed in quello applicativo delle norme giuridiche. L'atteggiamento di Pessina nei confronti delle istanze di legiferazione in tema di responsabilità ministeriale non fu mai un atteggiamento di disprezzo aprioristico del fronte riformista, il quale auspicava una maggiore certezza del diritto. Egli infatti temeva che attraverso una legge eccezionale sulla responsabilità dei ministri si addivenisse ad una diversificazione di disciplina poco garantista nei riguardi di chi ricopriva cariche nel potere esecutivo dello Stato.

Pessina ha quindi sostenuto che nei processi penali, a carico di coloro che operavano quali organi nel potere esecutivo, non avrebbero dovuto

²⁹¹ Ivi, pp. 420-421.

²⁹² Ivi, p. 421.

²⁹³ Ivi, pp. 417-418.

essere negati il beneficio della competenza, la libertà di discussione, la ricasazione dei giudici sospetti, il ricorso legale contro le violazioni della legge, l'osservanza dei termini e delle forme giuridiche, il giudizio di fatto per organo del tribunale popolare come istituto diretto a garantire una retta amministrazione della giustizia²⁹⁴. Alcune di queste preoccupazioni avevano spinto invece Pietro Nocito a segnalare nel panorama dottrinario la necessità di una legge sulla responsabilità ministeriale.

Da ciò si desume una certa relatività del diritto in quanto scienza, nonché in quanto pratica, all'interno della vita sociale ed istituzionale, nel suo divenire storico e dialettico.

Pietro Nocito, dopo aver considerato meticolosamente le varie critiche mosse alla sua idea di legiferazione espressa e specifica sulla responsabilità ministeriale, ha rilevato quanto segue:

A tutte le varie difficoltà del Bonasi, del Palma, del Castiglioni, del Pessina, si risponde, che se lo Statuto non ha fatto alcuna promessa intorno alla legge sulla responsabilità ministeriale ed ha fatto invece promessa di altre leggi ciò non vuol dire che non si possa più fare alcuna legge, la quale valga ad assicurare l'osservanza dello Statuto. Lo Statuto non fece alcuna riserva di legge intorno al tempo ed agli effetti del giuramento politico dei deputati. Eppure la legge fu fatta malgrado il silenzio dello Statuto²⁹⁵.

A proposito di quest'ultima osservazione, Nocito ha sostenuto che di tutte le altre leggi delle quali Carlo Alberto nel concedere lo Statuto non aveva parlato e per le quali non era stata disposta una riserva di disciplina, soltanto "il re non avrebbe avuto potere di fare cosa alcuna"²⁹⁶. Siccome non c'era un urgente ed immediato bisogno di una legge sulla responsabilità ministeriale, ed essendo questa una materia che riguardava i rapporti della Camera dei deputati con il ministero, la legge in questione aveva finito per non far parte nemmeno della riserva o della eccezione costituzionale transitoria contenuta nello Statuto²⁹⁷.

Dialogando con le tesi espresse da Enrico Pessina sulla questione della necessità o meno di una nuova ed apposita legge sulla responsabilità ministeriale in Italia, Nocito ha sostenuto che nel cercare una legge sulla responsabilità dei ministri non si poteva cercare né una legge di favore né

²⁹⁴ Ivi, p. 418.

²⁹⁵ *Ibid.*

²⁹⁶ Ivi, p. 419.

²⁹⁷ *Ibid.*

una legge di sfavore²⁹⁸. Nocito ha quindi osservato che

Ammesso una volta il principio della responsabilità dei ministri in faccia alla Camera, ed ammesso che a questa sola spetta la vigilanza ed il sindacato costituzionale sopra i ministri non si può non ammettere nella Camera il diritto di accusa. È da questo punto che scendono tutte le conseguenze di una speciale amministrazione di giustizia penale sopra i ministri, perchè la speciale magistratura d'accusa porta una speciale magistratura di giudizio, la quale nell'importanza sia uguale alla prima, e richiede norme speciali accomodate all'una ed all'altra, e si colleghi con un fatto che viola il dovere del ministro e cade sotto il sindacato costituzionale. Tutto ciò non costituisce nè privilegio, nè pregiudizio perchè deriva dalla natura speciale del reato commesso²⁹⁹.

Per quel che poteva concernere invece la capacità tecnico-giuridica dei giurati, è stato osservato che non si sarebbe trattato di chiamarli a risolvere questioni di procedura e di diritto, poiché quel compito sarebbe stato assegnato alla Corte di Cassazione, che come Alta Corte d'assise avrebbe assistito l'alto giurì nazionale. I componenti del giurì sarebbero stati chiamati a risolvere questioni di fatto proposte in semplici quesiti rispondenti alle fattispecie criminose previste dalla legge. Non si sarebbe trattato di giudicare la condotta politica di un ministro con criteri politici. Si sarebbe trattato di affermare o negare con criteri morali fatti singoli di responsabilità penale. Qualora – come nella pratica accadeva – nelle problematiche inerenti alla responsabilità fosse entrata qualche questione di salute pubblica, anche i giurati del giurì nazionale sarebbero stati in grado di apprezzare il momento sociale nel quale il reato era stato commesso, in quanto parti del pubblico della cui salute si sarebbe deciso³⁰⁰.

²⁹⁸ Ivi, p. 421.

²⁹⁹ Ivi, pp. 421-422, in cui l'A. fa un parallelismo tra i meccanismi del reato ministeriale con quelli del reato militare, sostenendo quando segue: «Come c'è un reato militare commesso dal soldato in quanto è soldato, cioè in quanto viola i rapporti di quell'organismo militare, del quale egli fa parte, e come questo speciale reato è contemplato da una speciale legge che è il Codice penale militare, il quale in armonia col reato stabilisce una speciale giurisdizione ed accomoda ad essa la procedura comune, così c'è un reato ministeriale, il quale ferisce nel cuore l'organismo costituzionale, e che viene commesso dal ministro in quanto è ministro, cioè in quanto rappresenta uno dei poteri costituzionali, il potere esecutivo, posto in relazione col potere legislativo. Anche questo speciale reato ha la sua speciale giurisdizione e procedura senza favore e senza odio, com'è scevra dall'intento di favori e di pregiudizi la procedura e la giurisdizione intorno ai reati militari».

³⁰⁰ Ivi, p. 408.

È stato infatti rilevato il paradosso per il quale

Se il corpo elettorale è capace di nominare i legislatori con la elezione dei deputati, e di scegliere tra i diversi criteri che guidano i partiti politici scesi nell'arena delle elezioni generali, e di abbattere o sostenere col risultato dell'urna un Ministero, è strano il dire a priori che la parte migliore di questi stessi elettori non sia buona a giudicare dei fatti singoli delittuosi imputati ai ministri, dopo avere assistito personalmente allo svolgimento ed alla discussione delle prove. La logica è una ; ora se si ammette il giurì, ed anzi coloro che lo combattono, pur fanno eccezione per il caso in cui si tratta di giudicare dei reati politici, come garanzia contro le influenze e l'esorbitanze del Potere, non si può negare l'Alto giurì come espressione della coscienza nazionale, e forza che resiste ad ogni forza³⁰¹.

Per poter riflettere sulla portata sistematica della possibilità di trattazione e giudizio nelle cause in cui erano coinvolti i ministri all'interno del circuito giudiziario speciale dell'Alta Corte, occorre connettere gli articoli 36 e 47³⁰² con gli articoli che statuivano la disciplina costituzionale dell'ufficio di ministro. Ci si riferirà pertanto anche agli articoli 65, 66 e 67 dello Statuto³⁰³.

³⁰¹ Ivi, p. 409.

³⁰² Cfr. E. Cuciniello, *Il Senato in Alta Corte di Giustizia. Alcune questioni costituzionali e di procedura in occasione del processo contro l'onorevole Nunzio Nasi*, cit., pp. 11-13, in cui l'A., riflettendo sulle radici dell'art. 47 dello Statuto, ha osservato quanto segue: «Lo Statuto infatti, mentre riproduce integralmente – con l'art. 47 – l'art. 55 della Carta francese del 1814, tralascia poi l'art. 54 che veniva a determinare troppo l'articolo precedente e che in Francia era stato causa di ampie ed infeconde discussioni; seguendo, in questo, pedissequamente, la Carta francese del 1830, la quale, per gli stessi motivi, evitando di scendere in troppi dettagli, riproduceva solo il primo dei due articoli. Lo Statuto nostro, mentre si atteneva alle due Carte francesi del 1814 e del 1830, lasciava, senza farne un obbligo espresso, al discernimento e alla discrezione del potere legislativo di determinare con una legge speciale quale fosse la responsabilità dei Ministri ed il reato ministeriale. Da noi, fortunatamente, essendo venuto meno ogni necessità di provvedere, perché mai si trattò di dover accusare Ministri, non si era fatto sentire il bisogno di una legge speciale; ma, ora che il caso si è presentato, dobbiamo constatare quanta incertezza regni in questo campo, per mancanza di precise norme legislative, e come riescano insufficienti le disposizioni statutarie contenute nei due articoli 36 e 47».

³⁰³ S. Notari, *L'Italia e l'eredità francese. Codici e Costituzioni dalla Restaurazione all'Unità*, in M. Ascheri (cur.), *Costituzioni e codici moderni – "Saggi e lezioni di P. Alvazzi del Frate, M. Ascheri, A. Grilli, S. Notari, S. Rossi"*, Torino 2007, p. 190, in cui l'A. a proposito degli articoli dal 65 al 67 dello Statuto, ha scritto quanto segue: «Nella quinta sezione *Dei Ministri* (art. 65-67) il conciso art. 65 ("Il Re nomina e revoca i suoi Ministri") non faceva menzione dell'istituto governo, né della figura del Presidente del Consiglio. Né era istituita alcuna

L'art. 65 sanciva che "Il Re nomina e revoca i suoi Ministri".

L'art. 66 prescriveva che "I Ministri non hanno voto deliberativo nell'uno o nell'altra Camera se non quando ne sono membri. Essi vi hanno sempre l'ingresso, e debbono essere sentiti sempre che lo richieggano".

L'art. 67 disponeva che "I Ministri sono responsabili. Le Leggi e gli Atti del Governo non hanno vigore, se non sono muniti della firma di un Ministro"³⁰⁴.

Quest'ultimo articolo, nella sua prima parte, è importante per comprendere alcune delle ragioni presupposte alla esistenza ed operatività della giurisdizione speciale dell'Alta Corte sui reati ministeriali³⁰⁵. Esso sanciva in modo generico una responsabilità dei ministri³⁰⁶. Proseguendo

relazione, tantomeno fiduciaria, tra l'attività dei ministri e le camere. Il rapporto tra Corona e Governo e il correlato tentativo di rafforzare l'istituto della Presidenza del Consiglio o dell'organo Consiglio dei ministri, rappresentarono il tema centrale della riflessione della pubblicistica costituzionale di età statutaria, insieme al rapporto tra Esecutivo e Parlamento. Ma si trattava di materie estranee alla lettera dello Statuto».

³⁰⁴ V. Sansonetti, *La responsabilità penale dei ministri e l'art. 47 dello Statuto*, cit., p. 600, in cui l'A. ha sostenuto che «La combinazione della irresponsabilità del principe con la responsabilità dei ministri – concretata nel nostro Statuto dall'art. 4, il quale proclama l'*inviolabilità* del Re, e dall'art. 67, che proclama la *responsabilità* dei ministri – è il grande trovato non di alcun uomo ma dei tempi progredienti in civiltà, il *mezzo termine*, come disse il Balbo, pel quale si distingue la monarchia costituzionale dalle monarchie assolute».

³⁰⁵ Cfr. G. Vinciguerra Cordaro, *La responsabilità penale dei ministri e l'Alta Corte di giustizia*, Messina 1905, p. 22, in cui l'A. a proposito della questione della giurisdizione ha scritto quanto segue: «Il sistema da noi propugnato al contrario, mentre rappresenta una fedele interpretazione del principio consacrato dal nostro legislatore, inquantoche essendo subordinata all'accusa da parte della camera evidentemente la giurisdizione del senato deve ritenersi esistente solo in potenza, non in atto ; concilia d'altro canto in modo mirabile l'interesse della società e la garanzia della quale si è voluto circondare la funzione del ministro, rendendo possibile in ogni caso che un giudizio si svolga quando un reato sia stato commesso, sia pure da un ministro. O per meglio dire la competenza è unica ed esclusiva del magistrato ordinario pei reati comuni, dell'Alta Corte di giustizia per reati ministeriali; e se una duplice giurisdizione pare che vi sia per reati dei ministri, una prevalente l'altra sussidiaria, ciò avviene non perchè mancando nella legge un criterio, che possa servire di guida all'interprete per determinare in quale caso vi sia reato ministeriale, in quale altro caso reato comune, la competenza del senato intanto sorge in quanto vi sia un'accusa da parte della Camera, in mancanza della quale, dovendosi ritenere reato comune, il fatto che s'impunta al ministro dev'essere sottoposto allo esame del magistrato ordinario».

³⁰⁶ A proposito di responsabilità penale dei ministri e in generale degli esponenti istituzionali della politica, si cfr. E. Arduino, *Il reato ministeriale*, cit., p. 139, in cui l'A. ha scritto quanto segue: «Ma la responsabilità ministeriale come l'intendiamo ora, non limitata cioè ad un sindacato posteriore alla cessazione della carica, non si svolse che nell'Inghilterra. Non parliamo di quella strana forma di accusa e di giudizio, con la quale

l'articolo con lo stabilire l'istituto della controfirma ministeriale quale requisito di validità degli atti legislativi e dell'esecutivo, si poteva ritenere che la responsabilità in questione fosse di tipo politico. Sancendo come possibile una responsabilità penale dei ministri agli articoli 36 e 47, però, la Carta albertina aveva finito per qualificare la responsabilità stessa di cui all'art. 67³⁰⁷ come responsabilità anche giuridico-penale.

In virtù di questa responsabilità penale accertabile in Alta Corte³⁰⁸, lo Statuto attribuiva un potere punitivo³⁰⁹ ad un organo caratterizzato da

– creando talvolta una figura di delitto per l'addietro ignota – si colpiva espressamente, e senza udire giustificazione, questa o quella persona. Intendiamo alludere al *bill of attainder* (...) La forma veramente giuridica e regolare di accusa ci è data collo *impeachment* ; che consiste nell'accusa intentata contro gli alti ufficiali dello Stato, dalla Camera, e giudicata dai Lordi. Il primo caso si verificò nel 1377 ; di poi l'uso venne a cessare, per risorgere nel 1620, con l'accusa di Bacone. Da quel tempo si ebbero numerosissimi casi di *impeachment*, che giovarono non poco al miglioramento della pubblica amministrazione. Oggidì sembra esserne cessato il bisogno».

³⁰⁷ Cfr. A. Ferracciu, *Per l'applicazione dell'articolo 67 dello Statuto. Note ed appunti*, in «Studi senesi», 25 (1908), p. 376, in cui l'A. a proposito della incertezza del quadro giuridico ha sostenuto quanto segue: «Senza dubbio, il modo di disciplinare l'applicazione del principio contenuto nell'art. 67 dello Statuto ha una portata molto più ampia di quanto da taluni si creda, allorchè in proposito s'invoca, comunque, una legge. È superfluo avvertire che, in materia di responsabilità ministeriale, tutto in verità si può dire ancora controverso : la natura, l'obbietto, la portata, i limiti ; nè sarebbe possibile, senza troppo dilungarsi, accennare anche sommariamente alle svariate ed infinite opinioni dottrinali manifestatesi in questa parte del diritto pubblico».

³⁰⁸ Cfr. V. E. Orlando, *Sulla responsabilità ministeriale*, cit., p. 135, in cui l'A. sul carattere paradigmatico e sistematico della tematica della responsabilità ministeriale ha scritto quanto segue: «Come in un edificio si riscontrano talune parti, dalle quali tutta la struttura di esso dipende; così, in una scienza, avviene che un argomento ne regga e sostenga tutto il sistema. Questo, per l'appunto, deve dirsi a proposito della teorica della responsabilità ministeriale, la quale, in un certo senso, comprende in sè e riassume tutto il diritto costituzionale moderno. Ognuno, infatti, degl'istituti del governo parlamentare si coordina con quella teorica, ad essa risale o da essa necessariamente discende. Senza di essa, nè può concepirsi un diritto di controllo del Parlamento, nè potrebbe esercitarsi la prerogativa del capo dello Stato : questo binomio che costituisce il carattere essenziale delle forme parlamentari, viene ad integrarsi nella responsabilità dei ministri».

³⁰⁹ *Ibid*, in cui l'A. sul fondamento ordinamentale della responsabilità dei governanti ha scritto quanto segue: «E se poi dagli ordinamenti positivi vogliasi assorgere alla ragione filosofica, si riconoscerà che il tratto distintivo dello Stato moderno si manifesta precisamente nella possibilità di applicare ai governanti il principio di responsabilità mediante un istituto, che resti nei limiti stessi della costituzione, come per espressione normale della vita di essa : un istituto, appunto, che concilii il principio della responsabilità di chi personalmente governa, con l'altro essenziale principio della inviolabilità del titolare della sovranità. In netta antitesi con questa forma moderna, la storia ci mostra che la

un certo grado di politicità, ad un organo i cui componenti – i senatori – erano di nomina regia. In tema di giustizia politica ed in particolare in tema di trattazione e decisione dei giudizi sulla responsabilità penale dei ministri, le riflessioni pubblicistiche ottocentesche ritenevano inevitabile la sussistenza di una simmetria tra la natura dell'organo giudicato e la natura originaria dell'organo giudicante. Malgrado il Senato costituito in Alta Corte non operasse come corpo politico, il Senato era una istituzione la cui ordinaria politicità risultava pacifica.

Per la particolare composizione del Senato – di cui si è già trattato nel primo capitolo – vi sono stati dubbi, sollevati da una parte della dottrina³¹⁰ con riferimento alla terzietà ed imparzialità³¹¹ dei membri del Senato-giudice verso i ministri.

Il senso del principio del giudice naturale, ormai radicato nel terreno culturale ed istituzionale dell'epoca statutaria, si basava infatti su una tendenziale parità di livello tra il giudice e l'imputato. Attribuire il giudizio per un reato ministeriale ad un magistrato ordinario, nell'ottica della liberalistica istituzionale del XIX secolo, non avrebbe significato garantire una

responsabilità dei governanti, necessaria ed immancabile perchè di eterna giustizia, non può trovare altre forme se non rivoluzionarie, cioè al di fuori della costituzione».

³¹⁰ Cfr. P. Nocito, *Alta Corte di giustizia*, cit., pp. 409-410. Negli anni '80 dell'Ottocento l'A., criticando un'altra parte della dottrina, rilevava alcune norme a quel tempo vigenti quali indici sistematici che gli erano serviti per argomentare la propria posizione dubitativa verso la terzietà ed imparzialità del Senato-giudice, nei confronti dei ministri. L'A. ha infatti scritto quanto segue: «Il Palma non dissimula che per lui il vero giurì sta nel Senato: *giurì ricco di uomini maturi, autorevoli, eminenti, indipendenti*. Sarà il Senato tutto quello che vuole il Palma, ma giurì non sarà di certo; perchè il giurì non è possibile senza la recusa perentoria data alle parti nella causa. Il Senato invece bisogna accettarlo com'è, cioè composto in gran parte di funzionari dello Stato, i quali hanno bisogno di una speciale energia per non piegare dalla parte di chi sta al potere, e sostenere la causa di chi è caduto. Quanto poi alla *maturità* ed *autorità* dei senatori sarà un curioso spettacolo il vedere molti di questi giudici usciti dalla magistratura perchè colpiti dalla incapacità legale degli anni avanzati prevista dall'art. 202 della legge sull'ordinamento giudiziario, ed incapaci di fare i giurati perchè sono oltre l'età degli anni sessantacinque, giusta l'art. 2 della legge sui giurati 8 giugno 1874, divenire ad un tratto capaci di fare i giudici supremi contro i ministri».

³¹¹ Ivi, p. 410, in cui l'A. a proposito dei dubbi sulla imparzialità e indipendenza, retoricamente si chiede quanto segue: «Qual è mai l'indipendenza di questo Senato che anche il Paternostro chiama *giurì indipendente*, se la storia politica del Senato in Italia raramente ci mostra i suoi atti d'indipendenza verso il Ministero, dal quale molti senatori dipendono come impiegati dello Stato? Dov'è l'imparzialità se il Senato, essendo un corpo politico, ha dovuto forse approvare coi suoi voti quello stesso Ministero che ora è chiamato a condannare, e dichiararsi soddisfatto di quella politica interna od estera, alla quale si lega il reato che è il tema dell'accusa?».

giustizia adeguata a garantire la terzietà, la precostituzione e l'imparzialità del soggetto giudicante. Il concetto di neutralità della giurisdizione, valore insito nel principio del giudice naturale, al termine della prima metà dell'Ottocento non era ancora intendibile come lo si intende oggi.

Nei primissimi anni del Novecento una voce nel panorama degli studiosi³¹² si è espressa per l'attribuibilità dei reati cc.dd. ministeriali alla magistratura ordinaria, sostenendo quanto segue:

Secondo me, il preteso reato ministeriale, come fatto per cui è incompetente l'autorità giudiziaria, non esiste nella nostra legislazione: il procedimento speciale cennato, necessaria accusa, avanzata dalla Camera dei deputati ed imprescindibile giudizio dell'Alta Corte – è richiesto contro date persone da ragioni diverse dalla essenza del reato. In altre parole, l'ex ministro per delitti, commessi con abuso ed a causa delle sue funzioni, dev'essere esclusivamente giudicato dalla magistratura ordinaria³¹³.

³¹² F. De Luca, *La responsabilità penale dei ministri ed il potere giudiziario*, cit., p. 643, in cui l'A. ponendo lo sguardo alle esperienze storiche ha sostenuto quanto segue: «Per quanto io abbia scartabellato tutte le costituzioni inglesi, da quella di Giovanni Senza terra all'altra di Guglielmo Orange e leggi seguenti, non mi è riuscito di trovare una disposizione regolante la procedura di *impeachment*; forse perché gli inglesi si lasciano guidare dalle consuetudini in quasi tutti gli atti della vita pubblica. Però v'è una costituzione la quale può risolvere qualsiasi dubbio sulla portata e sul carattere dell'*impeachment*; la costituzione federale degli Stati Uniti del 1787. Gli americani che non erano che inglesi emigrati, dovevano nella loro costituzione rispecchiare, codificare le idee e gli usi della madre patria. Ebbene, un articolo della costituzione americana stabilisce che i giudizi d'*impeachment* non hanno altro effetto che di privare l'accusato della carica che occupa; ma se il Senato dichiarerà convinto l'imputato del fatto addebitatogli, egli sarà nei modi consueti giudicato dai tribunali ordinari. (...) Se non bastassero le leggi e le consuetudini anglo-sassoni ci sarebbero altre leggi europee. I filosofi giuristi della Francia e dell'Italia, alla fine del secolo XVIII, consideravano come modello di regime politico quello imperante in Inghilterra e nelle Colonie Americane; di guisa che le norme costituzionali di quelle due nazioni dovevano trovar posto nelle Carte dei popoli, sorgenti a vita libera».

³¹³ Ivi, p. 642, in cui nella nota n. 1 l'A. ha scritto che «Per quanto io sappia, i motivi di questa mia opinione, non sono stati accennati da alcuno», e continuando nelle pp. 642-643 l'A. ha sostenuto che «Per dimostrare la verità ed il fondamento razionale del mio assunto, debbo prima di tutto esaminare le leggi e le consuetudini del paese, ove ebbero origine il regime costituzionale e parlamentare e la conseguente responsabilità ministeriale, l'Inghilterra. Una legge di Eduardo III prescriveva che tutti gli alti funzionari il terzo giorno della sessione del parlamento dovevano rispondere innanzi ad esso di ogni loro atto, spogli di qualsiasi autorità; sospesi per ciò dalle loro funzioni. Così i ministri, accusati dalla Camera dei Comuni e giudicati dalla Camera dei Pari – l'antico *Consilium regis*, supremo consesso giudiziario – dovevano presentarsi innanzi i loro giudici senza alcuna autorità, privati della loro carica. La causa intentata dalla Camera dei Comuni, contro

Nel garantismo maturato durante il successivo costituzionalismo repubblicano, invece, il giudice non avrebbe potuto essere soltanto terzo, precostituito ed imparziale ma avrebbe dovuto assicurare anche la propria neutralità ed equidistanza rispetto agli interessi in astratto ed in concreto emergenti all'interno di ciascuna causa. Questo discorso però assume alcune diversificazioni nei meccanismi e negli equilibri della giustizia politica inerenti alla responsabilità penale di parlamentari e ministri, e ai delitti contro l'ordine costituzionale dello Stato. Anche nella giustizia politica odierna, infatti, esistono passaggi procedurali che sono sostanzialmente e soggettivamente politici. In ogni procedimento di autorizzazione a procedere, o in ogni elevazione di imputazioni per fatti estranei ai preminenti interessi nazionali commessi dai ministri, l'astratta neutralità si confronta con elementi e meccanismi inevitabilmente politici.

Nelle età statutarie l'attribuzione al giudice ordinario della funzione di assicurare giustizia in seguito ad una imputazione formulata a carico di un ministro sarebbe stata salutata come poco garantista, secondo la concezione liberale classica del garantismo ottocentesco. Molto probabilmente una scelta di giurisdizione egualitaria sarebbe stata criticata come una scelta rischiosa per l'efficienza della giustizia politica. Il rischio, nell'ottica dell'epoca, sarebbe stato quello di depotenziare le capacità valutative dell'istituzione competente a giudicare sulla responsabilità penale dei ministri del re.

Occorre tuttavia considerare altri punti, per comprendere i caratteri e le sfumature valoriali dei concreti sistemi di giustizia ispirati al garantismo liberale classico.

Un punto è dato dalla natura del Senato una volta costituito quale Alta Corte di Giustizia con il decreto regio, in seguito all'esercizio del diritto della Camera dei deputati di imputare – ad esempio – un fatto di reato ad un ministro³¹⁴. Nei casi previsti dall'art. 36 dello Statuto, ossia nei casi in cui il decreto regio costituiva l'Alta Corte senatoria per giudicare i crimini di alto tradimento e di attentato alla sicurezza dello Stato, nonché nei casi in cui essa veniva costituita per giudicare i ministri³¹⁵ accusati dalla

i ministri innanzi la Camera dei Pari si chiama *impeachment* che tra i suoi significati ha quello di *impedimento*. In modo che si ha il diritto di dire che la carica di ministro può essere solo *impedita* dal procedimento speciale di accusa da parte dei deputati e di giudizio dei Pari, e che anche la carica di ministro *impedisce* che i fatti commessi con abuso ed a causa delle funzioni ministeriali siano giudicati dagli ordinari magistrati».

³¹⁴ G. B. Impallomeni, *Competenza nei reati ministeriali*, in «Giurisprudenza penale», 25 (1905), pp. 433-435; cfr. O. Guildini, *La responsabilità dei ministri*, Milano 1910.

³¹⁵ E. Arduino, *Il reato ministeriale*, cit., pp. 129 ss.

Camera elettiva³¹⁶, il Senato non era più un corpo politico. In tale veste non politica il Senato non avrebbe potuto occuparsi se non degli affari di natura giudiziaria ad esso assegnati e per i quali esso veniva convocato, sotto pena di nullità.

Se in quei casi statutariamente prescritti il Senato non era un corpo politico, il carattere di non politicITÀ era da intendere come una dismissione della funzione oggettivamente e funzionalmente politica, da parte di un'istituzione che soggettivamente e geneticamente rimaneva e non poteva non rimanere politica. I giudici della giustizia politica in Alta Corte erano gli stessi senatori della camera alta, e certamente in diritto non si può parlare di transustanziazioni bensì soltanto di mutamenti di ruoli e di funzioni istituzionali, o al massimo di riqualificazioni giuridiche.

Secondo autorevole dottrina d'inizio Novecento³¹⁷, la responsabilità oggetto del giudizio in Alta Corte sui casi che coinvolgevano i ministri non poteva essere una responsabilità di tipo politico, ma soltanto di tipo giuridico ed in particolare penale. Ciò in quanto ai sensi dell'art. 65 dello Statuto il re nominava i ministri, e pertanto soltanto il monarca avrebbe potuto astrattamente assumersi una responsabilità politica per il loro operato³¹⁸.

³¹⁶ Cfr. G. Arangio Ruiz, *Accusa e arresto dell'ex-ministro Nasi*, cit., p. 304, in cui l'A., a proposito della natura e delle funzioni del Senato nei procedimenti per i reati ministeriali, ha sostenuto che «Il Senato (...) è giudice, e lo Statuto gli impone di spogliarsi della veste, che anche ad esso nelle funzioni ordinarie spetta, di organo politico : in questi casi il Senato non è corpo politico ; esso non può occuparsi se non degli affari giudiziari, per cui fu convocato».

³¹⁷ Cfr. F. Racioppi-I. Brunelli, *Commento allo Statuto del Regno*, con prefaz. di Luigi Luzzatti, Vol. II (dall'art. 24 all'art. 47), Torino 1909.

³¹⁸ A proposito della qualità dei monarchi nella percezione di una parte della dottrina tardo-ottocentesca, si v. N. Colajanni, *Corruzione politica*, Catania 1888, pp. 93-96, in cui l'A. denunciando una situazione di scarsa qualità nei soggetti che rappresentano lo Stato ha scritto quanto segue: «In conseguenza di questa *degenerazione* fatale, si ha, che bisogna scorrere molti secoli di storia e di molte monarchie per trovare qualche Sovrano, che possa paragonarsi pei meriti a qualcuno dei presidenti americani. Tutto sommato e ponderato, un Re molto più elevato dei suoi contemporanei è cosa tanto rara quanto un terno al lotto. E la sorte cieca soltanto assegna ai popoli queste fortune eccezionali come i terni agli individui. La volontà degli interessati non vi ha che vedere. Laonde in repubblica si potrà dire che il popolo ha quasi sempre il *Presidente* che si merita; mentre in monarchia il popolo ha quel *Re*, che il caso e il grado di degenerazione della dinastia gli assegna». L'A. poi ha continuato discorrendo dell'Italia in particolare, assumendo una posizione di parte nel sostenere che «A Mazzini il sommo restauratore del principio nazionale la persecuzione e l'esilio, a Depretis il demolitore del carattere l'apoteosi. Garibaldi il vincitore di cento battaglie per la patria e per la libertà in Roma rammentato ai posteri nella stessa misura di Minghetti che illuminava la sua villa

La monarchia costituzionale albertina³¹⁹ e post-albertina, però, non prevedeva in concreto questo tipo di responsabilità³²⁰.

al ritorno di Pio IX da Gaeta. (...) Impunità e protezione ai clericali che vogliono distrutto lo Stato; ostacoli innumerevoli e punizioni ai radicali che vorrebbero soltanto riformarlo». Al termine dell'opera l'A. assume una visione totalmente disincantata di fronte alle distorsioni qualitative di chi regge le sorti rappresentative nella monarchia e nella repubblica, scrivendo quanto segue: «Si deve adunque, indurne ch'è vano affaticarsi a cambiare di regime in nome di un desolante e universale pessimismo? Le premesse che ci dà la storia non autorizzano tale illazione. C'è sproporzione nella *quantità* del male che devasta le società rette a repubblica o a monarchia. L'*impunità* è più di frequente accordata nelle ultime e la punizione inversamente viene inflitta nelle prime; quasi mai le scandalose onorificenze vanno agli indegni come nelle monarchie. La libertà piena ed illimitata delle repubbliche fa avvertire i pericoli e le vergogne, ne discute l'estensione, da nessun riguardo trattenuta; ne suggerisce i più opportuni rimedi. Nell'altro sistema invece i *freni* alla libertà nascondono i mali e neutralizzano talvolta l'azione dei provvedimenti suggeriti. Qui si rivela manifesta tutta la differenza delle istituzioni politiche. La corruzione costata e biasimata, se scende dall'alto non po' essere eliminata e corretta nelle vie legali colla monarchia; mentre colla repubblica la grande vitalità e la grande forza morale che spesso esiste, ma latente, in seno al popolo non incontrano ostacoli insormontabili nella loro azione, eliminano i mali con processi naturali e pacifici e rinnovano gli Stati. La monarchia è una cambiale che a scadenza indeterminata porta la *rivoluzione*. La repubblica offre tutte le condizioni per la *evoluzione* vera e indefinita».

³¹⁹ Ivi, pp. 95-96, in cui l'A. al termine dell'opera ha assunto una visione totalmente disincantata di fronte alle distorsioni qualitative di chi reggeva le sorti rappresentative nella monarchia e nella repubblica. A proposito dell'attenzione dell'opinione pubblica sulle sentenze della Corte di Cassazione romana, nonché a proposito dell'idea di libertà espressa di lì a qualche anno dopo rispetto alla dottrina appena considerata, si v. R. Falcone, *I ricorsi Giolitti in Cassazione*, cit., in cui l'A. ha sostenuto quanto segue: «Epperò quel risveglio dell'attenzione generale sulle sentenze, testè profferite dalla Cassazione di Roma, è stato un bene ed un male. Un bene: perché davvero giova e conforta l'interessamento della grande maggioranza dei cittadini per tutto ciò che ha relazione a questioni di dritto. La indifferenza genera la ignoranza delle leggi imperanti, con la distruzione quasi completa del sentimento della vera libertà politica e civile; poi che non si possa essere liberi, se non si abbia conoscenza dei diritti e doveri proprii, dei limiti che la legge segna alle nostre azioni, ed a quelle delle altre persone pubbliche o private. Un male: perché i più fra i cittadini, ed a capo di essi la maggioranza della stampa periodica (...) impressionati dalla novità delle quistioni, che il Supremo Magistrato del Regno ebbe occasione di risolvere per fatti straordinari a tutti noti, ha preso la parola a proposito ed a sproposito; eccitati più dalla passione o dallo spirito di parte, che dal sentimento del vero e del giusto; senz'arrestarsi sul dubbio della propria incompetenza o inesperienza; dimenticando e perciò falsando lo scopo e la portata dei pronunziati dalla Magistratura; e sostituendo alla parola calma e pensata del giurista una forma talvolta incivile ed oltraggiosa, scorretta sempre».

³²⁰ Crf. F. Luzzatto, *Contributo all'interpretazione degli art. 36 e 47 dello Statuto*, in «Rivista penale», 25 (1899), vol. 49, p. 121, in cui l'A. ha sostenuto che «La responsabilità politica dei Ministri, negli Stati retti a ordine costituzionale, è una cosa tutt'affatto

Si veda a tal proposito ciò che Racioppi e Brunelli scrissero in riferimento al commento sull'art. 47 dello Statuto³²¹, dopo aver evidenziato che questo articolo concerneva il modo di procedere nel trattare le questioni sulla eventuale responsabilità penale dei ministri. I due autori appena menzionati ritenevano pacifico che non si trattasse di una responsabilità politica, in virtù delle conseguenze sistematiche delle palesi disposizioni di cui all'art. 65. In quest'ultimo articolo il legislatore ottriannte correttamente aveva riservato solo al re – con esclusione delle camere – la nomina e la revoca dei suoi ministri³²²:

Che si tratti invece di responsabilità giuridica, e penale, non civile è fatto palese dallo stesso contesto dell'articolo 47, che istituisce un'accusa e un giudizio, i quali fanno pensare necessariamente a un reato, a una sentenza, a una pena. È inoltre confermato dall'articolo 36, il quale attribuisce congiuntamente all'Alta Corte di Giustizia il giudizio dei «crimini», cioè reati d'alto tradimento e quelli dei Ministri accusati dalla Camera; soggiungendo che «in questi casi» cioè tanto nell'uno quanto nell'altro, il Senato «non è corpo politico». Infine anche l'articolo 37 concorre a mostrare che l'Alta Corte non è né può mai essere se non una giurisdizione penale³²³.

Questa stessa autorevole dottrina ha poi meditato sulla natura giuridica del corpo istituzionale chiamato ad operare nei procedimenti a carico di ministri. È stato infatti osservato che se nel primo stadio al procedimento di cui all'art. 47 si riconosceva una natura prettamente politica, in quanto

speciale : essa dipende dal concetto dell'irresponsabilità personale del capo dello Stato, e dalla conseguente responsabilità personale, per gli atti compiuti in funzione di Governo, che incombe ai Ministri verso la nazione, e, per essa, immediatamente verso la sua Rappresentanza».

³²¹ Si v. F. Racioppi-I. Brunelli, *Commento allo Statuto del Regno*, Vol. II, cit., p. 617, in cui gli Autori distinguendo i vari profili di responsabilità, politica e giuridica e, all'interno di quest'ultima, penale e civile, sostengono quanto segue: «All'articolo 67 (...) noi esamineremo perchè i Ministri sono responsabili, e vedremo che la loro responsabilità può venir posta in essere o per violazione delle leggi che ne circoscrivono la rispettiva sfera d'azione, o per divergenza nell'esercizio delle attribuzioni che le leggi loro conferiscono. Dalle divergenze sull'esercizio delle attribuzioni legali, deriva una responsabilità politica, con l'unita sanzione di privare del loro ufficio i Ministri in disaccordo col Re o col Parlamento; dalla violazione delle leggi deriva invece una responsabilità giuridica, la quale si dirà *penale* se intende al ristabilimento del diritto violato, e *civile* se invece mira al risarcimento dei danni cagionati ai terzi o alla cosa pubblica».

³²² Ivi, pp. 617.

³²³ Ivi, pp. 617-618.

l'accusa apparteneva alla rappresentanza diretta del corpo elettorale, nel secondo stadio non poteva essere riconosciuta la stessa natura³²⁴. Entrando nel merito dei meccanismi garantisti sanciti nella logica dell'art. 47 per i ministri sottoposti a processo penale, la dottrina qui in esame ha sostenuto che

Questo articolo non fa che istituire pei Ministri un Tribunale apposito, ma non intende punto di sottrarli al diritto punitivo comune: e se il Tribunale è politico per la sua composizione e per lo spirito, non è però tale nè per l'ufficio nè per lo scopo. Lo stesso articolo 36, del resto, ammonisce che l'Alta Corte «non è corpo politico» ed il regolamento giudiziario del nostro Senato dice all'articolo 32, e senza distinguere tra le varie competenze dell'Alta Corte di Giustizia:

Nell'applicazione della pena si osserveranno le disposizioni delle leggi penali relative al reato di cui l'accusato sarà dichiarato convinto³²⁵.

Questa dottrina, pertanto, ha sottolineato la parità nell'applicazione dei parametri del diritto penale sostanziale a carico tanto dei ministri quanto delle altre persone fisiche. Nel regolamento giudiziario del Senato a inizio Novecento, infatti, vigeva la regola del rinvio alle leggi penali relative al reato di cui era ritenuto colpevole l'accusato in Alta Corte. Riconoscendo il fondamento della responsabilità ministeriale di cui all'art. 67 dello Statuto nella necessità di apprestare un sistema "guarentigato", l'orientamento dottrinario in questione denunciava chiaramente la mancanza all'inizio del XX secolo di una legge che determinasse in senso compiuto e preciso l'anzidetta responsabilità. La denuncia lamentava l'indeterminatezza del reato e della pena, conseguente alla mancanza di una legge specifica³²⁶.

La speciale attribuzione dei giudizi sui reati ministeriali all'Alta Corte e non alla magistratura ordinaria³²⁷ è stata valutata come posta a garanzia non soltanto dell'individuo, ma anche dell'ordine e della società. All'Alta Corte di Giustizia, per la sua peculiare composizione, si riconoscevano

³²⁴ Ivi, p. 618, in cui gli Autori sostengono che «nel suo secondo stadio [il procedimento a carico dei ministri, *n.d.a.*] non può concernere che i fatti espressamente preveduti come reati dalle leggi, e non può mettere capo che ad assoluzioni o ad applicazioni di pene secondo è stabilito nelle leggi medesime».

³²⁵ *Ibid.*

³²⁶ F. Racioppi-I. Brunelli, *Commento allo Statuto del Regno*, Vol. II, cit., p. 27.

³²⁷ Cfr. L. Minguzzi, *La giurisdizione sui ministri secondo lo Statuto*, cit., pp. 213-229.

adeguate capacità di giudizio ed opportune facoltà imperative sulle alte questioni di politica e di amministrazione³²⁸, che risultavano implicate negli atti e nei fatti in generale posti in essere dai ministri. La magistratura ordinaria non avrebbe potuto assicurare quella superlatività di vedute idonea per acquisire, valutare e giudicare fatti e atti di alta direzione politica dello Stato.

La necessità di istituire l'Alta Corte era direttamente connessa al principio di separazione dei poteri statuali, il quale solo apparentemente si sarebbe posto in opposizione alla creazione di un "Senato-magistrato"³²⁹. In modo quasi statistico e non solo astratto è stato pure rilevato che le accuse rivolte ai ministri dinanzi al Senato erano nella maggior parte dei casi di natura politica, ed in virtù di questa ragione pratica era opportuno non affidarle all'organo giudiziario ordinario³³⁰. Questa osservazione dimostrerebbe la ineliminabilità di un giudizio di tipo politico nella valutazione sulla responsabilità penale dei ministri.

In ragione di quella politicità il rispetto del principio di separazione dei poteri statuali avrebbe depresso in favore dell'istituzione di un'Alta Corte di Giustizia da costituire in seno alla camera alta.

La dottrina ha avuto modo di confrontarsi sulla specialità o meno della figura penalistica e costituzionale del reato ministeriale. Un orientamento, in particolare, ha sostenuto che

Non può essere considerato come un delitto speciale il delitto ministeriale, cioè il delitto di Stato commesso dal ministro con abuso del potere o con violazione dei doveri inerenti all'ufficio. Imperocchè la incriminabilità del fatto non sorge dalla qualità della persona che agisce, ma dalla natura del dritto violato. E però deve essere apprezzata come circostanza aggravante, comechè alcuni delitti non si potessero commettere che da persone rivestite di tale ufficio³³¹.

³²⁸ F. Racioppi-I. Brunelli, *Commento allo Statuto del Regno*, Vol. II, cit., p. 27.

³²⁹ *Ibid*; cfr. E. Pascale, *Limiti della giurisdizione giudiziaria, amministrativa e parlamentare*, in «Rivista universale di giurisprudenza e dottrina», 10 (1896), vol. 10, pt. 4, pp. 1-16.

³³⁰ F. Racioppi-I. Brunelli, *Commento allo Statuto del Regno*, Vol. II, cit., p. 27.

³³¹ G. Napodano, *I delitti contro la sicurezza dello Stato*, cit., p. 115, in cui l'A. ha continuato a delineare le eventuali zone d'ombra di influenza della qualità personale del soggetto sottoposto al procedimento sulle dinamiche giurisdizionali; a tal proposito l'A. ha sostenuto che «La qualità personale del colpevole può per altro influire sulla giurisdizione e sul procedimento. Imperocchè, in alcune costituzioni, come nella nostra, i ministri possono essere sottoposti ad accusa dalla Camera dei deputati e giudicati dal Senato, costituito in Alta Corte di giustizia, il quale temporaneamente assume funzioni giudiziarie».

Secondo una parte della dottrina del primo Novecento, il fondamento giuridico-sistematico della responsabilità penale dei ministri era da rintracciare nel principio di responsabilità dei governanti nei confronti dei governati³³². La questione della responsabilità dei governanti rappresentava una sorta di chiave di volta in un sistema giuridico costituzionalizzato in senso liberale-classico. La costituzionalizzazione dei profili giuridici della responsabilità a carico dei governanti verso i governati, d'altronde, potrebbe essere ricondotta macroscopicamente ai valori del costituzionalismo liberaldemocratico, monarchico e antiautoritario, tipico delle Carte francesi della Restaurazione ma anche – ed entro certi limiti – della Costituzione francese del 1791.

Occorre tuttavia ricordare sul piano metodologico³³³ che ogni esperienza costituzionale, tipica di un preciso momento storico e di una circoscrivibile realtà territoriale e culturale, non può trovare facili

³³² Si v. G. Vacchelli, *La responsabilità ministeriale*, cit., p. 5, in cui l'A. ha sostenuto che «Tutte le istituzioni concernenti la responsabilità ministeriale presentano sempre molti punti di contatto, e per quanto nella maggior parte dei moderni stati si possano dire di formazione recente, non sono però scarse, né di poco momento le attinenze con istituti che in altri tempi hanno corrisposto ad un analogo scopo. Il substrato ed il fondamento di tutte, risiede in un principio molto generale, nel principio della *responsabilità dei governanti verso i governati*, che, inteso nel più largo senso della parola, è antico quanto sono antiche le società politiche».

³³³ G. Arangio Ruiz, *Alta Corte di giustizia*, in «Enc. giur. italiana», vol. 1, pt. 2 (1892), pp. 1596-1667; Id., *I reati dei ministri e la Corte di Cassazione*, in «Rivista penale», 42 (1895), p. 131, in cui l'A. ha espresso una valutazione sul piano metodologico per dare tendenziale certezza alla disciplina giuridica in tema di reati ministeriali, nel momento interpretativo, scrivendo quanto segue: «Guai se si seguisse un metodo analitico: l'unità del principio verrebbe spezzata, dispersa, la libertà di sviluppo soppressa, la confusione e l'arbitrio sarebbero aumentati. Correggere lo Statuto, in questa parte informato a principî liberali, sarebbe offendere le istituzioni, già così bistrattate. La responsabilità ministeriale, essendo un complemento della irresponsabilità regia, è soggetta ad un largo apprezzamento discreitivo, come le prerogative regie si mettono in moto con giudizio politico, che è di sua natura discreitivo. Tutto ciò sfugge alla esatta definizione legislativa; il giudizio dev'essere posteriore, deve poggiare sui fatti, deve considerare le circostanze che li ànno prodotti: ogni questione politica è questione di fatto da giudicarsi posteriormente; è la questione giuridica che può essere riconosciuta anteriormente, applicandosi, dopo, al fatto di diritto».

comparazioni³³⁴ in altre esperienze³³⁵, se non a livello di ricerca di assonanze o al più di radici di ispirazione.

A proposito della Costituzione francese del 1791, in realtà il sistema monarchico costituzionale delineato nell'ordinamento francese rivoluzionario pre-giacobino appare fondato su strutture e meccanismi istituzionali più aderenti alla realtà popolare rispetto alle carte della prima metà dell'Ottocento, anche per quel che concerneva i profili giuridici della giustizia politica. Se nella Costituzione monarchico-costituzionale del 1791 si tendeva ad aprire l'ordinamento alle istanze progressiste

³³⁴ Cfr. C. Cassina, *Chambre des pairs française et Sénat italien siégeant en cour de justice : un essai de comparaison (XIXe siècle)*, in *Assemblées et Parlements dans le monde du Moyen-Age à nos jours*, Parigi – *Assemblée nationale*, Paris 2010, p. 617, in cui a proposito della utilità metodologica della comparazione l'A. ha rilevato quanto segue: «L'institution de Hautes Cours ayant des fonctions judiciaires spéciales est un trait commun à bon nombre de systèmes politiques modernes. On se sent donc autorisé à tenter une comparaison entre deux cas d'espèce, bien que cet exercice comporte des difficultés dont il faudra tenir compte. D'un point de vue méthodologique, il est nécessaire de s'assurer à l'avance de la possibilité d'une comparaison. Les études juridiques concernant ce sujet, bien que mettant l'accent sur l'importance historique de la Chambre des Lords, montrent effectivement que l'alternance des saisons politiques et la présence de traditions particulières sont à l'origine de la configuration de solutions extrêmement différentes, même au cours de l'histoire d'un seul pays. C'est justement pour cela qu'il est loin d'être indifférent qu'un célèbre spécialiste en droit constitutionnel ait rangé les cas relatifs aux monarchies française et italienne du XIX^e siècle dans la même catégorie analytique : dans ces deux cas, c'est « à la Seconde Chambre du Parlement » que le jugement incombe et c'est cette raison qui rend la tentative de comparaison envisageable». Riferendosi alla Seconda Camera del Parlamento, C. Cassina ha menzionato anche F. Pierandrei, voce "Alta Corte di Giustizia", in *Nuovissimo Digesto*, Torino 1957.

³³⁵ Indicativamente si cfr. quanto ha esposto G. Arangio Ruiz, *Accusa e arresto dell'ex ministro Nasi*, cit., p. 304, in cui l'A. ha sostenuto quanto segue: «Né giova (...) il far richiamo a quanto fu operato in altri Stati e in altri tempi : nelle questioni giuridiche, bisogna pria di tutto attenersi al diritto patrio, poichè il diritto è dello Stato. Alte assemblee di deputati àno istruito e accusato? Se anche fosse vero, non ci riguarda. Il codice processuale penale respinge tal sistema inquisitorio e distingue nettamente, non confonde mai, le funzioni requirenti con le funzioni del giudice, istruisca egli o esamini i risultati della istruzione e rinvii al giudizio o giudichi in qualsisia stadio del procedimento. Gli articoli 47 e 36 dello Statuto, rettamente interpretati in questa parte dal regolamento giudiziario del Senato, stabiliscono un procedimento accusatorio, di cui è esempio la citazione diretta della procedura comune. Accusare quindi significa denunziare al Senato una serie di fatti compiuti da ministri o da ex-ministri ; fatti che la Camera reputa delittuosi e sui quali chiede che il Senato pronunzi il suo giudizio. Tradurre innanzi all'Alta Corte significa adempiere presso il Senato a tutte le funzioni che, nell'ordinario procedimento, spettano al p.m.: infatti, la stessa parola è nell'art. 45 dello Statuto «autorizzazione a tradurre in giudizio», che è richiesta dal p.m. per i reati imputati ai deputati».

in base ai valori espressi nel percorso rivoluzionario francese di fine Settecento, nelle Carte del 1814 e del 1830 di fronte ai ricordi ancora recenti delle illiberalità del terrorismo giacobino di Stato, e davanti alla disfatta dell'epopea espansionista dell'ordine bonapartista si tendeva a "conservare progredendo". Durante la Restaurazione si tendeva a chiudere l'ordinamento nei confronti dei profili che venivano salutati come eccessivamente progressisti e quindi rischiosi per la stabilità giuridica del sistema di civiltà. Si tendeva così a ricercare un equilibrio innovativo entro il recinto della consolidata conformazione monarchica dello Stato.

L'art. 1 della Sezione IV ("Dei ministri"), Capitolo II ("Della corona, della reggenza e dei ministri"), Titolo III ("Dei poteri pubblici") della Costituzione del 1791 sanciva che "Solo al re spetta la scelta e la revoca dei ministri". La prima parte dell'art. 1 del Capitolo IV ("Dell'esercizio del potere esecutivo") statuiva che "Il potere esecutivo supremo risiede esclusivamente nelle mani del re"³³⁶. Per quel che concerneva invece il potere giudiziario, i giudici erano eletti dal popolo per un determinato arco di tempo, e per quel che riguardava la responsabilità penale dei ministri si deve menzionare il combinato disposto degli articoli 5, 6 e 8 del Capitolo II, Titolo III, Sezione IV dedicata alla figura dei ministri.

I ministri erano infatti responsabili di tutti i delitti da loro commessi contro la sicurezza nazionale e la Costituzione, di ogni attentato alla proprietà e alla libertà individuale, di ogni sperpero dei denari destinati alle spese del loro dicastero (art. 5). In nessun caso un ordine verbale o scritto del re poteva sottrarre un ministro ai meccanismi di responsabilità previsti (art. 6), e nessun ministro in carica o cessato dalla carica poteva essere penalmente perseguito per un fatto della sua amministrazione in assenza di un decreto del Corpo legislativo (art. 8).

Se si vuole leggere con una maggiore introspezione problematica il combinato disposto degli articoli 5, 6 e 8 della Costituzione del 1791, ci si può riferire ai lavori di una autorevole dottrina contemporanea. Questa ha studiato gli equilibri tra i poteri esecutivo e giudiziario partendo dai complessi dibattiti svoltisi alla vigilia dell'emanazione del testo costituzionale in questione. È stato evidenziato che nel titolo III, capitolo V l'espressione utilizzata dal costituente era quella di "potere giudiziario" e non di ordine giudiziario³³⁷. Questa dottrina a tal proposito ha osservato che

³³⁶ Cfr. A. Saitta, *Costituenti e Costituzioni della Francia rivoluzionaria e liberale, (1789-1875)*, Milano 1975.

³³⁷ P. Alvazzi del Frate, *Giustizia e garanzie giurisdizionali. Appunti di storia degli ordinamenti giudiziari*, Torino 2011, pp. 21-22. Questo A. a proposito degli equilibri funziona-

Nel corso dei dibattiti alla Costituente ci furono tuttavia posizioni differenti: la destra e i «costituzionali» erano favorevoli all'utilizzazione del termine «ordine giudiziario», considerando l'amministrazione della giustizia subordinata al potere esecutivo³³⁸.

Questa dottrina ha quindi proseguito sostenendo che stando alla impostazione della “destra”, nonostante tutto quello che abbiano detto molti pubblicisti, il potere giudiziario nella Costituzione del 1791 non era che una semplice funzione consistente nella applicazione pura e semplice della legge³³⁹. Stando invece alla impostazione della “sinistra” è stato rilevato che

li della Costituzione francese del 1791 ha osservato quanto segue: «Si deve ricordare che, nella Costituzione del 1791, la separazione dei poteri “non è concepita in modo tale da conferire una posizione uguale a ciascuno di essi. Il potere legislativo attraverso il quale si esprime la volontà generale è un potere superiore e anche supremo”, in riferimento a G. Vedel, *La loi des 16-24 août 1790 : Texte? Prétexte? Contexte?*, in « *Revue française de droit administratif* », VI (1990), p. 698. L'orientamento in questione ha anche rilevato che «Da ciò il carattere sacro della legge, il “legicentrismo” della Costituzione. Il giudice diviene allora “la bocca della legge” (*bouche de la loi* secondo la nota espressione di Montesquieu) e deve limitarsi ad applicarla poiché “nell'interpretazione si nasconde il rischio della creazione della legge o almeno della sua deformazione”. Dunque, “fiducia assoluta nel legislatore, diffidenza profonda verso il giudice: questa è la doppia ispirazione dei costituenti quando creano la nuova giustizia», in riferimento a R. Badinter, *Introduction*, in *Une autre justice. Contributions à l'histoire de la justice sous la Révolution française*, Parigi 1989, pp. 18-19.

³³⁸ Ivi, p. 21, in cui l'A. ha continuato ricordando quanto segue: «Era il caso di Adrien Duport che affermava: “questa funzione [giudiziaria] non può sicuramente essere svolta da nessuno degli altri due poteri; essa forma propriamente l'oggetto di ciò che si chiama impropriamente il potere giudiziario. Dico impropriamente, perché non c'è realmente potere nell'ordine giudiziario se non il potere esecutivo, il quale è obbligato a consultare gli uomini indicati dalla Costituzione, prima di fare eseguire le leggi civili, quando la loro applicazione appare difettosa”. Quest'ultima citazione è stata ripresa dall'A. in *Archives parlementaires*, 1^e série, XII, p. 410, e in L. Duguit, *La séparation des pouvoirs et l'Assemblée constituante de 1789*, in « *Revue d'économie politique* », VII (1893), P. 571. Alvazzi del Frate ha poi proseguito nella sua disamina scrivendo che «E ancora di Jean Mounier (il potere giudiziario “non è che una emanazione del potere esecutivo, che deve attivarlo e sorvegliarlo costantemente”) e di Jacques Cazalès (“non ci sono che due poteri, quello che fa la legge e quello che la fa eseguire”)).».

³³⁹ *Ibid*, in cui l'A. ha incisivamente scritto che nella Costituzione francese del 1791 “L'applicazione della legge è una derivazione dal potere esecutivo”, sulla base di attenti studi degli *Archives parlementaires*, 1^e série, XV, P. 392 e sulla scorta del confronto con le pagine di L. Duguit, *La séparation des pouvoirs et l'Assemblée constituante de 1789*, in « *Revue d'économie politique* », VII (1893), P. 571.

La scelta dell'espressione «potere giudiziario» e della sua netta separazione dagli altri poteri, fu al contrario sostenuta soprattutto dalla sinistra della Costituente e si fondava sulle dottrine di Montesquieu³⁴⁰.

Tra l'assetto costituzionale della monarchia francese nel 1791, e le Carte del 1814 e del 1830 – le quali ultime hanno ispirato in modo più o meno diretto il legislatore albertino nel 1848 – si è sviluppata una breve ma alterante tradizione giacobina radicale, postasi in antitesi ai valori del liberalismo dell'originaria Rivoluzione francese.

Testimonianze costituzionali di quelle ulteriori tendenze politiche di fine Settecento sono state la Costituzione della Repubblica francese del 24 giugno 1793 e la Costituzione della Repubblica francese del 22 agosto 1795 (5 fruttidoro, anno III). Il testo del 1793 firmato da Robespierre fu accantonato e non entrò mai in vigore per via del decreto del 10 ottobre 1793 con cui si stabilì che il governo sarebbe stato rivoluzionario fino alla pace, in un periodo in cui la Francia aveva dichiarato guerra agli Asburgo anche a causa del sostegno che questi prestavano verso i rifugiati della nobiltà e verso il clero francesi. Nel testo del '93 veniva delineata una struttura costituzionale vaga e priva di effettivi equilibri di garanzia tra i vari poteri pubblici ridotti ed assorbiti da un minimo comune denominatore legislativo, alla cui base era presente un concetto di popolo evanescente e pertanto piegabile ai mezzi del terrore giacobino estremista sulla società. Sotto il profilo della giustizia politica e della connessa responsabilità penale dei governanti l'art. 31 di questa costituzione – avalutativamente intesa³⁴¹ – disponeva genericamente che “I delitti dei

³⁴⁰ Ivi, p. 21, in cui l'A. alle pp. 21-22 continua il proprio studio sulla dottrina dell'epoca di riferimento scrivendo quanto segue: «Si possono citare gli interventi di Nicolas Bergasse (“il potere giudiziario sarà ... male organizzato, se esso dipende nella sua organizzazione da un'altra volontà che non sia quella della nazione ... [e] se i depositari di questo potere hanno una parte attiva nel legislativo o possono influire in qualunque maniera nella formazione della legge), di J.H. Thouret (“Il potere giudiziario è quello dei poteri pubblici il cui esercizio abituale avrà più influenza sulla felicità dei privati, sul progresso dello spirito pubblico, sul mantenimento dell'ordine politico e sulla stabilità della Costituzione” e “tutti i poteri, lo abbiamo detto nella Dichiarazione dei Diritti, emanano essenzialmente dalla nazione e sono da lei conferiti”) e infine di Antoine Barnave (“è falso, assolutamente falso che il potere giudiziario sia una parte del potere esecutivo”)). L'A. ha preso queste ultime citazioni – rispettivamente – in *Archives parlementaires*, 1^e série, VIII, p. 441 (per il Bergasse), in Ivi, XII, p. 344 (per il Thouret), e in Ivi, XV, p. 410 (per il Barnave).

³⁴¹ Si v. a tal riguardo P. Alvazzi del Frate, *Il costituzionalismo moderno. Appunti e fonti di storia del diritto pubblico*, Torino 2007, pp. 3-5.

mandatari del popolo e dei suoi agenti non devono mai essere impuniti. Nessuno ha il diritto di considerarsi più inviolabile degli altri cittadini”³⁴².

Malgrado l’ultima presa di posizione filosofica sulla uguaglianza in termini di inviolabilità personale di tutti i cittadini, nel testo del 1793 mancavano i presupposti istituzionali e di concreta separazione dei poteri per poter garantire effettivamente la certezza dei diritti civili e politici non solo in capo ai governati ma anche in capo a chi di volta in volta si trovava a ricoprire i ruoli della *governance*, acquisendo la denominazione plastica di “mandatari del popolo”. Nella vaghezza di quel mandato ideale e politico si annidavano i rischi di illiberalità, in un atteggiamento pan-pubblicistico di tipo autoreferenziale e legislativolatrico.

L’organo statuale che in quel sistema era deputato a svolgere una funzione esecutiva in posizione subordinata al potere legislativo era il Consiglio esecutivo. Quest’ultimo era composto da ventiquattro membri (art. 62)³⁴³. Per scegliere i membri del Consiglio si seguiva un meccanismo particolare, con l’Assemblea elettorale di ogni dipartimento che nominava un candidato e il Corpo legislativo che sceglieva dalla lista generale i membri del Consiglio. L’art. 65 statuiva che il Consiglio esecutivo era incaricato della direzione e della sorveglianza sull’amministrazione generale, e che esso non poteva agire che in esecuzione delle leggi e dei decreti del Corpo legislativo. Ai sensi dell’art. 66 il Consiglio nominava al di fuori dei propri membri gli agenti dell’amministrazione generale della Repubblica, il cui numero e le cui funzioni erano determinate dal Corpo legislativo. L’art. 68 specificava che questi agenti non formavano un Consiglio, e che essi erano separati, senza rapporti immediati tra di loro, e che non esercitavano alcuna autorità personale.

Il centralismo legislativo era del tutto evidente, e risultava ancora più evidente nelle dinamiche di cui agli articoli 75-77. L’art. 75 disponeva che il Consiglio esecutivo risiedeva presso il Corpo legislativo, che aveva l’accesso e un posto separato nel luogo delle sue sedute. L’art. 76 disponeva che il Consiglio veniva ascoltato ogni volta che aveva da riferire. L’art. 77 statuiva che il Corpo legislativo lo chiamava nel suo seno in tutto o in parte quando lo credeva conveniente³⁴⁴.

Norma importante ai fini delle considerazioni sulla giustizia politica francese quale punto di confronto con il successivo sistema di giustizia italiana statutaria era l’art. 71 della Costituzione del 1793. Quest’articolo

³⁴² cfr. A. Saitta, *Costituenti e Costituzioni della Francia rivoluzionaria e liberale*, cit.

³⁴³ *Ibid.*

³⁴⁴ *Ibid.*

disponeva che i membri del Consiglio esecutivo in caso di prevaricazione erano accusati dal Corpo legislativo. Il Consiglio era responsabile della inesecuzione delle leggi e dei decreti, oltre che degli abusi che non denunciava. Esso revocava e sostituiva gli agenti che nominava ed era tenuto a denunciare gli agenti, qualora ve ne fosse motivo, davanti alle autorità giudiziarie.

Al fallimento del testo del '93 fece seguito la Costituzione della Repubblica francese del 1795 (5 fruttidoro, anno III³⁴⁵). Il sistema costituzionale francese del 1795 prevedeva il potere legislativo suddiviso istituzionalmente tra il Consiglio dei Cinquecento³⁴⁶ e il Consiglio degli

³⁴⁵ P. Alvazzi del Frate, *Giustizia e garanzie giurisdizionali*, cit., p. 30, in cui l'A. sul confronto tra la Costituzione dell'anno III con quella precedente del 1791, ha scritto quanto segue: «La costituzione dell'anno III si riallacciò per molti aspetti, ed in particolare per quanto riguarda il sistema giudiziario, ai principi di quella del 1791. Furono ribadite l'indipendenza del potere giurisdizionale, l'elettività dei giudici e la suddivisione della giustizia in civile, correzionale e penale. Si deve osservare che, nel periodo del Direttorio, il principio di elettività dei Giudici venne progressivamente sostituito dalla nomina governativa. Nel complesso, rispetto al periodo precedente, la magistratura francese fu composta sempre più da elementi moderati, o addirittura conservatori, con una marcata connotazione tecnica e professionale evidenziata dalla loro provenienza dalle professioni giuridiche classiche dell'*Ancien Régime*: giudici dei Parlamenti, avvocati o notai».

³⁴⁶ Titolo IV (Potere legislativo) della Costituzione della Repubblica francese del 1795: art. 73 – “Il Consiglio dei Cinquecento è invariabilmente fissato a questo numero”. Art. 74 – “Per essere eletto membro del Consiglio dei Cinquecento, occorre essere in età di trent'anni compiuti, ed essere stato domiciliato sul territorio della Repubblica per i dieci anni immediatamente precedenti alle elezioni. – La condizione dell'età di trent'anni non può essere richiesta fino all'anno VII della Repubblica; fino a tale epoca, l'età di venticinque anni compiuti sarà sufficiente”. Art. 75 – “Il Consiglio dei Cinquecento non può deliberare, se la seduta non è composta da almeno duecento membri. art. 76 – La proposta delle leggi appartiene esclusivamente al Consiglio dei Cinquecento”. A tal proposito si cfr. A. Saitta, *Costituenti e Costituzioni della Francia rivoluzionaria e liberale, (1789-1875)*, cit.

Anziani³⁴⁷, e il potere esecutivo delegato ad un Direttorio³⁴⁸ di cinque membri, nominato dal Corpo legislativo, che in questo caso esercitava in nome della nazione le funzioni di Assemblea elettorale (art. 132 della Costituzione del 1795).

³⁴⁷ Titolo V (Potere legislativo) della Costituzione della Repubblica francese del 1795: Art. 82 – “Il Consiglio degli Anziani è composto da duecentocinquanta membri”. Art. 83 – “Nessuno può essere eletto membro del Consiglio degli Anziani: 1) se non è in età di quaranta anni compiuti; 2) se, inoltre, non è sposato o vedovo; 3) e se non è stato domiciliato sul territorio della Repubblica durante i quindici anni immediatamente precedenti alla elezione”. Art. 84 – “La condizione di domicilio richiesta dal precedente articolo, e quella prescritta dall’art. 74, non riguardano i cittadini che sono usciti dal territorio della Repubblica con missione del Governo”. Art. 85 – “Il Consiglio degli Anziani non può deliberare se la seduta non è composta da almeno centoventisei membri”. Art. 86 – “Spetta esclusivamente al Consiglio degli Anziani di approvare o di respingere le risoluzioni del Consiglio dei Cinquecento”. Art. 87 – “Non appena una risoluzione del Consiglio dei Cinquecento è pervenuta al Consiglio degli Anziani, il presidente dà letture del preambolo”. Art. 88 – “Il Consiglio degli Anziani nega l’approvazione alle risoluzioni del Consiglio dei Cinquecento che, non sono state prese nelle forme prescritte dalla Costituzione”. Art. 89 – “Se la proposta è stata dichiarata urgente dal Consiglio dei Cinquecento, il Consiglio degli Anziani delibera per approvare o respingere l’atto di urgenza”. A tal proposito si cfr. A. Saitta, *Costituenti e Costituzioni della Francia rivoluzionaria e liberale*, cit.

³⁴⁸ L’art. 133 della Costituzione repubblicana del 1795 disponeva che “Il Consiglio dei Cinquecento forma, a scrutinio segreto, una lista decupla del numero dei membri del Direttorio che sono da nominare, e la presenta al Consiglio degli Anziani, che sceglie, pure a scrutinio segreto, in questa lista”. L’art. 134 disponeva che “I membri del Direttorio devono avere l’età di almeno quaranta anni”. L’art. 135 prevedeva che “Essi possono essere scelti soltanto tra i cittadini che sono stati membri del Corpo legislativo o ministri. – La disposizione del presente articolo non sarà osservata che a cominciare dall’anno IX della Repubblica”. L’art. 136 poi disponeva che “A datare dal primo giorno dell’anno V della Repubblica, i membri del Corpo legislativo non potranno essere eletti membri del Direttorio né ministri, sia durante la durata delle loro funzioni legislative, sia durante il primo anno dopo lo spirare di queste stesse funzioni”. L’art. 144 sanciva che “Il Direttorio provvede, secondo le leggi, alla sicurezza esterna o interna della Repubblica. – Può fare dei proclami conformi alle leggi per la loro esecuzione. – Dispone della forza armata, ma in nessun caso il Direttorio, collegialmente o alcuno dei suoi membri, può comandarla, né per il tempo delle sue funzioni, né per i due anni successivi all’immediatamente spirare di queste stesse funzioni”. L’art. 145 sul piano della sicurezza statale interna disponeva che “Se il Direttorio è informato che si trama qualche cospirazione contro la sicurezza esterna o interna dello Stato, può decretare dei mandati di comparizione e dei mandati di cattura contro i presunti autori o complici; può interrogarli; ma è obbligato, sotto le pene disposte contro il delitto di detenzione arbitraria, a rinviarli davanti all’ufficiale di polizia entro il termine di due giorni, perché si proceda secondo le leggi”. A tal proposito si cfr. A. Saitta, *Costituenti e Costituzioni della Francia rivoluzionaria e liberale*, cit.

La Costituzione era composta, nella prima parte sui “Diritti” e sui “Doveri” dell’uomo e del cittadino, da formulazioni linguistiche generiche e spesso più attinenti alla morale pubblica che ad una strutturale delinea-zione giuridica degli organi attraverso cui si esprimeva la sovranità statale nei vari poteri e nelle distinte funzioni. Per quel che concerneva la respon-sabilità penale degli esercenti i poteri legislativo ed esecutivo, però, era espressamente prevista l’istituzione di un’Alta corte di giustizia francese.

I ministri erano nominati dal Direttorio, non in seno ai propri membri, ed erano revocabili da questo quando lo giudicasse conveniente. Essi, il cui numero oscillava tra un minimo di sei ad un massimo di otto e le cui attribuzioni ai sensi dell’art. 150 erano determinate dal Corpo legislativo, non formavano un Consiglio (art. 151). I ministri erano rispettivamente responsabili sia della non esecuzione delle leggi che della non esecuzione dei decreti del Direttorio (art. 152)³⁴⁹.

Così in generale nell’art. 8 della parte sui “Diritti” si sanciva che “Nessuno può essere citato in giudizio, accusato, arrestato o detenuto, se non nei casi determinati dalla legge, e secondo le forme che essa ha prescritto”. Questa prescrizione disponeva genericamente per tutti, per i governanti e i governati, la garanzia del cosiddetto *habeas corpus*. L’art. 9 prescriveva che “Coloro che procurano, spediscono, firmano, eseguono o fanno eseguire atti arbitrari, sono colpevoli e devono essere puniti”. In ciò si rinveniva un principio – seppur generico – di sottoposizione degli esercenti le varie funzioni pubbliche al divieto di abuso di potere, sotto pena dell’obbligo di sanzioni punitive a loro carico. La ragione per la quale vigeva questo divieto di abuso dei poteri era da rintracciare nella norma sancita nell’art. 21, oltre che nel principio di uguaglianza, il quale ultimo ai sensi dell’art. 1 era insieme alla libertà ed anzi subito dopo di essa uno dei diritti dell’uomo in società. L’art. 21 infatti prescriveva che “Le funzioni pubbliche non possono diventare la proprietà di quelli che le esercitano”³⁵⁰.

Il modello costituzionale del 1795³⁵¹ rispetto a quello del 1793 risultava

³⁴⁹ Cfr. A. Saitta, *Costituenti e Costituzioni della Francia rivoluzionaria e liberale*, cit.

³⁵⁰ *Ibid.*

³⁵¹ P. Alvazzi del Frate, *Giustizia e garanzie giurisdizionali*, cit., pp. 30-31, in cui l’A. ha sistematicamente considerato che la fine del c.d. Terrore e quindi la fine del periodo emer-genziale degli anni 1792-1794 non comportò la fine dei meccanismi di giustizia penale straordinaria. A questo proposito l’A. ha rilevato che «le Commissioni militari continua-rono infatti a operare per tutto il periodo termidoriano. Con la legge 30 Nevoso Anno VI (19 gennaio 1798) a tali Commissioni era stato affidato il giudizio dei reati di brigantaggio, fenomeno che non accennava ad esaurirsi in Francia e nei territori sotto il suo controllo».

più garantista, seppur all'interno di un filone che non potrebbe essere definito già liberale-classico ma che ha contribuito a creare i presupposti giuspubblicistici per le più moderate carte costituzionali successive della prima metà del XIX secolo. In quel periodo infatti il liberalismo prendeva sempre più piede negli scenari politici europei, solidificando legalmente il magma di rivendicazioni e principi agitati a partire dal XVIII secolo.

La Costituzione del 1795 da un lato menzionava la libertà all'art. 1 quale primo dei diritti dell'uomo in società, facendola seguire dall'uguaglianza, dalla sicurezza e dalla proprietà; invece la Costituzione del 1793 all'art. 2 tra i diritti naturali e imprescrittibili dell'uomo menzionava in primo luogo l'uguaglianza e a seguire la libertà, la sicurezza e la proprietà. Dall'altro lato, poi, il legislatore della Costituzione del '95 all'art. 22 ha dimostrato una peculiare attenzione – almeno astratta – verso i valori della divisione dei poteri, della fissazione dei limiti ai poteri e della responsabilità dei pubblici funzionari. L'art. 22 in questione sanciva che “La garanzia sociale non può esistere se la divisione dei poteri non è stabilita, se i loro limiti non sono fissati, e se la responsabilità dei pubblici funzionari non è assicurata”.

Indicativi ai fini dell'indagine sui presupposti per la responsabilità dei governanti in senso ampio erano gli articoli 1 e 7 della parte inerente ai “Doveri”. L'art. 1 sanciva che “La dichiarazione dei diritti contiene gli obblighi dei legislatori; la conservazione della società richiede che quelli che la compongono conoscano e compiano ugualmente i loro doveri”. L'art. 7 invece statuiva che “Colui che, senza infrangere apertamente le leggi, le elude con astuzia o destrezza, ferisce gli interessi di tutti: egli si rende indegno della loro benevolenza e della loro stima”³⁵².

Un asimmetrico equivalente della responsabilità penale ministeriale all'interno della Costituzione repubblicana del 1795 si trovò anzitutto nella disciplina dell'Alta corte di giustizia francese, a cui poco sopra si è già accennato, per i casi di reati commessi dai membri dell'organo al quale costituzionalmente era delegato il potere esecutivo. Si trattava dei fatti di reato posti in essere dai membri del Direttorio, che non potevano coincidere con i ministri.

Ai sensi dell'art. 160 né il Direttorio né alcuno dei suoi membri poteva essere chiamato dal Consiglio dei Cinquecento e nemmeno dal Consiglio degli Anziani a rispondere per qualche condotta commissiva oppure per qualche omissione, al di fuori dei casi di cui agli articoli 119 e 120 sulle garanzie dei membri del Corpo legislativo. A questi ultimi articoli si farà riferimento quando si tratterà della responsabilità penale dei parlamentari.

³⁵² *Ibid.*

Ad ispirare in modo più o meno diretto lo Statuto albertino furono le due Carte francesi della Restaurazione, la prima del 1814 e la seconda del 1830.

Per quel che concerneva la disciplina della giustizia politica nella Carta costituzionale francese del 4 giugno 1814, l'art. 55 sanciva che "La Camera dei deputati ha il diritto di accusare i ministri, e di portarli davanti alla Camera dei Pari, la quale sola ha il diritto di giudicarli". L'art. 56 disponeva che "Essi possono essere accusati solo per tradimento o concussione. Leggi particolari specificheranno questo tipo di reati, e ne disciplineranno la messa in stato d'accusa".

Nella Carta costituzionale francese del 14 agosto 1830, l'art. 20 sanciva che la Camera dei Pari³⁵³ era una parte essenziale del potere legislativo, e la prima parte dell'art. 23 che la nomina dei Pari³⁵⁴ di Francia spettava al re. Ai sensi dell'art. 27 le sedute della Camera dei Pari erano pubbliche, come quelle della Camera dei deputati. Ai sensi dell'art. 28 "La Camera dei pari giudica i delitti di alto tradimento e gli attentati alla sicurezza dello Stato, che saranno definiti dalla legge". Ai sensi dell'art. 29, poi, "Nessun pari può essere arrestato se non su autorizzazione della Camera, né giudicato se non da essa in materia penale".

La Camera dei deputati era invece composta da deputati eletti dai collegi elettorali la cui organizzazione era affidata ad apposite leggi (art. 30).

La lettura delle disposizioni costituzionali che sono state vigenti in

³⁵³ Cfr. J. Charon-Bordas, *Cour des Pairs. Procès Politiques*, I, in *La Restauration*, Parigi 1982, pp. 14 ss.

³⁵⁴ Cfr. P. Nocito, *Alta Corte di Giustizia*, cit., p. 21, in cui l'A. ha ricostruito l'origine della figura dei "Pari", scrivendo quanto segue: «*Pari* nelle prime origini erano stati i *comites*, cioè i compagni della spedizione, della conquista e del bottino: coloro che avevano fatta la prima ed immediata divisione delle terre conquistate, non già come una semplice proprietà civile o privata, ma come una proprietà militare o politica, come uno strumento di guerra o di signoria politica, senza rompere il primitivo vincolo che legava le loro persone ad un capo o *principio*, che li aveva condotti alla spedizione ed alla conquista, e senza spezzare i legami che tra loro li univano come antichi compagni della stessa intrapresa e della stessa conquistata, obbligati a difendere la stessa bandiera e lo stesso principe. Per intendere i *Pares* bisogna intendere i *Comites*, e per intendere i *Comites* bisogna risalire al *Comitatus* dei Germani, il quale trasportato fuori delle loro terre produsse il feudalesimo. Colui che era stato valoroso in guerra, e primo nel combattimento divenne condottiero e principe delle spedizioni che si facevano in questo popolo insofferente di pace e di riposo. (...) La compagnia si formava come un effetto del fascino stesso e dell'ammirazione che produce il valore, ed il valore non sapeva fornire di se stesso miglior prova che col numero dei seguaci o con la forza della compagnia. (...) Dalla compagnia nasceva la mutua fede. Tenevasi dai *compagni* per cosa infame sopravvivere al proprio duce, ed erano tutti legati dal giuramento di sostenerlo e di difenderlo».

Francia e che si sono rapidamente succedute nel corso dell'evoluzione sociale nonché ordinamentale d'Oltralpe, rende l'idea del perché la dottrina italiana nell'analizzare il sistema di giustizia politica dello Statuto albertino abbia molto spesso parlato di una ispirazione francese.

Ritornando così ai temi principali della presente trattazione, il 23 gennaio 1899 Gaetano Arangio Ruiz in una prolusione al corso di Diritto costituzionale letta nell'Università di Modena, a proposito del regime statutario albertino aveva affermato quanto segue:

Ora, la essenza di un Governo libero è riposta nella responsabilità: di ogni atto si deve render conto, nulla può sfuggire al sindacato. La responsabilità civile e la penale dei ministri sono di difficile persecuzione e riconoscimento: rarissime sono nei tempi odierni le azioni che potrebbero dare occasione a condanna civile o penale; tuttavia, la nostra capacità ristretta, che non fa tollerare libertà illimitata, non dà forza all'individuo di chiamare i ministri a rispondere civilmente dei loro atti avanti i tribunali; non dà a questi la forza di giudicare, che dalla pubblica opinione, meglio che dalla legge, dovrebbero ricevere; il medesimo livello intellettuale della Società, rispecchiandosi nella Camera elettiva, attenua il rigore del sindacato che potrebbe condurre all'accusa di un ministro. Dato ciò, non resta che la responsabilità politica, la quale ha vigore sufficiente ed ottiene i risultati più larghi che è possibile di raggiungere nella relativa debolezza della nostra membratura sociale³⁵⁵.

La questione della responsabilità ministeriale diveniva una delle cifre indicative del carattere non autoritario dell'ordinamento giuridico albertino. Circa il grado di compatibilità tra la giurisdizione dell'Alta Corte con il principio della separazione dei poteri statuali, occorre tener conto del fatto che il Senato era un organo di nomina regia, non elettivo. Nel corso della storia gli equilibri tra politica e giustizia nella politica sono stati spesso messi in discussione nelle opinioni espresse dagli studiosi. Una posizione critica è stata espressa da una parte della dottrina a fine Ottocento per una inchiesta che fu aperta a carico dell'onorevole

³⁵⁵ G. Arangio Ruiz, *Memorie originali. Governo parlamentare o governo costituzionale?* – «Prolusione al Corso di Diritto Costituzionale, letta nell'Università di Modena, li 23 gennaio 1899», in «Il Filangieri», 24, 1899, n. 8, pp. 488-489, in cui l'A. aveva dapprima sostenuto che «L'Italia, pur non essendo economicamente forte, ha nel complesso una capacità che non fa tollerare un Governo autoritario, il quale non tragga la sua ragion d'essere dai rappresentanti elettivi, come da altra parte la sua capacità è tale da non tollerare una libertà illimitata».

Francesco Crispi³⁵⁶. In quella occasione fu criticata la competenza della Camera di fronte ai risultati di una inchiesta politico-giudiziaria contro un ex ministro³⁵⁷, poiché c'era poca chiarezza sul riparto di competenze tra autorità giudiziaria ordinaria e autorità politiche promotrici dei procedimenti di autodichia speciale.

Il perno della questione era costituito dalla critica verso la tesi che avrebbe voluto qualificare come reati ministeriali anche quei reati comuni eventualmente commessi durante il periodo in cui il soggetto – *sic et simpliciter* – ricopriva la carica ministeriale.

Questa dottrina non mancò di rilevare quanto segue:

Infatti, nelle incertezze ognora regnanti fra gli scrittori di diritto parlamentare intorno alla grave materia della responsabilità ministeriale, e date le non dissimulate difficoltà di regolare una tale materia con legge speciale, giova ritenere che bene abbia fatto la Commissione ad appoggiarsi al principio sostenuto al riguardo dalla maggior parte degli studiosi, per cui, non vi può essere delitto ministeriale, se non concorrano in esso tutti gli elementi costitutivi del delitto comune, «commesso o con l'uso o con l'abuso delle fun-

³⁵⁶ A. Ferracciu, *La competenza della Camera di fronte ai risultati di un'inchiesta politico-giudiziaria contro un ex-ministro*, cit., pp. 42-43, in cui spiegando i fatti che avevano coinvolto l'onorevole Francesco Crispi in riferimento ad un periodo in cui era stato nella compagine esecutiva dello Stato, l'A. ha scritto quanto segue: «Com'è noto, con sentenza dell'8 novembre 1897, rel. Canonico, la suprema Corte di Roma poneva nel nulla la sentenza della Sezione d'accusa di Bologna, con la quale confermavasi la precedente ordinanza 17 giugno del giudice istruttore, che, nel procedimento per peculato continuato iniziatosi a carico di Luigi Favilla, già direttore del Banco di Napoli, avendo creduto di scorgere indizi di concorso in detto reato a carico di Francesco Crispi, lo aveva chiamato ad interrogatorio con mandato di comparizione del 20 marzo, e quindi – nel successivo 27 maggio, dopo la sua elezione a deputato, avendo il Crispi eccepito l'incompetenza dell'autorità giudiziaria mentre pur confermava il suo interrogatorio – emetteva ordinanza di non esser luogo a deliberare. Giova ricordare, in ordine alla competenza o meno a procedere, in siffatta materia, dell'autorità giudiziaria ordinaria, quanto avea osservato la suprema Corte nella detta sentenza : non potersi cioè quella dichiarare incompetente in modo assoluto ; perchè, qualora la Camera ritenesse i fatti addebitati all'on. Crispi reati comuni, ovvero, qualora in seguito alla accusa promossa dalla Camera davanti al Senato, questo ritenesse non trattarsi di reati di sua competenza (e nell'un caso o nell'altro, od in ambo i casi, la Camera consentisse il procedimento), l'autorità giudiziaria sarebbe stata competente a procedere : ma nella specie potersi essa e doversi anzi dichiarare incompetente allo stato degli atti. Come appunto veniva dichiarato : onde derivava quale necessaria ed inevitabile conseguenza la nullità, o quanto meno la caducità e l'inefficacia di tutti gli atti giurisdizionali contro l'on. Crispi compiutisi».

³⁵⁷ A. Ferracciu, *La competenza della Camera di fronte ai risultati di un'inchiesta politico-giudiziaria contro un ex-ministro*, cit., pp. 42 ss.

zioni e con danno della cosa pubblica e delle pubbliche e private libertà»³⁵⁸.

Nell'incalzare del dibattito sulle necessità ordinamentali di dare maggiore certezza alla procedura attraverso cui i reati ministeriali sarebbero stati trattati, nel 1900 una parte della dottrina è tornata sui fondamenti della figura di reato ministeriale³⁵⁹. Il fondamento della responsabilità penale dei ministri è utile non solo per comprendere le ispirazioni che alcune posizioni scientifiche italiane hanno tratto dal sistema francese³⁶⁰,

³⁵⁸ Ivi, p. 49, in cui l'A. subito dopo ha continuato osservando quanto segue: «La contraria teorica (...) vorrebbe, com'è noto, ritenere, che, ogniqualvolta si avveri o accerti un abuso delle funzioni ministeriali il quale abbia prodotto pregiudizio alle pubbliche libertà o istituzioni e per cui la Camera creda sia il caso di provocare il giudizio dell'Alta Corte di giustizia, sia che esso cada o no sotto la precisa sanzione di un articolo di legge, ivi può ricevere applicazione l'art. 47 dello Statuto. Ma questa teorica (...) tende sostanzialmente ad estendere senza sufficienti ragioni giuridiche il campo dei fatti pei quali un ministro può essere accusato davanti all'Alta Corte: al che non dovrebbe certo condurre la mancanza di una legge speciale regolatrice della materia, chè anzi dessa è ragione di più per ricondurci sotto l'impero del diritto comune».

³⁵⁹ E. Gianturco, *Contributo alla dottrina dei reati ministeriali*, cit., p. 412, in cui l'A. ha esaminato il panorama dottrinario nei suoi vari orientamenti, come segue: «Ma la questione veramente grave è un'altra e può sorgere quanto alla distinzione fra reati per i quali dovrà esercitare il diritto di accusa la Camera dei Deputati, e che dovrà giudicare il Senato costituito in Alta Corte di Giustizia, e i reati di competenza dei tribunali ordinari. Quale sarà il criterio di distinzione? Le opinioni, al riguardo, sono moltissime. Esaminiamone le principali. La responsabilità ministeriale, secondo il pensiero di B. Constant, riguarda soltanto il cattivo uso di un potere legale: gli atti illegali ed arbitrari di cui i ministri possono rendersi colpevoli, non sono compresi nella sfera della responsabilità ministeriale. Se io confido ad alcuno, egli dice, la gestione della mia fortuna, ed egli abusi della mia fiducia per fare delle operazioni evidentemente contrarie ai miei interessi, ed alla mia volontà, ne è responsabile; ma se questa stessa persona rompe il mio forziere per portare via una somma che io gli avessi confidata, non si dirà appunto che egli è responsabile come mio agente, ma sarà degno di gastigo perchè ha attaccato la mia proprietà. Nel primo caso egli avrebbe abusato di una autorizzazione legale che io gli avrei data, e quindi ne seguirebbe la responsabilità; nella seconda ipotesi egli avrebbe agito senza autorizzazione ed il suo delitto nulla avrebbe di comune con la responsabilità».

³⁶⁰ Ivi, pp. 412-413, in cui a proposito delle radici di alcune posizioni della dottrina italiana, Gianturco ha scritto quanto segue: «Il Casanova, in Italia, non fece che tradurre quanto il Constant aveva scritto in Francia. Il Rossi accolse dapprima la teorica del Constant, ma, in seguito, cambiò parere. Il De Kerchove, in un suo libro sulla "Responsabilità ministeriale" osserva che quando un ministro eccede la cerchia legale delle sue attribuzioni, quando compie atti per i quali la legge non gli ha data alcuna autorità, che fa egli se non applicare l'autorità che la legge gli ha conferita ad un fatto che non rientra nelle sue attribuzioni? Questa usurpazione di potere non è dunque un atto

ma anche per tracciare il riparto di giurisdizione tra l'Alta Corte e la magistratura ordinaria³⁶¹.

Lo Statuto albertino del 1848 (e lo stesso Statuto del regno d'Italia nel 1861) non istituiva un sistema governativo-ministeriale che fosse responsabile, politicamente o giuridicamente, nei confronti del Parlamento. I ministri erano politicamente responsabili di fronte al re, e non esisteva l'istituto della fiducia parlamentare nei confronti dei ministri stessi. La c.d. parlamentarizzazione del panorama istituzionale italiano si ebbe durante l'età cavouriana attraverso prassi costituzionali, secondo alcuni studiosi, o attraverso consuetudini costituzionali, secondo altri. Con la fiducia che per prassi vigeva sostanzialmente tra le camere parlamentari e i ministri, singolarmente nonché anzitutto nel loro insieme governativo, la responsabilità giuridica ministeriale ha acquisito una maggiore autonomia rispetto alla responsabilità politica. La responsabilità giuridica era quella corrispondente ai presupposti normativi di cui all'art. 37 dello Statuto; quella politica invece era connessa alle emergenti prassi costituzionali, nel *novum politicum* in cui avanzava la fiducia parlamentare. Responsabilità

privato, come vorrebbe B. Constant, è invece, soggiunge il De Kerchove, una infrazione ai doveri di un ministro, un delitto che ha la sua fonte immediata nella qualità del delinquente, non altrimenti che il cattivo uso delle funzioni ministeriali nei limiti formali di queste funzioni. Dippiù, conviene notare che B. Constant aveva sotto gli occhi la Carta francese del 1830, e la sua teorica gli serviva di preparazione al commento favorevole della disposizione statutaria. E che la sua teoria non abbia avuto alcun solido fondamento, lo dimostra anche il fatto che non fu seguita nemmeno in Francia, dopo la Carta del 1830. Alcuni scrittori poi sostengono che i delitti ministeriali debbono restringersi ai soli reati di tradimento e di concussione: altri vi includono ogni sorta di prevaricazioni. Si è distinto ancora fra reati che un ministro può commettere non come ministro, ma come uomo, e che resterebbero sottoposti alla competenza dell'autorità giudiziaria comune».

³⁶¹ Ivi, pp. 413-414, in cui Gianturco ha sottolineato pure quanto segue: «Altri scrittori, prescindendo da teorie astratte, hanno mostrato che nella pratica non si può fare altra distinzione, se non quella di delitti privati, ossia di delitti estranei alle funzioni di ministro, che sono di competenza ordinaria, e di atti e reati commessi nell'esercizio delle funzioni ministeriali e contro la cosa pubblica, che sono di competenza speciale, e non si può fare tra questi ultimi alcuna distinzione, poichè quando anche l'atto ministeriale costituisca reato comune, è sempre malagevole escluderne il carattere e la ragione politica. Ma la questione ha per noi, ora, in Italia, un interesse vivamente pratico, e non mi pare utile, nè opportuno, andar ricercando nei campi dell'astrazione, teorie che il più delle volte restano campate in aria, non corrispondendo ai reali bisogni della vita politica del nostro paese. In Italia manca una legge sulla responsabilità ministeriale: essa ci è stata promessa, è stata anche presentata alla Camera dei Deputati, ma non si è mai discussa. Basta che alla Camera venga lo scandalo, perché tutti vi accorrono come al teatro, e non si parli che di quello: quando si tratta di decidere una questione grave, che interessa realmente il Paese, pochissimi sono quelli che vi si appassionano».

giuridica e responsabilità politica potevano risultare così autonome, in quanto rispondenti a distinti sistemi di valore e di cognizione, ma non pienamente ed effettivamente indipendenti fra loro, dato il confine labile della dimensione giuridica con quella politica quando si trattava di decidere sulla responsabilità di un uomo, cittadino ma anche politico, da parte di altri politici.

Per una maggiore cognizione del panorama politico-costituzionale³⁶² dell'epoca, è importante capire le proposte che in quel contesto venivano sollevate da chi si occupava di politica del diritto.

Di seguito si propone pertanto il testo di una ottocentesca proposta normativa sulla responsabilità ministeriale che il deputato Sineo presentò ai suoi colleghi.

2. *La proposta Sineo sulla responsabilità ministeriale e i regolamenti giudiziari*

Nella prima sessione della Legislatura VI (1857-1858), ed in particolare nella seduta del 28 giugno 1858 il deputato Sineo³⁶³ discusse una proposta di legge sulla responsabilità ministeriale. Le argomentazioni dal medesimo deputato esposte furono integralmente riportate all'interno di uno stampato della sessione del 1861, in concomitanza della ripresentazione da parte di Sineo della proposta in questione durante la Legislatura VIII³⁶⁴.

Sul tema della responsabilità ministeriale regolata dallo Statuto albertino l'impegno di Sineo, per garantire un assetto giuridico improntato alla certezza applicativa, non ebbe successo. In quella prima occasione la sua proposta normativa non fu nemmeno sottoposta ai voti della Camera.

³⁶² Cfr. A. Bonasi, *Della responsabilità penale e civile dei ministri e degli altri ufficiali pubblici secondo le leggi del Regno e la giurisprudenza*, cit.; F. Auriti, *L'articolo 47 dello Statuto e i reati ministeriali*, in «Giustizia penale», 1 (1895).

³⁶³ Riccardo Sineo (1805-1876) dal 16 dicembre 1848 al 17 febbraio 1849 ha ricoperto la carica di Ministro dell'interno del regno di Sardegna, dal 17 febbraio 1849 ha ricevuto la nomina alla carica di ministro di grazia e giustizia e affari ecclesiastici del regno di Sardegna; è stato deputato del regno di Sardegna nelle Legislature I, II, III, IV, V, VI, VII, deputato del regno d'Italia nelle Legislature VIII, IX, X, XI, senatore del regno d'Italia nella Legislatura XI.

³⁶⁴ Atto "Legislatura VI – sessione I – 1857-1858", in ASS della Repubblica italiana – Roma, b. Ufficio Studi Legislativi Alta Corte di Giustizia: *Regolamenti giudiziari – Lavori preparatori dal 1858 al 1940 – USL VI 4 (105)*, fasc. *Regolamento Giudiziario – Lavori preparatori dal 1858*.

Nella seduta del 28 giugno 1858, infatti, malgrado gli appoggi ricevuti e malgrado la non opposizione ad una sua presa in considerazione da parte del Governo sotto il ministero di Cavour, la Camera non potette votarla per mancanza del relativo numero legale a tal fine prescritto³⁶⁵.

In seguito, il 4 maggio 1860, durante la Legislatura VII in sessione unica, fu data lettura alla Camera della proposta di legge in questione, e su proposta del deputato Sineo venne stabilita la data del 17 maggio per svolgerne i lavori³⁶⁶. Nella seduta del 10 marzo 1862 durante la prima sessione della Legislatura VIII (1861-1863) ne fu data lettura, e nella seduta del 29 marzo 1862 fu presa ancora in considerazione seppur senza ulteriori osservazioni³⁶⁷.

Nella tornata del 10 Marzo 1862 (Legislatura VIII, Sessione I, 1861-1863), fu data lettura della proposta a ciò nuovamente autorizzata dagli Uffici.

Nella seduta del 29 Marzo 1862 (Legislatura VIII, Sessione I, 1861-1863), senza nuove osservazioni, fu presa in considerazione la proposta Sineo sulla responsabilità ministeriale.

L'art. 1 del Capo I della proposta prevedeva che i ministri e gli altri agenti e rappresentanti dell'autorità pubblica sarebbero stati responsabili degli atti di Governo o d'amministrazione sui quali apponevano la loro firma e prestavano il loro concorso. Veniva inoltre proposto che i ministri in particolare sarebbero stati responsabili di tutti gli atti emanati dal re nell'esercizio della sua autorità e delle sue prerogative reali³⁶⁸.

L'art. 2 proponeva che la Camera dei deputati avrebbe potuto formulare l'accusa dei ministri per le seguenti cause: 1) per tradimento, concussione o prevaricazione; 2) per ogni crimine o delitto che s'imputi

³⁶⁵ Atto "Legislatura VI – sessione I – 1857-1858", cit.

³⁶⁶ Atto "Legislatura VII – sessione unica 1860, in ASS della Repubblica italiana – Roma, b. Ufficio Studi Legislativi Alta Corte di Giustizia: *Regolamenti giudiziari – Lavori preparatori dal 1858 al 1940 – USL VI 4 (105)*, fasc. *Regolamento Giudiziario – Lavori preparatori dal 1858*.

³⁶⁷ Atto "Legislatura VIII – sessione I – 1861-63", in ASS della Repubblica italiana – Roma, b. Ufficio Studi Legislativi Alta Corte di Giustizia: *Regolamenti giudiziari – Lavori preparatori dal 1858 al 1940 – USL VI 4 (105)*, fasc. *Regolamento Giudiziario – Lavori preparatori dal 1858*.

³⁶⁸ Atto "Legislatura VIII – sessione I – 1861-63", in ASS della Repubblica italiana – Roma, b. Ufficio Studi Legislativi Alta Corte di Giustizia: *Regolamenti giudiziari – Lavori preparatori dal 1858 al 1940 – USL VI 4 (105)*, fasc. *Regolamento Giudiziario – Lavori preparatori dal 1858*.

al ministro, ancorchè commesso fuori dell'esercizio delle sue funzioni³⁶⁹.

L'art. 3 della proposta Sineo definiva le ipotesi in cui sarebbe stato configurabile il reato di tradimento imputabile ad un ministro³⁷⁰. Nell'articolo in questione della proposta si legge infatti quanto segue:

Vi ha reato di tradimento imputabile al ministro:

1° Se in alcuno dei modi contemplati dall'articolo 1° egli si è reso colpevole di maneggi od attentati rivolti a sospendere od a sopprimere lo Statuto, o ad impedire l'azione di alcuno dei grandi poteri dello Stato;

2° Se egli si sarà reso autore o complice di uno dei reati di lesa maestà preveduti nei capi 1° e 2° del tit. I, lib. II del Codice penale³⁷¹.

L'art. 4 della proposta Sineo invece si occupava di definire le ipotesi in cui avrebbe potuto integrarsi il reato di concussione a carico di un ministro³⁷². Nell'articolo in questione si legge infatti quanto segue:

Vi ha reato di concussione a carico del ministro:

1° Se in contravvenzione agli articoli 217 e 218 del Codice penale, egli accetta doni od offerte per negoziare un trattato o controfirmarne la ratifica, per omettere o fare qualsivoglia atto spettante alle sue attribuzioni, o per facilitare il conseguimento di appalti o concessioni a darsi nell'interesse dello Stato, delle pubbliche amministrazioni o dei pubblici stabilimenti;

2° Se egli storna o lascia stornare scientemente dalla loro legale destinazione, a profitto suo od altrui, rendite, fondi, valori o titoli di

³⁶⁹ Atto "Legislatura VIII – sessione I – 1861-63", in ASS della Repubblica italiana – Roma, b. Ufficio Studi Legislativi Alta Corte di Giustizia: *Regolamenti giudiziari – Lavori preparatori dal 1858 al 1940 – USL VI 4 (105)*, fasc. *Regolamento Giudiziario – Lavori preparatori dal 1858*.

³⁷⁰ Atto "Legislatura VIII – sessione I – 1861-63", in ASS della Repubblica italiana – Roma, b. Ufficio Studi Legislativi Alta Corte di Giustizia: *Regolamenti giudiziari – Lavori preparatori dal 1858 al 1940 – USL VI 4 (105)*, fasc. *Regolamento Giudiziario – Lavori preparatori dal 1858*.

³⁷¹ Atto "Legislatura VIII – sessione I – 1861-63", in ASS della Repubblica italiana – Roma, b. Ufficio Studi Legislativi Alta Corte di Giustizia: *Regolamenti giudiziari – Lavori preparatori dal 1858 al 1940 – USL VI 4 (105)*, fasc. *Regolamento Giudiziario – Lavori preparatori dal 1858*.

³⁷² Atto "Legislatura VIII – sessione I – 1861-63", in ASS della Repubblica italiana – Roma, b. Ufficio Studi Legislativi Alta Corte di Giustizia: *Regolamenti giudiziari – Lavori preparatori dal 1858 al 1940 – USL VI 4 (105)*, fasc. *Regolamento Giudiziario – Lavori preparatori dal 1858*.

credito spettanti allo Stato, alle provincie, ai comuni, alla Banca nazionale o ad altri stabilimenti pubblici, o se in altro modo qualunque contravviene all'articolo 210 del Codice penale;

3° Se egli ordina, autorizza o tollera alcune delle percezioni illegali definite dall'articolo 215 del Codice penale³⁷³.

L'art. 5 della proposta Sineo si occupava di definire il reato ministeriale di prevaricazione³⁷⁴, nei termini seguenti:

Vi ha reato di prevaricazione a carico del ministro:

1° Se con doni, favori, decorazioni, cariche, impieghi, promesse o minacce, col mezzo di proclami, ordini, circolari od istruzioni date ai suoi subalterni od a pubblici funzionari, ed eccedenti quanto si riferisce strettamente all'esecuzione della legge, egli interviene nelle elezioni politiche od amministrative o nella scelta dei giurati, o cerca di guadagnare voti nel Senato o nella Camera elettiva, o di esercitare influenza sui magistrati, sui giurati, sui testimoni;

2° Se si adopera o partecipa a maneggi aventi per iscopo d'influire sul corso dei fondi pubblici o dei valori tassati alla Borsa;

3° Se, indipendentemente dai casi fin qui espressi, egli compromette scientemente gl'interessi dello Stato colla violazione od inesecuzione delle leggi, od abusa della sua autorità per sospenderne od impedirne l'osservanza nei modi previsti dall'articolo 229 del Codice penale;

4° Se trafuga o lascia trafugare documenti, carte o titoli appartenenti all'amministrazione pubblica od agli archivi, od altrimenti si renda colpevole dei fatti contemplati nell'articolo 212 del Codice penale;

5° Se promulga o fa eseguire un atto governativo non rivestito della firma di un ministro;

6° Se cambia destinazione od eccede la misura dei crediti acconsentitigli dalla Camera elettiva;

7° Se per l'abuso di potere egli reca offesa ai diritti guarentiti ai cittadini dalle leggi e dallo Statuto in violazione degli articoli 235, 236, 237, 238, 245 del Codice penale;

8° Se s'ingerisce in traffichi o negozi incompatibili colla sua qualità

³⁷³ Atto "Legislatura VIII – sessione I – 1861-63", in ASS della Repubblica italiana – Roma, b. Ufficio Studi Legislativi Alta Corte di Giustizia: *Regolamenti giudiziari – Lavori preparatori dal 1858 al 1940 – USL VI 4 (105)*, fasc. *Regolamento Giudiziario – Lavori preparatori dal 1858*.

³⁷⁴ Atto "Legislatura VIII – sessione I – 1861-63", in ASS della Repubblica italiana – Roma, b. Ufficio Studi Legislativi Alta Corte di Giustizia: *Regolamenti giudiziari – Lavori preparatori dal 1858 al 1940 – USL VI 4 (105)*, fasc. *Regolamento Giudiziario – Lavori preparatori dal 1858*.

contro gli articoli 241, 242, 243, 244 del Codice penale³⁷⁵.

Il Capo II della proposta Sineo – articoli dal 6 al 19 – si occupava del modo di procedere della Camera dei deputati nei casi di accusa contro i ministri³⁷⁶. Il Capo III – articoli dal 20 al 32 – si occupava del procedimento vero e proprio davanti al Senato³⁷⁷.

Nell'Archivio Storico del Senato a Roma sono presenti altri documenti, da cui è possibile evincere il percorso dei tentativi di riforma del sistema di giustizia politica in Alta Corte.

Oltre alla proposta di legge del deputato Sineo sulla “Responsabilità ministeriale” discussa nelle sedute del 28 giugno 1858, 4 maggio 1860 e 10 marzo 1862, e presa in considerazione in quella del 29 marzo 1862, si può trovare menzione di tutti i seguenti altri atti di diritto parlamentare ottocentesco e novecentesco risalenti alle varie fasi dell'ordinamento statutario.

Si ha traccia dei comitati segreti per discutere sulla perquisizione subita dal senatore di Sant'Elia e delle proposte risalenti alle sedute del 30 marzo, 12, 13, 26 maggio, 6 e 10 giugno e 14 luglio 1863 per la compilazione di un regolamento sulle norme da seguire durante i lavori del Senato costituito in Alta Corte di Giustizia. Si ha traccia dell'altra proposta di legge sulla responsabilità ministeriale del deputato Sineo, discussa nella seduta del 19 dicembre 1863³⁷⁸.

³⁷⁵ Atto “Legislatura VIII – sessione I – 1861-63”, in ASS della Repubblica italiana – Roma, b. Ufficio Studi Legislativi Alta Corte di Giustizia: *Regolamenti giudiziari – Lavori preparatori dal 1858 al 1940 – USL VI 4 (105)*, fasc. *Regolamento Giudiziario – Lavori preparatori dal 1858*.

³⁷⁶ Atto “Legislatura VIII – sessione I – 1861-63”, in ASS della Repubblica italiana – Roma, b. Ufficio Studi Legislativi Alta Corte di Giustizia: *Regolamenti giudiziari – Lavori preparatori dal 1858 al 1940 – USL VI 4 (105)*, fasc. *Regolamento Giudiziario – Lavori preparatori dal 1858*.

³⁷⁷ Atto “Legislatura VIII – sessione I – 1861-63”, in ASS della Repubblica italiana – Roma, b. Ufficio Studi Legislativi Alta Corte di Giustizia: *Regolamenti giudiziari – Lavori preparatori dal 1858 al 1940 – USL VI 4 (105)*, fasc. *Regolamento Giudiziario – Lavori preparatori dal 1858*.

³⁷⁸ Atto “Legislatura VI – sessione I – 1857-1858”, in ASS della Repubblica italiana – Roma, b. Ufficio Studi Legislativi Alta Corte di Giustizia: *Regolamenti giudiziari – Lavori preparatori dal 1858 al 1940 – USL VI 4 (105)*, fasc. *Regolamento Giudiziario – Lavori preparatori dal 1858*.

L'11, 12, 22, 23 ottobre e il 17 dicembre 1866, il Senato in camera di consiglio tentò di mettere ordine dal punto di vista operativo e procedimentale discutendo le risoluzioni di norme giudiziarie da seguirsi nel procedimento penale contro il Senatore Persano. Come già detto nel primo capitolo, il Senato fu costituito per la prima volta in Alta Corte nel 1866 per il processo a carico del senatore ammiraglio Persano. Per l'occasione e per le modalità rapide in cui fu preparato l'*iter* dei lavori istituzionali, si parlò di primo embrione di regolamento giudiziario³⁷⁹ – composto di 18 articoli – che fu votato il 23 ottobre del medesimo anno³⁸⁰.

Nella seduta del 2 aprile 1867 fu presa in considerazione un'altra proposta di legge del deputato Sineo sulla responsabilità ministeriale³⁸¹.

Dopo che il primo processo fu concluso, nel 1868 fu formulato in 37 articoli un vero e proprio progetto di regolamento, che venne accompagnato dalla relazione Vigliani e che venne discusso per quasi due anni durante varie sedute saltuarie³⁸².

Nella seduta del 7 maggio 1870 fu approvato un regolamento per l'esercizio delle funzioni giudiziarie del Senato costituito in Alta Corte di Giustizia. Il "Regolamento giudiziario del Senato del regno costituito in Alta Corte di Giustizia" era suddiviso in cinque titoli: il primo "Della Istruzione", il secondo "Dei provvedimenti della Commissione d'istruzione dopo compiuta l'istruttoria del processo", il terzo "Dell'accusa", il quarto "Del Giudizio", il quinto "Disposizioni generali". Nel regolamento del 1870 le funzioni di cancelliere presso l'Alta Corte erano attribuite al

³⁷⁹ In ASS della Repubblica italiana – Roma, "Fascicoli processuali", b. 2.

³⁸⁰ Senato del Regno, Atti parlamentari, Documenti, 1899-1900, Relazione della Commissione nominata dal Presidente per mandato del Senato composta dai senatori Tajani, presidente e relatore, Borgnini, Canonico, Caselli, Giorgi, Pagano, Saredo per riferire sulle riforme occorrenti al regolamento giudiziario del Senato, presentata il 27 maggio 1900, p. 1.

³⁸¹ Atto "Legislatura VI – sessione I – 1857-1858", in ASS della Repubblica italiana – Roma, b. Ufficio Studi Legislativi Alta Corte di Giustizia: *Regolamenti giudiziari – Lavori preparatori dal 1858 al 1940 – USL VI 4 (105)*, fasc. *Regolamento Giudiziario – Lavori preparatori dal 1858*.

³⁸² Senato del Regno, Atti parlamentari, Documenti, 1899-1900, Relazione della Commissione nominata dal Presidente per mandato del Senato composta dai senatori Tajani, presidente e relatore, Borgnini, Canonico, Caselli, Giorgi, Pagano, Saredo per riferire sulle riforme occorrenti al regolamento giudiziario del Senato, presentata il 27 maggio 1900, p. 1.

direttore capo degli Uffici di segreteria³⁸³.

Il regolamento del '70 prevedeva la nomina di una Commissione d'istruzione composta dal presidente e da sei senatori a cui erano rimessi – ai sensi dell'art. 6 – gli atti e i documenti di procedura e tutti gli elementi di prova che fossero pervenuti alla presidenza dell'Alta Corte. La Commissione d'istruzione aveva la funzione di comunicare questi documenti ed elementi al pubblico ministero, oltre alla funzione di procedere all'istruttoria. La Commissione era titolare di tutte le funzioni che il codice di procedura penale attribuiva al giudice istruttore. Ai sensi dell'art. 7 essa poteva rilasciare il mandato di cattura³⁸⁴.

Ai sensi degli articoli 19 e 20 del regolamento del 1870, la Commissione d'istruzione riferiva il risultato dell'istruttoria all'Alta Corte in camera di consiglio, che deliberava emettendo una sentenza di accusa. La sentenza definitiva veniva emessa dal Senato riunito in Alta Corte con due votazioni per appello nominale in cui i senatori avevano la facoltà di manifestare brevemente i motivi del proprio voto, ai sensi dell'art. 28. La sentenza veniva letta in pubblica udienza e notificata all'accusato dal cancelliere ai sensi dell'art. 34³⁸⁵.

Nella tornata del 10 febbraio 1873 fu approvato il progetto di legge per l'applicazione dell'art. 37 dello Statuto, anche nel caso di condanna all'arresto personale dei senatori³⁸⁶. L'art. 37 statuiva che “Fuori del caso di flagrante delitto, niun Senatore può essere arrestato se non in forza di un

³⁸³ Senato del Regno, Atti parlamentari, Documenti, 1899-1900, Relazione della Commissione nominata dal Presidente per mandato del Senato composta dai senatori Tajani, presidente e relatore, Borgnini, Canonico, Caselli, Giorgi, Pagano, Saredo per riferire sulle riforme occorrenti al regolamento giudiziario del Senato, presentata il 27 maggio 1900, p. 1.

³⁸⁴ Senato del Regno, Atti parlamentari, Documenti, 1899-1900, Relazione della Commissione nominata dal Presidente per mandato del Senato composta dai senatori Tajani, presidente e relatore, Borgnini, Canonico, Caselli, Giorgi, Pagano, Saredo per riferire sulle riforme occorrenti al regolamento giudiziario del Senato, presentata il 27 maggio 1900, p. 1.

³⁸⁵ Senato del Regno, Atti parlamentari, Documenti, 1899-1900, Relazione della Commissione nominata dal Presidente per mandato del Senato composta dai senatori Tajani, presidente e relatore, Borgnini, Canonico, Caselli, Giorgi, Pagano, Saredo per riferire sulle riforme occorrenti al regolamento giudiziario del Senato, presentata il 27 maggio 1900, p. 1.

³⁸⁶ Atto “Legislatura VI – sessione I – 1857-1858”, in ASS della Repubblica italiana – Roma, b. Ufficio Studi Legislativi Alta Corte di Giustizia: *Regolamenti giudiziari – Lavori preparatori dal 1858 al 1940 – USL VI 4 (105)*, fasc. *Regolamento Giudiziario – Lavori preparatori dal 1858*.

ordine del Senato. Esso è solo competente per giudicare dei reati imputati ai suoi membri”.

Nella tornata del 6 maggio 1876 invece fu preso in considerazione il progetto Sineo sulla responsabilità ministeriale, riproposto da parte del deputato Minervini. Nelle sedute dell'11 maggio e dell'8 luglio 1881 fu esaminata la proposta del senatore Gadda di modifica dell'art. 3 del regolamento giudiziario del Senato del 1870. L'8 luglio 1881 si stabilì la nomina di una Commissione che concluse per la nomina di un rappresentante del pubblico ministero presso l'Alta Corte di Giustizia. In relazione alla sentenza della Corte di Cassazione di Roma del 21 dicembre 1896 ed in rapporto all'art. 37 dello Statuto, nella tornata del 1° marzo 1898 si stabilì la competenza del Senato sia per raccogliere le prove, sia per qualsiasi pronuncia di non farsi luogo a procedere³⁸⁷.

Il 20 dicembre 1900 fu approvato un nuovo regolamento giudiziario per i lavori dell'Alta Corte³⁸⁸, in seguito alle proposte di modifica al regolamento del Senato discusse nelle tornate del 26, 27, 28, 29 novembre 1900, 1°, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 15, 17 e 20 dicembre 1900³⁸⁹.

La nuova disciplina d'inizio Novecento disponeva che la Commissione istruttoria poteva essere appositamente nominata dal Senato costituito in Alta Corte oppure dal presidente su delega del Senato, nei casi di procedimenti per crimini di alto tradimento e attentato alla sicurezza dello Stato. Il Senato aveva la facoltà di affidare l'attività istruttoria alla Commissione istruttoria permanente, prevista per le imputazioni di reato a carico dei senatori del regno. Questa Commissione era composta da sei

³⁸⁷ Atto “Legislatura VI – sessione I – 1857-1858”, in ASS della Repubblica italiana – Roma, b. Ufficio Studi Legislativi Alta Corte di Giustizia: *Regolamenti giudiziari – Lavori preparatori dal 1858 al 1940 – USL VI 4 (105)*, fasc. *Regolamento Giudiziario – Lavori preparatori dal 1858*.

³⁸⁸ Cfr. G. Gadda, *Il Senato Alta Corte di giustizia*, in *Nuova Antologia*, 174 (1900), p. 68, in cui l'A. a proposito delle esigenze di riforma ha sostenuto quanto segue: «Da molto tempo si era sentito il bisogno di riformare il Regolamento del Senato quale Alta Corte di giustizia e dopo avere modificato il suo Regolamento per le funzioni di Assemblea legislativa, il Senato volle opportunamente passare alla riforma di quello per l'Alta Corte. A questo fine, per la importanza della materia, esso dava incarico al proprio presidente di nominare una Commissione speciale la quale con maturo studio ne preparasse le proposte. La Commissione, formata di giureconsulti di autorevole competenza, ha presentato ora una importante relazione che verrà presto alla pubblica discussione in Senato».

³⁸⁹ Atto “Legislatura VI – sessione I – 1857-1858”, in ASS della Repubblica italiana – Roma, b. Ufficio Studi Legislativi Alta Corte di Giustizia: *Regolamenti giudiziari – Lavori preparatori dal 1858 al 1940 – USL VI 4 (105)*, fasc. *Regolamento Giudiziario – Lavori preparatori dal 1858*.

membri ordinari e otto supplenti, era presieduta dal presidente o da un vicepresidente da lui delegato, ai sensi dell'art. 5. Essa veniva convocata dal presidente del Senato ai sensi dell'art. 4, quando giungeva un atto di querela o di denuncia a carico di un senatore. Essa era nominata all'inizio della legislatura dal Senato, o su delega dal presidente, ai sensi dell'art. 5.

Nei casi di procedimenti a carico di ministri, ai sensi dell'art. 2 l'istituzione della Commissione d'istruzione non era più prevista. Ciò in quanto doveva presumersi che in quelle ipotesi la Camera dei deputati facesse una raccolta completa ed esaustiva di prove prima di pronunciarsi con un'accusa contro un ministro del re (così si legge nella Relazione della commissione del 27 maggio 1900³⁹⁰).

Venne istituita una Commissione d'accusa che fosse permanente per le ipotesi di reati in cui venissero imputati senatori, e appositamente nominata nei casi di reato di alto tradimento e attentato alla sicurezza statale. Ai sensi dell'art. 25 la Commissione d'accusa era composta da quattro senatori e cinque supplenti; era presieduta dal presidente del Senato o da un vicepresidente da questi delegato. Nei procedimenti a carico dei ministri accusati dalla camera bassa non era prevista l'istituzione di una Commissione d'accusa. Nel regolamento del 1900 i senatori nel votare dovevano pronunciare il proprio voto ad alta voce, ma ai sensi dell'art. 44 non erano più titolari della facoltà di esprimere i motivi della propria scelta.

L'8 febbraio 1905 fu presa in considerazione la proposta del senatore Vischi circa le modifiche degli articoli 24, 36 e 49 del regolamento giudiziario del Senato costituito in Alta Corte³⁹¹.

Nella tornata del 5 luglio 1922 fu approvata la proposta del senatore Paternò di modificare gli articoli 36 e 49 del regolamento giudiziario. Il 25 novembre dello stesso anno fu presa in considerazione la proposta di legge d'iniziativa del senatore Paternò e di altri progetti sui procedimenti penali contro i senatori³⁹².

³⁹⁰ Senato del Regno, "Atti parlamentari", 1899-1900, Relazione della Commissione nominata dal Presidente per mandato del Senato composta dai senatori Tajani, presidente e relatore, Borgnini, Canonico, Caselli, Giorgi, Pagano, Saredo per riferire sulle riforme occorrenti al regolamento giudiziario del Senato, presentata il 27 maggio 1900, p. 1.

³⁹¹ Atto "Legislatura VI – sessione I – 1857-1858", in ASS della Repubblica italiana – Roma, b. Ufficio Studi Legislativi Alta Corte di Giustizia: *Regolamenti giudiziari – Lavori preparatori dal 1858 al 1940 – USL VI 4 (105)*, fasc. *Regolamento Giudiziario – Lavori preparatori dal 1858*.

³⁹² Atto "Legislatura VI – sessione I – 1857-1858", in ASS della Repubblica italiana – Roma, b. Ufficio Studi Legislativi Alta Corte di Giustizia: *Regolamenti giudiziari – Lavori*

Il 7 giugno 1928 in Senato e il 1° dicembre 1928 in Camera dei deputati furono approvate alcune norme per l'esercizio delle funzioni giudiziarie del Senato nei casi di cui all'art. 37 dello Statuto. La legge n. 2710 del 6 dicembre 1928 statuì che le funzioni riservate dall'art. 37 dello Statuto al Senato costituito in Alta Corte, per ciò che concerneva il giudizio nei procedimenti per i delitti imputati ai senatori, dovessero essere esercitate da una Commissione presieduta dal presidente della camera alta³⁹³. Questa commissione doveva essere composta da sessanta senatori (trenta in qualità di giudici effettivi e trenta in qualità di giudici supplenti), nominati dal Senato all'inizio di ciascuna sessione.

Il 17 dicembre 1929 fu approvata una riforma del regolamento giudiziario³⁹⁴.

Il nuovo regolamento giudiziario prevedeva che la Commissione dell'Alta Corte poteva essere presieduta, oltre che dal presidente del Senato, da un vicepresidente da lui nominato per ciascun procedimento, e che la camera alta poteva delegare la nomina della Commissione stessa al presidente. La Commissione d'istruzione fu composta ordinariamente da quattro membri, e doveva essere presieduta da un vicepresidente del Senato o da un senatore designato dal presidente. Se il numero dei

preparatori dal 1858 al 1940 – USL VI 4 (105), fasc. Regolamento Giudiziario – Lavori preparatori dal 1858.

³⁹³ R. Cerciello, *La riforma dell'Alta Corte di Giustizia*, in «Rivista di diritto pubblico e della pubblica amministrazione in Italia», 20 (1928), pt. 1, p. 493, in cui l'A. ha ricordato una considerazione nella dialettica parlamentare, sulle necessità di riformare anche i numeri dei componenti gli organi della giustizia politica, poiché erano evidenti le differenze con il periodo in cui in seno alla Carta albertina si decise di formulare l'art. 37 dello Statuto così come lo si conosceva. A tal proposito l'A. ha scritto quanto segue: «La Commissione speciale, la cui nomina il Senato nella tornata del 31 maggio delegò al Presidente Tittoni e che risultò composta dei Senatori Melodia, presidente, Berio, segretario e relatore, D'Amelio, Morello, Mortara, Perla, Schanzer, Soderini e Zupelli, tenne tre adunanze e si manifestò favorevole al progetto. Vale la pena di riportare le considerazioni contenute in proposito nella relazione del Senatore Berio (n. 1596-A): "Nè va taciuta una considerazione storica. Il Senato del Regno, quale è attualmente, in rappresentanza di una grande Nazione, e i cui componenti hanno superato talvolta, in questi ultimi anni, il numero di quattrocento, non può essere paragonato al Senato Subalpino, creato nel 1848. Ben s'intende che, originariamente, dato il numero limitato dei suoi componenti, la funzione spettante al Senato di giudicare i senatori, fosse esercitata agevolmente, senza inconvenienti, dall'intera Assemblea"».

³⁹⁴ Atto "Legislatura VI – sessione I – 1857-1858", in ASS della Repubblica italiana – Roma, b. Ufficio Studi Legislativi Alta Corte di Giustizia: *Regolamenti giudiziari – Lavori preparatori dal 1858 al 1940 – USL VI 4 (105), fasc. Regolamento Giudiziario – Lavori preparatori dal 1858.*

componenti ordinari della Commissione d'istruzione fu diminuito, quello dei membri della Commissione d'accusa fu aumentato, poiché il nuovo volto della procedura e della struttura procedimentale sulla giustizia politica prevedeva dieci membri ordinari e dieci supplenti. Anche quest'altra Commissione era presieduta da un vicepresidente della camera alta o da un senatore appositamente designato dal presidente.

Gli organi giudiziari del Senato ai sensi dell'art. 1 del nuovo regolamento erano così la Commissione d'istruzione, la Commissione d'accusa, la Commissione dell'Alta Corte di Giustizia, ossia quella di sessanta membri, e l'Alta Corte di Giustizia. Ai sensi dell'art. 41 i processi in materia di alto tradimento e di reati contro la sicurezza dello Stato venivano affidati alle Commissioni permanenti d'istruzione e d'accusa.

La Commissione dei sessanta membri successivamente, ai sensi dell'art. 1 del regolamento giudiziario del 1931, fu denominata Commissione per il giudizio³⁹⁵. Autorevole dottrina ha rilevato che la riforma del 1929 fosse opera di larga revisione del regolamento che risaliva a trenta anni prima, facendo salve le pochissime modifiche nel frattempo intervenute³⁹⁶.

Un'altra riforma della stessa materia è stata approvata nel 1939. Venne abolita la Commissione d'accusa e venne istituita una Commissione d'appello titolare delle competenze già riservate alla Commissione d'accusa. Queste competenze concernevano la cognizione sui seguenti affari giudiziari speciali: l'appello proposto dall'imputato e quello attivato dal p.m. avverso le ordinanze della Commissione d'istruzione che provvedevano in materia di libertà provvisoria; l'appello dell'imputato

³⁹⁵ R. Cerciello, *Il nuovo regolamento giudiziario del Senato*, in «Rivista di diritto pubblico e della pubblica amministrazione in Italia», 24 (1932), pt. 1, p. 62, in cui l'A. a tal proposito ha scritto quanto segue: «La modificazione inoltre del titolo della Commissione incaricata del giudizio nei procedimenti per delitti a carico di Senatori, «Commissione dell'Alta Corte di Giustizia» nell'altro «Commissione per il giudizio» rispecchiante direttamente la funzione prevalente di essa, mentre il precedente titolo era troppo generico e comune in sostanza anche alle altre due Commissioni, di istruzione e di accusa».

³⁹⁶ Ivi, p. 61, in cui l'A. ha continuato a rilevare quanto segue: «Può dirsi infatti che in tale occasione quasi ogni articolo fu sottoposto a modificazioni e tutto un nuovo ordinamento sistematico fu dato alle disposizioni del regolamento giudiziario, che furono coordinate poi con quelle del codice di procedura penale del 1913 e della legge 6 dicembre 1928, n. 2810, di delega delle funzioni dell'Alta Corte ad una Commissione. Più modesta invece è la riforma attuale, la quale con estrema sollecitudine, all'indomani dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, provvede soprattutto a coordinare con questo le disposizioni del regolamento giudiziario del Senato : non mancano peraltro modificazioni direttamente suggerite dall'esperienza dei due anni, ormai trascorsi, di applicazione del regolamento, o da evidenti ragioni di opportunità».

prosciolto per insufficienza di prove; il gravame proposto dal p.m. contro le pronunce di proscioglimento emesse in sede istruttoria.

Ai sensi dell'art. 7 i membri della Commissione d'istruzione erano nominati dal presidente del Senato, e ai sensi dell'art. 26 a quest'ultimo spettava la nomina dei membri della Commissione per il giudizio. Il numero della Commissione d'istruzione fu ridotto a cinque membri effettivi e dieci supplenti³⁹⁷.

Nel 1940 furono avanzate delle proposte di modifica di vari articoli del regolamento giudiziario; la proposta partì dal senatore Scavonetti e fu esaminata da una commissione straordinaria all'interno del Senato³⁹⁸.

Agli inizi degli anni '70 dell'Ottocento, nel panorama della dottrina giuridica era divenuta nota una tesi di critica radicale nei confronti del sistema di persecuzione e giudizio dei reati ministeriali in seno al Senato costituito in Alta Corte di Giustizia. Al posto dell'Alta Corte l'orientamento in questione avrebbe sostituito l'istituzione di un giurì nazionale³⁹⁹.

Pietro Nocito ha infatti sostenuto che

L'organizzazione e la procedura di questo giurì nazionale non presenta nulla di difficile. Lo stesso Cherbuliez diceva : « Il faut pour les jugemens politiques un corps temporaire, formé d'hommes étrangers à toutes fonctions ; une espèce de jury, composé de l'élite des jurys ordinaires. Je voudrais que la moitié des colléges électoraux du pays, tirés au sort entre tous par le président du corps législatif fussent appelés à élire cinquante citoyens appartenant à la classe des jurés et ayant déjà fonctionné comme jurés ; que sur cette liste de cinquante, on permit à la majorité accusatrice et à l'accusé d'en recuser vingt ; les trente restant formeraient la haute cour politique. Pour lu présider, le corps législatif nommerait cinq juges parmi les fonctionnaires les plus élevés de l'ordre judiciaire, sur ces cinq on

³⁹⁷ Senato del Regno, "Atti parlamentari", Documenti, prima legislatura della Camera dei fasci e delle corporazioni, Relazione della Commissione speciale composta dal presidente del Senato Giacomo Suardo e dei Senatori Berio, Giuseppe Francesco Ferrari, Gino Gasperini, Salvatore Gatti, Raimondi, Scavonetti e Facchinetti, relatore, comunicata alla Presidenza il 13 dicembre 1939 – XVIII – Modificazioni al regolamento giudiziario del Senato.

³⁹⁸ Atto "Legislatura VI – sessione I – 1857-1858", in ASS della Repubblica italiana – Roma, b. Ufficio Studi Legislativi Alta Corte di Giustizia: *Regolamenti giudiziari – Lavori preparatori dal 1858 al 1940 – USL VI 4 (105)*, fasc. *Regolamento Giudiziario – Lavori preparatori dal 1858*.

³⁹⁹ P. Nocito, *Del Senato costituito in Alta Corte di giustizia: studio teorico-pratico*, con testo del regolamento 7 maggio 1870 sull'Alta Corte di Giustizia e con la relazione che lo precede, Bologna 1872, p. 113.

en tirerait deux au sort, en laissant à l'accusé la facilité d'en récuser trois ; les deux qui se trouveraient définitivement éliminés rempliraient les fonctions de président et de vice-président de la haute cour. Le président ne prendrait aucune part au jugement ; ses fonctions seraient de diriger les débats et la délibération, de veiller à l'observation des formes et de prononcer la sentence ». A me parrebbe più conveniente, che non già i collegi elettorali facessero la scelta degli alti giurati, ma lo stesso corpo dei giurati convocato per collegi elettorali giudiziari, e che soggiacessero ad una multa coloro che mancassero all'urna senz'addurre sufficienti motivi⁴⁰⁰.

Secondo Nocito il Senato, spogliato del diritto di giudicare anche sui reati ministeriali, avrebbe dovuto avere la facoltà di pronunciarsi sull'accusa intentata dalla Camera. Qualora il Senato avesse maturato un parere contrario sulla decisione della Camera, quest'ultima avrebbe potuto essere sciolta, e solo in caso di riconferma dell'accusa al ministro da parte della nuova Camera il veto del Senato non avrebbe avuto alcun effetto⁴⁰¹.

Pietro Nocito ha sostenuto che il Senato nel suo concetto non doveva essere un corpo estraneo alla rappresentanza nazionale. Esso insieme alla Camera dei deputati avrebbe dovuto rappresentare le due forze che come nell'universo ordine cosmico s'agitano pure nell'ordine morale e nel seno delle società, la *forza centripeta* e la *forza centrifuga*, la tradizione o lo spirito di conservazione, e il rinnovamento o lo spirito di comunione e diffusione. Le quali due forze sono nell'ordine morale come nell'ordine cosmico i due elementi del movimento o del progresso, che vuole il suo punto d'appoggio, e non è aumento se non in quanto è conservazione⁴⁰².

Nelle intenzioni di Nocito la sezione penale della Corte di Cassazione avrebbe dovuto presiedere l'alto giurì alternativo al Senato costituito in Alta Corte di Giustizia, "lasciando però all'imputato il diritto di recusa perentoria anche sopra la metà dei membri della medesima"⁴⁰³. Oltre alle accuse contro i ministri l'alto giurì, nelle intenzioni della dottrina in analisi, avrebbe dovuto giudicare in tutti quei processi che la Corte d'appello a sezioni riunite avesse creduto fosse conveniente sottoporre al

⁴⁰⁰ *Ibid.*

⁴⁰¹ Ivi, p. 114.

⁴⁰² *Ibid.*

⁴⁰³ *Ibid.*, in cui l'A. ha preso come termini di paragone altri Paesi, scrivendo quanto segue: «Nel Belgio è anzi tutta intera la Corte di Cassazione a sezioni riunite chiamata a giudicare i ministri accusati dalla Camera dei Deputati : lo stesso è a dire della Prussia, della Danimarca, della Romania, ed anche in parte, della Grecia e della Norvegia».

medesimo su istanza del pubblico ministero, od anche dell'imputato. Ciò in quanto – secondo Nocito – vi erano alcuni processi che coinvolgevano gli interessi dell'intera nazione, per l'importanza o per la natura della materia trattata o per altri aspetti⁴⁰⁴.

Questa dottrina apertamente, poco più di dieci anni dopo l'Unità, ha espresso con chiarezza una prospettiva riformista, sostenendo che

Sarebbe altresì tempo di fare una legge sulla responsabilità ministeriale. (...) è vero che i ministri potrebbero essere compresi quanto ai delitti e alle pene nella legge penale che concerne i delitti dei funzionari pubblici. Una legge speciale però servirebbe come misura preventiva, e darebbe al paese un sentimento più vivo della sicurezza della propria libertà⁴⁰⁵.

L'ordine esistente può essere mutato, lentamente, con equilibrio, per adeguare le forme e gli spazi giuridici alle nuove materialità socio-culturali esistenti, attraverso i riformismi che partono dalle riflessioni di chi si fa carico di meditare con sapienza e di mettere in propositiva discussione la realtà istituzionale esistente. Questo coraggio ha avuto la dottrina di Pietro Nocito, insieme al coraggio di accettare le eventuali critiche da parte degli altri studiosi e non solo.

3. Cenni sulla responsabilità dei ministri nell'età repubblicana e prospettive evolutive

La responsabilità giuridico-penale dei ministri in ogni epoca storica suscita interrogativi e apre delicati dibattiti sul significato giuridico dei principi di uguaglianza, da un lato, e di separazione dei poteri dello Stato, dall'altro lato. Le norme sulla responsabilità ministeriale possono incidere in modo critico sugli stessi equilibri esistenti tra i distinti e separati poteri legislativo, esecutivo e giudiziario; in ragione di ciò spesso in tema di processi a carico dei ministri si discorre di giustizia politica.

In Italia la Costituzione repubblicana del 1948, nella parte in cui stabilisce le regole generali sul funzionamento degli organi del potere esecutivo ed in particolare nell'art. 95, comma secondo, sancisce che

⁴⁰⁴ Ivi, p. 115, in cui l'A. ha aggiunto che «Due terzi dei votanti sarebbero necessari per la condanna, e nel resto si seguirebbe la procedura che si tiene innanzi alla Corte d'assise».

⁴⁰⁵ Ivi, p. 116.

i ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri e individualmente degli atti dei singoli ministeri. Parlando di responsabilità penale dei ministri, così, occorre chiedersi cosa siano i reati ministeriali e quali siano le ragioni situate alla base delle procedure formali prescritte per il loro accertamento.

I reati ministeriali sono reati commessi dai membri del potere esecutivo. Alcuni ordinamenti giuridici sottopongono questi reati a forme di giustizia speciale⁴⁰⁶, di tipo politico o misto.

Mentre in Francia dal 1993 questi reati particolari sono sottoposti alla giurisdizione della Corte di giustizia della Repubblica, composta da dodici parlamentari e tre magistrati, in Italia l'art. 96 della Costituzione repubblicana allo stato sancisce quanto segue:

Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

La procedura da seguire per i reati ministeriali è disciplinata dalla legge di revisione costituzionale n. 1 del 1989, e dalla legge n. 219 del medesimo anno.

Un eventuale caso riguardante i crimini dei ministri nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali sarebbe di competenza del tribunale ordinario, che in queste circostanze opererebbe come "tribunale dei ministri"⁴⁰⁷. L'espressione "tribunale dei ministri" non è presente nei testi normativi, ma è utilizzata quasi per consuetudine, in ragione della particolare composizione dell'organo giurisdizionale investito di una questione legale che coinvolge un ministro o il Presidente del Consiglio dei ministri a causa dello svolgimento delle proprie attività istituzionali. Questo tribunale non è un tribunale speciale, ma è qualificabile come una sezione specializzata del tribunale ordinario. Esso è costituito presso il tribunale del capoluogo del distretto di Corte d'Appello competente per territorio, in ragione del luogo di commissione del reato ministeriale⁴⁰⁸.

⁴⁰⁶ Cfr. Lombardi G., *Note in tema di giustizia penale costituzionale*, Torino 1979.

⁴⁰⁷ Cfr. G. Scarlato, *I reati ministeriali*, Padova 1982; F. Donati, *La responsabilità politica dei ministri nella forma di governo italiana*, Torino 1997; P. Dell'Anno, *Il procedimento per i reati ministeriali*, Milano 2001.

⁴⁰⁸ G. Zagrebelsky, *Procedimenti d'accusa*, in «Enc. dir.», XXXV, Milano 1988, pp. 898 ss.; cfr. A. Cerri, *Corso di giustizia costituzionale*, Milano 2004; F. Cordero, *Procedura*

Entro novanta giorni dal ricevimento degli atti riguardanti un fatto o un atto ministeriale, compiute le indagini preliminari e sentito il pubblico ministero, il “tribunale dei ministri” deve decidere se procedere oppure archiviare l’indagine con un decreto non impugnabile. Se esso sceglie di procedere, trasmette gli atti con una relazione motivata al procuratore della Repubblica per la loro immediata rimessione al presidente del ramo del Parlamento competente per legge.

Il presidente del ramo parlamentare competente invia gli atti così ricevuti alla Giunta per le autorizzazioni a procedere, secondo le prescrizioni del regolamento della camera interessata. La Giunta riferisce all’assemblea della stessa camera con una relazione scritta, dopo aver ascoltato eventualmente i soggetti interessati. A partire dal momento della consegna degli atti al presidente della camera competente, l’assemblea si riunisce entro sessanta giorni e nello stesso termine essa può negare l’autorizzazione a procedere a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con una valutazione insindacabile. La negazione dell’autorizzazione a procedere è legittima se la maggioranza assoluta ha ritenuto che il ministro abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante, ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell’esercizio della funzione di governo. La funzione della camera legislativa non è giurisdizionale (nemmeno in senso lato), bensì di autorizzazione a procedere, con un vaglio costituzionale che ben si distingue dal tipico sindacato giurisdizionale.

Se l’assemblea decide di concedere l’autorizzazione a procedere, essa rimette gli atti al “tribunale dei ministri” per la continuazione del procedimento sul reato ministeriale.

Questo appena illustrato è il quadro giuridico attualmente in vigore nell’ordinamento italiano, ossia il prodotto dell’ultimo sforzo evolutivo in materia di giustizia politica e accertamento processuale dei reati dei ministri.

Prima dell’entrata in vigore della legge di revisione costituzionale n. 1 del 1989, l’art. 96 della Costituzione statuiva che per i reati commessi nell’esercizio delle proprie funzioni il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri potessero essere messi in stato d’accusa dal Parlamento in seduta comune, ossia da un organo complesso che normalmente è titolare di altre tipologie di funzioni. Una volta messi in stato d’accusa, il giudizio veniva attribuito alla Corte costituzionale e non al giudice ordinario.

penale, Milano 2006; L. Ferrajoli, *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia*, I, Rome-Bari 2007; G. Cernuto, *Il procedimento per i reati ministeriali*, in *Modelli differenziati di accertamento*, in *Tratt. proc. pen.* (cur. Spangher), VII, II, Torino 2011.

Come si può notare, la portata sistematica del cambiamento intervenuto a partire dal 1989 è molto rilevante.

I limiti del meccanismo istituzionale precedente alla legge di revisione costituzionale del 1989 divennero oggetto di riflessioni e rimediazioni nell'opinione pubblica, oltre che nei lavori scientifici dei giuristi, a causa di quello che è ricordato come lo scandalo Lockheed del 1977⁴⁰⁹. Questo scandalo riguardò gravissimi casi di corruzione avvenuti negli anni Settanta in Italia, Paesi Bassi, Germania occidentale, Giappone. L'azienda statunitense Lockheed aveva pagato alcune tangenti a politici e militari stranieri per vendere ai sopra menzionati Stati esteri i propri aerei militari. In Italia, molti soggetti furono accusati di aver intascato cospicue tangenti per favorire appunto l'acquisto di aerei da parte del ministero della difesa italiano. Furono quindi posti in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune e poi processati in Corte costituzionale Mario Tanassi, all'epoca dei fatti ministro della difesa, Mariano Rumor, all'epoca dei fatti Presidente del Consiglio dei ministri, e Luigi Gui, all'epoca ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione e per le regioni. Di questi soltanto Tanassi venne condannato dalla Corte costituzionale, in composizione integrata, a due anni e quattro mesi di reclusione per il delitto di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio. La sentenza di condanna, che comminò pure la decadenza dal seggio parlamentare, fu ratificata da un voto della Camera dei deputati nell'esercizio di una autodichia speciale, dunque di una giustizia autonoma e speciale. Tanassi scontò quattro mesi di carcere.

Il dibattito che in quel periodo si sviluppò in Italia riguardava la corruzione non soltanto personale dei soggetti coinvolti, ma anche il malcostume e alcuni meccanismi deviati della partitocrazia. Di fronte a quella situazione, nel marzo 1977 l'onorevole Aldo Moro della Democrazia Cristiana, nei lavori della seduta parlamentare comune per la decisione dello stato d'accusa, aveva affermato che «Una volta tanto non siamo legislatori, ma giudici, intendo giudici non in senso tecnico-giuridico, ma politico», e che «la valutazione... non riguarda una dichiarazione astratta di giustizia ma un'attuazione concreta di essa»⁴¹⁰.

In quella stagione politica italiana si sentiva il bisogno di un cambiamento che riguardasse le regole procedurali per esercitare una giustizia *nella* politica; e non più una giustizia *della* politica *sulla* politica

⁴⁰⁹ Cfr. M. Caprara, *Il caso Lockheed in Parlamento*, in L. Violante (cur.), *Storia d'Italia, Annali XVII, Il Parlamento*, Roma 2001.

⁴¹⁰ Il Parlamento italiano in seduta comune, 3-11 marzo 1977.

stessa⁴¹¹. Siccome bisognava tener conto della libertà di azione governativa e della teoria che qualificava l'atto politico come un atto tendenzialmente libero nel fine, nella riforma costituzionale vi furono dei compromessi tra le distinte esigenze⁴¹².

La legge costituzionale n. 1 del 1989, infatti, ha riscritto l'art. 96 della Carta costituzionale nella versione sopra illustrata, prevedendo una semplice autorizzazione parlamentare a procedere come filtro per trasmettere un caso di reato ministeriale alla giurisdizione ordinaria, secondo le particolari regole sulla competenza già ampiamente descritte.

È ammirabile lo sforzo di riformare la materia dei reati ministeriali, illuminandola con il principio fondamentale di uguaglianza formale di fronte alla legge per tutti i cittadini. Si è cercato di rendere il più possibile ordinaria la procedura di accertamento e persecuzione dei reati commessi dai ministri, che sono altissimi operatori del potere governativo e politico dello Stato.

C'è chi critica la conformazione attuale degli equilibri tra i diversi poteri statuali. Una parte delle critiche proviene dalle correnti conservatrici, le quali vorrebbero mantenere l'atto governativo come un atto assolutamente insindacabile dal potere giudiziario. Un'altra parte delle critiche, invece, proviene dalle correnti di pensiero che vogliono una legalità rigorosamente e meccanicamente connessa al valore dell'eguaglianza, ed in ragione di ciò propongono l'eliminazione del filtro dell'autorizzazione parlamentare.

Le visioni più in linea con l'attuale assetto costituzionale auspicano il mantenimento dell'attuale regime giuridico in materia, perché esse sono preoccupate per gli eventuali attacchi che i ministri potrebbero ricevere dai propri avversari politici, attraverso l'ordinario strumento giudiziario. Le posizioni più moderate, pertanto, restano fiduciose sull'utilizzo del buon senso da parte dei ministri, con la loro facoltà di rinunciare o non rinunciare al trattamento speciale ad essi costituzionalmente riservato. Occorre sottolineare che il buon senso non deve essere automaticamente e necessariamente collegato ad un atteggiamento di rinuncia al filtro parlamentare. Ogni fatto è diverso dagli altri; ogni situazione umana è diversa dalle altre⁴¹³.

Se si studia l'ordinamento giuridico italiano precedente all'età

⁴¹¹ L. Trisolino, *Perspectives historiques sur la " justice politique " : la responsabilité pénale des ministres en Italie*, in AA., *Perspectives nouvelles du droit. Thèmes, méthodes et historiographie en France et en Italie* (curr. G. Grisi-F. Rasse), Roma 2020, pp. 15-23.

⁴¹² *Ibid.*

⁴¹³ *Ibid.*

costituzionale repubblicana, si può osservare una più radicale separazione e diversificazione dei procedimenti a carico dei ministri, rispetto alle regole processuali ordinarie prescritte per tutti gli altri cittadini.

Da questa breve esposizione sugli strumenti processuali di esercizio della giustizia sulla politica, unitamente allo studio che sopra si è esposto sui giudizi a carico dei ministri davanti all'Alta Corte di Giustizia, è possibile ipotizzare alcune modeste considerazioni generali. Si può dare per certa la sussistenza di un'esigenza di prudenza nel perseguire i reati ministeriali. Questa prudenza è richiesta dalla natura stessa della delicata funzione di governo di uno Stato. Si deve tener conto da un lato dell'esigenza di evitare una politicizzazione in senso stretto dell'attività giudiziaria, e dall'altro lato dell'esigenza di garantire a tutti i cittadini il rispetto dei principi fondamentali della Costituzione italiana nonché l'indegradabilità dei diritti inalienabili della persona, senza distinzioni.

La delicata particolarità della tematica dei reati ministeriali necessita di altrettanto particolari accorgimenti procedimentali, già sul piano legislativo della loro ideazione.

Più si va indietro nel tempo e più le fonti legislative immortalano organizzazioni istituzionali in cui le risposte processuali tendevano a creare appositi organi in una sorta di autodichia speciale, dunque in una giustizia autonoma e speciale. Si può notare questa tendenza istituzionale nella costituzione dell'Alta Corte di Giustizia all'interno dello stesso Senato del regno, durante la vigenza dello Statuto albertino. Con la creazione di organi speciali, e non soltanto specializzati, e per di più anche interni al mondo politico, però, si rischiava una assolutizzazione della logica autoreferenziale di autodichia penale, contro ogni esigenza di uguaglianza davanti alla legge.

I risultati di questa autodichia penale e speciale potevano dimostrarsi favorevoli o sfavorevoli per i ministri, a seconda delle correnti di volta in volta dominanti nel Senato costituito in Alta Corte di Giustizia⁴¹⁴.

In seguito, con l'avvento del costituzionalismo repubblicano nella metà del XX secolo in Italia, si è cercato di dare risposte più garantiste per i ministri processati. Si è cercato al contempo di costruire un sistema rispettoso del contenuto fondamentale del principio di uguaglianza davanti alla legge. La tendenza attualmente maggioritaria nelle rimediazioni sulla procedura d'accertamento e persecuzione dei reati ministeriali è quella di ideare risposte certe, capaci di staccarsi dalla logica autoreferenziale di

⁴¹⁴ Ivi, p. 23.

specialità assoluta⁴¹⁵.

Sui reati ministeriali, oggi e per il futuro, potrebbe essere meditata una disciplina equilibratamente riformista di specialità minima necessaria: idonea a coniugare il rispetto della separazione dei poteri statuali con il cardine giuridico dell'uguaglianza tra i cittadini, nel processo penale⁴¹⁶.

Si vedano nel prossimo capitolo i meccanismi costituzionali sanciti dal legislatore statutario di metà Ottocento, per quel che riguardava la specifica attribuzione giurisdizionale dei reati posti in essere dai componenti del Senato, tanto durante la fase liberale classica quanto in quella tardo-statutaria.

⁴¹⁵ *Ibid.*

⁴¹⁶ *Ibid.*

Capitolo IV

L'Alta Corte di Giustizia e la responsabilità penale dei senatori

SOMMARIO: 1. L'arresto e il giudizio dei senatori nello Statuto – 2. La fattispecie astratta nell'esperienza storica: la perquisizione domiciliare del senatore Romualdo Trigona Gravina – 3. Una istituzione di autodichia speciale.

1. *L'arresto e il giudizio dei senatori nello Statuto*

L'art. 37 dello Statuto⁴¹⁷ sanciva che “Fuori del caso di flagrante delitto, niun Senatore può essere arrestato se non in forza di un ordine del Senato. Esso è solo competente per giudicare dei reati imputati ai suoi membri”. Si ponevano così due ordini di garanzie per i senatori.

La prima garanzia era costituita dalla riserva di voto in Senato per gli atti della pubblica autorità che fossero di carattere ablatorio-restrittivo sulla persona del senatore, ed in particolare in materia di arresto. Questa garanzia speciale trovava però il proprio limite nell'ipotesi di flagranza del delitto posto in essere. La flagranza delittuosa avrebbe così neutralizzato le peculiarità procedurali di un eventuale atto d'arresto.

La seconda garanzia era invece strettamente connessa alla questione giurisdizionale⁴¹⁸, poiché prescriveva l'unicità della competenza del Senato per il giudizio di accertamento ed eventuale punizione o assolvimento di un senatore.

⁴¹⁷ Cfr. R. Drago, *Sulla competenza del Senato del Regno per giudicare dei reati imputati ai suoi membri*, in «Gazzetta dei tribunali», bb. 34-35, 1866; G. Persico, *La giurisdizione penale del Senato sopra i suoi membri: art. 37 dello Statuto*, in «Giustizia penale», 10 (1904), pp. 641-646; V. Gueli, *Le decisioni di decadenza dei senatori pronunciate dall'Alta Corte di Giustizia straordinaria e i poteri della Cassazione*, in «Rivista di diritto processuale», 1 (1946), nn. 3-4, pp. 105-136; L. Maroni, *Alta Corte e decadenza dalla carica di senatore*, in «Giustizia penale», 52 (1947), pp. 290-296.

⁴¹⁸ Sulle radici della funzione giurisdizionale del Senato statutario, si v. S. Notari, *L'Italia e l'eredità francese. Codici e Costituzioni dalla Restaurazione all'Unità*, cit., p. 187, in cui l'A. ha scritto che «Oltre alle funzioni legislative, il Senato svolgeva funzioni giurisdizionali (mantenendo, in modo residuale, l'antica fisionomia dei Senati sabaudi di antico regime)».

L'unicità giurisdizionale del Senato per il giudizio sui reati imputati "ai suoi membri" si connetteva ad un criterio soggettivo, giacché si basava sull'appartenenza alla camera alta del sottoposto al procedimento, e quindi sulla qualifica soggettiva di senatore. Siccome il Senato – evidentemente costituito in Alta Corte di Giustizia – era il solo organo competente per giudicare dei reati imputati ai suoi membri, si può sostenere che si fosse di fronte ad una ipotesi di autodichia speciale.

Nei meccanismi procedurali di questa forma di autodichia era però presente il rischio di un atteggiamento autoreferenziale da parte degli altri senatori, tanto in senso impunitivista quanto in senso giustizialista, a seconda dei casi. Le conseguenze avrebbero potuto manifestarsi con risvolti positivi o negativi verso il membro sottoposto al procedimento penale in autodichia speciale, appunto, a seconda della corrente di volta in volta maggioritaria all'interno del Senato.

La non ordinaria naturalità del giudice e, conseguentemente, la potenziale innaturalità del giudizio davanti ad un giudice diverso da quello ordinario, odiernamente potrebbero apparire ancora più evidenti se si pensa che la natura istituzionale degli uffici ricoperti dai singoli senatori che sedevano nel Senato-giudice era la medesima di quella del senatore-giudicato. Giudicanti e giudicati erano senatori. I giudici infatti in quelle ipotesi erano tali in quanto senatori; il senatore sottoposto al procedimento era giudicato dal Senato, costituito in Alta Corte di Giustizia, in quanto senatore.

In questo labirinto di potenziali disconnessioni logiche del giudizio dalla naturale terzietà ed imparzialità tipica dell'organo istituzionale giudicante, pertanto, si faceva pressante l'esigenza di garantire una regolamentazione certa e congrua sull'*iter* procedimentale attraverso cui l'Alta Corte avrebbe dovuto operare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 dello Statuto.

Se si intende la "guarentigia" come una garanzia assicurata dalla legge⁴¹⁹ e, come tale, quale parte peculiare di una disciplina giuridica funzionalizzata al corretto equilibrio tra i poteri statuali, la stessa categoria di guarentigia deve essere dissociata da aprioristiche considerazioni in termini di privilegio soggettivo.

Secondo una parte della dottrina⁴²⁰ lo scopo del meccanismo di cui

⁴¹⁹ Definizione del vocabolo "guarentigia" in M. Cannella-B. Lazzarini (curr.), *Vocabolario della lingua italiana di N. Zingarelli*, Bologna 2016, p. 1042.

⁴²⁰ F. Racioppi-I. Brunelli, *Commento allo Statuto del Regno*, con prefaz. di Luigi Luzzatti, Vol. II (dall'art. 24 all'art. 47), Torino 1909, p. 354, in cui gli Autori, riflettendo sulle prerogative garantiste dei membri delle assemblee politiche, hanno scritto quanto segue: «La guarentigia di cui è dotata ogni assemblea politica per difendere la propria integrità, si specializza da un lato nel diritto a conoscere dei titoli d'ammissione e dall'altro in quel-

all'art. 37 dello Statuto⁴²¹ era quello di tutelare, nella persona dei senatori, la stessa indipendenza dell'intero Senato⁴²².

Autorevole dottrina del primo Novecento ha infatti chiarito che il principio che informa l'istituzione dell'Alta Corte di Giustizia non è il privilegio, ma la "guarentigia" della sicurezza sociale ed individuale⁴²³. Secondo quest'orientamento di studi il giudizio dei senatori riuniti in Alta Corte sui fatti di reato che coinvolgevano altri senatori non doveva essere inteso come il giudizio dei pari, perché i senatori malgrado venissero considerati gli uomini più eminenti dello Stato erano sempre eguali a tutti gli altri cittadini.

Al di là di ogni tentativo di paragone netto con la parìa francese, per quel che riguardava l'ordinamento inglese⁴²⁴ Rajola Pescarini scriveva

lo a conoscere dei motivi di allontanamento di ciascuno dei propri membri».

⁴²¹ Ivi, p. 355, in cui gli Autori hanno sostenuto quanto segue: «Di qui le "prerogative personali" od anche "immunità personali" dei Senatori e dei Deputati : così dette per comodità di linguaggio e per consuetudine ormai antica, ma non senza errore od equivoco nella determinazione del loro vero carattere giuridico. Perciocchè, sebbene esse profittino incidentalmente e indirettamente al singolo Senatore o Deputato che ne risulti coperto, non sono in realtà prerogative conferite a lui, non costituiscono diritti subiettivi suoi, non possono dirsi suoi privilegi; ma sono regole di dritto obiettivo istituite a guarentigia della rispettiva assemblea, la quale, esercitandole, non tende a negare o impedire le esigenze e il libero corso della giustizia, bensì a neutralizzare ogni attentato che dall'Esecutivo o dal Giudiziario o dal privato individuo si minacci indebitamente alla sua integrità od al suo autonomo funzionamento».

⁴²² *Ibid.*

⁴²³ L. Rajola Pescarini, *Del Senato come Alta Corte di giustizia*, Napoli, 1908, p. 28.

⁴²⁴ A. Brunialti, *Come se ne vanno le guarentigie costituzionali*, in «Rassegna di scienze sociali e politiche», 4 (1887), vol. II, pp. 184-185, in cui l'A. ha riflettuto sulle possibili differenze di indole tra il popolo inglese e quello italiano in materia di ordinaria o straordinaria difesa delle libertà, scrivendo quanto segue: «La storia costituzionale dell'Inghilterra ci narra qualmente le pubbliche libertà si sviluppassero in quel paese specialmente quando erano sul trono monarchi inetti e perversi, e furono molti, sì che il popolo e l'aristocrazia, alleati sempre contro la Corona, dovevano essere vigili e pronti a mantenere le libertà acquistate a caro prezzo ed a crescerle, senza poter mai, come noi diremmo, addormentarsi fra gli allora. Dove noi, nella nostra stessa storia, abbiamo diverse tradizioni, sin da quando il Piemonte preferiva l'autorità senza controllo di Emanuele Filiberto, al chiacchierio vano e dispendioso di Stati generali, che non avevano saputo mai acquistare vera e durevole autorità, e farsi custodi sommi e promotori del pubblico bene. Fu detto, ed è vero, che la libertà è più sicura *sub rege pio*, quando seggano sul trono uomini ad essa devoti. Ma questo suppone però una condizione che è mancata sempre a noi altri italiani, e non pare di molto progredita, ed è il senso vivo, operoso della libertà. A noi piace gridar libertà nei momenti di agitazione: è un'idea che commuove, che ci scalda, che spingerebbe incontro a morte non solo i migliori, ma anche quelli che ne

quanto segue:

Un'ombra di privilegio conserva ancora l'Inghilterra, dove la costituzione, sviluppatasi storicamente, ha fatto che questa istituzione tragga dal carattere della nobiltà inglese, politico-aristocratico. Presso di noi quella dei senatori non può essere che guarentigia politica, data per sottrarre il Senato dall'influenza del potere esecutivo e renderlo, non già superiore al potere giudiziario, ma indipendente da esso⁴²⁵.

Per quel che concerneva l'indipendenza della politica otto-novecentesca e la punibilità o impunità dei fatti posti in essere dai membri delle istituzioni politiche statutarie, è interessante considerare la criticata posizione dottrina assunta dello studioso ottocentesco Ludovico Casanova. Questi aveva rilevato come il regime giuridico dei senatori fosse caratterizzato da una "guarentigia superflua"⁴²⁶ e ingiustamente superiore rispetto alle prerogative riconosciute in capo ai deputati⁴²⁷. Il Casanova ha in particolare rilevato che

Certamente era meglio equiparare i deputati e i senatori, rendendo ad entrambi comune l'art. 45⁴²⁸. Onde assicurare l'indipendenza del senato non eravi nessuna necessità di sottrarre i suoi membri al potere giudiziario, la qual cosa può anzi produrre l'inconveniente gravissimo di lasciare impuniti i delitti per una folle vanità ed un male inteso spirito di corpo⁴²⁹.

Il Rajola Pescarini non ha mancato di evidenziare che tra le due camere sussistesse una grande differenza, anzitutto per quel che concerneva la loro

capiscono meno e ne traggono minori vantaggi. Ma per essere un popolo dotato di molte virtù eroiche, difettiamo di quelle molto più umili, necessarie nei tempi calmi, nella vita ordinaria. Si potrebbe dire quasi che manca in noi il fermo proponimento della libertà, perchè a parole molti dicono di volerla ; ma se non sono altresì disposto alle opere che essa richiede, non la vogliono in fatto. Non si è mai veduto un popolo il quale potesse avere libertà durevole e sicura senza il proprio, operoso concorso».

⁴²⁵ L. Rajola Pescarini, *Del Senato come Alta Corte di Giustizia*, cit., p. 28.

⁴²⁶ Cfr. L. Casanova, *Del diritto costituzionale: lezioni*, II, lezione 33, Genova 1860.

⁴²⁷ L. Rajola Pescarini, *Del Senato come Alta Corte di Giustizia*, cit., p. 28.

⁴²⁸ Art. 45 dello Statuto albertino – Nessun Deputato può essere arrestato, fuori del caso di flagrante delitto, nel tempo della sessione, né tradotto in giudizio in materia criminale, senza il previo consenso della Camera.

⁴²⁹ L. Rajola Pescarini, *Del Senato come Alta Corte di Giustizia*, cit., p. 28, in riferimento a L. Casanova, *Del diritto costituzionale: lezioni*, II, cit.

origine. La garanzia tipica dei deputati poteva dirsi attribuita con il fine di non turbare ed alterare i lavori parlamentari, mentre la guarentigia dei senatori era stata ideata per assicurarne l'indipendenza. Il bene giuridico o, prima ancora, il punto cardine dell'indipendenza senatoria rappresentava una conseguenza necessaria per un corpo quale il Senato, già in virtù della sua origine influenzato dal potere esecutivo⁴³⁰.

Per quel che concerneva le radici storiche del sistema statutario, oltre alle Carte francesi del 1814 e del 1830, è possibile osservare le differenze con il sistema delineato nella Costituzione francese del 1791, conseguente alla Rivoluzione francese nella sua fase ordinamentale pre-giacobina.

Nella Costituzione francese del 1791, in un sistema di monarchia costituzionale, l'art. 7 della Sezione V ("Riunione dei rappresentanti in Assemblea nazionale legislativa"), Capitolo I ("Dell'Assemblea nazionale legislativa"), Titolo III ("Dei poteri pubblici"), sanciva paradigmaticamente che "I rappresentanti della nazione sono inviolabili: essi non potranno essere mai ricercati, accusati o giudicati, per quello che avranno detto, scritto o fatto nell'esercizio delle loro funzioni di rappresentati". Il successivo art. 8 disponeva che "Essi potranno, per fatti criminali, essere arrestati in caso di flagranza o in forza di un mandato di cattura; ma ne sarà dato immediato avviso al Corpo Legislativo; e l'azione giudiziale potrà essere continuata solo dopo che il Corpo Legislativo avrà deciso che vi è luogo all'accusa". Si ricordi che i giudici erano elettivi, ai sensi dell'art. 5 del Titolo III ("Il potere giudiziario è delegato a giudici eletti a tempo dal popolo").

Nella Costituzione repubblicana francese del 1793, mai entrata in vigore, una norma di garanzia per i membri dell'apparato legislativo era inserita nell'art. 43. Ai sensi di questo articolo "I deputati non possono essere ricercati, accusati né giudicati in nessun tempo, per le opinioni che essi hanno enunciato in seno al Corpo legislativo".

La parte che la Costituzione del 1795 dedicava alla garanzia dei membri del Corpo legislativo era abbastanza articolata.

⁴³⁰ L. Rajola Pescarini, *Del Senato come Alta Corte di Giustizia*, cit., pp. 28-29, in cui l'Autore scriveva che «Se la guarentigia parlamentare è data per porre il potere legislativo fuori la pressione del potere esecutivo e del giudiziario, chi non scorge che questa guarentigia deve essere molto più ampia in un corpo quale è il senato, che sente già per effetto della sua origine l'influenza del potere esecutivo? – Date a questo potere il diritto di formare indirettamente di modificare il Senato, e questo più non sarà che un corpo ligio ai suoi valori»; l'Autore continuava in nota, nella medesima pagina 29, sostenendo che «Nè bisogna dimenticare che in una Monarchia costituzionale, quando del Senato fanno parte di dritto i principii della famiglia reale la guarentigia dei Senatori anche a mantenere il prestigio della Monarchia».

L'art. 110 prescriveva che "I cittadini che sono o sono stati membri del Corpo legislativo non possono essere ricercati, accusati, né giudicati, in nessun tempo, per quanto essi hanno detto o scritto nell'esercizio delle loro funzioni". L'art. 111 stabiliva che "I membri del Corpo legislativo, dal momento della loro nomina fino al trentesimo giorno dopo lo spirare delle loro funzioni, non possono esser messi sotto giudizio se non nelle forme prescritte dagli articoli seguenti"⁴³¹. Gli articoli successivi infatti prescrivevano che i membri del legislativo potevano essere arrestati per fatti criminali in flagranza, e che doveva esserne dato avviso senza indugio al Corpo legislativo, che il procedimento poteva poi essere continuato solo dopo che il Consiglio dei Cinquecento avesse proposto la messa in giudizio e il Consiglio degli Anziani l'avesse decretata (art. 112). Tranne nei casi di flagranza criminale, i membri del Corpo legislativo non potevano essere condotti davanti agli ufficiali di polizia, né posti in stato di arresto prima che il Consiglio dei Cinquecento avesse proposto la messa in giudizio ed il Consiglio degli Anziani l'avesse decretata (art. 113).

La Costituzione repubblicana francese del '95 all'art. 114 sanciva espressamente che nei casi considerati negli articoli 112 e 113 un membro del Corpo legislativo non poteva essere tradotto davanti ad alcun altro tribunale che non fosse l'Alta corte di giustizia. Ai sensi dell'art. 115 "Essi sono tradotti davanti alla stessa Corte per i reati di tradimento, di dilapidazione, di manovre per rovesciare la Costituzione, e di attentato contro la sicurezza interna della Repubblica"⁴³². A livello formale e procedimentale nessuna denuncia contro un membro del Consiglio legislativo poteva dare inizio ad un procedimento se non era redatta per iscritto, firmata ed indirizzata al Consiglio dei Cinquecento (art. 116)⁴³³.

⁴³¹ Cfr. A. Saitta, *Costituenti e Costituzioni della Francia rivoluzionaria e liberale, (1789-1875)*, Milano 1975.

⁴³² *Ibid.*

⁴³³ L'art. 117 della Costituzione della Repubblica francese del 1795 prescriveva che "Se, dopo aver deliberato nella forma prescritta dall'art. 77, il Consiglio dei Cinquecento ammette la denuncia, lo dichiara in questi termini: *La denuncia contro... per il fatto di... datata... firmata da... è ammessa*".

L'art. 77 disponeva quanto segue: "Nel Consiglio dei Cinquecento non si può deliberare su alcuna proposta né adottarla come risoluzione se non osservando le seguenti forme: 1) si fanno tre letture della proposta; l'intervallo fra due di queste letture non può essere inferiore a dieci giorni; 2) la discussione è aperta dopo ogni lettura; e tuttavia, dopo la prima o la seconda, il Consiglio dei Cinquecento può dichiarare che vi è luogo all'aggiornamento, o che non vi è luogo a deliberare; 3) ogni proposta deve essere stampata e distribuita due giorni prima della seconda lettura; 4) dopo la terza lettura, il Consiglio dei Cinquecento decide se vi è luogo o no all'aggiornamento". A tal proposito si cfr. A. Saitta, *Costituenti e Costituzioni della Francia rivoluzionaria e liberale*, cit.

Dopo un ulteriore *iter* procedimentale stabilito direttamente dalla Costituzione agli artt. 118-120⁴³⁴, al di là della presenza del prevenuto il Consiglio degli Anziani in seguito ad una deliberazione effettuata nelle forme costituzionalmente prescritte “pronunzia l'accusa, se vi è luogo, e rinvia l'accusato davanti all'Alta corte di giustizia, la quale è tenuta ad istruire il processo senza alcun indugio”⁴³⁵ (art. 121).

Una corposa parte della Costituzione del '95 era dedicata alla disciplina dell'Alta corte di giustizia: si trattava degli articoli dal 265 al 273.

L'art. 265 istituiva un'Alta corte prescrivendo che “Vi è un'Alta corte di giustizia per giudicare le accuse ammesse dal Corpo legislativo, sia contro i propri membri, sia contro quelli del Direttorio esecutivo”. Essa pertanto rappresentava lo spazio istituzionale in cui si sarebbero concretizzati i principi di garanzia nella giustizia politica, sotto il profilo della responsabilità penale tanto dei membri del potere legislativo quanto dei membri titolari delle funzioni esecutive.

Dall'art. 115 si apprende che nel sistema francese del 1795 erano attratte alla giurisdizione dell'Alta corte anche determinate tipologie di reato: reati di tradimento, di dilapidazione, di manovre per rovesciare la Costituzione, di attentato contro la sicurezza interna della Repubblica.

L'Alta corte di giustizia era composta da cinque giudici e da due accusatori nazionali tratti dal tribunale di cassazione, e da altri giurati nominati dalle Assemblee elettorali dei dipartimenti (art. 266). L'Alta corte veniva costituita soltanto in virtù di un proclama del Corpo legislativo, redatto e pubblicato dal Consiglio dei Cinquecento (art. 267)⁴³⁶.

L'art. 269 stabiliva che “Quando il Corpo legislativo ha proclamato la formazione dell'Alta corte di giustizia, il tribunale di cassazione estrae a

⁴³⁴ L'art. 118 della Costituzione della Repubblica francese del 1795 disponeva che “L'imputato allora è chiamato: ha, per comparire, un termine di tre giorni interi, e quando egli si presenta è ascoltato nell'interno del luogo delle sedute del Consiglio dei Cinquecento”. L'art. 119 disponeva che “Sia che l'imputato si sia presentato o no, il Consiglio dei Cinquecento dichiara, dopo questo termine, se vi è luogo, o no, all'esame della sua condotta”. L'art. 120 disponeva che “Se il Consiglio dei Cinquecento dichiara che vi è luogo ad esame, il prevenuto è chiamato dal Consiglio degli Anziani; ha, per presentarsi, un intervallo di due giorni interi; e se si presenta, è ascoltato nell'interno del luogo delle sedute del Consiglio degli Anziani”. A tal proposito si cfr. A. Saitta, *Costituenti e Costituzioni della Francia rivoluzionaria e liberale*, cit.

⁴³⁵ Cfr. A. Saitta, *Costituenti e Costituzioni della Francia rivoluzionaria e liberale*, cit.

⁴³⁶ Ai sensi dell'art. 268 l'Alta corte “si costituisce e tiene le sue sedute nel luogo designato dal proclama del Consiglio dei Cinquecento. – Questo luogo non può essere più vicino di dodici miriametri a quello ove risiede il Corpo legislativo”; a tal riguardo si cfr. A. Saitta, *Costituenti e Costituzioni della Francia rivoluzionaria e liberale*, cit.

sorte quindici dei suoi membri in una seduta pubblica; esso nomina poi, nella stessa seduta, mediante scrutinio segreto, cinque di questi quindici: i cinque giudici così nominati sono i giudici dell'Alta corte di giustizia; essi scelgono fra di loro un presidente". L'art. 270 disponeva che "Il tribunale di cassazione nomina, nella stessa seduta, per scrutinio, alla maggioranza assoluta, due dei suoi membri per assolvere nell'Alta corte di giustizia le funzioni di accusatori nazionali".

Gli atti di accusa erano stesi e redatti dal Consiglio dei Cinquecento (art. 271), e le Assemblee elettorali di ogni dipartimento nominavano ogni anno un giuri per l'Alta corte (art. 272). Il Direttorio esecutivo, organo del potere esecutivo nel sistema francese del 1795, un mese dopo le elezioni faceva stampare e pubblicare la lista dei giurati nominati per l'Alta corte di giustizia (art. 273)⁴³⁷.

La Carta albertina del 1848, come già si è ricordato più volte, era ispirata alle Carte francesi del 1814 e del 1830. La Carta costituzionale del 4 giugno 1814 da un lato sanciva la generale norma tratta dalla tradizione dell'*habeas corpus* nell'art. 4, il quale disponeva che ai francesi era garantita la loro libertà individuale, non potendo alcun cittadino essere posto sotto accusa né arrestato se non nei casi previsti dalla legge e nella forma da essa prescritta. Dall'altro lato essa prevedeva appunto un regime di giustizia politica che ha direttamente ispirato il legislatore albertino ottriante. Il Senato statutario del regno piemontese e a partire dal 1861 del regno italiano, invero, con la sua costituibilità in Alta Corte di Giustizia, ricorda l'istituzione francese della Camera dei Pari.

Quest'ultima era disciplinata dagli articoli 24-34 della Carta del 1814. L'art. 24 sanciva che la Camera dei Pari era una parte essenziale del potere legislativo, e la prima parte dell'art. 27 disponeva che i Pari erano di nomina regia. La Camera dei Pari, le cui deliberazioni erano sempre segrete (art. 32), veniva convocata dal re nello stesso tempo della Camera dei deputati dei dipartimenti, ossia nel medesimo tempo dell'altro ramo del potere legislativo (art. 25).

L'art. 33 sanciva che "La Camera dei Pari giudica i delitti di alto tradimento e gli attentati alla sicurezza dello Stato che saranno stabiliti con legge". L'art. 34 poi stabiliva che "Nessun pari può essere arrestato se non su autorizzazione della Camera, e giudicato solo da essa in materia penale". Qui il parallelismo con le disposizioni sul Senato costituito in Alta Corte nello Statuto albertino, in tema di giustizia politica, è del tutto evidente.

La dottrina si è spesso chiesta quali tipologie di comportamenti

⁴³⁷ Cfr. A. Saitta, *Costituenti e Costituzioni della Francia rivoluzionaria e liberale*, cit.

posti in essere dai senatori potessero essere sottoposte alla giurisdizione di autodichia speciale dell'Alta Corte di Giustizia⁴³⁸. Ci si è chiesti se all'interno del *genus* reato⁴³⁹ posto in essere dai senatori potessero essere ricompresi anche i fatti qualificati dal legislatore in termini di contravvenzione, come ordinariamente accadeva, oppure soltanto i fatti previsti e puniti come delitti, in virtù della maggiore gravità di questi ultimi con conseguente opportunità⁴⁴⁰ di una giurisdizione peculiare.

⁴³⁸ P. Nocito, *Del Senato costituito in Alta Corte di giustizia*, in «Archivio giuridico», 9 (1872), p. 54, in cui l'A. a proposito del confronto con le esperienze francesi ha osservato quanto segue: «Quanto al giudizio dei senatori, in Francia sotto l'impero della Corte dei Pari, è stata fatta quistione se la competenza del Senato riguardasse le contravvenzioni che il senatore potrebbe commettere ; e non ostante che la carta costituzionale parlasse soltanto di materia criminale, non mancarono scrittori i quali sostennero, che per materia criminale dovevasi intendere non solo i delitti, ma anche le contravvenzioni, pigliando la voce *criminale* come relativa in largo senso alla materia delle infrazioni della legge penale. Questa interpretazione si fondava sul titolo che aveva lo stesso *code d'instruction criminelle*, il quale riguardava non soltanto i *crimini* ma anche le contravvenzioni, e che oltre a ciò aveva più volte adoperato la voce *criminale* come qualificativa del fatto punibile in genere. Non c'era d'altronde alcun motivo per comprendere nell'espressione *matière criminelle* i delitti, e non comprendervi le contravvenzioni, imperocchè presa in istretto senso la voce, essa escluderebbe e gli uni e l'altre».

⁴³⁹ Ivi, pp. 54-55, in cui l'A. al di là di ogni giudizio di valore, ha descritto la certezza giuridica circa la perseguibilità delle contravvenzioni dei senatori in Alta Corte, scrivendo quanto segue: «Io non so dunque come il Prof. De Gioannis abbia potuto sostenere in Italia, che le contravvenzioni commesse dai senatori sono giudicabili dai tribunali ordinari, mentre la voce *reato* adoperata dall'art. 37 esprime qualunque fatto punibile, essendo una voce di genere, la quale abbraccia ogni specie di violazione delle leggi penali. L'art. 1 delle disposizioni preliminari del cod. pen. sar. dice : *Qualunque violazione della legge penale è un reato* ; e l'art. 2, n. 3 soggiunge : *il reato che la legge punisce con pene di polizia è una contravvenzione*. Si può senza dubbio discutere sulla convenienza di questa larga parte che ha il Senato nel giudicare i Senatori, ma non si può negare che la medesima esiste, come non l'ha negato il Regolamento senatorio, il quale con l'art. 3 non ha fatto alcuna distinzione tra reato e reato, e con l'art. 17 ha provveduto alla trattazione di queste minori cause rimandando l'imputato innanzi all'alta corte senza istruzione preparatoria. In Francia non si stimò conveniente abbassare il Senato ai giudizi delle contravvenzioni, ed il primo Presidente Barthe riferendo a nome della commissione senatoria sul progetto del senatusconsulto del 13 giugno 1858 diceva che "non era necessario attribuire a questa giurisdizione che non può essere esercitata se non previo un decreto imperiale la conoscenza delle contravvenzioni alle leggi di polizia, anche quando sono punite con l'arresto. La commissione ha pensato essere bastevole che siffatti processi non potessero essere fatti se non previa autorizzazione del Senato"».

⁴⁴⁰ Ivi, p. 55, in cui poi l'A. ha espresso il proprio punto di vista, nei seguenti termini: «Io non credo certamente che sia un conveniente sistema quello del nostro statuto, di chiamare tutto il Senato a discutere cosa insignificantissima, e di sottrarlo alle sue ordinarie occupazioni, sol perchè un senatore trascurò di demolire o riparare un edificio in

Per quel che concerneva i profili garantistici per i membri della Camera dei deputati dei dipartimenti francesi, invece, si deve tener presente l'art. 51, secondo il quale "Nessuna costrizione corporale può essere esercitata contro un membro della Camera, durante la sessione, e nelle sei settimane che l'avranno preceduta o seguita". L'art. 52 stabiliva che "Nessun membro della Camera può, per la durata della sessione, essere messo sotto accusa né arrestato in materia penale, salvo il caso di flagrante delitto e dopo che la Camera ha permesso che egli venga posto sotto accusa". Ai sensi dell'art. 44 le sedute della Camera erano pubbliche, ma la richiesta di cinque membri era sufficiente affinché esse si costituissero in comitato segreto.

Si passerà qui di seguito alla brevissima disamina delle norme inerenti alla giustizia politica e alle garanzie parlamentari presenti nella Carta costituzionale francese del 14 agosto 1830. Ai sensi dell'art. 43 di quest'ultima Carta "Nessuna costrizione corporale può essere esercitata contro un membro della Camera, durante la sessione e nelle sei settimane precedenti o seguenti". Ai sensi dell'art. 44 "Nessun membro della Camera può, durante la sessione, essere messo sotto accusa né arrestato in materia penale, salvo il caso di flagrante delitto, se non dopo che la Camera ha consentito la sua messa in stato d'accusa".

Entrando nell'esperienza pratica della giustizia politica, ed in particolare nell'esperienza del primo procedimento a carico di un membro del Senato del regno d'Italia, in seguito si propone un caso di perquisizione domiciliare realizzata nel 1863 nei confronti del senatore Romualdo Trigona Gravina, principe di S. Elia. Le vicende riguardanti questo senatore furono oggetto

rovina malgrado l'avviso dell'autorità. Dall'altro lato non si può nemmeno arrestare il corso della giustizia, né si può porre in balia d'un pretore un senatore, a giudicare il quale è parsa insufficiente una corte o un giuri. Egli è risaputo che tra le pene di polizia vi è ancora quella dell'arresto, e non si può permettere che la libertà del senatore necessaria al compimento dei suoi uffici politici possa essere in balia d'un semplice pretore. La Camera dei Deputati ha implicitamente stabilito un principio di giurisprudenza anche su questa materia autorizzando il procedimento contro Deputati per semplici contravvenzioni; giacché alla garanzia politica dell'autorizzazione della Camera pel procedimento contro i deputati, risponde pei senatori l'istituto dell'alta corte di giustizia, la quale per tal modo, checché possa parere agli occhi della scienza, ha l'esclusiva competenza per giudicare le contravvenzioni dei senatori. Tuttavia questo principio deve limitarsi soltanto a quelle contravvenzioni che sono reati propriamente detti, e che vogliono la cognizione del giudice penale, non a quelle contravvenzioni che potrebbero essere punite in via disciplinare o anche amministrativa. La Corte di Cassazione di Napoli testè stabiliva questo principio a proposito dei deputati nella causa del Deputato Minervini fatto segno ad un procedimento disciplinare nella sua qualità d'avvocato per avere presentato degli scritti ingiuriosi in giudizio. Il quale principio di giurisprudenza per la corrispettività della duplice garanzia dei deputati e dei senatori dev'essere applicato anche a quest'ultimi».

di un vivace dibattito tra i colleghi senatori all'interno del Senato.

La discussione sviluppatasi in aula, riguardando le ragioni e le radici storico-istituzionali dei giudizi celebrabili davanti all'Alta Corte, agli occhi dei contemporanei può risultare un'esperienza paradigmatica ai fini dello studio sull'evoluzione delle garanzie previste per i senatori, nella seconda metà del XIX secolo. Si propongono e si riportano qui di seguito i punti salienti che sono rinvenibili tra le buste e i fascicoli presenti nell'Archivio Storico del Senato, a Roma. I passaggi argomentativi meno rilevanti ai fini della presente ricerca sono stati sintetizzati tra una citazione e un'altra degli interventi parlamentari.

2. La fattispecie astratta nell'esperienza storica: la perquisizione domiciliare del senatore Romualdo Trigona Gravina

Se nel 1866 in occasione della vicenda giudiziaria a carico del senatore ammiraglio Persano si provvide a redigere in tutta urgenza un articolato che potesse rappresentare un regolamento idoneo al corretto funzionamento del Senato costituito in Alta Corte di Giustizia, le discussioni circa la necessità di emanare un regolamento di questo tipo risultavano già presenti e radicate in seno ai lavori parlamentari.

L'occasione durante la quale il Senato ha ampiamente discusso la tematica del regolamento dell'Alta Corte fu la vicenda perquisitiva dell'abitazione di un noto senatore, Romualdo Trigona Gravina, principe di S. Elia, nel 1863. A procedere con le attività di perquisizione della casa del senatore era stata l'autorità giudiziaria ordinaria.

Durante la seduta privata del 30 marzo 1863 nel Senato del regno d'Italia, sotto la direzione del vice-presidente Sclopis, si sviluppò una riflessione sulle garanzie all'interno dei canali e dei meccanismi di giustizia attivabili presso l'Alta Corte. Pur nella imminenza dei fatti concretamente accaduti al senatore principe di S. Elia, si cercò di andare oltre il singolo caso per sviluppare osservazioni e critiche di carattere sistematico, penetrando anche nelle radici storico-costituzionali dell'istituzione delle Alte corti presso le camere alte⁴⁴¹.

⁴⁴¹ Copia stenografica dei verbali degli Atti parlamentari, pp. 22-23, in ASS della Repubblica italiana – Roma, b. Ufficio Studi Legislativi Alta Corte di Giustizia: *Regolamenti giudiziari – Lavori preparatori dal 1858 al 1940 – USL VI 4 (105)*, fasc. *Regolamento Giudiziario – Lavori preparatori dal 1858*: ad uso amministrativo d'Archivio, redatta dall'Ufficio studi legislativi e Alta Corte di Giustizia sotto la direzione di Renato Cerciello a partire dal 1929. I documenti delle sedute private sono presenti nel medesimo ASS.

Nella seduta anzidetta il senatore Lauzi, ripercorrendo quanto disposto dagli articoli 36 e 37 dello Statuto, sostenne l'idea che fosse conveniente compilare un atto regolamentare in cui fossero determinate le regole da seguire quando il Senato venisse costituito in Alta Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 36 medesimo. Egli rilevava come fosse quello il momento opportuno per emanare il regolamento in questione perché il Senato fino ad allora non era mai stato ancora chiamato a tale ufficio, e per l'occasione era persuaso del fatto che non vi sarebbe stato alcun procedimento a carico del senatore di S. Elia. Non si sarebbero quindi posti concretamente i problemi di una normativa *ad personam*.

Il senatore De Foresta invece, subito dopo intervenuto in seduta, pur associandosi alla necessità evidenziata dal collega Lauzi riteneva fosse più opportuno attendere una definitiva soluzione della vicenda del principe di S. Elia, affinché non si potesse lasciare il dubbio in seno alla società sulla combinazione dell'evento delle indagini a carico di un senatore con quello della stesura del regolamento che avrebbe disciplinato il relativo procedimento a suo carico. Il senatore Lauzi, senz'altro conscio dell'incidenza della questione sui delicati equilibri tra le diverse funzioni statuali del fare le norme, da un lato, e dell'applicarle, dall'altro lato, aderì alla tesi del senatore De Foresta.

La discussione però proseguì, in concomitanza ai lavori di una Commissione, anzitutto per continuare a riflettere sull'opportunità e sulla legittimità della perquisizione che aveva riguardato l'abitazione del senatore di S. Elia.

La Commissione senatoria a tal riguardo si espresse con due conclusioni ed una raccomandazione. Essa infatti statò formalmente quanto segue: "1. Perchè non sia proceduto ad ulteriori atti contro la persona del detto Senatore, senza previa partecipazione del Senato"; "2. Perchè le Autorità giudiziarie siano avvertite che in qualunque caso loro occorre di procedere ad atti d'istruzione penale per reati ascritti ad un Senatore, ne debbano dare pronto avviso al Presidente del Senato ed attenderne gli ordini, prima di procedere ad atti che eccedano l'accertamento del reato in genere e non siano di natura urgente". La raccomandazione, invece, riguardò l'auspicio che il Senato si occupasse particolarmente della formazione di un regolamento giudiziario suo proprio⁴⁴².

Nella tornata del 12 maggio 1863 si confrontarono alcune delle

⁴⁴² Atti parlamentari, *Discussioni* – tornata del 12 maggio 1863, p. 2705, in ASS della Repubblica italiana – Roma, b. Ufficio Studi Legislativi Alta Corte di Giustizia: *Regolamenti giudiziari – Lavori preparatori dal 1858 al 1940 – USL VI 4 (105)*, fasc. *Regolamento Giudiziario – Lavori preparatori dal 1858*.

diverse sensibilità garantiste dell'epoca, tipiche appunto dello Stato liberale ottocentesco e del diritto penale guarentigato.

Il senatore Siotto Pintor, prendendo la parola, definì la questione abbastanza seria giacché essa riguardava “la più sacra, la più preziosa di tutte le libertà cittadine, l’inviolabilità del domicilio”⁴⁴³. Egli proseguiva sostenendo che la relazione della Commissione, seppur dettata con maestria dall’abile senatore Vigliani, poteva essere oggetto di una ragionevole censura. Siotto Pintor ebbe quindi modo di specificare che la prerogativa del senatore è di carattere personale, e che nessuno aveva il diritto di giudicarlo se non il Senato. Riferendosi in generale alla persona che ricopriva la particolare carica di senatore, continuò sostenendo quanto segue:

Mai non si può mettergli le mani addosso, senza il beneplacito del Senato, quando non sia caso di presente, o come usan dire con strana metafora, di flagrante reato. Così nell’art. 37 dello Statuto del Regno. Lecita dunque la perquisizione domiciliare per trovarvi il corpo del reato. Chi dovrà farla? Qualunque giudice, se non si faccia inchiesta penale contro il Senatore, ciò arguendosi chiaramente dalla disposizione generale degli articoli 28 e 56 del Codice di procedura pubblicato nel 1859. Che se il Senatore stesso fu indiziato o imputato, la ricerca deve farsi dal giudice istruttore proprio del Senatore, per virtù dell’art. 142. Ma questa è norma dei casi ordinarii. In tutti gli altri casi, dove si consideri che la legge comune di procedura autorizza alle perquisizioni anche gli ufficiali di polizia giudiziaria, non si può negare che quasi per tacita delegazione del Senato vi possa procedere il giudice istruttore ordinario. Fu caso straordinario, urgente quello del quale si tratta, tanto che nè occorresse il previo assenso del Senato, nè vi dovesse procedere il giudice istruttore proprio del Senatore, e per di più si potesse fare di notte, giusta la eccezione compresa nel secondo capoverso del mentovato art. 142? La Commissione risponde che sì. Per la qual cosa, esclusa la violazione dell’art. 37 dello Statuto, conchiude acciò che il Senato inviti il Ministro Guardasigilli a provvedere: 1. perchè non si proceda ad atti ulteriori senza previa partecipazione del Senato; 2. perchè le Autorità giudiziarie restino intese che sempre quando occorra loro di fare atti d’istruzione penale contro un Senatore, debbano tosto darne avviso al Presidente del Senato e attenderne gli ordini prima di venire ad atti che eccedano l’accertamento dell’esistenza del reato e che non sieno di natura urgente⁴⁴⁴.

⁴⁴³ Atti parlamentari, *Discussioni* – tornata del 12 maggio 1863, cit., p. 2705.

⁴⁴⁴ Atti parlamentari, *Discussioni* – tornata del 12 maggio 1863, cit., p. 2706.

La tesi del senatore Siotto Pintor, pertanto, salutava la perquisizione a carico del collega principe di S. Elia come violatrice della prerogativa di garanzia personale del senatore.

Dato che l'art. 37 dello Statuto non disponeva soltanto che al Senato spettava la competenza sul giudizio dei reati imputati ai suoi membri, bensì in prima battuta sanciva che fuori del caso di flagrante delitto nessun senatore poteva essere arrestato se non in forza di un ordine del Senato, il senatore Siotto Pintor ricostruì il riferimento statutario sull'arresto in modo ampio. Aderì così ad una visione dinamica di *habeas corpus*. Proseguì infatti nell'agganciare concettualmente e giuridicamente le modalità esplicative della perquisizione alla limitazione della libertà personale tipica dell'arresto. Da questa identificazione di beni giuridici protetti deriverebbe la illegittimità – per incompetenza funzionale – della perquisizione effettuata dall'autorità giudiziaria ordinaria a carico di un senatore, per mancanza di un previo ordine emesso dal Senato ai sensi dell'art. 37.

Siotto Pintor con uno slancio oratorio tipico della dialettica delle assemblee politiche, lamentava la mancanza di una espressa nonché appropriata pronuncia del Senato e aveva criticato ogni tesi volta ad ammettere una tacita delega del Senato nei riguardi dell'autorità giudiziaria ordinaria. Egli sostenne infatti quanto segue:

Il giudice fa chiudere le porte, ordina che tutti stieno, vieta che alcuno si muova prima che sia chiuso il verbale. Oh che? Non è sequestro della persona questo? Non è arresto? Se dunque non vogliate le conseguenze, affrettatevi a ripudiare il principio che vi ci mena. Quando il Senatore sia imputato, procede il giudice istruttore proprio del Senatore. Non ho io il diritto di domandare chi sia questo giudice istruttore proprio del Senatore? E se sia per avventura il Senato, non vi par ciò in contraddizione con quello che prima si è asserito, che cioè altro è il giudice del merito, altro è il giudice della istruzione, principalmente per gli atti primi e preparatori? Nei casi straordinari, urgenti, interviene tacita delegazione del Senato acciò che proceda alla perquisizione il giudice istruttore ordinario. Ci credete voi, o Signori, a questa tacita delegazione del Senato? Io no⁴⁴⁵.

Riferendosi nello specifico al caso del senatore principe di S. Elia, Siotto Pintor fece in aula una domanda retorica, attraverso la quale chiedeva quale suo malanno trasse il giudice istruttore che aveva proceduto alla perquisizione domiciliare presso la casa del collega principe di S. Elia, ossia

⁴⁴⁵ Atti parlamentari, *Discussioni* – tornata del 12 maggio 1863, cit., p. 2707.

presso l'abitazione di un uomo che pose la sua persona e le sue sostanze al servizio della causa nazionale, e la cui soglia domestica avrebbe dovuto essere rispettata⁴⁴⁶.

A prendere la parola sulle questioni implicate nella vicenda in esame, nella seduta del Senato tenutasi in data 12 maggio 1863, fu poi il senatore Cadorna. Questi sottolineava che l'articolo 37 dello Statuto, dopo aver consacrato nella sua prima parte il privilegio a favore di ciascun senatore di non poter essere arrestato fuori del caso di flagrante delitto, in mancanza di un ordine del Senato, stabiliva che il Senato fosse il solo ad essere competente per giudicare dei reati imputati ai suoi membri⁴⁴⁷. Dai termini utilizzati da Cadorna si evincono due aspetti: la natura di privilegio per i senatori di non essere arrestati al pari degli altri cittadini, e il carattere solenne di questo privilegio, il quale veniva concepito come consacrato nel testo e attraverso il testo dello Statuto del regno.

Per quel che concerneva la questione della previa emanazione di un regolamento senatorio sulle funzioni dell'Alta Corte di Giustizia, il senatore Cadorna menzionò sinteticamente l'esperienza inglese. Egli, infatti, sostenendo la massima autonomia e discrezionalità procedimentale da parte del Senato costituito in un corpo giudiziario supremo, retoricamente si chiese quanto segue:

Come mai, si dirà, il Senato potrà funzionare come Corpo giudicante dappoichè non vi hanno regolamenti e norme preventivamente stabilite a regolare il procedimento? Ma facile è la risposta. A termini dell'art. 37 dello Statuto, il Senato, nel presente caso, non è solo Corpo giudicante, ma egli stesso stabilisce le norme di processura che intende di osservare; poichè lo Statuto non pone verun limite, nè dà veruna norma a questo riguardo. Or bene, dico che il Senato avendo potere supremo anche per istabilire le norme del procedimento, appunto per questo non può dare a sè stesso una legge che lo vincoli pei casi avvenire. Il potere di variare a piacimento, ed in modo supremo queste norme, e la compilazione di una regola obbligatoria per l'avvenire sono due cose manifestamente contraddicenti. Ne abbiamo un esempio nell'Inghilterra ove l'alta Camera dei Lords eretta pure in Tribunale giudiziario, ha attribuzioni molto più larghe e più estese di quelle che abbiamo noi. Colà non è mai emanato alcun provvedimento generale preventivo vincolante l'avvenire pel quale siano state fissate le norme dei procedimenti. Quel corpo giudicante ha stabilito in ciascun caso, e col fatto delle regole

⁴⁴⁶ Atti parlamentari, *Discussioni* – tornata del 12 maggio 1863, cit., pp. 2707-2708.

⁴⁴⁷ Atti parlamentari, *Discussioni* – tornata del 12 maggio 1863, cit., p. 2714.

di procedura, che ebbero soltanto dall'uso e dal fatto di non essere state variate la loro sanzione. [...] Nè per le ragioni che ho dette, noi possiamo fare altrimenti, e credo che invano si cercherebbe negli annali di qualsivoglia Parlamento un esempio dell'applicazione di un contrario sistema. Invano si cercherebbe l'esempio di un regolamento generale, stabilito a priori, il quale regolasse con norme stabili il modo di procedimento di codesti Corpi politici costituiti in Corpi supremi giudicanti. Perciò tengo per fermo, che la mancanza di un regolamento di procedura non sia di ostacolo a che il Senato possa fin d'ora funzionare come Corpo giudicante; e che egli ora dovrà soltanto col fatto abbracciare nel presente caso quelle poche norme che crederà opportune⁴⁴⁸.

Cadorna poi aggiungeva che il Senato avrebbe dovuto utilizzare lo stesso sistema processuale statuito per il tribunale, che non avrebbe portato in dibattimenti pubblici un soggetto imputato prima che questo fosse costituito per il caso di specie. Venivano quindi ripresi alcuni principi generali del diritto dell'età liberale classica. Si ricordava infatti come ogni potere fosse il naturale custode della propria prerogativa, e come questo assunto non riguardasse soltanto la dimensione dei corpi politici bensì pure quella dei corpi giudicanti ordinari.

Nel corso della perorazione delle proprie posizioni, Cadorna sostenne espressamente la legittimità di una sorta di autonomia interna ai corpi giudicanti, e a tal riguardo rilevò che ciascun magistrato o tribunale avesse il diritto di pronunciarsi sulla propria competenza, salvo il ricorso in appello, qualora la legge lo avesse ammesso. Veniva specificato inoltre che ogni tribunale avesse pure il diritto di fornire disposizioni in materia penale qualora esse fossero necessarie per far rispettare la propria autorità, disconosciuta dalle parti nell'esercizio delle funzioni.

Venivano espressi anche i rischi di questo potere autonomistico, in particolar modo quando esso dovesse applicarsi ai corpi politici: l'eccesso o la mancanza di difesa.

Secondo il senatore Cadorna non era condivisibile una posizione secondo cui per la garanzia della libertà sia sempre utile che i corpi politici cerchino di allargare grandemente la sfera delle proprie attribuzioni, o l'applicazione dei propri privilegi⁴⁴⁹. Egli infatti sosteneva che "la vera libertà stia in che ciascun Governo, secondo il sistema col quale è ordinato, funzioni colle norme del sistema stesso, col più grande rispetto

⁴⁴⁸ Atti parlamentari, *Discussioni* – tornata del 12 maggio 1863, cit., p. 2715.

⁴⁴⁹ Atti parlamentari, *Discussioni* – del 12 maggio 1863, cit., p. 2716.

delle medesime⁴⁵⁰. Sull'equilibrio tra i poteri statuali, i quali già secondo la lezione settecentesca del Montesquieu avrebbero dovuto configurarsi ed operare in modo nettamente separato, il senatore sostenne che

L'organismo costituzionale è guasto dal punto che sia tolta la equilibrata forza dei poteri, mediante la intemperanza di uno di essi. Gli esempi nella storia non sono lontani, pei quali è dimostrato che la tirannia delle Assemblee non è meno grave nè funesta della tirannia dei Re; e che la tirannia delle Assemblee conduce alla reazione ed al dispotismo⁴⁵¹.

Nel proseguimento dell'intervento i principi di equanimità⁴⁵² e

⁴⁵⁰ Atti parlamentari, *Discussioni* – tornata del 12 maggio 1863, cit., p. 2716.

⁴⁵¹ Atti parlamentari, *Discussioni* – tornata del 12 maggio 1863, cit., p. 2716.

⁴⁵² Una parte dell'intervento del senatore Cadorna, in Atti parlamentari, *Discussioni* – tornata del 12 maggio 1863, cit., p. 2716: «Le prerogative ed i privilegi dei Corpi sono conceduti dagli Statuti, perché essi abbiano un'esistenza reale, effettiva; e perchè possano funzionare secondo la destinazione che hanno nell'organizzazione costituzionale. Dal momento che la difesa di questa prerogativa vien meno, evidentemente a questi Corpi mancano quella forza, quella potenza e quel credito che lo Statuto ha voluto mantenere in essi acciocchè le loro funzioni fossero conformi agli scopi costituzionali. Ed ecco da ciò il perchè anche dal fatto della difesa delle prerogative può venire grandissimo danno. Da ciò avviene che allora quando i Corpi politici non sono abbastanza gelosi custodi delle proprie prerogative screditano il Governo costituzionale di cui fanno parte, e danno ragione di essere e di alzare il capo ai partiti esagerati ed avventati, dei quali le migliori ragioni sogliono appunto consistere nei nostri errori.

Perciò nell'interpretare le disposizioni statutarie è necessario procedere con molta equanimità.

Questa interpretazione sebbene non possa essere fatta con principii diversi da quelli generali di ermeneutica, ciò non pertanto richiede particolari riguardi. Le disposizioni delle Costituzioni sono per necessità generali: esse si limitano a consacrare dei principii talvolta astratti, nè quasi mai contengono disposizioni particolarizzate, le quali vengono in soccorso a risolvere quei dubbi che la semplice enunciazione di un principio fa sovente nascere. Egli è quindi indispensabile che nell'interpretazione delle disposizioni statutarie, poichè la lettera della legge sovente vien meno, non si perda mai di vista lo scopo delle medesime, imperocchè se mai in alcuni casi quelle disposizioni venissero interpretate in modo che lo scopo che lo statuyente si è prefisso mancasse, tanto varrebbe che quelle disposizioni fossero cancellate. E qui il danno non sarebbe soltanto quale potrebbe avvenire nella discussione fra privati, ma sarebbe danno grandissimo; poichè l'autorità del Corpo politico, ove fosse scemata per un'erronea o restrittiva interpretazione, sarebbe profondamente vulnerata, e le conseguenze sarebbero sempre funestissime. Ciò appare più evidentemente ove si consideri che in queste materie i precedenti sono sempre di grandissima importanza».

di differenziazione dagli ordinari metodi forensi⁴⁵³ sono stati molto richiamati nella descrizione dei valori garantisti dell'epoca. Questi valori, nel dibattuto caso di specie, venivano letti in chiave funzionale, assicurativa della separazione dei poteri tanto a livello astratto e strutturale quanto a livello concreto e operativo.

Nella dialettica dell'assemblea politica non mancarono i riferimenti più generali al canone legalistico dello Stato liberale di *Civil law*, tipico di quel periodo storico che aveva già alle spalle le precedenti esperienze ed influenze francesi. Alle spalle di quell'inizio di seconda metà di XIX secolo si potevano scorgere infatti non soltanto i lumi razionalistici della separazione dei poteri e della garanzia dei diritti civili, ma anche le distorsive stagioni di predominio dell'esecutivo. Per quest'ultimo rilievo ci si può riferire in particolare alla stagione bonapartista, poi esportata in vari parti della penisola italiana ben prima della unificazione del 1861. Ai vari disequilibri ordinamentali si era cercato di porre rimedio, risolvendoli o comunque coagulandone le liquide nonché instabili ferite d'estremismo, durante il periodo della Restaurazione attraverso il paradigma del "conservare progredendo".

Se la dimensione della legalità costituzionale non dovesse risultare violata o comunque depotenziata, l'espressione "niun Senatore può essere arrestato", adottata in modo circoscritto dal legislatore nella concessione statutaria con l'art. 37, avrebbe dovuto essere quindi estesa a governare l'azione inquirente del potere pubblico anche nelle ipotesi di perquisizione domiciliare. Secondo questa interpretazione, così, il domicilio veniva concepito come una estensione spaziale della persona e, nel caso di domicilio di persona specificamente qualificata dalla legge come appunto un senatore, le prescritte garanzie personali si sarebbero estese automaticamente a quella dimensione così intimamente rappresentativa.

Cadorna al riguardo non aveva mancato di rilevare quanto segue:

[il] domicilio di un cittadino è la cosa più sacra che egli possa avere, poichè nel domicilio stanno racchiuse tutte le cose a lui più care. Ciascun cittadino ha nel suo domicilio la propria famiglia; vi ha tutti i suoi interessi, vi ha tutte le sue affezioni, e i segreti di tutta la

⁴⁵³ Una parte dell'intervento del senatore Cadorna, in Atti parlamentari, *Discussioni* – CCXXII tornata del 12 maggio 1863, cit., p. 2716: «Guai pertanto a chi si avvisasse di procedere coi metodi ordinari forense, col tenersi alla corteccia delle parole, col fare delle questioni grammaticali sulla significazione de' vocaboli. Questi mezzi d'interpretazione talvolta non debbonsi trascurare nelle semplici disputazioni forensi; ma nelle questioni politiche debbono essere respinte, ed in esse l'interpretazione deve sempre e principalmente soddisfare allo scopo dello Statuto».

sua vita, del suo cuore. Egli vi ha la storia delle sue azioni dei suoi pensieri, e delle sue opinioni. La violazione del domicilio è quindi evidentemente la violazione di una parte, dirò così, della persona stessa, imperocchè è impossibile il separare questo complesso di cose che hanno sede nel domicilio della persona alla quale queste cose tutte si riferiscono. Egli è perciò che e gli Statuti e le leggi civili nei governi liberali hanno sempre trattato il domicilio del cittadino con quelli stessi riguardi con cui si tratta la persona del cittadino. Per esse il domicilio è veramente parte della persona del cittadino stesso. Or bene, io domando, quali sono i diritti di un perquirente, di un magistrato qualsivoglia, il quale faccia una perquisizione domiciliare⁴⁵⁴?

La risposta arrivò, a questo punto, sempre dallo stesso Cadorna, il quale non mancò di evidenziare come il magistrato inquirente, entrato nella casa sempre accompagnato dalla forza pubblica, avesse la facoltà di farsi consegnare le chiavi di tutti gli armadi e di tutti gli stipi, anche dei più nascosti. Il magistrato nell'esercizio dei suoi poteri inquirenti aveva pure la facoltà di intimare a chiunque ed anche al proprietario della casa medesima di non uscire da una stanza in cui si trovi, sotto pena d'arresto e, ancora, di vietare ogni atto che potesse apparirgli sospetto, così come poteva ingiungere l'impedimento di ogni tipo di comunicazione con i familiari presenti in casa⁴⁵⁵. Addirittura nel suo discorso, Cadorna fece riferimento ad una eventuale facoltà del magistrato di ordinare agli agenti della forza pubblica di perquisire la persona stessa del proprietario della casa, ed anche di denudarlo ove ve ne fosse stata la necessità⁴⁵⁶, con un evidente passaggio dalla considerazione dell'atto di perquisizione domiciliare alla considerazione dell'atto di perquisizione personale.

Come risulta dagli atti parlamentari della seduta del 13 maggio 1863, la Commissione aveva già proposto che il Senato ordinasse con il mezzo del ministero la sospensione del procedimento a carico del senatore principe di S. Elia, che tale ordine di sospensione dovesse essere emanato dal Senato quale corpo giudicante e non in veste di corpo politico, e che tale ordine dovesse essere poi eseguito da una ordinanza o da una sentenza di un corpo giudicante⁴⁵⁷.

⁴⁵⁴ Atti parlamentari, *Discussioni* – tornata del 12 maggio 1863, cit., pp. 2717-2718.

⁴⁵⁵ Atti parlamentari, *Discussioni* – tornata del 12 maggio 1863, cit., p. 2718.

⁴⁵⁶ Atti parlamentari, *Discussioni* – tornata del 12 maggio 1863, cit., p. 2718.

⁴⁵⁷ Atti parlamentari, *Discussioni* – tornata del 13 maggio 1863, p. 2725, in ASS della Repubblica italiana – Roma, b. Ufficio Studi Legislativi Alta Corte di Giustizia:

Nella tornata del 13 maggio prese la parola il senatore Vigliani, che era stato menzionato durante l'intervento del senatore Siotto Pintor in una critica verso l'operato dei magistrati e verso la posizione che era stata assunta dalla Commissione per il caso di perquisizione domiciliare a carico del senatore principe di S. Elia.

Vigliani ritenne di condurre il proprio intervento riflettendo su quanto chi aveva parlato in precedenza avesse detto circa la combinazione delle disposizioni normative cristallizzate negli articoli 36 e 37 dello Statuto. Egli infatti ricordava quanto il senatore Cadorna aveva osservato. Era stato sottolineato che mentre l'art. 36 sanciva che il Senato era costituito con decreto reale in Alta Corte di Giustizia per giudicare dei reati di alto tradimento, di attentato contro la sicurezza pubblica, o dei reati posti in essere dai ministri sottoposti a giudizio davanti all'Alta Corte stessa dalla Camera dei deputati, l'art. 37 prescriveva semplicemente che il Senato era il solo giudice competente per i reati imputati ad uno dei suoi membri.

Proseguiva quindi dichiarando che

forsechè non vi è altro modo di conciliare questi articoli, che dicendo il Decreto del Re è necessario nei casi previsti nell'articolo 36 e non è necessario nell'articolo 37? Noi non lo crediamo; pensiamo invece che ben altri modi di conciliare e spiegare quei due articoli si presenterebbero: ci basti il riflettere che la giurisdizione contemplata nell'articolo 36, è giurisdizione facoltativa, che il potere esecutivo può conferire o non al Senato, allorchè si tratta dei reati contemplati in quell'articolo.

Invece la giurisdizione preveduta dall'art. 37, è una giurisdizione deferita di diritto al Senato.

Quindi non è meraviglia, se nell'articolo 36 si fa menzione di un Decreto Reale, il quale avrà per effetto di deferire alla cognizione del Senato i reati di cui ivi si tratta.

Nell'art. 37 invece, come per fissare la competenza non occorre alcun provvedimento del Capo supremo dello Stato, così non se ne è fatto parola.

Ma forsechè il silenzio indica chiaramente, come lo crede l'onorevole Cadorna, che il Senato stesso abbia il diritto di costituirsi in alta Corte di giustizia?

Faccio osservare che lo stesso silenzio si vede tenuto nelle disposizioni della Carta costituzionale di Francia (e mi perdoni l'onorevole Cadorna se lo richiamo alle istituzioni francesi per le quali egli non si mostra guari propenso): in parecchi articoli di essa, si dice in modo imperativo, che la Corte dei Pari sarà competente a giudicare

dei delitti imputati ai suoi membri, dei reati di alto tradimento, e dei reati di attentato alla sicurezza dello Stato, nella qual parte la Carta francese era più larga verso la giurisdizione dell'alta Camera. Ebbene si è forse creduto in Francia, che la Corte dei Pari si potesse mai in questi casi costituire da sè in alta Corte di giustizia? No certamente.

Tengo sotto gli occhi un'opera che ha per lo meno il pregio dell'esattezza pratica, ed è quella del signor Cauchy, segretario della Camera dei Pari intitolata: *Les précédents de la Cour des Pairs*; in questa opera trovo attestato formalmente che non mai la Camera dei Pari ha creduto di poter costituirsi in alta Corte di giustizia, senza che precedesse un'ordinanza del Capo supremo dello Stato⁴⁵⁸.

Il Presidente che dirigeva i lavori parlamentari chiese se il senatore Vigliani volesse leggere la parte relativa a questo punto, e il senatore subito rispose positivamente all'invito rivoltogli, con il seguente intervento:

Soddisfacendo volentieri al desiderio opportunamente manifestato dall'onorevole nostro Presidente, leggerò al Senato un brano dell'opera che appunto si riferisce a ciò cui io accennava:

« Comme il n'entre pas dans notre dessein d'examiner, absolument parlant, ce qui pourrait se faire, mais de constater ce qui s'est fait, il suffit de rappeler que jusqu'ici, hors le cas prévu par l'article 47 de la Charte, la Chambre des Pairs n'a jamais été saisie d'aucune affaire criminelle ou correctionnelle, saus qu'il soit intervenne una ordonnance du Roi portant convocation de la Chambre en Cour de justice. »

Il citato articolo 47 concerne i giudizi dei Ministri accusati dalla Camera dei Deputati. Però io ho ricercato se anche in tal caso fosse o non intervenuta l'ordinanza reale, e non ho trovato menzione di alcun giudizio della Camera dei Pari non preceduto dalla Ordinanza Regia di convocazione.

Proseguo a leggere nella detta opera: « Il ne faut pas oublier non plus que la Cour des Pairs ne se tient point pour définitivement saisie par la convocation royale, mais regarde au contraire comme le premier de ses droits celui d'apprécier si l'affaire qui lui est soumise présente les caracteres qui seuls doivent la déterminer à s'en réserver la connaissance. »

Passa in seguito l'autore a parlare della forma della costituzione dell'Alta Corte: ma percorrendo esso tutta la storia dei casi giudiziarii che furono trattati avanti la Camera dei Pari di Francia, attesta che l'esordio consistette sempre nell'ordinanza reale che convocò quella Camera in alta Corte di giustizia.

⁴⁵⁸ Atti parlamentari, *Discussioni* – tornata del 13 maggio 1863, cit., pp. 2729-2730.

Se adunque il silenzio osservato nell'art. 37 del nostro Statuto circa al Decreto Reale, noi lo troviamo in altri articoli correlativi di altre carte, e però la pratica ha interpretato quel silenzio non come esclusivo della necessità del decreto del potere esecutivo, ma come ricognitivo di questa necessità, si può per lo meno dubitare anche da noi, se realmente l'autore dello Statuto abbia inteso di escludere un atto, la cui importanza è così grave.

Infine poi occorre di ricordare al Senato, che quando esso non siede come Corpo politico, non potrebbe certamente convocarsi da sé in alta Corte criminale per assumere la cognizione di alcun affare giudiziario. In tal caso è assolutamente inevitabile l'intervento di un Decreto Reale, il quale convochi il Senato in alta Corte di giustizia e designi il suo presidente se la sessione fu chiusa. Ora dunque l'articolo 37 non potrebbe avere l'applicazione che l'onorevole Cadorna pretende in tutti i casi, e se il Decreto Reale di convocazione del Senato nell'intervallo tra le sessioni è necessario, sebbene occorra di rendere giustizia in materia di sua competenza, perché si potrà dire che non lo sia, allorché siede bensì il Senato, ma come Corpo politico, non come Corpo giudiziario⁴⁵⁹?

Continuando nella sua discussione il senatore Vigliani ha poi sottolineato che

Il Senato non può sedere come Corpo giudiziario, o come alta Corte di giustizia senza il concorso di certi elementi che costituiscono i Corpi giudiziarii. Fra questi elementi, il Ministero pubblico tiene un posto principale, essendo esso il motore dell'azione penale. Non può certamente il Senato nominare da sé questo ministero pubblico, il quale presso ogni Corpo giudiziario, rappresentando il Governo, non può ricevere la sua missione che dal Governo medesimo. Egli è dunque indispensabile l'intervento del Governo, e poiché lo è per determinare gli elementi che si richiedono a formare l'alta Corte di giustizia, noi crediamo, che si possa molto ragionevolmente sostenere, che lo sia pure per costituire la Corte stessa.

Ma ho inteso accennare, che le attribuzioni del Senato sarebbero in questa guisa poste in balia del potere esecutivo. Parmi che questo sia un abbaglio evidente, imperocché l'ordinamento del governo rappresentativo è tale, che tutte le parti sue funzionano: in modo che l'una invigila l'altra ed è di eccitamento ad agire a quella la quale non adempisse le sue funzioni.

Quindi facile è vedere come il Senato ha mezzi sicuri, ha mezzi infallibili per obbligare il Ministero a convocarlo in alta Corte di giustizia, quando l'esecuzione della legge lo vuole; ed il potere esecutivo

⁴⁵⁹ Atti parlamentari, *Discussioni* – tornata del 13 maggio 1863, cit., p. 2730.

mancherebbe al primo de' suoi doveri, all'esecuzione della legge, quando presentandosi il caso di convocare il Senato per rendere giustizia, non lo convocasse; però credo di poter francamente asserire che nè il Governo si farebbe mai sollecitare, nè il Senato avrebbe mai da replicare la sua parola quando ne facesse l'eccitamento.

Dalle cose che ho avuto l'onore di esporre, credo di poter dedurre con sicurezza, che il Senato non è, per lo meno in questo momento, costituito in alta Corte di giustizia per occuparsi dell'affare di S. Elia.

Non lo è, perchè non intervenne il Decreto Reale, e non lo è certamente perchè non intervenne alcun atto da sua parte, che lo abbia trasformato in Corpo giudiziario.

Stabilita così la qualità in cui noi siamo chiamati a deliberare in modo affatto diverso da quello che sostenne l'onorevole Cadorna, ne consegue naturalmente che molti degli argomenti da lui addotti cadono a fronte di questa sola differenza nella posizione della questione.

E così cadono tutti quelli i quali riguardano la forma dell'ordine del giorno, che la vostra Commissione vi proponeva: imperocchè la forma dell'ordine del giorno è propria precisamente della qualità in cui noi discutiamo⁴⁶⁰.

Vigliani continuava il suo discorso, e chiedendo una pausa per la stanchezza che provava, affermava:

L'onorevole Cadorna vi parlava perfino dell'autorità che il giudice istruttore avrebbe di denudare il proprietario della casa.

Io esercito le funzioni giudiziarie da molti anni; accanto a me stanno persone che le esercitano da tempo molto più lungo, io domando loro, se mai abbiano inteso parlare che un proprietario di casa sia stato denudato in una perquisizione?

Vi si parlò di una facoltà sterminata di tutto manomettere nelle case e di tutto trasportare con una specie di violenza e barbarie; ma io vi domanderei: a che ci servono i nostri Codici se noi ci troviamo esposti a questi pericoli? Abbiamo fortunatamente una magistratura costituita in modo che non permette a mente sana di concepire questi timori. Sì, o Signori, io lo dico francamente, io quasi non potevo prestare fede alle mie orecchie quando intendeva fare il quadro del modo con cui si procede ad una perquisizione.

Si usano in generale i più grandi riguardi in questi atti; abbiamo la legge la quale comanda di non farle che in casi gravi, che nel caso di bisogno, per gravi indizi; abbiamo la dottrina la quale ci spiega questo precetto e ce lo spiega in un modo severo: abbiamo la ma-

⁴⁶⁰ Atti parlamentari, *Discussioni* – tornata del 13 maggio 1863, cit., p. 2730.

gistratura che colla sua giurisprudenza sancisce questi principii e ne assicura l'osservanza. Ora credete voi, che ci sia da temere che un magistrato, sia pure dell'infimo grado, entrando a fare una perquisizione, commetta un atto duro che non sia richiesto dalla stretta necessità? E quando la necessità lo richiede, quando si tratta di quella necessità che ha per fondamento la giustizia, avremo noi allora a preoccuparcene, avremo noi da dolercene, avremo noi da impedire che la giustizia possa compiere l'alta sua missione per un riguardo che diverrebbe meramente personale? E dico meramente personale, poichè nessuna delle prerogative del Senato, non la sua libertà, non la sua indipendenza politica, in questi casi sarebbe compromessa. Non lo sarebbe neppure la dignità del Senatore perchè procedendovi l'autorità giudiziaria per un mandato che deriva dalla legge a tutela sociale, nessun cittadino se ne potrebbe chiamare offeso⁴⁶¹.

Nella seduta del 18 maggio 1863, in difesa della inviolabilità della peculiare libertà di chi sedeva in Senato secondo i parametri delle garanzie dell'epoca liberale ottocentesca, Vigliani non ha mancato di rilevare quanto segue:

Quando ci si presenta un reato imputato ad un Senatore, sediamo, senz'altro, nel modo stesso che siede qualsivoglia altro tribunale a cui si presenti una questione di tal natura.

Ho detto che intendeva di fare qualche confronto tra lo Statuto italiano e la Carta costituzionale francese del 1830, onde dedurne nuove prove dell'assunto che io ho impreso a dimostrare.

La Carta costituzionale francese del 1830 era intorno ai due soggetti dei quali ora noi ragioniamo, e di cui parlano gli articoli 36 e 37, diversa dallo Statuto italiano per molte parti. Queste diversità avevano dato luogo a parecchie discussioni nel Parlamento francese. L'articolo 28 della Carta del 1830 era così concepito: « La Chambre des Pairs connaît des crimes de haute trahison et contre la sûreté de l'État qui seront définis par la loi. »

L'articolo 47 dice : « La Chambre des députés a le droit d'accuser le Ministres et de les traduire devant la Chambre des Pairs qui seule a celui de les juger. »

Poi l'articolo 29 che parla del privilegio dei Pari dice: « Aucun Pair ne peut être arrêté que de l'autorité de la Chambre et jugé que par elle en matière criminelle. »

Tre principali differenze vi sono fra queste disposizioni e quelle che si contengono nello Statuto italiano sulla stessa materia.

La prima consiste in che negli articoli che ho avuto l'onore di leggere della Carta francese del 1830 non v'ha mai parola della necessità

⁴⁶¹ Atti parlamentari, *Discussioni* – tornata del 13 maggio 1863, cit., p. 2732.

dell'intervento di un decreto reale per costituire la Camera dei Pari in Corte giudicante; in nessuno di questi articoli si parla di ciò. Epperò, sia pe' reati d'alto tradimento, sia per giudicare i Ministri, che per giudicare un Pari imputato di reato non era mai richiesto l'intervento di un decreto reale. Questo silenzio della Carta francese non solo rispetto ai giudizi contro un Senatore ma anche rispetto agli altri che non costituivano una guarentigia parlamentare, ha fatto nascere questioni a tale riguardo nel Parlamento francese.

Coteste questioni non sono state decise sempre nello stesso senso, poichè se vi sono esempi simili a quelli citati dal signor relatore in cui il decreto reale intervenne, ed intervenne almeno come un fatto del potere esecutivo, vi sono altri casi, nei quali il Senato francese, a petto di disposizioni statutarie tutte eguali nel non parlare del real decreto si è radunato e costituito in Corte giudicante senza intervento di decreto reale. Oltre al caso arrecato dal signor Senatore Siotto-Pintor, mi limiterò a citare il processo del principe Polignac e de' suoi colleghi, pel quale il Senato si costituì, e si adunò per autorità propria in Corte giudicante. Nè si dica che ciò sia avvenuto perchè si trattava di Ministri; poichè risponderci innanzi tutto, che le disposizioni dello Statuto francese erano eguali per tutti i casi, e pigliando in mano il nostro Statuto proverei coll'art. 36 del medesimo, che esso non credette incongruo, che il decreto reale si richiedesse per chiamare il Senato a giudicare i Ministri.

Or bene lo Statuto italiano ebbe presenti tutte codeste discussioni che si erano fatte nel Parlamento francese ed i dubbi che si erano sollevati sull'argomento e li ha risolti. Come li ha risolti? L'ha fatto separando la materia in due articoli, cioè ponendo nell'articolo 36 la materia dei reati di alto tradimento ed il giudizio dei Ministri, le quali cose non hanno alcuna relazione colle guarentigie politiche della libertà ed indipendenza del Senato; e ponendo nell'articolo 37 la competenza per giudicare i Senatori la quale è una vera guarentigia politica.

Nel primo pose espressamente ciò che mancava a tutti gli articoli della Carta francese, cioè la condizione che il Senato non potesse essere giudice se non fosse convocato e costituito in alta Corte per Decreto Reale; e nel secondo questa condizione non l'ha posta; e non solo non ha posta questa condizione, ma ha concepito l'articolo in modo così espresso da escluderlo, stabilendo e creando esso stesso, una volta per sempre, e con giurisdizione ordinaria, e perpetua, il Senato, in Tribunale e giudice unico ed ordinario dei suoi membri, ed escludendo la ordinaria giurisdizione.

Ed ecco il come la differenza tra i due Statuti e le questioni che hanno avuto luogo per l'interpretazione della Carta francese viene a confermare l'intelligenza (per altra parte chiarissima) del testo dell'articolo 37; ed il come ne appaia, che lo statuyente avendo presenti i dibattimenti seguiti intorno a questo soggetto, e volendo

prevenirli da noi, decise la questione in modo, che allorquando la competenza del Senato non era una guarentigia politica, fosse necessaria la costituzione del Senato in alta Corte per parte del potere esecutivo, e che allorquando invece crea una prerogativa del Senato, ciò non fosse necessario. Ed invero sarebbe stato sovranamente assurdo, che un Corpo politico a cui favore sia stata sancita una prerogativa dello Statuto, a tutela della di lui indipendenza dagli altri poteri, debba poi dipendere da questi stessi poteri, contro cui la prerogativa fu data, per poterla esercitare!

Una seconda differenza tra le disposizioni dei due Statuti è che nella materia dei reati d'alto tradimento, la Carta francese riservava al Senato la facoltà di giudicare quelli tra questi reati, che sarebbero stati definiti con una legge.

Da ciò nacque la gravissima questione nel Senato francese, se realmente il Senato fosse già costituito per giudicare questi reati prima che emanasse la legge che doveva, per così dire, essere il completamento della designazione degli oggetti della di lui competenza, dappoichè codesta legge non era mai emanata. La questione fu più volte dibattuta, ma venne sciolta nel senso, che la Camera dei Pari fosse giudice dei reati d'alto tradimento.

Questo caso spiega anche il perchè in parecchie occasioni la Corte dei Pari tollerò l'intervento del Decreto reale. Essendo contestata la stessa competenza di quella Camera, l'intervento del potere legislativo giovava a risolvere una tale contestazione, ed essa veniva tolta di mezzo dal momento che il Senato era disposto ad occuparsene, ed il Decreto Reale eliminava ogni difficoltà per parte del potere esecutivo.

Il nostro Statuto ha tolta anche questa difficoltà, perchè nell'articolo 36 non vi sono più le parole dei reati a definirsi con una legge.

Queste parole essendo state tolte, la competenza del Senato è stabilita per tutti i reati d'alto tradimento di qualunque sorta siano.

Finalmente v'ha una terza differenza fra i due articoli dei due Statuti che sanciscono il privilegio dei Senatori del Regno, di non poter essere arrestati che per ordine del Senato.

Nello Statuto francese non c'era, alla proibizione dell'arresto d'un Senatore, l'eccezione del caso di flagrante reato; la proibizione dell'arresto era assoluta.

Quindi si disputò più volte nella Camera dei Pari francese, se almeno, quando il Senatore veniva colto in flagrante reato, fosse lecito arrestarlo senza un ordine del Senato.

La Camera dei Pari appoggiandosi ai principii generali di diritto ed allo scopo che la Carta si era prefisso, giudicò che quando v'era flagrante reato, non ostante quella disposizione generale, e senza eccezione della Carta, si potesse arrestare un Senatore senza violazione della Carta medesima.

Ora questa questione non è più possibile, secondo lo Statuto patrio,

perchè il nostro statuyente avendo presenti le discussioni che si sono fatte a questo riguardo nel Parlamento francese, ha aggiunto ciò che mancava alla Carta francese. In principio dell'articolo che riguarda il privilegio del Senatore espressamente stabilì il caso di flagrante reato come una eccezione al privilegio.

Ecco il come lo Statuto italiano, risolvendo le difficoltà e le questioni che si erano sollevate sull'interpretazione dello Statuto francese, abbia risolto, fra le altre, la questione di cui si ragiona nel modo che la lettera e lo spirito dell'articolo 37 dimostrano; cioè richiedendo il Decreto Reale pei reati di alto tradimento, e pel giudizio dei Ministri nei quali non si tratta di guarentigie parlamentari, e non richiedendo quel Decreto ove si tratti di giudicare un Senatore.

Ecco il come dopo di aver dimostrata la mia tesi coll'appoggio della lettera dell'art. 37 e dello scopo e del senso del medesimo, dal confronto dei due articoli 36 e 37, e dal confronto delle disposizioni dello Statuto italiano, colle disposizioni della Carta francese del 1830, ne venga un argomento il quale giustifica manifestamente il mio assunto.

Le cose che ho finora dette mi autorizzano ad affermare che noi siamo un tribunale definitivamente costituito dallo Statuto, il quale non ha bisogno di essere ulteriormente costituito, che ha unicamente bisogno di dichiarare che vuole adunarsi come Corpo giudiziario ove abbia materie di tal natura delle quali debba occuparsi.

Oltre alle ragioni che ora ho addotte, un'altra ragione definitiva e decisa si desume dall'esame del modo con cui un tribunale può essere costituito.

Io domando: come si costituisce un tribunale?

Un tribunale si costituisce mediante una legge la quale lo crea, gli dà un organamento, cioè determina il numero dei giudici ed i loro gradi, e che stabilisce la competenza del medesimo.

Poscia è mestieri che intervenga il potere esecutivo, cioè la Corona, ad esercitare la sua prerogativa, cioè a nominare ed istituire i giudici. Dappoichè un tribunale sia stato così costituito ed organato dalla legge; dappoichè il potere esecutivo abbia nominato i giudici, non v'ha tribunale al mondo che abbia bisogno di un nuovo permesso per essere convocato dal suo presidente, per sedere e per giudicare le materie che la legge attribuisce alla sua competenza.

Or bene tutti questi elementi esistono rispetto al Senato⁴⁶².

La discussione parlamentare sulla legittimità della perquisizione

⁴⁶² Atti parlamentari, *Discussioni* – tornata del 18 maggio 1863, pp. 2777-2779, in ASS della Repubblica italiana – Roma, b. Ufficio Studi Legislativi Alta Corte di Giustizia: *Regolamenti giudiziari – Lavori preparatori dal 1858 al 1940 – USL VI 4 (105)*, fasc. *Regolamento Giudiziario – Lavori preparatori dal 1858*.

domiciliare a carico del senatore principe di S. Elia, dopo varie altre sedute, ha avuto il proprio esito nella seduta privata del 10 giugno 1863. Durante i lavori in quest'ultima seduta il senatore Ceppi, avendo osservato che la desistenza della magistratura di Palermo dovesse appagare il senatore di S. Elia e tutti coloro che vi avessero interesse, propose la modifica dell'ordine del giorno nei seguenti termini: "Il Senato preso atto della formale desistenza dell'autorità giudiziaria ordinaria da qualsiasi atto che possa riflettere il Sen. di S. Elia, come risulta dalle carte presentate dal Sig. Ministro Guardasigilli e considerato per altra parte essere risultato evidente che non vi sarebbe stato, né vi sarebbe luogo a procedere contro del Sen. di S. Elia, delibera non essere il caso di verun provvedimento nella sfera della sua giurisdizione"⁴⁶³.

Durante i lavori prese la parola anche il senatore Cadorna, il quale sosteneva che si fosse di fronte a due possibili vie per risolvere la questione: l'una consistente nell'eliminare l'atto perquisitorio con la dichiarazione di non farsi luogo a procedere contro il senatore di S. Elia; l'altra nel non emettere alcun provvedimento, lasciando sussistere l'atto di perquisizione e l'ordinanza della Corte di Palermo di formale desistenza di attività giudiziaria ordinaria.

Il ministro Guardasigilli ha dichiarato di aderire all'ordine del giorno Ceppi, aggiungendo che non vi fu mai accusa contro il senatore di S. Elia, e che nessun senatore potesse essere posto in stato d'accusa se non con la deliberazione della sezione d'accusa. L'ordine del giorno in questione fu oggetto di votazione, e poi approvato⁴⁶⁴.

⁴⁶³ Atti parlamentari, *Verbali discussioni* – CCXXII seduta privata del 10 giugno 1863, cit., p. 43, in ASS della Repubblica italiana – Roma, b. Ufficio Studi Legislativi Alta Corte di Giustizia: *Regolamenti giudiziari – Lavori preparatori dal 1858 al 1940 – USL VI 4 (105)*, fasc. *Regolamento Giudiziario – Lavori preparatori dal 1858*.

⁴⁶⁴ Copia stenografica dei verbali degli Atti parlamentari, pp. 43-46, in ASS della Repubblica italiana – Roma, b. Ufficio Studi Legislativi Alta Corte di Giustizia: *Regolamenti giudiziari – Lavori preparatori dal 1858 al 1940 – USL VI 4 (105)*, fasc. *Regolamento Giudiziario – Lavori preparatori dal 1858*: ad uso amministrativo d'Archivio, redatta dall'Ufficio studi legislativi e Alta Corte di Giustizia sotto la direzione di Renato Cerciello a partire dal 1929. I documenti delle sedute private sono presenti nel medesimo ASS.

Nel sistema monarchico-costituzionale italiano, così come elaborato dall'articolato normativo dello Statuto e così come ricavabile dalla sapienza interpretativa delle età che hanno attraversato la dinamica statutaria, erano pacifici i principi della inviolabilità della persona del monarca, da un lato, e della garanzia sulla persona d'ogni ministro e di ciascun parlamentare, dall'altro lato nonché conseguentemente. Ai ministri, che come noto erano di nomina regia, e ai parlamentari della c.d. camera alta – anch'essi di nomina regia – era assicurata non solo una garanzia procedimentale ma anche una garanzia topologica istituzionale. A questi soggetti politici specificamente qualificati dal sistema statutario veniva quindi garantito un canale di giustizia politica all'interno di un peculiare spazio istituzionale, ordinariamente politico ed eccezionalmente giudiziario. Questo spazio era rappresentato dal Senato costituibile con decreto regio in Alta Corte di Giustizia.

Il segmento fisiologico della costituzione dei poteri ministeriali e dei poteri senatoriali trovava la propria fonte formale nel re. Il cerchio si chiudeva con la supervisione del re attraverso la decretazione regia nelle circostanze patologiche della vita pubblica dei ministri e dei senatori, e quindi con l'emanazione del decreto regio per costituire il Senato in Alta Corte di Giustizia, o anche con la concessione della grazia sovrana. A controbilanciare in un certo senso⁴⁶⁵ il panorama istituzionale dello Stato, vi era l'intervento necessario della c.d. camera bassa – istituzione di democrazia censitaria – per le ipotesi di reato ministeriale.

Ci sono tesi autorevoli in dottrina⁴⁶⁶ che hanno ravvisato in seno

⁴⁶⁵ Cfr. P. O. Vigliani, *Questioni sulla giurisdizione penale del Senato del Regno: art. 36, 37 e 47 dello Statuto*, in «Annali della giurisprudenza italiana», 1 (1867), pt. 3, p. 56, in cui l'A. ha sostenuto incisivamente quanto segue: «A coloro poi cui piace fare dell'Alta Corte di giustizia, non una ministra ossequiosa della legge, ma una Corte di equità, noi diciamo francamente, che quanto siamo amici dell'equità alleata della legge, altrettanto ci dichiariamo avversi a quell'equità che alla legge si ribella. Al quale proposito ci giova ricordare coll'illustre Dupin l'antico proverbio del foro francese al tempo dei Parlamenti: *Dieu nous garde de l'équité du Parlement*». *Ibid*, nota n. 36, in cui l'A. ha scritto «Ricordiamo di aver letto nel dotto *Manuel des étudiants en droit*, chap. *de la jurisprudence des arrête*, sect. 13, *des arrêts d'équité*, questo fatterello storico che ci par degno di essere riferito. “ Les peuples de Savoie, après avoir été conquis par François 1.^{er}, lui demandèrent de n'être oint jugés d'équité; requête qui parut d'abord assez étrange, mais que dans la suite on trouva fort sensée, quand on y eu fait reflexion et qui peut-être donna lieu à cet ancien proverbe que Charondas nous assure avoir été autre fois en usage au Palais Dieu nous garde de l'équité du Parlement ”».

⁴⁶⁶ Cfr. F. Venturini, *L'art. 45 dello Statuto albertino nella letteratura giuridica: appunti su di uno scritto di Vittorio Emanuele Orlando*, in *Le Carte e la storia*, 1, giugno 2014, p. 92, in cui l'A. ha scritto quanto segue: «Nel 1933, Vittorio Emanuele Orlando pubblicò

all'ordinamento statutario una possibile derivazione diretta delle garanzie parlamentari⁴⁶⁷ dal principio fondamentale d'invulnerabilità del re⁴⁶⁸.

Qualora dovesse ritenersi corretta questa derivazione⁴⁶⁹, non può omettersi il rilievo per cui l'invulnerabilità personale in senso assoluto era prevista esclusivamente per il monarca. Anche nell'eventuale transito di questa invulnerabilità dalla sfera monarchica del sovrano alla sfera dei ministri e dei senatori, la intoccabilità sarebbe sbiadita nella propria originaria intensità, soprattutto ove si fossero perseguiti i reati commessi dai politici, per garantire ai sudditi – poi quasi cittadini – ed allo stesso re il mantenimento della giustizia in politica.

La invulnerabilità-intoccabilità del potere pubblico monoliticamente

un articolo sulle immunità parlamentari nel quale, prendendo spunto da una fattispecie del tutto particolare (se il parlamentare fosse tutelato dall'immunità in caso di giudizio d'interdizione) ne studiava "l'intima colleganza con la difficilissima teoria degli organi sovrani". Il caso era del tutto astratto poiché non si era mai presentato né alla Camera dei deputati né al Senato. Il tema reale che premeva a Orlando – peraltro non nuovo alla dottrina italiana – era se le norme statutarie relative all'invulnerabilità dei parlamentari fossero di diritto comune o di diritto "di eccezione" ovvero se a esse potesse applicarsi l'art. 4 delle disposizioni preliminari del codice civile del 1865, il che avrebbe consentito, con un'interpretazione estensiva, di riconoscere la prerogativa parlamentare anche nel caso dell'interdizione».

⁴⁶⁷ Per quanto riguardava le garanzie procedurali dei membri della Camera dei deputati, si ricordi che l'art. 45 dello Statuto sanciva che "Nessun Deputato può essere arrestato, fuori del caso di flagrante delitto, nel tempo della sessione, né tradotto in giudizio in materia criminale, senza il previo consenso della Camera".

⁴⁶⁸ F. Venturini, *L'art. 45 dello Statuto albertino nella letteratura giuridica: appunti su di uno scritto di Vittorio Emanuele Orlando*, cit., p. 92, in cui l'A. a proposito del rapporto tra invulnerabilità e garanzie ha scritto quanto segue: «Dopo una lunga analisi, Orlando concludeva con la necessità di "trasportare" negli organi parlamentari gli attributi, in particolare dell'invulnerabilità, che, di solito, sono tipici della persona del Re: "Or, precisamente, in siffatta corrispondenza delle prerogative parlamentari con quella regia, sta il sostanziale contenuto della nostra dottrina". Non si può avere un organo sovrano – sia esso il Re o il Parlamento – senza una garanzia di invulnerabilità nei confronti di ogni giurisdizione e quindi le immunità parlamentari dovevano essere considerate parte del diritto comune. Questa costruzione teorica, concludeva Orlando, trovava conforto nella costituzione inglese "magnifico prodigio dello spirito umano" dove Re e Parlamento potevano considerarsi, alle origini, un unico organo sovrano da cui discendeva, al di là dell'evoluzione storica successiva, la comune tutela dell'invulnerabilità».

⁴⁶⁹ Cfr. V. E. Orlando, *Immunità parlamentari ed organi sovrani: a proposito del caso di un giudizio d'interdizione contro un membro del Parlamento*, in «Rivista di diritto pubblico e della pubblica amministrazione», 25 (1933), pt. 1, pp. 6-37; F. Venturini, *L'art. 45 dello Statuto albertino nella letteratura giuridica: appunti su di uno scritto di Vittorio Emanuele Orlando*, cit., p. 92.

considerato apparteneva ad epoche di molto precedenti a quella statutaria. Nello Stato di diritto liberale classico il profilo della intoccabilità era riservato soltanto al re, residuando in capo ai parlamentari ed ai ministri *soltanto* la qualifica della inviolabilità-insindacabilità, nei limiti della responsabilità giuridica di tipo penale prevista dalla legge. Questa responsabilità, rivestita con garanzie e spazi istituzionali specifici, da un lato rappresentava l'allungamento progressivo di una tradizione storica feudale⁴⁷⁰ del pari che giudica il pari⁴⁷¹, dall'altro lato però rappresentava il nuovo che avanzava⁴⁷².

⁴⁷⁰ Cfr. F. Racioppi-I. Brunelli, *Commento allo Statuto del Regno*, Vol. II, cit., pp. 355-356, in cui gli Autori, accedendo ad una visione orientata nel concepire una speciale idea di Stato anche nella fase feudale delle organizzazioni umane, hanno rilevato quanto segue: «Il principio che ciascuno debba essere giudicato dai propri pari, di origine immemorabile fra le genti di stirpe germanica, domina e ispira tutto quanto il sistema giuridico del periodo feudale. In quel tipico ordinamento dello Stato sulla base degli ordini, dei ceti, delle differenti condizioni sociali, anche l'ordinamento della giustizia si adatta e specializza a seconda delle persone: il giudice deve occupare un grado sociale non inferiore a quello dei litiganti – il più elevato in grado sociale non può venir mai giudicato dal proprio subalterno: ed è da siffatto ordinamento che, per ininterrotta successione storica, deriva dal Medio Evo insino a noi il privilegio del Foro pei membri della Camera Senatoria. In Inghilterra fin dal 1215 la *Magna Charta* già enunciava quale antico retaggio del libero cittadino inglese il diritto di non essere arrestato nè giudicato *nisi per legale iudicium parium suorum vel per legem terrae*: donde la natural conseguenza che i baroni, i quali formavano il Gran Consiglio del Re, non potessero subire giudizio se non davanti al Gran Consiglio medesimo. E poichè questo si trasformò lentamente ma senza mai mutar carattere nella presente Camera dei Lordi, alla stessa rimase per tutto il corso dei secoli una special competenza a conoscere dei reati apposti ai “Pari del Regno”».

⁴⁷¹ Ivi, p. 356, in cui gli Autori, meditando sull'ulteriore corso del tempo, hanno sostenuto quanto segue: «Restringevasi tuttavia in più recente epoca la portata della prerogativa di cui trattasi, nel senso che tal Foro speciale permase ancora pei “crimini” mentre la competenza pei “delitti” passò alle Corti d'Assise ordinarie. Anche in Francia dal XIII secolo in poi la regola fu identica, e in forza di essa i baroni non erano giudicabili se non dalla Corte presieduta dal Re e composta dei “Pari” del Regno : al punto che allorquando più tardi il Re cessò di sedere a capo della sua Corte e questa venne a comporsi esclusivamente di giurisperiti, fu necessario togliere ad essa l'antica competenza sui baroni ed istituire per questi una apposita “Corte dei Pari” competente così per le cause penali come per le civili controversie. La rivoluzione del 1789 spazzò via questo privilegio della nobiltà, come ogni altro. Ma nel 1814, con la Restaurazione istituendosi in Francia la Paria Ereditaria a sembianza della Camera Alta d'Inghilterra, era ovvio che per soddisfare il bisogno di una costituzionale guarentigia a quel ramo del Parlamento, dal concorde esempio antico dei due popoli risorgesse l'antica giurisdizione dei Pari».

⁴⁷² Ivi, pp. 366-367, in cui gli Autori, a proposito delle distinzioni ed al di là di ogni eventuale continuità tra epoche, luoghi e ordinamenti giuridici totalmente differenti, hanno scritto quanto segue: «(...) ci rivolgiamo una domanda spontanea : corrisponde

Ad avanzare, a partire dalla metà dell'Ottocento liberale italiano, era un ordine giuridico in cui lo spazio sempre più incisivo in cui far valere la responsabilità dei governanti verso i governati veniva illuminato dal ruolo progressivamente garantista che la legge andava assumendo, nello Stato di diritto.

3. *Una istituzione di autodichia speciale*

Un alto corpo politico che giudicava i propri membri, divenendo giudice penale con una speciale autodichia, era e non poteva non essere oggetto di un crocevia di visioni. Vi erano infatti varie visioni: critiche e

il fòro speciale senatorio interamente alle necessità del nostro tempo, o non oltrepassa invece lo scopo a cui debbono intendere le guarentigie delle Camere? Due sono i motivi che si adducono per difenderlo. In primo luogo, l'origine storica e l'antichità della sua esistenza in Inghilterra, qual tutela adeguata all'indipendenza e al prestigio della più alta assemblea politica. In secondo luogo, la considerazione che i Senatori sono costituiti a giudici eventuali dei Ministri accusati dalla Camera elettiva, oltrechè degli individui imputati d'alto tradimento o di attentato alla sicurezza dello Stato : cioè la condizione loro di magistrati, per la quale è conveniente sottrarli all'azione delle magistrature ordinarie. Ma l'una e l'altra considerazione sono ben lungi dall'essere convincenti. Il *judicium parium suorum* s'intendeva allorchè i membri dell'alta assemblea erano baroni privilegiati, e si chiamavano "Pari" appunto perchè formanti una classe a parte, ben distinta dalle leggi che loro erano sottoposte per una condizione d'effettiva disparità giuridica : oggi invece lo Stato s'ispira al principio dell'uguaglianza, per cui tutti quanti i cittadini sono "pari" fra loro. Aggiungasi che i Senatori nostri non sono ereditarii come i Pari d'Inghilterra e quelli di Francia dal 1814 al 1831, onde a noi manca pure un essenziale punto di raffronto con quelle assemblee delle quali fu imitato il privilegio del fòro speciale. Poi, la qualità che i Senatori hanno di giudici dei Ministri non basta a rendere indispensabile per essi un fòro apposito ; perciocchè gli stessi membri del Giudiziario ordinario, i quali giudicano e Deputati e Ministri non accusati dalla Camera, sono a loro volta giudicabili dalle stesse Corti di diritto comune all'infuori di qualsiasi concetto di giurisdizione privilegiata o speciale (articolo 37 del Codice di procedura penale). Nè può bastare la considerazione della dignità più elevata ; non trattandosi di prerogativa riconosciuta agli individui e in questo caso non si saprebbe perchè non estenderla a tutti i "grandi dignitarii dello Stato" – bensì al Senato in quanto ramo del Parlamento – e in questa condizione mal può giustificarsi una profonda disparità di guarentigia con l'altra Camera, che per giunta nel moderno ordinamento politico ha rivendicato a sè quel posto preminente di cui prima soleva decorarsi il Senato. Nè infine il prestigio dell'autorità è da confondersi in tutto col prestigio di colui che dell'autorità è rivestito : quando un pubblico personaggio incomincia egli stesso ad abdicare al proprio prestigio discendendo alla condizione di reo, la dignità del corpo a cui egli appartiene non consiglia già di tutelarla ad ogni costo, ma di sciogliere prontamente la propria causa da quella di lui».

d'opposizione le une, tradizionaliste e conservatrici le altre, fra le diverse sensibilità dottrinarie.

I commentatori dell'art. 37 dello Statuto hanno valorizzato la specificazione testuale per la quale il Senato "è solo competente per giudicare dei reati imputati ai suoi membri". L'espressione "solo" starebbe ad indicare che questa giurisdizione era "normale ed esclusiva, e quindi anche indeclinabile"⁴⁷³ per i giudizi sui senatori. L'espressione "reati" stava ad indicare che sarebbero stati puniti dall'Alta Corte soltanto quei fatti, ascrivibili ai senatori, se e solo se essi fossero previsti e dichiarati punibili dalle leggi. Il giudizio tra pari all'italiana non avrebbe potuto riguardare dunque questioni meramente civili, e nemmeno quelle semplicemente disciplinari⁴⁷⁴.

Questa distinzione tra fatti penalmente rilevanti e fatti civilmente rilevanti per l'ordinamento giuridico, ai fini dell'attivazione del circuito giudiziario di speciale autodichia senatoria, trovava il proprio fondamento nella diversa rilevanza sociale dei fatti posti in essere. Una controversia civile, qualunque ne fosse l'obiettivo ed il valore, non avrebbe turbato l'animo di chi vi era impegnato come invece avrebbe fatto una imputazione penale. Quest'ultima avrebbe infatti richiesto la presenza dell'imputato, avrebbe comportato peculiari preoccupazioni con la necessità di una difesa anche personale, e avrebbe finito con l'aprire la strada ad un'eventuale restrizione della libertà, unitamente alle conseguenze davanti all'opinione pubblica⁴⁷⁵.

È stato osservato che un senatore poteva essere militare, consigliere di Stato, magistrato, prefetto, professore, membro del Consiglio Superiore d'Istruzione pubblica, procuratore o avvocato, e che in tutte queste qualità poteva incorrere in una infrazione dei doveri professionali o d'ufficio, con la sottoponibilità ad una sanzione disciplinare come la censura, la

⁴⁷³ F. Racioppi-I. Brunelli, *Commento allo Statuto del Regno*, Vol. II, cit., p. 357.

⁴⁷⁴ *Ibid.*

⁴⁷⁵ Ivi, p. 358, in cui l'A. a proposito dei senatori chiamati in giudizio come civilmente responsabili ha rilevato quanto segue: «Una questione però si potrebbe fare in ordine ai Senatori chiamati in giudizio come civilmente responsabili: dappoiché allora, nel caso di condanna a pagamento, ove questo non si effettui se ne converte l'obbligo in una pena restrittiva della libertà personale. Ma nel commento all'articolo 45 vedremo che a proposito dai Deputati si è ritenuto non estendere nemmeno a questo caso l'applicazione della guarentigia: e l'identità del caso ci guida a concludere identicamente anche pei membri della Camera vitalizia». L'art. 45 dello Statuto disponeva che "Nessun Deputato può essere arrestato, fuori del caso di flagrante delitto, nel tempo della sessione, né tradotto in giudizio in materia criminale, senza il previo consenso della Camera". Nel caso del senatore chiamato in un processo penale come civilmente obbligato non si sarebbe applicata la guarentigia, secondo questa impostazione interpretativa dello Statuto.

sospensione, il collocamento in disponibilità, la dispensa dal servizio e persino gli arresti, a seconda delle carriere diverse e delle infrazioni poste in essere⁴⁷⁶.

In queste ipotesi però non si sarebbe trattato di reati né vi era la minaccia o l'irrogazione di una pena, non ricorrendo l'applicazione di leggi penali ma semplicemente quella di sanzioni disciplinari interne ad ogni carriera, che non avrebbero arrecato né il turbamento d'animo né le conseguenze di un vero e proprio processo. In ragione di ciò non c'era un valido motivo per estendere la garanzia di cui all'art. 37 dello Statuto a quelle tipologie di procedimento⁴⁷⁷.

Le espressioni normative contenute nello Statuto albertino si sono evolute, a livello interpretativo ed applicativo, con l'evolversi delle categorie scientifiche che erano di volta in volta ricavabili da un codice penale all'altro, nella storia della vigenza statutaria.

In dottrina all'inizio del Novecento è stato osservato che poiché i "reati" si distinguevano un tempo in "minimi delitti e contravvenzioni" e in seguito ai sensi del primo articolo del codice penale Zanardelli – nel frattempo intervenuto – si distinguevano "in delitti e contravvenzioni soltanto", si poteva concludere sostenendo che i senatori fossero soggetti alla giurisdizione dell'Alta Corte anche se imputati di semplici contravvenzioni⁴⁷⁸.

⁴⁷⁶ *Ibid.*

⁴⁷⁷ *Ibid.*, in cui l'A. aveva aggiunto che «Se l'Alta Corte dovesse intervenire anche per le questioni disciplinari, che son rapporti interni da superiore ad inferiore gerarchico, la difesa e tutela dei doveri professionali o d'ufficio sarebbe spostata da coloro che meglio sanno corrispondervi e che soli debbono corrispondervi per la responsabilità che ne portano, a giudici non adatti alla tutela del servizio pubblico: la stessa natura del rapporto disciplinare ne risulterebbe trasformata, senza alcun vantaggio per l'indipendenza dell'assemblea politica».

⁴⁷⁸ Ivi, p. 359, in cui l'A. ha sostenuto quanto segue: «Chiara e indubitata è questa deduzione dalla parola che lo Statuto adopera: tanto più se si pensi che anche un giudizio per semplice contravvenzione può talvolta porre in pericolo la libertà individuale; perciocché non sempre le contravvenzioni sono punite con mere pene pecuniarie, e d'altra parte ogni pena pecuniaria si converte in pena restrittiva della libertà nel caso d'inadempienza. Anche in Francia fu così ritenuto prevalentemente dalla dottrina in tutto il periodo 1814-48, sotto l'imperio del riferito articolo 34-29 che non usava come il nostro parola "reati" di significato tecnico ben preciso e non equivoco, ma parlava di *matière criminelle* e per l'antica distinzione dei reati in *crimini*, delitti e contravvenzioni avrebbe potuto dar luogo a meno infondato dubbio. Ma è doveroso avvertire che mentre la Camera dei Pari non ebbe mai occasione di decidere questo punto, la Cassazione nel 1833 lo decideva nel senso da noi combattuto, per l'erroneo preconconcetto di reputare privilegiata, e quindi da interpretarsi restrittivamente la giurisdizione senatoria».

Molti non condividevano questa conclusione, lasciandosi influenzare da considerazioni di opportunità o di convenienza. C'era infatti chi contestava la deduzione che contenendo il meno nel più secondo l'intervenuto codice penale, faceva propendere per l'interpretazione secondo cui sia le contravvenzioni che i delitti in quanto tecnicamente "reati" avrebbero dovuto essere giudicati in Alta Corte, se posti in essere da senatori, ai sensi dell'art. 37.

Coloro che contestavano tale chiave di rilettura dell'articolo in questione alla luce dell'art. 1 del codice penale intervenuto, ritenevano che la garanzia del giudizio tra pari fosse sproporzionata per le semplici contravvenzioni. Essi sostenevano che

La guarentigia (...) si comprende finchè trattasi d'imputazioni di una certa gravità, le quali, se anche infondate, ed architettate per spirito di parte, mettono la persona che ne è vittima nelle condizioni dolorose di dover difendere la propria onorabilità e nell'imminente pericolo di perdere la libertà personale. Mentre nei giudizi per semplici contravvenzioni la piccolezza del fatto imputato e la conseguente esiguità della pena passibile nè lasciano arguire un intento di partigiana persecuzione e nè pongono l'imputato in quello stato d'animo che impedisce d'attendere con calma alle occupazioni ordinarie. Inoltre una siffatta estensione della guarentigia riesce di fastidio a coloro stessi che ne sono coperti⁴⁷⁹.

I giudizi per semplici contravvenzioni davanti al giudice ordinario sarebbero passati inosservati o quasi davanti all'opinione pubblica. Il richiamo della solennità nelle forme e negli spazi istituzionali dell'Alta Corte di Giustizia, invece, avrebbe riempito le colonne di tutti i giornali, esponendo l'imputato "alla malsana curiosità pubblica e pungendolo quindi nella riputazione con una specie di pena alla quale gli altri cittadini non soggiacciono"⁴⁸⁰.

Di fronte a queste preoccupazioni, espresse anche in riferimento ai giudizi a carico dei deputati ai sensi dell'art. 45 dello Statuto, si faceva strada nel pubblico l'idea secondo cui occorreva temperare, qualora non del tutto sopprimere, l'estensione della competenza dell'Alta Corte per le contravvenzioni dei senatori. Ad accogliere questi rilievi critici è stato uno dei regolamenti che la storia del Senato giudiziario ha conosciuto. Nel tentativo di diminuire la eccessiva solennità dei processi

⁴⁷⁹ Ivi, pp. 359-360.

⁴⁸⁰ Ivi, p. 360.

per semplici contravvenzioni dei senatori, fu tolta all'Alta Corte in composizione plenaria la competenza a conoscerne, e fu invece attribuita alla Commissione d'accusa, "riserbando tuttavia per le più gravi sentenze di questa il rimedio dell'appello all'Alta Corte medesima"⁴⁸¹.

Una autorevole posizione dottrinarica d'inizio Novecento riteneva che la sola interpretazione che si potesse dare all'art. 37 senza sviarlo era quella di fare in modo che i senatori non rimanessero impuniti per i loro fatti, ma al contempo quella di evitare che si convocasse il Senato in Alta Corte "per decidere su di un nonnulla: *tant de bruit pour rien*"⁴⁸². Questa dottrina aveva a tal proposito scritto che

Il Senato è solo competente per giudicare dei reati imputati ai suoi membri, dice l'art. 37. Reato è termine generico, e nell'attuale codice, come nell'Albertino del 1839 (sotto l'impero del quale fu compilato lo Statuto), esso comprende i crimini, i delitti e le contravvenzioni. Il Senato perciò nel giudicare i suoi membri ha la facoltà amplissima ed esclusiva di giudicare tutti i malefici da essi perpetrati⁴⁸³.

La giurisdizione del Senato sui propri membri comprendeva ogni fatto che fosse dichiarato punibile da qualsiasi legge penale. Essa si estendeva conseguentemente anche ai reati militari, ossia quelli previsti e puniti come tali nel codice penale per l'esercito ed in quello per la regia marina, malgrado gli stessi due codici istituissero delle speciali giurisdizioni per conoscerne⁴⁸⁴.

⁴⁸¹ *Ibid.*

⁴⁸² L. Rajola Pescarini, *Del Senato come Alta Corte di Giustizia*, cit., pp. 43-44.

⁴⁸³ Ivi, p. 44; cfr. anche p. 43, in cui l'A. ha ricordato alcuni passi della dottrina francese, scrivendo quanto segue: «F. Hélie però, commentando le analoghe disposizioni della Carta del 1830, crede, sul fondamento di un arresto di Cassazione del 26 maggio 1833 che la giurisdizione dei pari non debba estendersi alle infrazioni di polizia. Queste ne sono le ragioni: " Les délits et les crimes appartiennent à la même classe, à la classe des faits moraux, s'ils n'apportent pas la même infamie légale, ils entraînent une égale atteinte, et quelquefois une atteinte plus grave à la dignité et à la considération du coupable. Les uns et les autres sont (...) Il est donc clair, que la garantie pour être efficace, doit comprendre à la fois ces deux catégories de faits, tel a dû être l'esprit de la loi. Le même motif ne s'appliquerait point aux infractions de police, infractions purement matérielle, dont la perpétuation ne laisse aucune tache sur l'agent, qu'une amende suffit à punir ». Una somigliante interpretazione restrittiva io credo sarebbe conveniente dare al nostro Statuto, quando si trattasse di trasgressioni di lieve momento e che importassero solo l'ammenda».

⁴⁸⁴ Ivi, p. 361, in cui l'A., sul carattere pacifico della sfera di cognizione e di giudizio in

Nei primi anni del Novecento una dottrina, dopo aver sostenuto che il Senato era il giudice dei suoi membri non per concedere a questi un privilegio ma per garantire ad essi la sicurezza sociale ed individuale⁴⁸⁵, ha negato che in Alta Corte vi fosse un giudizio dei pari. Ciò in quanto, secondo quest'orientamento, i senatori malgrado fossero gli uomini più eminenti dello Stato erano sempre uguali a tutti gli altri cittadini⁴⁸⁶.

Secondo questa visione le garanzie processuali erano direttamente proporzionali all'indipendenza dell'organo che avrebbe giudicato sui senatori, senza essere influenzato dal potere esecutivo. Il Senato sarebbe stato sottratto così dall'influenza del potere giudiziario pur essendo a sua volta indipendente da esso⁴⁸⁷. Questa visione si poneva tra quelle conservatrici degli assetti istituzionali esistenti, derivanti dal garantismo penalistico e più in generale dalla liberalistica classica della metà del XIX secolo.

Per quel che riguardava la punizione dei senatori, è stato osservato che poiché il Senato faceva le veci dei giudici ordinari esso non avrebbe potuto assumere le vesti di un arbitro assoluto della punizione, come era per i ministri. È stato scritto in dottrina che

il Codice gli è aperto innanzi, ma esso dovrà far tesoro delle disposizioni dell'art. 4 Cod. pen. (Le pene imposte dalla legge non po-

capo all'Alta Corte per i reati militari e della marina, ha scritto quanto segue: «Inutile sollevar dubbî sulla capacità dell'Alta Corte a pronunziare di siffatti reati, assumendo che vi si contiene un elemento non valutabile di giudici che non sieno tecnici ; perciocchè in molti altri delitti si contiene pure un elemento simile, e non per questo i giudici ordinari sono specializzati secondo le materie, mentre con l'aiuto delle testimonianze e delle perizie sanno riescire parimenti al loro compito. Pericoloso aggiungere che nell'interesse della compagine dell'esercito è necessario deferirli a giudici militari : perciocchè questo voler trasferire nel campo penale una valutazione ammissibile solo in quello disciplinare, costituisce la condanna non già dell'Alta Corte, ma dei Tribunali militari medesimi. Erroneo finalmente il sostenere che l'articolo 37 instaura un privilegio e però deve essere interpretato restrittivamente ; dappoichè (...), le guarentigie parlamentari non sono privilegi, ma istituti di diritto pubblico, da interpretarsi con tutta l'ampiezza ch'è necessaria a far loro raggiungere appieno lo scopo. Qui trattasi d'un conflitto fra due giurisdizioni speciali – non diremo d'inequal fondamento giuridico, perchè se l'una si basa sullo Statuto e l'altra semplicemente sui Codici, nel nostro paese è identica la forza formale per l'uno come per gli altri – ma di diverso carattere e preordinate a scopi diversi. Quella senatoria, è istitutiva esclusivamente *ratione personae*, e per la guarentigia d'un corpo costituzionale e politico ; quella militare, è istituita almeno in parte *ratione materiae*, e non ha scopo di guarentigia, ma di presunto ordinamento migliore per un certo ramo della giustizia».

⁴⁸⁵ L. Rajola Pescarini, *Del Senato come Alta Corte di Giustizia*, cit., p. 28.

⁴⁸⁶ *Ibid.*

⁴⁸⁷ *Ibid.*

tranno dal giudice aumentarsi, diminuirsi, nè commutarsi, se non nei casi ed entro i limiti dalla legge stessa determinati) : ed essere più scrupoloso degli altri giudici, in quanto che sa che non v'ha altra forza, che possa mettere nel giusto le sue sentenze, fuorchè quella che emana dalla propria coscienza⁴⁸⁸.

Una voce dottrinaria all'inizio del XX secolo ha riflettuto sui rischi di una interpretazione letterale dell'art. 37 dello Statuto. Una interpretazione alla lettera avrebbe trasformato l'Alta Corte in un tribunale speciale per ogni reato comune, nei casi in cui ad essere accusati fossero soggetti di una determinata classe, ossia i senatori. L'azione dell'Alta Corte sarebbe stata consequenziale alla natura del crimine. Secondo questa corrente di pensiero interpretando l'art. 37, nella parte in cui dispone che il Senato "è solo competente per giudicare dei reati imputati ai suoi membri", non si avrebbe più l'Alta Corte di Giustizia ma un tribunale speciale creato come un privilegio dei senatori⁴⁸⁹.

Un'interpretazione letterale dell'art. 37, secondo la corrente di pensiero ora in esame, avrebbe contraddetto tutto lo spirito dello Statuto, il quale era fondato sulla uguaglianza dei diritti e dei doveri dei cittadini⁴⁹⁰. L'art. 24 dello Statuto infatti sanciva che "Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo e il loro grado, sono uguali dinanzi alla legge"⁴⁹¹.

L'Alta Corte, considerata come ministero di suprema giustizia nei delitti politici, era una istituzione che rispondeva allo spirito della costituzione dell'epoca, il quale era tutto un omaggio al principio di uguaglianza civile. Qualora l'Alta Corte di Giustizia fosse stata considerata come un foro personale per una classe di cittadini, sarebbe stata antitetica rispetto al diritto pubblico dell'epoca, ed avrebbe alterato una delle principali conquiste dell'era moderna, ossia l'abolizione delle giurisdizioni privilegiate⁴⁹². Lo Statuto istituiva l'ordine giudiziario, il quale doveva esercitare in nome del re la giustizia per tutti⁴⁹³. Quest'orientamento dottrinario configurava un vero e proprio obbligo per gli interpreti di indagare il pensiero del legislatore, per applicare la legge secondo lo spirito

⁴⁸⁸ Ivi, p. 44.

⁴⁸⁹ G. Gadda, *Il Senato Alta Corte di giustizia*, in *Nuova Antologia*, 174 (1900), p. 70.

⁴⁹⁰ *Ibid.*

⁴⁹¹ *Ibid.*

⁴⁹² *Ibid.*

⁴⁹³ *Ibid.*

del legislatore ed in particolare dello Statuto⁴⁹⁴.

Quest'orientamento di dottrina aveva sostenuto che il pensiero del sovrano liberale che aveva dettato lo Statuto, in aderenza all'anzidetto principio di uguaglianza, emergeva dalla struttura materiale degli articoli 36 e 37 della Carta albertina⁴⁹⁵. La specificazione secondo cui quando il Senato era costituito in Alta Corte non era più un corpo politico, e quella secondo cui esso non avrebbe potuto occuparsi se non degli affari giudiziari, erano presenti soltanto nell'art. 36, non nell'art. 37.

Qualora il presunto mutamento del Senato da corpo politico in corpo giudiziario avesse riguardato soltanto l'area applicativa dell'art. 36, si sarebbero configurati alcuni profili di irragionevole disparità nonché di asimmetria con il campo di applicazione dei giudizi penali sui senatori di cui all'art. 37. Più in generale, si sarebbe configurato un cortocircuito costituzionale dal punto di vista sistematico, giacché si sarebbe ammesso a svolgere le funzioni di magistrato un corpo non solo sostanzialmente ma anche formalmente politico.

Queste problematiche la dottrina se le è poste, e ha cercato di allineare anche il campo dei giudizi sui senatori di cui all'art. 37 alle prescrizioni sulla natura e sulle funzioni di cui all'ultima parte dell'art. 36. Quest'ultimo articolo infatti avrebbe disciplinato la perseguibilità dei crimini di alto tradimento e di attentato alla sicurezza dello Stato nella sua prima parte, e avrebbe finito per sancire la speciale configurazione non politica del Senato costituito in Alta Corte in generale, nella sua seconda parte. L'art. 37 in questa chiave di lettura non avrebbe potuto essere sganciato dalla lettura dell'ultima parte dell'art. 36. In questo aggancio interpretativo dell'art. 37 con l'art. 36, però, sarebbero sorti alcuni problemi. L'ultima parte dell'art. 36, dopo aver attribuito al circuito giudiziario speciale del Senato i crimini anti-stato e i reati dei ministri, disponeva che "In questi casi il Senato non è corpo politico", e che "Esso non può occuparsi se non degli affari giudiziari, per cui fu convocato, sotto pena di nullità". La specificazione "In questi casi" avrebbe potuto circoscrivere la natura non politica del

⁴⁹⁴ *Ibid.*, in cui l'A., invitando sostanzialmente gli interpreti ad ancorarsi con coerenza allo spirito dello Statuto, ha sostenuto quanto segue: «L'intendimento del legislatore dopo avere coll'art. 36 chiamato il Senato a giudicare dei delitti di alto tradimento, ed a giudicare gli stessi ministri, era naturale che volesse tutelare il giudice nella sua indipendenza di giudizio. Da ciò la disposizione dell'art. 37, colla quale non poteva voler istituire, contraddicendo se stesso, un tribunale privilegiato pei senatori; ma evidentemente voleva metterli al sicuro, nell'esercizio della loro alta missione, da ogni abuso eventuale che il potere esecutivo potesse tentare contro di loro».

⁴⁹⁵ *Ibid.*

Senato nelle ipotesi in cui esso veniva costituito con decreto regio per giudicare sui reati precedentemente menzionati, all'interno del medesimo articolo. Una lettura sistematica, tuttavia, ha il compito di portare a coerenza il sistema giuridico conformemente alla volontà del legislatore. Il sistema effettivamente vigente poteva essere ricavato da un insieme di indici di cui il legislatore ha lasciato traccia nella sua elaborazione normativa. Si poteva quindi attribuire una natura non politica al Senato, generalmente, nel momento in cui esso veniva costituito in Alta Corte di Giustizia, a prescindere dal titolo di reato imputato ed a prescindere dalla qualifica soggettiva delle persone sottoposte ai procedimenti.

In dottrina è risultata prevalente una interpretazione congiunta degli artt. 36 e 37 dello Statuto. A inizio Novecento è stato osservato che

Se per l'art. 37 il Senato dovesse essere tribunale speciale per giudicare i senatori di qualunque reato, ne verrebbe la ripugnante conseguenza che dovrebbe agire come Corpo politico, essendo la eccezione alle sue funzioni politiche limitata dall'art. 36. Ora si può immaginare che lo Statuto voglia creare un tribunale speciale per giudicare i reati comuni con criteri politici? Lo stesso art. 37, nel modo con cui è redatto, rivela che la intenzione del legislatore non poteva essere di istituire un tribunale speciale per i senatori, poichè un concetto così grave, così urtante colle altre disposizioni dello stesso Statuto, non lo avrebbe espresso colla forma di un inciso, come si riferisce ad una disposizione già stabilita⁴⁹⁶.

Secondo questa dottrina, si doveva adoperare un'interpretazione dell'art. 37 che lo facesse armonizzare con le altre disposizioni di quella stessa legge e con lo spirito del legislatore in generale. È stato sottolineato che lo Statuto all'art. 61 sanciva che era diritto e dovere del Senato formulare il regolamento di disciplina delle proprie funzioni come Alta Corte, determinando così il modo in cui si sarebbe esplicata la garanzia

⁴⁹⁶ Ivi, p. 71, in cui l'A. a proposito della estendibilità dell'ultima parte dell'art. 36 anche ai casi di giudizio per fatti commessi da senatori, ha scritto quanto segue: «Infatti si legge in quell'art. 37 : *Fuori del caso di flagrante delitto niun senatore può essere arrestato se non in forza di un ordine del Senato.* Questa disposizione appare l'obbiettivo di quell'articolo ed ha per scopo quella giusta tutela che si vuol dare al senatore ; poi si soggiunge, come fosse un fatto inerente e naturale : *Esso (il Senato) è solo competente per giudicare i reati imputati ai suoi membri.* è evidente che è sempre quella tutela l'intento del legislatore. Oh! Non è così che esso avrebbe parlato quando fosse stato suo intendimento di creare quella enorme eccezione di un tribunale privilegiato ! Quando all'art. 36 vuol costituire l'Alta Corte di giustizia lo dice ben chiaramente : *Il Senato è costituito in Alta Corte di giustizia con decreto del Re*».

che copriva i senatori nell'esercizio delle loro alte funzioni⁴⁹⁷. È stato quindi sostenuto in dottrina come con un regolamento che mantenesse l'Alta Corte nella sua elevata missione politica e restringesse la garanzia per i senatori circa la loro sottoponibilità a giudizio in materia criminale senza il previo consenso della loro camera d'appartenenza, si sarebbe compiuto un grande omaggio alla giustizia ed alla eguaglianza davanti alla legge. Il Senato avrebbe quindi interdetto a se stesso un privilegio che avrebbe offeso il suo carattere ed i principi di diritto comune sanciti nello Statuto⁴⁹⁸.

Molti autorevoli studiosi di diritto costituzionale tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento hanno manifestato la loro convinzione secondo cui, in Italia, occorresse una riforma sulla costituzione della camera vitalizia per introdurre un meccanismo elettivo. Di fronte a questi rilievi riformisti, una parte della dottrina ha ritenuto opportuno conservare al Senato il suo carattere speciale di armonizzazione istituzionale. Il Senato, con le sue funzioni di corpo conservatore, avrebbe avuto il compito di "moderare le facili intemperanze di una Camera che deriva dall'esteso suffragio elettorale"⁴⁹⁹.

Questa posizione moderata, tuttavia, non rinunciava a sostenere più lente e morigerate riforme. Essa ha infatti sostenuto che

per conservare al Senato un tale carattere, necessario al buon funzionamento della Costituzione, dobbiamo dimostrare coi fatti che seguendo un ragionevole progresso noi sappiamo portare di nostra

⁴⁹⁷ *Ibid.*, in cui l'A. ha scritto che «Non potrebbe il Senato comprendere in tale regolamento delle attribuzioni che lo Statuto non gli accordi, ma può regolare quelle che hanno fondamento nello Statuto. Se non si è creduto violare lo Statuto coll'abbandonare le istituzioni che lo Statuto contempla, dal momento che queste furono dalla esperienza dimostrate inefficaci ; come la Guardia nazionale (art. 76 dello Statuto) ; con quanta maggior ragione si potrà non abolire, ma soltanto limitare la estensione di un privilegio onde non ripugni alla eguaglianza dei cittadini? Tanto più il Senato può far ciò nel formare il proprio Regolamento, in quanto si tratta di una disposizione che lo riguarda esclusivamente ed in quanto il Regolamento è una legge per lui, colla quale esso può imporsi dei vincoli e delle discipline che lo obbligano. Anche l'attuale Commissione senatoria incaricata dello studio pel Regolamento dell'Alta Corte riconosce nel Regolamento il carattere di una legge interna pel Senato. Sentite che cosa scrive nella sua relazione : *Il Regolamento votato per la propria organizzazione da una Assemblea legislativa, è per concessione statutaria speciale assimilato alla legge ed obbligatorio*. Nessun dubbio che il Senato può nel proprio Regolamento imporre a se stesso dei vincoli che diano una interpretazione obbligatoria restrittiva ad un suo preteso privilegio».

⁴⁹⁸ *Ivi*, pp. 72-73.

⁴⁹⁹ *Ivi*, p. 73.

iniziativa nelle funzioni del Senato quelle riforme che si possono attuare senza toccare lo Statuto, dando a questo una interpretazione che risponda alla eguaglianza civile, ed allo spirito della nostra legislazione. Noi avremo giovato ad impedire od almeno ritardare una riforma radicale nel Senato che porterebbe una modificazione allo Statuto⁵⁰⁰.

Una dottrina più critica, all'inizio degli anni '70 dell'Ottocento, aveva espressamente sposato la tesi secondo cui la competenza del Senato sui senatori non poteva giustificarsi sulla base del principio del giudizio per pari⁵⁰¹. Ciò in quanto il giudizio per pari era di derivazione feudale e non si conciliava con il principio di uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, "qualunque sia il loro titolo o grado", secondo le espresse disposizioni di cui all'art. 24 dello Statuto⁵⁰².

L'Alta Corte di Giustizia così come strutturata nello Statuto avrebbe finito per essere salutata, secondo la concezione liberale tardo-novecentesca e d'inizio XXI secolo, come uno schermo istituzionale per un giudizio tra pari dei senatori sui senatori all'interno del Senato.

Già dopo poco più di due decenni dalla concessione statutaria ottocentesca, la tesi di Nocito aveva espresso il proprio disappunto sulle funzioni giudiziarie del Senato. Secondo questa visione la competenza della camera alta sui suoi membri richiamava le distinzioni che anche l'occidente europeo-continentale aveva vissuto nelle più risalenti epoche del diritto, quando davanti alla legge esistevano i pari perché vi erano i dispari⁵⁰³. I pari erano i convassalli dello stesso grado, e i pari del regno erano coloro che non avevano sopra di loro un altro signore che il re. Nocito ricordava ai suoi contemporanei che la distruzione della gerarchia feudale aveva distrutto l'idea dei pari, rendendola inapplicabile all'amministrazione della giustizia⁵⁰⁴ statutaria. Aveva rivendicato quindi una più forte realizzazione del principio di uguaglianza davanti alla legge nel sistema di cognizione e giudizio sui reati dei senatori, rilevando quanto segue:

Tutti ora siamo pari in faccia alla legge, appunto perchè la legge è uguale per tutti.

⁵⁰⁰ *Ibid.*

⁵⁰¹ P. Nocito, *Del Senato costituito in Alta Corte di giustizia*, cit., p. 103.

⁵⁰² *Ibid.*

⁵⁰³ *Ibid.*

⁵⁰⁴ *Ibid.*

L'esercitare uno stesso ufficio quantunque possa essere una parità o uguaglianza relativa di fronte ad una disuguaglianza ugualmente relativa, non è tale da giustificare un privilegio di foro, imperocchè allora si dovrebbero stabilire tante corti di pari quante sono le funzioni sociali, le arti, i mestieri. I militari, è vero, hanno una corte loro propria, come l'hanno i commercianti negli affari commerciali: ma queste corti non sono che dei giurì speciali richiesti dalla specialità della materia, a giudicare la quale non sarebbero proprii che coloro che la intendono. Il furto o l'omicidio non muta certamente carattere nè diviene materia speciale sol perchè lo commette un senatore; nè d'altra parte il senatore può far sparire il soldato, e il Senato diventare senza scherno non solo il tribunale comune dei senatori, ma farla anche da tribunale militare o da corte d'ammiraglio⁵⁰⁵.

Nocito ricordava anche le critiche che erano state mosse nel panorama inglese alla scelta di far giudicare dal Senato costituito in Alta Corte l'ammiraglio nonché senatore Persano per la sua condotta marittima⁵⁰⁶. Nei riguardi del circuito giudiziario del Senato ha quindi replicato che i senatori, solo in quanto colleghi degli imputati, non erano giudici più idonei dei giudici ordinari. Quest'orientamento dottrinario volto al superamento dell'Alta Corte riteneva che i senatori fossero anzi i giudici meno idonei, poiché lo spirito del corpo avrebbe potuto influire in bene o in male sul giudizio a carico dell'imputato⁵⁰⁷.

Nocito ha ricordato anche le autorevoli posizioni espresse dal primo presidente Barthe, "relatore al senato francese del *senatus-consulto*

⁵⁰⁵ Ivi, pp. 103-104.

⁵⁰⁶ Ivi, p. 104, in cui l'A. ha continuato a corroborare la sua tesi cercando di portare al pettine alcuni eventuali nodi, riferendosi alla pratica esperienza istituzionale dell'Alta Corte anche nel processo all'ammiraglio nonché senatore Persano. Egli ha scritto infatti quanto segue: «Il Comm. Vigliani (*Annali di giuris. Ital.*, vol. I, p. III, P. 42) dice che "un illustre uomo di stato inglese ci chiedeva pieno di meraviglia se veramente il Senato italiano si sarebbe *sul serio* tenuto competente a giudicare la condotta marittima d'un ammiraglio, e soggiungeva, che la cosa riusciva *più che sorprendente incredibile* a qualunque uomo politico d'Inghilterra. Tanto è lontana dall'avere fondamento nei veri principi costituzionali una tale giurisdizione in siffatto caso, che non trova credenti nel paese classico del governo rappresentativo».

⁵⁰⁷ *Ibid.*, in cui l'A. ha fatto un parallelismo con i giudizi sui magistrati, osservando che «Infatti la stessa legge con l'art. 37 del codice di p. p. ha stabilito che "trattandosi di giudicare un membro d'un tribunale correzionale o del Ministero Pubblico presso lo stesso tribunale per reati di competenza del medesimo o a lui deferiti in via d'appello, la Corte d'appello designa un altro tribunale del proprio distretto. Per giudicare un membro d'una Corte d'appello o del P.M. che esercita le sue funzioni presso la medesima per reati ad essa deferiti in via d'appellazione, la Corte d'appello designa un'altra Corte».

del 4-13 giugno 1858 relativo all'Alta Corte di giustizia⁵⁰⁸. Barthe si era espresso a favore della competenza del Senato sui senatori per la necessità di mantenere con forme peculiari di giudizio il prestigio dell'autorità⁵⁰⁹. Nocito ha rilevato criticamente come con il pretesto del prestigio dell'autorità, sarebbe facile eludere l'uguaglianza legale per tutti i funzionari pubblici dal più alto al più basso, giacché il potere sociale non cambiava natura al variare degli organi che lo mettono in azione. Gli organi considerati più bassi avrebbero avuto un maggior bisogno di protezione in quanto organi a contatto più diretto ed immediato con gli amministrati, e in quanto era più facile che per essi si scambiasse l'ufficio con l'individuo⁵¹⁰.

Per Nocito il prestigio dell'autorità non era il prestigio dell'uomo ma quello della legge, non era la vana apparenza ma la solenne affermazione della giustizia, "la quale deve trattare ciascuno secondo che merita, *suum cuique*"⁵¹¹. Sulla tesi che avrebbe auspicato la conservazione dell'Alta Corte sulla scorta della necessità di preservare il prestigio dell'autorità, la dottrina qui in esame ha ulteriormente espresso il proprio disappunto sostenendo che

⁵⁰⁸ *Ibid.*

⁵⁰⁹ Ivi, pp. 104-105, in cui l'A. a proposito del parere di Barthe aveva scritto quanto segue: «Il primo Presidente Barthe relatore al senato francese del senatus-consulto del 4-13 giugno 1858 relativo all'Alta Corte di giustizia diceva : " Les justiciables ordinaires de la justice criminelle ou correctionnelle sont presque toujours dans la lie de la société, dans le bas-fonds des grandes cités où le vice et le vagabondage préludent aux faits que la loi pénale réprime. Les formes peuvent-elles être les mêmes pour ces justiciables et pour les grands fonctionnaires qu'une accusation conduit devant les juges ? Sur le banc ou siégeait-il quelques instants auparavant un vagabonde ou un répris de justice faudra-t-il faire asseoir, parce qu'ils sont prevenus ou accusés, et quand leur caractère public est encore entier, les chefs de l'administration du pays, un grand dignitaire de l'armée, un prince de l'Église ? Tout en étant pénétré d'horreur pour le crime le peuple lui-même n'accusera-t-il pas l'autorité et les loi, de n'avoir des situations si differents ? Faut-il apprendre a ne croire à aucun prestige et contribuer nous-mêmes à détruire ce principe de respect que toutes les rivolutions ont presque effacé, et sans la quel un peuple dépourvu de tout frein moral ne saurait pas être libre car il ne pourrait être gouverné et contenu que par la force ? ". Il presidente Barthe parla come se per accusare un cittadino e tradurlo innanzi ai giudici non dovessero concorrere gravi indizi di reità».

⁵¹⁰ Ivi, p. 105, in cui l'A., nel criticare le posizioni espresse dal presidente Barthe, ha sostenuto che se i gravi indizi di reità a carico di un cittadino «ci debbono essere in ogni caso, a me pare che l'autorità ne scapiterebbe se non trattasse alla pari gli accusati che si trovano nelle medesime condizioni. La feccia della società non sempre si trova in basso, ed un alto funzionario che ha saputo tradire la fiducia del pubblico non può avere speciali riguardi dalla giustizia».

⁵¹¹ *Ibid.*

Di prestigio non si parla quando si tratta della condanna e dell'espiazione della pena che si fa pesare ugualmente su tutti i colpevoli. Perché se ne dovrà egli parlare trattandosi dell'accusa e del giudizio⁵¹²?

Secondo questa visione, il modo meno illogico di sostenere la giurisdizione penale del Senato sui suoi membri era quello di considerare quella giurisdizione come una garanzia politica. Secondo Nocito, però, sarebbe stata la Camera dei deputati ad aver bisogno di garanzia, poiché i deputati non erano nominati dal governo, ricoprivano una carica temporanea e non vitalizia, e perché avevano un più esteso e difficile compito rispetto ai senatori⁵¹³.

Secondo questa tesi non si comprendeva perché se per i deputati bastava la garanzia politica del previo permesso della Camera per procedere contro di loro a livello giudiziario, per i senatori un uguale meccanismo con un previo permesso del Senato non sarebbe bastato "alla guarentigia politica dei senatori"⁵¹⁴.

Secondo un'altra visione molto critica verso l'Alta Corte di Giustizia⁵¹⁵, espressa da Domenico Ruiz, Nocito avrebbe confutato l'opinione di Montesquieu, il quale riteneva che le competenze speciali delle camere alte fossero necessarie per sottrarre all'invidia del popolo i notabili della politica, dato che a questa invidia erano esposti i grandi e i nobili⁵¹⁶. Ruiz aveva sostenuto pure che la giustizia correva un altro pericolo nell'essere amministrata dalle assemblee politiche, derivante dall'indeterminatezza del numero dei giudici⁵¹⁷.

Anche altre aree della dottrina, più conservatrici rispetto alle tesi ora in esame, si erano interrogate sull'opportunità del trattamento giudiziario differenziato per i senatori in virtù del prestigio del loro peculiare ufficio. C'era infatti chi si chiedeva se nella realtà il circuito giudiziario del Senato

⁵¹² *Ibid.*

⁵¹³ Ivi, pp. 105-106, in cui l'A. spiegando le ragioni che avrebbero spinto a dare maggiori garanzie ai deputati e non ai senatori ha scritto quanto segue: «Ma se c'è corpo che più del Senato ha bisogno di garanzia è certamente la Camera dei deputati, i quali appunto perché non sono eletti dal Governo hanno più a temere di lui che i senatori, ed avendo più importanza che questi, quantunque temporanea, atteso il più largo e difficile compito che ha la Camera a paragone del Senato, hanno maggiore bisogno di non essere distratti dal loro ufficio».

⁵¹⁴ Ivi, p. 106.

⁵¹⁵ D. Ruiz, *Sulle attribuzioni giudiziarie del Senato*, 1895, p. 36.

⁵¹⁶ *Ibid.*

⁵¹⁷ Ivi, p. 39.

avesse davvero la funzione di difendere il prestigio dei senatori, dato che spesso tale prestigio aveva rappresentato un peso come nei vari casi di dimissioni di senatori per sottrarsi al giudizio in Alta Corte⁵¹⁸.

Era stato infatti osservato che nei piccoli procedimenti il foro privilegiato avrebbe messo i senatori imputati ad una specie di berlina, che invece non ci sarebbe stata qualora si fosse seguita la via giudiziaria ordinaria. Nei casi più gravi invece il circuito speciale in Alta Corte li avrebbe privati del beneficio del giurì⁵¹⁹.

Di fronte a queste situazioni, il senatore Gadda aveva avanzato nel 1881 una proposta affinché le querele e le denunce contro un senatore fossero presentate all'autorità giudiziaria ordinaria, la quale deliberando nel segreto della camera di consiglio avrebbe pronunciato, se del caso, il non luogo a procedere. In tal modo l'istituzione del Senato in Alta Corte di Giustizia sarebbe rimasta limitata soltanto nelle ipotesi per cui fosse riconosciuta la necessità di un pubblico giudizio⁵²⁰.

Un'altra proposta, ad opera del senatore Corte nel 1888, aveva avuto l'intento di abrogare del tutto l'art. 37 dello Statuto, attribuendo al Senato sui propri membri soltanto quelle garanzie che lo Statuto concedeva ai deputati, garanzie che secondo la *ratio* di questa proposta sarebbero bastate a tutelare l'indipendenza e la dignità dei senatori e del Senato⁵²¹. Nel testo dell'art. 37 l'espressione "Alta Corte" non compariva, ma abrogando quest'articolo si sarebbe abolita una corsia imponente dei lavori del Senato costituito in Alta Corte, data la lettura inevitabilmente congiunta che occorre fare sugli artt. 36 e 37 dello Statuto.

Mentre la seconda parte dell'art. 37 disponeva appunto che soltanto il Senato era competente per giudicare dei reati imputati ai suoi membri, la prima parte del medesimo articolo sanciva che al di fuori delle ipotesi di delitto flagrante nessuno senatore poteva essere arrestato se non in forza di un ordine del Senato.

Valorizzando la prima parte dell'art. 37 unitamente alla seconda parte, una autorevole dottrina ha sintetizzato la propria analisi scrivendo quanto segue:

Lo Statuto in quest'articolo non concede altra prerogativa al Senato, se non quella d'intervenire nell'arresto dei suoi membri fuori

⁵¹⁸ F. Racioppi-I. Brunelli, *Commento allo Statuto del Regno*, Vol. II, cit., p. 367.

⁵¹⁹ *Ivi*, p. 367.

⁵²⁰ *Ibid.*

⁵²¹ *Ibid.*

flagranza e quella di giudicarli per qualsiasi imputazione penale. Ma il giudicare d'un reato implica necessariamente l'istruire il relativo processo : e tra gli atti dell'istruzione si trovano anche le perquisizioni domiciliari, intese allo scopo di assicurare alla giustizia carte, oggetti, documenti e prove che attengono al reato. Ora, essendosi avvenute nelle quali alcuni atti di preliminare istruzione sono fatti dal giudice ordinario anche nel caso di reati di Senatori, sorge il quesito se e fino a qual punto il detto giudice può per determinazione propria addvenire a perquisizioni nel domicilio d'un membro dell'Alta Camera⁵²².

A proposito di perquisizione, prevalse un meccanismo distintivo in funzione dello scopo. Se la perquisizione era diretta contro un senatore come imputato, essa non avrebbe potuto mai ordinarsi dall'autorità giudiziaria ordinaria. Ciò non in quanto si trattasse di un domicilio di un senatore ma per il motivo che l'istruzione di un processo a carico di un senatore, dal momento in cui questi era imputato, sarebbe spettata esclusivamente all'Alta Corte di Giustizia⁵²³. Qualora invece la perquisizione avesse avuto lo scopo di accertare "l'*in genere* di un reato" il cui autore fosse ancora ignoto, ovvero qualora si trattasse di un reato il cui autore fosse già noto non essere un senatore con il conseguente coinvolgimento di un senatore soltanto come proprietario del luogo in cui si sarebbe potuto trovare qualche traccia del reato, e così pure nelle ipotesi di reato senatorio flagrante, la perquisizione avrebbe potuto essere legalmente ordinata dall'autorità giudiziaria ordinaria⁵²⁴. L'arresto di un senatore colto in flagranza era sottratto in modo esplicito alla garanzia statutaria, ai sensi dell'art. 37⁵²⁵.

⁵²² Ivi, p. 373, in cui gli Autori a proposito della vicenda perquisitoria a carico del senatore di S. Elia hanno scritto quanto segue: «Il quesito fu discusso nel Senato nostro il 17 aprile 1863 in seguito ad una perquisizione ordinata di nottetempo per mandato del giudice ordinario nella casa del Senatore Sant'Elia. Fu allora osservato, che sebbene la perquisizione non importi sempre, nella mente di chi la ordina, un atto di imputazione contro il padrone della casa perquisita, pure è inseparabile da una certa restrizione alla libertà personale di lui, tanto più che nessuno dei presenti, sotto pena d'arresto, può uscire od allontanarsi finchè dura la visita. E si volle in conseguenza sostenere che non il giudice ordinario, ma unicamente l'Alta Corte, debba aver balia di ordinare perquisizioni nelle abitazioni dei Senatori».

⁵²³ *Ibid.*

⁵²⁴ Ivi, pp. 373-374.

⁵²⁵ Ivi, p. 374, in cui gli Autori avevano scritto quanto segue: «Nel 1863 la Commissione Senatoria aveva indarno proposto un ordine del giorno, richiedente che le autorità giudiziarie fossero avvertite "che in qualunque caso loro occorra di procedere ad atti d'istru-

Le prerogative in capo a ciascuno dei senatori non si sarebbero estinte che con il cessare della qualità di membri del Senato. Questa qualità veniva meno per morte⁵²⁶, per decadenza⁵²⁷ o per dimissione volontaria⁵²⁸.

zione penale pei *reati ascritti ad un Senatore*, ne debbano dare pronto avviso al Presidente del Senato ed attenderne gli ordini, prima di procedere ad *atti che eccedano l'accertamento del reato in genere e non sieno di natura urgente*". Per rimuovere ogni dubbio in proposito, il nuovo regolamento giudiziario del Senato del 1900 ha stimato di introdurre il seguente articolo: "Art. 10. – L'autorità giudiziaria cui pervenga notizia di reato imputato ad un Senatore, dovrà darne *immediato avviso* al Presidente del Senato – salvo sempre la facoltà di raccogliere i fatti e *le prove che potrebbero sparire*. Non potrà procedere a *perquisizioni* nel domicilio del Senatore, fuori del caso di flagrante reato, se non a richiesta della Commissione istruttoria". Dove dicendosi che solo la Commissione istruttoria può chiedere fuori il caso di flagranza una perquisizione domiciliare, viene a restringersi tal facoltà al solo evento delle perquisizioni a carico del Senatore, e fuori flagranza; lasciando libere tutte quelle che sebbene eseguite nel domicilio d'un Senatore non concernono la persona di lui, imperocchè solo in seguito a querela o denuncia contro un Senatore, la Commissione istruttoria è convocata ed esercita il suo ufficio».

⁵²⁶ Ivi, p. 377, in cui gli Autori hanno rilevato che «Nulla è a dire del primo caso, che è anche il più ordinario. *Mors omnia solvit* e basta ricordare l'articolo 85 del Codice penale, ove dichiarasi che "la morte dell'imputato estingue l'azione penale".

⁵²⁷ Ivi, pp. 377-378, in cui gli Autori sulla decadenza hanno scritto quanto segue: «essa può avvenire o in seguito a perdita della cittadinanza, o in seguito a perdita dei diritti civili e politici. La perdita della cittadinanza sarebbe sempre constatata dal Senato stesso, che dovrebbe prenderne atto qual corpo politico. La perdita dei diritti non potrebbe aver luogo che per effetto di sentenza penale: e questa, nel caso di un Senatore, sarebbe pronunciata dall'Alta Corte di Giustizia. Il processo del Senatore Pissavini nel 1888 si chiuse appunto con la condanna dell'imputato ad una pena afflittiva e alla decadenza dall'ufficio senatorio: e la condanna ebbe il suo effetto in entrambe le parti senza che fosse stata mai comunicata al Senato come corpo politico in seduta pubblica. Fuori del caso di condanna penale, la decadenza potrebbe derivare da interdizione o inabilitazione a termini del Codice civile (articoli 324 e 339); di tal conseguenza occupandosi naturalmente il Senato e non l'Alta Corte di Giustizia».

⁵²⁸ *Ibid.*, in cui gli Autori a proposito della volontaria dimissione hanno scritto che «essa può venire offerta in ogni tempo – non però mai dai Senatori di diritto, pei quali l'ufficio parlamentare costituisce un accessorio, così connesso alle qualità di Principe Reale, che non potrebbe cessare indipendentemente da quest'ultima. Sorge però il quesito se un Senatore possa dimettersi al solo ed unico scopo di sfuggire ad un giudizio davanti l'Alta Corte di Giustizia. Alcuni ne dubitano osservando che la competenza dell'Alta Corte è di ordine pubblico, istituita nell'interesse del Senato e non del Senatore, ed è perciò indeclinabile. Altri più correttamente ribattono, che queste considerazioni guidano a concludere che non può il Senatore continuare a rimaner Senatore pur rinunziando alla prerogativa dell'articolo 37; mentre non valgono ad impedire ch'egli rinunzi alla carica, cessando con ciò naturalmente d'essere soggetto alle guarentigie che accompagnano quest'ultima. In questo secondo caso il Senatore non declina veramente il foro, ma si spoglia della qualità alla quale il privilegio di foro è concessa: anzi non se ne spoglia per atto proprio, mentre

Il Senato giudicava sui reati imputati ai suoi membri, quando questi facevano parte di diritto del Senato o quando essi risultassero già immessi nell'esercizio delle loro funzioni.

I membri di diritto erano i principi maschi della famiglia reale, dal giorno in cui essi compivano il loro ventunesimo anno d'età. A partire da quel preciso giorno, essi ancora prima di prestare il giuramento senatorio rientravano sotto la duplice garanzia di cui all'art. 37 dello Statuto⁵²⁹.

Vi era invero un'opinione secondo cui essi sarebbero stati coperti dalle garanzie di cui all'art. 37 anche durante il periodo anteriore al raggiungimento della maggiore età, ma questa opinione non era seguita se non da coloro che li ritenevano senatori sin dalla nascita. Secondo una parte autorevole della dottrina essi non divenivano senatori sin dalla nascita⁵³⁰, così come essi non sarebbero divenuti senatori a partire dal compimento del loro venticinquesimo anno di età. In tal caso essi, tra il ventunesimo e il venticinquesimo anno d'età non avrebbero goduto del diritto di voto in Senato ma soltanto di tutte le altre attribuzioni senatorie⁵³¹.

I membri di nomina regia invece non divenivano destinatari delle peculiari garanzie di cui all'art. 37 dello Statuto se non quando fossero stati già immessi nell'esercizio delle loro funzioni. Non si diveniva formalmente senatori con l'atto di nomina regia, ai fini dell'art. 37, bensì con la prestazione del giuramento prescritto ai sensi dell'art. 49 dello Statuto. Si sarebbe addivenuti al giuramento solo dopo la convalida della nomina da parte del Senato. L'individuo nominato senatore dal re,

è il Senato qual corpo politico, che gli consente di svestirsene accettando le offerte dimissioni. Oltre di che può essere nello stesso interesse della dignità della Camera il lasciar libero corso alle legali evenienze che restringono il numero dei clamorosi processi in Alta Corte di Giustizia. Le dimissioni pertanto funzionano come opportunissimo mezzo di epurazione spontanea dell'Alta assemblea. Devesi per altro distinguere. Se la dimissione è offerta mentre dura ancora l'istruzione segreta, nulla vieta d'accettarla : e gli atti del processo in tal caso vengono dall'Alta Corte rimessi alla competente giurisdizione comune per l'ulteriore giudizio. Così difatti è avvenuto nei casi dei Senatori Satriano, Genualdi, Del Giudice e Diana, rispettivamente nel 1875, 1876, 1888 e 1890. Se invece è offerta dopo la pronunzia dell'ordinanza d'accusa, non potrebbe avere alcun seguito : perciocchè quell'ordinanza attribuisce giurisdizione all'Alta Corte, e non può più l'imputato sottrarvisi. Difatti, nel 1888, non si diede seguito alla dimissione presentata dal Senatore Pissavini dopochè il Procuratore Generale aveva già emesse le sue conclusioni nella causa. Del resto, non mai l'Alta Corte che "non è corpo politico", ma il Senato solo è competente a decidere sulle dimissioni dei propri membri qualunque ne sia il tempo o il motivo».

⁵²⁹ Ivi, p. 375.

⁵³⁰ *Ibid.*

⁵³¹ *Ibid.*

dunque, continuava ad essere soggetto al diritto comune sia per quel che concerneva gli arresti che per quel che riguardava il foro penale, fino al momento in cui dopo la convalida senatoria della propria nomina non avesse prestato il giuramento⁵³².

La giurisdizione speciale con competenza territoriale nazionale accentrata in capo all'Alta Corte di Giustizia per i delitti anti-stato, invero, era apparsa aver poco in comune con la giurisdizione sui reati dei senatori. Era stato evidenziato in dottrina che quel foro speciale per i senatori, anche per i reati comuni, rappresentava una garanzia come per la Camera dei deputati rappresentava una garanzia la preventiva autorizzazione a procedere in via penale a carico dei deputati. Se si fosse considerato che con quello speciale foro il Senato era chiamato non solo a custodire la libertà e l'indipendenza dei senatori contro le possibili ingerenze del potere esecutivo nell'amministrazione della giustizia, ma anche la dignità e la stima dell'intero organo – legata alla dignità di ciascun membro – sarebbe apparso chiaramente come l'Alta Corte fosse un'istituzione di per sé politica, in quanto attribuzione di un corpo politico⁵³³. L'Alta Corte, secondo questa interpretazione dottrinarica, sarebbe stata un'istituzione politica anche per la natura e l'indole delle materie o delle persone intorno alle quali essa era chiamata ad esercitare il suo ufficio, malgrado il giudizio non avrebbe potuto essere politico bensì il prodotto di un'opera di coscienza e di scienza⁵³⁴.

Se i problemi sulla giustizia egualitaria davanti alla legge hanno coinvolto illustri pensatori tra i secoli XIX e XX, le questioni tecniche hanno coinvolto altrettanto il panorama della dottrina giuridica.

Ci si è chiesti nel caso di un senatore che fosse anche ministro, ad esempio, se la Camera dei deputati potesse determinarsi liberamente nel riconoscere un'ipotesi di reato ministeriale di fronte al quale accusarlo ai sensi dell'art. 47 dello Statuto per un giudizio nel Senato costituito in Alta Corte⁵³⁵. La Camera dei deputati nei casi riguardanti i senatori che

⁵³² Ivi, p. 376.

⁵³³ P. Nocito, *Alta Corte di Giustizia: studio di diritto costituzionale e penale*, Torino 1886, p. 10.

⁵³⁴ *Ibid.*

⁵³⁵ F. Racioppi-I. Brunelli, *Commento allo Statuto del Regno*, Vol. II, cit., p. 364, in cui gli Autori a p. 365 hanno ricordato che «Due casi finora si ebbero di procedimenti in alta Corte di Giustizia contro Senatori Ministri : Angioletti, nel 1873, e Bonelli nel 1884, entrambi ministri della guerra. Tre finora se ne ebbero contro Senatori Prefetti : Gualterio nel 1868, Medici nel 1872, e Gadda nel 1881. In tutti fu sempre dichiarato non luogo a procedere, per ragioni varie : arrestandosi per conseguenza l'azione giudiziaria prima del

fossero anche ministri avrebbe potuto rivendicare la propria competenza ad accusare i ministri, per tentare di neutralizzare un eventuale giudizio già iniziato a carico di un senatore in Alta Corte come giudice di autodichia speciale sui membri del Senato⁵³⁶.

A inizio Novecento già venivano pensati i primi bilanci storici sui giudizi a carico dei senatori in Alta Corte. Un'autorevole dottrina ha scritto infatti quanto segue:

Ad ogni modo, l'articolo 37 permane ancora integrale nel nostro diritto pubblico : e numerose furono le querele o denunce contro senatori dal 1848 ai dì nostri, sebbene non se ne possa addurre alcuna ufficiale statistica. Nella massima parte dei casi le procedure ebbero termine nel periodo istruttorio, che per essere segreto sfugge alla cognizione precisa del pubblico. Il più delle volte si finì con dichiarazione di non luogo a procedere : altre volte i Senatori imputati troncarono il procedimento dimettendosi e affidandosi al magistrato ordinario : due sole volte il processo ebbe pieno svolgimento fino alla sentenza di condanna, cioè per il Persano nel 1866 e per il Pissavini nel 1888⁵³⁷.

Per avere un quadro completo sugli esiti dei giudizi in Alta Corte di Giustizia, anche in Commissione d'accusa e in quella d'istruzione, nel presente lavoro saranno pubblicate tutte le massime delle pronunce emesse nel corso della storia di questa peculiare, problematica, controversa

momento in cui sarebbe sorta la necessità di chiedere l'autorizzazione regia o di informare la Camera».

⁵³⁶ Ivi, p. 365, in cui gli Autori hanno rilevato che «se la Camera, punto riconoscendo trattarsi di reato ministeriale e paralizzando perciò l'ulteriore azione dell'Alta Corte, soprassedesse poi dal formulare l'accusa e dal nominare gli accusatori impedendo così che il processo continui, il reato rimarrebbe impunito – per una ragione politica di cui è giudice la Camera, ma di cui sarà giudice più alto la coscienza pubblica. Nel caso invece d'un Senatore Prefetto o Sindaco non altro occorrerebbe che seguire le disposizioni dell'art. 805 del Codice di procedura penale, pienamente applicabili innanzi all'Alta Corte per effetto dell'articolo 56 del regolamento giudiziario del Senato : “Allorchè per la natura del reato e per la qualità della persona imputata è vietato di procedere senza l'autorizzazione del Re, si osserveranno le norme seguenti. *Il giudice incaricato dell'istruzione dovrà anzitutto assumere le prime informazioni e procedere ai primi atti, per accertare se sia il caso di rilasciare mandato di comparizione, di cattura. Se questi indizi non si raccolgono, si potrà senz'altro dal Procuratore del Re richiedere, e dal giudice istruttore dichiarare, non farsi luogo a procedimento. Se invece si verifichi il caso di rilasciare mandato di comparizione o di cattura, si premetterà dal Pubblico Ministero la richiesta dell'autorizzazione sovrana di procedere contro l'imputato*».

⁵³⁷ Ivi, pp. 367-368.

istituzione. L'Alta Corte di Giustizia ha attraversato le diverse età statutarie, dal 1848 con la concessione statutaria stessa nel regno piemontese dopo i moti liberali, al processo di unificazione nel regno d'Italia a partire dal 1861. Così, poi, dalla liberalistica classica alla crisi dello Stato liberale nella società di massa a cavallo tra i secoli XIX e XX, dai primi vagiti dell'autoritarismo fascista al periodo in cui il regime ebbe una vocazione totalitaria tra gli anni '30 e la prima parte degli anni '40 del secolo scorso.

Dietro ad ogni dispositivo di pronuncia in Alta Corte c'erano storie, ideali, fatti, vite delle persone in carne ed ossa. L'Alta Corte di Giustizia nelle sue pronunce ce le consegna filtrate dalle formalità della legalità e dalle sensibilità o insensibilità delle sue varie stagioni sociali, politiche e giuridiche, come uno specchio che ci consente di rilevare ed analizzare alcuni profili – in determinate porzioni – della realtà.

Capitolo V

Il principio del giudice naturale e l'Alta Corte di Giustizia

SOMMARIO: 1. Il principio del giudice naturale nelle Carte costituzionali preunitarie – 2. Il modello del re *fons iustitiae* nello Statuto albertino – 3. Il principio del giudice naturale nello Statuto – 4. L'Alta Corte e i “Giudici naturali”.

1. *Il principio del giudice naturale nelle Carte costituzionali preunitarie*

Il principio del giudice naturale rappresentava un indice paradigmatico delle garanzie sostanziali e processuali dei sudditi, in un primo tempo, e dei cittadini, successivamente. Al contempo esso rappresentava una unità di misura per le probabilità di realizzare un sistema giurisdizionale giusto poiché non fazioso, equo poiché non manipolabile da altri poteri presenti all'interno degli ordinamenti.

Tra i valori giuridici riconosciuti nelle varie Carte costituzionali italiane del secolo XIX, il principio del giudice naturale spiccava per la sua costante ed espressa formulazione. In un assetto geopolitico diviso e frastagliato quale quello della penisola italiana prima del processo di unificazione dell'Italia, il principio del giudice naturale riusciva già a prefigurare una parte dell'orizzonte giuridico che formalmente nel 1861 si sarebbe realizzato.

Autorevole dottrina ha infatti constatato il fatto che nelle costituzioni italiane preunitarie quasi sempre era contenuta l'affermazione della garanzia del giudice naturale⁵³⁸. La medesima dottrina ha pure rilevato come l'affermazione della suddetta garanzia, espressa in termini identici o equivalenti, fosse talvolta posta tra i diritti del cittadino, talaltra nelle parti normative dedicate all'ordinamento giudiziario⁵³⁹. La topografia

⁵³⁸ R. Romboli, *Il giudice naturale. Studio sul significato e la portata del principio nell'ordinamento costituzionale italiano*, in “Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza della Università di Pisa”, n. 77, Milano 1981, p. 17.

⁵³⁹ *Ibid.*

costituzionale, invero, può aiutare l'interprete a comprendere le distinte sensibilità dei redattori delle varie Carte costituzionali nei confronti di un medesimo principio fondamentale.

Il principio del giudice naturale ha portato con sé il divieto di giudici straordinari, costituiti appositamente per giudicare su fatti o persone determinate. Per questo divieto, corollario della naturalità giurisdizionale e sinteticamente individuato come divieto di commissione, è stato rintracciato un precedente storico nella tradizione inglese. I divieti di attribuzione e di avocazione la dottrina invece li riconduce immediatamente all'esperienza giuridica francese⁵⁴⁰. Un altro orientamento ha espresso il parere secondo cui le origini del principio del giudice naturale andrebbero rintracciate direttamente nella più datata *Magna Charta*⁵⁴¹, il cui art. 39 sanciva che "Nessun uomo libero potrà essere arrestato, imprigionato, privato dei suoi beni, usanze e libertà, né messo fuori dalla legge, esiliato o molestato in alcun modo, e noi non metteremo né faremo mettere la mano su di lui se non in forza di un giudizio legale dei suoi pari e secondo la legge del paese"⁵⁴².

Come è stato ricordato nelle riflessioni⁵⁴³ sulle radici del principio di naturalità del giudice, uno studio ha ricondotto il divieto di avocazione all'esperienza costituzionale nordamericana, nella quale era particolarmente avvertita l'esigenza di collegare il giudice competente al luogo di commissione del reato, o a quello dei soggetti giudicabili⁵⁴⁴. Quest'ultima posizione, tuttavia, è stata opportunamente criticata in quanto con il divieto di avocazione ci si rivolgeva esclusivamente al potere esecutivo per evitare che quest'ultimo potesse alterare con arbitrio le regole che statuivano la competenza⁵⁴⁵. È stato anche rilevato che il diritto ad essere

⁵⁴⁰ Ivi, p. 12, in cui l'A. ha sostenuto quanto segue: «Il divieto di giudici straordinari, costituiti appositamente per giudicare su fatti o persone determinate, trova un suo precedente nella reazione alle commissioni regie che si ebbe nell'ordinamento inglese con la *Petition of Right* del 1628 ed il *Bill of Rights* del 1689, per quanto riguarda invece i divieti di attribuzione e di evocazione essi debbono ritenersi propri ed originali dell'esperienza francese».

⁵⁴¹ Cfr. A. Muratori-T. Giannini, *Lo stato d'assedio ed i tribunali militari*, Firenze 1894, pp. 13-14.

⁵⁴² R. Romboli, *Il giudice naturale. Studio sul significato e la portata del principio nell'ordinamento costituzionale italiano*, cit., p. 12, nota num. 11.

⁵⁴³ Ivi, p. 12.

⁵⁴⁴ C. Taormina, *Giudice naturale e processo penale*, Roma 1972, pp. 24 ss.

⁵⁴⁵ R. Romboli, *Il giudice naturale. Studio sul significato e la portata del principio nell'ordinamento costituzionale italiano*, cit., p. 12.

giudicati dal giudice del luogo a cui le costituzioni nordamericane facevano riferimento rappresentava un'indicazione per il potere legislativo⁵⁴⁶.

Il principio in questione era sancito, nella parte dedicata ai diritti del cittadino, all'art. 25 della Costituzione del regno delle Due Sicilie del 1848, all'art. 4 dello Statuto dello Stato pontificio del 1848, all'art. 27 del Progetto di Statuto del Ducato di Modena del 1848, all'art. 25 del Progetto di Costituzione di Antonio Rosmini del 1848, e all'art. 4 della Costituzione della Repubblica romana del 1849⁵⁴⁷.

L'art. 25 della Costituzione del regno delle Due Sicilie del 1848 disponeva che “Niuno può essere tradotto suo malgrado innanzi ad un giudice diverso da quello che la legge determina: né altre pene possono essere applicate a' colpevoli se non quelle stabilite dalle leggi”⁵⁴⁸.

L'art. 4 dello Statuto dello Stato pontificio del 1848 garantiva il principio del giudice naturale disponendo che “Non saranno istituiti tribunali o commissioni straordinarie; ognuno in materia tanto civile quanto criminale sarà giudicato dal tribunale espressamente determinato dalla legge, innanzi alla quale tutti sono eguali”⁵⁴⁹.

L'art. 25 del Progetto di Costituzione di Antonio Rosmini del 1848, in modo molto incisivo, ha sancito che “Niuno può essere distolto da' suoi giudici naturali”⁵⁵⁰. Con l'utilizzo del plurale nell'espressione “giudici naturali”, probabilmente, si sarà voluto accentuare l'esigenza di distinguere plasticamente tra le diverse ipotesi, giacché ciò che si riteneva essere il giudice naturale per determinati tipi di casi o di soggetti non risultava esserlo per altre tipologie.

Anche nell'art. 4 della Costituzione della Repubblica romana del 1849 la garanzia giurisdizionale in questione era formulata con l'utilizzo dell'espressione al plurale (“giudici naturali”). L'art. 4, infatti, sanciva che “Nessuno può essere arrestato che in flagrante delitto, o per mandato di giudice, né essere distolto dai suoi giudici naturali. Nessuna Corte o Commissione eccezionale può istituirsi sotto qualsiasi titolo o nome”⁵⁵¹.

Anche lo Statuto del Granducato di Toscana del 15 febbraio 1848 prevedeva un principio di garanzia giurisdizionale, all'art. 4, nel Titolo I (“Diritto pubblico dei Toscani”). L'art. 4, infatti, sanciva che

⁵⁴⁶ Ivi, p. 13.

⁵⁴⁷ Ivi, p. 17, nota n. 22.

⁵⁴⁸ Si v. la *Raccolta di tutte le costituzioni antiche e moderne*, Vol. I, Torino 1848.

⁵⁴⁹ Si v. la *Raccolta di costituzioni italiane*, Vol. I, Torino 1852.

⁵⁵⁰ Si v. A. Aquarone-M. D'Addio-G. Negri, *Le Costituzioni italiane*, Milano 1958.

⁵⁵¹ *Ibid.*

“Nessuno potrà essere chiamato ad altro foro, che a quello espressamente determinato dalla legge. Non potranno perciò esistere Commissioni o Tribunali straordinari sotto qualsivoglia denominazione o per qualunque titolo”⁵⁵².

La garanzia del giudice “naturale” era stata posta invece all’interno delle parti costituzionali dedicate all’ordinamento giudiziario nelle seguenti Carte preunitarie: nell’art. 127 della Costituzione della Repubblica bolognese del 1796, nell’art. 224 della Costituzione della Repubblica cispadana del 1797, negli artt. 204 e 203 delle Costituzioni della Repubblica cisalpina del 1797 e del 1798, nell’art. 218 della Costituzione della Repubblica di Genova del 1797, nell’art. 204 della Repubblica romana del 1798, nell’art. 203 della Costituzione della Repubblica napoletana del 1799, negli artt. 163-164 della Costituzione del regno di Napoli del 1815⁵⁵³, nell’art. 237 della Costituzione del regno delle Due Sicilie del 1820, nell’art. 203 del Progetto di Costituzione per l’Italia fatta libera e indipendente del 1835⁵⁵⁴.

L’art. 127 della Costituzione della Repubblica di Bologna del 4 dicembre 1796 disponeva che “Niuno può essere sottratto dal Giudice, che gli accenna la legge”⁵⁵⁵. L’art. 224 della Costituzione della Repubblica cispadana del 1797 disponeva che “Nessuno può essere deviato dai

⁵⁵² Si v. la *Raccolta di costituzioni italiane*, cit.

⁵⁵³ Cfr. R. Romboli, *Il giudice naturale. Studio sul significato e la portata del principio nell’ordinamento costituzionale italiano*, cit., p. 11, nota num. 8, in cui l’A. ha ricordato che «Nella Costituzione del regno di Napoli, data da Gioacchino Murat il 18 maggio 1815 e mai applicata, era stabilito che “niuno potrà essere sottratto ’a suoi giudici naturali. Resta quindi vietata ogni commissione straordinaria per l’esercizio delle funzioni giudiziarie” (art. 163) e che “tutte le corti speciali resteranno disciolte al pubblicarsi di questa costituzione. Non potrà giammai stabilirsene alcuna, se non in forza di questa legge speciale” (art. 164)».

⁵⁵⁴ Ivi, p. 17, nota n. 23.

⁵⁵⁵ P. Alvazzi del Frate, *Il principio del “giudice naturale” nel costituzionalismo della Restaurazione in Francia e Italia*, in «Historia Constitucional», II (2002), n. 3, p. 143, nota n. 38. Si v. pure A. Grimaldi, *La Costituzione bolognese del 1796*, in «Rivista di diritto e storia costituzionale del Risorgimento», n. 3/2014, pp. 1-2, in cui l’A. a proposito della Costituzione della Repubblica bolognese ha scritto quanto segue: «Tutta la discussione politico-costituzionale, di cui Bologna fu protagonista in quel periodo, era incentrata sulla tradizione “contrattuale” alla quale si richiamavano le autorità cittadine. La Costituzione aveva due significati diversi: da un lato di forma di governo, dall’altro di disciplina formale di diritti e libertà della Repubblica. (...) Il 28 settembre il testo della Costituzione, composta da 273 articoli, venne approvato. La Carta Costituzionale fu inviata a Napoleone Bonaparte per eventuali osservazioni e per chiedere l’autorizzazione alla sua pubblicazione, che avvenne il 30 ottobre 1796».

giudici, che la legge gli assegna, né per alcuna commissione, né per altri titoli fuori di quelli che sono determinati da una legge anteriore”⁵⁵⁶. L’art. 204 della Costituzione della Repubblica cisalpina del 20 novembre 1797 statuiva che “Niuno può essere allontanato sotto qualunque titolo dai giudici a lui assegnati dalla legge”, mentre l’art. 203 del successivo testo costituzionale del 1° settembre 1798 sanciva che “Non vi possono essere altri tribunali, che quelli stabiliti dalla costituzione, e nessuno può essere deviato dai medesimi”⁵⁵⁷.

La Costituzione della Repubblica ligure del 2 dicembre 1797 all’art. 218 sanciva che “Nessuno può essere sottratto alla giurisdizione del giudice, che la legge gli assegna, né in forza di alcuna commissione, né per altri titoli di quelli, che sono determinati da una legge anteriore”⁵⁵⁸. La Costituzione della Repubblica romana del 20 marzo 1798 all’art. 204 statuiva che “Nessuno può essere deviato dai giudici assegnatigli dalla legge per alcuna commissione, né per altre attribuzioni, se non quelle, che sono determinate da una legge anteriore”⁵⁵⁹. La Costituzione della Repubblica napoletana del 1799 all’art. 203 disponeva che “Niuno può essere deviato dai giudici dalla legge stabiliti, da alcuna commissione, né per altre attribuzioni, ove non sieno determinate da una legge anteriore”⁵⁶⁰.

La Costituzione del regno di Napoli del 1815, agli artt. 163-164 inseriti nel Titolo XIII (“Del potere giudiziario”), sanciva che “Niuno potrà essere sottratto a’ suoi giudici naturali. Resta quindi vietata ogni commissione straordinaria per l’esercizio delle funzioni giudiziarie” (art. 163), e che “Tutte le corti speciali resteranno disciolte al pubblicarsi di questa costituzione. Non potrà giammai stabilirsene alcuna, se non in forza di questa legge speciale” (art. 164).

La Costituzione del regno delle Due Sicilie del 1820, all’art. 237, statuiva che “Niun cittadino del regno delle Due Sicilie potrà essere giudicato in causa civile o criminale da alcuna particolare commissione: ma dovrà esserlo dal tribunale competente che siasi anticipatamente fissato dalla legge”⁵⁶¹. Il regno delle Due Sicilie nel 1820, ed anche il regno di Sardegna nel 1821, avevano adottato come modello la Costituzione spagnola di Cadice del 18 marzo 1812. Queste tappe giuridiche importanti

⁵⁵⁶ Ivi, p. 143, nota n. 35.

⁵⁵⁷ Ivi, pp. 143-144, nota n. 38.

⁵⁵⁸ Ivi, p. 143, nota n. 34.

⁵⁵⁹ Ivi, p. 143, nota n. 36.

⁵⁶⁰ Ivi, p. 143, nota n. 37.

⁵⁶¹ Cfr. A. Aquarone-M. D’Addio-G. Negri, *Le Costituzioni italiane*, cit.

furono il frutto di una dialettica sociopolitica che giunse ad esprimersi pure attraverso i moti insurrezionali delle forze liberali. L'art. 247 della Costituzione di Cadice disponeva che "Ningun español podrá ser juzgado en causas civiles ni criminales por ninguna comision, sino por el tribunal competente determinado con anterioridad por la ley"⁵⁶². All'interno del regno di Sardegna nel 1821 fu adottata la Costituzione spagnola del 1812, con l'istituzione di una Giunta provvisoria di governo. L'art. 247 del testo costituzionale adottato nel regno di Sardegna agli inizi degli anni '20 del XIX secolo, inserito nel Titolo V ("Dei tribunali, e della amministrazione della giustizia sì civile che criminale"), disponeva che "Nessuno Spagnuolo non potrà essere giudicato nelle cause civile e criminali da altri che dal tribunale suo competente, determinato per via di legge antecedente"⁵⁶³. Il testo dell'art. 247 del regno di Sardegna non conteneva il riferimento al divieto di commissione. Nell'art. 247 della Costituzione di Cadice, invece, era presente il divieto di commissione, ossia il divieto di istituire delle giurisdizioni *post factum*⁵⁶⁴. Per quel che concerne la questione della naturalità giurisdizionale in senso stretto, è stato rilevato che il testo della Costituzione spagnola del 1812, come il testo costituzionale francese del 1795, faceva riferimento alla "precostituzione legale" con il conseguente divieto di commissione, ma non faceva riferimento alla "naturalità" del giudice⁵⁶⁵.

L'art. 203 del Progetto di Costituzione per l'Italia fatta libera e indipendente del 1835 stabiliva che "Nessun cittadino può essere tolto a' suoi giudici naturali. Conseguentemente non possono mai essere, sotto qualsiasi titolo, o per qualsiasi causa, creati giudici, tribunali o commissioni straordinarie ed eccezionali".

La anteriorità della legge attributiva del potere giurisdizionale iniziava a configurarsi quale attributo della precostituzione del giudice rispetto al fatto giudicabile, e quindi quale *humus* culturale del principio giuridico

⁵⁶² Cfr. P. Alvazzi del Frate, *Il principio del "giudice naturale" nel costituzionalismo della Restaurazione in Francia e Italia*, cit., p. 144; J. Varela Suanzes, *La teoria del Estado en los origines del constitucionalismo hispanico (las Cortes de Cádiz)*, Madrid 1993; J. M. Portillo Valdés, *La Nazione cattolica. Cadice 1812: una costituzione per la Spagna*, Manduria-Bari-Roma 1998; I. F. Sarasola, *La Constitución española de 1812 y su proyección europea e iberoamericana*, in *Fundamentos. Cuadernos monográficos de Teoría del Estado, Derecho Público e Historia Constitucional*, II (2000), pp. 359-466.

⁵⁶³ Si v. A. Aquarone-M. D'Addio-G. Negri, *Le Costituzioni italiane*, cit.; AA.VV., *Le assemblee del Risorgimento*, Roma 1911.

⁵⁶⁴ P. Alvazzi del Frate, *Il principio del "giudice naturale" nel costituzionalismo della Restaurazione in Francia e Italia*, cit., pp. 144-145.

⁵⁶⁵ *Ibid.*

del giudice naturale.

Studiando le Carte costituzionali dell'Italia preunitaria, autorevole dottrina ha rilevato che nella penisola italiana la prima formalizzazione del principio dell'obbligo della precostituzione del giudice si ebbe con le costituzioni degli anni tra il 1796 e il 1799, nel c.d. triennio rivoluzionario⁵⁶⁶.

Siccome le Repubbliche giacobine o sorelle all'interno della penisola italiana si ispiravano in modo diretto agli ideali rivoluzionari francesi, tanti principi giuridici francesi furono trasposti più o meno fedelmente nelle costituzioni delle suddette Repubbliche. Il testo costituzionale che più le aveva modellate era la Costituzione dell'Anno III⁵⁶⁷, ossia quella del 1795⁵⁶⁸, dopo il moderarsi dei radicalismi sintetizzati dalla Costituzione del 1793 (mai entrata in vigore in realtà). La dottrina⁵⁶⁹ ha tuttavia osservato come la Costituzione francese del 1795, in tema di garanzie giurisdizionali, non contenesse l'espressione "juge naturel" bensì la distinta espressione "juge que la loi assigne". L'art. 204 della Costituzione dal 5 fruttidoro dell'anno III, 22 agosto 1795, infatti, prescriveva che « Nul ne peut être distrait des juges que la loi lui assigne, par aucune commission, ni par d'autres attributions que celles qui sont déterminées par une loi antérieure ».

La anteriorità a cui si riferiva il testo dell'art. 204 ha fatto riflettere gli studiosi che si sono occupati delle espressioni costituzionali attinenti alle garanzie giurisdizionali. È stato precisato che per le costituzioni italiane del c.d. triennio repubblicano si dovrebbe parlare⁵⁷⁰ di "precostituzione legale del giudice" e non di "naturalità del giudice", poiché un giudice precostituito potrebbe non corrispondere agli specifici canoni della naturalità⁵⁷¹. È stato inoltre osservato che i testi costituzionali delle Repubbliche ligure, cispadana, romana e napoletana erano particolarmente

⁵⁶⁶ P. Alvazzi del Frate, *Il principio del "giudice naturale" nel costituzionalismo della Restaurazione in Francia e Italia*, cit., p. 143. Cfr. anche M. Fioravanti, *Appunti di storia delle costituzioni moderne. Le libertà fondamentali*, II ediz., Torino 2014.

⁵⁶⁷ *Ibid.*

⁵⁶⁸ Cfr. C. Ghisalberti, *Le Costituzioni giacobine (1796-1799)*, Milano 1957; cfr. pure M. D'Addio (cur.), *Le Costituzioni italiane 1796-1799*, Roma 1993.

⁵⁶⁹ P. Alvazzi del Frate, *Il principio del "giudice naturale" nel costituzionalismo della Restaurazione in Francia e Italia*, cit., p. 143.

⁵⁷⁰ *Ibid.*

⁵⁷¹ *Ivi*, p. 143, nota n. 33.

fedeli alla lettera del modello costituzionale francese del 1795⁵⁷².

La dottrina ha sostenuto che in Italia ed in Francia il costituzionalismo liberale della Restaurazione aveva recepito il principio del giudice naturale come uno degli elementi essenziali del garantismo giudiziario⁵⁷³.

Il testo costituzionale preunitario che nel panorama italiano ha rivestito un ruolo considerevole, attraversando disparate stagioni politiche, legislative e sociali, è stato lo Statuto albertino, Carta fondamentale concessa da Carlo Alberto di Savoia il 4 marzo 1848 nel regno piemontese, e successivamente estesa al regno d'Italia con l'unificazione del 1861. Dalla autolimitazione di un sovrano di metà Ottocento era scaturita la concessione di diritti civili e garanzie giurisdizionali agli abitanti del regno piemontese, ed in seguito ai sudditi-cittadini del regno d'Italia.

Secondo la dottrina con lo Statuto albertino⁵⁷⁴ si consolidò nel panorama culturale italiano l'adesione al modello giuridico francese, abbandonando le influenze del modello costituzionale di Cadice⁵⁷⁵.

Gli articoli che lo Statuto dedicava all'ordine giudiziario erano gli artt. 68-73. L'art. 68 sanciva che "La Giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo Nome dai Giudici ch'Egli istituisce"⁵⁷⁶. L'art. 69 sanciva che "I Giudici nominati dal Re, ad eccezione di quelli di mandamento, sono inamovibili dopo tre anni di esercizio". La garanzia della inamovibilità, seppur dopo un periodo di tre anni e con l'eccezione dei giudici di mandamento, rappresentava una tutela generale della libertà di ogni singolo giudice persona fisica, ma anche della libertà e dell'onore dell'ordine giudiziario nella sua attività funzionale di giudizio. La garanzia della inamovibilità dei giudici finiva con l'essere una tutela generale dei cittadini, complementare alla distinta garanzia della naturalità giurisdizionale.

⁵⁷² Ivi, p. 143.

⁵⁷³ Ivi, p. 144.

⁵⁷⁴ Cfr. G. Falco, *Lo Statuto Albertino e la sua preparazione*, Roma 1945; C. Ghisalberti, *Storia costituzionale d'Italia 1848/1948*, Roma-Bari 1974. Cfr. pure L. Ciaurro (cur.), *Lo Statuto Albertino illustrato dai lavori preparatori*, Roma 1996; I. Soffietti, *Lo Statuto Albertino*, Torino 1999.

⁵⁷⁵ P. Alvazzi del Frate, *Il principio del "giudice naturale" nel costituzionalismo della Restaurazione in Francia e Italia*, cit., p. 145.

⁵⁷⁶ Cfr. R. Romboli, *Il giudice naturale. Studio sul significato e la portata del principio nell'ordinamento costituzionale italiano*, cit., p. 23, in cui l'A. ha scritto che «Si è inoltre ritenuto che l'art. 68 Stat., lungi dall'affermare la derivazione della potestà del giudice da una delega regia, conteneva l'affermazione del principio di unità della giurisdizione, per molto tempo sparsa tra feudatari, comuni, corporazioni, e dell'appartenenza solo allo Stato dell'ufficio di amministrare la giustizia».

L'art. 70 statuiva che "I Magistrati, Tribunali, e Giudici attualmente esistenti sono conservati. Non si potrà derogare all'organizzazione giudiziaria se non in forza di una legge". L'articolo da ultimo considerato, pertanto, manifestava una forma di rispetto verso la tradizione istituzionale dell'assetto di magistrati, tribunali e giudici allora esistenti; al contempo esso rappresentava uno strumento per ribadire il primato della legge nell'organizzazione giudiziaria. La sottoposizione dei giudici alla legge era sancita non solo per quel che riguardava l'organizzazione dell'ordine giudiziario, ma anche per la stessa attività istituzionale dei giudici. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 dello Statuto albertino, infatti, l'interpretazione delle leggi, in modo per tutti obbligatorio, spettava esclusivamente al potere legislativo. Anche l'art. 72 faceva espresso riferimento alle leggi, statuendo che "Le udienze dei Tribunali in materia civile, e i dibattimenti in materia criminale saranno pubblici conformemente alle leggi".

Il legicentrismo presente nella legge fondamentale del regno di Sardegna del 1848 era una componente ordinamentale derivante dalle esperienze costituzionali francesi della Restaurazione francese. Quest'ultima, giuridicamente cristallizzata nelle Carte del 1815 e del 1830, aveva sintetizzato il valore della centralità della legge compendiando la tradizione del processo rivoluzionario francese di fine Settecento.

Nella sua attività di autolimitazione e concessione in funzione garantista verso gli abitanti del regno di Sardegna della metà del XIX secolo, e con i limiti della dibattuta questione circa la flessibilità delle statuizioni dello Statuto, sembra come se la corona avesse voluto limitare lo stesso legislatore attraverso il divieto di creare tribunali o commissioni straordinarie. L'art. 71⁵⁷⁷ dello Statuto albertino ha sancito che "Niuno può essere distolto dai suoi Giudici naturali. Non potranno perciò essere creati Tribunali o Commissioni straordinarie"⁵⁷⁸.

⁵⁷⁷ Cfr. C. Taormina, *Giudice naturale e processo penale*, cit., p. 62.

⁵⁷⁸ Cfr. R. Romboli, *Il giudice naturale. Studio sul significato e la portata del principio nell'ordinamento costituzionale italiano*, cit., p. 20, in cui l'A. ha riflettuto sulle conseguenze dei significati normativi e logici connessi all'utilizzo della parola "perciò" nella formulazione dell'art. 71 dello Statuto, scrivendo quanto segue: «Infine, fondandosi sulla cognizione "perciò", si afferma la perfetta coincidenza, per tutto il periodo in cui lo Statuto è rimasto in vigore, del divieto di distogliere il cittadino dal giudice naturale con quello di creare giudici straordinari, intesi questi ultimi come quelli istituiti successivamente al fatto da giudicare. In tal modo non sarebbe rimasta nell'art. 71 alcuna traccia dei divieti di evocazione e di attribuzione, che abbiamo visto presenti nelle prime enunciazioni normative del principio, cioè della possibilità di distarre il cittadino dal giudice naturale attraverso lo spostamento di competenza tra giudici entrambi appartenenti all'ordinamento giudiziario o la istituzione di giudici speciali (...)».

Da una interpretazione letterale dell'art. 71 che valorizzi la presenza della parola "perciò" nella seconda parte del medesimo articolo, è possibile meditare sul se e sul come mettere in correlazione il principio del giudice naturale, da un lato, e il divieto d'istituzione di tribunali o commissioni straordinarie, dall'altro lato. Dal tenore letterale della prima e della seconda parte dell'art. 71 appare che il divieto di creare tribunali e commissioni straordinarie fosse una conseguenza della naturalità del giudice, garantita a tutti i sudditi in seguito ai moti liberali della prima metà dell'Ottocento.

Occorre comprendere se anche sul piano sistematico e su quello esperienziale il principio del giudice naturale sia stato declinato quale presupposto imprescindibile, o quale contenitore necessario, rispetto al divieto di commissione e rispetto agli altri divieti propri del garantismo⁵⁷⁹ giurisdizionale⁵⁸⁰.

2. *Il modello del re fons iustitiae nello Statuto albertino*

Nell'ordinamento statutario la forma di governo, e quindi il modo stesso di relazionarsi tra i vari poteri dello Stato, era inquadrabile nella categoria della monarchia costituzionale. La questione della giustizia politica, per il suo carattere paradigmatico, coinvolgeva i nervi scoperti nelle zone di confine tra i vari poteri statuali. Il re con la propria azione di riequilibrio o di alterazione dell'equilibrio, a seconda dei casi concreti o delle chiavi di lettura, si inseriva tra le istituzioni politiche e giudiziarie in autodichia e non solo. Dal re infatti promanava la giustizia formale dello Stato, il re nominava i senatori, il re nominava i magistrati, il re nominava i ministri. Questi ultimi, eventualmente, sarebbero stati giudicati dal Senato di nominati per mano regia, costituito in Alta Corte di Giustizia con decreto del re.

A riequilibrare questo meccanismo di risalto del potere esecutivo-

⁵⁷⁹ Cfr. L. Ferrajoli, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Roma-Bari 1989, pp. 891-892, in cui l'A. ha sostenuto che il garantismo è «sul piano giuridico un sistema di vincoli imposti alla potestà punitiva dello Stato a garanzia dei diritti dei cittadini», e che in ragione di ciò «È conseguentemente 'garantista' ogni sistema penale che si conforma normativamente a tale modello e che lo soddisfa effettivamente».

⁵⁸⁰ Cfr. F. Battaglia, *Le Carte dei diritti (dalla Magna Carta alla Carta di San Francisco)*, Firenze 1946, pp. 20 e ss.; R. Romboli, *Il giudice naturale*, in «Novissimo Digesto italiano», Appendice, III, Torino 1982, pp. 966-976; A. Pizzorusso, *Giudice naturale*, in «Enciclopedia giuridica», XV, Roma 1988.

amministrativo e giustiziale detenuto dal re, era la norma statutaria (anch'essa in origine ottriata dal re Carlo Alberto di Savoia nel 1848 per il regno piemontese) che prescriveva la messa in stato d'accusa dei ministri da parte della Camera dei deputati, camera eletta a suffragio censitario.

Un re illuminato avrebbe assicurato le garanzie delle libertà dei senatori e ministri giudicabili in Alta Corte, o degli eventuali imputati per reati di alto tradimento e attentato alla sicurezza dello Stato. Alla singola persona fisica che avesse ricoperto *iure hereditatis* il ruolo di re si sarebbe richiesto troppo equilibrio. Occorre chiedersi se questa combinazione di poteri di nomine o di costituzione del Senato in Alta Corte fosse apertamente in deroga rispetto al principio garantistico del giudice naturale. Non si può quindi prescindere da una disamina del senso e del contenuto specifico del principio del giudice naturale nell'ordinamento statutario. Occorre inoltre coordinare, da ultimo, questo principio con l'art. 68 dello Statuto, in cui era sancito che "La Giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo Nome dai Giudici ch'Egli istituisce".

Una autorevole dottrina di inizio Novecento, sottolineando che il "procedimento innanzi all'Alta Corte non può andare innanzi se prima l'Alta Corte non è convocata: potere questo che spetta al Re"⁵⁸¹, e ricordando le critiche a tal proposito espresse da Balbo⁵⁸², ha sollevato problemi di carattere sistematico per quel che concerneva il rispetto del principio del giudice naturale. A tal proposito questa dottrina novecentesca ha rilevato quanto segue:

Io credo si possa anche osservare che una volta stabilita una magi-

⁵⁸¹ L. Rajola Pescarini, *Del Senato come Alta Corte di Giustizia*, Napoli 1908, p. 47.

⁵⁸² Ivi, pp. 147-148, in cui l'A. ha appunto ripreso il Balbo per corroborare la propria critica verso i meccanismi statuari che nel settore della giustizia politica risultavano troppo sbilanciati in favore del potere monarchico, scrivendo quanto segue: «Il procedimento innanzi all'Alta Corte non può andare innanzi se prima l'Alta Corte non è convocata: potere questo che spetta al Re. 'Ma monarchico come io sono e mi mostro, dice Balbo (1: Monarch. rappres. In Italia L. 11 Cap. VI N. 8) confesserò parermi tal diritto contrario alla logica ed alla sincerità di tutto il sistema monarchico-rappresentativo. Se il principe può egli solo costituire il tribunale giudice dei suoi ministri o degli altri grandi ufficiali suoi, chiaro è che egli nol costituirà, finché egli serba quei ministri ed altri di lor parte; che anzi se egli sia uomo di qualche vigore e virile sentire, egli nol costituirà forse mai per giudicare coloro che non fecero se non secondare la sua volontà, nol costituirà mai, se non nel caso rarissimo, e non bello per lui, che i ministri abbiano forzata la sua volontà. E questa appunto è probabilmente la ragione massima od unica che, con tanto chiasso di responsabilità ministeriale fatto sul continente, non si venne all'atto quasi mai'. Ed il Balbo poi dimostra che questa convocazione riguardo ai reati di ministri convertesi in danno dei ministri stessi, del re e della nazione».

stratura, è nella legge che bisogna trovare la ragione di sua esistenza e non nel placito del potere esecutivo. Ogni cittadino ha determinato dalla legge il suo giudice naturale: non può affidarsene la scelta a nessuno, se vuolsi che il dritto ai giudici naturali sia una realtà. Questa disposizione perciò (dico per tutta confutazione) sembrami che armonizzi col senso letterale dell'art. 69: la giustizia emana dal Re; pronunciato che inteso alla lettera ci porterebbe all'epoca di quel re di Francia che giudicava sotto la quercia di Vincennes⁵⁸³.

Per capire se il sistema statutario si fosse posto in un più o meno velato contrasto con il principio del giudice naturale, propendendo troppo per la tradizione del monarca *fons iustitiae*, si deve procedere ad una disamina della naturalità del giudice di cui all'art. 71 dello Statuto. Prima di questo esame, però, occorre discorrere del concreto modello di re statutario, da cui promanava la giustizia e in nome del quale la giustizia veniva amministrata, ad opera di giudici da lui istituiti.

La dottrina nella seconda parte dell'Ottocento ha spesso meditato sulla configurabilità della magistratura quale vero e proprio potere statale, e sul grado di autonomia che questo potere dovesse o potesse avere nell'assetto liberale di una monarchia costituzionale in cui fossero garantiti i limiti posti dal legislatore in tutte le sfere di azione, private ma anche pubbliche. All'interno del testo degli articoli dello Statuto non compare il termine "potere" in riferimento alla funzione giudiziaria, poiché il legislatore parlava di "ordine"⁵⁸⁴.

⁵⁸³ Ivi, p. 148.

⁵⁸⁴ F. Racioppi-I. Brunelli, *Commento allo Statuto del Regno*, con prefaz. di Luigi Luzzatti, Vol. III (dall'art. 48 all'art. 84 ed ultimo), pp. 422-424, in cui veniva condotta una analisi sistematica degli enunciati linguistici che nello Statuto erano stati utilizzati per delineare la dimensione giudiziaria. In particolare gli Autori hanno scritto quanto segue: «E innanzi tutto, è ben vero che lo Statuto nostro esita di pronunciare la frase « potere giudiziario » e lo qualifica invece come un semplice *ordine* di pubblici ufficiali, dando luogo per lo meno al dubbio ch'esso abbia inteso considerarlo come una semplice parte, sia pure distinta, dell'ordine complessivo di tutti gli altri funzionari pubblici. Ma questa prima dichiarazione statutaria non può considerarsi come definitiva e per sè bastevole. Non insisteremo troppo sul fatto che, ad ogni modo, lo Statuto dedica al Giudiziario un separato titolo ; poichè si potrebbe osservare, di rimando, che ne dedica uno anche ai Ministri, e non perciò autorizza a distinguere un separato potere ministeriale. Né troppo insisteremo sull'articolo 69, ove lo Statuto dichiara l'inamovibilità dei membri di questo *ordine* ; poichè si potrebbe osservare che il costituente non volle un *potere* giudiziario, pur non volendo nemmeno una confusione assoluta fra i funzionari dell'Esecutivo in senso stretto e i funzionari che amministrano la giustizia. Ma richiameremo l'articolo 73 dello Statuto, il quale tradisce una particolare sollecitudine a difendere il Legislativo dalle eventuali usurpazioni del Giudiziario, e però implicitamente riconosce che dev'essere un vero

Una parte della dottrina ha rilevato come “il semplice passaggio dal regime assoluto al regime costituzionale, implica una trasformazione radicale nel modo d'intendere la funzione dei giudici”⁵⁸⁵. Quella stessa

«potere», coordinato ma indipendente, quell'organismo da cui il Legislativo, pur così forte ed autonomo, può soffrire in ipotesi qualche disconoscimento. Argomberemo inoltre dalla esistenza del contenzioso amministrativo (...) allora in auge nella Francia e in Piemonte, per dedurne che il Giudiziario doveva apparire in realtà come un «potere» se l'Esecutivo mostravasi tanto geloso di sfuggire a giudici non reclutati nel suo seno medesimo. Richiameremo ancora l'articolo 129 della legge sull'ordinamento giudiziario (...), che istituisce il Pubblico Ministero come rappresentante dell'*Esecutivo* presso l'Autorità giudiziaria : e perciò implica la indipendenza fra i due poteri, se pur evitando all'un d'essi cotesto esplicito appellativo, si viene a contrapporre e distinguere. Infine osserveremo in linea di fatto, che la qualifica di « ordine » non si legge nel corpo nè di questo nè d'altro articolo dello Statuto, ma nella epigrafe del titolo. Ora, si ponga mente alla fretta con la quale il costituente piemontese condusse l'opera sua : al punto che di molti articoli non fu nemmeno discusso in Consiglio di Conferenza, (...) se dobbiamo prestar fede ai verbali, al punto che in parecchi altri sono da rilevare imperfezioni di linguaggio e lacune singolarissime. Si ponga mente alla nessuna cura con la quale dovettero essere scritte e distribuite le epigrafi dei varî titoli, al punto che tutto il complesso degli articoli dal primo al trentaduesimo non ne ebbe alcuna. E si vedrà che l'epigrafe di questo titolo, se può valere come un principio di prova in quanto fu ricopiata dal modello francese, mentre il modello belga parlava di un « *pouvoir judiciaire* », non basta però da solo a dirimere la controversia.

Del resto, varie leggi posteriori hanno parlato in Italia nettamente d'un *potere* giudiziario: e la distinzione di esso dall'Esecutivo non può più consentire ombra di dubbio, dopo l'abolizione del contenzioso amministrativo e l'attribuzione della risoluzione dei conflitti alla Corte di Cassazione, la quale in tal guisa è divenuta la regolatrice suprema ed esclusiva della competenza giudiziaria di fronte ad ogni altro potere».

⁵⁸⁵ F. Racioppi-I. Brunelli, *Commento allo Statuto del Regno*, con prefaz. di Luigi Luzzatti, Vol. II (dall'art. 24 all'art. 47), Torino 1909, pp. 418-419, in cui gli Autori hanno poi continuato a differenziare il ruolo del potere giudiziario nella monarchia assoluta e nella monarchia costituzionale, sostenendo quanto segue: «è notevole in proposito, che le mutazioni le quali condussero nel nostro secolo gli antichi Stati assoluti al regime libero, furono precedute sempre da mutazioni sostanziali nell'ordinamento giudiziario. Nel regime assoluto i giudici non sono istituiti che per esercitare il controllo giuridico sulle azioni dei privati individui, cioè per amministrare quella che dicesi la giustizia civile e penale. Organi di un pubblico servizio come potrebbe essere la posta o il telegrafo, essi non hanno altro ufficio che quello di mantenere l'ordine e il rispetto dei diritti fra i singoli. Non esistendo ivi distinzione fra i poteri in genere, si capisce che non può esservi un autonomo Potere Giudiziario ; cosicchè il controllo si applica solo in quel campo in cui una distinzione giuridica esiste, ossia tra le azioni delle persone private e le regole dettate dal Sovrano. Invece nel regime costituzionale, appunto perché nasce la distinzione fra la legge e il decreto, fra la norma più generale e quella meno generale, fra le prescrizioni prime e quelle derivative, il complesso dei magistrati si eleva indispensabilmente e per propria intima natura alla dignità di un potere statale. Potere, che se guardi al modo della sua attività, appare come il più debole, perché non interviene se non provocato, né

dottrina era conscia che nel periodo feudale la giustizia come il governo fossero una emanazione della dimensione dominicale del feudo con la conseguente diramazione in giustizie regie e signorili, oltre a quelle eccezionali per il commercio, per gli affari marittimi, per le imposte, e così via⁵⁸⁶. Quella stessa dottrina inoltre era ben conscia che dietro al modello di una giustizia promanata dal re e amministrata in suo nome ci fossero secoli di evoluzione politica e giuridica: dalla nascita dello Stato moderno con il conseguente, progressivo accentramento dei poteri nelle mani del sovrano centrale, garante di un'unità nazionale faticosamente realizzata nella penisola italiana.

Si era passati da una giustizia frammentata del periodo feudale ad una giustizia accentrata nella dimensione statale e, in Italia, ad una giustizia infine accentrata nelle mani dell'ordinamento statale unificato nel regno d'Italia.

Chiarita la funzione concreta del potere giudiziario nell'età costituzionale della monarchia unitaria italiana, è possibile comprendere meglio le disposizioni statutarie in materia di giustizia. La prima parte dell'art. 68 dello Statuto statuisce che "La Giustizia emana dal Re". Questa espressione così formulata necessita di chiarimenti, per evitare fraintendimenti con i differenti impianti tipici degli ordinamenti assolutistici francesi, in cui « toute justice émane du Roi ». In realtà nella formulazione del Proclama premesso alla concessione statutaria di Carlo Alberto di Savoia era presente un riferimento onnicomprensivo rispetto alla giustizia, ma nell'art. 68 dello Statuto scompare ogni espressione totalizzante od onnicomprensiva⁵⁸⁷ (non "tutta la giustizia", non più "ogni giustizia").

fa altro che dichiarare quel che in un caso singolo la norma prescrive, né in genere accumula altri uffici al suo proprio ; ma potere assai efficiente se non prominente, perciocchè in via silenziosa sta a guardia di tutti i limiti di legge. Potere che è bensì coordinato con gli altri due (siccome avviene sempre tra le parti d'ogni vivente organismo), ma è ben differenziato di fronte ad essi, né superiore né inferiore ai medesimi. Il Legislativo e il Giudiziario vengono a coprirsi reciprocamente : dappoichè tutto quello che il legislatore stabilisce, il giudice deve mantenere e difendere, e tutto quello che il giudice pronunzia, vuol essere necessariamente appoggiato ad una giuridica prescrizione del primo. E il bisogno in cui cittadini privati ed organi pubblici tutti ugualmente si trovano di ricorrere al Giudiziario per difendere i rispettivi diritti, lo innalza a repressore d'ogni eccesso, e a tutore ed assertore di tutti quanti i limiti di legge, sieno questi determinati fra singolo e singolo, sieno fra il singolo e l'Esecutivo, sieno fra l'Esecutivo e il Legislativo, sieno fra il Legislativo e il Costituente».

⁵⁸⁶ Ivi, p. 426.

⁵⁸⁷ Si ricordi che lo storico Proclama, pubblicato il mattino di martedì 8 febbraio 1848, col. n. 669 della "Raccolta degli Atti del Governo", e costituente la prefazione dello

Malgrado la giustizia fosse emanata dal re, secondo autorevole dottrina la funzione giudiziaria aveva una propria missione specifica, ossia quella di mantenere rispettati tutti i limiti posti dal diritto oggettivo. Il terreno era ben tracciato tra la funzione statale giudiziaria da un lato e le funzioni legislativa ed esecutiva dall'altro lato. I caratteri specifici della funzione giudiziaria le assicuravano un posto tra i poteri dello Stato⁵⁸⁸.

Il potere giudiziario sindacava la conformità o meno di un atto in riferimento esclusivamente al limite di carattere giuridico prestabilito dalle norme di diritto positivo, senza entrare nel merito e nella convenienza, opportunità dell'atto medesimo. Esclusiva funzione del potere giudiziario era quella di sindacare la legittimità di un atto. Ciò distingueva la sfera giudiziaria dal potere esecutivo.

Altro carattere distintivo del potere giudiziario era la posteriorità del suo intervento. Da un lato si aveva la amministrazione attiva che emanava gli atti e dall'altro la magistratura che posteriormente sindacava la legittimità degli stessi.

La dottrina del primo Novecento ha inoltre definito la funzione giudiziaria come una funzione “*passiva ed eventuale*”, poiché essa

interviene non per iniziativa o libera elezione propria (come accade pei controlli discrezionali, amministrativi o politici), nè sistematicamente per tutte le azioni, ma solo in seguito a provocazione o richiesta da parte di chi ha diritto a richiamarsi e metterla in moto⁵⁸⁹.

Statuto albertino, all'art. 5 sanciva che “Ogni giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo nome. Egli può far grazia e commutare le pene”: si v. F. Racioppi-I. Brunelli, *Commento allo Statuto del Regno* con prefaz. di Luigi Luzzatti, Vol. I (dall'art. 1 all'art. 23), Torino 1909, p. 21.

⁵⁸⁸ F. Racioppi-I. Brunelli, *Commento allo Statuto del Regno*, con prefaz. di Luigi Luzzatti, Vol. III, cit., p. 409.

⁵⁸⁹ Ivi, p. 410, in cui gli Autori alle pp. 409-410 riferendosi alla funzione giudiziaria continuavano sostenendo quanto segue: «Essa non si informa dalla presunzione che la legge sia per essere violata, non è precauzione contro temuti pericoli, non è perfezionamento o integrazione più o meno necessaria delle azioni poste in essere dal singolo o da un organo pubblico; ma sta a guardia dell'ordine giuridico per reintegrarlo nel caso in cui sia stato turbato, e però interviene a pronunciare solo quando le venga proposto il quesito, se un dato atto non oltrepassi per avventura i limiti di legge. Tuttavia, se è eventuale nel senso ora detto, se non può intervenire che in seguito a provocazione o richiamo, è però *necessaria e imprescindibile* quanto alla sua esplicazione, nel senso che una volta provocata non può ricusarsi alla indagine che le è propria, e senza mai esimersi dal proprio obbligo deve in ogni caso risolvere l'antitesi giuridica, ossia, a seconda delle circostanze, la legalità o l'illegalità dell'atto, la responsabilità o l'irresponsabilità giuridica dell'autore di esso».

Chiariti i caratteri salienti della funzione giudiziaria, ed in virtù degli appena descritti caratteri che configuravano questa funzione come un vero e proprio potere statale, si hanno gli strumenti culturali per interpretare la disposizione statutaria secondo cui la giustizia emana in nome del re.

Il pubblico ministero dell'età statutaria, tuttavia, rappresentava l'esecutivo e operava sotto la direzione del ministro di grazia e giustizia. Il P.M. all'interno dei procedimenti in cui operava poteva vedere rigettate le proprie conclusioni dalla sentenza che i giudici emanavano in nome del re⁵⁹⁰.

La giustizia – stando alla lettera dello Statuto – non era e non poteva essere esercitata dal re, ma ‘emanava’ dal re. Stando a questa importante distinzione è stato appunto rilevato che “l’espressione in esame è anche una proibizione che la giustizia possa essere esercitata dal Re – *personalmente*”⁵⁹¹, finendo così per interpretare l’art. 68 come una garanzia di indipendenza dei giudici dal monarca.

Il principio che in modo più diretto ha posto la garanzia di indipendenza dei giudici nominati dal re nei confronti del potere esecutivo, in realtà, è il principio di inamovibilità di cui all’art. 69 dello Statuto. Quest’articolo infatti sanciva che “I giudici nominati dal Re, ad eccezione di quelli di mandamento, sono inamovibili dopo tre anni di esercizio”.

La sopra menzionata interpretazione garantista del principio secondo cui la giustizia emanava dal re, da un lato, e il principio d’inamovibilità dei giudici di nomina regia, dall’altro lato, non depotenziavano quello che all’interno dello Statuto veniva inquadrato come uno dei cardini dello Stato liberale, ossia il carattere naturale del giudice quale conseguenza della divisione giuridica dei pubblici poteri.

⁵⁹⁰ Ivi, pp. 428-429.

⁵⁹¹ Ivi, p. 429, in cui a tal proposito è stato specificato che «il dire “è esercitata in nome del Re” equivale a dire, in realtà, che altre persone devono sempre rendere giustizia indipendentemente dalle influenze regie. Adunque codesta frase statutaria non nega, ma afferma anzi vividamente l’indipendenza del Giudiziario. Ed è per la medesima ragione, che i membri del Giudiziario non sono punto in subordinazione gerarchica verso il Re, e il Ministro di Grazia e Giustizia non ha che la semplice direzione *formale* e quindi anche la semplice responsabilità *formale* del corso della giustizia».

3. *Il principio del giudice naturale nello Statuto*

Lo Statuto nacque come un atto legislativo emanato in modo ottriato⁵⁹² da un sovrano che aveva avvertito, insieme ai suoi ministri e consiglieri, l'esigenza di fare delle concessioni urgenti e necessarie⁵⁹³. Il 1848 si era aperto come un anno pieno di contestazioni in seno ai ceti produttivi della popolazione. In città come Genova e Torino fiorivano riflessioni critiche verso il sistema ordinamentale, ritenuto poco liberale.

Nei lavori preparatori dello Statuto, ed in particolare nei verbali delle sedute del Consiglio di Conferenza⁵⁹⁴ tra il 7 gennaio e il 4 marzo 1848, i ministri di Carlo Alberto discorrevano dell'urgenza di quel momento ai fini di un inevitabile seppur moderato ammodernamento delle istituzioni. Tra i punti di ammodernamento all'insegna delle garanzie liberali di metà Ottocento, però, non compariva il superamento della tradizione che attribuiva gli affari giudiziari di giustizia politica in capo ad una corte di pari, ordinariamente titolare di un potere normativo.

La costituibilità della camera alta in Alta Corte di Giustizia appariva

⁵⁹² L. Lacchè, *Le carte ottriate. La teoria dell'ottrio e le esperienze costituzionali nell'Europa post-rivoluzionaria*, in *Giornale di storia costituzionale*, num. 18, II semestre 2009, pp. 229-230, in cui l'A., conducendo un'analisi prospettica sulle costituzioni ottriate, ha scritto quanto segue: «La categoria “costituzione ottriata” occupa una parte importante degli spazi e dei tempi del costituzionalismo nell'età della Restaurazione. Possiamo parlare del suo periodo vitale – per alcuni versi di un vero e proprio *âge d'or* – collocandola tra il 1814 e il 1848. In questo periodo le vicende politiche e i dibattiti costituzionali ruotano attorno al problema della “concessione”, alla forma costituzionale complessiva che ne deriva, e in particolare agli effetti concreti sulla forma di governo, la garanzia dei diritti, le regole e le procedure stabilite per il mutamento della stessa costituzione. Se il tempo principale è questo, anche la *mappatura* del fenomeno presenta contorni riconoscibili: potremmo dire infatti che questa vicenda si svolge all'interno di un ideale “triangolo” che, in via primaria (ma non certo esclusiva), ha come suoi “lati” la Francia del 1814 (e sino al 1830), l'area tedesca a partire dal Congresso di Vienna e dallo sviluppo del c.d. *Frühkonstitutionalismus*, gli Stati italiani del 1848 e in particolare, in forza della sua vigenza, lo Statuto del Regno di Sardegna».

⁵⁹³ Cfr. G. Negri-S. Simoni, *Lo Statuto Albertino e i lavori preparatori*, Torino 1992.

⁵⁹⁴ Cfr. R. Romboli, *Il giudice naturale. Studio sul significato e la portata del principio nell'ordinamento costituzionale italiano*, cit., pp. 18-19, in cui l'A. a proposito del Consiglio di Conferenza ha specificato quanto segue: «Dai verbali del consiglio di Conferenza, che aveva il compito di preparare lo Statuto, risulta che l'inserimento dell'art. 71 non dette luogo a nessuna osservazione e che, su proposta del Ministro degli esteri, fu stabilito, con il gradimento del Re, di sostituire all'originaria formulazione “Niuno può essere distolto dal proprio foro”, l'altra “Niuno può essere distolto dai suoi giudici naturali”; cfr. G. Falco, *Lo Statuto Albertino e la sua preparazione*, cit.

così un punto di continuità, e non di progressione, nell'atto ottriatto del sovrano. Ciò che appariva mutato, secondo uno spirito innovatore del tempo, era il nome con cui veniva chiamata la camera alta: dalla Camera dei Pari, di lunghissima tradizione istituzionale, si passò al Senato.

A proposito della costituzione intesa in senso valoriale, anche quale carta di riconoscimento dei diritti civili dei regnicoli, è opportuno ricordare che in seno ai lavori preparatori dello Statuto si erano registrate alcune manifeste posizioni affezionate alla conservazione, ma tendenti ad uno strettamente necessario progresso nei diritti da concedere, a garanzia dell'ordine pubblico. L'obiettivo perseguito da molti dei ministri del re che hanno discusso il testo dello Statuto era appunto quello di evitare ulteriori disordini⁵⁹⁵ tra la popolazione, soprattutto nei territori di Genova e di Torino.

Su invito del re, nella sesta seduta del Consiglio di Conferenza del 3 febbraio 1848, venne aperta la discussione circa la forma e la natura del nuovo ordine di concessioni a cui conveniva pervenire. Il conte Borelli, ministro dell'interno, aveva osservato che

nelle sfortunate circostanze attuali, il rifiuto di una Costituzione avrebbe potuto portare a sommosse, a una insurrezione, forse a massacri e in fine all'anarchia.

Secondo il suo parere “la Costituzione è senza dubbio una disgrazia, ma si è arrivati al punto di scegliere il male minore per evitarne di più grandi. Se si arrivasse a reprimere oggi una sedizione, essa rinascerrebbe più forte in seguito (...)”⁵⁹⁶.

⁵⁹⁵ G. Negri-S. Simoni, *Lo Statuto Albertino e i lavori preparatori*, Torino 1992, p. 205, in cui gli Autori hanno riprodotto quanto si può leggere nei verbali dei lavori preparatori dello Statuto albertino, riportando la posizione del conte Borelli, come segue: «Esiste dunque una sola uscita alla situazione che si è creata: prendere l'iniziativa dei cambiamenti più essenziali da introdurre nelle forme attuali del Governo, per conservare sulle masse il proprio ascendente positivo e dominare l'opinione pubblica o almeno prevenire i suoi scarti e i suoi impeti, opponendo alle passioni e alle pretese assolute ed esclusive dei partiti la vera rappresentazione degli interessi reali del paese e dei suoi fondamenti generosi”. A questo punto il Conte Borelli ha aggiunto che l'unanimità dei pareri di persone così differenti per condizione, età, abitudini, doveva provare a S. M. il bisogno urgente di provvedere alla cosa pubblica: lo si scongiurava di non abbandonarci. Sua Maestà, dopo aver ascoltato tutti i suoi Ministri, si degna di dichiarare, nella sua bontà davvero paterna, che Ella non aveva altri desideri se non il bene dei suoi popoli e che non avrebbe messo nessun ostacolo al compimento di tutto ciò che avrebbe potuto contribuire alla felicità del paese».

⁵⁹⁶ *Ibid.*

Il Conte Avet, ministro di grazia e giustizia, era del parere che una costituzione moderata, come per suo esplicito esempio quella della Francia, avrebbe indebolito più che il trono i nemici della pace interna⁵⁹⁷. Anche il conte di Revel, ministro delle finanze, e il cavaliere Des Ambrois, ministro dei lavori pubblici, erano dell'opinione per cui conveniva adottare un regime costituzionale che desse vigore all'ordine respingendo ogni rischio di anarchia⁵⁹⁸.

Nei verbali dei lavori preparatori compare il dibattito sul mutamento nominalistico della Camera dei Pari in Senato, compaiono rapidamente i principi della divisione dei poteri statuali, del giudice naturale.

Nella seduta del 3 febbraio il ministro dei lavori pubblici ha osservato che di fronte a qualsiasi inconveniente della tripla divisione dei poteri, questa forma aveva il grande vantaggio di stabilire tra i poteri stessi un equilibrio, nonché “di prestare forza all'ordine pubblico, di aiutare il Governo con i suoi lumi e la sua saggezza”⁵⁹⁹. Il ministro in questione, riferendosi espressamente al sistema francese dell'epoca, aveva aderito ad un regno con una Camera dei Pari di nomina reale.

Nei lavori preparatori dello Statuto tanto si è insistito sul concetto di equilibrio tra i poteri, e questo valore si poneva come l'anticamera per perpetuare e garantire la tradizione del giudice naturale, senza ingerenze del potere legislativo sul potere giudiziario. Seppur con le peculiarità delle ipotesi di giudizio nella camera alta costituita in Alta Corte, anche in seno a quest'ultima si sarebbe dovuto considerare il dovuto equilibrio tra i poteri della Stato, in un altrettanto peculiare concetto di giudice naturale.

Nella settima seduta del Consiglio di Conferenza presieduto dal re Carlo Alberto, il 7 febbraio 1848, il conte Gallina dichiarava di non condividere affatto l'opinione secondo cui i governi potevano essere costituiti come una famiglia. Egli osservava infatti che mentre nella famiglia l'autorità e il potere paterno regolavano ogni cosa, nei governi misti è l'equilibrio dei poteri che regola la cosa pubblica⁶⁰⁰. Per quel

⁵⁹⁷ Ivi, p. 206, in cui gli Autori riportano i lavori preparatori dello Statuto, nel punto in cui sulle tesi del conte Avet era stato rilevato quanto segue: «Il Re, confortato dall'amore dei suoi popoli e circondato dal fior fiore della nazione, sarà più forte all'interno così come all'estero. Egli crede dunque che S. M. darà una nuova prova della sua saggezza concedendo una Costituzione che non bisogna farsi strappare».

⁵⁹⁸ *Ibid.*

⁵⁹⁹ Ivi, p. 207.

⁶⁰⁰ Ivi, p. 219, in cui gli Autori continuano riportando quanto si apprende dai verbali preparatori, come segue: «Ma egli pensa che Sua Maestà potrebbe adottare diverse misure in questa direzione, che non feriscano in nessun modo i grandi principi d'ordine della

che concerneva le eventuali ispirazioni da trarre nelle innovazioni da concedere all'interno del regno piemontese, il maresciallo conte de la Tour considerava la Carta costituzionale francese dell'epoca quella con meno inconvenienti⁶⁰¹. Il conte Gallina non pensava fosse giusto trapiantare istituzioni straniere ma al contempo era del parere che non si potessero escludere i principi generali ammessi negli altri Stati⁶⁰².

Le concessioni apparivano all'orizzonte come un'urgente necessità, anche perché era divenuta maggioritaria la percezione per la quale era impossibile tornare indietro.

Per quanto riguardava più da vicino l'istituzione dell'Alta Corte di Giustizia, all'interno dei lavori preparatori dello Statuto, scarni risultano i riferimenti.

Il 24 febbraio nella decima seduta del Consiglio di Conferenza il marchese Alfieri, primo segretario di Stato della pubblica istruzione, ha relazionato quanto segue:

La Camera dei Pari è costituita in Corte di Giustizia con una ordinanza del Re per giudicare i crimini di alto tradimento e di attentato alla sicurezza dello Stato. Essa giudica anche i Ministri accusati dalla Camera dei Deputati e prende in questo caso il titolo di Corte dei Pari. Il Presidente e il Vice-Presidente della Camera dei Deputati sono nominati dalla Camera stessa⁶⁰³.

Il marchese Alfieri ha anche relazionato sulla procedura di accusa dei ministri, proponendo un articolo secondo cui “La Camera dei Deputati ha il diritto di accusare i Ministri e di tradurli davanti alla Corte dei Pari che sola ha il diritto di giudicarli”⁶⁰⁴.

Nella undicesima seduta del Consiglio di Conferenza del 2 marzo 1848, il ministro dell'interno Borelli⁶⁰⁵ ha osservato che la denominazione

Monarchia, perfezionando le istituzioni già funzionanti e potendo così soddisfare i desideri della popolazione».

⁶⁰¹ Ivi, p. 224.

⁶⁰² Ivi, pp. 224-225.

⁶⁰³ Ivi, p. 275.

⁶⁰⁴ *Ibid.*

⁶⁰⁵ Cfr. L. Lacchè, *Le carte ottriate*, cit., p. 231, in cui l'A. a proposito dei lavori preparatori dello Statuto ha scritto quanto segue: «Nel caso italiano del 1848 (...) appare politicamente utile dare la costituzione prima di vedersela imporre. Il conte Borelli a Torino – nelle giornate costituenti del febbraio 1848 – dirà a Carlo Alberto, titubante ma consapevole della situazione: “bisogna darla [la costituzione], non lasciarsela imporre; dettare le condizioni, non riceverle; bisogna avere il tempo di scegliere con calma i modi e l'opportunità, dopo

di Camera dei Pari, inizialmente adottata, non sembrava per nulla adatta poiché in quel periodo non si accordava con le circostanze e con la situazione del Paese. Nel verbale della seduta, con riferimento all'intervento del ministro dell'interno, si legge infatti quanto segue:

Questa denominazione d'altra parte non sembrava essere gradita dal pubblico; e si era trovato che la parola Senato rispondeva meglio allo scopo dell'istituzione, secondo l'esempio adottato in altri paesi. D'altra parte i Senati attuali, avendo naturalmente dovuto perdere tutte le attribuzioni che appartenevano loro come Corpi politici, erano diventati semplici Tribunali giudiziari. Egli propone di conseguenza di chiamarli da questo momento Magistratura d'Appello, e di dare il titolo di Consiglieri d'Appello ai suoi membri⁶⁰⁶.

Nella stessa seduta su osservazione del conte di Saint Marsan, ministro degli affari esteri, con il gradimento del re, è stata decisa la sostituzione⁶⁰⁷ in un articolo della proposizione "Niuno può essere distolto dal proprio foro" con la seguente formulazione: "Niuno può essere distolto dai suoi giudici naturali"⁶⁰⁸.

Durante i lavori svoltisi nel gabinetto del re a Torino il 2 marzo 1848

aver promesso di impiegarli" [in nota num. 5 l'A. riporta: Il testo in Falco, p. 180. Cfr. anche Crosa 1936, pp. 68 ss. Su questo momento costituzionale è ora da vedere Ferrari Zumbini 2008]. Solo così il re magnanimo potrà conservare il massimo della sua autorità e dei suoi poteri [in nota num. 6 l'A. riporta: Negri, Simoni 1992, p. 47]. Le Costituzioni otriate vanno lette anzitutto dalla sponda dell'antico regime e della Rivoluzione».

⁶⁰⁶ G. Negri-S. Simoni, *Lo Statuto Albertino e i lavori preparatori*, cit., p. 282. Nella medesima opera, alle pp. 282-283, gli Autori riportano il verbale nel punto in cui veniva scritto che «S. M., dopo qualche considerazione sull'effetto morale che tale cambiamento potrebbe produrre su questi Corpi, avendo riconosciuto, secondo il parere unanime dei suoi Ministri, l'opportunità della misura, si degnò di aderire alla proposta del Gabinetto».

⁶⁰⁷ F. Racioppi-I. Brunelli, *Commento allo Statuto del Regno*, con prefaz. di Luigi Luzzatti, Vol. III, cit., p. 571, in cui gli Autori, a proposito della formulazione espressa del principio del giudice naturale, hanno ricordato quanto segue: «Fu nel 24 febbraio, che il Consiglio di Conferenza venne chiamato per la prima volta ad occuparsi di questa materia, e il processo verbale registra laconicamente che "non ha dato luogo ad alcuna osservazione" l'articolo a ciò relativo. Ma nella seduta del 2 marzo vi si ritorna sopra e il processo verbale attesta: Sur l'observation du Ministre des affaires étrangères (San Marzano), il a été adopté, avec l'agrément du Roi, de corriger l'article ainsi conçu: "niuno può essere distolto dal proprio foro..." en y substituant la phrase: "niuno può essere distolto dai suoi *giudici naturali*". Così l'articolo si trovò redatto quale ora lo leggiamo, e prese posto nel titolo consacrato all'Ordine giudiziario, quasi guarentigia di rispetto all'integrità delle funzioni affidate ai giudici».

⁶⁰⁸ G. Negri-S. Simoni, *Lo Statuto Albertino e i lavori preparatori*, cit., p. 283.

era così ritornato, in modo esplicito, un principio fondamentale per gli assetti di uno Stato che volesse assicurare la garanzia d'imparzialità nei giudizi. L'art. 71 dello Statuto subito dopo la prima parte in cui veniva formulato il principio del giudice naturale, sanciva il divieto di istituire commissioni⁶⁰⁹ o tribunali straordinari.

A inizio Novecento una dottrina, sul principio statutario del giudice naturale, ha avvertito l'esigenza di ricondurre questo principio al rispetto del valore di uguaglianza giuridica, riferendosi plasticamente anche alla coerenza con l'epigrafe "la legge è uguale per tutti", presente nei tribunali⁶¹⁰. L'uguaglianza manifestatasi anche attraverso la naturalità dei giudici avrebbe garantito gli individui nelle loro libertà⁶¹¹, contro gli arbitri dei poteri pubblici.

Un altro principio che è stato posto alla base del principio del giudice naturale è l'imparzialità, la quale insieme alla stessa uguaglianza legale assicurava un uniforme trattamento dei diritti individuali dello stesso tipo. Senza il principio del giudice naturale, le sentenze non sarebbero state la conclusione di un procedimento obiettivo in cui il giudice *super partes* considerava l'azione in sé, astraendosi dall'individuo che doveva risponderne⁶¹².

Il principio dei "giudici naturali" quali giudici che non potevano essere scelti *ad hoc* avendo riguardo ad ogni specifico caso, così, avrebbe evitato che l'autorità pubblica avesse potuto scegliere magistrati e riti a seconda della propria volontà di favorire o sfavorire un determinato soggetto

⁶⁰⁹ Cfr. R. Romboli, *Il giudice naturale. Studio sul significato e la portata del principio nell'ordinamento costituzionale italiano*, cit., p. 11, in cui l'A. ha sostenuto che «Il carattere assoluto del divieto di commissione risulta ancora più evidente con la Costituzione francese del 6 aprile 1814, il cui art. 18 prevedeva che "le costituzioni ed i tribunali straordinari sono soppressi e non potranno essere ristabiliti"».

⁶¹⁰ F. Racioppi-I. Brunelli, *Commento allo Statuto del Regno*, con prefaz. di Luigi Luzzatti, Vol. III, cit., pp. 567-568, in cui gli Autori a proposito del principio di uguaglianza quale valore a cui è informato il principio del giudice naturale, hanno rilevato quanto segue: «L'eguaglianza fra i cittadini risulterebbe annullata, perocchè ciascuno riceverebbe giustizia non come tutti gli altri, ma ad arbitrio dell'autorità – bugiarda diverrebbe l'epigrafe scritta nei Tribunali, che "la legge è uguale per tutti" – i diritti individuali perderebbero ogni sicurezza di uniforme trattamento giuridico».

⁶¹¹ Cfr. M. Caravale, *Magna Carta Libertatum*, Bologna 2020; M. Fioravanti, *Lezioni di storia costituzionale. Le libertà fondamentali. Le forme di governo. Le Costituzioni del Novecento*, Torino 2021.

⁶¹² Ivi, p. 567.

litigante o giudicabile⁶¹³.

La dottrina in questione ha chiaramente definito il principio di cui all'art. 71 dello Statuto nel senso di un principio seguendo il quale si sarebbe realizzata un'amministrazione della giustizia imparziale, uniforme ed obiettiva, in cui i giudici ed i riti procedurali sarebbero stati istituiti anteriormente rispetto al fatto⁶¹⁴, il medesimo fatto su cui sarebbe stata pronunciata o pronunciabile una sentenza.

Una parte della riflessione ha inquadrato lo Statuto come una Carta con una vita quasi completamente formale⁶¹⁵. La prevalente dottrina del periodo successivo alla concessione dello Statuto ha parlato di carattere evanescente dell'art. 71, per quel che concerneva i risultati raggiunti, in quanto quest'articolo era stato sistematicamente violato senza che fossero sollevate reazioni⁶¹⁶.

All'inizio del Novecento è stata anche evidenziata l'importanza storica del principio del giudice naturale o, secondo il testo dell'art. 71 dello Statuto, il principio dei "Giudici naturali". La storia degli ordinamenti assolutistici, infatti, è ricca di tribunali straordinari, di commissioni straordinarie e di corti appositamente istituite per determinati casi⁶¹⁷.

Paradossalmente il principio del giudice naturale, che tanto aveva tutelato i privati dall'arbitrio dei poteri pubblici in una funzione di garanzia delle libertà nonché in una veste di prima istanza materiale dei diritti umani nella loro veste procedimentale nonché nel loro spazio istituzionale di trattazione, diverrà un ostacolo logico in determinate stagioni della seconda metà del Novecento. Basti pensare alle stagioni in cui si voleva rendere giustizia alle vittime dei crimini contro l'umanità, come nei casi del processo di Norimberga e dei tribunali internazionali istituiti *ad hoc* dopo la fine di regimi autoritari o di pulizie etniche in varie parti del mondo, come per il Ruanda e non solo. A metà del XIX secolo il principio del giudice naturale era sicuramente inteso quale principio

⁶¹³ *Ibid.*

⁶¹⁴ *Ibid.*

⁶¹⁵ C. A. Jemolo-M. S. Giannini, *Lo Statuto albertino*, Firenze 1946, pp. 44-45.

⁶¹⁶ R. Romboli, *Il giudice naturale. Studio sul significato e la portata del principio nell'ordinamento costituzionale italiano*, cit., p. 19.

⁶¹⁷ F. Racioppi-I. Brunelli, *Commento allo Statuto del Regno*, con prefaz. di Luigi Luzzatti, Vol. III, cit., p. 568, in cui gli Autori hanno ricordato come «Questo principio così evidente, fu tuttavia disconosciuto per lunghi secoli, e innumerevoli pagine della storia ci attestano di che lagrime e di che sangue grondino i Tribunali straordinari, le Commissioni straordinarie, le Corti statarie».

fondamentale non travolgibile da esperienze politiche rientranti nella ordinarietà.

Prima d'essere adattato alle esigenze di giustizia e ripristino delle democrazie dopo la caduta dei regimi illiberali, a piegare quel principio, svuotandolo di ogni senso sostanziale per relegarlo ad una dimensione meramente formale, era stato il regime fascista in Italia, con l'istituzione del Tribunale speciale per la difesa dello Stato tra il 1926 e il 1943.

Nell'epoca della concessione dello Statuto albertino e fino all'avvento del fascismo quel principio è stato un portato ineludibile delle riflessioni dei secoli precedenti, partendo in un certo senso da una consolidata tradizione pretoria della Francia del XVI secolo⁶¹⁸.

La portata garantistica del principio in questione, in generale, si è storicamente attestata su posizioni anti-assolutistiche⁶¹⁹.

⁶¹⁸ Cfr. P. Alvazzi del Frate, *Il giudice naturale. Prassi e dottrina in Francia dall'Ancien Régime alla Restaurazione*, Roma 1999, p. 225, in cui l'A. a proposito dell'acquisizione del principio del giudice naturale dai secoli dell'*Ancien Régime* fino alla Restaurazione, ha scritto quanto segue: «L'utilizzazione della locuzione "giudice naturale", per indicare una giurisdizione preconstituita e rispondente a un ordine fondato sul diritto di natura e per ciò idonea a tutelare gli ordinamenti, le libertà e i privilegi della tradizione, è indubbiamente molto antica. A partire dal XVI secolo essa compare regolarmente in Francia in dottrina, nella giurisprudenza delle Corti sovrane e nelle rivendicazioni degli Stati generali. (...) la compiuta formulazione di tale principio si verificò infatti proprio nell'esperienza giuridica francese».

⁶¹⁹ Ivi, pp. 225-226, in cui l'A. ha sintetizzato le dinamiche storiche che emergevano alla base del principio del giudice naturale, scrivendo quanto segue: «È opportuno osservare che la difesa della naturalità del giudice si è storicamente dimostrata un importante strumento anti-assolutistico. Ciò in quanto la sua rivendicazione contrastava gli interventi della *justice retenue*, che turbavano l'ordine "naturale" delle giurisdizioni e costituivano, talvolta, un *instrumentum regni* nelle mani del sovrano. Le *commissions* e le *évocations* consentivano l'affermazione della supremazia regia anche in campo giurisdizionale grazie alla sottrazione dei giudizi alle giurisdizioni competenti per condizionarne l'esito. La costante rivendicazione della naturalità delle giurisdizioni nel corso dei secoli dell'età moderna dimostra l'esigenza della società d'*Ancien Régime* di difendere la stabilità e la preconstituzione dell'ordine giudiziario per tutelare efficacemente gli ordinamenti nei confronti degli interventi dell'autorità regia. Il regno di Francia ha costituito – com'è noto – il prototipo dell'assolutismo europeo. Ed è proprio nella Francia d'*Ancien Régime* che fu più sentita l'esigenza di contrapporre limiti giuridici agli interventi regi in campo giurisdizionale. Ciò spiega perché alla più compiuta evoluzione assolutistica corrispose l'elaborazione teorica della naturalità del giudice. La storia di Francia nei secoli XVI-XVIII è costellata da momenti di crisi e di rivolta nei confronti dell'assolutismo monarchico, situazioni spesso generate dall'istituzione di giurisdizioni *ad hoc* e dalla conseguente violazione del principio del giudice naturale. L'opposizione dei Parlamenti invocava allora il rispetto di una norma consuetudinaria, da taluni considerata una *loi fondamentale du Royaume*, che imponeva il rispetto della preconstituzione e della naturalità

Di fronte alle innumerevoli avocazioni⁶²⁰ ed alle commissioni speciali, di fronte alle organizzazioni statuali che ancora non conoscevano una appropriata maturazione del principio di inamovibilità dei giudici, i sovrani hanno gestito – e prima dell'affermazione della naturalità del giudice, legittimamente – la sfera di giudizio dei tribunali e delle corti ordinarie⁶²¹.

delle giurisdizioni. Particolarmente significative appaiono, a tal riguardo, le deliberazioni della *Chambre Saint-Louis* del 1648, in occasione della Fronda, che stabilivano la vigenza del principio del giudice naturale e il conseguente divieto di *commission* ed *évocation*, e l'*Arrêté* del Parlamento di Parigi del 3 maggio 1788, che rivendicava la vigenza della norma quale *loi fondamentale*. Dunque, agli interventi regi lesivi della precostituzione e della naturalità del giudice, si contrappose da parte delle forze anti-assolutistiche – rappresentate soprattutto dal *milieu* parlamentare – una norma consuetudinaria, ma di carattere sovraordinato rispetto ai provvedimenti legislativi regi».

⁶²⁰ Cfr. R. Romboli, *Il giudice naturale. Studio sul significato e la portata del principio nell'ordinamento costituzionale italiano*, cit., pp. 10-11, in cui l'A. ha ricordato quanto segue: «La distrazione del cittadino dal giudice naturale poteva verificarsi, secondo la ricordata legge francese del 1790 e la Costituzione dell'anno successivo, attraverso l'uso dei poteri di commissione, di attribuzione e di evocazione. Con il primo termine si voleva escludere il potere di istituire *ex novo* un giudice straordinario, creato appositamente per giudicare certi specifici fatti o persone ben individuate, mentre con il secondo si voleva vietare quella che oggi diremmo la costituzione di giudici speciali, creati cioè per conoscere di una generalità di controversie attinenti a certe materie, le quali, in assenza di tali giudici, sarebbero ricadute nella competenza della autorità giudiziaria ordinaria. Il potere di evocazione consisteva invece nello spostamento di un procedimento dal giudice competente ad altro che non lo era al verificarsi del fatto da giudicare, anch'esso però facente parte dell'ordinamento giudiziario. I tre divieti sopra ricordati non sono però espressi con uguale intensità: mentre infatti, in considerazione del più grave perturbamento da esso portato all'"ordine delle giurisdizioni", quello di commissione aveva carattere assoluto, quelli di attribuzione e di evocazione valevano solo con riferimento al potere esecutivo, restando invece legittimo lo spostamento di competenza o l'istituzione di giudici speciali stabiliti attraverso la legge».

⁶²¹ F. Racioppi-I. Brunelli, *Commento allo Statuto del Regno*, con prefaz. di Luigi Luzzatti, Vol. III, cit., pp. 568-569, in cui gli Autori hanno dato ampio spazio alle esperienze storiche, scrivendo quanto segue: «Il Re assoluto, che pur avea giudici ligii ai suoi cenni perchè non inamovibili, e spiccie forme del rito giudiziario più a terrore che a difesa dei giudicabili, nei momenti delle grandi vendette sentiva spesso vacillare la sua fede negli ordinari strumenti della giustizia, creava allora altri giudici straordinarii, meglio penetrati del suo stesso modo di sentire e più atti a colpire con mano implacabile, nunzii di sterminio già deliberato e non estimatori imparziali delle altrui opere in rapporto alla legge. Qual sorgente d'ogni giurisdizione egli vantava il duplice diritto d'*evocazione* e di commissione; con quello, poteva a proprio beneplacito sottrarre la cognizione di determinate cause al Tribunale competente, ed attribuirla ad altri non competente Corte di giustizia; con questo poteva a proprio beneplacito commettere a nuovi appositi giudici la cognizione d'un determinato affare sottraendolo alla cognizione dell'ordinario magistra-

A inizio Novecento una autorevole dottrina pubblicistica ha commentato l'art. 71 dello Statuto partendo dai riferimenti storico-giuridici⁶²², ed in particolare dagli indici di naturalità giurisdizionale presenti nei testi normativi francesi tra il 1789⁶²³ e la Restaurazione.

Nel commento all'art. 71 è stato infatti inserito un riferimento alla legge francese del 24 agosto 1789, la quale dispose che "L'ordine costituzionale delle giurisdizioni non potrà essere turbato, né i giudicabili distratti dai loro *giudici naturali* per mezzo di veruna Commissione o di altre attribuzioni od evocazioni se non quelle che saranno determinate dalla legge"⁶²⁴. Anche nella legge francese del 1790⁶²⁵ il principio del

to. Atti qualche volta di favore verso individui benvisi, più spesso di rigore verso i nemici o gli avversarii, cotesti interventi nell'amministrazione della giustizia ne violavano le guarantee essenziali, precisamente nei casi in cui gl'imputati o litiganti avrebbero avuto maggior bisogno d'uno scudo contro i potenti : erano sospensione, deroga delle leggi per comodo d'un privato o per bieche opportunità politiche ; erano offesa alla coscienza dei giudici sospettati d'onestà, onta agli stessi giudici prescelti a strumenti di favoritismo o di oppressione, spregio del diritto del cittadino ad ogni giudicato secondo la regola istessa alle quali tutti gli altri sono soggetti. Laonde così odiose apparivano coteste commissioni ed evocazioni, che persino i colpevoli da esse condannati erano compianti dall'opinione pubblica siccome innocenti sacrificati alla nemesi politica. Quando Francesco I di Francia nel visitare la tomba di Montaigu deplorava la morte immatura e crudele di quel Ministro : "non fu già condannato dalla giustizia, ma da una commissione regia", rispondeva a lui un cortigiano ; ed entrambi sentivano in cotesta breve esplicazione aleggiare il ricordo d'una iniquità commessa in nome della giustizia».

⁶²² Ivi, p. 569, in cui gli Autori hanno ricordato quanto segue: «Consimili eccessi erano così antichi e ripetuti nella Francia, che in tutte le radunanze degli Stati Generali ne furono mossi lamenti vivacissimi, e nel 1355, 1363, 1579, 1597 il Re vedevasi costretto a confessare la illegalità delle Commissioni ed Evocazioni e prometterne la cessazione, salvo a ritornare indi a poco alle consuete nequizie».

⁶²³ *Ibid.*, in cui gli Autori hanno rilevato che «il grido si ripeté prepotente nei cahiers degli Stati Generali del 1789, e la rivoluzione vi dette ascolto senza indugio».

⁶²⁴ *Ibid.*

⁶²⁵ R. Romboli, *Il giudice naturale. Studio sul significato e la portata del principio nell'ordinamento costituzionale italiano*, cit., pp. 8-9, in cui l'A. ha scritto che «La prima affermazione, in un testo normativo, del principio secondo cui nessuno può essere distolto dal giudice naturale si rinviene nell'art. 17 della legge rivoluzionaria francese sull'ordinamento giudiziario del 16-24 agosto 1790, secondo cui "l'ordine costituzionale delle giurisdizioni non potrà essere turbato, né i giudicabili distolti dai loro giudici naturali, attraverso nessuna commissione, né altre attribuzioni o evocazioni che quelle che saranno determinate dalla legge". Poi nella nota num. 2, *ibid.*, l'A. ha scritto che il principio «è espresso nella stessa forma anche nell'art. 4 del cap. V, tit. III, della Costituzione francese del 1791, in cui il termine "giudice naturale" è sostituito da quello di "giudice assegnato dalla legge", avente un significato allora equivalente».

giudice naturale⁶²⁶ è stato formulato utilizzando il plurale, “giudici naturali”, come sarebbe poi avvenuto con lo Statuto albertino nel regno piemontese del 1848.

La Costituzione francese del 1791, in un assetto istituzionale che garantiva la forma monarchica senza assolutismo e in quel caso una monarchia costituzionale c.d. pura, aveva statuito che “I cittadini non possono essere distratti dai giudici che *la legge* loro assegna, nè per mezzo di alcuna Commissione, nè mediante altre attribuzioni ed evocazioni se non quelle che son determinate dalle *leggi*”⁶²⁷. La Costituzione francese dell’anno III poi ha disposto che “Nessuno può essere distratto da giudici che *la legge* gli assegna, nè per mezzo di alcuna Commissione, nè mediante altre attribuzioni se non quelle che sono determinate da una *legge anteriore*”⁶²⁸.

L’esperienza del Terrore giacobino⁶²⁹ aveva fatto maturare la consapevolezza secondo cui la naturalità giurisdizionale non era una prerogativa necessaria delle esperienze repubblicane in quanto tali. A tal proposito autorevole dottrina italiana all’inizio del XX secolo ha osservato quanto segue:

I ricordi dell’epoca del Terrore fanno intendere assai meglio che qualsiasi dimostrazione teorica, come l’assolutismo non dipenda

⁶²⁶ Ivi, p. 9, in cui l’A. ha specificato che «Il richiamo al giudice naturale costituisce momento significativo della reazione ad un fenomeno che già da tempo si andava manifestando e che aveva spesso causato le vivaci lamentele della popolazione, consistente nell’ingerenza negli affari giudiziari da parte del Re, il quale, attraverso i poteri ad esso riconosciuti, influenzava in vario modo i giudizi in maniera che si concludessero, a seconda dei casi, con una decisione favorevole o contraria all’imputato».

⁶²⁷ *Ibid.*

⁶²⁸ *Ibid.*

⁶²⁹ Cfr. P. Alvazzi del Frate, *Il giudice naturale*, cit., pp. 227-228, in cui l’A. a proposito del principio del giudice naturale nel periodo giacobino, ha rilevato che «Nel periodo giacobino l’interesse per il principio del giudice naturale venne meno al punto che la norma non fu introdotta nel testo della costituzione del 1793. A prevalere fu una concezione democratica radicale, caratterizzata dall’esigenza di assicurare la massima libertà all’azione rivoluzionaria del legislativo nei confronti del quale il garantismo giudiziario poteva costituire, in un certo senso, un elemento di intralcio. Non solo, ma l’amministrazione della giustizia negli anni del Terrore fu addirittura considerata uno strumento della lotta politica attraverso l’azione dei c.d. *Tribunaux révolutionnaires*. Con il periodo Termidoriano si verificò un ritorno al garantismo giudiziario liberale e la norma fu reintrodotta nel testo costituzionale dell’Anno III. Nonostante ciò, le violazioni del principio di precostituzione e di naturalità del giudice furono innumerevoli, in relazione all’istituzione dei *conseils de guerre*, allo scopo di garantire la tutela dell’ordine pubblico nelle campagne».

dall'aver un Re o dal non avere un Parlamento, ma dal confondere tutti i poteri in uno stesso corpo, sia pure un'assemblea elettiva. I Tribunali straordinari imperarono; non imputati da giudicare, non forme lente e tutelatrici, non difese, non ricerca obiettiva delle prove, non sentenze imperiali essi conobbero, ma nemici da distruggere e condanne già prestabilite a ludibrio della giustizia⁶³⁰.

La dottrina ha salutato la Carta francese⁶³¹ del 1814⁶³² come un ritorno "alla liberale proclamazione del principio enunciato nelle Costituzioni rivoluzionarie"⁶³³. Nella prima delle due Carte della Restaurazione

⁶³⁰ F. Racioppi-I. Brunelli, *Commento allo Statuto del Regno*, con prefaz. di Luigi Luzzatti, Vol. III, cit., pp. 569-570, in cui gli Autori hanno rilevato che «Più tardi poi, sotto il Primo Impero, le Corti statarie risorgevano ancora dalle ceneri; e un decreto di Napoleone le dichiarava necessarie per la cinica considerazione "che vi sono reati i quali non si possono né rinviare innanzi i Tribunali, né lasciare impuniti"!».

⁶³¹ Cfr. P. Alvazzi del Frate, *Il giudice naturale*, cit., p. 228, in cui l'A., a proposito della Restaurazione dopo il periodo rivoluzionario e napoleonico, ha sostenuto quanto segue: «Nel periodo napoleonico il garantismo giudiziario fu nuovamente sacrificato in nome dell'efficienza e della celerità dell'amministrazione. La norma [sul giudice naturale, *n.d.a.*] non fu più inserita nei testi costituzionali e le giurisdizioni straordinarie, in violazione del principio del giudice naturale, proliferarono per tutto il periodo. Fu solo con la Restaurazione del 1814 che tornarono in vigore gli istituti del costituzionalismo liberale in materia giurisdizionale: i testi del 1814, 1815, 1830 e 1848 contengono specifiche norme relative al giudice naturale e al divieto di istituzione di *commissions extraordinaires*. La dottrina liberale trattò ampiamente il problema enfatizzando l'importanza della norma nel contesto del rispetto delle garanzie giudiziarie. Si può affermare che con la Restaurazione francese il principio del giudice naturale entrò stabilmente a far parte del patrimonio delle dottrine liberali. Ciò al punto che il costituzionalismo europeo ottocentesco, che all'esperienza francese si rifece costantemente, assunse la norma come riferimento essenziale del garantismo giudiziario».

⁶³² Cfr. L. Lacchè, *Le carte ottriate*, cit., p. 234, in cui l'A. a proposito del costituzionalismo del 1814 ha scritto quanto segue: «Il monarca del 1814 vuole riannodare la "catena dei tempi", riprendere il cammino interrotto, accordare la "forma" e i contenuti arcaici all'esperienza "moderna", prescritta dal tempo, a cominciare dall'imperante modello britannico riletto attraverso la lente della sua storicità, della sua capacità di svilupparsi come costituzione storica capace di produrre una felice condizione di combinazione/intreccio del potere legislativo e del potere esecutivo».

⁶³³ Cfr. P. Simon, *L'élaboration de la Charte constitutionnelle de 1814 (1er avril-4 juin 1814)*, in «Revue d'Histoire moderne et contemporaine», Parigi 1906, 7-8, pp. 527-531. Si veda tuttavia P. Alvazzi del Frate, *Il principio del "giudice naturale" nel costituzionalismo della Restaurazione in Francia e Italia*, cit., p. 139, in cui l'A. ha ricordato che «La debolezza delle garanzie giurisdizionali previste dalla *Charte* e la gravità della deroga introdotta dall'art. 63 furono denunciate soprattutto dalla dottrina giuridica liberale. Fu il caso, ad esempio, di Benjamin de Constant che, in numerose occasioni, evidenziò

francese l'art. 62 statuiva che “Niuno potrà essere distratto dai suoi *giudici naturali*”, e l'art. 63 disponeva che “Non potranno in conseguenza essere creati *Commissioni e Tribunali straordinari*. Non sono comprese sotto cotesta denominazione le giurisdizioni prevostali, se il loro ristabilimento è giudicato necessario”⁶³⁴.

La Carta francese del 1830, invece, rendendo più incisivo il divieto di alterazione del principio del giudice naturale, ha statuito all'art. 53 che “Niuno potrà essere distratto dai suoi giudici naturali”, e all'art. 54 che “Non potranno in conseguenza essere create *Commissioni e Tribunali straordinari* a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi denominazione che possa essere”⁶³⁵.

Ad ispirare lo Statuto albertino è stata anche la Costituzione belga⁶³⁶ del 1831⁶³⁷, il cui art. 94 statuiva che “Nessun Tribunale, nessuna giurisdizione contenziosa potrà stabilirsi che in forza d'una legge. Non possono crearsi Commissioni o Tribunali straordinari, qualunque ne sia la denominazione”⁶³⁸.

Se in Francia, in riferimento alle epoche intercorse tra l'*Ancien Régime* e la Restaurazione, il principio del giudice naturale era caratterizzato dai due elementi essenziali della precostituzione e della naturalità⁶³⁹, occorre

la pericolosità delle giurisdizioni straordinarie e, particolarmente di quelle militari, e affermò la necessità di salvaguardare la stabilità delle giurisdizioni: “toute création de tribunaux extraordinaires, toute suspension ou abréviation des formes, sont des actes incostitutionnels et punissables” (citando B. Constanti, *Cours de politique constitutionnelle*, I, Parigi 1872, p. 238)».

⁶³⁴ F. Racioppi-I. Brunelli, *Commento allo Statuto del Regno*, con prefaz. di Luigi Luzzatti, Vol. III, cit., p. 570.

⁶³⁵ *Ibid.*

⁶³⁶ R. Romboli, *Il giudice naturale. Studio sul significato e la portata del principio nell'ordinamento costituzionale italiano*, cit., p. 15, in cui l'A. a proposito della Carta costituzionale belga del 1831 ha scritto che essa è una di quelle carte che «hanno scisso il principio del giudice naturale dal divieto di giudici straordinari, ponendo questo ultimo in correlazione alla riserva di legge in tema di organizzazione giudiziaria, facendo così risaltare che neppure una legge poteva creare commissioni o tribunali straordinari».

⁶³⁷ Ivi, p. 15, nota num. 19, in cui l'A. ha sostenuto che nella Costituzione belga del 1831 «è stabilito il principio per cui “nessuno può essere distolto, contro la sua volontà, dal giudice che la legge gli assegna”.

⁶³⁸ F. Racioppi-I. Brunelli, *Commento allo Statuto del Regno*, con prefaz. di Luigi Luzzatti, Vol. III, cit., p. 570. Cfr. R. Romboli, *Il giudice naturale. Studio sul significato e la portata del principio nell'ordinamento costituzionale italiano*, cit., p. 15, nota num. 19.

⁶³⁹ P. Alvazzi del Frate, *Il giudice naturale*, cit., pp. 226-227, in cui l'A., a proposito del contenuto e del significato del principio del giudice naturale nella prassi e nella dottrina

individuare i caratteri del principio del giudice naturale di cui all'art. 71 dello Statuto.

Secondo autorevole dottrina d'inizio Novecento l'espressione enfatica "giudice naturale" significa giudice istituito dalla legge, "come risultava evidente dalla formula con cui le Costituzioni francesi del 1791 e dell'anno III tradussero l'espressione primamente adottata nel 1790"⁶⁴⁰. È stato anche evidenziato che il valore dell'art. 71 dello Statuto albertino si appalesasse meglio se si leggesse il principio in esso contenuto con il disposto normativo di cui al precedente articolo 70. Secondo quest'ultimo spettava esclusivamente al potere legislativo la determinazione delle norme sulle competenze, le sedi, i gradi, le garanzie e i procedimenti del potere giudiziario⁶⁴¹. Malgrado il carattere della naturalità – ove distinto da

francesi dall'*Ancien Régime* alla Restaurazione, ha scritto quanto segue: «Nel principio del giudice naturale abbiamo individuato due elementi essenziali: da un lato la "precostituzione" della giurisdizione, ossia la sua istituzione anteriormente alla commissione del fatto, e dall'altro la "naturalità", ovvero la sua rispondenza a criteri giusnaturalistici preesistenti. Di tali elementi, il secondo – la "naturalità" – comprende anche il primo, in quanto "un giudice naturale" è necessariamente anche "precostituito", mentre un "giudice precostituito" può anche non rispondere ai requisiti della naturalità. Fino alla Rivoluzione francese la rivendicazione della naturalità del giudice intese difendere la pluralità degli ordinamenti e assicurare la stabilità delle giurisdizioni nei confronti degli interventi della *justice retenue* che, attraverso le *évocations* e le *commissions extraordinaires*, aveva la facoltà di sottrarre un giudizio a un organo competente per affidarlo a uno non competente o, con la *commission*, a una giurisdizione istituita *ad hoc*. Tale concezione della naturalità del giudice enfatizzava la necessità di garantire la pluralità degli *status* cui corrispondeva una varietà di giurisdizioni (signorile, ecclesiastica, regia ecc.); e per questo motivo l'abbiamo definita "cetuale". Nel corso del XVIII secolo venne ad affermarsi accanto a quella "cetuale" una nuova concezione della naturalità del giudice di carattere "individualistico", profondamente permeata di giusnaturalismo egualitario. In tale prospettiva la naturalità non tutelava più la pluralità degli ordinamenti della tradizione, ma costituiva una garanzia per il cittadino, titolare di diritto nell'ambito di un unico ordinamento, nei confronti di atti arbitrari nell'amministrazione della giustizia. Nella Rivoluzione confluirono entrambe le concezioni, così come l'attacco all'assolutismo monarchico fu portato contemporaneamente dal conservatorismo parlamentare e dall'individualismo liberale. E si verificò una sostanziale alleanza nella rivendicazione della naturalità del giudice che condusse alla costituzionalizzazione del principio nel testo del 1791. Ciò grazie al carattere "neutro" della norma che appariva un'efficace garanzia nei confronti di rivendicazioni diverse, se non antitetiche».

⁶⁴⁰ F. Racioppi-I. Brunelli, *Commento allo Statuto del Regno*, con prefaz. di Luigi Luzzatti, Vol. III, cit., p. 571.

⁶⁴¹ Ivi, p. 572, in cui gli Autori, per quel che concerneva il combinato disposto degli artt. 70 e 71 dello Statuto, scrivevano quanto segue: «I due articoli si compiono fra loro, ed è perciò che nella Costituzione belga li abbiamo visti fusi in un solo: ordinamento della

quello della precostituzione giurisdizionale – manifestasse anche soltanto lessicalmente una propria ascendenza culturale con il giusnaturalismo, nelle riflessioni della dottrina il principio del giudice naturale è stato fortemente associato all'opera del legislatore⁶⁴².

Appurata la riferibilità di un certo tipo di causa ad un determinato organo titolare del potere decisionale, nonché appurata la naturalità di una tipologia di giudice e di giudizio per una classe di casi su cui giudicare, in un dato ordine sociale e costituzionale, il legislatore sarebbe intervenuto con una legge a formalizzare la precostituzione di un giudice che per prassi era visto come naturale. La precostituzione rispetto a ciascun caso avrebbe reso certo il sistema di attribuzione di un caso di specie ad un giudice. Ciò ha rappresentato una evoluzione della civiltà giuridica in funzione di garanzia per le libertà dei sudditi prima, e dei cittadini poi.

Anche attraverso la perpetuazione della tradizione di legalizzazione del giudice naturale si era assistito ad una maturazione in senso liberale del regno piemontese, nel 1848, con la concessione⁶⁴³ dello Statuto. La fissazione statutaria sulla necessaria riferibilità dell'amministrazione della giustizia ai "Giudici naturali" rientrava nel piano delle concessioni di ferree e certe garanzie liberali, a tutela delle libertà dei regnicoli e più in generale di ciascun individuo giudicabile. La giustizia non poteva essere

giustizia secondo criterii generali, obiettivi, uniformi, astraendo dai futuri casi singoli: divieto di sottrarre un singolo caso o individuo alla giustizia uniformemente preordinata per tutti. Come bene esprimevasi la Costituzione francese dell'anno III, il giudice e il rito debbono sempre essere quelli, istituiti da una legge *anteriore* al sorgere della controversia dedotta in giudizio. Se un Tribunale non corrisponde più ai fini della giustizia, esso farà luogo ad altro magistrato più adatto, ma per mezzo d'una *legge*, ossia d'una norma destinata a regolare uniformemente tutti i casi *futuri*, ed emanante dal Parlamento».

⁶⁴² *Ibid.*, in cui gli Autori hanno rilevato quanto segue: «Fino a che però un Tribunale non sia stato in tal guisa sostituito con altro diverso, non è lecito sottrargli uno solo dei casi o individui sui quali la sua legal competenza si estenda. Perciocchè l'uguaglianza di tutti innanzi alle leggi non vuol essere solo uguaglianza di fronte alle norme delle azioni individuali, ma anche di fronte ai mezzi e alle guarentigie della giustizia; e ciascuno ha diritto non solamente di veder determinata la sua libera sfera d'azione secondo gli identici limiti giuridici, ma anche d'essere giudicato nell'identico modo e con le identiche tutele con cui sarebbe giudicato ogni altro al suo posto».

⁶⁴³ Cfr. L. Lacchè, *Le carte ottriate*, cit., p. 231, in cui l'A. ha sostenuto quanto segue: «L'*octroi* è lo strumento per affermare il protagonismo costituzionale dei sovrani "restaurati" o minacciati nella loro autorità politica. Attraverso questo strumento il monarca cerca di riportare nel suo raggio d'azione (Colombo 2003°, p. 37) un elemento fondamentale di quella "teologia politica" (Schmitt 1979°, pp. 33, 86), ostile e pericolosa, sorta contro la monarchia, sintetizzata dall'idea della costituzione-atto. Cerca così di sterilizzare il più terribile dei poteri, il potere costituente del popolo».

svincolata dal rispetto per le libertà⁶⁴⁴ della persona, dall'uguaglianza davanti alla legge, dall'uniformità⁶⁴⁵ e parità degli spazi istituzionali entro cui si sarebbero celebrati i giudizi da parte dello Stato sugli individui.

Quale conseguenza del principio del giudice naturale è stato rilevato come non potessero assimilarsi alle giurisdizioni eccezionali e straordinarie, proibite dallo Statuto, le giurisdizioni semplicemente speciali, "ossia create per speciali persone o materie, ma create dalla legge e anteriormente e uniformemente per tutti i casi avvenire"⁶⁴⁶. È stato osservato che le giurisdizioni speciali avrebbero potuto essere criticate sotto il profilo del principio di unità della giustizia ma non dal punto di vista legalistico, giacché non si sarebbe dovuto confondere ciò che rappresentava una eccezione ad una norma da ciò che era una "regola costante di un ordine

⁶⁴⁴ Cfr. P. Alvazzi del Frate, *Il giudice naturale*, cit., pp. 228-229, in cui l'A. ha sostenuto quanto segue: «Il principio del giudice naturale appare dunque come una sorta di "cardine della libertà", ossia uno strumento giuridico idoneo a garantire il *minimum* indispensabile d'imparzialità della giurisdizione grazie alla sua precostituzione nei confronti della regiudicanda. E il carattere fondamentale neutro del principio ha consentito storicamente la sua rivendicazione in dottrina da parte di autori di orientamenti assai diversi e, in alcuni casi, opposti. Tale rivendicazione assunse di volta in volta una valenza "conservatrice", quando le radicali trasformazioni istituzionali in atto e la disinvolta politica giudiziaria – nel periodo del primo assolutismo o nell'epoca giacobina – costituivano una minaccia per il tradizionale assetto della società, o "liberale" quando l'ingerenza del potere politico in materia giurisdizionale attentava alla libertà e all'uguaglianza degli individui, come nel caso del tardo assolutismo settecentesco, del regime napoleonico o della Restaurazione».

⁶⁴⁵ Cfr. F. Racioppi-I. Brunelli, *Commento allo Statuto del Regno*, con prefaz. di Luigi Luzzatti, Vol. III, cit., pp. 572-573, in cui gli Autori in riferimento agli artt. 70 e 71 dello Statuto albertino hanno sostenuto quanto segue: «Così grande è l'importanza d'una onesta e uniforme giustizia, che il Costituente volle soffermarsi con particolare insistenza sulla necessità che tutti i giudicabili vengano sempre trattati alla pari. Non gli bastò il dire nell'articolo 70 che l'ordinamento giudiziario è materia esclusiva della legge – alla quale, per l'articolo 24 tutti i cittadini sono egualmente soggetti – ma stimò soggiungere con chiari termini che alla legge dell'ordinamento giudiziario non si potesse mai derogare in vista d'un caso singolo. Non gli bastò nemmeno l'esplicito divieto di sottrarre alcuno al giudice preordinatogli dalla legge, ma stimò ancora di spiegare il suo concetto con una abbondanza da cui generalmente lo stile legislativo rifugge, traendo la conseguenza che non possono perciò crearsi Tribunali o Commissioni straordinarie. Stabiliti i magistrati varii con le loro competenze e i loro riti, non è dunque permesso ad alcuno e per alcun motivo, nè di trasferire la cognizione di un caso singolo dal giudice legale ad altro giudice esistente per diversi scopi od uffici, nè di sottrarre la cognizione di un caso singolo al giudice legale per investire un altro appositamente creato».

⁶⁴⁶ Ivi, p. 573.

di cose riconosciuto particolare e diverso”⁶⁴⁷.

Si è detto che non erano giurisdizioni eccezionali l’Alta Corte di Giustizia per i membri del Senato, così come non lo erano i Tribunali militari per le persone appartenenti all’esercito, malgrado a inizio Novecento non mancassero posizioni in dottrina che preferivano l’abolizione di entrambe queste peculiari forme giurisdizionali⁶⁴⁸.

Autorevole dottrina ha ritenuto opportuno analizzare la relazione logica e pratica tra il principio statutario del giudice naturale con il potere legislativo, da un lato, e il rapporto di quel principio con il potere esecutivo, dall’altro lato.

Secondo un autorevole studio di commento allo Statuto, il divieto d’istituire tribunali o commissioni straordinarie, contenuto nell’art. 71, si dirigeva anzitutto nei confronti del potere esecutivo. L’esecutivo era visto infatti come il potere-organo dei provvedimenti, e da esso provenivano e avrebbero potuto continuare a provenire atti di istituzione di corti statarie e di commissioni straordinarie⁶⁴⁹. L’art. 71 doveva leggersi in combinato disposto con l’art. 6 dello Statuto, secondo il quale “Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato: e fa i decreti e regolamenti necessari per l’esecuzione delle leggi, senza sospenderne l’osservanza, o dispensarne”⁶⁵⁰. Il potere esecutivo non avrebbe mai potuto sospendere l’osservanza delle leggi o dispensarne, né sottrarre mai un caso o un individuo al giudice che la legge aveva prestabilito per la materia o per le persone in cui quel caso o quell’individuo rientravano⁶⁵¹.

Paradigmaticamente è stato sostenuto in dottrina che sebbene lo Statuto disponesse che la giustizia *emanava* dal re, questi, capo dell’esecutivo, non

⁶⁴⁷ *Ibid.*

⁶⁴⁸ *Ibid.*

⁶⁴⁹ *Ivi*, p. 574.

⁶⁵⁰ *Ibid.*, in cui gli Autori a proposito del collegamento tra il generale art. 6 dello Statuto e i profili più specifici dell’amministrazione della giustizia, hanno sostenuto quanto segue: «Quest’articolo perciò non fa che ripetere in maniera specifica, relativamente all’Amministrazione della giustizia, la disposizione generica già espressa nell’ultima parte dello articolo 6 dello Statuto, e che da sala costituisce l’essenza e la caratteristica del regime costituzionale».

⁶⁵¹ *Ivi*, pp. 574-575, in cui gli Autori hanno specificato quanto segue: «Se l’Esecutivo non può modificare l’ordinamento giudiziario con norme regolamentari (il che è detto nell’articolo 70), a maggior ragione non può modificarlo con provvedimenti singoli. Se la legge in tanto esiste in quanto è norma di uguale imperio per tutti, non è lecito all’Esecutivo disconoscerla né in favore, né in danno di alcuno, e non può desso né creare giudici d’occasione per determinate persone o materie, né estendere a un dato caso o individuo la competenza di un magistrato che la legge ha istituito per altri scopi od uffici».

poteva ingerirsi negli affari giudiziari. L'orientamento in questione ha invitato a prendere atto del fatto che quella emanazione fosse tradizionale e puramente formale, non da prendere alla lettera⁶⁵².

La Corte di Cassazione di Torino con una sentenza del 5 settembre 1867 ha ritenuto che un regolamento dell'esecutivo non avrebbe potuto modificare o determinare la competenza dei tribunali, e che nessun decreto avrebbe potuto elevarsi a norma attributiva di giurisdizione⁶⁵³.

Secondo autorevole dottrina d'inizio Novecento non esisteva in Italia alcuna legge che preavvisasse il cittadino sul fatto che egli sarebbe stato sottratto, in determinate circostanze, dal magistrato ordinario per essere sottoposto al giudizio di commissioni composte da giudici non tecnici, non inamovibili, non costituiti anteriormente al verificarsi dei fatti eventualmente criminosi, e non tenuti al rispetto di tutte le norme procedurali ordinarie⁶⁵⁴. In ragione di ciò questa dottrina ha osservato che

Da questa norma di diritto obiettivo, per cui l'Esecutivo non può sottrarre alcuno al suo giudice naturale, deriva poi come conseguenza il diritto subiettivo del singolo di eccepire l'incompetenza del giudice illegale a cui fosse per avventura sottoposto, richiamandosi, ove occorra, al Potere Giudiziario ordinario, che è il tutore di tutti i diritti e l'assertore di tutti i limiti giuridici⁶⁵⁵.

Alcune interpretazioni che sono state date del principio statutario del giudice naturale, secondo autorevole dottrina, erano state generate da una non esatta configurazione del contenuto del principio in questione⁶⁵⁶. Ci sono state interpretazioni che lo hanno inquadrato come un canone utile a far valere l'esigenza d'essere giudicati dal giudice del luogo⁶⁵⁷, altre che lo

⁶⁵² Ivi, p. 575.

⁶⁵³ *Ibid.*

⁶⁵⁴ *Ibid.*

⁶⁵⁵ *Ibid.*

⁶⁵⁶ Cfr. R. Romboli, *Il giudice naturale. Studio sul significato e la portata del principio nell'ordinamento costituzionale italiano*, cit., p. 28.

⁶⁵⁷ Ivi, p. 28, nota num. 54, in cui l'A. si è riferito a Cass. 20 novembre 1852, App. Chambéry 30 dicembre 1852, Cass. 24 febbraio 1853, Giur. it., 1853, I, p. 222, specificando che «l'art. 71 dello Statuto veniva richiamato per risolvere il problema se la lista dei duecento giurati, da cui dovevano essere estratti a sorte quattordici persone che avrebbero dovuto far parte del collegio giudicante dei reati di stampa, dovessero essere scelti tra gli elettori politici della città ove risiedeva il magistrato o da quelli di tutto il circondario della sua giurisdizione».

hanno utilizzato per negare l'efficacia di pronunce estere nell'ordinamento interno⁶⁵⁸. Nelle prime applicazioni il concetto di giudice naturale veniva identificato con quello di giudice ordinario⁶⁵⁹, malgrado in alcuni casi il giudice speciale veniva ricompreso tra i giudici comuni⁶⁶⁰.

Una autorevole dottrina che ha ricostruito le applicazioni giurisprudenziali del principio statutario di cui all'art. 71, ha ricordato che la Corte di Cassazione fiorentina il 3 gennaio 1865 aveva affermato che

non poteva ammettersi il concetto che giudice naturale fosse solamente il giudice ordinario e che perciò per lo statuto fossero tribunali straordinari tutti quelli che non erano tribunali comuni; perché con questo criterio si andrebbe alla esclusione ed abolizione di tutti i tribunali ordinari e comuni nella sfera della competenza, non per questo, dove siano intrinsecamente organati secondo i principi fondamentali di giustizia e di libertà, possono confondersi coi tribunali straordinari, né i giudici che li compongono cessano di appartenere ai giudici naturali⁶⁶¹.

Una pronuncia della Corte di Cassazione romana del 10 giugno 1918 aveva confermato che anche il giudice speciale, previsto previamente rispetto al fatto da giudicare attraverso una legge generale e dotato dei caratteri della permanenza e della stabilità, dovesse essere ritenuto un

⁶⁵⁸ Ivi, p. 28, nota num. 55, in cui l'A. ha fatto riferimento a Cass. Torino 22 dicembre 1884, *Giur. comm. it.*, 1885, p. 27; Cass. Genova 25 ottobre 1891, *Giur. it.*, 1892, I, 2, p. 200, con nota di Gabba; Trib. Milano 20 luglio 1905, *Foro. it.*, Rep. 1905, voce "Straniero e atti fatti all'estero", nn. 2-5, in cui l'A. ha specificato che «il principio del giudice naturale fu richiamato per escludere che un principe straniero potesse invocare la sua legge nazionale per sottrarsi, in materia di indole patrimoniale, alla giurisdizione dei giudici italiani».

⁶⁵⁹ Ivi, p. 29.

⁶⁶⁰ Ivi, p. 29, nota num. 56, in cui l'A. si è riferito a Proc. del Re 28 giugno 1848, *Giur. it.*, 1849, II, 381; Cass. 4 luglio 1849, *ivi*, 1849, I, 532; App. Torino 4 gennaio 1850, *ivi*, 1850, II, . 15; Cass. 16 luglio 1855, *ivi*, 1855, I, p. 622, secondo cui l'art. 71 dello Statuto "non intende (...) proscrivere né la conservazione né la istituzione per via di legge di giurisdizioni proprie per materie speciali, le quali in quella materia divengono per tutti la giurisdizione ordinaria»; Cass. 13 aprile 1867, *ivi*, 1867, I, p. 303 e Cass. Roma 26 settembre 1879, *Foro it.*, Rep., 1879, voce "Militari", num. 10, sulla competenza dei tribunali militari a giudicare anche i civili; Cass. Napoli 2 marzo 1868, *Giur. it.*, 1868, II, p. 176.

⁶⁶¹ Cass. Firenze 3 gennaio 1865, in *Giur. it.*, 1865, I, p. 5; Cfr. R. Romboli, *Il giudice naturale. Studio sul significato e la portata del principio nell'ordinamento costituzionale italiano*, cit., p. 29.

giudice naturale, e in quanto tale la sua istituzione legale non avrebbe distolto il cittadino dal suo giudice naturale⁶⁶².

Scendendo sul piano delle concretezze, è interessante osservare come in dottrina si sia sostenuto che nel periodo di vigenza dello Statuto albertino si verificarono numerose violazioni dell'art. 71. La dottrina in questione si è riferita in particolare all'istituzione dei tribunali straordinari per la repressione del brigantaggio nei primi anni dopo l'unificazione d'Italia, oppure in occasione di sollevazioni popolari, senza considerare – come già più volte rilevato – l'istituzione del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, il 25 novembre 1926, durante il regime fascista⁶⁶³.

Il principio del giudice naturale, entrato legislativamente nell'esperienza giuridica continentale con la Rivoluzione francese, eclissato durante il regime napoleonico e rientrato espressamente in vigore durante la Restaurazione, è stato in generale letto come “uno strumento giuridico idoneo a garantire il *minimum* indispensabile d'imparzialità della giurisdizione”⁶⁶⁴, e in quanto tale anche come un valore entrato “stabilmente a far parte del costituzionalismo liberal-democratico”⁶⁶⁵. Quest'ultimo ha intrinsecamente finalizzato la legalità formale al rispetto di determinate garanzie sostanziali in favore degli imputati. Il principio del giudice naturale pertanto è stato letto in una inevitabile connessione con il potere legislativo, a cui quel principio risultata rivolto.

A tal riguardo in dottrina si è sostenuto quanto segue:

Perciocchè il Legislativo, pur esprimendo la volontà statale sempre nella forma d'una legge, può emanare non solo leggi-norma, ma anche leggi-provvedimento ; e di conseguenza non è esclusa la even-

⁶⁶² Cass. Roma 10 giugno 1918, *Giur. it.*, 1918, I, 1, p. 654. Cfr. R. Romboli, *Il giudice naturale. Studio sul significato e la portata del principio nell'ordinamento costituzionale italiano*, cit., p. 29, nota num. 57.

⁶⁶³ P. Alvazzi del Frate, *Il principio del “giudice naturale” nel costituzionalismo della Restaurazione in Francia e Italia*, cit., pp. 145-146, in cui l'A. ricorda che le concrete violazioni del principio del giudice naturale avevano indotto «i costituenti del 1947 a mantenere l'obbligo della naturalità e precostituzione del giudice nel nuovo testo costituzionale con l'art. 25, 1° co. (“Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge”) inserito nella parte I, *Diritti e doveri dei cittadini*, Tit. I, *Rapporti civili*. Mentre il divieto di istituzione di giurisdizioni speciali e straordinarie fu stabilito con l'art. 102, 2° co. (“Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali”), posto nella parte II, *Ordinamento della Repubblica*, Tit. IV, *La Magistratura*, Sez. I, *Ordinamento giurisdizionale*».

⁶⁶⁴ Ivi, p. 146.

⁶⁶⁵ *Ibid.*

tualità che anche dal Legislativo possa essere costituito un Tribunale “straordinario”⁶⁶⁶.

A fronte dei limiti che inevitabilmente le leggi-provvedimento avrebbero dovuto rispettare per mantenere gli equilibri tra i distinti poteri e le differenti funzioni statuali, dal combinato disposto degli artt. 70 e 71 dello Statuto si deduceva che il potere legislativo avrebbe potuto regolare l'ordinamento giudiziario sempre e soltanto attraverso le leggi-norma, e non attraverso le leggi-provvedimento⁶⁶⁷.

In ragione di ciò il legislatore avrebbe potuto determinarsi liberamente con leggi permanenti o con leggi temporanee, ed anche con leggi ad applicazione limitata ad una sola parte del territorio. In dottrina sono state ricordate le ipotesi della legge 15 agosto 1863, n. 1409, o della legge 13 febbraio 1864, n. 1662, le quali sottraevano per un dato tempo i colpevoli di brigantaggio alle corti e alle procedure ordinarie, per deferirli ai tribunali militari⁶⁶⁸. È stata anche emanata la legge 18 maggio 1866, n. 2907, e successivamente un'altra legge, nel 1894, con cui il legislatore aveva stabilito disposizioni più rigorose circa la pubblica sicurezza, e con l'attribuzione dei casi alle giurisdizioni ordinarie⁶⁶⁹. Non contrasterebbe con l'art. 71 dello Statuto nemmeno una norma che consentisse permanentemente al potere esecutivo di istituire tribunali militari in caso di pubblico pericolo, e salva ogni riserva nel merito⁶⁷⁰.

È stata rilevata una interconnessione logica tra il principio di naturalità giurisdizionale e il principio di irretroattività della legge attributiva della giurisdizione. A tal proposito in dottrina si è sostenuto che

Ciò che nemmeno il legislatore può compiere senza offesa dell'articolo 71, è la creazione di Tribunali o di riti d'eccezione per uno o più fatti o individui, lasciando tuttavia sussistere la giurisdizione e la procedura normale per casi o individui non eccettuati. In altre parole, la determinazione delle competenze giudiziarie, ancorchè fatta

⁶⁶⁶ F. Racioppi-I. Brunelli, *Commento allo Statuto del Regno*, con prefaz. di Luigi Luzzatti, Vol. III, cit., p. 576.

⁶⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁶⁹ *Ibid.*

⁶⁷⁰ *Ibid.*, in cui gli Autori a pp. 576-577 hanno sottolineato che «queste leggi che il Parlamento ha piena potestà di fare e che talvolta ha fatto, sono pur sempre leggi-norma, inquantochè dispongono pei casi futuri ed uniformemente».

dal Parlamento, non può mai avere effetto retroattivo⁶⁷¹.

Le “spaventevoli leggi-sentenza”⁶⁷² che derogavano alla ordinaria giurisdizione già istituita per tutta una serie di fatti già accaduti, rientrando nell’area del divieto di cui all’art. 71 dello Statuto, erano proibite da quest’ultimo e, più in generale, risultavano incompatibili con la ormai consolidata tradizione garantista del giudice naturale. A tal proposito in dottrina si è specificato che

presso di noi sono proibite dall’art. 71 sotto la guarentigia della coscienza nazionale e non però in forza di alcuna sanzione giuridica, imperciocchè il nostro Giudiziario non ha sindacato sopra gli atti del Parlamento e deve a tutte le leggi prestare obbedienza ed applicazione⁶⁷³.

Un’altra corrente di pensiero in dottrina ha evidenziato come la legge allo stesso modo degli altri atti giuridici fosse sottoposta a limiti derivanti dalla logica e da madre natura, piuttosto che dalla volontà dell’ordinamento giuridico, e come anche una legge per essere valida non dovesse essere contraddittoria o priva di ogni senso⁶⁷⁴. Essa inoltre non avrebbe dovuto avere un impossibile contenuto di realizzazione⁶⁷⁵. In quest’ordine di idee l’onnipotenza del legislatore era vista come naturalmente relativa ed umana⁶⁷⁶, ed in materia di limiti giuridici delle leggi è stato osservato che rispetto al diritto italiano ed a prescindere dal problema generico della modifica di ogni disposizione statutaria e dello Statuto stesso nel suo insieme con leggi ordinarie, l’art. 71 costituiva

⁶⁷¹ Ivi, p. 577.

⁶⁷² *Ibid.*, in cui gli Autori all’inizio del XX secolo hanno avvertito le “leggi-sentenza” definendole “spaventevoli” sia per i sistemi di *Common law* che per il sistema di *Civil law* italiano, scrivendo quanto segue: «Resta in conseguenza diniegata la così detta “giustizia parlamentare” che nell’antica Inghilterra e nella prima epoca degli Stati Uniti d’America, si esercitò a carico di tante illustri vittime col mezzo dei *bills of attainder* e dei *bills of pains and penalties*, terribili leggi *ex post facto* di cui le prime comminavano la pena di morte, le seconde comminavano pene restrittive della libertà in perpetuo e a termine, ma in entrambi i casi prendendo in considerazione un singolo individuo, dichiarandolo reo e condannandolo. Oggi queste spaventevoli leggi-sentenza sono proibite dalla Costituzione in America, dalla civiltà e dalla opinione pubblica in Inghilterra (...)».

⁶⁷³ *Ibid.*

⁶⁷⁴ C. Esposito, *La validità delle leggi*, Milano 1934, p. 167.

⁶⁷⁵ *Ibid.*

⁶⁷⁶ *Ibid.*

una disposizione assolutamente vincolante per il legislatore futuro⁶⁷⁷. Quanto alla interpretazione dell'art. 71, similmente presente nel suo senso garantistico ma in varie formulazioni in altre Carte costituzionali non italiane⁶⁷⁸, ci sono stati dubbi e discussioni ampie in dottrina, sia per quel che concerneva la distinzione tra giudici naturali o legali e giudici speciali, straordinari ed eccezionali, sia per determinare il limite ed i soggetti destinatari del divieto di cui alla seconda parte dell'articolo in questione⁶⁷⁹.

Sono stati anche espressi dubbi su tutta una serie di ipotesi: se fosse straordinario soltanto il giudice istituito dopo che si fosse verificato il caso da giudicare, o anche il giudice istituito prima, oppure se fosse tale soltanto quello la cui istituzione non fosse riconducibile ad una legge. I dubbi hanno investito anche l'ipotesi del giudice istituito per legge, oppure l'ipotesi del giudice istituito per decidere un unico caso o una pluralità di casi⁶⁸⁰. Ci si è chiesti se il concetto di giudice straordinario, vietato ai sensi della seconda parte dell'art. 71 dello Statuto, debba essere concepito in un senso soltanto formale e giuridico, oppure se esso potesse essere letto come quel giudice che fosse stato istituito conformemente a tendenze politiche per giudicare reali politici. Ci si è chiesti se il giudice straordinario vietato statutariamente potesse essere individuato nel giudice che *in malam partem* o *in bonam partem* fosse scevro dal rispettare il principio di uguaglianza⁶⁸¹.

È apparso alquanto pacifico che il divieto di istituire giudici straordinari, attraverso lo Statuto albertino, fosse stato storicamente riferito al potere esecutivo⁶⁸². La Carta costituzionale del 1848, in quanto ottriata e salvo

⁶⁷⁷ Ivi, pp. 169-170.

⁶⁷⁸ Cfr. la Carta costituzionale dell'Albania (1928) all'art. 126, quella dell'Austria (1929) all'art. 83, quella del Belgio (1831) all'art. 8, quella della Cecoslovacchia (1920) agli artt. 94 e 3, quella dell'Estonia (1920) all'art. 8, quella della Finlandia (1919) agli artt. 13 e 60, quella della Germania (1919) all'art. 105, quella dell'Irlanda (1922) all'art. 70, quella della Polonia (1934) all'art. 42, quella della Romania (1923) agli artt. 12 e 101, quella della Spagna (1931) all'art. 95, quella della Svizzera (1874) all'art. 58; cfr. C. Esposito, *La validità delle leggi*, cit., p. 170.

⁶⁷⁹ C. Esposito, *La validità delle leggi*, cit., p. 170.

⁶⁸⁰ Ivi, p. 171.

⁶⁸¹ Ivi, p. 172.

⁶⁸² *Ibid.*, in cui l'A. ha anche scritto quanto segue: «Limitando il problema al solo valore assoluto o relativo di quella disposizione sui tribunali straordinari ed anche ammesso che in astratto non ogni giudice creato con legge sia ordinario, e che anche quello predeterminato al fatto possa essere giudice eccezionale, va rilevato come in concreto, in diritto italiano, il divieto non è posto al legislatore, che non può considerarsene destinatario».

che fosse diversamente disposto, avrebbe considerato piuttosto i limiti del potere esecutivo⁶⁸³, la cui titolarità primaria era riservata al re, il quale avrebbe in tal modo posto un auto-limite sulle questioni basilari delle garanzie giudiziarie dei cittadini regnicoli.

Lo Statuto sanciva che la giustizia emanava dal re e che essa fosse amministrata in suo nome dai giudici che egli istituiva. Lo Statuto conteneva però una serie di limitazioni a questo potere regio, per quel che concerneva l'organizzazione, il funzionamento, la competenza dei tribunali⁶⁸⁴.

L'art. 70, il quale sanciva che non si poteva derogare all'organizzazione giudiziaria se non in forza di legge, e l'art. 71 sul principio del giudice naturale con il conseguente divieto di istituire giudici speciali, sono stati letti unitariamente. L'art. 70 e l'art. 71 sono stati inquadrati nel loro rapporto non di regola ad eccezione, "bensì di disposizione generale e di opportuna conferma per il caso particolare, essendosi sempre dubitato se in casi eccezionali l'esecutivo non abbia un tal potere di creare almeno straordinarie giurisdizioni"⁶⁸⁵. L'orientamento dottrinario ora in esame ha tra l'altro sostenuto che

In tutti e due gli articoli vi è la stessa esclusione che il Re solo possa disporre in tal materia, e il potere legislativo non è vincolato solo perchè i limiti non sono ad esso relativi.

La riflessione storica sul principio italiano del giudice naturale, nel periodo repubblicano, ha avuto modo di focalizzarsi più che altro sugli sforzi compiuti dalle organizzazioni sociali per istituzionalizzare a tuttotondo quel principio. Negli anni '60 del XX secolo una corrente critica abolizionista verso la legittima suspicione quale causa derogativa dell'ordinario riparto di competenze territoriali, e quindi quale causa di alterazione della naturalità del giudice, ha avuto modo di evidenziare la "lotta per il giudice naturale"⁶⁸⁶.

⁶⁸³ *Ibid.*

⁶⁸⁴ *Ivi*, p. 173.

⁶⁸⁵ *Ibid.*

⁶⁸⁶ M. Boneschi, *Giudice naturale e legittima suspicione. Aspetti di diritto costituzionale processuale penale e di diritto comparato. Le ragioni politiche e giuridiche del superamento dell'istituto del sospetto*, negli Atti del convegno di studio organizzato dal Movimento di Magistratura Democratica dell'A.N.M. e dal Sindacato Avvocati e Procuratori di Milano e Lombardia, Varese, 12-13 novembre 1966, in *Bollettino forense*, nn. 11-12 di novembre e dicembre 1966, pp. 46 ss.

A venti anni dall'istituzione dell'Assemblea costituente, durante i lavori del convegno di studio organizzato dal movimento di Magistratura Democratica dell'A.N.M. e dal Sindacato Avvocati e Procuratori di Milano e Lombardia, a Varese, guardando alla storia del concetto di giudice naturale l'avvocato Mario Boneschi ha sostenuto che quel concetto era antico quanto il diritto. Esso era comparso con le libertà, era declinato, era violentato e soppresso con le libertà e rappresentava uno dei cardini del moderno costituzionalismo⁶⁸⁷.

Storicamente il principio del giudice naturale si attestava sulle esigenze di indipendenza esterna della magistratura, e quindi sulle esigenze che la magistratura non dipendesse da altri poteri. Il principio dell'indipendenza della magistratura – è stato detto – è uno di quei principi che non possono essere accolti e praticati a metà, poiché avrebbe potuto portare soltanto a pessimi risultati un'indipendenza che riguardasse soltanto il corpo giudiziario qualora vi fosse la dipendenza del giudice come individuo o come corpo locale⁶⁸⁸.

Questa posizione radicalmente critica verso l'ordinamento degli affari giudiziari ha ben lasciato intendere la propria visione sullo Statuto albertino e sul rispetto che quest'ultimo ha permesso che non vi fosse del principio del giudice naturale, sostenendo quanto segue:

Gli storici ci dicono che quella nobiltà di sentimenti, indipendenza di opinioni, fermezza nel resistere a tutte le seduzioni, che sono retaggio della magistratura inglese, fiorirono come per incanto quan-

⁶⁸⁷ Ivi, pp. 46-47, in cui l'A, immerso nei problemi pratici del proprio tempo, in un'Italia a soli venti anni dopo l'istituzione dell'Assemblea costituente che aveva portato alla Costituzione repubblicana, aveva rilevato quanto segue: «Oggi in Italia [il principio del giudice naturale, *n.d.a.*] è uno dei temi della faticosa opera, in corso da venti anni, per l'adeguamento delle leggi e del costume alla Costituzione democratica. La tesi che la legittima suspicione non contrasti con l'istituto del giudice naturale è stata accantonata dalla Corte Costituzionale, ma il problema non è nè risolto, nè superato. Sotto la pressione dei principi del costituzionalismo e della moderna giustizia penale, la legittima suspicione sparirà, come sono spariti da duecento anni in qua altri pericolosi strumenti di potere, con un ritmo che può sembrare lento alle impazienze generose, ma che è vorticoso, se misurato sul ritmo della Storia. Tuttavia è penoso che, mentre tanto vi sarebbe da fare per migliorare la giustizia in Italia, molte energie dovranno essere spese e molte lotte dovranno essere sostenute, unicamente per eliminare detriti e per evitare ulteriori peggioramenti ed ulteriore decadenza». Secondo l'A., *ibid.*, «Non vi è dubbio che la legittima suspicione, quando si presenta come diretta a garantire che il giudizio si svolga in perfette condizioni di ordine pubblico ed a sottrarre il giudice alle influenze locali, appare come ispirata da buona tecnica giuridica, ma in realtà si tratta di un istituto essenzialmente politico».

⁶⁸⁸ Ivi, pp. 71-72.

do i giudici, franchi da ogni carriera, non furono più esposti ad essere destituiti o sostituiti per volontà del potere. Ricordiamo che incombe ai giuristi la missione di fare sì che non si possa applicare alla Costituzione della Repubblica il giudizio che un autorevole straniero diede dello Statuto Albertino, ancor parecchi decenni prima del fascismo: un insieme di franchige che la dinastia concesse in blocco alla Nazione e che il potere ha ripreso in dettaglio⁶⁸⁹.

L'articolo 71 dello Statuto, secondo un'impostazione moderata, aveva avuto una scarsa applicazione giurisprudenziale per il fatto che esso era facilmente derogabile attraverso una semplice legge ordinaria, senza che si potesse ricorrere all'autorità giudiziaria per un sindacato di costituzionalità⁶⁹⁰.

Sul principio del giudice naturale di cui all'art. 71, vi è poi chi ha sostenuto che a causa del carattere flessibile dello Statuto vi fosse una assoluta mancanza di reale efficacia e di risultati concreti da parte della norma stessa⁶⁹¹. Un'autorevole parte della dottrina ha sostenuto che seguendo quest'ultima considerazione si sarebbe finiti per appiattare il significato ed il valore dell'art. 71 in tutta la sua lunga vigenza⁶⁹². Si doveva infatti distinguere tra fasi ordinamentali a seconda dello specifico periodo di vigenza dell'art. 71.

La norma statutaria sul giudice naturale ha attraversato la fase monarchico-liberale, quella fascista ed anche la fase c.d. costituzionale provvisoria⁶⁹³.

Un'ulteriore area di operatività del generale principio di naturalità del giudizio valutativo era quella delle cc.dd. inchieste personali, ossia "delle inchieste, cioè, aventi a oggetto un'indagine sulla condotta dei membri del Parlamento, sotto la specie della verifica della loro dignità a sedere

⁶⁸⁹ Ivi, p. 72.

⁶⁹⁰ C. Giannattasio, *La Magistratura*, in *Commentario sistematico alla Costituzione italiana*, vol. II, diretto da P. Calamandrei-P. Levi, Firenze 1950, pp. 171 ss.

⁶⁹¹ C. Taormina, *Giudice naturale e processo penale*, cit., p. 62.

⁶⁹² R. Romboli, *Il giudice naturale. Studio sul significato e la portata del principio nell'ordinamento costituzionale italiano*, cit., p. 6, in cui l'A. a p. 8 ha poi scritto di voler indagare sulle «interpretazioni prospettate dalla dottrina e sulle concrete applicazioni fatte dalla giurisprudenza dell'art. 71 dello Statuto albertino, onde ricercare, al di là della formulazione letterale della disposizione, la portata reale, "vivente", del principio nei diversi momenti storici ed i risultati concreti da esso realizzati come garanzia di un giudizio imparziale per il cittadino (...)».

⁶⁹³ *Ibid.*

nell'Assemblea”⁶⁹⁴. È stato rilevato che a differenza delle inchieste politiche e delle inchieste legislative, sulla cui legittimità non sembravano esservi eccessivi dubbi, le inchieste personali non ponevano soltanto il problema dei limiti connessi all'esercizio del relativo potere⁶⁹⁵, ma sollevavano la questione della loro stessa ammissibilità⁶⁹⁶. È interessante notare come anche per queste tipologie di indagini, con i conseguenti giudizi valutativi, il principio del giudice naturale non avrebbe potuto essere ritenuto totalmente estraneo.

Chiarito il terreno culturale e il senso del principio del giudice naturale, espressamente sancito nell'art. 71 dello Statuto, risulta opportuna un'indagine sulla compatibilità o incompatibilità dell'Alta Corte di Giustizia con quel principio.

È opportuno quindi capire il rapporto che intercorre tra il microsistema di norme sulle attribuzioni giudiziarie del Senato, ossia gli artt. 36, 37 e 47 dello Statuto, da un lato, e l'art. 71 dall'altro lato. A proposito di quest'ultimo articolo, si può meditare sulla non casualità dell'espressione “Giudici naturali”, al plurale. Ci si può infatti chiedere se il concedente statutario parlando al plurale non avesse voluto includere nell'art. 71 – e quindi rendere compatibile con esso – l'Alta Corte, configurandola come uno dei giudici naturali per alcune tipologie di soggetti e per alcune tipologie di reati anti-stato.

Nel ragionare sulla bontà di questa eventuale ricostruzione sarà necessario tenere sempre ferma la specifica prospettiva storica considerata, indossando la lente culturale del liberalismo classico della metà del XIX secolo, pervenuto con le sue crisi sistematiche all'inizio del XX secolo. È opportuno anche rimanere consci sul fatto che ogni operazione di questo tipo è necessariamente influenzata dalle concezioni odierne, e quindi dal momento in cui si prova ad indossare la lente culturale del liberalismo costituzionale del passato, anche in ragione di tutte quante

⁶⁹⁴ I. Stolzi, *Le inchieste parlamentari. Un profilo storico-giuridico (Italia 1861-1900)*, Milano 2015, p. 207.

⁶⁹⁵ *Ibid.*

⁶⁹⁶ *Ibid.*, in cui la A. ha osservato quanto segue: «Il riferimento a un giudizio della Camera sulla onorabilità dei propri membri, infatti, non poteva essere riportato, come nel caso delle inchieste legislative, né a una prerogativa tipica del Parlamento (fare le leggi, appunto), né agli svolgimenti in senso parlamentare della forma di governo, necessari a fondare la legittimità (...) delle inchieste politiche. Se dunque, per queste inchieste poteva parlarsi di un potere “inerente alle funzioni statutarie di legislatore [e] di sindacatore”, qualche “dubbio ragionevole” si poneva nel caso del “sindacato sui propri membri” [Palma, *Corso di diritto costituzionale*, vol. II, Firenze 1880, pp. 315-316].».

le sensibilità istituzionali nel frattempo maturate dalle età statutarie alla post-contemporaneità neocostituzionale.

La mancanza di un apparato costituzionale pacificamente e formalmente rigido con un controllo⁶⁹⁷ di legittimità⁶⁹⁸ costituzionale delle leggi, davanti ad una corte apposita, segnava l'immanenza del sistema statuario all'interno della cultura giuridica delle Carte ottocentesche. Queste cristallizzavano organicamente uno Stato liberale di diritto, conservatore e non progressista-programmatico, ossia un modello costituzionale che nei primi decenni del Novecento era già in una fase critica facilmente piegabile all'avvento dei regimi autoritari, come in effetti è poi accaduto con la pagina illiberale del fascismo.

⁶⁹⁷ In generale sul controllo della legge da parte del giudice nella pubblicistica degli anni '30 del XX secolo, secondo una visione più interventista, si cfr. C. Esposito, *La validità delle leggi*, cit., pp. 33-35, in cui l'A. scriveva quanto segue: «per trovare in quali casi e sotto quali condizioni il giudice debba disapplicare la legge invalida, non occorre ricercare quando la legge attribuisca al giudice tale potere, ma anzitutto quando l'ordinamento giuridico ritenga una legge nulla o invalida, quando invece irregolare ma valida; quando imponga un requisito, un limite o un'esigenza a pena di nullità, quando di sola irregolarità. L'accertamento della nullità da parte del giudice e la conseguente disapplicazione della legge, non costituisce esercizio di uno speciale potere di sindacato, ma semplice conseguenza della nullità dell'atto; ed appunto perciò esso può essere compiuto anche dal singolo e dall'autorità amministrativa la cui posizione è inscindibile da quella del giudice. Non si esclude che in alcuni casi possa essere attribuito ad un giudice speciale anche il potere per annullare una legge solamente irregolare, con una sentenza avente forza di giudicato *erga omnes*; ma, dalla considerazione che in questo caso il potere di costituire la nullità (o di trasformare la irregolarità in nullità) deve essere conferito esplicitamente, non può dedursi che, anche quando tale invalidità preesista, il giudice abbia bisogno di una speciale attribuzione di uno speciale potere creativo per riconoscerla. Viceversa dalla mancata attribuzione dell'ulteriore competenza ad annullare non può dedursi che al giudice manchi persino la possibilità di conoscere se la legge sia nulla, e che egli perciò abbia potere per applicare anche leggi invalide e inesistenti. La inammissibilità di quest'ultima tesi è anzi tale e tanto completa che (...) le stesse disposizioni di diritto positivo, secondo cui è escluso esplicitamente il sindacato giurisdizionale delle leggi, non possono interpretarsi nel senso che il giudice debba applicare anche leggi nulle, ma significano solo che, nell'ordinamento giuridico in cui vige tale disposizione, la più grande parte dei vincoli e dei requisiti dell'atto legislativo non sono richiesti a pena di nullità; sicché ivi non esistono che ben pochi limiti e vincoli delle leggi, ed in genere solo limiti pel legislatore e per l'attività legislativa».

⁶⁹⁸ Ivi, p. 28, in cui l'A. ha scritto che «Certamente occorre una certa forza d'animo per affermare che una legge è invalida, ma non è esatto che il giudice (quasi per sua natura) manchi di coraggio. D'altra parte, raggiunta la convinzione sulla invalidità della legge, non occorre all'organo giurisdizionale alcun mezzo speciale per far valere la sua convinzione, essendo bastevole che egli proceda semplicemente alla decisione, applicando le altre leggi valide».

4. L'Alta Corte e i "Giudici naturali"

Un'analisi obiettiva sulla naturalità del sistema che attribuiva alla camera alta le funzioni giurisdizionali in Alta Corte, appare subito un'analisi in cui possono rintracciarsi differenti sensibilità con conseguenti diverse opinioni.

Una posizione moderata e tradizionale, in dottrina, era quella di Pietro Orestano sul finire del XIX secolo. In continuità con Palma⁶⁹⁹ e Paternostro⁷⁰⁰, due illustri professori di diritto costituzionale⁷⁰¹, Orestano si è posto il problema di capire con quali norme e con quali garanzie la competenza per i delitti anti-stato potesse essere mantenuta in capo al Senato costituito in Alta Corte, in relazione all'art. 71 dello Statuto⁷⁰². Il cardine del giudice naturale declinato al plurale, e il conseguente divieto di istituire tribunali o commissioni straordinarie, hanno rappresentato un punto nevralgico nelle riflessioni ordinamentali moderate ed al contempo illuminate. Queste ultime insieme alle riflessioni sulla compatibilità dell'Alta Corte con l'art. 71 mostravano la propria attenzione nel conservare l'ordine costituzionale sì, ma in una chiave di lettura progredita, sensibile al garantismo quale cultura giuridica acquisita.

⁶⁹⁹ P. Orestano, *Se convenga mantenere la competenza del Senato, costituito in Alta Corte di Giustizia, per i reati contro la sicurezza dello Stato; e nell'affermativa, con quali norme e con quale guarentigia in relazione all'art. 71 dello Statuto*, in «Il circolo giuridico - rivista di legislazione e giurisprudenza (1870-1929)», p. 91, in cui l'A. ha ricordato la lezione di Palma, scrivendo quanto segue: «Il Palma così dice: "... noi ritenghiamo che il Senato è la migliore Alta Corte di giustizia per giudicare i reati dei..... grandi partiti politici. Non ci può essere alcun giurì più elevato e competente, più ricco di uomini maturi, autorevoli, eminenti ed indipendenti" [con in nota: *Corso di diritto costituzionale*, vol. II, p. 157]».

⁷⁰⁰ *Ibid.*, in cui l'A. ha ricordato la lezione di Paternostro che si poneva in antitesi alla critica abolizionista di Nocito, scrivendo quanto segue: «Ed il Paternostro: "Il sistema del Nocito, che duolmi non avere agio di svolgere nei suoi particolari, parmi pericoloso per la difficoltà di buona elezione, e per le complicazioni di nomina, non che per l'incognita dell'attitudine del giudice. Il giurì funziona bene, perchè risponde alle qualità volute nel giudice di fatto; ora l'alto giudizio politico può essere reso difficilmente meglio da altri che da un corpo politico numeroso, indipendente, pienamente inteso della storia politica del paese, della natura e del valore dei fatti imputati" [con in nota: *Diritto costituzionale*, lez. XVII]».

⁷⁰¹ *Ibid.*

⁷⁰² *Ibid.*, in cui l'A. ha rilevato che «è ora il caso di (...) vedere (...) con quali norme e con quale guarentigia, questa competenza va mantenuta al Senato in relazione all'articolo 71 dello Statuto. La risposta non può darsi se prima non si intelli lo spirito della disposizione dell'articolo 71, dipende da questa intelligenza vedere, pregiudizialmente, se occorrono norme e guarentigie».

Secondo Pietro Orestano il divieto di distogliere dai giudici naturali con il conseguente divieto di istituire tribunali o commissioni straordinarie, presenti nell'art. 71, faceva di quest'ultimo una disposizione normativa idonea a sancire una grande garanzia di libertà⁷⁰³. Questa garanzia liberale risultava direttamente collegata con la separazione⁷⁰⁴ dei poteri statuali⁷⁰⁵.

L'orientamento in questione ha sostenuto che ammettere l'ingerenza di un potere nelle funzioni che sono proprie di un altro potere avrebbe comportato un profondo turbamento dell'armonia costituzionale, ed anche un attentato alla libertà⁷⁰⁶.

⁷⁰³ *Ibid.*

⁷⁰⁴ I. Stolzi, *Le inchieste parlamentari. Un profilo storico-giuridico (Italia 1861-1900)*, cit., in cui la A. a proposito del principio di separazione dei poteri dello Stato ha osservato quanto segue: «Visto alla stregua “di uno sviluppo naturale della società” [L. Minguzzi, *Del metodo negli studi politici*, in «Archivio giuridico», XX, 1887, p. 189], il governo parlamentare valeva anzitutto a mettere sul tappeto la questione del ruolo e del significato da attribuirsi al principio della separazione dei poteri, che pareva sovente declinato, nel Continente, in maniera eccessivamente astratta, più adeguata a spiegare la dinamica costituzionale dei “sistemi puramente rappresentativi” [A. Ferracciu, voce *Inchiesta politica*, in *Digesto italiano*, vol. XIII, Torino 1902-1906, p. 500] che quella dei sistemi parlamentari. Nei primi infatti, spettava al Capo dello Stato “una vera autorità personale e un potere di governo indipendente dai Ministri, che non [erano ...] se non esecutori della volontà di lui e dinanzi a lui unicamente responsabili” [A. Ferracciu, voce *Inchiesta politica*, in *Digesto italiano*, vol. XIII, Torino 1902-1906, p. 500]; mentre il governo parlamentare, attraverso il centrale istituto della doppia fiducia, valeva a sanzionare l'apertura dei varchi tra Governo e Parlamento. L'Europa continentale doveva insomma riuscire ad adattare al mutato contesto costituzionale “la teorica rimasta classica” del Montesquieu: sorta in un'epoca percorsa da “contrastanti” e “attriti [...] fra gli organi dello Stato”, essa tese naturalmente a “concep[re] i poteri pubblici più dal lato [...] dei loro conflitti, del loro perenne antagonismo, anzi che dal lato delle loro armonie e della loro armonica combinazione” [V. Miceli, *Principii fondamentali di diritto costituzionale generale*, Milano 1913, rispettivamente p. 105 e 106]. Con le inchieste che costituivano (...) un importante banco di prova per i giuristi: nel momento in cui si ammetteva l'esercizio di un potere di sindacato del Parlamento sul Governo, il problema della separazione dei poteri diventava inevitabilmente quello del loro equilibrio, della individuazione delle zone in cui poteva dispiegarsi legittimamente la loro rispettiva influenza».

⁷⁰⁵ P. Orestano, *Se convenga mantenere la competenza del Senato, costituito in Alta Corte di Giustizia, per i reati contro la sicurezza dello Stato; e nell'affermativa, con quali norme e con quale garanzia in relazione all'art. 71 dello Statuto*, in «Il circolo giuridico - rivista di legislazione e giurisprudenza (1870-1929)», p. 91, in cui l'A. ha ricordato che «I tre poteri dello Stato, il legislativo, l'esecutivo, il giudiziario hanno, in forza dello Statuto, esistenza autonoma, indipendente nel senso che l'atto legislativo (la legge) promana solo dal potere legislativo, che l'atto esecutivo (il decreto) promana solo dal potere esecutivo, che l'atto giudiziario (la sentenza), promana solo dalla autorità giudiziaria».

⁷⁰⁶ *Ibid.*

In ragione di ciò questa dottrina ha avuto modo di rilevare che l'art. 71 dello Statuto, garantendo al cittadino il giudice naturale⁷⁰⁷, inibiva al potere esecutivo di turbare l'ordinamento giudiziario costituito creando tribunali o commissioni straordinarie. In questo senso secondo la dottrina in questione avrebbe dovuto essere intesa la disposizione dell'articolo 71, ed allora sarebbe stato necessario capire se il Senato costituito in Alta Corte di Giustizia per giudicare dei reati contro la sicurezza dello Stato dovesse essere considerato come quel tribunale o quella commissione straordinaria, che il potere esecutivo non poteva istituire. Se non fosse stato così, allora sarebbe apparsa superflua nonché inopportuna ogni discussione sulle norme e sulle garanzie, non essendo esse necessarie⁷⁰⁸.

Secondo Orestano il Senato costituito in Alta Corte di Giustizia rappresentava una giurisdizione permanente e ordinaria come quella di qualsiasi altro tribunale, e in quanto tale non si poneva in contrasto con l'art. 71 dello Statuto⁷⁰⁹. In ragione di ciò non sarebbe stata opportuna una riforma che introducesse norme e garanzie finalizzate al mantenimento della competenza⁷¹⁰ giurisdizionale del Senato ex artt. 36, 37 e 47 in armonia con le altre disposizioni statutarie, prima fra tutte quelle di cui all'art. 71. Secondo Orestano conveniva mantenere così come già risultava vigente la disciplina sulla competenza del Senato costituito in Alta Corte per i reati contro la sicurezza dello Stato.

Orestano ha maturato la suddetta opinione di compatibilità tra le attribuzioni giudiziarie del Senato costituito in Alta Corte e il principio del giudice naturale, aderendo alle considerazioni che il 12 maggio 1863 il senatore Cadorna aveva espresso in Senato sul carattere ordinario del Senato-giudice per i giudizi sui senatori-imputati. Cadorna anche a

⁷⁰⁷ Cfr. R. Romboli, *Il giudice naturale. Studio sul significato e la portata del principio nell'ordinamento costituzionale italiano*, cit., p. 21, in cui l'A. ha sostenuto che «In realtà il principio del giudice naturale si presenta come una medaglia a due facce, per cui visto da un lato esso appare come il diritto individuale del cittadino a non essere distratto dal giudice competente previsto dalla legge, ma quando si guarda agli strumenti tramite i quali tale distrazione può avvenire, è fuori dubbio che questi incidono in maniera più (istituzione *ex novo* di un giudice) o meno sconvolgente (spostamento di competenza dal giudice competente ad altro incompetente, facente però parte dell'ordinamento giudiziario) su quella che è l'organizzazione giurisdizionale».

⁷⁰⁸ P. Orestano, *Se convenga mantenere la competenza del Senato, costituito in Alta Corte di Giustizia, per i reati contro la sicurezza dello Stato; e nell'affermativa, con quali norme e con quale garanzia in relazione all'art. 71 dello Statuto*, cit., pp. 91-92.

⁷⁰⁹ Ivi, p. 92.

⁷¹⁰ Ivi, pp. 92-93.

proposito dell'autonomia del Senato quale tribunale dei senatori rispetto alle Cassazioni, aveva infatti sostenuto quanto segue:

Il Senato pei suoi membri è Corte permanente di giustizia. Esso non ha bisogno di essere costituito espressamente con un atto separato in Tribunale giudicante. Il solo fatto dell'occuparsi di questa materia in forza dell'art. 37 dello Statuto lo costituisce corpo giudicante. Il Senato è creato egli stesso ed organato dallo Statuto come Tribunale giudicante pei reati imputati ai Senatori. La sua competenza è determinata, e perciò non ha bisogno dell'intervento di alcun altro per essere considerato come Tribunale e per esercitare tutti i diritti. Noi non siamo in ciò in condizioni diverse da quelle degli altri Tribunali, salvo che abbiamo pochi casi da decidere, ma siamo Tribunale ordinario come tutti gli altri, perchè siamo l'ordinaria giurisdizione dei Senatori in materia criminale⁷¹¹.

Nel 1863 in Senato, quindi, era stata esposta la tesi secondo cui in virtù della natura in sé composta – politica e giudiziaria – del Senato, la dichiarazione del passaggio dall'una all'altra funzione con apposito atto rappresentava un passaggio procedurale, utile a non confondere le due diverse qualità. Il Senato era stato qualificato come un'istituzione non solo ordinariamente politica ma anche ordinariamente giurisdizionale, ed in particolare una “giurisdizione perpetua, permanente, ordinaria come quella di qualsiasi altro Tribunale”⁷¹².

All'inizio del XX secolo un altro orientamento di dottrina⁷¹³ ha

⁷¹¹ Ivi, p. 92.

⁷¹² *Ibid.*, in cui l'A. per corroborare la compatibilità dell'Alta Corte con l'art. 71 dello Statuto ha continuato a riportare quanto sostenuto autorevolmente dal senatore Cadorna, come segue: «Se non che avendo noi diverse attribuzioni, cioè, attribuzioni politiche e giudiziarie, onde non confondere le due diverse nostre qualità, dobbiamo dichiarare il passaggio dall'una all'altra funzione con apposito atto. Noi siamo dunque una giurisdizione perpetua, permanente, ordinaria come quella di qualsiasi altro Tribunale. Quando ci si presenta un reato imputato ad un Senatore, sediamo senz'altro nel modo stesso che siede qualsivoglia altro Tribunale, a cui si presenti una quistione di tal natura. Un Tribunale si costituisce mediante una legge, la quale lo crea, gli dà un organamento, cioè, determina il numero dei giudici, ed i loro gradi, o stabilisce la competenza del medesimo. Poesia è mestieri che intervenga il potere esecutivo (cioè la Corona) ad esercitare la sua prerogativa, cioè, a nominare ed istituire i giudici. Dappoichè un Tribunale sia stato così costituito ed organato dalla legge; dappoichè il potere esecutivo abbia nominato i giudici, non v'ha Tribunale al mondo che abbia bisogno di un nuovo permesso per essere convocato dal suo presidente per sedere a giudicare le materie che la legge attribuisce alla sua composizione».

⁷¹³ Cfr. L. Rajola Pescarini, *Del Senato come Alta Corte di Giustizia*, cit., p. 48.

rilevato uno stretto legame tra il sistema delle attribuzioni giudiziarie e il principio di legalità. Nell'età dello Stato liberale tardo-ottocentesco e primo-novecentesco, era molto sentita la necessità di garantire ai cittadini la tutela dei loro diritti all'interno di sistemi e meccanismi che non fossero penetrati illegittimamente dal potere esecutivo.

Secondo la posizione ora in esame, infatti, una volta stabilita una magistratura era nella legge che si sarebbe dovuto trovare la ragione della sua esistenza, "e non nel placito del potere esecutivo"⁷¹⁴. Per quel che concerneva la questione del giudice naturale, è stato osservato che

Ogni cittadino ha determinato dalla legge il suo giudice naturale: non può affidarsene la scelta a nessuno, se vuoi che il diritto ai giudici naturali sia una realtà. Questa disposizione perciò (dico per tutta confutazione) sembrami che armonizzi col senso letterale dell'art. 69: la giustizia emana dal Re; pronunciato che inteso alla lettera ci porterebbe all'epoca di quel re di Francia che giudicava sotto la quercia di Vincennes⁷¹⁵.

Secondo quest'orientamento se si fossero confrontate con l'art. 69 dello Statuto le tre ipotesi in cui era convocata l'Alta Corte di Giustizia, si sarebbe vista meglio l'incongruenza⁷¹⁶.

Confrontando il potere di convocare l'Alta Corte con l'art. 37 dello Statuto, il quale statuiva che il Senato era il solo competente per giudicare i reati imputati ai suoi membri, quel potere si presentava come una inesplicabile ingiustizia, perché avrebbe fatto dipendere l'efficacia della legge penale da scelte arbitrarie⁷¹⁷. Questo profilo però – secondo Luca Rajola Pescarini – non sembrava il lato debole delle disposizioni statutarie, giacché in diritto costituzionale

molte facoltà sono rilasciate senza correttivo espresso, perché se ne presume il retto esercizio, assicurato dal complesso di tutto l'organismo statale; così per esempio, per la facoltà che spetta al potere esecutivo di riunire le Camere. Siffatto principio credo che qui si debba invocare. Se lo Statuto dà il potere di costituire il Senato giudice dei suoi membri, senza richiedere garanzia che questo potere sia esercitato conformemente al principio che la legge penale deve imperare su tutti, ciò non vuol dire che il diritto di convocazione sia

⁷¹⁴ *Ibid.*

⁷¹⁵ *Ibid.*

⁷¹⁶ *Ibid.*

⁷¹⁷ *Ibid.*

arbitrario. Interpretandosi così lo Statuto, io credo però che la convocazione in questo caso se sfuggirà alla traccia d'ingiustizia, non possa sfuggire alla traccia di superfetazione⁷¹⁸.

Per le altre ipotesi di costituzione del Senato in Alta Corte, e quindi per i casi di giudizio sui reati ministeriali e per i delitti di alto tradimento e attentato alla sicurezza dello Stato, secondo la dottrina qui in esame non si sarebbe potuto sostenere la stessa ricostruzione argomentativa.

Rajola Pescarini aveva ricordato due pronunce della Corte di Cassazione torinese, la prima del 1855 e la seconda del 1857. In esse così come nelle normative sul rito penale la competenza dell'Alta Corte di Giustizia era inquadrata come eventuale: per le cause sui delitti anti-stato, ad esempio, sarebbe stato giudice naturale la Corte d'Assise, se il Senato non fosse stato costituito in Alta Corte⁷¹⁹.

Per quel che concerneva poi i giudizi a carico dei ministri, ci si chiedeva nei confronti di quale istituzione sarebbero stati posti in accusa i ministri se il Senato non fosse ancora stato costituito in Alta Corte⁷²⁰, come presumibilmente sarebbe accaduto giacché prima si aveva un'accusa quale atto d'impulso e poi la costituzione della camera alta in organo giudicante in virtù di quell'atto.

Luca Rajola Pescarini aveva infatti scritto al riguardo:

Ma a chi verranno accusati questi ministri? – All'Alta Corte no, perchè essa non è peranco costituita. Al potere esecutivo? Ma se è contro i membri attuali di questo potere che la Camera rivolge le sue accuse, potranno essi farsi iniziatori di un processo contro loro medesimi? Richiederebbe questo che ogni ministro fosse un Curzio capace di gettarsi nella voragine delle parti parlamentari, sacrificando se per salvare la..... legalità⁷²¹!

⁷¹⁸ Ivi, pp. 48-49.

⁷¹⁹ Ivi, p. 49.

⁷²⁰ *Ibid*, in cui l'A., in ragione della progressiva parlamentarizzazione del sistema costituzionale con la fiducia delle camere al governo, ha sollevato ulteriori problemi, come segue: «Dirà taluno che questo sarà difficile ad avverarsi, specialmente ove è riconosciuto che il governo deve essere parlamentare. Ne convengo : ma il difficile non esclude il possibile. E poi, per parlamentare che sia un governo, potrà commettere del male quando il parlamento, per non essere riunito, non può manifestare la sua volontà ; ed in simili casi specialmente deve servire il dritto di accusa della Camera dei deputati : dritto che, come ho indicato, la Camera dovrebbe potere esercitare anche fuori il tempo delle sessioni».

⁷²¹ Ivi, pp. 49-50.

Citando il costituzionalista Balbo, quest'orientamento critico ha salutato la convocazione del Senato quale Alta Corte come "contraria alla logica ed alla sincerità di tutto il sistema monarchico-rappresentativo"⁷²². Tuttavia Rajola Pescarini riteneva che la competenza dell'Alta Corte sui reati ministeriali dovesse conservarsi, in quanto rappresentava un sistema idoneo a concretizzare la responsabilità ministeriale nel rispetto della separazione dei poteri statuali⁷²³. Il sistema del giudizio in Alta Corte, secondo questa visione, avrebbe anzi reso effettiva la separazione tra i poteri⁷²⁴.

In un incedere ricco di rilievi critici, attenta alla importanza del principio del giudice naturale quale giudice competente determinato attraverso la legge, questa dottrina si è attestata su una posizione che auspicava l'abrogazione delle attribuzioni dell'Alta Corte per le ipotesi di crimini contro la sicurezza interna ed esterna dello Stato⁷²⁵. Questa attribuzione era salutata come una reminiscenza del regime feudale⁷²⁶, irrispettoso del divieto di istituire tribunali o commissioni straordinarie⁷²⁷.

La dottrina in questione ha mosso le proprie critiche di anacronismo anche verso il giudizio in Alta Corte per i senatori, definendo quel sistema come qualcosa di medievale, che a inizio Novecento avrebbe dovuto essere eliminato⁷²⁸. Secondo Rajola Pescarini in Italia l'attribuzione dei giudizi sui senatori al Senato costituito in Alta Corte dipendeva dal "modo di elezione dei Senatori, che molti scrittori hanno proposto di modificare"⁷²⁹.

⁷²² Ivi, p. 50.

⁷²³ Ivi, p. 72.

⁷²⁴ *Ibid.*

⁷²⁵ Ivi, p. 70.

⁷²⁶ *Ibid.*, p. 70.

⁷²⁷ Ivi, pp. 70-71, in cui l'A. ha rilevato la contrarietà di Balbo rispetto all'attribuzione dei delitti anti-stato all'Alta Corte, in quanto sostanzialmente contrastante con il disposto di cui all'art. 71 dello Statuto. L'A. ha infatti scritto quanto segue: «Ecco che ne dice il Balbo, scrittore d'idee moderatissime [*Monarch. Rappres.* L. 2 Cap. VI-8]. "Questi giudizi secondarii sogliono essere proseguiti, non dalla Camera dei deputati, ma da regii procuratori nominati *ad hoc*. E questa nomina oltre al costituire pure *ad hoc* il Senato in Alta Corte, mi sembra un nuovo atto a costituire insomma un tribunale eccezionale o speciale, uno di quelli che sono pur tenuti scandali pessimi di governi assoluti". Ed a questo si deve aggiungere che l'articolo 9 Proc. pen. (...) à contribuito a rendere sempre più un tribunale eccezionale o speciale la corte senatoriale».

⁷²⁸ Ivi, p. 71.

⁷²⁹ *Ibid.*, in cui l'A. ha specificato quanto segue: «Ma in Italia, a me sembra che la questione sia subordinata a quella del modo di elezione dei Senatori, che molti scrittori hanno

La dottrina in questione riteneva che con la giurisdizione dell'Alta Corte per i giudizi a carico dei senatori si avesse comunque una giurisdizione eccezionale. In quanto eccezionale non si sarebbe trattato di un giudice naturale in autodichia, sempre ove l'autodichia fosse considerabile come un sistema naturale.

Giudici naturali sarebbero stati infatti i giudici appropriati, secondo i parametri della razionalità, e quindi i giudici che dalla naturalità in astratto o naturalità razionale sarebbero divenuti i giudici legalmente competenti, in seguito ad un processo di formalizzazione del naturale nel legale. Giudice naturale sarebbe stato il giudice ritenuto ordinario per una determinata classe di reati o di soggetti, secondo le tendenze culturali e giuridiche dominanti in ciascun periodo.

Ritornando al pensiero di Rajola Pescarini, la garanzia politica dei senatori sarebbe stata fondata se avesse avuto il fine di non far escludere i senatori stessi dalle loro camere⁷³⁰. In ragione di ciò, sarebbe stato giusto sottrarre all'Alta Corte quei reati che non avrebbero potuto portare a questa esclusione, attribuendoli alla competenza della giurisdizione ordinaria, salvo il diritto di autorizzazione⁷³¹.

Secondo la posizione dottrina in questione, pertanto, delle attribuzioni giudiziarie del Senato l'unica che poteva essere "razionalmente accettata è quella che gli è deferita per tradurre in atto la responsabilità ministeriale"⁷³².

Malgrado anche per questa si ponessero i problemi della impossibilità di attuare effettivamente il diritto di ricasazione del giudice⁷³³, essa probabilmente avrebbe garantito ai membri del governo – i ministri – il loro giudice naturale al di fuori dell'istituzione governativa.

Una voce dottrina che ha mostrato perplessità sul rispetto dei

proposto di modificare (ed alla più indipendente costituzione del potere giudiziario). Io non voglio entrare in questa questione, ma credo che, restando la nomina dei senatori al potere esecutivo, sia garanzia costituzionale e non privilegio la giurisdizione eccezionale per i Senatori».

⁷³⁰ *Ibid.*

⁷³¹ Ivi, pp. 71-72, in cui l'A. a p. 72, nella nota num. 1 ha citato la dottrina di Balbo, scrivendo quanto segue: «Ecco che cosa dice Balbo di questa giurisdizione: E in Inghilterra e sul continente ed i pari o Senatori sogliono essere giudicati dai loro compagni, anche per li delitti comuni: in Inghilterra è resto dell'antico dritto feudale di farsi ognuno giudicare dai proprii pari: sul continente è resto di quel resto, attribuzione di dignità ed anche guarentigia d'indipendenza».

⁷³² Ivi, p. 72.

⁷³³ Ivi, pp. 74 ss.

principi di cui agli artt. 70 e 71 dello Statuto sul finire del XIX secolo, relazionando ad un congresso giuridico nazionale a Napoli insieme all'avvocato Pietro Orestano, è stato il professore Giuseppe Semmola.

Questi ha sostenuto che mentre gli artt. 70 e 71 proclamavano la certezza e la stabilità delle giurisdizioni attraverso il monopolio della legge in materia, le disposizioni di cui all'art. 36 dello Statuto medesimo così come il codice di procedura penale del finire dell'Ottocento istituivano per alcuni reati politici due giurisdizioni⁷³⁴. La facoltà di scegliere tra le due giurisdizioni sarebbe spettata al potere esecutivo, quando il bisogno di proteggere qualcuno avrebbe così contrastato con i progressi del diritto pubblico e con i principi di libertà⁷³⁵, garantiti dagli stessi artt. 70 e 71. La duplicità di giurisdizioni è stata così salutata come una grave violazione di quelle norme, con annesso "il pericolo di convertire il Senato, tanto più per la facoltà illimitata di nomine dei componenti di esso, in un tribunale statario interamente a disposizione del potere esecutivo"⁷³⁶.

Semmola ha quindi tentato una sintesi dello stato della legislazione, scrivendo che

Lo stato attuale, adunque, del diritto positivo è :

- 1.° che per gli alti delitti politici il giudice ordinario è la Corte d'Assise con l'intervento dei giurati;
- 2.° che in via straordinaria ed eccezionale può essere costituito, per giudicarne, il Senato in alta Corte di giustizia, con un decreto reale che basta da sè a sottrarre il giudizio alla Corte di Assise;
- 3.° che arbitro della opportunità di questa deviazione dalla giurisdizione ordinaria è il potere esecutivo;

⁷³⁴ G. Semmola, *Se convenga mantenere la competenza del Senato, costituito in Alta Corte di Giustizia, per i reati contro la sicurezza dello Stato, e, sull'affermativa, con quali norme e con quali guarentigie in relazione all'art. 71 dello Statuto*, in IV congresso giuridico nazionale (Napoli 1897), vol. IV, Relazioni della sezione di diritto pubblico, Napoli, 1897, pp. 26-27.

⁷³⁵ Ivi, p. 27.

⁷³⁶ *Ibid.*, in cui l'A. ha specificato quanto segue: «L'argomento di non essersi finora il Governo valso del diritto di deferire al Senato i giudizi su delitti politici, non esclude la possibilità del pericolo e, in tema di guarentigie di diritto costituzionale, bisogna che tali queste sieno da assicurare contro le esorbitanze del potere politico, rendendole impossibili e limitando questo nel suo esercizio. Quell'argomento, invece, prova, nella maniera più solenne, che, durante mezzo secolo nel quale, pure, si ebbero processi politici, dell'indole e della forma più gravi, come cospirazioni, rivolte, azioni tendenti a trarre lo Stato italiano a guerre con altri con successivi conflitti, attentati alla persona del re, la giurisdizione ordinaria adempì normalmente la sua missione e che non si sentì mai il bisogno di ricorrere a quella del Senato nemmeno per alta importanza persona di imputati».

4.° che nessun freno, nessuna limitazione, nessuna norma regola e disciplina l'esercizio di questa facoltà⁷³⁷.

Quest'orientamento dottrinario ha manifestato la propria visione riformista, secondo cui finché si fosse ritenuto che come in altre Carte costituzionali lo Statuto conservasse ancora una funzione giudiziaria al Senato per gli alti delitti politici, sarebbe stato necessario che i giuristi si pronunciassero sui provvedimenti legislativi più idonei ad evitare l'antinomia con gli artt. 70 e 71 e l'anormalità di due giurisdizioni concorrenti, garantendo il cittadino dall'illimitato arbitrio del potere esecutivo⁷³⁸.

Stando alla lettera dell'art. 71 dello Statuto si dovrebbe parlare del principio dei "Giudici naturali", al plurale, anche in un'ottica pluri-giurisdizionale di realismo giudiziario. Per sintetizzare può comunque parlarsi di giudice naturale al singolare, secondo la tradizione poi ripresa in Italia nell'età repubblicana con il primo comma dell'art. 25⁷³⁹ della Costituzione⁷⁴⁰ entrata in vigore nel 1948, dove i padri costituenti hanno appunto utilizzato l'espressione "giudice naturale precostituito per legge"⁷⁴¹

⁷³⁷ *Ibid.*

⁷³⁸ *Ivi*, p. 28.

⁷³⁹ Cfr. R. Romboli, *Il giudice naturale. Studio sul significato e la portata del principio nell'ordinamento costituzionale italiano*, cit., p. 7, in cui l'A. a proposito dei lavori in Assemblea costituente ha ricordato come «coloro che identificano il divieto di distogliere il cittadino dal giudice naturale con quello di istituire giudici straordinari, ricordano che l'on. Basso sostenne che "scopo della norma è quello di vietare che si creino magistrature straordinarie", mentre chi ritiene che 'naturale' significhi qualcosa di diverso rispetto a 'precostituito', richiama l'intervento dell'on. Tupini che si oppose alla proposta dell'on. Riccio di sopprimere il primo termine, osservando che esso serviva per dare al cittadino la certezza del giudice che lo deve giudicare o ancora, coloro che sostengono che giudice naturale deve intendersi non solo l'organo giudicante bensì i singoli magistrati che lo compongono, osservano che tale interpretazione fu sostenuta dall'on. Dossetti».

⁷⁴⁰ Cfr. M. Pisani, *Problemi della giurisdizione penale*, parte II, *Il giudice naturale precostituito per legge*, Padova 1987, p. 73, in cui l'A. sottolineava come nel medesimo art. 71 dello Statuto albertino vi fossero tanto il principio di naturalità del giudice quanto il divieto di istituzione di tribunali o commissioni straordinarie, a differenza della Costituzione repubblicana del 1948 in cui il principio del giudice naturale era stato inserito nel primo comma dell'art. 25, mentre il divieto di istituire giudici straordinari era stato inserito nel secondo comma dell'art. 102.

⁷⁴¹ A. Pizzorusso, *Il principio del giudice naturale nel suo aspetto di norma sostanziale*, in «Scritti in onore di Costantino Mortati. Aspetti e tendenze del diritto costituzionale», vol. IV, Milano 1977, pp. 637-638, in cui l'A. a proposito del principio del giudice naturale sancito nel primo comma dell'art. 25 della Costituzione della Repubblica ita-

da cui nessuno può essere distolto⁷⁴². Un orientamento dottrinario ha osservato che l'art. 25 in questione riposa su precedenti storici privi di applicazioni tali da dar luogo ad un'esperienza giurisprudenziale concreta⁷⁴³. Quest'orientamento ha tentato di confutare l'equazione tra naturalità e precostituzione, avallata invece in varie pronunce della Corte costituzionale italiana e in alcuni orientamenti di dottrina. È stato quindi sostenuto che gli argomenti di carattere storico⁷⁴⁴, posti alla base della negazione dell'equazione suddetta, hanno avuto come punto di partenza

liana entrata in vigore nel 1948, ha individuato i seguenti profili: «In precedenti studi si è cercato di mettere in evidenza come il principio del giudice naturale di cui all'art. 25 comma 1 cost. esprima, insieme con una norma formale istitutiva di una riserva assoluta di legge in materia di competenza giurisdizionale, anche una norma sostanziale la cui portata più evidente consiste nella necessaria precostituzione del giudice rispetto al fatto da giudicare. Una opinione diffusa, soprattutto fra i processualpenalisti, ritiene tuttavia che la portata del principio, considerato nel suo aspetto sostanziale, non si esaurisca nel divieto di qualunque attribuzione di competenza che sia effettuata dopo la realizzazione del fatto da giudicare, in base a criteri discrezionali, da autorità esecutive, giudiziarie o giurisdizionali, ma debba risultare inoltre dalla tutela di altri valori, quali quelli inerenti all'indipendenza, imparzialità, idoneità e specializzazione del giudice, alla garanzia del diritto di difesa, alla giustizia della legge, ecc., e ciò deduce soprattutto dalla confutazione dell'equazione fra "naturalità" e "precostituzione" del giudice, ammessa invece dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e da una parte della dottrina. Le considerazioni svolte a sostegno di questa interpretazione possono essere ricondotte a tre gruppi di argomenti, il primo dei quali si fonda sull'interpretazione letterale dell'art. 25 comma 1, il secondo sulla valutazione dei precedenti storici ed il terzo sul collegamento di questo principio con altri che appaiono del pari garantiti dalla Costituzione».

⁷⁴² A. Pizzorusso, *La competenza del giudice come materia coperta da riserva di legge*, in «Giur. it.», 1963, I, 1, pp. 1313 ss.; Id., *Sul significato dell'espressione «giudice» nell'art. 25 comma 1 della Costituzione*, in *Giur. cost.*, 1970, pp. 1067 ss.; R. Romboli, *La azionabilità del diritto al giudice naturale*, in «Studi in onore di Vincenzo Palazzolo», Milano 1986, pp. 737 ss.

⁷⁴³ Cfr. E. Somma, «Naturalità» e «precostituzione» del giudice nell'evoluzione del concetto di legge, in «Riv. it. dir. proc. pen.», 1963; A. Pizzorusso, *Il principio del giudice naturale nel suo aspetto di norma sostanziale*, cit., p. 640.

⁷⁴⁴ Cfr. L. Alfieri, *La storia, tra scienza e vita*, in «Studi in onore di Vincenzo Palazzolo», Milano 1986, p. 12, in cui l'A. ha analizzato la lezione nietzscheana sulla storia in generale, scrivendo a proposito della «impossibilità di separare la storia come *conoscenza*, come *historia rerum gestarum*, dalla storia come *fatto*, come *res gestae*», che «La conoscenza del fatto è insita nel fatto stesso, perché questo non è solo un dato empirico, ma immediatamente anche una rappresentazione culturale. Il fatto è tale in quanto viene *interpretato*: l'interpretazione è interna ad esso, ne fa parte. E gli effetti più rilevanti del fatto storico non sono quelli che derivano da una causalità meramente empirica e necessaria, ma quelli che derivano dalle sue interpretazioni, gli effetti prodotti sulla coscienza collettiva. La coscienza storica è elemento dello sviluppo della storia, è essa stessa un fatto».

una discussione circa la continuità o la discontinuità nella successione delle proclamazioni del principio del giudice naturale nell'art. 17 del titolo II della legge francese sull'ordinamento giudiziario, approvata dall'assemblea costituente nel 1790⁷⁴⁵, nell'art. 71 dello Statuto albertino e nell'art. 25 della Costituzione repubblicana in Italia⁷⁴⁶. A proposito dello Statuto, è stato rilevato che il carattere flessibile dello stesso aveva consentito che anche il suo art. 71 potesse venir disatteso, senza che ciò desse nemmeno luogo a contrasti di particolare rilevanza⁷⁴⁷. Anche in ragione di questo profilo i padri costituenti nel biennio 1946-1947, nel pensare l'art. 25 della Costituzione, avrebbero recepito un principio di giudice naturale la cui portata oltre a non presentarsi nell'esperienza italiana immediatamente precedente come un principio precisato a livello pretorio, sarebbe rimasta configurabile come regola astratta⁷⁴⁸. In quanto regola astratta sarebbe stata suscettibile di diverse interpretazioni⁷⁴⁹.

Per quel che concerneva il diritto statutario, a proposito della compatibilità tra i giudizi in autodichia del Senato sui senatori e il principio del giudice naturale, sono stati sollevati ulteriori dubbi in dottrina⁷⁵⁰. È

⁷⁴⁵ Cfr. R. Romboli, *Il giudice naturale. Studio sul significato e la portata del principio nell'ordinamento costituzionale italiano*, cit., p. 11, in cui l'A. ha specificato che «Il cittadino quindi poteva venire distolto dal suo giudice naturale non soltanto attraverso la creazione di un giudice straordinario, ma altresì con l'istituzione di un giudice speciale o lo spostamento di competenza da un giudice all'altro. Non può pertanto esser condivisa la tesi secondo cui, nella legge francese del 1790, il concetto di giudice naturale doveva intendersi come coincidente con quello di giudice ordinario, in quanto non poteva ritenersi "naturale" il giudice ordinario originariamente incompetente e divenuto tale solo successivamente all'insorgere della regiudicanda, né il giudice speciale, anche quando la sua competenza fosse stata prevista anteriormente dalla legge». L'A. ha sottolineato che in questo stesso senso la questione è stata inquadrata da Somma, e ha invece preso le distanze dalla concezione di Battaglini che nell'opera *Ancora sui riflessi costituzionali delle sanzioni penali contro il fascismo*, pubblicata in *Foro pad.*, a p. 37 ha ritenuto che «il giudice ordinario fosse chiamato "naturale" in omaggio alla concezione di un diritto naturale, fondamento, guida e propulsione del diritto positivo»: in nota num. 9 di R. Romboli, *Il giudice naturale. Studio sul significato e la portata del principio nell'ordinamento costituzionale italiano*, cit., p. 11.

⁷⁴⁶ A. Pizzorusso, *Il principio del giudice naturale nel suo aspetto di norma sostanziale*, cit., p. 640.

⁷⁴⁷ *Ibid.*

⁷⁴⁸ *Ibid.*

⁷⁴⁹ *Ibid.*

⁷⁵⁰ Cfr. G. Gadda, *Il Senato Alta Corte di Giustizia*, in «Nuova Antologia», 174 (1900), p. 71.

stato osservato che malgrado il pensiero del legislatore statutario fosse quello di tutelare l'indipendenza dei senatori, non occorre sottrarre i senatori ai tribunali ordinari istituendo "un tribunale eccezionale, privilegio odioso che offende il diritto comune; *niuno può essere tolto ai propri giudici naturali* (art. 71 dello Statuto)"⁷⁵¹.

Secondo questa visione il fine di apprestare una garanzia all'indipendenza dei senatori sarebbe stato soddisfatto attraverso una disposizione analoga a quella di cui all'art. 45. Quest'ultimo tutelava i deputati in materia penale senza il previo consenso del Senato⁷⁵². L'articolo in questione infatti disponeva che "Nessun Deputato può essere arrestato, fuori del caso di flagrante delitto, nel tempo della sessione, né tradotto in giudizio in materia criminale, senza il previo consenso della Camera".

Giuseppe Gadda ha sostenuto la seguente chiave di lettura alternativa del sistema della responsabilità dei parlamentari:

Pei deputati una tale disposizione ha efficacia limitata al periodo della Sessione parlamentare; dovrebbe invece pel senatore avere effetto durevole come le sue funzioni di senatore membro dell'Alta Corte. L'art. 37, quando parla di giudicare i senatori, deve quindi interpretarsi nel senso che si riferisca al giudizio preventivo per autorizzare il procedimento penale del giudice ordinario⁷⁵³.

Gadda si è chiesto se si potesse davvero dare una simile interpretazione all'art. 37 dello Statuto malgrado questa lettura non fosse conforme alla lettera. La risposta che egli si è data è stata affermativa: "Io credo che il Senato lo può e lo deve"⁷⁵⁴. Questi tentativi di rendere il canale istituzionale dei giudizi sui senatori un canale meno eccentrico rispetto alla giurisdizione ordinaria, così, avrebbero rappresentato un tentativo di leggere l'intero Statuto alla luce dell'art. 71 e quindi alla luce del maggior grado di naturalità giurisdizionale possibile.

⁷⁵¹ *Ibid.*

⁷⁵² *Ibid.*

⁷⁵³ Ivi, pp. 71-72.

⁷⁵⁴ Ivi, p. 72, in cui l'A. ha specificato che il Senato «Lo può perché non si tratta di introdurre una nuova disposizione e di riformare lo Statuto, ma di dare una interpretazione al disposto di un articolo che lo faccia armonizzare colle altre disposizioni di quella stessa legge ed applicarlo secondo lo spirito che animava il legislatore. È diritto e dovere del Senato (art. 61 dello Statuto) formare il Regolamento che disciplini le proprie funzioni come Alta Corte, e quindi deve in questo determinare come abbia ad esplicarsi la garanzia che copre il senatore nell'esercizio delle sue alte funzioni».

Sulla ordinaria naturalità del Senato costituito in Alta Corte in determinate ipotesi si è espressa un'autorevole dottrina d'inizio Novecento⁷⁵⁵. Questa corrente di pensiero ha valorizzato l'espressione presente nell'art. 37 dello Statuto secondo cui il Senato "è solo competente per giudicare dei reati imputati ai suoi membri"⁷⁵⁶. È stato infatti sostenuto che

L'espressione "solo" sta ad indicare che questa giurisdizione è normale ed ordinaria, assoluta ed esclusiva, e quindi anche indeclinabile: il Senato è il "giudice naturale" dei Senatori. L'espressione "reati" sta ad indicare che si estende a tutti i fatti dichiarati punibili dalle leggi; dunque, non ai giudizi civili, nè a quelli semplicemente disciplinari⁷⁵⁷.

Questa dottrina ha fatto un parallelismo: non era una giurisdizione eccezionale – e quindi non era violativa dell'art. 71 – quella della Corte dei conti in materia di conti e pensioni, e nemmeno rappresentavano una violazione della garanzia del giudice naturale il rinvio di un ministro dalla giurisdizione ordinaria a quella dell'Alta Corte ai sensi dell'art. 47, o il rinvio di un imputato d'alto tradimento dalla Corte di Assise all'Alta Corte ai sensi dell'art. 36. Non violava il principio del giudice naturale nemmeno la rimessione delle cause da uno ad un altro tribunale per motivi di sicurezza pubblica, o di legittimo sospetto⁷⁵⁸.

La dottrina in questione ha spiegato infatti che

in tutti questi casi non s'inventa il giudice o la procedura dopo conosciuto il colpevole ed in odio alla persona di lui, ma giudice e procedura virtualmente preesistono, e il colpevole non ignora che in forza della legge vi può essere sottoposto; mentre d'altra parte è lo stesso organo giudiziario (e non l'Esecutivo) che in tutti codesti casi decide se il rinvio è legittimo⁷⁵⁹.

Secondo una ricostruzione scientifica delle prime applicazioni

⁷⁵⁵ Cfr. F. Racioppi-I. Brunelli, *Commento allo Statuto del Regno*, con prefaz. di Luigi Luzzatti, Vol. II (dall'art. 24 all'art. 47), cit., p. 357.

⁷⁵⁶ Ivi, p. 357.

⁷⁵⁷ *Ibid.*

⁷⁵⁸ F. Racioppi-I. Brunelli, *Commento allo Statuto del Regno*, con prefaz. di Luigi Luzzatti, Vol. III (dall'art. 48 all'art. 84 ed ultimo), pp. 573-574.

⁷⁵⁹ Ivi, p. 574.

giurisprudenziali dell'art. 71, le prime pronunce pretorie avrebbero affermato il carattere innovativo ed immediatamente operativo del principio del giudice naturale così come statuito nello Statuto⁷⁶⁰. In ragione di questa operatività immediata si sarebbero ritenute abrogate tacitamente tutte le giurisdizioni straordinarie⁷⁶¹ comunque istituite attraverso precedenti leggi o atti regi, o con precedenti atti del potere

⁷⁶⁰ R. Romboli, *Il giudice naturale. Studio sul significato e la portata del principio nell'ordinamento costituzionale italiano*, cit., p. 28, nota num. 52, in cui l'A. ha fatto riferimento a tutta una serie di atti dai quali era possibile intendere la portata pratica dell'art. 71 dello Statuto, riportando gli estremi delle varie pronunce, come segue: «Cfr. Proc. del Re 28 giugno 1848, confermata da Regio Cons. Intendenza di Torino 5 luglio 1848, in *Giur. it.*, 1849, II, 381, con cui fu dichiarata soppressa una speciale “delegazione” per le strade ferrate istituita con legge del 1845, con giudici nominati dal re; App. Torino 4 gennaio 1850, *ivi*, 1850, II, 15, circa la giurisdizione speciale delegata dal re con patenti del 16 dicembre 1837 al collaterale conte Mellano di Portula; Cass. Firenze 3 gennaio 1865, *ivi*, 1865, I, 5, che fece cessare una giurisdizione speciale istituita con motuproprio toscano del 1840 con il compito di risolvere tutte le dispute in tema di vincoli delle servitù civiche di pascolo. In tale sentenza si affermò che con l'art. 71 Stat. erano cadute tutte le commissioni straordinarie, sia quelle create prima che quelle istituite dopo la sua entrata in vigore, per cui quelle che non erano state espressamente abrogate dovevano ritenersi ugualmente cessate, tacitamente, per contrasto con uno dei principi fondamentali dell'ordine costituzionale; Cass. Firenze 14 marzo 1866, *ivi*, I, 179».

⁷⁶¹ Sulla situazione italiana prima del 1848, in riferimento alla presenza di tante commissioni straordinarie, si cfr. F. Racioppi-I. Brunelli, *Commento allo Statuto del Regno*, con prefaz. di Luigi Luzzatti, Vol. III (dall'art. 48 all'art. 84 ed ultimo), pp. 570-571, in cui gli Autori hanno scritto quanto segue: «Non potea dunque il costituente piemontese non ignorare e condannare a sua volta gli antichi eccessi, nell'atto in cui dotava la patria d'istituzioni fondate sulla libertà civile e l'uguaglianza giuridica. Chiari e univoci erano i modelli ch'esso avea prescelti alla sua opera : fresche ed eloquenti le memorie della nostra stessa Penisola, ove era tutta una serie lacrimevole di violazioni delle guarentigie fondamentali della giustizia, dalla “Giunta di Stato” che nel 1799 mandava alla morte il fiore della cittadinanza partenopea, alle Corti marziali del 1821 in Napoli, in Sicilia, nel Lombardo-Veneto e nel Piemonte medesimo – dalle Commissioni straordinarie del 1824 e 1828 nelle Romagne, in Roma e nel Cilento, ai Tribunali statarii dal 1834-37 in Piemonte, in Modena, in Napoli, in Sicilia e negli Stati Pontifici – da quelli del 1844 ancora in Romagna, a quelli recentissimi del 1847 ancora in Calabria. (...) Così l'articolo [*n.d.a.*: 71] si trovò redatto quale ora lo leggiamo, e prese posto nel titolo consacrato all'Ordine giudiziario, quasi guarentigia di rispetto all'integrità delle funzioni affidate ai giudici. La Costituzione conceduta in Napoli il 10 febbraio 1848, la quale certamente dovè giungere in Torino prima dell'emanazione dello Statuto, poneva l'analogo articolo sotto l'epigrafe “Disposizioni generali” dove trattavasi dei diritti di libertà guarentiti ai cittadini ; e similmente la Costituzione Toscana, emanata il 15 febbraio, collocò l'analogo articolo nel titolo concernente il “Diritto pubblico dei toscani”».

esecutivo⁷⁶² in generale. La competenza avrebbe dovuto transitare in capo ai giudici ordinari, qualunque fosse il grado in cui le cause si trovavano, nonché senza distinguere tra le cause pendenti e quelle che ancora non erano state istruite al tempo della concessione e pubblicazione⁷⁶³ dello Statuto albertino.

Se di fronte alle diverse giurisdizioni straordinarie il principio della naturalità del giudice, quale norma fondamentale direttamente associata al divieto di istituire giudici straordinari, rappresentava un'innovazione ordinamentale, l'espresso mantenimento delle funzioni giudiziarie della camera alta avrebbero potuto rappresentare una deroga legale al divieto enunciato nella seconda parte dell'art. 71.

Perpetuando la tradizione dei pari giudici della responsabilità penale dei propri pari, o la tradizione del corpo di politici autorevoli e anziani quale corpo non soltanto politico ma anche giurisdizionale per tutta una serie di delitti caratterizzati da una politicità anti-statuale, l'Alta Corte di Giustizia si configurava quale istituzione di conservazione. Il suo alone di conservazione spostava l'asse ordinamentale dello Statuto in una direzione opposta rispetto a quella delle innovazioni richieste da alcune delle sensibilità presenti all'interno dei moti liberali europei, negli anni precedenti alla prima metà dell'Ottocento. Al contempo, però, il fatto che un corpo politico costituibile in Alta Corte di Giustizia potesse essere giustificato nella sua sfera di attribuzioni giudiziarie con il principio liberale delle garanzie per un giusto processo, in tutta una serie di casi in cui il potere giudiziario avrebbe potuto abusare delle proprie funzioni per entrare nella vita dei componenti del potere legislativo, o nelle dinamiche della persecuzione dei reati politici, rispondeva l'asse statutario verso le esigenze liberali del XIX secolo.

La relatività dei formanti istituzionali e dei principi giuridici elevabili periodo per periodo ed esigenza per esigenza, per quel che riguardava l'istituzione dell'Alta Corte, appariva nella sua plasticità. A seconda delle angolazioni dalle quali si voleva osservare la questione della giustizia politica quale giustizia *nella* politica, in riferimento al principio dei giudici naturali quali giudici tipici *di* alcune categorie di reato e *di* alcune categorie di soggetti giudicabili, l'Alta Corte poteva rientrare o meno entro i limiti tracciabili dall'art. 71 dello Statuto.

⁷⁶² R. Romboli, *Il giudice naturale. Studio sul significato e la portata del principio nell'ordinamento costituzionale italiano*, cit., p. 29.

⁷⁶³ Ivi, p. 28, in cui l'A. fa riferimento alla pronuncia App. Genova 3 luglio 1852, *Giur. it.*, 1852, II, p. 652, e 18 dicembre 1855, *ivi*, 1855, II, p. 975.

Autorevole dottrina che si è occupata dello studio del principio del giudice naturale ha salutato l'Alta Corte come un "particolare tipo di giurisdizione speciale"⁷⁶⁴, per i reati di alto tradimento e attentato alla sicurezza dello Stato da chiunque commessi, per il giudizio sui ministri accusati dalla Camera dei deputati nelle ipotesi di reati ministeriali, e per i reati imputati ai senatori⁷⁶⁵. Anche una più datata dottrina, a inizio Novecento, aveva sostenuto che a proposito del rapporto tra l'Alta Corte di Giustizia e il principio del giudice naturale di cui all'art. 71, l'Alta Corte rappresentava senza dubbio una forma di giurisdizione speciale ma che essa era anche una giurisdizione "naturale", perché era istituita dalla legge ed aveva la sua disciplina processuale prefissata dalla legge, anteriormente appunto rispetto ai reati che era chiamata statutariamente a reprimere⁷⁶⁶.

In dottrina, più recentemente, è stato anche ritenuto quanto segue:

Mentre era del tutto pacifico che l'Alta Corte di giustizia, in quanto prevista dallo stesso Statuto e a priori rispetto ai fatti da giudicare, doveva qualificarsi giudice speciale e non già straordinario, la legittimità della disciplina concernente la competenza di tale organo, con riguardo all'art. 71 Stat., fu invece dibattuta rispetto ad alcuni particolari profili della stessa⁷⁶⁷.

Pertanto nelle ipotesi in cui sussisteva la competenza dell'Alta Corte secondo il criterio oggettivo *ratione materiae*, e quindi in riferimento ai reati di alto tradimento e di attentato alla sicurezza statale, in quanto competenza prevista dall'art. 36 dello Statuto ed *a priori* rispetto ai fatti da giudicare l'Alta Corte sarebbe stata inquadrabile come un giudice speciale e non straordinario⁷⁶⁸, ed infatti la giurisdizione del Senato in quelle

⁷⁶⁴ Ivi, p. 30.

⁷⁶⁵ *Ibid.* Cfr. anche C. Taormina, *Procedimenti e giudizi di accusa*, Milano 1978, pp. 1-74; R. Moretti, *La disciplina del procedimento nei giudizi sulle accuse*, in G. Branca (cur.), *Commentario della Costituzione*, art. 37, Bologna-Roma 1981, pp. 537 ss.

⁷⁶⁶ F. Racioppi-I. Brunelli, *Commento allo Statuto del Regno*, con prefaz. di Luigi Luzzatti, Vol. III (dall'art. 48 all'art. 84 ed ultimo), pp. 308-309. Cfr. anche R. Romboli, *Il giudice naturale. Studio sul significato e la portata del principio nell'ordinamento costituzionale italiano*, cit., p. 31, nota num. 64, in cui l'A. ha considerato il pensiero di Racioppi e Brunelli al riguardo ricordando come secondo essi «il Governo preferiva esercitare un'altra forma di avocazione vietata dallo Statuto, ed in particolare dagli art. 70 e 71, istituendo giudici militari straordinari in occasione della proclamazione dello stato d'assedio».

⁷⁶⁷ R. Romboli, *Il giudice naturale. Studio sul significato e la portata del principio nell'ordinamento costituzionale italiano*, cit., p. 30.

⁷⁶⁸ *Ibid.*

ipotesi era concepita come soltanto potenziale e sussidiaria in quanto rimessa alla insindacabile valutazione di carattere politico del governo. Il governo aveva la facoltà di decidere se rimettere la causa alla camera alta, chiedendo il decreto regio di convocazione e costituzione in Alta Corte, oppure lasciare che la stessa fosse trattata dalla Corte d'Assise, competente in virtù della disciplina generale⁷⁶⁹.

La potenzialità e la sussidiarietà della competenza dell'Alta Corte rispetto al giudice ordinario sono caratteristiche che sono entrate nei commenti agli artt. 36, 37 e 47 dello Statuto in seguito all'entrata in vigore del codice di procedura penale del 1865. L'art. 9 di questo codice sanciva che apparteneva alla Corte d'Assise con l'intervento dei giurati la cognizione sui delitti contro la sicurezza dello Stato e l'istigazione o provocazione a commetterli, anche avvenuta col mezzo della stampa, salvo che il Senato fosse stato costituito in Alta Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 36 dello Statuto⁷⁷⁰.

Il nucleo duro del principio del giudice naturale sarebbe stato rintracciabile nel carattere legale della loro istituzione, e quindi nel principio di legalità. Era stato sostenuto che siccome gli artt. 70 e 71 dello Statuto avevano sancito la certezza e la stabilità delle giurisdizioni da fissarsi solo con legge, con la duplicità di competenza in capo alla Corte d'Assise integrata e all'Alta Corte si sarebbe rischiato di attribuire al potere esecutivo un potere arbitrario, con conseguente violazione degli articoli anzidetti⁷⁷¹.

Dalla Corte di Cassazione di Roma il 6 luglio 1858 ed anche – dopo l'Unità d'Italia – il 21 dicembre 1896, invero, erano state emesse delle pronunce che ritenevano legittima la duplicità di giurisdizioni; tuttavia

⁷⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁷⁰ Ivi, p. 30, nota num. 61, in cui l'A. ha ricordato che il «codice di procedura penale del 1865, il cui art. 9, togliendo ogni dubbio in proposito, stabiliva “appartiene alla Corte d'assise, con l'intervento dei giurati, la cognizione: 1. Dei delitti contro la sicurezza dello Stato e l'istigazione o provocazione a commetterli, anche avvenuta col mezzo della stampa, salvo che il Senato fosse stato costituito in Alta Corte di giustizia a termini dell'art. 36 dello Statuto”».

⁷⁷¹ Ivi, p. 31, in cui l'A. ricordando le preoccupazioni di Semmola, ha rilevato quanto segue: «si sostenne che, proclamando gli artt. 70 e 71 dello Statuto la certezza e la stabilità delle giurisdizioni da fissarsi solo con legge, quella duplicità di giurisdizioni risolubile ad arbitrio dell'esecutivo doveva ritenersi grave violazione di quelle norme, in quanto portava in sé, “il pericolo di convertire il Senato, tanto più per la facoltà illimitata di nomine dei componenti di esso, in un tribunale statario interamente a disposizione del potere esecutivo” e si chiese, di conseguenza, la determinazione legislativa dei casi in cui il giudizio doveva spettare alla Corte d'assise e di quelli che invece dovevano appartenere al Senato».

si evidenziò la necessità di un uso moderato della facoltà governativa di chiedere la convocazione dell'Alta Corte di Giustizia, limitatamente alle situazioni in cui dovessero sussistere gravissimi motivi⁷⁷².

A proposito delle violazioni del principio del giudice naturale nei giudizi in Alta Corte, è stato sostenuto che

Fu inoltre posta in dubbio la conformità all'art. 71 dello Statuto delle norme che stabilivano, in caso di correi imputati in concorso con senatori, la competenza dell'Alta Corte anche per i primi, sostenendo che questi venivano così distolti dal loro giudice naturale, costituito dal tribunale di diritto comune⁷⁷³.

La giurisprudenza di legittimità alla fine del XIX secolo aveva affermato che una volta che fosse stata riconosciuta la legittimità dell'istituto della connessione, per ragioni di economia processuale e per avere una migliore giustizia, appariva indispensabile attrarre il "laico" al foro dell'Alta Corte, nei casi in cui questa avesse giudicato in ragione della qualifica soggettiva degli imputati⁷⁷⁴. In queste ipotesi infatti l'Alta Corte avrebbe avuto una

⁷⁷² Cass. 6 luglio 1858, *Giur. it.*, 1858, I, p. 901; Cass. Roma 21 dicembre 1896, *Foro it.*, 1897, II, p. 55; cfr. R. Romboli, *Il giudice naturale. Studio sul significato e la portata del principio nell'ordinamento costituzionale italiano*, cit., p. 31, nota num. 63.

⁷⁷³ R. Romboli, *Il giudice naturale. Studio sul significato e la portata del principio nell'ordinamento costituzionale italiano*, cit., p. 31.

⁷⁷⁴ Ivi, p. 32. Cfr. Cass. 16 febbraio 1898, *Giur. it.*, 1898, II. Cfr. anche F. Racioppi-I. Brunelli, *Commento allo Statuto del Regno*, con prefaz. di Luigi Luzzatti, Vol. II (dall'art. 24 all'art. 47), cit., pp. 310-311, in cui gli Autori hanno osservato quanto segue: «nel caso di reato senatorio l'Alta Corte non ha competenza se non a giudicare gli imputati che siano suoi membri – nel caso di reato ministeriale, non ha competenza che a giudicare le persone e i delitti deferitigli dalla Camera elettiva – nel caso di reati di Stato, non ha competenza che a giudicare quei soli fatti dei quali il Governo lo investe. E tuttavia può avvenire, che l'Alta Corte giudichi anche d'altre persone e d'altri reati: che cioè la sua competenza nei primi due casi si estenda fino a comprendere i *complici* che non sieno Senatori o Ministri, e nel terzo si proroghi a comprendere i delitti *connessi* con quelli della cui cognizione essa trovisi dal Governo investita. Le due qualità di estensioni sono inevitabili. A) Quanto ai complici dei Senatori e Ministri accusati in Alta Corte, basta por mente a due considerazioni. Da una parte, la loro causa non si può sempre scindere da quella dei principali imputati, sì perchè la giustizia risulterebbe amministrata in modo diverso per gli uni da quello degli altri, sì perchè l'unità di procedimento conferisce maggior luce e sicurezza alla determinazione del vero, sì perchè potrebbe andarsi incontro a difformità di giudicati, e in questo caso mancherebbe anche il richiamo ad una giurisdizione che per essere superiore all'Alta Corte ed alle Corti ordinarie possa all'occorrenza eliminare i contrasti fra le due sentenze. Dall'altra parte, se dunque debbono deferirsi ad unico tribunale e il Senatore o Ministro e i suoi correi non rivestiti di

competenza inderogabile⁷⁷⁵. Era stata direttamente la Carta costituzionale a prevedere quel foro speciale ed al contempo statutariamente naturale, nonché privilegiato per alcuni versi e garantista per altri, ed in ragione di quella diretta previsione l'attrazione del correo al giudizio in Alta Corte non si sarebbe posta in contrasto con l'art. 71. A tal riguardo è stato ricordato l'utilizzo della teoria della finzione legale, da parte della giurisprudenza di legittimità, per considerare l'Alta Corte un giudice che con l'operare della connessione processuale diveniva naturale anche per i correi⁷⁷⁶.

A proposito della relazione tra il principio del giudice naturale e le ipotesi di correatà⁷⁷⁷ nei reati soggettivamente speciali, commessi da

ugual carica, questo tribunale non potrebbe essere l'ordinario, senza disconoscere gli alti motivi di ordine pubblico per i quali (è a presumerlo) fu istituita la speciale giurisdizione dell'Alta Corte di giustizia».

⁷⁷⁵ R. Romboli, *Il giudice naturale. Studio sul significato e la portata del principio nell'ordinamento costituzionale italiano*, cit., p. 32.

⁷⁷⁶ *Ibid.*, in cui l'A. ha scritto che «La cassazione affermò che una volta riconosciuto legittimo, per ragioni di economia processuale e di una migliore giustizia, l'istituto della connessione, era indispensabile l'attrazione del "laico" al foro dell'Alta Corte, che costituiva una competenza inderogabile, ed essendo tale foro privilegiato previsto direttamente dallo Statuto, non poteva ritenersi in contrasto con il principio del giudice naturale, in quanto "per finzione legale" diveniva naturale quel giudice che, tolta la connessione, non lo sarebbe stato».

⁷⁷⁷ F. Racioppi-I. Brunelli, *Commento allo Statuto del Regno*, con prefaz. di Luigi Luzzatti, Vol. II (dall'art. 24 all'art. 47), cit., pp. 311-312, in cui gli Autori hanno ricordato quanto segue: «In Francia, la Camera dei Pari con risoluzione 8 marzo 1816, fin dagli inizi della sua istituzione, decide che tutti i correi seguono di regola il foro speciale del Senatore o Ministro imputato : ed anche presso di noi è la regola, rientrando nella potestà della stessa Alta Corte di separare le processure e rimettere quelle a carico dei privati alle giurisdizioni ordinarie, se le circostanze lo consentano e lo consiglino. In proposito il vigente regolamento dell'Alta Corte contiene i seguenti due articoli, che però si riferiscono alle sole imputazioni di Senatori, non anche ai processi a carico di Ministri : Art. 33. – Quando l'imputazione fatta ad un Senatore è comune ad altre persone, per reati distinti, ma aventi connessione fra loro, la Commissione di accusa e la Commissione d'istruzione possono rinviare le dette persone all'autorità giudiziaria, ove ciò credano più conveniente nell'interesse della giustizia, secondo le speciali circostanze. Art. 34. – Quando le Commissioni d'istruzione o di accusa dichiarino non farsi luogo a procedere contro un Senatore per inesistenza del fatto che gli è imputato, o perchè il fatto non costituisce reato, l'ordinanza o la sentenza potrà essere, secondo i casi, comune alle persone estranee coimputate. Negli altri casi, di non farsi luogo a procedere, quando vi siano estranei coinvolti nel procedimento promosso contro il Senatore, se dagli atti risulti che la loro condizione è distinta e indipendente da quella del Senatore, l'ordinanza o la sentenza, che ne pronuncia l'assoluzione, rimette per gli altri gli atti del procedimento che ad essi si riferiscono all'autorità giudiziaria competente. (Si veggia, in proposito, la sentenza

senatori o da ministri, per questi ultimi nei casi di reati cc.dd. ministeriali, all'inizio del XX secolo in dottrina è stato osservato quanto segue:

Pel Senatore o Ministro, è giudice “naturale”, l'Alta Corte; pei privati è giudice “naturale” la Corte di diritto comune. Ma dovendosi pur scegliere fra le due, la regola è di preferire la giurisdizione più elevata, come quella che mentre conserva le maggiori guarentigie appartenenti agli uni, non diminuisce anzi accresce e fortifica quelle appartenenti agli altri⁷⁷⁸.

La naturalità giurisdizionale era da intendere con relatività. Per stabilire quale tra più organi fosse il più naturale occorreva rifarsi al principio di specialità, secondo le intenzioni statutarie e in generale secondo la volontà legislativa, avendo da ultimo riguardo anche alla maggiore levatura tra le distinte istituzioni, in materia di giustizia.

Il peculiare giudice naturalizzato, quale era il Senato costituito in Alta Corte di Giustizia nelle ipotesi previste dagli artt. 36, 37 e 47 dello Statuto, secondo le concezioni delle epoche di riferimento poteva rappresentare un canale giudiziario speciale ma non straordinario, conforme al principio di legalità, idoneo ad assicurare una relativa garanzia di libertà ai privati. Esso, all'interno della compagine statutaria ispirata al principio dei “Giudici naturali” al plurale, poteva contribuire a garantire gli equilibri istituzionali tipici dello Stato di diritto liberale classico.

16 febbraio 1898 della Cassazione Romana sul ricorso Nistri)». Ivi, a p. 12, gli Autori hanno poi considerato un'altra ipotesi di estensione della giurisdizione dell'Alta Corte, nei termini seguenti: «Così pure tornano applicabili anche all'Alta Corte le norme del diritto comune in ordine alla proroga della competenza per connessione di reati, avendo il medesimo valore e per la giurisdizione senatoria e per le giurisdizioni ordinarie l'esigenza dell'economia e uniformità dei giudizi. Ma al pari della complicità anche la connessione non richiede sempre e necessariamente la congiunzione dei giudizi. Essa importa una valutazione delle circostanze e dei fatti : e di ciò non potrebbe lasciarsi decidere il giudice ordinario, perchè non può esso imporre il proprio modo di vedere all'Alta Corte di Giustizia ch'è giurisdizione preminente, molto più che la Cassazione non è superiore ad entrambi per poter dirimere un eventuale conflitto. Pertanto il magistrato ordinario che venga a trovarsi innanzi un delitto il quale, a suo avviso, sia connesso con altro delitto pendente innanzi l'Alta Corte – o che trattisi di reato di Stato, o di giudizio ministeriale o senatorio – può, se crede, sospendere l'opera propria, mandando al Pubblico Ministero d'informarne l'Alta Corte : ma solo a quest'ultima deve appartenere l'avocazione delle cause connesse, o che pronunzi sopra informazione del magistrato ordinario, o che vi si determini d'ufficio».

⁷⁷⁸ Ivi, p. 311.

Considerazioni conclusive

Con gli occhi della post-contemporaneità in corso non è possibile sindacare oltre ogni ragionevole dubbio, e men che meno pontificare, sulla utilità, sulla efficienza, sulla terzietà ed imparzialità nonché sulla stessa opportunità istituzionale dell'Alta Corte di Giustizia, ossia di una peculiare magistratura tra le righe della divisione dei poteri statuali. Non è quindi possibile agganciare le esperienze giurisdizionali del Senato statutario ad una critica troppo radicale, che si limiti a valorizzare soltanto gli aspetti nevralgici delle diseguaglianze tra i percorsi giudiziari davanti alla magistratura ordinaria da un lato e dall'altro davanti alle magistrature specializzate, quale quella dell'Alta Corte di Giustizia.

Dallo studio delle fonti conservate nell'Archivio Storico del Senato a Roma è stato possibile individuare 378 procedimenti trattati dal Senato costituito in Alta Corte.

Fra le decisioni emanate nel periodo intercorso tra il 1867 e il 1900 si contano tre pronunce di condanna. Fra le decisioni emesse nel periodo intercorso tra il 1901 e il 1911 sono presenti due condanne. Fra le decisioni del periodo tra il 1912 e il 1917 si registra un alto numero di formule di non luogo a procedere – circa settanta – ed una in cui era esplicita la formula di condanna. Fra le decisioni assunte nel periodo intercorso tra il 1918 e il 1923 si registrano alcune condanne. Nel periodo intercorso tra il 1924 e il 1929 si registrano poco più di quaranta dichiarazioni di non luogo a procedere, alcune pronunce in cui è stata espressamente dichiarata l'assoluzione e una in cui è stato condannato un senatore. Nel periodo ricompreso tra il 1930 e il 1937 le dichiarazioni di non luogo a procedere e di non doversi procedere all'interno dei dispositivi delle decisioni sono state meno di quaranta. Nel periodo intercorso tra il 1938 e il 1947 si contano circa trenta pronunce di non luogo o non doversi procedere.

Il Senato costituito in Alta Corte di Giustizia per giudicare sui crimini di alto tradimento e di attentato alla sicurezza dello Stato può essere qualificato come una vera e propria giurisdizione specializzata. Il carattere specializzante era rappresentato dalla natura dei soggetti giudicanti, i quali erano riuniti in un corpo statale politico che ordinariamente era chiamato a svolgere funzioni di carattere legislativo e non giudiziario.

Questo carattere specializzante, in particolare, trovava la propria rispondenza al principio statutario dei giudici (e conseguentemente dei giudizi) naturali in ragione del carattere altrettanto politico dei reati

anti-stato in questione. Nell'alto tradimento e nell'attentato alla sicurezza dello Stato erano presenti delle specificità criminose di tipo politico. Il principio di simmetria tra soggetti giudicanti e azioni od omissioni giudicabili a titolo di reato anti-stato, così, ha reso lo spazio istituzionale della camera legislativa alta – da costituire in Alta Corte con un decreto del potere esecutivo – lo spazio giurisdizionale più idoneo, e proporzionato, per garantire ai sudditi-cittadini la sicurezza, l'ordine e la pace sociale. Il decreto del re, capo dello Stato ed al contempo vertice del potere esecutivo, avrebbe potuto rappresentare un elemento di ulteriore garanzia per i soggetti imputati e processati per alto tradimento e attentato alla sicurezza statale. Il decreto regio si sarebbe inserito quale strumento istituzionale, per assicurare il rispetto del cardine statutario della naturalità di *quei* giudici per *quei* giudizi. Il decreto regio nelle ipotesi di delitti anti-stato avrebbe fatto da contrappeso alla politica che giudica l'antipolitica (o comunque le rivoluzioni incomprese) dell'epoca. Il decreto regio avrebbe potuto divenire uno strumento di garantismo giudiziario nei crimini anti-stato soltanto se il re avesse realisticamente esercitato una propria discrezionalità regia con acume e buon senso, secondo lo spirito di quei tempi.

Le garanzie liberali statutarie sono state svuotate e messe violentemente da parte nel periodo fascista. Prima del 1926 i delitti cc.dd. anti-stato venivano giudicati in Alta Corte quando non erano giudicati dalle Corti d'assise, in un doppio binario sul cui equilibrio interistituzionale si erano avvicendati dibattiti dottrinari variegati. Con l'istituzione e l'operatività del Tribunale speciale per la difesa dello Stato tra il 1926 e il 1943 la complessa naturalità di quel doppio binario risultava apertamente violata, in uno al sostanziale disprezzo verso il principio del giudice naturale di cui all'art. 71 dello Statuto.

Per quel che concerneva invece la perseguibilità dei reati ministeriali all'interno del Senato costituibile in Alta Corte di Giustizia (con un decreto del re), essendo i ministri i funzionari altissimi dell'emisfero politico dell'epoca, non si riscontrano eccentricità istituzionali e nemmeno disfunzioni rispetto al principio di uguaglianza di fronte alla legge per tutti i regnicoli. La pluralità dei giudici e dei giudizi naturali, per come l'art. 71 dello Statuto era formulato, può consentire agli studiosi attuali di salutare l'Alta Corte come il più naturale giudice della responsabilità dei ministri per i reati cc.dd. ministeriali. In questa ipotesi la camera legislativa alta sarebbe stata costituibile in corte giudiziaria speciale, con un decreto del re-capo dello Stato nonché massimo esponente dell'esecutivo, ma soprattutto attraverso una messa in stato d'accusa della camera

elettiva. Il ruolo della Camera dei deputati era fondamentale ed imprescindibile per azionare un eventuale procedimento in Alta Corte sui reati ministeriali. La sinergia tra i due rami del parlamentarismo ed il decreto regio dell'esecutivo, così, avrebbero dovuto assicurare l'indipendenza della politica dall'ordine giudiziario, ma anche la protezione della politica dagli avversari della politica medesima.

La sinergia tra i diversi poteri statuali, quale anticamera – seppur spesso formale – dei giudizi in Alta Corte di Giustizia, ero lo specchio del garantismo liberale e statutario della seconda metà dell'Ottocento e del primo Novecento. Quella sinergia avrebbe dovuto proteggere i ministri, e quindi l'azione della politica istituzionale di governo, da una eventuale azione politicizzata della magistratura ordinaria. Anche nelle ipotesi di reati ministeriali il principio dei giudici e dei giudizi naturali appare non esser stato violato.

Il Senato costituibile in Alta Corte di Giustizia quale spazio istituzionale per giudicare i membri del Senato medesimo, invece, poteva porre alcuni problemi ordinamentali già secondo alcune sensibilità garantiste dell'epoca statutaria. La tradizione dei giudizi dei pari sui pari avrebbe fatto della camera alta uno spazio giurisdizionale *storico*, ma non *naturale*, per i giudizi dei senatori-giudici sui senatori-imputati.

A protezione dei parlamentari dell'epoca risultavano proporzionate ed utilmente funzionali le garanzie sancite ai sensi della prima parte dell'art. 37 ed ai sensi dell'art. 45 dello Statuto. Ai sensi dell'art. 37 al di fuori dei casi di flagranza delittuosa i senatori non potevano essere arrestati se non per ordine del Senato. Ai sensi dell'art. 45 dello Statuto nessun deputato poteva essere arrestato, al di fuori dei casi di flagranza delittuosa ed ai tempi della sessione, e nemmeno poteva essere tradotto in giudizio in materia criminale senza il previo consenso della camera di appartenenza. Questi versanti del garantismo parlamentare risultavano in sintonia con quelle che la coscienza costituzionale e giurisdizionale odierna definisce le autorizzazioni a procedere, da emanarsi ad opera della camera di appartenenza del parlamentare, a garanzia della serenità dei lavori parlamentari medesimi, quindi non soltanto per proteggere la persona del parlamentare da eventuali attacchi politicizzati della magistratura ordinaria, ma anche e soprattutto per il bene pubblico nazionale.

Una cosa sarebbe stata una semplice autorizzazione a procedere quale corsia garantista preventiva rispetto ad un eventuale giudizio, da tenersi in seno alle istituzioni magistratuali ordinarie, un altro conto era un giudizio da tenersi presso la camera di appartenenza costituita in Alta Corte e per

di più soltanto per i senatori, non anche per i deputati del regno.

Per i giudizi sulla responsabilità penale dei senatori, la tesi del Senato costituito in Alta Corte di Giustizia quale spazio supremo di garanzia in autodichia speciale si scontrava con la contrapposta tesi del Senato costituito in Alta Corte quale spazio tradizionale, storicizzato e storicizzabile, di un giudizio dei pari sui pari. L'idea garantista-liberale classica della prima tesi anzidetta si sarebbe confusa, nella pratica, con l'idea conservatrice della seconda tesi. A vacillare sarebbe stato il pieno ed effettivo rispetto del principio statutario sulla naturalità dei giudici. Qualora quest'ultimo principio fosse da intendersi unicamente come obbligo di precostituzione per legge dei giudici, rispetto ad ogni tipologia di giudizio, anche nei giudizi penali a carico dei senatori l'Alta Corte di Giustizia sarebbe stata un giudice naturale. Malgrado la sua relativa naturalità quale precostituzione legale di giurisdizione, già secondo alcune sensibilità progressiste dell'epoca vi era il rischio che *quel* giudice non fosse sempre il più idoneo: anzitutto al cospetto del più generale cardine di uguaglianza di tutti davanti ad un soggetto giudicante terzo, imparziale, equidistante e neutrale.

A seconda delle sensibilità dottrinarie, a seconda degli sguardi sulle fonti che leggano il tecnicismo dei giudizi andando anche oltre il mero formalismo giudiziario, a seconda delle pretese che del garantismo liberale classico dell'epoca hanno gli storici del diritto odierni, è ancora possibile lasciare aperta ad ulteriori ricerche scientifiche la seguente domanda: il Senato statutario costituito in Alta Corte di Giustizia era in tutte le ipotesi uno di quei giudici naturali di cui all'art. 71 dello Statuto?

Fonti

Opere fino al 1945

- Albano P., *Del peculato: responsabilità del ministro: a proposito dell'on. Nunzio Nasi*, Catania, 1907
- Anson W. R., *The Law and Custom of the Constitution*, Oxford 1892
- Arabia T., *Trattato di diritto costituzionale ed amministrativo*, Napoli 1881
- Arangio Ruiz G., *Le ultime proposte di riforma del Senato italiano*, in «Rassegna di scienze sociali e politiche», VI, 1888, Vol. I
- Arangio Ruiz G., *Alta Corte di giustizia*, in «Enc. giur. italiana», vol. 1, pt. 2 (1892)
- Arangio Ruiz G., *Accusa e arresto del Ministro Nasi*, in «Rivista penale», 42 (1895)
- Arangio Ruiz G., *I reati dei ministri e la Corte di Cassazione*, in «Rivista penale», 42 (1895)
- Arangio Ruiz G., *Memorie originali. Governo parlamentare o governo costituzionale?* – «Prolusione al Corso di Diritto Costituzionale, letta nell'Università di Modena, li 23 gennaio 1899», in «Il Filangieri», 24, 1899, n. 8
- Arangio Ruiz G., *Accusa e arresto dell'ex-ministro Nasi*, in «Rivista penale», 66 (1907)
- Arduino E., *Il reato ministeriale*, in F. S. Nitti-L. Roux (curr.), «La riforma sociale. Rassegna di scienze sociali e politiche», vol. IX, Torino 1899
- Auriti F., *L'articolo 47 dello Statuto e i reati ministeriali*, in «Giustizia penale», 1 (1895)
- Bissolati L., *La morale publique et le droit constitutionnel en Italie : l'affaire Nasi*, in «Revue politique et parlementaire», 16 (1908), n. 58
- Bonasi A., *Della responsabilità penale e civile dei ministri e degli altri ufficiali pubblici secondo le leggi del Regno e la giurisprudenza*, Bologna 1874
- Brunialti A., *Come se ne vanno le guarentigie costituzionali*, in «Rassegna di scienze sociali e politiche», 4 (1887), Vol. II
- Brunialti A., *La grazia sovrana ai Ministri condannati dall'Alta Corte di Giustizia*, in «Saggi di diritto pubblico», Bari 1915

- Brusa E., *Dei segreti politici*, in «Riv. pen.», 1877
- Brusa E., *Dell'attentato politico contro il sovrano, i poteri, la costituzione e l'integrità dello Stato*, in «Riv. pen.», 1879
- Cannella M.-Lazzarini B. (curr.), *Vocabolario della lingua italiana di N. Zingarelli*, Bologna 2016
- Capocelli A., *Alto tradimento*, in «Enciclopedia giuridica italiana», Milano 1892
- Carrara F., *Programma del corso di diritto criminale*, Firenze 1897
- Carrara F., *Programma del corso di diritto criminale. Parte speciale*, Firenze 1912
- Casanova L., *Del diritto costituzionale: lezioni*, II, lezione 33, Genova 1860
- Cauchy E., *Du jugement des crimes politiques et en particulier de la Cour des pairs et de la Haute Cour : mémoire lu à l'Académie des sciences morales et politiques dans les séances des 12 janvier et 9 février 1867*, in *Compte-rendu de l'Académie des sciences morales et politiques*, Vol. LXXX, Paris 1867
- Cerciello R., *La riforma dell'Alta Corte di giustizia*, in «Riv. di diritto pubblico e della pubblica amministrazione in Italia», 20 (1928), pt. 1
- Cerciello R., *Il nuovo regolamento giudiziario del Senato*, in «Rivista di diritto pubblico e della pubblica amministrazione in Italia», 24 (1932), pt. 1
- Cogliolo P., «Le rationes decidentis» *dell'illegittimità dell'arresto Nasi*, in «Rivista universale di giurisprudenza e dottrina», 21 (1907), pt. 2
- Colajanni N., *Corruzione politica*, Catania 1888
- Cordova A., *Dell'annullabilità dei giudicati del Senato costituito in Alta Corte di giustizia*, Firenze 1908
- Cordova A., *Della potestà revisionale della Cassazione sui pronunziati giudiziari del Senato*, Noto 1911
- Crespolani R., *Dei delitti contro i poteri dello Stato*, in «Riv. pen.», Suppl. VII, 1898
- Crivellari G.-Suman G., *Il Codice penale per il Regno d'Italia, approvato dal r. Decreto 30 giugno 1889, con effetto dal 1° gennaio 1890, interpretato sulla scorta della dottrina e delle fonti*, Torino 1896
- Cuciniello E., *Se il Senato debba essere costituito con decreto reale per giudicare i ministri accusati dalla Camera*, in «Legge», col. 1663, 16 agosto 1907
- Cuciniello E., *Il Senato in Alta Corte di Giustizia. Alcune questioni costituzionali e di procedura in occasione del processo contro l'onorevole Nunzio Nasi*, Roma 1907

- D'Antona G., *La responsabilità ministeriale e la competenza dell'Alta Corte di giustizia*, Palermo 1905
- De Luca F., *La responsabilità penale dei ministri ed il potere giudiziario*, in «Scuola positiva», 11-12 (1907)
- De Martino D., *La prerogativa regia ed il diritto di grazia relativamente alle condanne pronunziate dall'Alta Corte di giustizia*, in «La Legge», 51 (1911)
- De Martino D., *Il diritto di necessità dello Stato e la responsabilità ministeriale*, S. Maria Capua Vetere 1913
- De Mauro G., *La responsabilità sui reati ministeriali*, in «Riv. del dir. penale e sociologia criminale», 7 (1907)
- Drago R., *Sulla competenza del Senato del Regno per giudicare dei reati imputati ai suoi membri*, in «Gazzetta dei tribunali», bb. 34-35, 1866
- Dupont E., *L'action civile devant l'Haute Cour de Justice*, Paris 1870
- Escobedo G., *I reati ministeriali e il diritto di accusa della Camera*, in «Giustizia penale», 1895
- Escobedo G., *Ancora sui reati ministeriali e il diritto d'accusa nella Camera*, in «Giustizia penale», I, col. 881, 1895
- Escobedo G., *Ministri ed ex ministri di fronte alla legge penale: brevi osservazioni alla sentenza del C.S. dell'8 novembre '97 sul ricorso Crispi*, in *Giustizia penale*, 3 (1897)
- Escobedo G., *L'autorità giudiziaria e i delitti ministeriali: a proposito delle sentenze della Cassazione in causa Nasi*, in «Giustizia penale», 13 (1907)
- Escobedo G., *L'illegalità dell'accusa e dell'arresto dell'on. Nasi e del comm. Lombardo nel procedimento avanti l'Alta Corte*, in «Giustizia penale», 13 (1907)
- C. Esposito, *La validità delle leggi*, Milano 1934
- Faggella D., *Giurisdizione dell'Alta Corte di giustizia in rapporto ai reati ministeriali*, in «Foro penale», IV, 1895
- Falco G., *Lo Statuto Albertino e la sua preparazione*, Roma 1945
- Falcone R., *I ricorsi Giolitti in Cassazione*, in «Foro penale – Rivista critica di diritto e giurisprudenza penale e di discipline carcerarie», 3 (1893), pt. I e pt. III
- Faranda F., *L'ex ministro Nasi in Corte di cassazione*, Messina 1906
- Ferracciu A., *La competenza della Camera di fronte ai risultati di un'inchiesta politico-giudiziaria contro un ex-ministro. Note critiche*, in «Il Filangieri», 24 (1899)

- Ferracciu A., *Per l'applicazione dell'articolo 67 dello Statuto. Note ed appunti*, in «Studi senesi», 25 (1908)
- Ferrari Zumbini R., *Di alcune singolarità giurisdizionali durante l'ordinamento provvisorio (1943-1947)*, in «Riv. di storia del dir. italiano», anno LXI, 1988
- Fischel E., *La Constitution d'Angleterre*, vol. II, in *Exposé historique et critique des origines, du développement successif et de l'État actuel, de la loi et des Institutiones Anglaises*, Parigi 1864
- Florian E., *Delitti contro la sicurezza dello Stato*, Milano 1915
- Gadda G., *Il Senato Alta Corte di Giustizia*, in «Nuova Antologia», 174 (1900)
- Gerber (von Gerber) K. F., *Grundzüge des deutschen Staatsrechts*, Lipsia 1865
- Gianturco E., *Contributo alla dottrina dei reati ministeriali*, in «Arch. giur. Filippo Serafini», 64 (1900)
- Giriodi M., *La responsabilità penale dei ministri e la giurisdizione dei tribunali ordinari*, in «La Legge», 35 (1895)
- Grippo P., *Dei reati di guerra civile, strage, devastazione e saccheggio*, Napoli 1881
- Guildini O., *Il calvario di un ex ministro: resoconto completo del processo Nasi-Lombardo davanti all'Alta Corte di giustizia*, con prefaz. e note di Alberto Costa, Piacenza, 1908
- Guildini O., *La responsabilità dei ministri*, Milano 1910
- Impallomeni G. B., *Competenza nei reati ministeriali*, in «Giurisprudenza penale», 25 (1905)
- Lacchè L., *Le carte ottriate. La teoria dell'octroi e le esperienze costituzionali nell'Europa post-rivoluzionaria*, in *Giornale di storia costituzionale*, num. 18, II semestre 2009
- Lanza P., *Questioni giuridiche sul processo Nasi*, in *Cassazione unica*, 20 (1908), Vol. XIX, n. 13
- Lessona C., *Un conflitto di giurisdizione penale fra il Senato e la Cassazione*, in «Studi senesi», 15 (1898)
- Livio T., *Ab Urbe condita*, libro I, § 26, 27 a.C.-14 d.C.
- Lumbroso A., *Il carteggio di un vinto. Lettere inedite dell'Ammiraglio Conte G. di Persano (1866) e sul processo in Alta Corte di giustizia (1867), con lettere di S.A.R. Il Principe di Savoia-Carignano al Conte di Persano*, Roma 1917

- Luzzatto F., *Contributo all'interpretazione degli art. 36 e 47 dello Statuto*, in «Rivista penale», 25 (1899), vol. 49
- Marvasi D., *Requisitorie di Diomede Marvasi, Pubblico Ministero presso l'Alta Corte di Giustizia nel processo contro il Conte Carlo Pellion di Persano*, Napoli 1871
- Minguzzi L., *La giurisdizione sui ministri secondo lo Statuto*, in *Rendiconti – Reale Istituto lombardo di scienze e lettere*, 41 (1909)
- Miraglia D., *Le statutarie prerogative parlamentari ed il codice di procedura penale*, in «La Cassazione unica», 10 (1898), vol. 9, n. 32
- Montalcini C., *L'istituzione regia e la responsabilità ministeriale come guarentigia di libertà civile e politica*, Bibl. di Scienze Politiche, vol. V, Torino 1890
- Mortara L., *Lo Stato moderno e la giustizia*, Roma-Torino-Napoli 1885
- Mortara L., *Istituzioni di ordinamento giudiziario*, Firenze 1919
- Mortati C., *L'ordinamento del governo nel nuovo diritto pubblico italiano*, Roma 1931
- Mosca G., *Appunti di diritto costituzionale*, Milano 1908
- Muratori A.-Giannini T., *Lo stato d'assedio ed i tribunali militari*, Firenze 1894
- Napodano G., *I delitti contro la sicurezza dello Stato*, in E. Pessina (cur.), *Enciclopedia del diritto penale italiano – raccolta di monografie*, Vol. VI, Milano 1909
- Negri G.-Simoni S., *Lo Statuto Albertino e i lavori preparatori*, Torino 1992
- Nicolai N., *La responsabilità giuridica dei ministri nella storia, nelle leggi e nella dottrina*, Napoli 1911
- Nicolai N., *Sulla responsabilità civile dei ministri*, in «Il foro italiano», 36 (1911), pt. 1
- Nocito P., *Del Senato costituito in Alta Corte di giustizia*, in «Archivio giuridico», 9 (1872)
- Nocito P., *Del Senato costituito in Alta Corte di giustizia: studio teorico-pratico, con testo del regolamento 7 maggio 1870 sull'Alta Corte di giustizia e con la relazione che lo precede*, Bologna 1872
- Nocito P., *Alta Corte di giustizia: studio di diritto costituzionale e penale*, Torino 1886
- Nocito P., *Alto tradimento*, n. 11, in «Digesto italiano», Torino 1893

- Nocito P., *I reati di Stato con speciale riguardo all'alto tradimento*, Torino 1893
- Nocito P., *Corso di diritto penale - Col Commento delle relative leggi esposto*, Capo I, Roma 1901
- Olivieri V., *I reati ministeriali e la competenza*, in «Scuola positiva», 1897
- Orestano P., *Se convenga mantenere la competenza del Senato, costituito in Alta Corte di Giustizia, per i reati contro la sicurezza dello Stato; e nell'affermativa, con quali norme e con quale guarentigia in relazione all'art. 71 dello Statuto*, in «Il circolo giuridico: rivista di legislazione e giurisprudenza (1870-1929)», 28 (1897)
- Orlando V. E., *Teoria giuridica delle guarentigie della libertà*, Torino 1890
- Orlando V. E., *Sulla responsabilità ministeriale*, in «Rivista di diritto pubblico e della pubblica amministrazione in Italia», 1 (1909), pt. 1
- Orlando V. E., *Immunità parlamentari ed organi sovrani : a proposito del caso di un giudizio d'interdizione contro un membro del Parlamento*, in «Rivista di diritto pubblico e della pubblica amministrazione», 25 (1933), pt. 1
- Panunzio S., *Lo Stato fascista*, Bologna 1925
- Pascale E., *Ancora sulla responsabilità ministeriale ed il diritto di accusa nella Camera*, in «Il foro italiano», 20 (1895), pt. 2
- Pascale E., *Limiti della giurisdizione giudiziaria, amministrativa e parlamentare*, in «Rivista universale di giurisprudenza e dottrina», 10 (1896), vol. 10, pt. 4
- Persico G., *La giurisdizione penale del Senato sopra i suoi membri: art. 37 dello Statuto*, in «Giustizia penale», 10 (1904)
- Pessina E., *Elementi di diritto penale*, Vol. I, Napoli 1882
- Pessina E., *Elementi di diritto penale*, Vol. III, Napoli 1885
- Pessina E., *Il processo Nasi e la competenza del Senato*, in «Rivista giuridica e sociale», 3 (1906)
- Petrone B., *Il problema politico-giuridico della responsabilità ministeriale*, in «Riv. internazionale di scienze sociali e discipline ausiliarie», 95 (1923)
- Pinsero N., *L'istituto della Cassazione e le sentenze dell'Alta Corte di giustizia: il ricorso Nasi è ammissibile?*, Modica 1908
- Piola Caselli E., *La magistratura. Studio sull'ordinamento giudiziario*, Torino 1907

- Pozzi D., *Processo Nasi-Lombardo: udienza 18 febbraio 1908 – requisitoria dell'on. avv. Domenico Pozzi*, Roma 1908
- Puccioni G., *Il Codice Penale Toscano illustrato sulla scorta delle fonti del diritto e della giurisprudenza*, Vol. IV, Pistoia 1857
- Quarta O., *Se sia necessaria una legge sulla responsabilità dei ministri ed a quali principii questa legge dovrebbe essere informata: relazione*, in *Relazioni*, 6, Congresso giuridico nazionale, Milano, 24-30 settembre 1906, Milano 1906
- Quarta O., *Sui reati ministeriali e sull'incompetenza dell'autorità giudiziaria a conoscerne*, in «Legge», col. 1705, 1° settembre 1907
- Quarta O., *La competenza nei reati ministeriali*, in «Il foro italiano», 32 (1907), n. 13
- Quarta O., *Nota a sentenza Corte di cassazione, sez. unite civili, 31 marzo 1908: ricorso Nasi*, in «La legge», 48 (1908)
- Racioppi F.-Brunelli I., *Commento allo Statuto del Regno* con prefaz. di Luigi Luzzatti, Vol. I (dall'art. 1 all'art. 23), Torino 1909
- Racioppi F.-Brunelli I., *Commento allo Statuto del Regno*, con prefaz. di Luigi Luzzatti, Vol. II (dall'art. 24 all'art. 47), Torino 1909
- F. Racioppi-I. Brunelli, *Commento allo Statuto del Regno*, con prefaz. di Luigi Luzzatti, Vol. III (dall'art. 48 all'art. 84 ed ultimo)
- Rajola Pescarini L., *Del Senato come Alta Corte di Giustizia*, Napoli 1908
- Rajola Pescarini L., *Del Senato come Alta Corte di giustizia: regolamento giudiziario del Senato e sentenze della Corte di Cassazione nei processi Giolitti, Crispi e Nasi*, Napoli, 1908
- Rende D., *Un'ipotesi di conflitto tra la giurisdizione penale ordinaria e quella del Senato costituito in Alta Corte di giustizia*, in «Giurisprudenza italiana», 58 (1906), pt. 2
- Romano S., *Le giurisdizioni speciali amministrative*, in *Primo trattato completo di diritto amministrativo*, Vol. III, diretto da V. E. Orlando, Milano 1901
- Ruiz D., *Sulle attribuzioni giudiziarie del Senato*, Castrovillari 1895
- Sanminiati V., *La giustizia nella pubblica amministrazione in Italia e progetto di legge per responsabilità ministeriali*, Città di Castello 1907
- Sansonetti V., *La responsabilità penale dei ministri e l'art. 47 dello Statuto*, in «Nuova antologia», 142 (1895)
- Semmola G., *Se convenga mantenere la competenza del Senato, costituito*

- in Alta Corte di Giustizia, per i reati contro la sicurezza dello Stato; e nell'affermativa, con quali norme e con quale guarentigia in relazione all'art. 71 dello Statuto*, in «4° Congresso giuridico nazionale (Napoli 1897)», Vol. IV, Relazioni della sezione di diritto pubblico, Napoli 1897
- Simon P., *L'élaboration de la Charte constitutionnelle de 1814 (1er avril-4 juin 1814)*, in «Revue d'Histoire moderne et contemporaine», Parigi 1906, 7-8
- Siotto Pintor M., *Della responsabilità dei ministri e dell'autorità competente a pronunciarsi in ordine ad essa*, in «Il foro italiano», 32 (1907), pt. 2
- Siotto Pintor M., *Nuovi dibattiti in tema d'immunità. Il consentito arresto dell'onorevole Nasi e il non consentito arresto dell'onorevole Ferri*, in «Annali della Facoltà di Giurisprudenza», S. 3, 6 (1909), n. 3
- Sonnino G., *L'Alta Corte*, in *Rassegna contemporanea*, in «Giustizia penale», I, col. 225, 1895
- Spirito U., *La libertà e l'individuo*, Milano 1942
- Stoppato A., *I reati ministeriali e l'articolo 47 dello Statuto*, in *Giustizia penale*, 1 (1895), n. 7
- Tambaro I., *Il nuovo regolamento giudiziario del Senato*, in «Giustizia penale», 1 (1895), n. 7
- Teixeira De Mattos V., *Accusa parlamentare e responsabilità ministeriale*, Milano 1909
- Tipografia della Camera dei deputati (cur.), AA.VV., *Le assemblee del Risorgimento*, Roma 1911
- Tozzi L., *Dell'Alta Corte di giustizia (Senato) – studio giuridico per l'avv. Luigi Tozzi*, Napoli 1886
- Vacchelli G., *La responsabilità ministeriale*, Cremona 1896
- Vigliani P. O., *Questioni sulla giurisdizione penale del Senato del Regno: articoli 36, 37 e 47 dello Statuto*, in «Annali della giurisprudenza italiana», 1 (1867), pt. 3
- Vincenti B., *La competenza del Senato in Alta Corte di giustizia per i delitti contro la personalità dello Stato*, Napoli 1942
- Vinciguerra Cordaro G., *La responsabilità penale dei ministri e l'Alta Corte di giustizia*, Messina 1905
- Zanichelli D., *Lo Statuto di Carlo Alberto secondo i verbali del Consiglio di Conferenza*, Roma 1898

- Zanichelli D., *Necessità di una legge sulla responsabilità ministeriale. Gli errori del processo Nasi*, in «Giornale d'Italia», 25 novembre 1907
- Zanichelli D., *La responsabilità dei Ministri e i reati ministeriali*, in «Rivista popolare», a. XIII, n. 24, 31 dicembre 1907

Opere posteriori al 1945

- Aimerito F., *Ricerche sul «Consiglio di Stato e dei Memoriali» degli Stati sabaudi. Percorsi fra equità, diritto e politica (secoli XVI-XIX)*, Torino 2018
- Allegretti U., *Profilo di storia costituzionale italiana. Individualismo e assolutismo nello Stato liberale*, Bologna 1989
- Alfieri L., *La storia, tra scienza e vita*, in «Studi in onore di Vincenzo Palazzolo», Milano 1986
- Alvazzi del Frate P., *Il giudice naturale. Prassi e dottrina in Francia dall'Ancien Régime alla Restaurazione*, Roma 1999
- Alvazzi del Frate P., *Il principio del "giudice naturale" nel costituzionalismo della Restaurazione in Francia e Italia*, in «Historia Constitucional», II (2002), n. 3
- Alvazzi del Frate P., *Il costituzionalismo moderno. Appunti e fonti di storia del diritto pubblico*, Torino 2007
- Alvazzi del Frate P., *Appunti di storia degli ordinamenti giudiziari. Dall'assolutismo francese all'Italia repubblicana*, Roma 2009
- Alvazzi del Frate P., *Giustizia e garanzie giurisdizionali. Appunti di storia degli ordinamenti giudiziari*, Torino 2011
- Alvazzi del Frate P., *La Charte del 4 giugno 1814: una introduzione*, in «Historia et ius», 3 (2013), paper 11
- Alvazzi del Frate P., *Individuo e comunità. Considerazioni storico-giuridiche sull'individualismo*, Torino 2019
- Aquarone A.-D'Addio M.-Negri G., *Le Costituzioni italiane*, Milano 1958
- Badinter R., *Introduction*, in *Une autre justice. Contributions à l'histoire de la justice sous la Révolution française*, Parigi 1989
- Balbino G., *La spiritualità del popolo italiano e il dramma della sua storia*, Roma 1954

- Balbino G., *Il cammino del pensiero*, Firenze 1962
- Bastid P., *Les institutions politiques de la monarchie parlementaire française (1814-1848)*, Paris 1954
- Bastid P., *Les grands procès politique de l'histoire*, Parigi 1962
- Battaglia F., *Le Carte dei diritti (dalla Magna Carta alla Carta di San Francisco)*, Firenze 1946
- Bignami M., *Costituzione flessibile, costituzione rigida e controllo di costituzionalità in Italia (1848-1956)*, Milano 1997
- Bin R.-Pitruzzella G., *Diritto costituzionale*, Torino 2019
- Bobbio N., *Il positivismo giuridico*, Torino 1996
- Boneschi M., *Giudice naturale e legittima suspicione. Aspetti di diritto costituzionale processuale penale e di diritto comparato. Le ragioni politiche e giuridiche del superamento dell'istituto del sospetto*, negli Atti del convegno di studio organizzato dal Movimento di Magistratura Democratica dell'A.N.M. e dal Sindacato Avvocati e Procuratori di Milano e Lombardia, Varese, 12-13 novembre 1966, in *Bollettino forense*, nn. 11-12 di novembre e dicembre 1966
- Cammarano F., *Il modello politico britannico nella cultura del moderatismo italiano di fine secolo*, in R. Camurri, *La scienza moderata. Fedele Lampertico e l'Italia liberale*, Milano 1992
- Cammarano F., *Storia politica dell'Italia liberale. L'età del liberalismo classico, 1861-1901*, Roma-Bari 1999
- Candeloro G., *Storia dell'Italia moderna*, V, *La costruzione dello Stato unitario (1860-1871)*, Milano 1968
- Caprara M., *Il caso Lockheed in Parlamento*, in L. Violante (cur.), *Storia d'Italia, Annali XVII, Il Parlamento*, Roma 2001
- Car R., *La concezione dello Stato popolare (Volksstaat) nei giuristi tedeschi del tardo Ottocento*, in *Il governo del popolo. Rappresentanza, partecipazione, esclusione alle origini della democrazia moderna*, Roma 2012
- Caravale M., *Storia del diritto nell'Europa moderna e contemporanea*, Roma-Bari 2012
- Caravale M., *Una incerta idea. Stato di diritto e diritti di libertà nel pensiero italiano tra età liberale e fascismo*, Bologna 2017
- Caravale M., *Magna Carta Libertatum*, Bologna 2020
- Cassina C., *Chambre des pairs française et Sénat italien siégeant en cour de justice : un essai de comparaison (XIXe siècle)*, in *Assemblées et Parlements*

- dans le monde du Moyen-Age à nos jours*, Paris – Assemblée nationale, Parigi 2010
- Cavanna A., *Storia del diritto moderno in Europa*, I, *Le fonti e il pensiero giuridico*, Milano 1982
- Cernuto G., *Il procedimento per i reati ministeriali*, in *Modelli differenziati di accertamento*, in *Tratt. proc. pen.* (cur. Spangher), VII, II, Torino 2011
- Cerri A., *Corso di giustizia costituzionale*, Milano 2004
- Charon-Bordas J., *Cour des Pairs. Procès Politiques*, I, in *La Restauration*, Parigi 1982
- Chiodi G., *Alfredo Rocco e il fascino dello Stato totale*, in I. Birocchi-L. Loschiavo (curr.), *I giuristi e il fascino del regime (1918-1925)*, Roma 2015
- Cianferotti G., *Il pensiero di V.E. Orlando e la giuspubblicistica italiana fra Ottocento e Novecento*, Milano 1980
- Ciaurro L. (cur.), *Lo Statuto Albertino illustrato dai lavori preparatori*, Roma 1996
- Cirillo A., *Responsabilità penale ministeriale. Statuto e posizioni dottrinali tra '800 e '900*, Bari 2023
- Citino Y. M., *Lo Statuto albertino fra lettera e spirito: i mutamenti costituzionali nell'instaurazione del parlamentarismo statutario*, in «Nomos. Le attualità del diritto», 1/2020
- Colao F., *Il diritto penale politico nel codice Zanardelli*, in S. Vinciguerra (cur.), *Diritto penale dell'Ottocento. I codici preunitari e il codice Zanardelli*, Padova 1999
- Colao F., «Hanno perduto il diritto di essere ancora considerati figli d'Italia». *I 'fuoriusciti' del Novecento*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 38 (2009)
- Colombo P., *Il Re d'Italia: prerogative costituzionali e potere politico della Corona*, Milano 1999
- Cordero F., *Procedura penale*, Milano 2006
- Costa P., *Lo Stato immaginario. Metafore e paradigmi nella cultura giuridica italiana fra Ottocento e Novecento*, Milano 1986
- D'Addio M., *Politica e magistratura (1848-1876)*, Milano 1966
- D'Addio M. (cur.), *Le Costituzioni italiane 1796-1799*, Roma 1993
- D'Alessandro L. P., *Giustizia fascista. Storia del Tribunale speciale (1926-1943)*, Bologna 2020

- D'Amico E., *Il potere come giudice: l'arresto dell'ex ministro Nunzio Nasi*, in F. Colao-L. Lacchè-C. Storti (curr.), *Giustizia penale e politica in Italia tra Otto e Novecento: modelli di esperienze tra integrazione e conflitto*, Milano 2015
- Danusso C., *Il Senato liberale e i reati ministeriali*, in F. Colao, L. Lacchè-C. Storti (curr.), *Giustizia penale e politica in Italia tra Otto e Novecento: modelli ed esperienze tra integrazione e conflitto*, Milano 2015
- De Waresquiel E., *Le préambule de la Charte du 4 juin 1814*, in « Jus Politicum », 13 (2014)
- Dell'Anno P., *Il procedimento per i reati ministeriali*, Milano 2001
- Donati F., *La responsabilità politica dei ministri nella forma di governo italiana*, Torino 1997
- Fassò G., *Individualismo*, in «Novissimo Digesto Italiano», II, Torino 1972
- Ferrajoli L., *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Roma-Bari 1989
- Ferrajoli L., *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia*, I, Rome-Bari 2007
- Ferrari Zumbini R., *L'«incidente» Nasi. Cronaca di una vicenda dell'Italia politica d'altri tempi (1903-1908)*, Padova 1983
- Ferrari Zumbini R., *Tra idealità e ideologia. Il rinnovamento costituzionale nel Regno di Sardegna fra la primavera 1847 e l'inverno 1848*, Torino 2008
- Ferrari Zumbini R.-Stolfi G.-Carnimeo L., *Senato segreto*, Macerata 2021
- Ferri G., *La cittadinanza e la personalità dello Stato nel regime fascista*, in *La cittadinanza tra Impero, Stati nazionali ed Europa. Studi promossi per il MDCCC anniversario della constitutio Antoniniana*, QVAESTIO. *Ricerche di Diritto e Scienze dell'Antichità tra passato e presente*, Roma 2015
- Finelli P.-Fruci G. L., *L'organizzazione della politica nell'Italia liberale: due casi di studio*, in «Società e Storia», n. 88/2000
- Fioravanti M., *Giuristi e costituzione politica nell'Ottocento tedesco*, Milano 1979
- Fioravanti M., *Appunti di storia delle costituzioni moderne. Le libertà fondamentali*, II ediz., Torino 2014
- Fioravanti M., *Lezioni di storia costituzionale. Le libertà fondamentali. Le forme di governo. Le Costituzioni del Novecento*, Torino 2021
- Gentile E., *La via italiana al totalitarismo. Il partito e lo Stato nel regime fascista*, Roma 2008

- Gentile E., *Total and Totalitarian Ideologies*, in M. Freeden, L. T. Sargent, M. Stear, *The Oxford Handbook of the Political Ideologies*, Oxford 2013
- Ghisalberti C., *Le Costituzioni giacobine (1796-1799)*, Milano 1957
- Ghisalberti C., *Storia costituzionale d'Italia 1848/1994*, Bari-Roma 2002
- Giannattasio C., *La Magistratura*, in *Commentario sistematico alla Costituzione italiana*, vol. II, diretto da P. Calamandrei-P. Levi, Firenze 1950
- Grimaldi A., *La Costituzione bolognese del 1796*, in «Rivista di diritto e storia costituzionale del Risorgimento», n. 3/2014
- Guarneri C., *Magistratura e politica in Italia. Pesì senza contrappesi*, Bologna 1992
- Gueli V., *Le decisioni di decadenza dei senatori pronunciate dall'Alta Corte di Giustizia straordinaria e i poteri della Cassazione*, in «Rivista di diritto processuale», 1 (1946), nn. 3-4
- Jemolo C. A.-Giannini M. S., *Lo Statuto albertino*, Firenze 1946
- Jeuland E., *Le droit au juge naturel et l'organisation judiciaire*, in «Revue Française d'Administration Publique», 1/2018, n. 125
- Linz J. J., *Democrazia e autoritarismo. Problemi e sfide tra XX e XXI secolo*, Bologna 2006
- Lacchè L., *Il costituzionalismo liberale*, in *Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti. Il contributo italiano alla storia del pensiero*, VIII appendice, dir. P. Cappellini-P. Costa-M. Fioravanti, B. Sordi, Roma 2012
- Lacchè L., *Un code pénal pour l'Unité italienne : le code Zanardelli (1889). La genèse, le débat, le projet juridique*, in «Sequência», XXXVIII, 68/2014
- Lanchester F., *Alle origini di Weimar. Dibattito costituzionalistico tedesco tra il 1900 e il 1918*, Milano 1985
- Lanchester F., *Momenti e figure nel diritto costituzionale in Italia e in Germania*, Milano 1994
- Lanchester F., *I giuspubblicisti tra storia e politica. Personaggi e problemi nel diritto pubblico del secolo XX*, Torino 1998
- Lanchester F., *Pensare lo Stato. I giuspubblicisti nell'Italia unitaria*, Roma-Bari 2004
- Lanchester F., in «Dizionario biografico degli Italiani», LXXXI, Roma 2014
- Lombardi G., *Note in tema di giustizia penale costituzionale*, Torino 1979
- Lombardo A. (cur.), *Il tramonto dello Stato liberale*, in «Studi risorgimentali», IX, dove si riporta G. Mosca, *Ancora sulla competenza del Senato*, Catania, 1971

- Lombardo A. (cur.), *Il tramonto dello Stato liberale*, in «Studi risorgimentali», IX, dove si riporta G. Mosca, *Il fenomeno Nasi giudicato da un siciliano*, 1971
- Lombardo A. (cur.), *Il tramonto dello Stato liberale*, in «Studi risorgimentali», IX, dove si riporta G. Mosca, *Il Senato in Alta Corte di giustizia*, 1971
- Mangoni L., *La crisi dello Stato liberale e i giuristi italiani*, in A. Mazzacane (cur.), *I giuristi e la crisi dello Stato liberale in Italia tra Otto e Novecento*, Napoli 1986
- L. Maroni, *Alta Corte e decadenza dalla carica di senatore*, in «Giustizia penale», 52 (1947)
- Marovelli P., *L'indipendenza e l'autonomia della magistratura italiana: dal 1848 al 1923*, Milano 1967
- Massabò Ricci I., *L'Alta Corte di Giustizia e il processo Persano*, in L. Violante (cur.), *Storia d'Italia. Il Parlamento*, Torino 2001
- Merlini S., *Il governo costituzionale*, in R. Romanelli (cur.), *Storia dello Stato italiano dall'Unità a oggi*, Roma 1995
- Miletti M. N., *Lucchini Luigi*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, II, Bologna 2013
- Miletti M. N., *Dall'adesione alla disillusione. La parabola del fascismo nella lettura panpenalistica di Luigi Lucchini*, in I. Birocchi-L. Loschiavo (curr.), *I giuristi e il fascino del regime (1918-1925)*, Roma 2015
- Moccia S., *Ideologie e diritto nel sistema sanzionatorio del codice Zanardelli*, in S. Vinciguerra (cur.), *Diritto penale dell'Ottocento. I codici preunitari e il codice Zanardelli*, Padova 1999
- Moretti R., *La disciplina del procedimento nei giudizi sulle accuse*, in G. Branca (cur.), *Commentario della Costituzione*, art. 37, Bologna-Roma 1981
- Notari S., *L'Italia e l'eredità francese. Codici e Costituzioni dalla Restaurazione all'Unità*, in M. Ascheri (cur.), *Costituzioni e codici moderni – "Saggi e lezioni di P. Alvazzi del Frate, M. Ascheri, A. Grilli, S. Notari, S. Rossi"*, Torino 2007
- Padovani T., *La tradizione penalistica toscana nel codice Zanardelli*, in S. Vinciguerra (cur.), *Diritto penale dell'Ottocento. I codici preunitari e il codice Zanardelli*, Padova 1999
- Perrone N., *Il processo all'agente segreto di Cavour. L'ammiraglio Persano e la disfatta di Lissa*, Soveria Mannelli 2018
- Picardi N.-Giuliani A., *L'ordinamento giudiziario. Documentazione storica*, vol. I, Rimini 1984

- Pisani M., *Problemi della giurisdizione penale*, parte II, *Il giudice naturale precostituito per legge*, Padova 1987
- Pizzorusso A., *La competenza del giudice come materia coperta da riserva di legge*, in *Giur. it.*, 1963, I, 1
- Pizzorusso A., *Sul significato dell'espressione «giudice» nell'art. 25 comma 1 della Costituzione*, in *Giur. cost.*, 1970
- Pizzorusso A., *Il principio del giudice naturale nel suo aspetto di norma sostanziale*, in «Scritti in onore di Costantino Mortati. Aspetti e tendenze del diritto costituzionale», vol. IV, Milano 1977
- Pizzorusso A., *Giudice naturale*, in «Enciclopedia giuridica», XV, Roma 1988
- Pombeni P., *La rappresentanza politica*, in R. Romanelli, *Storia dello Stato italiano dall'Unità ad oggi*, Roma 1995
- Portillo Valdés J. M., *La Nazione cattolica. Cadice 1812: una costituzione per la Spagna*, Manduria-Bari-Roma 1998
- Resta E., *Il diritto vivente*, Roma-Bari 2008
- Ridola P., *Democrazia pluralistica e libertà associative*, Milano 1987
- Ridola P., *Democrazia e rappresentanza nel pensiero di Costantino Mortati*, in M. Galizia-P. Grossi (curr.), *Il pensiero giuridico di Costantino Mortati*, Milano 1988
- Ridola P., *Sulla fondazione teorica della 'dottrina dello Stato'. I giuspubblicisti della Facoltà romana di Scienze politiche dalla istituzione della Facoltà al 1943*, in F. Lanchester (cur.), *Passato e presente delle Facoltà di Scienze politiche*, Milano 2003
- Ridola P., *Il costituzionalismo. Itinerari storici e percorsi concettuali*, in G. Azzariti (cur.), *Scritti in onore di G. Ferrara*, Torino 2005
- Ridola P., *Libertà e diritti nello sviluppo storico del costituzionalismo*, in R. Nania (cur.), *I diritti costituzionali*, II ediz., I vol., Torino 2006
- Ridola P., *La dignità dell'uomo e il principio di libertà nella cultura costituzionale europea*, in R. Nania (cur.), *L'evoluzione costituzionale delle libertà e dei diritti fondamentali*, Torino 2013
- Ridola P., *Il principio libertà nello Stato costituzionale. I diritti fondamentali in prospettiva storico-comparativa*, Torino 2018
- Romboli R., *Il giudice naturale. Studio sul significato e la portata del principio nell'ordinamento costituzionale italiano*, in «Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza della Università di Pisa», n. 77, Milano 1981

- Romboli R., *Il giudice naturale*, in «Novissimo Digesto italiano», Appendice, III, Torino 1982
- Romboli R., *La azionabilità del diritto al giudice naturale*, in «Studi in onore di Vincenzo Palazzolo», Milano 1986
- Rosanvallon P., *La monarchie impossible. Les Chartes de 1814 et de 1830*, Parigi 1994
- Rosenfield L.-Vespaziani A., *'Fascismo tropicale', ovvero la recezione della dottrina fascista italiana nel Brasile dell'Estado Novo di Vargas*, in I. Birocchi-G. Chiodi-M. Grondona, *La costruzione della 'legalità' fascista negli anni Trenta*, Roma 2020
- Saitta A., *Costituenti e Costituzioni della Francia rivoluzionaria e liberale, (1789-1875)*, Milano 1975
- Sarasola I. F., *La Constitución española de 1812 y su proyección europea e iberoamericana*, in *Fundamentos. Cuadernos monográficos de Teoría del Estado, Derecho Público e Historia Constitucional*, II (2000)
- Sbriccoli M., *Il diritto penale liberale. La «Rivista penale» di Luigi Lucchini (1874-1900)*, in «Quaderni fiorentini», 16 (1987)
- Scarlato G., *I reati ministeriali*, Padova 1982
- Sica G., *Prove di fiducia. Il Presidente della Camera e il parlamentarismo nel periodo statutario*, Roma, 2021
- Soffietti I., *Lo Statuto Albertino*, Torino 1999
- Soffietti I., *I tempi dello Statuto albertino. Studi e fonti*, Torino 2004
- Somma E., «Naturalità» e «precostituzione» del giudice nell'evoluzione del concetto di legge, in «Riv. it. dir. proc. pen.», 1963
- Speciale G., *Alfredo Rocco*, in «Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti. Il contributo italiano alla storia del pensiero», Appendice VIII, Roma 2012
- Stolzi I., *L'ordine corporativo. Poteri organizzati e organizzazione del potere nella riflessione giuridica dell'Italia fascista*, Milano 2007
- Stolzi I., *Fascismo e cultura giuridica*, in «Studi storici. Rivista trimestrale dell'Istituto Gramsci», Vol. LV, n. 1/2014
- Stolzi I., *Le inchieste parlamentari. Un profilo storico-giuridico (Italia 1861-1900)*, Milano 2015
- Stronati M., *Il governo della 'grazia'. Giustizia sovrana e ordine giuridico nell'esperienza italiana (1848-1913)*, Milano 2009

- Taormina C., *Giudice naturale e processo penale*, Roma 1972
- Taormina C., *Procedimenti e giudizi di accusa*, Milano 1978
- Tisci A., *Potere politico e funzione giudiziaria del senato nell'Italia Unita*, in *Themis. Tra le pieghe della giustizia. Percorsi storici raccolti da Aurelio Cernigliaro*, pp. 159-176, Torino 2009
- Trisolino L., *Riflessioni sul pensiero filosofico-penalistico di Enrico Pessina prima del Codice Zanardelli*, in «Filodiritto», 14.01.2016
- Trisolino L., *Perspectives historiques sur la “ justice politique ” : la responsabilité pénale des ministres en Italie*, in AA., *Perspectives nouvelles du droit. Thèmes, méthodes et historiographie en France et en Italie* (curr. G. Grisi-F. Rasse), Roma 2020
- Ungari P., *Alfredo Rocco e l'ideologia giuridica del fascismo*, Brescia 1963
- Ungaro F., *Sentenze a porte chiuse*, Milano 1976
- Vedel G., *La loi des 16-24 août 1790 : Texte? Prétexte? Contexte?*, in « Revue française de droit administratif », VI (1990)
- Varela Suanzes J., *La teoría del Estado en los orígenes del constitucionalismo hispanico (las Cortes de Cádiz)*, Madrid 1993
- Venturini F., *L'art. 45 dello Statuto albertino nella letteratura giuridica: appunti su di uno scritto di Vittorio Emanuele Orlando*, in *Le Carte e la storia*, 1, giugno 2014
- Zagrebel'sky G., *Procedimenti d'accusa*, in «Enc. dir.», XXXV, Milano 1988

Fonti d'archivio

Archivio Storico del Senato della Repubblica italiana (ASS): Alta corte di giustizia, bb. 463, voll. 9, regg. 14, rub. 1 (1866-1948): Vol. 1: 15 apr. 1867-1°

PARTE II

*Appendice di raccolta di tutti i dispositivi emessi
nella storia statutaria dall'Alta Corte di Giustizia*

Qui di seguito si propone la lettura dei dispositivi di tutte le pronunce decisorie del Senato costituito in Alta Corte di Giustizia – Commissione d'istruzione – Commissione d'accusa.

FASCICOLO “DECISIONI 1867-1900”

Vol. I dal n. 1 al n. 69¹

Procedimento al Sen. Conte Carlo Pellion di Persano – buste nn. 1-2 – registro denunce n. 0 – anno di arrivo in Senato 1866 – decisione n. 1 del 1867 – oggetto/reato: artt. 240 e 241 editto penale militare marittimo del 1826 “essendosi allontanato dagli ordini ricevuti [non ha adempiuto alla] missione [...] di cui era stato incaricato, per non aver [...] tentato di bloccare l'armata nemica dall'8 al 13 luglio 1866”; per come ha comandato e si è condotto nelle battaglie per conquistare Lissa: 15 aprile 1867 – Alta Corte di Giustizia di Firenze [...]

Per questi motivi:

Udite in pubblica udienza le requisitorie del Ministero Pubblico e le difese presentate dall'accusato e dai suoi difensori che con esso ebbero ultimi la parola; Visti gli art. 240 e 241 dell'Editto penale militare marittimo del 18 Luglio 1826, così concepiti:

Art. 240. “Ogni comandante di una squadra o bastimento da guerra qualunque, il quale non abbia, riempita la missione od incarico statogli dato, quando la mancanza sia per negligenza od imperizia, sarà punito con la demissione se si tratti di un Ufficiale generale”.

Art. 241. “L'Ufficiale di qualunque grado incaricato di una spedizione o missione, il quale essendosi allontanato dagli ordini ricevuti, avrà fatto andare a vuoto, od avrà male adempita la missione di cui era incaricato, sarà sospeso dalle sue funzioni, e potrà anche secondo le circostanze essere dimesso”.

Visto l'art. 2 della legge 29 Maggio 1892 sullo Stato degli Ufficiali di terra e di mare, così concepito:

L'Ufficiale non può perdere il suo grado fuorché per una delle cause seguenti:

5° Destituzione o demissione pronunciata da un Consiglio di guerra.

Visto l'art. 568 del Codice di procedura penale, così concepito:

Nelle sentenze di condanna proferite sia in contraddittorio che in contumacia, le spese del procedimento saranno dichiarate a carico dei condannati.

¹ In ASS (Archivio Storico del Senato italiano), *Alta Corte di Giustizia – Decisioni 1867-1900*, vol. I dal n. 1 al n. 69.

Dichiara convinto l'accusato Conte Carlo Pellion di Persano dei reati sopra ascritti al medesimo, e lo condanna alla pena della demissione, alla perdita del grado di ammiraglio, e alle spese del giudizio, le quali saranno liquidate con ordinanza del Presidente.

Firenze addì 15 Aprile 1867

Procedimento al Sen. Filippo Gualterio – busta n. 3 – registro denunce n. 00 – anno di arrivo in Senato 1867, decisione n. 2 del 1868 – oggetto/reato: libello famoso (art. 573 cod. pen.); abuso d'ufficio (art. 193 cod. pen.):

Alta Corte di Firenze, 9 maggio 1868

[...]

Per questi motivi:

Visto l'art. 250 del Codice di procedura penale.

Dichiara non farsi luogo a procedimento contro il Senatore Marchese Filippo Gualterio. Né per la imputazione di libello famoso o diffamazione o ingiuria. Né per la imputazione di abuso dell'ufficio [...].

Procedimento al Sen. Giacomo Medici Prefetto della Provincia di Palermo – busta n. 4 – registro denunce n. 1 – anno arrivo in Senato 1871 – decisione n. 3 del 1872 – oggetto/reato: attentato alla libertà individuale:

13 gennaio 1872, Commissione d'Istruzione Roma

[...]

Per queste considerazioni

La Commissione d'Istruzione

In conformità della Requisitoria del Pubblico Ministero

Dichiara:

Non far luogo a procedere per il fatto denunciato a carico del Senatore Generale Giacomo Medici dai fratelli Ignazio e Francesco Romanotto [...]

Procedimento al Sen. Giovan Battista Piazzoni – busta n. 5 – registro denunce n. 2 – anno di arrivo in Senato 1872 – decisione n. 4 del 1872 – oggetto/reato: appropriazione indebita; contravvenzione alle discipline delle strade ferrate:

Commissione d'Istruzione Roma, 23 novembre 1872

[...]

Sulla imputazione di contravvenzione alle discipline di polizia delle strade ferrate Attesoché il cavallo di proprietà del Senatore Piazzoni penetrò nel recinto ferroviario e vi percorse un tratto di strada di circa tre chilometri, non perché fu abbandonato ma per essersi, dopo rotti i freni e svincolato dal galesso cui era legato, sospinto ad impetuosa fuga: Epperò non è da addebitargli alcuna negligenza all'imputato Piazzoni;

Per tali motivi e visti gli articoli 250 del Cod. di proc. pen. e 15 del Regolamento dell'Alta Corte.

La Commissione d'Istruzione dichiara di non esser luogo a procedimento penale per inesistenza di reato contro il Senatore Gianbattista Piazzoni per le imputazioni di indebita appropriazione in danno della Contessa Elisabetta Sotto Casa, e di contravvenzione alla disciplina delle strade ferrate; [...]

Procedimento al Sen. De Larderel Federigo – busta n. 6 – registro denunce n. 3 – anno arrivo in Senato 1873 – decisione n. 5 del 1873 – imputazioni: diffamazione ed ingiurie:

1° maggio 1873, Commissione d'Istruzione Roma

[...] Dichiara

Non farsi luogo a procedimento contro il Senatore Conte Federigo di Larderel per i fatti contro di lui querelati [...].

Procedimento al Sen. Angioletti Diego, n. busta 7 – registro denunce 4 – anno arrivo in Senato 1873 – decisione n. 6 del 1873 – calunnia e diffamazione

24 settembre 1873, Commissione d'Istruzione Roma

[...]

Per tali motivi

Veduti gli articoli 175, 178 del Codice penale militare, 375 e 579 del Codice penale, 250 del Codice di procedura penale e 15 del Regolamento giudiziario pel Senato costituito in Alta Corte di Giustizia.

Dichiara di non farsi luogo a procedimento penale contro il Senatore Luogotenente Generale Sig. Angioletti Cav. Diego per inesistenza di reato.

Così fatto e deliberato in Roma nella Camera di Consiglio dell'Alta Corte di Giustizia nel di Ventiquattro Settembre mille Ottocento settanta tre [...]

Procedimento al Sen. Satriano Filippo per Leopoldo, accusato di falso in scrittura privata – busta n. 8 – registro denunce n. 5 – anno arrivo in Senato 1875 – decisione n. 7 del 1876:

11 gennaio 1876, Alta Corte di Giustizia in Camera di Consiglio

[...] Per questi motivi accoglie le conclusioni del Pubblico Ministero

Dichiara

Doversi l'ex Senatore Cav.re Filippo Satriano di Napoli rinviare alla giustizia ordinaria per l'ulteriore prosecuzione ai termini di legge del processo istrutto contro di lui per il crimine di falso in scrittura privato e per il quale fu posto in accusa con sentenza dell'Alta Corte di giustizia del 2 scorso Dicembre e [...] come ordine che siano a tal fine trasmessi al Ministero della Giustizia tutti gli atti del processo medesimo per l'ulteriore loro corso. [...]

Procedimento al Sen. Genuardi Ignazio – busta n. 9 – registro n. 6 – anno arrivo in Senato 1876 – decisione n. 8 del 1876 – bancarotta (art. 381, 382 e 383 cod. pen.): 15 maggio 1876, Commissione d'Istruzione

La Commissione d'Istruttoria dell'Alta Corte di Giustizia [...] Dichiarò che per parte sua non è luogo ad alcun provvedimento. [...]

Procedimento al Sen. Pantaleoni Diomede – busta n. 10 – reg. 7 – arrivo in Senato 1876 – decisione n. 9 del 1877 – ingiuria pubblica per mezzo della stampa: 30 gennaio 1877, Commissione d'Istruzione

La Commissione d'Istruttoria del Senato costituito in Alta Corte di Giustizia nel procedimento contro il Senatore Comm. Diomede Pantaleoni

Imputato

[...]

Dichiara

Non esser luogo a procedimento contro il Senatore Comm. Diomede Pantaleoni pel reato ascrittogli, e condanna il querelante desistente Prof. Pietro Sbarbaro nelle spese del procedimento.

Così pronunciato il trenta Gennaio milleottocentosettantasette.

[...]

Procedimento al Sen. Camozzi Vertova Giovanni Battista – busta n. 11 . reg. denunce 8 – arrivo in Senato 1879 – decisione n. 10 del 1879 – ingiurie e minacce: 26 luglio 1879, Commissione d'Istruzione

Ordinanza

della Commissione d'istruttoria [...]

Per questo motivi

V. gli articoli 583 e 686, n. 3 del codice penale, 250 del codice di procedura penale e 15 del regolamento giudiziario del Senato

Dichiara non esser luogo a procedimento per inesistenza di reato. [...]

Procedimento al Sen. Camerata Scovazzo Rocco – busta 12 – reg. denunce 9 – arrivo in Senato 1879 – decisione n. 11 nel periodo 1879-1880 – contravvenzione all'art. 14 della legge 28 luglio 1861 sui pesi e misure:

Pretura Aidone

Dal registro PRONUNCE si apprende quanto segue: [...] Non risulta dagli atti se fu pronunciata sentenza; risulta però che si chiese di conciliare la contravvenzione in via amministrativa e si versò all'uopo la somma di Lire 3. [...]

Procedimento al Sen. Gadda Giuseppe, n. busta 13 – registro denunce n. 10 – anno arrivo in Senato 1881 – decisione n. 12 del 1881 – attentato alla libertà individuale per arresto arbitrario:

11 aprile 1881, Commissione d'Istruzione

[...]

Per questi motivi

Visti gli art. 194 del Codice penale, 250 del Codice di procedura penale e 15 del Regolamento Giudiziario del Senato

Dichiara non esser luogo a procedimento per insussistenza di reato [...].

Procedimento al Sen. Compagna Pietro – busta 15 – reg. denunce 12 – arrivo in Senato 1882 – decisione n. 13 – contravvenzioni agli art. 19 e 20 del Regolamento edilizio del Comune di Palma in Campania:

8 dicembre 1882, Commissione d'Istruzione

[...] La Commissione d'istruzione

Dichiara non esser luogo a procedimento per estinzione dell'azione penale in seguito all'incorsa prescrizione [...]

Procedimento al Sen. Manfrin Pietro – busta 14 – reg. denunce 11 – arrivo in Senato 1882 – pronuncia n. 14 del 1883 – esercizio arbitrario delle proprie ragioni a danno delle altrui proprietà e in contravvenzione all'art. 678 n. 3 del cod. pen.; calunnia e diffamazione:

3 febbraio 1883, Commissione d'Istruzione

[...] Visti gli atti e la requisitoria del Ministero Pubblico in data 1° febbraio 1883

Ritenute le operazioni per le quali lo stesso Ministero Pubblico ha conchiuso di non esistere reato nei fatti che hanno dato occasione alla querela del Signor Dall'Oglio.

Visto l'articolo 250 del Codice di procedura penale.

Dichiara non farsi luogo a procedimento penale per inesistenza di reato. [...]

Procedimento ai Senatori Arrigossi Luigi, Alvisi Giacomo Giuseppe, Manfrin Pietro, busta 16, reg. denunce 13, anno arrivo in Senato 1883, decisione n. 15 del 1884, bancarotta (art. 381, 383, 384 cod. pen.) – fallimento Banca del popolo di Firenze 18 maggio 1884, Commissione d'Istruzione

[...] Per questi motivi

Ritenuto la propria competenza a giudicare nella causa attuale di fronte a tutti gli amministratori della cessata Banca del Popolo di Firenze,

Dichiara

non esser luogo ad ulteriormente procedere contro di essi, per inesistenza di reato; salvo a chi spetti l'esperimento dell'azione civile contro i medesimi pel risarcimento dei danni a cui ciascuno di loro possa essere tenuto. [...]

Procedimento al Sen. Manfrin Pietro – busta 17 – reg. denunce 14 – anno arrivo in Senato 1884 – decisione n. 16 del 1884 – indebita esazione dei diritti d'acqua e deviazione di acque ad uso d'irrigazione:

8 luglio 1884, Commissione d'Istruzione

[...] Visti gli atti e la requisitoria del Ministero Pubblico in data del 7 luglio 1884 Ritenute le operazioni per le quali lo stesso Pubblico Ministero ha conchiuso di non esistere reato nei fatti che hanno dato occasione alla querela del Sig. Dall'Oglio Visto l'articolo 250 del Codice di Procedura Penale

Dichiara non farsi luogo a procedimento penale per inesistenza di reato
Roma addì 8 luglio 1884 [...]

Procedimento al Sen. Bonelli Cesare – busta 18 – reg. denunce 15 – anno arrivo al Senato 1884 – decisione n. 17 del 1885 – diffamazione, ingiurie e prevaricazione:

1° febbraio 1885, Commissione d'Istruzione

[...] Ritenute le osservazioni per le quali lo stesso Ministero Pubblico ha conchiuso di non esistere reato nei fatti che hanno dato occasione alla querela di Luigi Appel Visto l'articolo 250 del Codice di Procedura Penale

Dichiara non farsi luogo a procedimento penale per inesistenza di reato
Roma addì 1° Febbraio 1885

Procedimento al Sen. Farina Mattia – busta 19 – reg. denunce 16 – anno arrivo in Senato 1884 – decisione n. 18 del 1885 – contravvenzione all'art. 55 del regolamento per la polizia delle strade ferrate del 31 ottobre 1873:

1° febbraio 1885, Commissione d'Istruzione

[...] Per questi motivi

Visti gli articoli 55, 44 del Regolamento ferroviario 31 Ottobre 1873, 15 del regolamento giudiziario del Senato, 340, 250 codice di procedura penale

Dichiara non essere luogo a procedere contro il Senatore Mattia Farina.

Procedimento al Sen. Zini Luigi – busta n. 20 – reg. denunce 17 – anno arrivo in Senato 1886 – decisione n. 19 del 1886:

16 luglio 1886, Commissione d'Istruzione

[...] Visti gli atti del procedimento e la requisitoria del Pubblico Ministero in data 15 Luglio 1886

Ritenute le osservazioni per le quali lo stesso Pubblico Ministero ha conchiuso dichiararsi non essere luogo a procedimento attesa la desistenza della querela

V. gli articoli 117 e 250 del codice di procedura penale

Dichiara non farsi luogo a procedimento penale per desistenza dalla querela. [...]

Procedimento al Sen. Del Giudice Achille – busta n. 21 – registro denunce n. 18 – anno arrivo in Senato 1886 – decisione n. 20 del 1887 – oltraggio a pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni (art. 258 cod. pen.):

10 febbraio 1887, Alta Corte di Giustizia

[...] Dichiarò

Non essersi fatto luogo a procedimento [...]

Procedimento al Sen. Pissavini Luigi – busta n. 23 – registro denunce n. 20 – anno arrivo in Senato 1887 – decisione n. 21 del 1888 – corruzione e oltraggio al pudore:

21 aprile 1888, Alta Corte di Giustizia

[...] Dichiarò colpevole Luigi Pissavini del reato di offesa al buon costume commesso in maniera da eccitare il pubblico scandalo [...] E lo condannò nella pena complessiva del carcere per mesi sette, e nella multa complessiva di lire trecento.

Dichiarò incorso il Luigi Pissavini nella decadenza dalla Dignità di Senatore.

Lo condannò inoltre al pagamento delle spese ed al risarcimento dei danni da liquidarsi dal Tribunale competente.

[...]

Procedimento al Sen. Del Giudice Achille – busta 22 – reg. denunce 19 – anno arrivo in Senato 1887 – decisione n. 22 del 1888 – truffa ed appropriazione indebita (631 cod. pen.):

24 aprile 1888, Alta Corte di Giustizia

[...] Ordinò

Visti gli atti del processo istruitosi contro il Senatore Achille Del Giudice

Viste le dimissioni del medesimo date dalla carica di Senatore, delle quali dimissioni il Senato prese atto nella seduta pubblica del 22 corrente mese:

Udito il Ministero Pubblico rappresentato dal Proc. Gen.le del Re presso la Corte d'Appello di Roma Senatore Erasmo Colapietro, il quale concluse che l'imputato sia inviato ai tribunali ordinari:

Ritenuto che per le dimissioni volontariamente date, e dal Senato non respinte, il Del Giudice ha cessato di essere Senatore, e che per ciò è venuto meno la giurisdizione eccezionale di cui nell'art. 37 dello Statuto, la quale essendo solo stabilita per i membri del Senato, non può estendersi a quelli che hanno cessato di appartenervi:

Dichiarò

Doversi l'ex Senatore Achille Del Giudice rinviare alla Giustizia ordinaria per l'ulteriore prosecuzione a termini di legge del processo contro di lui aperto per l'imputazione di truffa e di appropriazione indebita a danno di Silvia Pisacane, ed in pari tempo doversi trasmettere come ordina che siano a tal fine trasmessi al Ministero della Giustizia gli Atti del processo medesimo per l'ulteriore loro corso.

[...]

Procedimento al Sen. Diana Giovanni e altri – busta 24 – reg. denunce 21 – anno arrivo in Senato 1890 – decisione n. 23 del 1890 – bancarotta fraudolenta:

29 marzo 1890, Commissione d'Istruzione

[...] Ordinanza

[...] Per questi motivi

Accogliendo le conclusioni del Pubblico Ministero

Dichiara

Doversi l'ex Senatore Marchese Giovanni Diana rinviare assieme ai suoi complici alla giustizia ordinaria per l'ulteriore prosecuzione, a termini di legge, del processo contro di essi istrutto per i delitti di bancarotta fraudolenta e di falsità in atti pubblici; ed in pari tempo doversi trasmettere, come ordina che siano a tal fine trasmessi al Ministero della Giustizia tutti gli atti del procedimento per l'ulteriore loro corso.

Così pronunziato dalla Commissione d'Istruzione il giorno 29 Marzo 1890. [...]

Procedimento al Sen. Camerata Scovazzo Rocco – busta 25 – reg. denunce 22 – anno arrivo in Senato 1890 – decisione n. 24 del 1891 – falso in documenti pubblici:

13 gennaio 1891, Commissione d'Istruzione

[...] Per questi motivi

Visto l'art. 15 del Regolamento giudiziario del Senato

Dichiara non farsi luogo a procedimento per l'avvenuta prescrizione dell'azione penale.

[...]

Procedimento al Sen. Acquaviva Luigi – busta 26 – reg. denunce 23 – arrivo in Senato 1890 – decisione n. 25 del 1891 – contravvenzioni alla legge 30 giugno 1889 sulla requisizione dei quadrupedi:

12 febbraio 1891, Commissione d'Istruzione

[...] Per questi motivi

Visti gli articoli citati, non che gli art. 15 del Regolamento Giudiziario del Senato e 250 del Codice di procedura penale:

Dichiara non esser luogo, per inesistenza di reato, a procedere contro il Senatore Acquaviva Duca d'Atril in ordine alle due contravvenzioni suddette, ed ordina il rinvio degli atti all'autorità giudiziaria competenza per quanto riguarda gli altri due imputati [...]

Procedimento al Sen. Di Bancina Biagio – busta 27 – reg. denunce 24 – arrivo in Senato 1891 – decisione n. 26 del 1891 – contravvenzione all'art. 16 della legge forestale 20 giugno 1877:

19 aprile 1891, Commissione d'Istruzione

[...] Per questi motivi

La Commissione d'istruzione:

Dichiara riguardo a tutti gli imputati non farsi luogo a procedimento. [...]

Procedimento al Sen. San Martino Valperga Guido – busta 28 – reg. denunce 25 – arrivo in Senato 1891 – decisione n. 27 del 1891 – ingiurie (art. 395 cod. pen.):

15 luglio 1891, Commissione d'Istruzione

[...] Per questi motivi

Visti gli art. 15 del citato Regolamento e 250 del Codice di P.P.

Lette le conclusioni conformi del Pubblico Ministero dichiara non farsi luogo a procedere contro il Senatore Guido di San Martino per essere estinta per prescrizione l'azione penale contro del medesimo, per il reato ascrittogli colla querela [...]

Procedimento al Sen. Breda Vincenzo Stefano² – busta 29 – reg. denunce 26 – arrivo in Senato 1891 – decisione n. 28 del 1891 – contravvenzione alla legge sulle opere pubbliche:

15 luglio 1891, Commissione d'Istruzione

[...] La Commissione d'Istruzione

Veduta la requisitoria del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma, Senatore Comm. Domenico Bartoli,

Visti gli atti processuali a carico del Senatore Comm. Vincenzo Breda dai quali risulta che con processo verbale del di 8 Agosto 1889 al Comm. Vincenzo Breda, come rappresentante la Società Veneta sedente in Padova per imprese e costruzioni pubbliche, fu contestata la contravvenzione di cui agli art. 308 della legge 20 marzo 1865 sui LL.PP. e 3 del Regolamento 31 Ottobre 1873, n. 1687 per avere destinato a funzionare da Capo stazione in [...], senza che avesse subito i prescritti esami d'idoneità.

[...]

Dichiara non farsi luogo a procedimento penale contro il Senatore Vincenzo Breda per la contravvenzione di cui sopra è parola, ed ordina che gli atti siano rimessi all'autorità giudiziaria competente per il corso ulteriore di giustizia. [...]

Procedimento al Sen. Colocci Antonio – busta 30 – reg. denunce 27 – arrivo in Senato 1891 – decisione n. 29 del 1891 – ingiuria a mezzo stampa:

29 ottobre 1891, Commissione d'Istruzione

[...] Dichiara

non esser luogo a procedimento contro il Marchese Antonio Colocci, Senatore del Regno, per il reato ascrittogli. [...]

Procedimento al Sen. Cordova Vincenzo – busta 31 – reg. denunce 28 – arrivo in Senato 1892 – decisione n. 30 del 1893 – diffamazione a mezzo stampa:

1 giugno 1893, Commissione d'Istruzione

[...] Dichiara quindi non essere luogo a procedere, e condanna il remittente [...] nelle spese. [...]

² Cfr. *Le ordinanze del Senato (Alta Corte di giustizia) sul procedimento a carico del senatore Breda*, in *La Legge*, 1899, Vol. I, n. XVIII e Vol. II, n. IX.

Procedimento al Sen. Linati Filippo – busta 32 – reg. denunce 29 – arrivo in Senato 1893 – pronuncia n. 31 – vilipendio delle istituzioni costituzionali e offesa alle leggi dello Stato:

4 novembre 1893, Commissione d'Istruzione

[...] Per questi motivi

[...] La Commissione d'istruzione del Senato dichiara non farsi luogo a procedimento contro il sen. Conte Filippo Linati per inesistenza di reato. [...]

Procedimento al Sen. Nobili Nicolò – busta 33 – reg. denunce 30 – arrivo 1893 – decisione n. 32 del 1894 – diffamazione a mezzo stampa:

29 aprile 1894, Commissione d'Istruzione

[...] La Commissione d'istruzione

Dichiara

non esser luogo a procedimento contro l'onorevole Avv. Nicolò Nobili, Senatore del Regno, né contro il Sig. Giuseppe Messeri, direttore il primo, gerente il secondo del giornale "la Nazione", per diffamazione a danno di Giovanni Antonio Sartori. [...]

Procedimento al Sen. Medici Luigi – busta 34 – reg. denunce 31 – 1894 – decisione n. 33 del 1894 – frodi a danno dello Stato con corruzione di pubblici funzionari:

22 giugno 1894, Commissione d'Istruzione

[...] Ordinanza

[...] Per queste ragioni visto l'art. 7° del regolamento giudiziario del Senato, uniformemente al Pubblico Ministero, la Commissione d'Istruzione dell'Alta Corte di Giustizia dichiara non farsi luogo a procedimento penale contro il Senatore Medici per inesistenza di reato. [...]

Procedimento al Sen. Papadopoli Niccolò Angelo – busta 35 – reg. denunce 32 – 1895 – decisione n. 34 del 1895 – contravvenzione all'art. 9 della legge 30 giugno 1889 sulla requisizione dei quadrupedi:

30 luglio 1895, Commissione d'Istruzione

[...] Per tali ragioni

Dichiara

Non farsi luogo a procedimento contro il Senatore conte Papadopoli. [...]

Procedimento al Sen. De Simone Giuseppe – busta 38 – reg. denunce 35 – 1895 – decisione n. 35 del 1896 – diffamazione a mezzo stampa:

ord. 9 febbraio 1896, Commissione d'Istruzione

[...] Per tali ragioni, conformemente al P.M.

Dichiara

non esser luogo a procedere pel delitto preveduto dall'articolo 94 della legge

comunale e provinciale a carico del Senatore Giuseppe De Simone per inesistenza di reato

Dichiara

tanto contro il Senatore De Simone tanto quanto [...] non essere luogo a procedimento in ordine alle fatte pubblicazioni per estinzione dell'azione penale. [...]

Procedimento al Sen. De Simone Giuseppe – busta 39 – reg. denunce 36 – 1895 – decisione n. 36 del 1896 – istigazione a delinquere:

9 febbraio 1896, Commissione d'Istruzione

[...] Dichiara

non farsi luogo a procedimento contro il Senatore Giuseppe De Simone. [...]

Procedimento al Sen. Fazioli Michele – busta 40 – reg. denunce 37 – 1896 – decisione n. 37 del 1896 – contravvenzione all'art. 4 della legge 30 giugno 1889 sulla requisizione dei quadrupedi:

La Commissione [...]

Dichiara

Non farsi luogo a procedimento a carico del Senatore conte Michele Fazioli [...]

Procedimento al Sen. Pierantoni Augusto – busta 52 – reg. denunce 40 – 1896 – decisione n. 38 del 1896 – lesione personale (art. 372 cod. pen.):

24 maggio 1896, Commissione d'Istruzione

[...] Viste le conclusioni del P.M. ed in conformità delle medesime,

Dichiara

Non esser luogo a procedere contro il senatore Augusto Pietantoni per essere escluso dagli atti istruttori che sia egli l'autore della lesione subita da [...].

Procedimento al Sen. Camerini Giovanni – busta 36 – reg. denunce 33 – 1895 – decisione n. 39 del 1896 – contravvenzione all'art. 9 della legge 30 giugno 1889 sulla requisizione dei quadrupedi:

13 giugno 1896, Commissione d'Istruzione

[...] Per tali ragioni conformemente al P.M.

Dichiara

Non farsi luogo a procedimento contro l'On. Senatore conte Camerini Giovanni per inesistenza di reato. [...]

Procedimento al Sen. Sensales Francesco – busta 51 – reg. denunce 39 – 1896 – decisione n. 40 – abuso d'autorità:

13 giugno 1896, Commissione d'Istruzione

[...] Per tali ragioni;
Uniformemente al P.M.

Dichiara

Non farsi luogo a procedimento contro l'onorevole senatore Sensales per inesistenza di reato. [...]

Procedimento al Sen. Francesco Sensales – busta 51 – reg. denunce 30 – 1896 – decisione n. 41 – abuso d'autorità:

18 luglio 1896, Commissione d'Istruzione

[...] Ha osservato che l'attuale querela non essendo che la ripetizione di quella precedentemente disaminata, ed essendovi un giudicato non è permesso ritornarvi sopra. [...]

Dichiara

di non trovar luogo ad ulteriore deliberazione [...]

Procedimento al Sen. Caccia Gregorio e altri – busta 53 – reg. denunce 41 – 1896 – decisione n. 42 del 1896 – truffa e appropriazione indebita:

[...] Per tali ragioni:

Dichiara estinta nei riguardi del senatore Caccia Gregorio l'azione penale per la sua avvenuta morte, ed ordina per Lombardi Francesco l'invio degli atti al potere giudiziario competente. [...]

Procedimento al Sen. Massari Galeazzo – busta 37 – reg. denunce 34 – 1895 – decisione n. 43 del 1897 - all'art. 9 della legge 30 giugno 1889 sulla requisizione dei quadrupedi:

24 gennaio 1897, Commissione d'Istruzione

[...] La Commissione istruttoria presso l'Alta Corte di Giustizia [...] ha osservato che il comandante il distretto militare di Ferrara addì 27 dicembre 1894, trasmetteva al Prefetto di quella Provincia un verbale constatante avere l'onorevole senatore Massari Duca Galeazzo, contravvenuto al disposto dell'art. 9 della legge 30 giugno 1889 n. 6168 per non avere presentato alla rivista militare di quel distretto i suoi quadrupedi, cioè cavalli, esistenti nel territorio dipendente dal comune di Ferrara. Ha osservato, che senza discendere allo esame di merito della imputazione, versando nel caso di una mera contravvenzione ai termini dell'art. 91 n. 5 Codice penale, l'azione penale trovasi già prescritta. Quindi uniformemente alla richiesta del P.M.

Dichiara per prescrizione estinta l'azione penale contro il senatore Massimo Duca Galeazzo [...].

Procedimento al Sen. Giorgini Giovanni Battista – busta 55 – reg. denunce 43 – data arrivo 1897 – decisione n. 44 del 1897 – contravvenzione sulla polizia delle miniere: 24 gennaio 1897, Commissione d'Istruzione

[...] Dichiarò non esservi luogo a procedimento penale per inesistenza di reato.
[...]

Procedimento al Sen. Rignon Felice – busta 57 – reg. denunce 45 – data arrivo 1897 – decisione n. 45 del 1897 – adulterio (art. 353 cod. pen.):

21 novembre 1896, Commissione d'Istruzione

[...] Per questi motivi,

Visti gli articoli 356, 88 del Cod. Pen.le:

Dichiarò non esservi luogo a procedere contro il senatore Felice Rignon per insufficienza d'indizi e condannò il Signor Ernesto Calleri nelle spese. [...]

Procedimento ai Senatori Bonaccorsi Di Casalotto Domenico, Tenerelli Francesco e altri coimputati – busta 54 – reg. denunce 42 – data arrivo 1896 – decisione n. 46 del 1897 – art. 549 cod. proc. pen. (Banca depositi e sconti di Catania):

13 dicembre 1897, Commissione d'Istruzione

[...] Per questi motivi:

Dichiarò:

Non farsi luogo a procedimento penale a carico dei senatori Bonaccorsi Di Casalotto marchese Domenico, e Tenerelli avvocato comm. Francesco, per insufficienza d'indizi, ed ordinò il rinvio degli atti all'Autorità giudiziaria competente per quanto riguarda gli altri imputati. [...]

Procedimento al Sen. Morisani Ottavio – busta 56 – reg. denunce 44 – data arrivo 1897 – decisione n. 47 del 1898 – diffamazione (art. 393 cod. pen.):

2 febbraio 1898, Commissione d'Istruzione

[...] La Commissione d'istruttoria [...]

Dichiarò estinta l'azione penale contro il Senatore Ottavio Morisani e condannò il Prof. Pier Giuseppe Spinelli nelle spese. [...]

Procedimento al Sen. Dini Ulisse ed altri – busta 58 – reg. denunce 46 – data arrivo 1897 – decisione n. 48 del 1898 – bancarotta semplice e fraudolenta (artt. 856, 857, 860, 861, 863 cod. comm.):

21 aprile 1898, Commissione d'Istruzione

[...] La Commissione d'istruttoria [...]

Sulle conformi conclusioni del Pubblico Ministero;

Dichiarò non essere luogo a procedere per inesistenza di reato, contro l'Onorevole Senatore Ulisse Dini, ed ordinò la trasmissione degli atti al Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Lucca pel corso ulteriore di giustizia dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria riguardo agli altri imputati. [...]

Procedimento al Sen. Gagliardo Lazzaro – busta 62 – reg. denunce 50 – data arrivo 1898 – decisione ord. n. 49 del 1898 – falso in atto pubblico (art. 275 cod. pen.): 30 maggio 1898, Commissione d'Istruzione

Senato del Regno

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

La Commissione d'istruttoria, composta dei Signori Senatori Canonico comm. prof. Tancredi, Presidente, Barracco [...], nel procedimento a carico del Senatore Gagliardo comm. Lazzaro, imputato quale ex Ministro delle Finanze di falsa comunicazione in un Reale Decreto;

Atteso che per l'art. 36 dello Statuto, il Senato del Regno è competente a giudicare i Ministri pei reati dai medesimi commessi come tali, ancorché non siano più ministri all'epoca del giudizio;

Che però il Senato non può, riguardo ad essi esercitare la propria giurisdizione se non quando vengono accusati dalla Camera dei Deputati; tanto meno poi se si tratta di reati così detti ministeriali³, vale a dire di reato che siasi commessi da un ministro con abuso delle sue funzioni;

Che il fatto imputato al Senatore Lazzaro Gagliardo sarebbe di avere, in un atto pubblico, da lui steso quando era ministro delle finanze, inserito la clausola sentito il Consiglio dei Ministri, mentre il querelante pretenderebbe che il Consiglio dei Ministri non fu sentito; la qual cosa se sussistesse costituirebbe un vero reato ministeriale;

Che per conseguenza, non essendovi accusa, da parte della Camera die Deputati, il Senato non può, allo stato delle cose procedere ad alcun giudizio;

Viste le conclusioni conformi del P.M.

Dichiara

Non esser luogo a deliberare sull'imputazione contenuta nella querela del Sig. cav. Luigi Stefanoni e doversi restituire gli atti al Ministro Guardasigilli.

Roma 30 Maggio 1898 [...]

Procedimento al Sen. De Simone Giuseppe – busta 60 – reg. denunce 48 – data arrivo 1898 – decisione n. 50 del 1898 – calunnia:

2 giugno 1898, Commissione d'Istruttoria

[...] La Commissione d'Istruttoria [...]

Dichiara

In ordine alla surriferita imputazione contro il Senatore Giuseppe De Simone, non esser luogo a procedere per inesistenza di reato. [...]

Procedimento al Sen. D'Adda Emanuele ed altri – busta 61 – reg. denunce 49 – data arrivo 1898 – decisione n. 51 del 1898 – bancarotta semplice:

22 giugno 1898, Commissione d'Istruzione

[...]

³ Si riporta la sottolineatura come risulta dalle fonti consultate.

Per questi motivi

La Commissione dichiara estinta per prescrizione l'azione penale contro l'On. Senatore del Regno marchese Emanuele D'Adda, ed ordina la trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria ordinaria. [...]

Procedimento al Sen. Boccardo Gerolamo ed altri – busta 63 – reg. denunce 51 – data arrivo 1898 – decisione n. 52 del 1898 – bancarotta fraudolenta, falso in bilancio (Banca Generale):

22 giugno 1898, Commissione d'Istruzione

[...] La Commissione d'istruttoria [...]

P.Q.M.

Visto l'Articolo 15 del Regolamento Giudiziario del Senato;

Sulle conformi conclusioni del P.M.;

Dichiara

non essere luogo a procedere sulla querela del ragioniere Sig. Carlo Molgora, e di altri, contro il Senatore professore Girolamo Boccardo, ed ordina il rinvio degli atti all'Autorità giudiziaria per l'ulteriore corso di giustizia che possa essere del caso. [...]

Procedimento al Sen. Gagliardo Lazzaro – busta 62 – reg. denunce 50 – data arrivo 1898 – decisione n. 53 del 1898 – falso in atto pubblico (art. 275 cod. pen.):

27 giugno 1898, Alta Corte di Giustizia in Camera di Consiglio

Senato del Regno

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

in Camera di Consiglio

La Camera di Consiglio

Vista la nota 11 maggio 1898, con la quale il Ministro di Grazia e Giustizia trasmise al Presidente del Senato una querela del Sig. Luigi Stefanoni contro il Senatore Lazzaro Gagliardo ex Ministro delle Finanze per avere ordinata l'inserzione di asserita falsa comunicazione in un Reale Decreto;

Vista l'Ordinanza 14 maggio 1898 con cui il Senato fu costituito in Alta Corte di Giustizia e fu nominata la Commissione d'istruzione;

Vista l'Ordinanza del 30 maggio 1898 con la quale la Commissione d'istruzione, trattandosi d'imputazione di un reato Ministeriale, e non essendovi accusa da parte dell'Camera dei Deputati, dichiarò, sulle conformi conclusioni del Pubblico Ministero, non essere luogo a deliberare sulla imputazione contenuta nella querela del Sig. Luigi Stefanoni e doversi restituire gli atti al Ministro Guardasigilli;

Visto il reclamo in data 17 giugno 1898 del Sig. Luigi Stefanoni contro l'Ordinanza sopra indicata;

Attesochè la costituzione di parte civile, avendo per iscopo di assicurare alla persona danneggiata da un reato la tutela dei suoi diritti civili nello stesso procedimento penale iniziato per quel reato, non altrimenti può aver luogo se non quando vi sia il giudizio penale;

Che, nella specie, il processo contro il Senatore Gagliardo, malgrado la querela del Sig. Stefanoni, non può avere luogo; perché l'imputazione essendo di reato che, secondo il querelante, sarebbe stata commessa dal Senatore predetto quando ero Ministro delle Finanze e nell'esercizio del suo potere ministeriale, il Senato non potrebbe esplicitare la sua giurisdizione se non venisse eccitata dall'accusa promossa dalla Camera dei Deputati, giusta il preciso disposto dell'art. 36 dello Statuto;

Che perciò la Commissione d'istruttoria del Senato ha dichiarato non esser luogo, allo stato degli atti, a deliberare in ordine alla inoltrata querela; poiché il solo indagare se vi sia, o non vi sia luogo a procedere, sarebbe già un atto compiuto nell'esercizio della giurisdizione, che il Senato non può compiere riguardo agli atti di un Ministro, salvo quando esso venga accusato dalla Camera dei Deputati;

Che per le stesse ragioni il reclamo del Sig. Stefanoni dev'essere dichiarato irricevibile in quanto riguarda la costituzione di parte civile, perché parte civile non vi può essere finché non esista processo penale, e non può esservi neppure opposizione, la quale, per l'art. 16 del regolamento giudiziario del Senato, non può farsi se non contro le ordinanze della Commissione che dichiarano non farsi luogo a procedere;

Per questi motivi
l'Alta Corte di Giustizia
in Camera di Consiglio
Viste le conclusioni del P.M. del 22 giugno 1898;
Dichiara irricevibile il reclamo del Sig. Luigi Stefanoni;
Ordina la restituzione degli atti al Ministro di Grazia e Giustizia.
Roma 27 Giugno 1898 [...]

Procedimento al Sen. Malvano Giacomo ed altri – busta 64 – reg. denunce 52 – data arrivo 1898 – decisione n. 54 del 1898 – sottrazione di documenti, violazione dei doveri d'ufficio ed altri reati (contiene volumi del Min. aff. Esteri, atti della Commissione Reale per la distribuzione delle indennità agli italiani danneggiati nel Brasile):

4 luglio 1898, Commissione d'Istruttoria

[...] Per questi motivi:

La Commissione d'istruttoria dichiara:

1° = Di rigettare l'istanza del Sig. Michele Maria Franzini per la concessione del gratuito patrocinio;

2° = Di non doversi far luogo a procedere contro i Signori Malvano e Bianchini, per inesistenza di reato. [...]

Procedimento al Sen. Rossi Angelo – busta 65 – reg. denunce 53 – data arrivo 1898 – decisione n. 55 del 1899 – omicidio involontario (371 cod. pen.):

10 febbraio 1899, Commissione d'Istruttoria

[...] Per questi motivi

La Commissione d'istruzione, visti l'articolo 15 del Regolamento giudiziario del

Senato e l'articolo 250 del Codice di procedura penale, dichiara assolto il Senatore Angelo Rossi per assoluta mancanza di ogni elemento di reità, e manda il processo all'autorità giudiziaria competente pel tramite del Ministro di Grazia e Giustizia. Così deciso oggi 10 Febbraio 1899 nel Palazzo Senatorio in Roma [...]

Procedimento al Sen. Gaetani Dell'Aquila d'Aragona Onorato ed altri – busta 66 – reg. denunce 54 – data arrivo 1899 – decisione n. 56 del 1899 – diffamazione ed ingiurie: 23 marzo 1899, Commissione d'Istruttoria

[...] Per questi motivi

La Commissione d'istruttoria

Vista la requisitoria del Pubblico Ministero, il quale conchiude che il fatto imputato ai querelanti non costituisce reato;

Visti l'art. 393 del Codice penale, l'art. 20 del Codice di procedura penale in relazione all'art. 19 del Codice stesso, modificato con R.D. 1° Dicembre 1889, N° 1809, gli articoli 7, 10, 14 e 18 del Regolamento giudiziario del Senato;

Dichiara

Non farsi luogo a procedere per inesistenza di reato nella querela promossa dal Signor Riccardo Forster contro il Principe Di Piemonte Senatore del Regno e i Sig.ri Ottavio Amani, Deputato al Parlamento, Andrea Bellini, Antonio Miceli, Cristofaro Locascio.

Rinvia gli atti al Giudice istruttore presso il Tribunale penale di Napoli, perché proceda, ove ne sia il caso, contro gli altri imputati. [...]

Procedimento al Sen. D'Antona Antonino – busta 68 – reg. denunce 56 – data arrivo 1899 – decisione n. 57 del 1899 – esercizio arbitrario delle proprie ragioni: 28 aprile 1899, Commissione d'Istruttoria

[...] Per tali motivi

La Commissione d'istruzione, visti gli articoli 235 Codice penale, 14 Regolamento giudiziario del Senato, e 250 Codice di procedura penale;

Letta la requisitoria del P.M. e conformemente alla medesima, dichiara non farsi luogo a procedimento penale, per inesistenza di reato a carico del Senatore Antonino D'Antona. [...]

Procedimento al Sen. Ginistrelli Edoardo – busta 67 – reg. denunce 55 – data arrivo 1899 – decisione n. 58 del 1899 – delitto di cui all'art. 161 cod. pen.: 2 maggio 1899, Commissione d'Istruttoria

[...] Per tali motivi

Dichiara non farsi luogo a procedimento per mancanza di traccia di reato. [...]

Procedimento al Sen. Breda Vincenzo Stefano, Allievi Antonio e altri – buste 41, 42 I, 42 II, 44, 45, 46, 47, 48 III, 49, 50 IV – reg. denunce 38 – data arrivo 1896 – decisione n. 59 del 1899 – truffa continuata e aggrottaggio (artt. 413, 293 e 79 cod. pen.; artt. 246 e 247 cod. comm.):

15 giugno 1899, Commissione d'Istruttoria

[...] Il che risponde alla distinzione giuridica già invocata fra atti esecutivi più o meno ispirati da una risoluzione sospetta, e gli effetti e conseguenze di operazioni compiute, che non possono costituire elementi di reato continuato. [...]

Procedimento al Sen. Morisani Ottavio ed altri – busta 59 – reg. denunce 47 – data arrivo 1898 – decisione n. 60 del 1899 – diffamazione:

18 dicembre 1899, Commissione d'Istruttoria

[...] Per questi motivi

La Commissione d'istruzione

Vista la requisitoria del Pubblico Ministero presso questa Alta Corte di Giustizia del 1° Ottobre 1899;

Visti gli articoli 7, 10, 15 del Regolamento giudiziario del Senato;

Visti gli articoli 186, 393 e 394 del Codice penale; l'art. 23 della legge sanitaria 22 Dicembre 1888; gli articoli 20, 290, 292, 259, 265, 570 del Codice di Procedura penale;

Rigetta l'istanza del Signor Maltese per audizione di nuovi testimoni;

Dichiara non farsi luogo a procedere per inesistenza di reato contro il Prof. Morisani, Senatore del Regno, e contro gli altri coimputati sopra nominati in ordine al reato di diffamazione loro ascritto con la querela promossa dal Sign. Francesco Maltese;

Condanna il Sign. Francesco Maltese, costituitosi parte civile, alle spese di giudizio. [...]

Procedimento al Sen. Morisani Ottavio – busta 70 – reg. denunce 58 – data arrivo 1899 – decisione n. 61 del 1899 – minacce:

18 dicembre 1899, Commissione d'Istruttoria

[...] P.Q.M.

La Commissione d'istruttoria

Vista la requisitoria del P.M. presso quest'Alta Corte di Giustizia, del 12 dicembre, e in conformità delle conclusioni della requisitoria medesima;

Visti gli articoli 154 e 204 del Codice penale, 563 del Codice di procedura penale;

Dichiara non farsi luogo a procedere per inesistenza di reato sulla querela promossa dal Signor Maltese contro il Sen. Morisani per il reato di minaccia sotto condizione;

Condanna il querelante alle spese del giudizio. [...]

Procedimento al Sen. Caselli Enrico ed altri – busta 71 – reg. denunce 59 – data arrivo 1899 – decisione n. 62 del 1899 – occultamento e legalizzazione di falso in atto pubblico, abuso di potere, calunnia e diffamazione:

18 dicembre 1899, Commissione d'Istruttoria

[...] Per questi motivi

In conformità alla requisitoria del Procuratore Generale ;

Visti gli articoli 15 del Regolamento Giudiziario del Senato, e gli articoli 175 del Codice di procedura penale;

Dichiara

Non farsi luogo a procedimento penale contro il Senatore Enrico Caselli per inesistenza di reato e rinvia gli atti all'Autorità Giudiziaria per i provvedimenti che credesse del caso a riguardo del Pretore Sorrentino. [...]

Procedimento al Sen. Manfrin Pietro – busta 72 – reg. denunce 60 – data arrivo 1899 – decisione n. 63 del 1899 – contravvenzione all'art. 57 della legge 22 dicembre 1888 sulla sanità pubblica:

18 dicembre 1899, Commissione d'Istruttoria

[...] Per questi motivi

Dichiara estinto per prescrizione l'azione penale contro l'Onorevole Senatore Conte Pietro Manfrin. [...]

Procedimento al Sen. Della Verdura Giulio Benso ed altri – busta 73 – reg. denunce 61 – data arrivo 1900 – decisione n. 64 del 1900 – peculato (art. 168 cod. pen.) commesso nel 1892 a danno del Banco di Sicilia:

15 maggio 1900, Commissione d'Istruttoria

[...] La Commissione d'istruzione [...]

Per questi motivi

Visto l'art. 250 del Codice di Procedura Penale e l'art. 15 del Regolamento Giudiziario del Senato,

Dichiara non essere luogo a procedere verso il Senatore Duca Giulio Benso Della Verdura per mancanza di prove dell'imputatogli reato di Peculato, e rinvia gli atti all'Autorità Giudiziaria per quanto possano riguardare gli altri coimputati. [...]

Procedimento al Sen. Giorgi Giorgio – busta 75 – reg. denunce 63 – data arrivo 1900 – decisione n. 65 del 1900 – omissione (178 cod. pen.):

11 luglio 1900, Commissione d'Istruttoria

[...] Per Questi Motivi

Richiesto che piaccia alla Ecc.ma Commissione istruttoria presso l'Alta Corte di Giustizia di dichiarare non luogo a procedimento, per inesistenza di reato, a riguardo del Senatore Giorgio Giorgi, presidente della IV Sezione del Consiglio di Stato, e per quanto concerne la imputazione, di cui nella querela sporta a carico di lui dal Cav. Stefanoni.

La Commissione adottando le ragioni di fatto e di diritto esposte nella trascritta requisitoria dichiara non farsi luogo a procedimento contro l'onorevole Senatore Giorgio Giorgi per inesistenza di reato. [...]

Procedimento al Sen. Cremona Luigi – busta 76 – reg. denunce 64 – data arrivo 1900 – decisione n. 66 del 1900 – calunnia:

11 luglio 1900, Commissione d'Istruttoria

[...] La Commissione istruttoria [...]

Considerato che se anche il Senatore Cremona avesse manifestati sospetti e date indicazioni intorno ai presenti colpevoli avrebbe adempiuto all'obbligo strettissimo di ogni cittadino di aiutare le indagini della giustizia:

Considerato che manca ogni fondamento nell'accusa, la quale dimostra soltanto l'audacia di chi la produsse

Viste le conclusioni del Ministero Pubblico:

Dichiara

Non farsi luogo a procedimento contro il Senatore Luigi Cremona per inesistenza di reato. [...]

Procedimento al Sen. Ginistrelli Edoardo ed altri – busta 69 – reg. denunce 57 – data arrivo 1899 – decisione n. 67 del 1900 – appropriazione indebita e complicità in veneficio:

12 luglio 1900, Commissione d'Istruttoria

[...] La Commissione d'istruttoria

dichiara non essere luogo a procedere per inesistenza di reato nei riguardi dell'Onorevole Senatore del Regno Edoardo Ginestrelli e dell'Avvocato Luigi Russo per i pretesi delitti di veneficio e di indebita appropriazione in persona ed in danno di Alfonso Di Benedetto, ed ordina in pari tempo la trasmissione di tutti gli atti al Procuratore del Re di Napoli per ogni ulteriore eventuale provvedimento di legge. [...]

Procedimento al Sen. De Castri Arcangelo ed altri – busta 74 – reg. denunce 62 – data arrivo 1900 – decisione n. 68 del 1900 – calunnia:

23 novembre 1900, Commissione istruttoria

[...] La Commissione istruttoria [...]

Per gli esposti motivi

La Commissione d'istruzione, visto l'articolo 15 del Regolamento giudiziario del Senato, dichiara non farsi luogo a procedimento penale, per inesistenza di reato, contro l'onorevole Arcangelo De Castris Senatore del Regno.

Invia gli atti all'autorità giudiziaria nello interesse di Francesco De Castris. [...]

Procedimento al Sen. Medici Luigi – busta 77 – reg. denunce 65 – data arrivo 1900 – decisione n. 69 del 1900 – oltraggio con violenza (art. 194 e ss. cod. pen.):

1 dicembre 1900, Commissione istruttoria

[...] La Commissione di istruzione [...]

Per questi motivi

In conformità delle conclusioni del Pubblico Ministero:

Dichiara che i fatti attribuiti al Senatore Medici Marchese Luigi non costituiscono il reato di oltraggio ai termini degli articoli 194-195 del Codice Penale, ma i reati di minaccia, d'ingiuria e di percosse previsti dagli articoli 196 c.p., 395, 1° alinea e 372, ultimo capoverso.

In conseguenza applicando l'articolo 1° del decreto 11 Novembre 1900 dichiara non essere luogo a procedimento penale verso il Senatore Medici perché estinta l'azione penale. [...]

FASCICOLO “DECISIONI 1901-1911”

Vol. II dal n. 70 al n. 135⁴

Procedimento al Sen. Roux Luigi – busta 81 – reg. denunce 67 – anno arrivo 1900 – decisione n. 70 del 1901 – contravvenzione alle disposizioni sulle lotterie:

10 marzo 1901 – Commissione istruttoria

[...]

La Commissione istruttoria

del Senato costituito in Alta Corte di Giustizia

[...]

Dichiara non essere luogo a deliberare ed ordina l'invio degli atti all'archivio di Cancelleria.

[...]

Procedimento al Sen. D'Antona Antonino ed altri – busta 78, 79, 80 – reg. denunce 66 – anno arrivo 1900 – decisione n. 71 del 1901 – omicidio colposo (art. 371 cod. pen.):

26 maggio 1901 – Commissione istruttoria

[...]

*Non si è rinvenuto l'originale, evidentemente trasmesso come in quel periodo si usava, all'autorità giudiziaria con gli atti processuali, che furono restituiti in cinque volumi dopo la decisione dell'Alta Corte. Non si sono svolte insistenze per la restituzione di detto originale, perché quella degli atti non risulta certa né dal Registro Generale, né dagli incarti esistenti nel nostro archivio. Si è allegata una copia.

La presente sentenza ha avuto un giudizio di opposizione dinanzi la Commissione d'accusa (v. sentenza n. 74).

⁴ In ASS (Archivio Storico del Senato italiano), *Alta Corte di Giustizia – Decisioni 1867-1900*, vol. I dal n. 70 al n. 135.

Inoltre vedi sent. n° 84 pronunciata dalla Commissione istruttoria a seguito di nuove indagini dell'Autorità Giudiziaria e la sent. n° 87 pronunciata dall'Alta Corte.

[...]

La Commissione istruttoria permanente

Per le esposte considerazioni e motivi;

Visti gli articoli 371 del Codice penale e 17 e 34 del Regolamento giudiziario del Senato;

Dichiara, in parziale difformità della requisitoria del Pubblico Ministero, non farsi luogo a procedimento penale, per insufficienza d'indizi, contro l'onorevole senatore Antonino D'Antona;

Rimette gli atti del procedimento per gli imputati Pascale e Piazza all'autorità giudiziaria competente.

Così deciso in Roma nel Palazzo del Senato del Regno oggi 26 maggio 1901.

[...]

Procedimento al Sen. Roux Luigi ed altri – busta 8e – reg. denunce 67 – anno arrivo 1900 – decisione n. 72 del 1901 – diffamazione a mezzo stampa:

26 maggio 1901 – Commissione istruttoria

[...]

Visti gli articoli 17 e 34 del Regolamento Giudiziario del Senato:

1° Dichiara non farsi luogo a procedimento penale per mancanza di qualsiasi indizio contro il Senatore Luigi Roux pel fatto imputatogli dall'Ingegnere Franceschi:

2° Ordina che gli atti siano rinviati alla autorità giudiziaria ordinaria per il corso ulteriore a norma di legge contro il garante Peraginelli.

Roma 26 maggio 1901.

[...]

Procedimento al Sen. Corsini Tommaso ed altri – busta 83 – reg. denunce 69 – anno arrivo 1901 – decisione n. 73 del 1901 – vendita di opere artistiche (contravvenzione all'editto Pacca 1° aprile 1820 e all'editto Doria 12 ottobre 1802), etc.:

[...]

La Commissione Istruttoria permanente

Visti gli articoli 17 e 34 del Regolamento Giudiziario del Senato

Dichiara, in conformità alla requisitoria del Pubblico Ministero, non farsi luogo a procedere per mancanza di qualsiasi indizio di reità, riguardo quanto al delitto di cui nel capo d'imputazione.

Ordina siano rimessi gli atti al Procuratore del Re in Roma per l'ulteriore corso di giustizia a carico degli altri imputati.

Così deciso in Roma nel Palazzo del Senato del Regno, oggi Ventisei Maggio, millenovecentouno.

[...]

Procedimento al Sen. D'Antona Antonino – busta 79, 80, 81 – reg. denunce 66 – anno arrivo 1900 – decisione n. 74 del 1901 – contravvenzione alle disposizioni sulle lotterie:

28 giugno 1901 – Commissione d'Accusa

[...]

Per questi motivi

La Commissione d'Accusa

Visti gli articoli 19 del Regolamento giudiziario del Senato, 260 e 261 del codice di procedura penale.

Dichiara inammissibile l'opposizione presentata dal Senatore Antonino D'Antona contro l'ordinanza 26 maggio 1901 della Commissione istruttoria permanente.

Così deciso in Roma nel Palazzo del Senato del Regno oggi ventotto Giugno millenovecentouno.

[...]

Procedimento al Sen. Odiscalchi Baldassarre – busta 84 – reg. denunce 70 – anno arrivo 1901 – decisione n. 75 del 1901 – interesse privato in atti di ufficio (art. 176 cod. pen.):

30 giugno 1901 – Commissione istruttoria

[...]

Per questi motivi

Conformemente alla requisitoria del Pubblico Ministero

La Commissione d'istruzione dichiara non farsi luogo a procedimento contro il Senatore Principe Baldassarre Odiscalchi pel fatto denunziato a carico di lui da Antonio Formaggi, perché il fatto medesimo non costituisce reato.

Roma addì 30 Giugno 1901

[...]

Procedimento al Sen. Ponzio Vaglia Emilio – busta 86 – reg. denunce 72 – anno arrivo 1902 – decisione n. 76 del 1902 – delitti previsti agli artt. 118, 159 e 160 cod. pen.: 23 gennaio 1902 – Commissione istruttoria

Per questi motivi

Visti gli articoli 17 e 34 del Regolamento Giudiziario del Senato;

La Commissione, conformemente alla requisitoria del Pubblico Ministero, dichiara non farsi luogo per inesistenza di reato a procedimento penale contro il Senatore Emilio Ponzio Vaglia sulla querela proposta da Gaetano Magnifico.

Roma addì 23 Gennaio 1902.

[...]

Procedimento al Sen. Ponzio Vaglia Emilio – busta 87 – reg. denunce 73 – anno arrivo 1901 – decisione n. 77 del 1902 – abuso di potere (art. 175 cod. pen.):

23 gennaio 1902 – Commissione istruttoria

[...]

Per questi motivi

Visti gli articoli 17 e 34 del Regolamento Giudiziario del Senato;

La Commissione, conformemente alle requisitorie del Pubblico Ministero, dichiara non farsi luogo per inesistenza di reato a procedimento penale contro il Senatore Emilio Ponzio Vaglia pel fatto denunciato dalla Contessa Elena Filippini.

Roma addì 23 Gennaio 1902.

[...]

Procedimento al Sen. Compagna Francesco – busta 85 – reg. denunce 71 – anno arrivo 1902 – decisione n. 78 del 1902 – truffa (art. 413 cod. pen.):

2 luglio 1902 – Commissione istruttoria

[...]

Per tali motivi

La Commissione permanente d'Istruzione

Visti gli articoli 413 del Codice penale e 17 e 34 del Regolamento Giudiziario del Senato:

Dichiara

In conformità delle requisitorie del Pubblico Ministero, non farsi luogo a procedimento contro l'Onor. Francesco Compagna, Senatore del Regno, e il Sig. Antonio Ceresa, Ispettore di Pubblica sicurezza, perché il fatto loro imputato non costituisce reato.

Così deciso nel Palazzo del Senato oggi due Luglio 1902.

[...]

Procedimento al Sen. Francesco Compagna – busta 85 – reg. denunce 71 – anno arrivo 1901 – decisione n. 79 del 1902 – truffa (art. 413 cod. pen.):

27 luglio 1902 – Commissione d'Accusa

Per questi motivi

Visto l'art. 113 del Codice di Procedura Penale, conformemente alle conclusioni del Pubblico Ministero

Dichiara non essere più luogo a deliberare sulla opposizione della Marchesa Avitabile e dovere restare ferma l'Ordinanza della Commissione d'Istruzione due Luglio 1902; ed ordina la restituzione alla Marchesa Avitabile del fatto deposito, detratte le spese.

Roma 27 Luglio 1902.

[...]

Procedimento al Sen. Accinni Enrico – busta 88 – reg. denunce 74 – anno arrivo 1902 – decisione n. 80 del 1902 – diffamazione e ingiurie a mezzo stampa:

13 dicembre 1902 – Commissione d'istruzione

[...]

Visti gli articoli 88, 393, 394 Codice Penale, 116, 117 Codice di Procedura Penale, 17 e 34 del Regolamento Giudiziario del Senato,

Dichiara non essere luogo a procedimento contro il Senatore Enrico Accinni e contro Giovanni Battiloro gerente del giornale la Patria, perché estinta l'azione penale e condanna in solidum nelle spese i firmatari dell'atto di desistenza di querela sovra citato quali legittimi rappresentanti del defunto Ammiraglio Giambattista Magnaghi.

Roma addì 13 Dicembre 1902.

[...]

Procedimento al Sen. Di Scalea (Lanza Spinelli) Francesco ed altri – busta 90 – reg. denunce 76 – anno arrivo 1902 – decisione n. 81 del 1902 – contravvenzione alla legge sanitaria ed al regolamento d'igiene:

14 dicembre 1902 – Commissione d'Accusa

Per questi motivi

Dichiara non essere luogo a procedere contro l'onorevole Principe Di Scalea Senatore del Regno, e neppure contro il Signor Fignon suo agente.

Roma lì 14 Dicembre 1902.

[...]

Procedimento al Sen. Bombrini Giovanni – busta 91 – reg. denunce 77 – anno arrivo 1902 – decisione n. 82 del 1902 – contravvenzione all'articoli 159 del Codice per la Marina Mercantile:

22 dicembre 1902 – Presidente Commissione d'Accusa

Il Guardasigilli

Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti

Roma addì 20 Dicembre 1902

Div. IV. Sez. I

N. 15993

OGGETTO

Processo per contravvenzione a carico del Comm. Giovanni Bombrini, Senatore del Regno.

Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello in Genova mi ha trasmesso gli acclusi atti, che si riferiscono ad una contravvenzione, prevista dall'art. 159 del codice per la marina mercantile, ed accertata da quella R. Capitaneria di Porto, con verbale del 27 giugno del corrente anno, a carico del Comm. Giovanni Bombrini, Senatore del Regno e di suo fratello Comm. Carlo Marcello.

Quantunque sembri che ove pure vi fosse reato, questo sarebbe compreso nell'Amnistia concessa col R. Decreto del 23 Novembre u.s. tuttavia, in ossequio

all'art. 37 dello Statuto fondamentale del Regno, ed al Regolamento giudiziario di codesta Alta Assemblea, approvato il 20 dicembre 1900, mi reco a dovere di rassegnare all'E. V. gli atti suddetti.

Il Ministro

[...]

Procedimento al Sen. Cordopatri Pasquale ed altri – busta 89 – reg. denunce 75 – anno arrivo 1902 – decisione n. 83 del 1903 – diffamazione e ingiurie a mezzo stampa: 15 marzo 1903 – Commissione d'istruzione

[...]

La Commissione permanente d'istruzione

[...]

Per questi motivi

La Commissione dichiara non farsi luogo a procedimento penale contro il Senatore Pasquale Cordopatri né contro gli altri querelati Giuseppe De Francesco, Notaio Raffaele Carigliano, Francesco Saverio Francica, Bruzzano Baldassare e Francesco Gasparre, perché i fatti ad essi addebitati non costituiscono reati.

Roma addì 15 Marzo 1903

[...]

Procedimento al Sen. D'Antona Antonino ed altri – busta 78, 79, 80 – reg. denunce 66 – anno arrivo 1900 – decisione n. 84 del 1901 – omicidio colposo (art. 371 cod. pen.): 29 novembre 1903 – Commissione d'Istruzione

[...]

La Commissione Istruttoria permanente

Visti gli articoli 20 e 34 § 2° del Regolamento giudiziario del Senato;

Uniformemente alle requisitorie del Pubblico Ministero;

Invia all'Alta Corte di giustizia gli atti a carico dell'onor. Senatore Antonino D'Antona, quale imputato di omicidio colposo, a termini dell'articolo 371 del Codice penale, in persona di Francesco Paolo Jammarino;

Dichiara, per la stessa imputazione, non farsi luogo a procedimento penale, per mancanza d'indizi, a carico del prof. Giovanni Pascale e del dott. Gerardo Piazza;

Ordina, che, esaurito il dibattimento innanzi all'Alta Corte, gli atti siano rinviati alla competente Autorità giudiziaria pel fatto delle alterazioni del diario clinico, attribuite al prof. Giovanni Pascale.

[...]

Procedimento al Sen. Caetani Onorato ed altri – busta 92 – reg. denunce 78 – anno arrivo 1903 – decisione n. 85 del 1903 – responsabilità civile in omicidio colposo e contravvenzione agli artt. 1 e 17 della legge 30 marzo 1893 sulle cave e miniere: 29 novembre 1903 – Commissione d'Istruzione

[...]

Per questi motivi

Visto l'articolo 17 del Regolamento Giudiziario del Senato

Dichiara

1° Non farsi luogo a procedimento penale per inesistenza di reato per il carico delle due contravvenzioni previste dalle leggi suddette del 1893 e del 1898;

2° Non farsi parimenti luogo a penale procedimento per mancanza di prove per la imputazione di omicidio colposo in persona di Renzi Nazzareno.

Roma 29 Novembre 1903.

[...]

Procedimento al Sen. Oliveri Eugenio – busta 93 – reg. denunce 79 – anno arrivo 1903 – decisione n. 86 del 1904 – contravvenzione agli artt. 19 e 21 della legge sugli infortuni sul lavoro:

2 febbraio 1904 – Commissione d'Accusa

[...]

Per questi motivi

Visti gli articoli 49 del Regolamento giudiziario del Senato, 1 e 19 della citata legge 17 Marzo 1898,

Dichiara non esser luogo a procedere contro l'Onorevole Commendatore Senatore Eugenio Oliveri per inesistenza di reato.

Roma 2 Febbrajo 1904

[...]

Procedimento al Sen. D'Antona Antonino ed altri – busta 78, 79, 80 – reg. denunce 66 – anno arrivo 1900 – decisione n. 87 del 1901 – omicidio colposo (art. 371 cod. pen.):

12 febbraio 1904 – Alta Corte di Giustizia

[...]

Per questi motivi

assolve

il Senatore professore Antonino D'Antona per non aver commesso l'ascrittogli reato.

Così deciso in Roma, addì dodici Febbraio millenovecentoquattro.

[...]

Procedimento al Sen. Strozzi Piero – n. busta 106 – reg. denunce 81 – anno arrivo 1903 – decisione n. 88 del 1904 – contravvenzione al regolamento sulla circolazione delle automobili:

20 aprile 1904 – Pretore di Imola

[...]

Né dal Registro Generale né dagli atti risulta che sia stata pronunziata decisione dalle Commissioni Giudiziarie.

Risulta invece dalle informazioni raccolte presso la Pretura di Imola (...) che il

procedimento fu definito con ordinanza di quel Pretore in data 20 aprile 1904 con la quale dichiaravasi non luogo a procedere per avvenuta oblazione.

Roma, agosto 1941 XIX

Il Cancelliere dell'Alta Corte

[...]

Procedimento al Sen. Papadopoli Niccolò – busta 94 – reg. denunce 80 – anno arrivo 1903 – decisione n. 89 del 1904 – contravvenzione all'articolo 17 del regolamento sulla circolazione delle automobili:

22 aprile 1904 – Commissione d'Accusa

Procura del Re di Venezia

[...]

Esaurito il supplemento di istruttoria, preghiamo restituire [...] il processo a carico del Senatore Niccolò Papadopoli, rimesso col dispaccio a margine indicato.

[...]

Procedimento al Sen. Ruffo di Motta Bagnara Fabrizio – busta 107 – reg. denunce 82 – anno arrivo 1903 – decisione n. 90 del 1904 – contravvenzione alla legge sulla derivazione delle acque pubbliche:

22 aprile 1904 – Commissione d'Accusa

[...]

Il Guardasigilli

Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti

Div. IV Sez. I

N. 237

OGGETTO

Contravvenzione a carico dell'On. Fabrizio Ruffo, Senatore del Regno.

Mi pregio partecipare a V. E. che il Prefetto di Benevento, con decreto del 9 gennaio scorso ha accolto la istanza, con la quale l'On. Fabrizio Ruffo, Senatore del Regno, chiese che fosse risolta, in via amministrativa, la contravvenzione a lui ascritta, ai termini dell'art. 27 della legge 10 agosto 1884, per mancata dichiarazione dell'uso di acque pubbliche.

Il detto Senatore ha anche pagata la multa di L. 66 determinata dal Prefetto, e però l'azione penale resta interrotta secondo il disposto dell'articolo 50 capo 2° del regolamento 26 novembre 1893, N. 710, per la legge sulla derivazione di acque pubbliche.

Facendo seguito alla lettera del 10 novembre 1903, N. 15325, comunico quanto sopra a E. per gli ulteriori provvedimenti di legge di cotesto Alto Consesso.

Il Ministro

[...]

*Procedimento al Sen. Pojero Amato Michele – busta 108 – reg. denunce 83 – anno arrivo 1903 – decisione n. 91 del 1904 – contravvenzione alla legge metrica:
22 aprile 1904 – Commissione d’Accusa*

[...]

Il Guardasigilli
Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti
Div. IV Sez. I
N. 11870

OGGETTO

Processo contro il Senatore Michele Amato Pojero per contravvenzione metrica.
In ossequio all’art. 37 dello Statuto fondamentale del Regno, mi reco a dovere di trasmettere all’E. V. gli uniti atti di un processo iniziato nella Pretura di Leonforte contro l’On. Comm. Michele Amato Pojero, Senatore del Regno, per trasgressione alle disposizioni della legge sui pesi e misure.

Il Ministro

[...]

*Procedimento al Sen. Roux Luigi – busta 110 – reg. denunce 85 – anno arrivo 1905 – decisione n. 92 del 1905 – diffamazione a mezzo stampa:
6 aprile 1905 – Commissione d’Istruzione*

[...]

Inteso il Pubblico Ministero nelle sue conformi requisitorie;
Visto l’articolo 17 del Regolamento Giudiziario del Senato 20 Dicembre 1900;
Dichiara

Non farsi luogo a procedimento contro il Senatore Luigi Roux, nella querela da Gabriele Varrone sporta il 30 Agosto 1904 contro di lui nella sua qualità di direttore della Tribuna, per mancanza di qualsiasi indizio di verità; e ordina che gli atti siano rinviati alla competente Autorità Giudiziaria per l’eventuale procedimento contro le altre persone querelate.

Roma 6 Aprile 1905.

[...]

Procedimento al Sen. Sanseverino Vimercati Alfonso ed altri – busta 111 – reg. denunce 86 – anno arrivo 1905 – decisione n. 93 del 1906 – complicità nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni:

12 febbraio 1906 – Commissione d’Istruzione

[...]

Dichiara

Non farsi luogo a procedere contro l’On. Conte Alfonso Sanseverino Vimercati per inesistenza del reato come sopra imputatogli, e rimettersi gli atti alla competente Autorità Giudiziaria per ogni ulteriore provvedimento in confronto di chi di ragione.

Roma, 12 febbraio 1906.

[...]

Procedimento al Sen. Astengo Carlo – busta 113 – reg. denunce 88 – anno arrivo 1905 – decisione n. 94 del 1906 – diffamazione ed ingiurie (artt. 393 e 395 cod. pen.):

12 febbraio 1906 – Commissione d'Istruzione

[...]

Dichiara

estinta, per remissione di querela, l'azione penale contro l'on. Senatore Avv. Carlo Astengo, per i reati di diffamazione ed ingiurie come sopra imputati dal Cav. Pollastrini Giovanni:

ciò con condanna del remittente, Cav. Pollastrini, alle spese.

Roma, 12 febbraio 1906

[...]

Procedimento al Sen. Siacci Francesco – busta 114 – reg. denunce 89 – anno arrivo 1905 – decisione n. 95 del 1906 – ingiurie e lesioni senza conseguenze (artt. 372 e 395 cod. pen.):

12 febbraio 1906 – Commissione d'Istruzione

[...]

Dichiara

non farsi luogo a procedimento contro il Senatore del Regno, prof. Francesco Siacci, rispetto ai due reati del querelante, come sopra, imputatogli, per l'inesistenza dei medesimi.

Roma 12 Febbraio 1906

[...]

Procedimento al Sen. Papadopoli Niccolò – busta 115 – reg. denunce 90 – anno arrivo 1905 – decisione n. 96 del 1906 – contravvenzione al regolamento di polizia stradale: 9 maggio 1906 – Commissione d'Accusa

[...]

Per questi motivi

Visti gli articoli 49 del Regolamento giudiziario del Senato e 67 del vigente Regolamento di polizia stradale,

Assolve, per non provata reità, l'on. Senatore Niccolò Papadopoli dall'imputazione di contravvenzione al regolamento di polizia stradale 8 gennaio 1905 n° 24.

Roma, addì nove Maggio 1906.

[...]

Procedimento al Sen. Morisani Ottavio – busta 109 – reg. denunce 84 – anno arrivo 1904 – decisione n. 97 del 1906 – occultazione di verità e falsa perizia:

25 luglio 1906 – Commissione d'Istruzione

[...]

Per tali motivi

Visti gli articoli 250 del Codice di procedura Penale e 17 del regolamento

giudiziario del Senato;

La Commissione permanente di Istruzione dichiara non farsi luogo a procedimento per inesistenza di reato.

Roma, 25 Luglio 1906.

[...]

Procedimento al Sen. Caetani Onorato – busta 116 – reg. denunce 91 – anno arrivo 1906 – decisione n. 98 del 1906 – contravvenzione alla legge sugli infortuni sul lavoro: 28 novembre 1906 – Commissione d’Accusa

[...]

Dichiara

Stante la oblazione fatta in lire cento, cessato il corso dell’azione penale a carico del Senatore Onorato Caetani, duca di Sermoneta, per la imputazione fattagli a senso degli articoli 3 e 31 della legge 31 gennaio 1904 n° 91 per gl’infortuni degli operai sul lavoro, e dichiara quindi non farsi luogo ad ulteriore procedimento.

Lo condanna alle spese del giudizio.

Roma, 28 novembre 1906.

[...]

Procedimento al Sen. Ppadopoli Nicolò – busta 118 – reg. denunce 93 – anno arrivo 1906 – decisione n. 99 del 1907 – contravvenzione al regolamento di polizia stradale: 8 febbraio 1907 – Presidente Senato

[...]

La contravvenzione per cui si procede contro di me, non ha alcuna base di fatto, perché la mia automobile non fu mai sprovvista della targa prescritta; inoltre non mi fu contestata e, per di più, non fui mai citato, nemmeno in persona dei miei agenti, per conciliarla, come risulta dalla mancanza del verbale di negata conciliazione nell’incarto.

Ciò non ostante, per deferenza al nostro illustre Presidente, mi sono affrettato a far eseguire una oblazione per dirimerla, e qui inserita Le rimetto la quietanza relativa.

[...]

Procedimento al Sen. Pedotti Ettore ed altri – busta 112 – reg. denunce 87 – anno arrivo 1905 – decisione n. 100 del 1907 – abuso di potere ed altri reati: 20 marzo 1907 – Commissione d’Istruzione

[...]

LA COMMISSIONE PERMANENTE D’ISTRUZIONE

DICHIARA

non essere luogo a procedimento penale, per inesistenza di reato, a carico dell’Onorevole Senatore del Regno Ettore PEDOTTI ed ORDINA il rinvio degli atti al Sig. Procuratore del Re presso il Tribunale penale di Roma per ogni ulteriore provvedimento di giustizia in ordina alla eventuale imputabilità di ogni altro

denunziato con la querela 23 giugno 1905.
Roma, 20 marzo 1907
[...]

Procedimento al Sen. Colmayer Vincenzo – busta 117 – reg. denunce 92 – anno arrivo 1906 – decisione n. 101 del 1907 – falsi commessi nel Prefettizio Decreto 17 marzo 1906:

21 marzo 1907 – Commissione d'Istruzione
[...]

LA COMMISSIONE PERMANENTE D'ISTRUZIONE

Adottando pienamente le ragioni svolte nella requisitoria del P. Ministero
DICHIARA

non farsi luogo a procedimento penale, per inesistenza di reato, a carico del Comm. Vincenzo COLMAYER, Senatore del Regno, ed a carico altresì di quello fra gli avvocati presso la R^oAvvocatura Erariale di Roma, non nominato nella querela, ed al quale la querela stessa non possa riferirsi.

Roma, 21 marzo 1907

[...]

Procedimento al Sen. Colmayer Vincenzo – busta 117 – reg. denunce 92 – anno arrivo 1906 – decisione n. 102 del 1907 – falsi commessi nel Prefettizio Decreto 17 marzo 1906:

27 maggio 1907 – Commissione d'Accusa

Per questi motivi

Visti gli articoli 32 e 56 del Regolamento Giudiziario del Senato e l'art. 265 del Codice di Procedura Penale;

RIGETTA LA OPPOSIZIONE DEL SIG. LUIGI APPEL, COSTITUITOSI PARTE CIVILE, E LO CONDANNA ALLE SPESE.

Roma, 27 maggio 1907

[...]

Procedimento al Sen. Niccolini Ippolito – busta 119 – reg. denunce 94 – anno arrivo 1907 – decisione n. 103 del 1907 – diffamazioni ed ingiurie:

19 ottobre 1907 – Commissione d'Istruzione

Per queste considerazioni

Visti gli articoli 17 del Regolamento Giudiziario del Senato e 290 del Codice di Procedura Penale:

Dichiara non farsi luogo a procedimento contro del Senatore Marchese Ippolito Niccolini per l'inesistenza del reato di diffamazione ed ingiuria imputatogli dalla querela dell'avvocato Umberto Farrigni.

Roma, 19 ottobre 1907

[...]

Procedimento al Sen. Tajani Diego – busta 122 – reg. denunce 97 – anno arrivo 1907 – decisione n. 104 del 1907 – corruzione ed istigazione alla prostituzione di persona minorenni:

6 novembre 1907 – Commissione d'Istruzione

[...]

Per tali motivi

La Commissione dichiara non farsi luogo a procedimento penale perché il fatto non costituisce reato.

Roma, 6 novembre 1907

[...]

Procedimento al Sen. Tajani Diego – busta 125 – reg. denunce 100 – anno arrivo 1907 – decisione n. 105 del 1907 – ratto consensuale di persona minorenni (art. 341 cod. pen.):

13 dicembre 1907 – Commissione d'Istruzione

Per tali motivi

La Commissione dichiara non farsi luogo a procedimento per improcedibilità dell'azione penale.

Dichiara in conseguenza non esser luogo a provvedere sulla dimanda della nominata Barbaro Cornaro per essere ammessa alla costituzione di parte civile.

Roma, 13 dicembre 1907

[...]

Procedimento al Sen. Odescalchi Baldassare ed altri – busta 124 – reg. denunce 99 – anno arrivo 1907 – decisione n. 106 del 1908 – esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose (art. 235 cod. pen.):

26 gennaio 1908 – Commissione d'Istruzione

[...]

Per questi motivi

la Commissione permanente di istruzione, in conformità alla proposta del P.M. dichiara non farsi luogo a procedimento a carico degli imputati per inesistenza di reato.

Roma 26 Gennaio 1908.

[...]

Procedimento al Sen. Alfazio Giovanni e altri – busta 127 – reg. denunce 102 – anno arrivo 1907 – decisione n. 107 del 1908 – abuso di autorità (art. 175 cod. pen.):

26 gennaio 1908 – Commissione d'Istruzione

[...]

La Commissione permanente di istruzione

Dichiara non farsi luogo a procedere a carico dell'Onorevole Senatore Alfazio Giovanni per inesistenza di reato.

Ordina mandarsi gli atti al Procuratore del Re presso il Tribunale di Bari per ogni eventuale ulteriore provvedimento nel riguardo degli altri due querelati Santoro Giulio e Favale Emilio.

Roma, 26 gennaio 1908

[...]

Procedimento al Sen. Nasi Nunzio e Lombardo Ignazio – busta 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 105bis – reg. denunce 80bis – anno arrivo 1907 – decisione n. 108 del 1908:

24 febbraio 1908 – Alta Corte di Giustizia

[...]

Per Questi Motivi

Dichiara colpevole Nasi Nunzio di peculato continuato, con danno lieve ed in concorso di circostanze attenuanti.

E visti ed applicati gli articoli 168 alinea, 79, 59, 40 Codice penale; 568, 569, 605 e seguenti Codice procedura penale.

Lo condanna alla pena della reclusione per mesi undici e giorni venti, alla multa di lire duecentonovantadue, ed all'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni quattro e mesi due. Lo condanna altresì ai danni ed alle spese.

Visto poi l'articolo 393 Codice procedura penale.

Dichiara non farsi luogo a procedere a carico dello stesso Nasi per inesistenza dei reati relativi alle somme pagate agli artisti Ierace, Buemi e Balla, e per quanto riguarda la collezione delle leggi e decreti del Regno.

Dichiara non provata la reità di Lombardo Ignazio e perciò lo assolve, ordinandone la scarcerazione, se non detenuto per altra causa.

Ordina la trasmissione degli atti e documenti alla competente autorità giudiziaria, la quale provvederà sulle spese e sulla confisca e restituzione degli oggetti e documenti in giudiziale sequestro.

[...]

Procedimento al Sen. De Siervo Fedele – busta 120 – reg. denunce 95 – anno arrivo 1907 – decisione n. 109 del 1908 – contravvenzione all'art. 9 della legge 30 giugno 1889 sulla requisizione dei quadrupedi:

12 marzo 1908 – Commissione d'Accusa

[...]

Per questi motivi

Dichiara non luogo a procedere contro il Senatore Fedele De Siervo per inesistenza della contravvenzione imputatagli.

Così deciso e pronunziato in Roma il 12 marzo 1908.

[...]

Procedimento al Sen. D'Ayala Valva Pietro ed altri – busta 121 – reg. denunce 96 – anno arrivo 1907 – decisione n. 110 del 1908 – contravvenzione all'art. 9 della legge 30 giugno 1889 sulla requisizione dei quadrupedi:

12 marzo 1908 – Commissione d'Accusa

[...]

Per questi motivi

Dichiara non luogo a procedere contro il Senatore D'Ayala Valva Pietro e D'Angela Valva Marchese Francesco per inesistenza della contravvenzione loro imputata. Così deciso e pronunciato in Roma il 12 marzo 1908.

[...]

Procedimento al Sen. Cordopatri Pasquale – busta 126 – reg. denunce 101 – anno arrivo 1907 – decisione n. 111 del 1908 – contravvenzione all'art. 9 della legge 30 giugno 1889 sulla requisizione dei quadrupedi:

8 luglio 1908 – Commissione d'Accusa

[...]

Per questi motivi

1°) Dichiara provato il fatto della contravvenzione ascritta al Senatore Cordopatri;
2°) Lo dichiara passibile della pena pecuniaria di £ 1020;
3°) In conformità degli articoli 91 e seguenti del Codice penale, dichiara estinta, per prescrizione, l'azione penale.

Così deciso e pronunciato in Roma l'8 luglio 1908.

[...]

Procedimento al Sen. Boncompagni Ludovisi Ignazio – busta 128 – reg. denunce 103 – anno arrivo 1908 – decisione n. 112 del 1908 – contravvenzione al regolamento di polizia urbana:

8 luglio 1908 – Commissione d'Accusa

[...]

Per questi motivi

Dichiara non luogo a procedere contro il Senatore Boncompagni Ludovisi Ignazio per inesistenza dell'ascrittagli contravvenzione.

Così deciso e pronunciato in Roma l'8 luglio 1908.

[...]

Procedimento al Sen. Mangiagalli Luigi – busta 130 – reg. denunce 105 – anno arrivo 1908 – decisione n. 113 del 1908 – contravvenzione al regolamento di polizia stradale:

14 dicembre 1908 – Commissione d'Accusa

[...]

Per tali motivi

Visto l'art. 393 codice proc. penale.

Dichiara non luogo a procedere contro il Senatore Mangiagalli Prof. Luigi per

inesistenza dell'ascrittagli contravvenzione.
Così deciso e pronunziato in Roma il 14 dicembre 1908.
[...]

Procedimento al Sen. Colleoni Guardino – busta 132 – reg. denunce 107 – anno arrivo 1908 – decisione n. 114 del 1908 – contravvenzione all'art. 67 del Regolamento di polizia stradale:

14 dicembre 1908 – Commissione d'Accusa
[...]

Per tali motivi

Visto l'art. 393 Cod. Proc. Penale.

Dichiara non farsi luogo a procedere contro l'on. conte Guardino Colleoni per inesistenza della contravvenzione ascrittagli.

Così deciso e pronunziato in Roma il 14 Dicembre 1908.
[...]

Procedimento al Sen. Borghese Felice – busta 131 – reg. denunce 106 – anno arrivo 1908 – decisione n. 115 del 1909 – contravvenzione all'art. 16 del testo unico delle leggi metriche 23 agosto 1890:

7 aprile 1909 – Presidente Commissione Accusa
[...]

Dichiara

Non farsi luogo a procedere a carico dell'on. Senatore Comm. Felice Borghese perché estinta l'azione penale in seguito all'avvenuta oblazione.

Roma 7 aprile 1909.
[...]

Procedimento al Sen. Mangiagalli Luigi – busta 135 – reg. denunce 110 – anno arrivo 1909 – decisione n. 116 del 1909 – contravvenzione all'art. 67 del regolamento di polizia stradale:

7 aprile 1909 – Presidente Commissione Accusa
[...]

In nome di S. M. Vittorio Emanuele III° per grazia di Dio e volontà della Nazione
Re d'Italia

Il Presidente della Commissione permanente d'Accusa presso l'Alta Corte di Giustizia

Ha emanato la seguente

Ordinanza

Nel procedimento penale

A carico

Dell'on Senatore Mangiagalli Prof. Luigi

Imputato

Di due distinte contravvenzioni all'art. 67 del regolamento di polizia stradale 8 gennaio 1905 n. 24 accertate in Pallanza nei giorni 13 e 21 1908.

Ritenuto che l'imputato ha fatto oblazione volontaria, come risulta dalla prodotta quietanza dall'ufficio comunale di Pallanza, in data 2 corrente.

Ritenuto doversi pertanto dichiarare estinta l'azione penale.

Visto l'articolo 343 del Cod. di Proc. Pen.

Dichiara

non farsi luogo a procedere a carico dell'on. Senatore Prof. Luigi Mangiagalli perché estinta l'azione penale in seguito all'avvenuta oblazione.

Roma Sette Aprile 1909.

Il Presidente

[...]

Procedimento al Sen. Piaggio Erasmo – busta 133 – reg. denunce 108 – anno arrivo 1908 – decisione n. 117 del 1909 – contravvenzione all'art. 1 della legge 10 agosto 1884, n. 2664 e del testo unico della legge 20 luglio 1904 sulle opere idrauliche: 24 maggio 1909 – Commissione d'Accusa

[...]

Visto ed applicato l'art. 393 del Cod di Proc. Penale.

Dichiara non farsi luogo a procedere contro il Comm. Erasmo Piaggio per inesistenza di reato.

Così deciso e pronunziato in Roma il 24 maggio 1909.

[...]

Procedimento al Sen. Civelli Antonio – busta 134 – reg. denunce 109 – anno arrivo 1909 – decisione n. 118 del 1909 – ingiurie e diffamazione (artt. 393 e 395 cod. pen.):

15 luglio 1909 – Commissione d'Istruzione

[...]

Per questi motivi

Visti gli articoli 17 del Reg. Giud. del Senato e 250 Cod. Penale,

Sulle conformi conclusioni del P.M.

Ordina non farsi luogo a procedere contro il Senatore Antonio Civelli per inesistenza dei reati di diffamazione ed ingiuria a lui imputati da Pettorali Antonio.

Roma 15 luglio 1909.

[...]

Procedimento al Sen. Pelloux Luigi e Beltrani Scalia Martino – busta 129 – reg. denunce 104 – anno arrivo 1908 – decisione n. 119 del 1909 – abuso continuato d'autorità (artt. 79 e 175 cod. pen.), uso sciente di falso documento (art. 281 cod. pen.), falsa testimonianza continuata (artt. 79 e 214 cod. pen.):

4 dicembre 1909 – Commissione d'Istruzione

[...]

Per questi motivi

Visti gli articoli 17 del regolamento giudiziario del Senato, 89 e 91 cod. penale e 250 cod. proc. penale.

Sulle conformi conclusioni del P.M.

1°) Dichiarò estinta, per morte, l'azione penale a carico dell'on. Martino Beltrani Scalia.

2°) Dichiarò estinta, per prescrizione, l'azione penale a carico dell'on. Luigi Pelloux in ordine all'imputazione d'abuso d'autorità.

3°) Dichiarò non farsi luogo a procedimento, per inesistenza di reato, a carico del medesimo on. Luigi Pelloux in ordine alla imputazione di uso sciente di atto falso. Così deciso in Roma il 4 Dicembre 1909.

[...]

Procedimento al Sen. Beneventano Giuseppe Luigi ed altri – busta 136 – reg. denunce 111 – anno arrivo 1909 – decisione n. 120 del 1909 – maltrattamenti continuati (artt. 79 e 391 cod. pen.):

4 dicembre 1909 – Commissione d'Istruzione

[...]

Per questi motivi

Visti gli articoli 17 del regolamento giud. del Senato e 250 del Cod. di Proc. Penale Sulle conformi conclusioni del P.M.

Dichiarò non farsi luogo a procedimento penale contro tutti gli imputati per inesistenza di reato.

Così deciso in Roma il 4 dicembre 1909.

[...]

Procedimento al Sen. Torielli Rinaldo – busta 138 – reg. denunce 113 – anno arrivo 1909 – decisione n. 121 del 1910 – contravvenzione all'art. 4 della legge sulla requisizione dei quadrupedi:

3 febbraio 1910 – Presidente Senato

[...]

Il Presidente del Senato

Visto e poiché il Senatore Torielli ha pagato il massimo della multa stabilita per la contravvenzione a lui ascritta, come risulta dalla quietanza del Ricevitore del Registro di Romagnano Sesia in data 28 Gennaio 1910.

Visto l'art. 101 Cod. Penale

Ordina l'archiviazione dei relativi atti processuali.

Roma 3 febbraio 1910.

[...]

Procedimento al Sen. Centurini Alessandro – busta 139 – reg. denunce 114 – anno arrivo 1910 – decisione n. 122 del 1910 – contravvenzione del regolamento sulla circolazione:

1 maggio 1910 – Presidente Senato

Il Presidente del Senato

[...]

Dichiara

Che i presenti atti processuali siano archiviati.

Roma 1° maggio 1910

Il Presidente

[...]

Procedimento al Sen. Massarucci Alceo ed altri – busta 123 – reg. denunce 98 – anno arrivo 1907 – decisione n. 123 del 1910 – bancarotta semplice e fraudolente (Istituto italiano di assicurazioni sulla vita):

16 giugno 1910 – Presidente Senato

[...]

Per siffatti motivi

Visti gli articoli 104, 140, 897 n. 1, 863, 246, 836, 861 cod. comm., 250 cod. proc. penale e 17 del regolamento giudiziario del Senato, lette le requisitorie del P.M.

la Commissione

Sulle conformi conclusioni del P. Ministero

Dichiara non farsi luogo a procedere contro l'onorevole Senatore conte Alceo Massarucci per estinzione dell'azione penale ai sensi degli articoli 839 e 861 del cod. di comm. pei capi d'imputazione di omessa tenuta del libro dei soci, irregolare tenuta degli altri libri prescritti dal codice anzidetto, e di omessa dichiarazione della somma effettivamente versata in atti dalla società omonima per azioni "Istituto di assicurazione sulla vita ad ammortamento fondiario".

Dichiara non farsi luogo a procedimento contro il suddetto on. Massarucci pel capo d'imputazione a lui ascritto ai termini dell'art. 246 cod. di commercio per inesistenza di reato.

Dichiara non farsi luogo a procedimento contro l'on. Massarucci per difetto di sufficienti indizi tanto pel capo d'imputazione di avere falsamente attestato sui certificati delle azioni di essere stato il capitale iniziale interamente versato, quanto pel capo di imputazione di appropriazione indebita di circa lire tremila a danno della società sopraddetta.

Ordina la trasmissione degli atti al Procuratore del Re presso il Tribunale di Roma per ogni ulteriore provvedimento a carico degli altri imputati.

[...]

Procedimento al Sen. Boncompagni Ludovisi Ignazio – busta 144 – reg. denunce 119 – anno arrivo 1910 – decisione n. 124 del 1911 – contravvenzione all'art. 9 del Regolamento dei veicoli a trazione meccanica:

23 gennaio 1911 – Commissione d'Accusa

[...]

Per questi motivi

Dichiara non provata la reità del Senatore Boncompagni Ludovisi nella contravvenzione ascrittagli e perciò lo assolve.

Così deciso e pubblicato in Roma il 23 gennaio 1911.

[...]

Procedimento al Sen. Astengo Carlo ed altri – busta 141 – reg. denunce 116 – anno arrivo 1910 – decisione n. 125 del 1911 – falsa testimonianza in giudizio civile (art. 114 cod. pen.):

Per Questi Motivi

Visti gli articoli 250 codice procedura penale e 17 del Regolamento giudiziario del Senato.

Sulle conformi conclusioni del Pubblico Ministero.

Dichiara

Non farsi luogo a procedimento penale per inesistenza di reato a carico dell'Onorevole Senatore Astengo, ed ordina il rinvio al Procuratore del Re presso il Tribunale di Roma degli atti relativi alla querela di Bigiarelli contro Chiapperi Alessandro, Ciolfi Angelo e Gaetano, nonché degli altri atti relativi alla querela dell'Onorevole Astengo e dei predetti fratelli Ciolfi e Chiapperi contro esso Bigiarelli e De Battista per gli ulteriori provvedimenti di giustizia.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 1911.

[...]

Procedimento al Sen. Papadopoli Niccolò – busta 142 – reg. denunce 117 – anno arrivo 1910 – decisione n. 126 del 1911 – contravvenzione all'art. 4 del Regolamento dei veicoli a trazione meccanica:

9 febbraio 1911 – Commissione d'Accusa

[...]

Per tali motivi

dichiara prescritta l'azione penale pel fatto della contravvenzione addebitata al Senatore Papadopoli Aldobrandi Conte Niccolò, e quindi non farsi luogo a procedere contro il medesimo.

[...]

Procedimento al Sen. Torrigiani Piero – busta 143 – reg. denunce 118 – anno arrivo 1910 – decisione n. 127 del 1911 – contravvenzione all'art. 4 del Regolamento dei veicoli a trazione meccanica:

9 febbraio 1911 – Commissione d'Accusa

[...]

Per Questi Motivi

dichiara non luogo a procedere contro il Senatore Piero Torrigiani per inesistenza della contravvenzione a lui addebitata.

[...]

Procedimento al Sen. Fracassi di Torre Rossano Domenico – busta 148 – reg. denunce 123 – anno arrivo 1911 – decisione n. 128 del 1911 – contravvenzione all'art. 3 della legge 30 giugno 1889 sulla requisizione dei quadrupedi; contravvenzione all'art. 436 cod. pen.:

2 marzo 1911 – Presidente Senato

[...]

P.Q.M.

Ordina l'invio degli atti all'archivio.

[...]

Procedimento al Sen. Bombrini Giovanni ed altri – busta 139 – reg. denunce 114 – anno arrivo 1910 – decisione n. 129 del 1911 – truffa (art. 413 cod. pen.):

10 marzo 1911 – Commissione d'Istruzione

[...]

Per questi motivi

delibera di mandare agli archivi dell'Alta Corte la querela del nominato Alpinolo Porcella in confronto del Senatore Bombrini e di altri, siccome sfornito di qualsiasi attendibilità e non atto a promuovere un procedimento penale a loro carico.

[...]

Procedimento al Sen. Mazza Francesco ed altri – busta 137 – reg. denunce 112 – anno arrivo 1909 – decisione n. 130 del 1911 – abuso d'autorità (art. 175 cod. pen.):

16 marzo 1911 – Commissione d'Istruzione

[...]

Dalle osservazioni che precedono rimane dunque dimostrato non essere il tenente generale Senatore Mazza, responsabile di alcun reato, e conseguentemente non può questa Commissione d'istruzione occuparsi della querela del Carnevale rispetto agli altri imputati, nel cui interesse gli atti vanno rinviati al giudice ordinario.

Per tali motivi, visto ed applicato l'art. 17 del regolamento giudiziario del Senato, la Commissione d'istruzione, uniformemente al P.M., dichiara non farsi luogo a procedimento penale per inesistenza di reato a carico del Tenente Generale On. Senatore Francesco Mazza sulle imputazioni a lui ascritte dal tenente in riforma Sig. Alfredo Carnevale.

Ordina il rinvio degli atti nello interesse di tutti gli altri querelati dal suddetto Sig. Carnevale al Procuratore del Re presso il Tribunale penale di Roma, per gli

opportuni provvedimenti di giustizia.
[...]

*Procedimento al Sen. Pedotti Ettore – busta 146 – reg. denunce 121 – anno arrivo 1910 – decisione n. 131 del 1911 – abuso d'autorità (art. 175 cod. pen.):
16 marzo 1911 – Commissione d'Istruzione*
[...]

Per tali motivi

La Commissione visti gli articoli 175, 91, 90 cod. penale, 17 del regolamento giudiziario del Senato;

Uniformemente al Pubblico Ministero

Dichiara non farsi luogo a procedimento a carico dell'on. Senatore Ettore Pedotti per la imputazione d'abuso d'autorità, per essere estinta per prescrizione l'azione penale.

[...]

*Procedimento al Sen. Rossi Martini Gerolamo – busta 149 – reg. denunce 124 – anno arrivo 1911 – decisione n. 132 del 1911 – contravvenzione all'art. 9 della legge sulla requisizione dei quadrupedi:
24 marzo 1911 – Presidente Senato*
[...]

[...]

Il Presidente del Senato,

Visto e poiché il Senatore Rossi Martini ha conciliato la contravvenzione in via amministrativa, come risulta dalla bolletta del Ricevitore del Registro di Crema a foglio 12.

Ordina l'archiviazione dei relativi atti processuali.

Roma 24 marzo 1911.

Il Presidente

[...]

*Procedimento al Sen. Mazza Francesco ed altri – busta 137 – reg. denunce 112 – anno arrivo 1909 – decisione n. 133 del 1911 – abuso d'autorità (art. 175 cod. pen.):
14 giugno 1911 – Commissione d'Accusa*
[...]

[...]

PER TALI MOTIVI

Rigetta l'opposizione prodotta contro l'ordinanza di proscioglimento del 16 marzo 1911.

Dichiara inammissibile quella prodotta contro l'altra ordinanza del 12 aprile u.s.

[...]

Procedimento al Sen. Lucca Piero fu Francesco – busta 145 – reg. denunce 120 – anno arrivo 1910 – decisione n. 134 del 1911 – contravvenzione al testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907 n. 636 e all’art. 13ter del Regolamento speciale per la coltivazione del riso:

22 dicembre 1911 – Presidente Commissione d’Accusa

[...]

Visti gli articoli 2 del codice penale e 250 del codice di procedura penale

Dichiara non farsi luogo a procedimento penale a carico del Senatore Piero Lucca per inesistenza di reato.

[...]

Procedimento al Sen. Guala Carlo – busta 150 – reg. denunce 125 – anno arrivo 1911 – decisione n. 135 del 1911 – contravvenzione al testo unico sulle leggi sanitarie 1° agosto 1907 n. 636 e all’art. 13ter del Regolamento speciale per la coltivazione del riso:

22 dicembre 1911 – Presidente Commissione d’Accusa

[...]

Visti gli articoli 2 del codice penale e 250 del codice di procedura penale

Dichiara non farsi luogo a procedimento penale a carico del Senatore Comm. Carlo Guala per inesistenza di reato.

[...]

FASCICOLO “DECISIONI 1912-1917”

Vol. III dal n. 136 al n. 210⁵

Procedimento al Sen. Spingardi Paolo – busta 152 – reg. denunce 127 – anno arrivo 1911 – decisione n. 136 del 1912 – abuso d’autorità a rifiuto di atti del proprio ufficio (artt. 175-178 cod. pen.):

10 febbraio 1912 – Commissione d’Istruzione

[...]

Per questi motivi

Sulle conformi conclusioni del P.M.

La Commissione permanente d’istruzione dichiara non farsi luogo a procedere a carico dell’on. Senatore Paolo Spingardi, perché i fatti a lui ascritti non costituiscono reato.

[...]

Procedimento al Sen. Gabba Carlo Francesco, Mortara Ludovico ed altri – busta 155 – reg. denunce 130 – anno arrivo 1911 – decisione n. 137 del 1912 – diffamazione a mezzo stampa:

⁵ In ASS (Archivio Storico del Senato italiano), *Alta Corte di Giustizia – Decisioni 1867-1900*, vol. I dal n. 136 al n. 210.

10 febbraio 1912 – Commissione d'Istruzione

[...]

Per questi motivi

La Commissione permanente d'istruzione, in conformità della requisitoria del P.M., ordina la trasmissione degli atti al Procuratore del Re presso il Tribunale di Roma, affinché provveda come per legge.

[...]

Procedimento al Sen. Lucchini Luigi – busta 156 – reg. denunce 131 – anno arrivo 1911 – decisione n. 138 del 1912 – falso in sentenza della Corte di Cassazione (artt. 275 e 276 cod. pen.):

10 febbraio 1912 – Commissione d'Istruzione

[...]

Per questi motivi

Conformemente alle conclusioni del P.M., la Commissione permanente d'istruzione dichiara non aver luogo a procedere contro il Senatore Luigi Lucchini per inesistenza di reato.

[...]

Procedimento al Sen. Zappi Luigi – busta 147 – reg. denunce 122 – anno arrivo 1911 – decisione n. 139 del 1912 – contravvenzione all'art. 4 del Regolamento dei veicoli a trazione meccanica:

28 marzo 1912 – Commissione d'Accusa

[...]

Per tali motivi

Visto il citato art. 93 del codice penale.

Dichiara estinta l'azione penale per prescrizione.

[...]

Procedimento al Sen. Torrigiani Piero – busta 151 – reg. denunce 126 – anno arrivo 1911 – decisione n. 140 del 1912 – contravvenzione all'art. 4 del Regolamento dei veicoli a trazione meccanica:

28 marzo 1912 – Commissione d'Accusa

Per tali motivi

Visto l'art. 93, secondo capoverso, del Cod. Penale

Dichiara estinta l'azione penale per prescrizione

Così deciso e pronunziato in Roma il 28 marzo 1912.

[...]

Procedimento al Sen. Cencelli Alberto ed altri – busta 153 – reg. denunce 128 – anno arrivo 1911 – decisione n. 141 del 1912 – contravvenzione agli artt. 18 e 20 della

legge forestale:

28 marzo 1912 – Commissione d'Accusa

[...]

Con sentenza 28 marzo 1912 della Commissione permanente d'accusa, nei confronti del Senatore Cencelli, fu dichiarato non luogo a procedere per non aver commesso il fatto, rinviandosi gli atti all'Autorità Giudiziaria per gli ulteriori provvedimenti di legge nei riguardi del Fiorentini.

Richiesto il Procuratore del Re di Rieti, al quale furono trasmessi il 24 giugno 1912, gli atti processuali e l'originale sentenza, della restituzione, non si sono rintracciati né gli uni né l'altra, come risulta dalla numerosa corrispondenza alligata alla cartella in archivio.

Roma, agosto 1941 XIX

Il Cancelliere dell'Alta Corte

[...]

Procedimento al Sen. Sormani Pietro – busta 154 – reg. denunce 129 – anno arrivo 1911 – decisione n. 142 del 1912 – contravvenzione all'art. 4 del Regolamento dei veicoli a trazione meccanica:

9 luglio 1912 – Prefetto di Novara

[...]

Il Prefetto

della

Provincia di Novara

[...]

Decreta

L'oblazione di £ 100 fatta dal sonnominato signor Conte Pietro Larmani Ferri e accettata e si dichiara estinta ogni azione penale emergente dalla contravvenzione accertata.

L'Intendenza di Finanza di Novara è incaricata di curare la riscossione della oblazione per mezzo dell'Ufficio del Registro di [...] che provvederà anche per il bollo del presente decreto.

Novara li 9 luglio 1912

Il Prefetto

[...]

Procedimento al Sen. Michetti Francesco Paolo – busta 157 – reg. denunce 132 – anno arrivo 1912 – decisione n. 143 del 1912 – lesioni lievi ed ingiurie (artt. 372 e 395 cod. pen.):

28 novembre 1912 – Commissione d'Istruzione

[...]

Poiché trattasi di reati per i quali non può procedersi che ad istanza di parte;

Poiché il querelante Giulio Manara faceva remissione nei modi di legge;

Poiché il Senatore Michetti accettava la remissione stessa;

Sulle conformi conclusioni del P.M.

Visti gli artt. 116, 564 Cod. Proc. Penale e 16 del Regolamento giudiziario del Senato;

Dichiara non farsi luogo a procedimento contro il Senatore Francesco Paolo Michetti per remissione di querela, e condanna il remittente alle spese.

[...]

Procedimento al Sen. Ginestrelli Edoardo ed altri – busta 160 – reg. denunce 135 – anno arrivo 1912 – decisione n. 144 del 1912 – adulterio e falso in atto pubblico:

28 novembre 1912 – Commissione d'Istruzione

[...]

Per tali motivi

Letti ed applicati gli artt. 356, 278, 279 Cod. Penale e 17 del regolamento giudiziario del Senato.

Dichiara non farsi luogo a procedimento penale contro l'On. Eduardo Ginestrelli pel reato di falso in atto pubblico per inesistenza di reato.

[...]

Procedimento al Sen. Scaramella Manetti Augusto – busta 163 – reg. denunce 138 – anno arrivo 1912 – decisione n. 145 del 1913 – contravvenzione agli artt. 64 e 122 del Regolamento d'igiene:

5 gennaio 1913 – Presidente Senato

[...]

Il Presidente del Senato

Visto e poiché dal 24 maggio 1912 ad oggi sono trascorsi più di sei mesi, per cui si è verificata la prescrizione stabilita dall'art. 91 n. 6 del codice penale

Ordina

L'invio dei presenti atti all'archivio.

Roma 5 gennaio 1913.

Il Presidente

[...]

Procedimento al Sen. Torlonia Leopoldo – busta 164 – reg. denunce 139 – anno arrivo 1913 – decisione n. 146 del 1913 – contravvenzione all'art. 18 della legge 20 giugno 1909 n. 364:

24 febbraio 1913 – Presidente Senato

[...]

Il Presidente del Senato

Letti gli atti;

Poiché dalle informazioni avute dal Ministro della P. I. col rapporto [...]

Ordina

l'invio degli atti all'archivio.

[...]

Procedimento al Sen. Ponti Ettore – busta 166 – reg. denunce 141 – anno arrivo 1913 – decisione n. 147 del 1913 – contravvenzione all'art. 7 della legge 30 giugno 1912 n. 739 sulla circolazione delle automobili:

28 febbraio 1913 – Presidente Senato

[...]

Il Presidente del Senato

Visto e poiché dal giorno 14 aprile 1912, in cui fu elevata la contravvenzione, ad oggi sono trascorsi più di sei mesi, e perciò si è verificata la prescrizione stabilita nel n. 6 dall'altra 91 del codice penale

Ordina

l'invio degli atti all'archivio.

[...]

Procedimento al Sen. Balestra Giacomo – busta 167 – reg. denunce 142 – anno arrivo 1913 – decisione n. 148 del 1913 – contravvenzione all'art. 7 della legge 30 giugno 1912 n. 739 sulla circolazione delle automobili:

6 marzo 1913 – Presidente Senato

[...]

Il Presidente del Senato

Visto e poiché dagli atti (foglio 2) risulta che il verbale di contravvenzione fu elevato il 16 novembre 1912, e venne dal Sindaco di Roma notificato al Senatore Balestra Giacomo soltanto il 17 dicembre successivo (foglio 3), quando cioè era trascorso il termine perentorio di giorni quindici prescritto dall'art. 13 della legge 30 giugno 1912 n. 739

Ordina

l'invio degli atti all'archivio.

[...]

Procedimento al Sen. Frascara Giuseppe fu Angelo – busta 161 – reg. denunce 136 – anno arrivo 1912 – decisione n. 149 del 1913 – contravvenzione all'art. 4 del Regolamento dei veicoli a trazione meccanica:

31 marzo 1913 – Presidente Commissione d'Accusa

[...]

Il Presidente della Comm.e permanente d'Accusa dell'Alta Corte di Giustizia

[...]

Ordina

l'invio degli atti all'archivio.

[...]

Procedimento al Sen. Di Camporeale Paolo – busta 158 – reg. denunce 133 – anno arrivo 1912 – decisione n. 150 del 1913 – contravvenzione agli artt. 4 e 9 del Regolamento dei veicoli a trazione meccanica:

8 aprile 1913 – Presidente Commissione d'Accusa

[...]

Il Presidente della Commissione permanente d'Accusa dell'Alta Corte di Giustizia

[...]

Ordina

l'invio degli atti all'archivio per avvenuta oblazione.

[...]

Procedimento al Sen. Santini Felice – busta 168 – reg. denunce 143 – anno arrivo 1913 – decisione n. 151 del 1913 – contravvenzione art. 7 della legge 30 giugno 1912 n. 739 sulla circolazione delle automobili:

29 aprile 1913 – Presidente Commissione d'Accusa

[...]

Il Presidente del Senato

[...]

Ordina

l'invio degli atti all'archivio.

[...]

Procedimento al Sen. Bracci Testasecca Giuseppe – busta 159 – reg. denunce 134 – anno arrivo 1912 – decisione n. 152 del 1913 – contravvenzione all'art. 27 della legge 2 giugno 1910 n. 277:

2 maggio 1913 – Presidente Commissione d'Accusa

[...]

Il Presidente della Commissione permanente d'Accusa dell'Alta Corte di Giustizia

[...]

Dichiara estinta l'azione penale ed ordina l'archiviazione dei presenti atti.

Manda a cura della Cancelleria la diffida di testimoni.

[...]

Procedimento al Sen. Torrigiani Frascara Giuseppe fu Angelo – busta 162 – reg. denunce 137 – anno arrivo 1912 – decisione n. 153 del 1913 – contravvenzione agli artt. 3, 4 e 6 della legge sugli infortuni degli operai sul lavoro:

5 maggio 1913 – Commissione d'Accusa

[...]

Per questi motivi

Dichiara estinta l'azione penale a carico del Senatore Giuseppe Frascara.

[...]

Procedimento al Sen. Vacca Guglielmo – busta 165 – reg. denunce 140 – anno arrivo 1913 – decisione n. 154 del 1913 – abuso di autorità (art. 175 cod. pen.):

5 maggio 1913 – Commissione d'Istruzione

[...]

Per questi motivi

Visto l'art. 250 del Cod. di Proc. Penale

Sulla conformi conclusioni del P.M.

Dichiara non farsi luogo a procedimento penale a carico del Senatore Guglielmo Vacca per inesistenza di reato.

[...]

Procedimento al Sen. Centurini Alessandro – busta 169 – reg. denunce 144 – anno arrivo 1913 – decisione n. 155 del 1913 – diffamazione (art. 393 cod. pen.):

5 maggio 1913 – Commissione d'Istruzione

[...]

PER TALI MOTIVI

Letti ed applicati gli articoli 250 codice proc. pen. e 17 del Regolamento Giudiziario del Senato

LA COMMISSIONE

Dichiara non farsi luogo a procedimento a carico dell'on. Senatore CENTURINI Alessandro sulla querela proposta dal Cav. Enea GALLINA nel 28 febbraio 1913, per inesistenza di reato.

[...]

Procedimento al Sen. Di Prampero Antonino – busta 170 – reg. denunce 145 – anno arrivo 1913 – decisione n. 156 del 1913 – falso e truffa (artt. 293 e 413 cod. pen.):

20 dicembre 1913 – Commissione d'Istruzione

[...]

P.Q.M.

Visti gli articoli 250 Codice Procedura Penale e 17 del Regolamento Giudiziario del Senato;

In conformità delle conclusioni del Pubblico Ministero,

DICHIARA non FARSI LUOGO A PROCEDIMENTO sulla querela presentata contro il Senatore Antonio DI PRAMPERO per l'avvenuta prescrizione dell'azione penale.

[...]

Procedimento al Sen. Rolandi Ricci Vittorio fu Filippo ed altri – busta 171 – reg. denunce 146 – anno arrivo 1913 – decisione n. 157 del 1914 – truffa e frode (artt. 293 e 413 cod. pen.):

31 gennaio 1914 – Commissione d'Istruzione

[...]

Per questi motivi

Visti i succitati articoli, nonché l'art. 17 del regolamento giudiziario del Senato;

Sulle conformi conclusioni del P.M.

Respinge la domanda presentata dall'on. Pilade Del Buono per la riapertura dell'istruttoria contro il Senatore Vittorio Rolandi Ricci.

Delega il Signor Procuratore del Re presso il Tribunale di Portoferraio per la restituzione di tutti i documenti prodotti da esso Del Buono.

[...]

Procedimento al Sen. Rolandi Ricci Vittorio fu Filippo ed altri – busta 171 – reg. denunce 146 – anno arrivo 1913 – decisione n. 157 del 1914 – truffa e frode (artt. 293 e 413 cod. pen.):

20 febbraio 1914 – Commissione d'Accusa

[...]

Per questi motivi = Visto l'art. 19 del reg.to giudiziario del Senato

Sulle conformi conclusioni del Pubblico Ministero

Respinge l'opposizione presentata dall'on. Pilade Del Buono contro l'ordinanza di questa Commissione permanente d'istruzione del 31 gennaio 1914, con la quale si respingeva la domanda da lui presentata per la riapertura dell'istruttoria contro il Senatore Rolandi Ricci, dichiarando dover questa ordinanza rimanere ferma in ogni sua parte.

[...]

Procedimento al Sen. Podestà Luigi – busta 174 – reg. denunce 149 – anno arrivo 1914 – decisione n. 158 del 1914 – contravvenzione al regolamento sulla circolazione delle automobili:

6 febbraio 1914 – Presidente Senato

[...]

Il Presidente del Senato

[...]

Visto l'art. 93 del codice penale

Ordina l'invio degli atti all'archivio per avvenuta prescrizione.

[...]

Procedimento al Sen. Millo Enrico – busta 172 – reg. denunce 147 – anno arrivo 1914 – decisione n. 160 del 1914 – diffamazione e abuso d'autorità (art. 393 e 175 cod. pen.):

21 febbraio 1914 – Commissione d'Istruzione

[...]

Per questi motivi

Visto l'art. 17 del regolamento giudiziario del Senato

Sulle conformi conclusioni del P.M.

Dichiara non farsi luogo a procedere contro il Senatore Enrico Millo per inesistenza di reato.

[...]

Procedimento al Sen. Scaramella Manetti Augusto – busta 175 – reg. denunce 150 – anno arrivo 1914 – decisione n. 161 del 1914 – contravvenzione all'art. 28 del regolamento d'igiene:

7 marzo 1914 – Presidente Senato

[...]

Il Presidente del Senato

Visto e poiché dal 2 agosto 1913, giorno della contestata contravvenzione, ad oggi: sono trascorsi più di sei mesi, e si è perciò verificata la prescrizione stabilita nello art. 91 n. 6 del cod. penale

Ordina

l'invio degli atti all'archivio.

[...]

Procedimento al Sen. Massarucci Alceo ed altri – busta 175bis – reg. denunce 151 – anno arrivo 1914 – decisione n. 162 del 1914 – contravvenzione agli artt. 484 e 485 cod. pen.:

4 maggio 1914 – Commissione d'Accusa

[...]

La Commissione permanente d'Accusa dell'Alta Corte di Giustizia delibera

Rinviare Paladino Eugenio, Ingami Guido e tutti gli altri coimputati, quali tenitori di giuoco o giuocatori all'autorità giudiziaria ordinaria pel relativo giudizio.

Riservare all'Alta Corte di Giustizia il giudizio del Senatore Alceo Massarucci.

[...]

Procedimento al Sen. Minervini Gennaro – busta 173 – reg. denunce 148 – anno arrivo 1914 – decisione n. 163 del 1914 – rilascio di falso certificato (art. 275 cod. pen.):

5 giugno 1914 – Commissione d'Istruzione

[...]

Per questi motivi

La Commissione permanente d'istruzione dell'Alta Corte di Giustizia;

Visto l'art. 17 del regolamento giudiziario del Senato;

In conformità della richiesta del P.M.

Dichiara non farsi luogo a procedimento a carico del Senatore Gennaro Minervini e del Sindaco di Militello, Salvatore Sortino, perché il fatto non costituisce reato.

[...]

Procedimento al Sen. Spinelli Lanza Di Scalea Francesco – busta 177 – reg. denunce 153 – anno arrivo 1914 – decisione n. 164 del 1915 – contravvenzione alla legge forestale:

3 febbraio 1915 – Presidente Senato

[...]

Poiché, da allora ad oggi, sono trascorsi oltre due anni, e quindi si è verificata la prescrizione comminata dall'art. 91 n. 5 del codice penale:

Dichiara estinta l'azione penale per avvenuta prescrizione.

[...]

Procedimento al Sen. Bombrini Giovanni – busta 178 – reg. denunce 154 – anno arrivo 1914 – decisione n. 165 del 1915 – contravvenzione al regolamento per l'esecuzione della legge 7 giugno 1894 sulla trasmissione dell'energia elettrica:

3 febbraio 1915 – Presidente Senato

Il Presidente del Senato

[...]

Ordina

l'invio dei presenti atti all'archivio.

[...]

Procedimento al Sen. Arnaboldi Gazzaniga Bernardo – busta 181 – reg. denunce 157 – anno arrivo 1914 – decisione n. 166 del 1915 – contravvenzione alla legge sulla risicoltura:

11 marzo 1915 – Presidente Commissione d'Accusa

[...]

Per questi motivi

Letti ed applicati gli articoli sopra citati, nonché gli articoli 298 e 299 del codice di procedura penale;

Condanna

il Senatore Conte Bernardo Arnaboldi Gazzaniga quale responsabile della contravvenzione a lui ascritta, alla pena di lire cinquanta d'ammenda e pone a suo carico le spese del procedimento.

[...]

Procedimento al Sen. Sinibaldi Tito ed altri – busta 180 – reg. denunce 156 – anno arrivo 1915 – decisione n. 167 del 1915 – ingiurie continuate a mezzo stampa (artt. 79 e 395 cod. pen.):

15 maggio 1915 – Presidente Senato

[...]

Per questi motivi

Visto il succitato art. 88 del cod. pen. e l'art. 155 del codice di proc. penale

Dichiara, per remissione di querela, estinta l'azione penale in confronto di Sinibaldi Vito, Piccimini Ulisse e Castiglia Augusto, e pone a carico del remittente le spese.

[...]

Procedimento al Sen. D'Alife Nicola – busta 185 – reg. denunce 161 – anno arrivo 1915 – decisione n. 168 del 1915 – falso (art. 278 cod. pen.):

25 maggio 1915 – Presidente Senato

[...]

Ordina l'invio degli atti all'archivio.

[...]

Procedimento al Sen. Talamo Edoardo – busta 186 – reg. denunce 162 – anno arrivo 1915 – decisione n. 169 del 1915 – contravvenzione ai regolamenti municipali di edilizia e d'igiene:

26 maggio 1915 – Presidente Senato

[...]

Il Presidente

Visti gli atti a carico del Senatore Talamo Edoardo fu Giuseppe imputato

Di quaranta distinte contravvenzioni ai regolamenti municipali di edilizia e d'igiene Attesochè per tutte le suddette contravvenzioni, che rimandano al 1913, si è verificata la prescrizione stabilita dall'art. 93 del codice penale,

Ordina

l'invio degli atti all'archivio.

[...]

Procedimento al Sen. Talamo Edoardo – busta 187 – reg. denunce 163 – anno arrivo 1915 – decisione n. 170 del 1915 – contravvenzione ai regolamenti municipali di edilizia e d'igiene:

26 maggio 1915 – Presidente Senato

[...]

Il Presidente del Senato

[...]

Ordina

l'invio degli atti all'archivio.

[...]

Procedimento al Sen. Scaramella Manetti Augusto – busta 188 – reg. denunce 164 – anno arrivo 1915 – decisione n. 171 del 1915 – contravvenzione al regolamento municipale d'igiene:

26 maggio 1915 – Presidente Senato

[...]

Ordina

l'invio degli atti all'archivio.

[...]

Procedimento al Sen. Niccolini Ippolito – busta 189 – reg. denunce 165 – anno arrivo 1915 – decisione n. 172 del 1915 – contravvenzione alla legge sulla circolazione delle automobili:

26 maggio 1915 – Presidente Senato

[...]

Ordina

l'invio degli atti all'archivio.

[...]

Procedimento al Sen. Serristori Umberto ed altri – busta 176 – reg. denunce 152 – anno arrivo 1915 – decisione n. 173 del 1915 – oltraggio con violenza (artt. 194 e 195 cod. pen.); ingiurie (art. 395 cod. pen.):

31 maggio 1915 – Commissione d'Istruzione

[...]

Per questi motivi

Visto l'art. 17 del Regolamento giud. del Senato ed in applicazione dell'art. 1° del Decreto Luogotenenziale succitato;

In parziale difformità dalle requisitorie del Pubblico Ministero;

Dichiara non farsi luogo a procedere contro il Senatore Umberto Serristori e contro il [...] Tassini perché estinta l'azione penale in forza dell'amnistia.

[...]

Procedimento al Sen. Fecia di Cossato Luigi, Gualterio Enrico ed altri – busta 190 – reg. denunce 166 – anno arrivo 1911 – decisione n. 174 del 1915 – duello (artt. 237, 241 cod. pen.):

10 giugno 1915 – Presidente Senato

[...]

Ordina l'invio degli atti all'archivio perché estinta l'azione penale in seguito ad amnistia.

[...]

Procedimento al Sen. Pedotti Ettore, Goiran Giovanni, Reynaudi Carlo Leone – busta 191 – reg. denunce 167 – anno arrivo 1913 – decisione n. 175 del 1915 – rifiuto di deporre come testi in giudizio penale (art. 210 cod. pen.):

10 giugno 1915 – Presidente Senato

[...]

Ordina l'invio degli atti all'archivio per estinzione dell'azione penale.

[...]

Procedimento al Sen. Brandolin Girolamo ed altri – busta 192 – reg. denunce 168 – anno arrivo 1915 – decisione n. 176 del 1915 – duello (artt. 237 e 241 cod. pen.):

10 giugno 1915 – Presidente Senato

[...]

Ordina l'invio degli atti all'archivio perché estinta l'azione penale in seguito ad amnistia.

[...]

Procedimento al Sen. Carafa Riccardo – busta 194 – reg. denunce 170 – anno arrivo 1915 – decisione n. 178 del 1915 – contravvenzione all'art. 180 cod. comm.:

10 giugno 1915 – Presidente Senato

[...]

Ordina l'invio degli atti all'archivio per estinzione dell'azione penale in seguito ad amnistia.

[...]

Procedimento al Sen. Caetani Onorato, Frascara Giuseppe, Bodio Luigi, Arcoleo Giorgio – busta 195 – reg. denunce 171 – anno arrivo 1915 – decisione n. 179 del 1915 – contravvenzione all'art. 180 cod. comm.:

10 giugno 1915 – Presidente Senato

[...]

Ordina l'invio degli atti all'archivio per estinzione dell'azione penale.

[...]

Procedimento al Sen. Torlonia Leopoldo – busta 196 – reg. denunce 172 – anno arrivo 1915 – decisione n. 180 del 1915 – contravvenzione all'art. 177 cod. comm.:

10 giugno 1915 – Presidente Senato

[...]

Ordina l'invio degli atti all'archivio per estinzione dell'azione penale in seguito ad amnistia.

[...]

Procedimento al Sen. Colonna Prospero – busta 197 – reg. denunce 173 – anno arrivo 1915 – decisione n. 181 del 1915 – contravvenzione all'art. 180 cod. comm.:

10 giugno 1915 – Presidente Senato

[...]

Ordina l'invio degli atti all'archivio per estinzione dell'azione penale in seguito ad amnistia.

[...]

Procedimento al Sen. Bergamasco Eugenio – busta 198 – reg. denunce 174 – anno arrivo 1914 – decisione n. 182 del 1915 – contravvenzione all'art. 12 del regolamento

speciale per la risicoltura:

10 giugno 1915 – Presidente Senato

[...]

Ordina l'invio degli atti all'archivio per estinzione dell'azione penale in seguito ad amnistia.

[...]

Procedimento al Sen. Frassati Alfredo – busta 199 – reg. denunce 175 – anno arrivo 1915 – decisione n. 183 del 1915 – contravvenzione all'art. 13 del regolamento speciale per la risicoltura:

10 giugno 1915 – Presidente Senato

[...]

Ordina l'invio degli atti all'archivio per estinzione dell'azione penale in seguito ad amnistia.

[...]

Procedimento al Sen. Centurini Alessandro – busta 200 – reg. denunce 176 – anno arrivo 1915 – decisione n. 184 del 1915 – contravvenzione all'art. 180 cod. comm.:
18 giugno 1915 – Presidente Senato

[...]

Ordina l'invio degli atti all'archivio per estinzione dell'azione penale in seguito ad amnistia.

[...]

Procedimento al Sen. San Martino Valperga Enrico – busta 201 – reg. denunce 177 – anno arrivo 1915 – decisione n. 185 del 1915 – contravvenzione all'art. 180 cod. comm.:

18 giugno 1915 – Presidente Senato

[...]

Ordina l'invio degli atti all'archivio per estinzione dell'azione penale in seguito ad amnistia.

[...]

Procedimento al Sen. San Donnino Pier Luigi – busta 202 – reg. denunce 178 – anno arrivo 1915 – decisione n. 186 del 1915 – contravvenzione all'art. 31 della legge 31 gennaio 1904 n. 51 sugli infortuni degli operai sul lavoro:

18 giugno 1915 – Presidente Senato

[...]

Ordina l'invio degli atti all'archivio per estinzione dell'azione penale in seguito ad amnistia.

[...]

Procedimento al Sen. Bombrini Giovanni – busta 203 – reg. denunce 179 – anno arrivo 1915 – decisione n. 187 del 1915 – contravvenzione all'art. 31 della legge 31 gennaio 1904 n. 51 sugli infortuni degli operai sul lavoro:

18 giugno 1915 – Presidente Senato

[...]

Ordina l'invio degli atti all'archivio per estinzione dell'azione penale in seguito ad amnistia.

[...]

Procedimento al Sen. Talamo Edoardo – busta 204 – reg. denunce 180 – anno arrivo 1915 – decisione n. 188 del 1915 – contravvenzione all'art. 31 della legge di pubblica sicurezza:

18 giugno 1915 – Presidente Senato

[...]

Ordina l'invio degli atti all'archivio per estinzione dell'azione penale in seguito ad amnistia.

[...]

Procedimento al Sen. Sonnino Giorgio – busta 205 – reg. denunce 181 – anno arrivo 1915 – decisione n. 189 del 1915 – contravvenzione all'art. 7 della legge sulla circolazione delle automobili:

18 giugno 1915 – Presidente Senato

[...]

Ordina l'invio degli atti all'archivio per estinzione dell'azione penale in seguito ad amnistia.

[...]

Procedimento al Sen. Di Terranova Pignatelli Giuseppe – busta 206 – reg. denunce 182 – anno arrivo 1915 – decisione n. 190 del 1915 – contravvenzione alla legge sanitaria:

18 giugno 1915 – Presidente Senato

[...]

Ordina l'invio degli atti all'archivio per estinzione dell'azione penale in seguito ad amnistia.

[...]

Procedimento al Sen. Arnaboldi Gazzaniga Bernardo – busta 182 – reg. denunce 158 – anno arrivo 1915 – decisione n. 191 del 1915 – bancarotta semplice (artt. 856 e 857 cod. comm.):

23 giugno 1915 – Commissione d'Istruzione

[...]

Visto l'art. 86 del codice penale;
Sulle conformi conclusioni del P.M.
Dichiara non farsi luogo a procedere contro tutti gli imputati perché estinta l'azione penale in forza del succitato decreto d'amnistia.
[...]

Procedimento al Sen. Civelli Antonio ed altri – busta 183 – reg. denunce 159 – anno arrivo 1915 – decisione n. 192 del 1915 – bancarotta semplice (artt. 856 e 857 cod. pen.):

23 giugno 1915 – Commissione d'Istruzione

[...]

Ritenuto che trattasi di reato punibile con pena restrittiva della libertà personale non superiore a trenta mesi (Art. 861 cod. comm.)

Dichiara non doversi procedere perché estinta l'azione penale a termini del succitato Decreto d'amnistia.

[...]

Procedimento al Sen. Frassati Alfredo ed altri – busta 184 – reg. denunce 160 – anno arrivo 1915 – decisione n. 193 del 1915 – diffamazione a mezzo stampa (art. 393 cod. pen.):

23 giugno 1915 – Commissione d'Istruzione

[...]

Con sentenza 23 giugno 1915 della Commissione permanente d'Istruzione fu dichiarato non doversi procedere nei confronti del Senatore Frassati, rinviando gli atti al Procuratore del Re di Torino per i provvedimenti nei riguardi del coimputato. L'originale sentenza non esiste, come risulta dalla corrispondenza allegata al processo restituito, e neppure una copia.

[...]

Procedimento al Sen. Borghese Felice – busta 207 – reg. denunce 183 – anno arrivo 1915 – decisione n. 194 del 1915 – contravvenzione all'art. 147 del Regolamento sui pesi e misure:

10 luglio 1915 – Presidente Senato

[...]

Il Presidente del Senato

[...]

Ordina l'invio degli atti all'archivio perché estinta l'azione penale per amnistia.

[...]

Procedimento al Sen. Sili Cesare – busta 209 – reg. denunce 185 – anno arrivo 1915 – decisione n. 195 del 1915 – contravvenzione agli artt. 180 e 248 cod. comm.:

26 novembre 1915 – *Presidente Senato*

[...]

Ordina l'invio degli atti all'archivio perché estinta l'azione penale in seguito ad amnistia.

[...]

Procedimento al Sen. Scaramella Manetti Augusto – busta 210 – reg. denunce 186 – anno arrivo 1915 – decisione n. 196 del 1915 – contravvenzione agli artt. 180 e 248 cod. comm.:

26 novembre 1915 – *Presidente Senato*

[...]

Ordina l'invio degli atti all'archivio perché estinta l'azione penale in seguito ad amnistia.

[...]

Procedimento al Sen. Massarucci Alceo ed altri – busta 175bis – reg. denunce 151 – anno arrivo 1914 – decisione n. 197 del 1915 – contravvenzione agli artt. 484 e 485 cod. pen.:

15 dicembre 1915 – *Presidente Senato*

[...]

Ordina l'invio degli atti all'archivio perché estinta l'azione penale in seguito ad amnistia.

[...]

Procedimento al Sen. De Larderel Florestano – busta 211 – reg. denunce 187 – anno arrivo 1915 – decisione n. 198 del 1916 – contravvenzione all'art. 7 della legge sulla requisizione dei quadrupedi:

13 marzo 1916 – *Presidente Senato*

Il Presidente del Senato

[...]

Per questi motivi

Ordina l'invio degli atti all'archivio per inesistenza di reato.

[...]

Procedimento al Sen. Marchiafava Ettore – busta 213 – reg. denunce 189 – anno arrivo 1916 – decisione n. 199 del 1916 – lesioni colpose:

18 marzo 1916 – *Presidente Senato*

[...]

Per questi motivi

Ordina l'invio degli atti all'archivio poiché l'azione penale è estinta per amnistia.

[...]

Procedimento al Sen. Pirelli Giovanni Battista ed altri – busta 208 – reg. denunce 184 – anno arrivo 1915 – decisione n. 200 del 1916 – diffamazione a mezzo stampa (art. 393 cod. pen.):

28 aprile 1916 – Commissione d'Istruzione

[...]

Per questi motivi

Visto l'art. 17 del regolamento giud. del Senato;

In conformità della requisitoria del P.M.;

Dichiara non farsi luogo a procedimento contro il Senatore Gio. Battista Pirelli e contro Alberto Pirelli sull'imputazione di diffamazione, perché il fatto non costituisce reato.

[...]

Procedimento al Sen. Esterle Carlo – busta 212 – reg. denunce 188 – anno arrivo 1916 – decisione n. 201 del 1916 – contravvenzione ai regolamenti municipali (ordinanza sindacale):

28 maggio 1916 – Presidente Senato

[...]

Il Presidente del Senato

[...]

Ordina l'invio degli atti all'archivio.

[...]

Procedimento al Sen. Pellerano Silvio – busta 215 – reg. denunce 191 – anno arrivo 1916 – decisione n. 202 del 1916 – contravvenzione all'art. 72 del testo unico della legge sul lotto pubblico:

30 novembre 1916 – Presidente Senato

[...]

Ordina

l'invio degli atti stessi all'archivio.

[...]

Procedimento al Sen. Giusti del Giardino Vettor – busta 216 – reg. denunce 192 – anno arrivo 1916 – decisione n. 203 del 1916 – contravvenzione agli artt. 1 e 13 del regolamento di polizia stradale:

30 novembre 1916 – Presidente Senato

Il Presidente del Senato

[...]

Ordina

l'invio degli atti stessi all'archivio.

[...]

Procedimento al Sen. Del Gallo di Roccagiovine Luciano – busta 217 – reg. denunce 193 – anno arrivo 1916 – decisione n. 204 del 1916 – contravvenzione alla legge sulla requisizione dei quadrupedi:

30 novembre 1916 – Presidente Senato

[...]

Ordina

l'invio degli atti stessi all'archivio.

[...]

Procedimento al Sen. Mangili Cesare – busta 219 – reg. denunce 195 – anno arrivo 1916 – decisione n. 205 del 1917 – violazione dell'art. 3 del Decreto Luogotenenziale 8 agosto 1916 n. 960, in relazione all'art. 1 della legge 21 marzo 1915 n. 273 per avere esercitato, in qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione della Società anonima “Innocente Mangili” in Milano, il commercio con persone ed enti nemici all'Italia:

24 giugno 1917 – Commissione d'Istruzione

[...]

Per questi motivi

Visti gli articoli 85 del codice penale, e 17 del regolamento giudiziario del Senato;

Sulle conformi conclusioni del Pubblico Ministero:

Dichiara estinta, per morte, l'azione penale contro il Senatore Cesare Mangili ed ordina la trasmissione di tutti gli atti e documenti al Signor Procuratore del Re presso il Tribunale di Milano per il corso ulteriore di giustizia.

[...]

Procedimento al Sen. Passerini Napoleone – busta 220 – reg. denunce 196 – anno arrivo 1917 – decisione n. 206 del 1917 – reato di cui all'art. 7 del Decreto Luogotenenziale 30 maggio 1916 n. 694 sui militari:

24 giugno 1917 – Commissione d'Istruzione

[...]

Per questi motivi

Visto l'art. 17 del regolamento giudiziario del Senato;

In conformità della requisitoria del P.M.

Dichiara non doversi procedere perché il fatto non costituisce reato.

[...]

Procedimento al Sen. Consiglio Davide ed altri – busta 179 – reg. denunce 155 – anno arrivo 1915 – decisione n. 207 del 1917 – bancarotta fraudolenta (fallimento Banca popolare cooperativa di Napoli):

[...] Per questi motivi

Visti gli articoli 17, 20, 33, 34 del regolamento giudiziario del Senato; 274 codice di proc. penale.

In parziale difformità dalla requisitoria del P.M.

1°) Dichiarò non doversi procedere contro Amatucci Antonio per non aver commesso i fatti a lui ascritti.

2°) Dichiarò non doversi procedere contro Consiglio Davide, Senatore del Regno; Guppy Tommaso, Catemario Carlo, Apurso Francesco, Pascale Michelangelo, Siciliano di Rende Ferdinando, Capace Galeota Francesco, Sanfelice di Monteforte Augusto, Cipriano Gaetano di Montemayor Giuseppe, De Rentiis Raffaele pel delitto di cui agli artt. 219, 861, 863 n. 3 del codice di commercio perché non risultano sufficienti elementi che gli imputati lo abbiano commesso.

3°) Dichiarò non doversi procedere contro gli stessi Consiglio, Guppy, Catemario, Apurso, Pascale, Siciliano di Rende, Capace Galeota e Sanfelice di Monteforte per l'imputazione di avere quali amministratori della Banca Popolare Cooperativa di Napoli cagionato per loro colpa il fallimento della Banca medesima (art. 219, 863 cod. commercio) per essere estinta l'azione penale in virtù del Decreto Luogotenenziale 27 maggio 1915 n. 740.

4°) Rinvia all'autorità giudiziaria ordinaria il procedimento a carico di Giuseppe Moltani, anche per l'imputazione di cui all'articolo 863 n. 3 del codice di commercio.

[...]

*Procedimento al Sen. Fadda Carlo – busta 223 – reg. denunce 199 – anno arrivo 1917 – decisione n. 208 del 1917 – contravvenzione al regolamento 2 luglio 1914 n. 811 sulla circolazione delle automobili:
13 novembre 1917 – Presidente Senato*

[...]

Il Presidente del Senato

[...]

Ordina

l'invio degli atti all'archivio.

[...]

*Procedimento al Sen. Castiglioni Baldassare – busta 221 – reg. denunce 197 – anno arrivo 1917 – decisione n. 209 del 1917 – contravvenzione all'art. 14 del R.D. 22 aprile 1915 n. 506 sulle requisizioni militari:
16 novembre 1917 – Presidente Senato*

[...]

Il Presidente del Senato

[...]

Ordina

l'invio degli atti all'archivio.

[...]

Procedimento al Sen. Tittoni Romolo, Del Carretto Ferdinando ed altri – busta 222 – reg. denunce 198 – anno arrivo 1917 – decisione n. 210 del 1917 – contravvenzione all'art. 177 in relazione all'art. 248 cod. comm. per avere omesso di depositare, nella loro qualità di amministratori della Società anonima “Banco di Roma” con sede in Roma, le situazioni mensili relative ai mesi di marzo ed aprile 1913 e marzo 1915, e per avere depositato con ritardo le situazioni mensili dal gennaio 1913 al marzo 1915, e del reato previsto dall'art. 247 n. 2 cod. comm., per avere distribuito agli azionisti un dividendo del 6% non prelevato sugli utili reali:

10 dicembre 1917 – Presidente Senato

[...]

Considerato che non sia quindi il caso costituire il Senato in Alta Corte di Giustizia. Visti gli articoli 86 e 91 n. 6 del codice penale; nonché i surriferiti Decreti Luogotenenziali di amnistia

Ordina

l'invio degli atti all'archivio.

[...]

FASCICOLO “DECISIONI 1918-1923”

Vol. IV dal n. 211 al n. 256

Procedimento al Sen. Casalini Alessandro e ad altri– busta 218 – reg. denunce 194 – anno arrivo 1916 – decisione n. 211 del 1918 – reato di cui all'art. 7 del Decreto luogotenenziale 30 maggio 1916 n. 694 sul censimento del grano:

12 febbraio 1918 – Commissione d'Istruzione

[...] Per questi motivi

Sulle conformi conclusioni del P.M.:

La Commissione dichiara non farsi luogo a procedimento contro l'on. Senatore Alessandro Casalini per non aver commesso il reato denunciato a suo carico.

Così deciso in Roma il 12 febbraio 1918. [...]

Procedimento al Sen. Consiglio Davide e ad altri – busta 224 – reg. denunce 200 – data arrivo 1918 – decisione n. 212 del 1918 – complicità in falso giuramento (artt. 64 e 221 cod. pen.) – (Banca popolare cooperativa di Napoli):

23 aprile 1918 – Commissione d'Istruzione

[...] Per questi motivi

Visti gli art. 274 del cod. di proc. pen., e 17 del regolamento giudiziario del Senato;

Sulle conformi conclusioni del P.M.

Dichiara non doversi procedere contro il Senatore David Consiglio, e contro gli altri sopra rubricati, perché il fatto loro addebitato non costituisce reato.

Così deciso in Roma il 23 aprile 1918. [...]

Procedimento al Sen. Massarucci Alceo ed altri – busta 214 – reg. denunce 190 – data arrivo 1916 – decisione n. 212-bis del 1918 – contravvenzione agli artt. 484 e 485 cod. pen. (gioco d'azzardo):

30 maggio 1918 – Commissione d'Accusa

[...] Per questi motivi

Riserva a sé il giudizio sul conto del Senatore Alceo Massarucci ed ordina il rinvio degli altri imputati all'autorità giudiziaria ordinaria.

Così deciso in Roma il 30 maggio 1918. [...]

Procedimento al Sen. San Martino Valperga Enrico e ad altri – busta 230 – reg. denunce 206 – data arrivo 1918 – decisione n. 213 del 1918 – contravvenzione agli artt. 180 e 248 cod. com. per non aver depositato nel termine di legge il bilancio dell'esercizio 1915:

ord. 31 maggio 1918 – Presidente Senato

[...] Ordinanza

31 maggio 1918

Dell'On. Presidente del Senato

Emessa, nel procedimento penale, a carico

del Senatore Enrico San Martino di Valperga

imputati

di contravvenzione all'art. 180 del Codice di Commercio.

Il Presidente del Senato

Visto e poiché la pena da infliggersi non potrebbe mai superare le lire trecento di ammenda;

Poiché essendo trascorsi più di sei mesi dal giorno in cui il reato si sarebbe consumato, si è verificata la prescrizione stabilita nell'art. 91 n. 6 del cod. penale;

Poiché quindi non è il caso di costituire il Senato in Alta Corte di Giustizia

Ordina

l'invio degli atti all'archivio

Roma 31 maggio 1918 [...]

Procedimento al Sen. Massarucci Alceo ed altri – busta 228 – reg. denunce 204 – data arrivo 1918 – decisione n. 214 del 1918 – contravvenzione agli artt. 484 e 485 cod. pen. (gioco d'azzardo):

26 giugno 1918 – Commissione d'Accusa

[...] Per questi motivi

Visti gli artt. 484 e 489 del cod. pen. e 33 del regolamento giudiziario del Senato.

Ordina che si estenda il procedimento a carico del Senatore Massarucci anche alla nuova imputazione risultante dal verbale dell'autorità di P.S. del 12 corrente giugno, e che il giudizio, anche per tal fatto, abbia luogo innanzi all'Alta Corte, in conformità di quanto fu disposto con la precedente sentenza del 30 maggio [...]

Rinvia tutti gli altri imputati all'autorità giudiziaria ordinaria.

Così deciso in Roma il 26 giugno 1918. [...]

Procedimento al Sen. Ferrero Di Cambiano Cesare ed altri – busta 226 – reg. denunce 202 – data arrivo 1918 – decisione n. 215 del 1918 – falso in scrittura privata (art. 63 e 280 cod. pen.):

9 luglio 1918 – Commissione d'Istruzione

[...] Per tali motivi

Letti gli art. i 17 e 34 del reg.to giud. Del Senato

Uniformemente al P.M.,

Dichiara non farsi luogo a procedere contro il Senatore Cesare Ferrero di Cambiano pel reato di falsi in scrittura privata per mancanza di qualsiasi indizio di reità.

Rimette gli atti del procedimento nell'interesse degli altri imputati all'autorità giudiziaria ordinaria.

Così deciso in Roma il 9 luglio 1918. [...]

Procedimento al Sen. Greppi Emanuele – busta 229 – reg. denunce 205 – data arrivo 1918 – decisione n. 216 del 1918 – contravvenzione all'art. 16 del decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 740:

14 dicembre 1918 – Commissione d'Istruzione

[...] Senato del Regno

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

In Nome di S.M. Vittorio Emanuele III per grazia di Dio e volontà della Nazione Re d'Italia

La Commissione permanente d'istruzione dell'Alta Corte di Giustizia;

Letti gli atti a carico del Senatore Emanuele Greppi

imputato

del reato di cui all'art. o 16 del decreto luogotenenziale 6 maggio 1917 N° 740 , per avere, nell'agosto 1918 in Milano, acquistato dalla Ditta Mangiarotti Giovanni da Gallivola cinque chilogrammi di burro senza la presentazione della tessera.

Udita la relazione del Commissario delegato Senatore Gui;

Ritenuto in fatto che con verbale 16 agosto 1918 i vigili urbani di Milano sequestravano al corriere [...] una cassetta contenente cinque chilogrammi di burro, indirizzata al Senatore Emanuele Greppi dalla Ditta Giovanni Mangiarotti di Gallivola;

Atteso che dal rapporto dei RR. Carabinieri di Pieve Cairo (foglio 4) e dalle informazioni fornite dal Commissario governativo del Consorzio obbligatorio per la disciplina del commercio del burro (foglio 5) risulta che il titolare della Ditta consorziata "Latteria Gallivola", Sig. Mangiarotti, cedeva per consuetudine una quantità di burro alla casa Greppi, proprietaria di uno dei fondi dai dai quali la latteria stessa ritirava il latte; e che all'epoca dell'avvenuto sequestro, il Mangiarotti era autorizzato a tale consegna;

Visto l'art. o 17 del regolamento giud. Del Senato;

Sulle conformi conclusioni del P.M.

Dichiara non doversi procedere perché il fatto non costituisce reato [...]

Procedimento al Sen. Corsini Tommaso – busta 231 – reg. denunce 207 – data arrivo 1918 – decisione n. 217 del 1919 – contravvenzione alla legge 27 giugno 1913, n. 693 sulla requisizione dei quadrupedi:

18 gennaio 1919 – Presidente Senato

[...] Senato del Regno

Il Presidente

Visti gli atti a carico del Senatore Principe Tommaso Corsini

Imputato

della contravvenzione prevista e punita dagli articoli 4 e 18 della legge 22 giugno 1913 N° 693 sulla requisizione dei quadrupedi, per avere ommesso di denunciare nel termine prescritto la vendita di un cavallo precettato di sua proprietà avvenuta nell'agosto 1917.

Poiché, trattandosi di reato punibile con la pena dell'ammenda da lire dieci a lire cento, si è da tempo verificata la prescrizione comminata dall'art. 91 N° 6 del codice penale;

Poiché non è quindi il caso di costituire il Senato in Alta Corte di Giustizia

Ordina

L'invio degli atti all'archivio per avvenuta prescrizione.

Roma 18 gennaio 1919. [...]

Procedimento al Sen. Massarucci Alceo ed altri – busta 228 – reg. denunce 204 – data arrivo 1918 – decisione n. 218 del 1919 – contravvenzione agli artt. 484 e 485 cod. pen. (gioco d'azzardo):

22 febbraio 1919 – Presidente Commissione d'Accusa

Senato del Regno

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

Il Presidente della Commissione permanente d'Accusa dell'Alta Corte di Giustizia

Visti gli atti a carico del

Senatore Alceo Massarucci fu Giuseppe, di anni 87, da Terni,

imputato

del reato di cui all'art. 484 del cod. penale, per avere in Roma, in luogo aperto al pubblico, abitualmente tenuto giuoco d'azzardo in Via in Arcione 71, prestando anche il locale.

Attesochè trattandosi di reato punibile con l'arresto sino a due mesi e con l'ammenda non inferiore alle lire cento, è compreso nel Reale Decreto di Amnistia del 21 corrente N. 158.

Visto l'art. 86 del codice penale e 9 del citato Decreto

Dichiara non doversi ulteriormente procedere perché estinta l'azione penale per amnistia.

Roma 22 febbraio 1919. [...]

Procedimento al Sen. Colonna Prospero ed altri – busta 232 – reg. denunce 208 – data arrivo 1919 – decisione n. 219 del 1919 – contravvenzione agli artt. 1, 6, 7 e 31 della

*legge 31 gennaio 1914, n. 96 per gli infortuni degli operai sul lavoro:
3 aprile 1919 – Presidente Commissione d'Accusa*

[...] Senato del Regno

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

Il Presidente della Commissione permanente d'Accusa dell'Alta Corte di Giustizia Letti gli atti a carico di:

1° Colonna Don Prospero, Sindaco di Roma, Senatore del Regno;

2° Aldega avv.to Giovanni, fu Teodorico, Direttore Generale dell'“Annona”;

3° Parisi Angelo, fu Scipione, ex Direttore del panificio municipale.

Imputati

di contravvenzione agli articoli 1, 6, 7, 31 della legge 31 gennaio 1914 N° 96 per gli infortuni degli operai sul lavoro, accertata in Roma il 13 gennaio 1919, per non avere adempiuto all'obbligo dell'assicurazione per un operaio durante novantadue giorni, e per undici operai durante duecentoundici giorni.

Attesochè trattasi di reato punibile con pena pecuniaria fino al massimo di lire duemila (art. 31 della legge succitata), e perciò compreso nell'articolo 9 del Regio Decreto di Amnistia 21 febbraio 1919 N° 158.

Visto l'art.o 86 del codice penale;

Sulle conformi conclusioni del P.M.;

Dichiara non doversi procedere contro il Senatore Prospero Colonna e contro Aldega Giovanni e Parisi Angelo per l'imputazione loro ascritta, perché l'azione penale è estinta per amnistia.

Roma 3 aprile 1919. [...]

Procedimento al Sen. Gatti Girolamo – busta 225 – reg. denunce 201 – data arrivo 1918 – decisione n. 220 del 1919 – omicidio colposo (art. 371 cod. pen.):

9 maggio 1919 – Commissione d'Istruzione

[...] Per questi motivi

Visti gli articoli 17 del regolamento giudiziario del Senato e 274 del codice di procedura penale.

Sulle conformi conclusioni del P.M.

Dichiara non doversi procedere contro il Senatore Prof. Girolamo Gatti perché il fatto a lui ascritto non sussiste.

Così deciso in Roma il 9 maggio 1919. [...]

Procedimento al Sen. Beneventano Giuseppe – busta 234 – reg. denunce 210 – data arrivo 1919 – decisione n. 221 del 1919 – contravvenzione al Regolamento di Polizia veterinaria 10 maggio 1914, n. 533:

14 maggio 1919 – Presidente Senato

[...] Senato del Regno

Il Presidente

Vista la denuncia contro il Senatore Giuseppe Luigi Beneventano, fu Saverio, di anni 60, da Lentini (Siracusa)

per contravvenzione all'art. 4 del regolamento di polizia veterinaria 10 maggio 1914 N° 533, e 193 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato col Regio Decreto 1° agosto 1907 N° 636, per avere, quale proprietario di animali bovini, omesso di denunciare al Sindaco del Comune di Vizzini la morte di alcuni animali avvenuta per malattia infettiva (...) nei mesi di dicembre 1918 e gennaio 1919. Poiché trattasi di reato punibile con l'ammenda sino a lire cento, e perciò compreso nell'articolo 9 del R. Decreto 21 febbraio 1919 N° 198
Ordina l'invio degli atti all'archivio per estinzione dell'azione penale in seguito ad amnistia.
Roma 14 maggio 1919 [...]

Procedimento al Sen. Lucchini Luigi – busta 236 – reg. denunce 212 – data arrivo 1919 – decisione n. 222 del 1919 – diffamazione a mezzo stampa (art. 393 cod. pen.): 25 giugno 1919 – Commissione d'Istruzione
[...] Per questi motivi
Visto ed applicato l'art. 17 del regolamento giud. Del Senato;
Sulle conformi conclusioni del P.M.;
Dichiara non farsi luogo a procedimento contro il Senatore prof. Luigi Lucchini perché il fatto, pel quale fu querelato, non costituisce reato.
Così deciso in Roma il 25 giugno 1919 [...]

Procedimento al Sen. Mortara Ludovico – busta 235 – reg. denunce 211 – data arrivo 1919 – decisione n. 223 del 1919 – abuso di autorità (art. 175 cod. pen.): 9 luglio 1919 – Commissione d'Istruzione
[...] Per tali motivi
Visto ed applicato l'art. 17 del regolamento giud. del Senato;
Sulle conformi conclusioni del P.M.
La Commissione dichiara non farsi luogo a procedimento a carico dell'On.le Senatore Ludovico Mortara perché il fatto a lui attribuito non costituisce reato.
Così deciso in Roma addì 9 luglio 1919. [...]

Procedimento al Sen. Michetti Francesco Paolo – busta 237 – reg. denunce 213 – data arrivo 1919 – decisione n. 224 del 1919 – oltraggio con parole (art. 194 n. 2 cod. pen.): 2 ottobre 1919 – Commissione d'Istruzione
[...] Senato del Regno
ALTA CORTE DI GIUSTIZIA
In Nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele III° per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia
La Commissione permanente d'istruzione dell'Alta Corte di Giustizia ha pronunciato la seguente

Sentenza

Visti gli atti del procedimento penale

contro

l'onorevole Michetti Francesco Paolo del fu Crispino, di anni 68, nato in Tocco Casauria (Chieti), domiciliato in Francavilla al mare, Senatore del Regno;

imputato

del reato previsto dall'art. 194 N° 2 del codice penale, per avere nel giorno 11 giugno 1919 in Francavilla al mare offeso la reputazione e il decoro di Chieti, in sua presenza ed a causa delle sue funzioni, rivolgendogli espressioni di contumelia e fra queste, e ripetutamente, le parole <<Lei è un ignorante>>;

Visto il R. Decreto di amnistia 2 settembre 1919, N° 1501;

Poiché il reato imputato all'on. Senatore Michetti, oltraggio contro persona rivestita di pubblica autorità, è compreso fra quelli, pei quali col succitato decreto è concessa amnistia.

In conformità della requisitoria del Pubblico Ministero;

Visti gli articoli 17 del regolamento giudiziario del Senato e 86 del codice penale;

Dichiara non farsi luogo a procedimento per essere estinta l'azione penale in virtù del sopravvenuto R. Decreto d'amnistia 2 settembre 1919 N° 1501 (Art. 1° N° 10).

Così deciso in Roma il 2 ottobre 1919. [...]

Procedimento al Sen. Annaratone Angelo – busta 227 – reg. denunce 203 – data arrivo 1918 – decisione n. 225 del 1919 – tradimento (artt. 73 e 546 cod. pen. per l'esercito e 106 cod. pen.) per avere tenuto corrispondenza e intelligenza nell'anno 1919 con emissari dei Governi austro-ungarico e germanico:

29 novembre 1919 – Commissione d'Istruzione

Senato del Regno

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

In Nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele III° per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia

La Commissione permanente d'istruzione dell'Alta Corte di Giustizia, ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel procedimento penale a carico dell'on. Senatore avv.to Angelo Annaratone fu Giacomo, nato a Frascarolo (Pavia) il 23 agosto 1844, domiciliato a Roma.

imputato

del delitto di cui agli art. i 73 e 546 del codice penale per l'esercito, 106 del codice penale comune, per avere nell'anno 1915 tenuto corrispondenza e intelligenza con emissari dei Governi austro-ungarico e germanico, offrendo servizi per atti diretti a favorire le operazioni militari della Stato austro-ungarico in guerra con lo Stato italiano.

Visti gli atti concernenti la denuncia raccolta a carico del Senatore Angelo Annaratone.

Udita la relazione del Commissario delegato, Senatore Capotorto;

Vista la requisitoria del P.M., che conclude per dichiararsi non luogo a procedere

perché gl'indizi di reità non sono sufficienti;

Considerato che le accuse muovono dal presupposto che lo spodestato Kedive d'Egitto ed il suo cugino e segretario [...] fossero emissari ed agenti segreti dell'Austria e della Germania. Ma se questo poteva esser noto al nostro Governo ed ai suoi agenti, ben poteva essere ignorato dal Senatore Annaratone; né vi è prova che il fatto fosse notorio e non fosse perciò possibile ignorarlo. Al tempo dei primi contatti di Cavallini e di Annaratone un solo fatto era certo, che cioè il Kedive era stato spodestato dall'Inghilterra; ed era naturale pensare che soltanto questa Potenza potesse modificare favorevolmente la sorte di lui. È quindi possibile che il Senatore Annaratone abbia approvato il disegno di Cavallini, che si presentava come il patrocinatore delle ragioni del Principe spodestato e si proponeva la riabilitazione di questo ed il suo riavvicinamento all'Inghilterra. Già l'idea di questo riavvicinamento era stata ventilata, e lo stesso Brunicardi, dal quale, alla fin fine, partono tutte le accuse, ammette che ne interessò l'Ambasciatore inglese in Roma. Ma l'approvazione di Annaratone non dette nulla di fattivo, rimanendo nel campo dell'indeterminato; si sarebbe dovuta rivelare nella creazione e nell'amministrazione di giornali, ma a questo non si riuscì mai, e del resto Annaratone fu sempre esitante se accettare o no di presiedere a quest'amministrazione in fieri. Se il Senatore Annaratone fosse stato più cauto ed avesse voluto rendersi conto delle persone con cui trattava, e del genere di affari in cui s'ingolfava, avrebbe evitato quei sospetti di cui fu poi circondato; invece egli vi andò incontro inconsciamente, vinto dal sentimento di amicizia per Cavallini e senza conoscere i disegni occulti del Principe Egiziano, che discendeva da altro Principe amico dell'Italia.

E, d'altronde, da che cosa risulta l'accettazione? Da un telegramma firmato Don Ivan, diretto alla Pozzoli, il quale telegramma poté benissimo essere spedito da Re Riccardi; ma quale facoltà aveva costui di parlare a nome di Annaratone?

Quello che apparisce chiaro è che Cavallini aveva, per la faccenda dei giornali, promesso il concorso di un parlamentare autorevole e voleva in tutti i modi riuscirvi. Progettò perfino una visita di Annaratone al Kedive in Inghilterra, visita che non ebbe mai luogo, e che, dopo l'entrata in guerra dell'Italia, diventò impossibile. Del resto questo tramestio duro finché la guerra non fu dichiarata; dopo è escluso che il Senatore Annaratone abbia partecipato alla successiva azione del Kedive, di Bolo e del Cavallini, essendo rimasto ignorato il vero contenuto della lettera che il Senatore Annaratone avrebbe scritto al Bolo, ed ignorate le circostanze nelle quali quella lettera sarebbe stata scritta.

Rimane la questione dell'offerta di Bolo per la vendita dei beni per l'approvvigionamento dell'esercito. Or dalla istruttoria apparisce che la partecipazione del Senatore Annaratone fu limitata alla presentazione del Bolo, come mandatario di una casa francese, al Ministero della Guerra, il quale aveva già respinto la proposta per la qualità del bestiame offerto e non aveva altro da fare.

Anche qui la Commissione non può a meno di lamentare che un Senatore siasi immischiato in affari simili, e questo a prescindere dalla leggerezza dimostrata dall'Annaratone nel non sospettare reconditi fini nella proposta di una persona straniera che egli bonariamente si prestava a presentare alla pubblica amministrazione. Tuttavia dagli atti non sorgono elementi per ritenere che il

Senatore Annaratone conoscesse nella persona, con la quale venne in contatto, la qualità di agenti di Governi di Stati in guerra con l'Italia. Epperò, mancando in lui del tutto l'elemento intenzionale, non c'è reato di cui debba rispondere.

Per questi motivi

Visto l'art. 17 del regolamento giudiziario del Senato,

Dichiara non farsi luogo a procedimento a carico dell'on. Senatore Angelo Annaratone per inesistenza di reato.

Ordina la restituzione allo stesso Senatore Annaratone di tutti i documenti da lui prodotti.

Così deciso in Roma il 29 novembre 1919. [...]

Procedimento al Sen. Ameglio Giovanni – busta 233 – reg. denunce 209 – data arrivo 1919 – decisione n. 226 del 1920 – tentato veneficio e corruzione:

20 marzo 1920 – Commissione d'Istruzione

[...] Per questi motivi

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero ed in conformità di questa;

Visto l'art. 17 del regolamento giudiziario del Senato;

Dichiara non farsi luogo a procedimento contro il Senatore Generale Giovanni Ameglio perché i fatti a lui ascritti non costituiscono reato.

Così deciso in Roma il 20 maggio 1920. [...]

Procedimento al Sen. Lucca Piero – busta 239 – reg. denunce 215 – data arrivo 1920 – decisione n. 227 del 1920 – contravvenzione all'art. 10 del decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 740:

20 marzo 1920 – Commissione d'Istruzione

[...] Per questi motivi

Visto l'art. 17 del reg.to giud. del Senato del Regno;

In conformità della richiesta del P.M.

Dichiara non luogo a procedimento contro il Senatore Piero Lucca per inesistenza di reato.

Così deciso in Roma il 20 marzo 1920. [...]

Procedimento al Sen. Lucca Piero – busta 240 – reg. denunce 216 – data arrivo 1920 – decisione n. 228 del 1920 – contravvenzione all'art. 290 prima parte cod. pen.:

20 marzo 1920 – Commissione d'Istruzione

[...] Per questi motivi

Visto l'art. 17 del regolamento giud. del Senato

In conformità della requisitoria del P.M.

Dichiara non farsi luogo a procedimento a carico del Senatore Piero Lucca perché il fatto a lui ascritto non costituisce reato.

Così deciso in Roma il 20 marzo 1920. [...]

Procedimento al Sen. Frascara Giuseppe – busta 241 – reg. denunce 217 – data arrivo 1920 – decisione n. 229 del 1920 – contravvenzione agli artt. 3 e 23 del decreto 2 luglio 1914, n. 811 sulla circolazione delle automobili:

1° aprile 1920 – Commissione d'Accusa

[...] Per questi motivi

Letti gli articoli 2 e 7 n° 9 e 13 della legge 30 giugno 1912 N° 739, e gli articoli 3 e 58 del relativo regolamento approvato con R. Decreto 2 luglio 1914 N° 811, nonché l'articolo 421 del codice di procedura penale.

Dichiara non doversi procedere per i fatti ascritti all'Onorevole Senatore Conte Giuseppe Frascara e conseguentemente lo assolve.

Così deciso in Roma il primo aprile 1920. [...]

Procedimento al Sen. Passerini Napoleone ed altri – busta 242 – reg. denunce 218 – data arrivo 1920 – decisione n. 230 del 1920 – reato di cui agli artt. 5 e 7 del Decreto luogotenenziale 30 maggio 1916, n. 694 sul censimento del grano:

12 aprile 1920 – Commissione d'Istruzione

[...] Per questi motivi

Visti gli articoli 17 e 34 del regolamento giudiziario del Senato e 274 del codice di procedura penale;

Dichiara

quanto all'on. Senatore Passerini non farsi luogo a procedimento per non aver commesso il fatto, né avervi concorso; e quanto allo Sbraci rimette gli atti all'autorità giudiziaria ordinaria per gli ulteriori provvedimenti.

Così deciso in Roma il 12 aprile 1920. [...]

Procedimento al Sen. Pullè Francesco Lorenzo – busta 238 – reg. denunce 214 – data arrivo 1920 – decisione n. 231 del 1920 – contravvenzione di cui agli artt. 7 e 31 della legge 31 gennaio 1904 n. 51 per gli infortuni degli operai sul lavoro:

9 maggio 1920 – Commissione d'Accusa

Per questi motivi

Visto l'articolo 274 del cod. Di proc. penale

Dichiara che per il fatto ascritto al Senatore Pullè non vi è luogo a procedimento penale.

Così deciso in Roma il 9 maggio 1920.

[...]

Procedimento al Sen. Pirelli Giovanni Battista e altri – busta 246 – reg. denunce 222 – data arrivo 1920 – decisione n. 232 del 1921 – contravvenzione agli artt. 22 e 29 n. 2 del regolamento 21 giugno 1917 n. 1071 concernente la Cassa Nazionale di maternità:

12 gennaio 1921 – Presidente Commissione Accusa

Senato del Regno

ALTA CORTÈ DI GIUSTIZIA

Il Presidente

Della Commissione permanente d'Accusa dell'Alta Corte di Giustizia

[...]

Poiché, come risulta dalle prodotte bollette dell'ufficio del demanio di Milano [...], il Senatore Pirelli ha pagato la somma di lire cinquanta, corrispondente al massimo della pena stabilita per la contravvenzione commessa, oltre la spesa del procedimento;

Visto l'articolo 101 del codice penale

Ordina l'invio degli atti all'archivio per avvenuta oblazione.

[...]

Procedimento al Sen. Pirelli Giovanni Battista e altri – busta 245 – reg. denunce 221 – data arrivo 1920 – decisione n. 233 del 1920 – contravvenzione agli artt. 6 e 13 della legge 10 novembre 1917 n. 818 sul lavoro delle donne e dei fanciulli:

25 gennaio 1921 – Commissione d'Accusa

[...]

Per questi motivi

Visto l'articolo 17 del regolamento giudiziario del Senato; e 179 del codice di procedura penale;

Dichiara che manca ragione di procedere per inesistenza di reato.

Così deciso in Roma il 25 gennaio 1921

[...]

Procedimento al Sen. Rolandi Ricci Vittorio – busta 247 – reg. denunce 223 – data arrivo 1920 – decisione n. 234 del 1921 – contravvenzione all'art. 7 n. 6 della legge 30 giugno 1912 n. 739 sulla circolazione delle automobili:

25 gennaio 1921 – Commissione d'Accusa

[...]

Per questi motivi

Letto l'articolo 179 del codice di procedura penale

In conformità della requisitoria del P.M.

Dichiara che per la contravvenzione ascritta al Senatore Rolando Ricci non possa promuoversi l'azione penale e conseguentemente ordina non farsi luogo a procedimento.

Così deciso in Roma il 25 gennaio 1921

[...]

Procedimento al Sen. Beneventano Giuseppe Luigi – busta 243 – reg. denunce 219 – data arrivo 1920 – decisione n. 235 del 1921 – oltraggio con parole ad un pubblico ufficiale (art. 194 n. 2 cod. pen.):

[...]

8 marzo 1921 – Commissione d'Istruzione

Per questi motivi. Visto l'art. 17 del Reg. Giud. del Senato
In parziale difformità dalla richiesta del P.M.:
Dichiara non esser luogo a procedimento per insufficienza d'indagini. Così deciso
in Roma li 8 maggio 1921.
[...]

*Procedimento al Sen. Di Frasso Dentice Luigi – busta 244 – reg. denunce 220 – data
arrivo 1920 – decisione n. 236 del 1921 – contravvenzione agli artt. 1 e 3 del decreto
luogotenenziale del 30 giugno 1918 n. 882 sui cambi:
8 marzo 1921 – Commissione d'Istruzione*
[...]

Per questi motivi. Visto l'art. 17 del Reg.to Giud. del Senato
In parziale difformità dalla richiesta del P.M.;
Dichiara non esser luogo a procedimento perché il fatto non costituisce reato. Così
deciso in Roma l'8 marzo 1921.
[...]

*Procedimento al Sen. Schiralli Cataldo, Mortara Ludovico – busta 253 – reg. denunce
226 – data arrivo 1920 – decisione n. 237 del 1921 – calunnia e abuso d'autorità
(artt. 212, 175 e 177 cod. pen.):
5 aprile 1921 – Commissione d'Istruzione*
[...]

Per questi motivi
Visti gli artt. 17 e 34 del regolamento giudiziario del Senato 20 dicembre 1900:
Dichiara
non farsi luogo a procedimento contro gli onorevoli Senatori Cataldo Schiralli
e Ludovico Mortara e contro l'on. Deputato al Parlamento, già Ministro della
Giustizia, Ettore Sacchi, perché i fatti ad essi attribuiti non costituiscono reato.
Così deciso in Roma il 5 aprile 1921.
[...]

*Procedimento al Sen. Bergamini Alberto – busta 254 – reg. denunce 227 – data arrivo
1921 – decisione n. 238 del 1921 – diffamazione a mezzo stampa (art. 393 cod. pen.):
30 giugno 1921 – Commissione d'Istruzione*
[...]

Per questi motivi
Visti gli articoli 179 del codice di proc. penale e 17 del regolamento giudiziario
del Senato;
In parziale difformità dalla richiesta del Pubblico Ministero;
Dichiara
Non esser luogo a procedere contro il Senatore Onorevole Alberto Bergamini per
mancanza di qualsiasi indizio a suo carico.

Ordina il rinvio degli atti all'autorità giudiziaria ordinaria pel provvedimento contro il garante Giorgi Nallo.

Così deciso in Roma il 30 giugno 1921

[...]

Procedimento al Sen. Bombrini Giovanni e altri – busta 248 – reg. denunce 224 – data arrivo 1920 – decisione n. 239 del 1921 – contravvenzione all'art. 1 della legge 21 marzo 1919 n. 273 concernente la difesa economica dello Stato e contravvenzione alla legge doganale:

13 agosto 1921 – Commissione d'Istruzione

[...]

Per questi motivi

Visti gli articoli 17, 34, 96 del regolamento giudiziario del Senato; e l'articolo 274 del codice di procedura penale;

In parziale difformità dalle requisitorie del Pubblico Ministero;

Dichiara non farsi luogo a procedere in confronto dell'on. Senatore Giovanni Bombrini, dell'Ing. Leopoldo Parodi Dalfino e del Sig. Alberto Bongleuse per non aver commesso i fatti, né avervi concorso; e in confronto del Sig. Arturo Corridi per inesistenza di reato nei fatti ascritti.

Così deciso in Roma il 13 agosto 1921.

[...]

Procedimento al Sen. Amero d'Aste Stella Marcello ed altri – busta 255 – reg. denunce 228 – data arrivo 1921 – decisione n. 240 del 1922 – esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 235 cod. pen.):

26 gennaio 1922 – Commissione d'Istruzione

[...] Per questi motivi

Visto l'art. 17 del reg.to giud. del Senato;

Sulle conformi conclusioni del Pubblico Ministero;

Dichiara non farsi luogo a procedimento contro Isnardi Gio: Battista perché il fatto a loro imputato non costituisce reato.

Così deciso in Roma il 26 gennaio 1922.

[...]

Procedimento al Sen. Ginori Conti Piero, San Martino di Valperga Enrico ed altri – busta 256 – reg. denunce 229 – data arrivo 1921 – decisione n. 241 del 1922 – reato di cui all'art. 247 n. 1 cod. comm.:

4 marzo 1922 – Commissione d'Istruzione

[...]

Per questi motivi

Visti gli artt. 247 n. 1 del cod. di commercio e 17 del regolamento giudiziario del Senato;

In parziale difformità dalla requisitoria del Pubblico Ministero;
Dichiara non farsi luogo a procedimento perché il fatto non costituisce reato.
Così deciso in Roma il 4 maggio 1922.
[...]

Procedimento al Sen. Conti Ettore – busta 258 – reg. denunce 231 – data arrivo 1921 – decisione n. 242 del 1922 – contravvenzione agli artt. 10, 53, 56, 58 del Regio Decreto 2 luglio 1914 n. 811 che approva il regolamento per veicoli a trazione meccanica:

13 luglio 1922 – Commissione d'Accusa

[...]

Per questi motivi

Sulle conformi conclusioni del P.M.

Dichiara estinta l'azione penale e non esser luogo a deliberare sulla ascritta contravvenzione per avvenuta prescrizione.

Così deciso in Roma il 13 luglio 1922.

[...]

Procedimento al Sen. Ruffini Francesco – busta 260 – reg. denunce 233 – data arrivo 1922 – decisione n. 243 del 1922 – reato di cui agli artt. 12, 25 e 46 del Decreto luogotenenziale 19 ottobre 1919 n. 2214 concernente la disoccupazione involontaria: 20 novembre 1922 – Commissione d'Accusa

[...]

Per questi motivi

Letti ed applicati gli artt. 12, 25, 46 del decreto legge 19 ottobre 1919 e 12, 13, 14, 17, 29 del decreto ministeriale 29 dicembre 1919, nonché l'art. 274 del codice di procedura penale,

sulle conformi conclusioni del P.M.

Dichiara

non farsi luogo a procedimento penale nei riguardi dell'on. Senatore Prof. Francesco Ruffini perché il fatto non costituisce reato.

Così deciso in Roma il 20 novembre 1922.

[...]

Procedimento al Sen. Saldini Cesare, Pierelli Giovanni, Battista Crespi Silvio e altri – buste 249, 251, 252 – reg. denunce 225 – data arrivo 1920 – decisione n. 244 del 1922 – reati di cui agli artt. 247 e 144 cod. comm. e artt. 293, 63, 79 del cod. pen.: 19 dicembre 1922 – Commissione d'Istruzione

[...]

Per questi motivi

Letto ed applicato l'articolo 17 del regolamento giudiziario del Senato;

Su parziale difformità della requisitoria del Pubblico Ministero;

Delibera come appresso:

1°) Dichiarò estinta l'azione penale contro il Senatore Cesare Saldini per l'avvenuta morte di lui,

2°) Dichiarò non luogo a procedimento contro Ettore Levi della Vida per non avere commesso il fatto addebitatogli, né avervi concorso,

3°) Dichiarò non luogo a procedimento contro Crespi Silvio, Fenoglio Pietro, Parca Carlo, Sacchi Guido [...] perché il fatto loro rispettivamente addebitati, come ai capi d'imputazione, non costituiscono reato,

4°) Ordina la restituzione, a chi di ragione, di tutti i registri, atti e documenti in sequestro (si aggiungano le parole interlineate)

Così deciso in Roma il 19 dicembre 1922.

[...]

Procedimento al Sen. Fradeletto Antonio ed altri – busta 321 – reg. denunce 235 – data arrivo 1922 – decisione n. 245 del 1922 – violazione di segreto epistolare (art. 159 cod. pen.):

19 dicembre 1922 – Commissione d'Istruzione

[...]

Per questi motivi

Visti gli artt. 17 e 34 del regolamento giudiziario del Senato e gli articoli 274, 613 e 614 del codice di procedura penale;

Dichiarò non farsi luogo a procedimento penale contro l'on. prof. Antonio Fradeletto senatore del Regno, e contro la figlia di lui signora Adriana Murray Fradeletto perché i fatti, pei quali è stata contro essi presentata querela, non costituiscono reato.

Ordina restituirsi alla querelante signora Marcella Biagini Cornoldi i fogli da essa prodotti come allegati alla sua querela.

Così deciso in Roma il 19 dicembre 1922.

[...]

Procedimento al Sen. Fracassi Di Torre Rossano Domenico – busta 259 – reg. denunce 232 – data arrivo 1921 – decisione n. 246 del 1923 – contravvenzione agli artt. 165, 169, 374 della legge 20 marzo 1865 n. 2248:

14 febbraio 1923 – Commissione d'Accusa

[...]

Per questi motivi

Visto il citato articolo 49 del Regolamento giudiziario del Senato e gli artt. 298 e 299 del codice di procedura penale

Condanna l'imputato Senatore Domenico Fracassi, quale responsabile della contravvenzione a lui ascritta, alla pena di lire novanta di ammenda, che dichiara condonata per effetto dell'articolo 6 del Regio Decreto d'indulto 22 dicembre 1922 n. 1641.

Così deciso in Roma il 14 febbraio 1923.

[...]

Procedimento al Sen. Pironti Alberto – busta 324 – reg. denunce 238 – data arrivo 1923 – decisione n. 247 del 1923 – diffamazione a mezzo di lettera (art. 393 cod. pen.):

26 aprile 1923 – Commissione d'Istruzione

[...]

Per questi motivi

Letto ed applicato l'art. 17 del regolamento giudiziario del Senato;

In conformità della requisitoria del P.M.

Dichiara non luogo a procedimento contro Pironti Alberto, Senatore del Regno, perché il fatto addebitatogli, come al capo d'imputazione, non costituisce reato.

Così deciso in Roma il 26 aprile 1923.

[...]

Procedimento al Sen. Ferri Giacomo ed altri – busta 323 – reg. denunce 237 – data arrivo 1922 – decisione n. 248 del 1923 – associazione a delinquere (art. 248 cod. pen.):

21 maggio 1923 – Commissione d'Istruzione

[...]

Considerato che dalla esposta risultanza degli atti assunti promana la illazione che nei riguardi dell'on. Senatore Giacomo Ferri deve dichiarare non luogo a procedere perché egli né commise, né in alcun modo concorse ai fatti denunciati, qualunque possa essere la fisionomia giuridica da attribuirsi ai medesimi agli effetti penali;

che per virtù di tale dichiarazione viene a cessare la speciale competenza deferita al Senato dall'art. 37 dello Statuto fondamentale del Regno, appartenendo alle attribuzioni del magistrato ordinario la competenza ad istruire e giudicare in ordine ai fatti ascritti alle altre persone investite dalla denuncia [...];

Visti gli artt. 268 e 274 del codice di proc. penale, e gli artt. 17 e 34 del regolamento giudiziario del Senato;

In parziale conformità alla richiesta del Pubblico Ministero;

Dichiara, nei riguardi dell'on. Senatore Giacomo Ferri, non essere luogo a procedere per non avere esso commesso, né concorso ai fatti esposti nella denuncia di [...].

Ordina il rinvio degli atti al Procuratore del Re presso il Tribunale civile e penale di Roma per quanto è di sua competenza, nei riguardi degli altri denunciati.

Così deciso in Roma il 21 maggio 1923.

[...]

Procedimento al Sen. Pellerano Silvio – busta 325 – reg. denunce 239 – data arrivo 1923 – decisione n. 249 del 1923 – contravvenzione alla legge sulla circolazione delle automobili:

29 maggio 1923 – Commissione d'Accusa

[...]

Attesoché gli atti, per ragione di competenza, furono dal Procuratore del Re inviati

al Senato, non avendo l'on. Pellerano, quantunque invitato da quella Prefettura con regolare notificazione, presentata alcuna domanda di oblazione;
 Attesoché a conoscere di dette contravvenzioni è chiamato il Senato, il quale, a termine dell'art. 37 dello Statuto fondamentale del Regno e 4 e 49 del regolamento giudiziario, è stato costituito in Alta Corte di Giustizia;
 Attesoché per le contravvenzioni stesse è applicabile l'amnistia concessa con l'art. 1 del Regio Decreto 9 aprile 1923 n. 719, essendo punibile ognuna di esse con pena pecuniaria non superiore nel massimo a lire mille.
 Letti gli articoli 86 del codice penale e 274 del codice di proc. penale.
 Dichiara estinta l'azione penale per entrambe le contravvenzioni ed ordina di non farsi luogo a procedimento penale.
 Così deciso in Roma il 29 maggio 1923.
 [...]

Procedimento al Sen. Leonardi Cattolica Pasquale – busta 327 – reg. denunce 241 – data arrivo 1923 – decisione n. 250 del 1923 – contravvenzione al regolamento metrico:

29 maggio 1923 – Commissione d'Accusa
 [...]

Attesoché a conoscere di detto reato chiamato il Senato del Regno, il quale, a termini dell'art. 37 dello Statuto fondamentale e 4 e 49 del regolamento giudiziario, è stato costituito in Alta Corte di Giustizia;
 Attesoché per la suindicata contravvenzione è applicabile l'amnistia concessa con l'articolo 1° del Regio Decreto 9 aprile 1923 n. 719, essendo punibile con pena pecuniaria non superiore nel massimo a lire mille.
 Letti gli artt. 86 del codice penale e 274 del codice di proc. penale,
 Dichiara estinta l'azione penale ed ordina di non farsi luogo a procedimento.
 Così deciso in Roma il 29 maggio 1923.
 [...]

Procedimento ai Senatori Marconi Guglielmo, Scalini Enrico, Gavazzi Lodovico, Leonardi Cattolica Pasquale ed altri (Processo Banca italiana di sconto) – buste 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 319-bis, 320, 320-bis – reg. denunce 234, – data arrivo 1922 – decisioni nn. 251, 255 del 1923, 1926 – bancarotta fraudolenta e aggio (artt. 861, 863 cod. com., e 293 cod. pen.):
decisione n. 251

1 giugno 1923 – Commissione d'Istruzione
23 novembre 1923 Commissione d'Accusa
 [...]

Per questi motivi

Visti gli articoli 37 dello Statuto costituzionale del Regno, 863 e gli articoli ivi richiamati del codice di commercio, 293, 79, 63, 86, del codice penale, 274 e 589 del cod. di proc. pen., 17, 20, 33, 50 e 56 del Regolamento giudiziario del Senato, e R. Decreto legge 28 Dicembre 1921 n. 1861 ; respinge anzitutto le eccezioni preliminari e le istanze incidentali proposte dalla difesa degli imputati; e

I.

Quanto alla imputazione (di cui nel capo alla lettera e) dei delitti attribuiti agli amministratori e ai direttori centrali, e preveduti dagli articoli 861 prima parte, 863 prima parte, 856 n. 2°, 3° 4° e 146 del cod. di comm., e 10 prima parte del R. Decreto legge 28 Dicembre 1921 n. 1861, per avere determinato per loro colpa il procedimento di moratoria della Banca Italiana di Sconto, avendo consumato una notevole parte del patrimonio dell'Istituto in partecipazioni, finanziamenti e sovvenzioni manifestamente imprudenti; per avere, particolarmente negli ultimi tempi, sollecitato con promessa d'interessi assai remunerativi l'affidamento di titoli e denaro in deposito allo scopo di procurarsi fondi per evitare il fallimento della Banca; per avere omesso, allorché il capitale sociale si trovò diminuito di un terzo e poi di due terzi, di convocare i soci allo scopo di reintegrarlo o limitarlo alla somma rimanente; e per avere, dopo la cessazione dei pagamenti, pagato alcuni creditori a danno della massa; e

Quanto alla imputazione del delitto attribuito al direttore della sede dello Sconto in Busto Arsizio Sig. Cantù Gaspare Luigi, e preveduto dagli artt. 861 prima parte; 863 prima parte; 856 n. 2 del cod. di comm. e 10 del R. Decreto legge 28 Dicembre 1921 n. 1861, per avere concorso a determinare, con la sua colpa, il procedimento di moratoria della Banca Italiana di Sconto avendo, nella sua qualità di direttore della sede della Banca in Busto Arsizio, consumato una notevole parte del capitale sociale in finanziamenti e sovvenzioni manifestamente imprudenti; Dichiarò non farsi luogo a procedimento per estinzione dell'azione penale, in applicazione del R. Decreto d'amnistia 22 Dicembre 1922 n. 1641 (art. 3 n. 1)

II.

Quanto alla imputazione (di cui nel capo alla lettera c) del delitto attribuito agli amministratori e ai direttori centrali, e preveduto dagli artt. 863 primo capoverso; 860, 861 secondo capoverso del cod. di comm. e 10 ultima parte del R. Decreto legge 28 Dicembre 1921 n. 1861, per avere, nella suindicata loro qualità, distratto dall'attivo della Banca Italiana di Sconto, tra il novembre 1920 e il dicembre 1921, varie somme per rimborsare amministratori, sindaci e funzionari della Banca del prezzo delle azioni nominative della Banca Italiana di Sconto, da costoro possedute, le quali azioni, dopo essere state tramutate al portatore, figuravano, direttamente o per interposta persona, vendute alla Banca Italo-Caucasica, mentre realmente il prezzo di acquisto era sborsato dalla Banca di Sconto; e

Quanto alla imputazione di concorso in tale delitto, attribuito ai sindaci, per averne reso possibile la esecuzione agli altri imputati, non opponendosi, come era loro preciso dovere, alla distrazione di quelle somme, e taluno di essi, come il Paoletti, profittandone anche direttamente;

Dichiarò non farsi luogo a procedimento per insussistenza del fatto enunciato nella imputazione e quindi del concorso, nel fatto stesso, attribuito ai sindaci.

III.

Quanto alla imputazione dei delitti di distribuzione di dividendi insussistenti e di distrazione di attivo (di cui nei capi alle lettere -a e -b), attribuiti agli amministratori e ai direttori centrali, e alla imputazione di concorso in tali delitti attribuita ai sindaci;

Ordina il rinvio a giudizio avanti l'Alta Corte di Giustizia degli amministratori Sigg: Pogliani Angelo, Venzaghi Achille, Bertarelli Luigi, Coppi Cesare, Galazzi Ernesto, Galimberti Carlo, Gavazzi Ludovico, Mazzanti Luigi, Rappaport Leo, Scalini Enrico, e del direttore centrale sig. Combe Alfredo, quali imputati:

1°) del delitto ppreveduto dall'art. 863 n. 3 in relazione all'art. 861 secondo capoverso del cod. di comm. e 10 ultima parte del R. Decreto legge 28 Dicembre 1921 n. 1861, per avere, nella loro rispettiva qualità di amministratori e direttore centrale della Banca Italiana di Sconto, dichiarata in moratoria con sentenza 29 Dicembre 1921 del Tribunale di Roma, dato ai soci dividendi manifestamente insussistenti per l'esercizio 1920, diminuendo con ciò il capitale sociale della somma di L. 25.200.000, pari a un dividendo dell'8 % sulle azioni;

2°) del delitto preveduto dagli articoli 863, primo capoverso; 860, 861, secondo capoverso del cod. di comm. e 10, ultima parte, del Decreto legge 28 Dicembre 1921 n. 1861, per avere, nella suddetta loro rispettiva qualità, distratto, dall'attivo della Banca Italiana di Sconto, la somma di L. 1.269.612,13, quale percentuale di utili inesistenti attribuita agli amministratori per l'esercizio 1920, e la somma di L. 566.980,60 quale percentuale di utili inesistenti attribuita ai direttori, condirettori e vicedirettori della Banca;

Dichiara non farsi luogo a procedimento riguardo agli amministratori Sigg: Marconi Guglielmo, Perrone Mario, Leonardi Cattolica Pasquale, Borletti Senatore, Calegari Roberto, Da Zara Giuseppe, Dreyfus Louis, Gondrand Francesco, Gruss Giuseppe, Introini Leopoldo, Lazzaroni Luigi, Mabilleano Leopoldo, Medici del Vascello Luigi, Moretti Giuseppe, Piacenza Mario, Perrone Pio, Pozzi Mario, Rejna Filippo, Solari Luigi; riguardo ai sindaci Bianchi Vittorio Emanuele, Bruno Edoardo, Cometti Ottorino, Paoletti Emilio, Puri Alessandro; e riguardo ai direttori centrali Muratori Nullo, Reali Attilio, Tucci Ernesto, Wirz Emilio e Canziani Federico perché il fatto a loro attribuito non costituisce reato.

IV.

Quanto alla imputazione del delitto di aggrittaggio continuato (di cui nel capo alla lettera d) attribuito agli amministratori, ai direttori centrali e all'agente di cambio Sig. Paoletti Ottorino, preveduto dagli articoli 79 e 293 del cod. pen. per avere in Roma, in più volte e con atti esecutivi della medesima risoluzione, dal giugno 1920 fino al dicembre 1921, prodotto in Borsa un aumento del prezzo delle azioni della Banca Italiana di Sconto, facendo acquistare o prendere a riporto una ingente quantità di detti titoli a mezzo dell'agente di cambio Paoletti Ottorino, per conto della Banca Italia-Caucasica, che serviva di prestanome alla Banca Italiana di Sconto, effettiva acquirente o riportante delle proprie azioni; e

Quanto alla imputazione di concorso in tale delitto, attribuito ai sindaci, per averne resa possibile la esecuzione agli altri imputati, non opponendosi, come era loro preciso dovere, all'esercizio di quelle manovre fraudolente;

Dichiara non farsi luogo a procedimento riguardo a tutti gl'imputati perché il fatto a loro attribuito non costituisce reato.

V.

Quanto alla imputazione del delitto di prelevamento doloso (di cui nel capo alla lettera f) attribuito agli amministratori membri del Comitato Centrale;
Ordina il rinvio a giudizio avanti l'Alta Corte di Giustizia dei Sigg: Marconi Guglielmo, Pogliani Angelo, Venzaghi Achille, Perrone Mario, Bertarelli Luigi, Coppi Cesare, Galazzi Ernesto, Galimberti Carlo, Gavazzi Ludovico, Mazzanti Luigi, Rappaport Leo e Scalini Enrico; quelli imputati del delitto preveduto dagli articoli 863 n. 4, 860 e 861 secondo capoverso del codice di commercio e 10 R. Decreto legge 28 Dicembre 1921 n. 1861, per avere, nella loro qualità di amministratori e componenti il Comitato Centrale della Banca Italiana di Sconto, prelevato a loro favore, dall'attivo della Banca, la somma di lire 360.000, attribuendosela come ulteriore compenso per l'esercizio 1920, oltre quello di L. 100.000 ad essi assegnato dall'Assemblea dei soci, a cui spettava determinarlo in conformità dello Statuto sociale.

Così deciso in Roma il 1° Giugno 1923.

[...]

Procedimento al Sen. Albertini Luigi ed altri – busta 322 – reg. denunce 236 – data arrivo 1922 – decisione n. 252 del 1923 – reato di cui agli artt. 106 e 107 del codice di procedura penale:

15 novembre 1923 – Commissione d'Accusa

[...]

Per questi motivi

Dichiara Galdanigo Luigi colpevole del reato previsto dagli articoli 106 e 107 del codice di proc. penale, per avere in Milano pubblicato nel Corriere della Sera, n. 223, per riassunto, la requisitoria del Procuratore Generale nel procedimento penale, in corso di istruzione, contro la Perla Giuseppe ed altri.

Dichiara Albertini Luigi, rappresentante della Società editrice del "Corriere della Sera", responsabile, a termine dell'art. 60 del codice penale, per non avere, nella detta sua qualità, impedita la pubblicazione di quel documento.

Letti ed applicati gli articoli 106, 107, 421 del cod. di proc. pen.; 3 del R. Decreto 9 aprile 1923 n. 719, condanna Galdaniga Luigi, di Carlo, alla pena di lire mille di ammenda, che dichiara condonata.

Dichiara estinta l'azione penale in confronto di Albertini Luigi, fu Leonardo, per l'intervenuta amnistia e di conseguenza lo assolve.

Condanna il Galdaniga a tutte le spese del giudizio.

Così deciso e pronunciato in Roma il 15 novembre 1923.

[...]

Procedimento al Sen. Capece Minutolo di Bugnano Alfredo ed altri – busta 257 – reg. denunce 230 – data arrivo 1921 – decisione n. 253 del 1923 – contravvenzione

all'art. 14 della legge 6 gennaio 1918 n. 139, modificato dalla legge 24 settembre 1920 n. 1301 sulla circolazione delle automobili:

16 novembre 1923 – Commissione d'Accusa

[...]

Per questi motivi

Dichiara la contumacia dell'on. Capece Minutolo di Bugnano Alfredo e di Scifoni Candido, regolarmente citati, e visti ed applicati gli articoli 14 della legge 6 gennaio 1918 n. 139, modificato dalla legge 24 settembre 1920 n. 1301 e dal R. Decreto Legge 22 novembre 1921 n. 1673; 129 e 398 del cod. di proc. pen.; 49, 96 del reg.to giudiziario del Senato.

Condanna ciascuno al pagamento della pena pecuniaria di £ 7260, e solidalmente alle spese processuali.

Dichiara riservato ogni diritto all'Erario per la tassa.

Così deciso in Roma il 16 novembre 1923.

[...]

Procedimento al Sen. Della Torre Luigi ed altri – busta 326 – reg. denunce 240 – data arrivo 1923 – decisione n. 254 del 1923 – violazione degli articoli 106 e 107 cod. proc. pen.:

[...]

Per questi motivi

Visti ed applicati gli art. 106, 107 e 421 del Codice di procedura penale, 60 del codice penale, 3 del Decreto 22 Dicembre 1922 n. 1641, 5 del Decreto 9 Aprile 1923 n. 719;

Dichiara contumace Tassi Renato d'ignoto e colpevole del reato previsto dagli art. 106 e 107 del codice di procedura penale per avere in Milano pubblicato nei n. 20682 e 20685, in data 21 e 25 ottobre 1922 del giornale "Il Secolo" la relazione motivata e scritta del Procuratore del Re presso quel Tribunale nel procedimento penale in corso d'istruzione contro La Ferla Giuseppe ed altri;

Dichiara l'on. Senatore Luigi Della Torre, fu Isacco, Presidente della Società Editoriale Italiana, responsabile, a termini dell'art. 60 del cod. penale, per non avere, nella detta sua qualità, impedita la pubblicazione del suaccennato documento;

Condanna Tassi Renato alla pena di L. 1000 di ammenda, che dichiara condonata;

Dichiara estinta l'azione penale in confronto di Luigi Della Torre fu Isacco per l'intervenuta amnistia, e di conseguenza lo assolve;

Condanna il Tassi Renato a tutte le spese del giudizio.

Così deciso e pronunziato in Roma il 16 Novembre 1923.

[...]

Procedimento ai Senatori Marconi Guglielmo, Scalini Enrico, Gavazzi Lodovico, Leonardi Cattolica Pasquale ed altri (Processo Banca italiana di sconto) – buste 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293,

294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 319-bis, 320, 320-bis – reg. denunce 234, – data arrivo 1922 – decisioni nn. 251, 255 del 1923, 1926 – bancarotta fraudolenta e aggio (artt. 861, 863 cod. com., e 293 cod. pen.):
decisione n. 255

23 novembre 1923 – Commissione d'Accusa

[...]

Per questi motivi

LA COMMISSIONE PERMANENTE D'ACCUSA

Visti gli articoli 37 dello Statuto fondamentale del Regno, 19 e 56 del Regolamento Giudiziario del Senato, 863 n. 3 e 4, 860, 861 codice di commercio, 1° del R. Decreto 26 Dicembre 1921 n. 1861, 1° del R. Decreto 22 Dicembre 1922 n. 1641, 1° del R. Decreto 31 Ottobre 1923 n. 2278, 45, 293, 79, 63, 85 codice penale e 134, 284, 343, 480 codice di procedura penale.

Accogliendo, per quanto di ragione, le opposizioni del Pubblico Ministero e della Parte Civile e dichiarando inammissibili le opposizioni interposte dagli imputati Pogliani Angelo, Scalini Enrico Senatore del Regno, Gavazzi Ludovico Senatore del Regno, Galimberti Carlo, Bertarelli Luigi, Venzaghi Achille, Galazzi Ernesto e Combe Alfredo, rispetto la quale dichiara anche inammissibile l'appello con cui esso insiste nella domanda di perizia;

In parziale riforma della sentenza 1° Giugno 1923 della Commissione permanente d'istruzione dell'Alta Corte di Giustizia;

DISPONE COME APPRESSO

1°) Mantiene fermo il rinvio a giudizio avanti l'Alta Corte di Giustizia, disposto col capo III° della sentenza impugnata, degli Amministratori Signori: Pogliani Angelo, Venzaghi Achille, Bertarelli Luigi, Coppi Cesare, Galazzi Ernesto, Galimberti Carlo, Gavazzi Ludovico Senatore del Regno, Mazzanti Luigi, Rappaport Leo, Scalini Enrico Senatore del Regno e del Direttore Centrale sig. Combe Alfredo, quali imputati:

a) del delitto preveduto dall'art. 863 N. 3, in relazione all'art. 861 secondo capoverso del codice di commercio e 1° del R. Decreto legge 28 dicembre 1921 n. 1861, per avere, nella loro rispettiva qualità di amministratori e direttore centrale della Banca Italiana di Sconto, dichiarata in moratoria con sentenza 29 dicembre 1921 del Tribunale di Roma, e dato ai soci dividendi manifestamente insussistenti per l'esercizio 1920, diminuendo con ciò il capitale sociale della somma di L. 25.200.000, pari a un dividendo dell'8% sulle azioni

b) del delitto preveduto dagli articoli 863 1° capoverso, 860, 861 secondo capoverso del codice di commercio e 1° del R. Decreto legge 28 dicembre 1921 n. 1861, per avere, nella suddetta loro rispettiva qualità, distratto dall'attivo della Banca Italiana di Sconto la somma di L. 1.269.612,13 quale percentuale di utili inesistenti attribuita agli amministratori per l'esercizio 1920 e la somma di L. 566.980,60 quale percentuale di utili inesistenti attribuita ai direttori, condirettori e vicedirettori della Banca

2°) Mantiene ferma, relativamente alle imputazioni suddette, la dichiarazione di non luogo a procedere in confronto degli amministratori Marconi Guglielmo,

Perrone Mario, Dreyfus Louis, Gruss Giuseppe, Piacenza Mario, Solari Luigi e dei direttori centrali Muratori Nullo, Reali Attilio, Tucci Ernesto, Wirz Emilio perché il fatto a loro attribuito non costituisce reato

3°) Dichiara non doversi procedere per i fatti, di cui alle lettere a) e b) del capo III°, per insufficienza di prove della loro colpevolezza riguardo agli amministratori signori: Leonardi Cattolica Pasquale Senatore del Regno, Borletti Senatore, Calegari Roberto, Gondrand Francesco, Introini Leopoldo, Lazzaroni Luigi, Mibilleau Leopoldo, Medici del Vascello Luigi, Moretti Giuseppe, Perrone Pio, Pozzi Mario, Rejna Filippo: riguardo ai sindaci signori: Bianchi Vittorio Emanuele, Bruno Edoardo, Cometti Ottorino, Paoletti Emilio e Puri Alessandro e riguardo al direttore centrale Canziani Federico

4°) Ordina il rinvio a giudizio avanti l'Alta Corte di Giustizia dei signori: Pogliani Angelo e Paoletti Ottorino, per rispondere il primo – il Pogliani – anche del delitto di aggioaggiamento continuato preveduto negli articoli 79 e 293 del codice penale, per avere in Roma in più volte e con atti esecutivi della medesima risoluzione, dal giugno 1920 fino al dicembre 1921, prodotto in Borsa un aumento del prezzo delle azioni della Banca Italiana di Sconto, facendo acquistare o prendere a riporto una ingente quantità di detti titoli a mezzo dell'agente di cambio Paoletti Ottorino, per conto della Banca Italo-Caucasica che serviva da prestanome alla Banca Italiana di Sconto, effettiva acquirente o riportante delle proprie azioni.

Ed il secondo – il Paoletti Ottorino – per avere cooperato immediatamente, col Pogliani, nell'esecuzione del predetto reato di aggioaggiamento continuato (art. 63 cod. penale)

5°) Mantiene fermo il rinvio a giudizio avanti l'Alta Corte di Giustizia, disposto col capo V° della sentenza impugnata, dei signori: Fogliani Angelo, Venzaghi Achille, Perrone Mario, Bertarelli Luigi, Coppi Cesare, Galazzi Ernesto, Galimberti Carlo, Gavazzi Ludovico, Mazzanti Luigi, Rappaport Leo e Scalini Enrico, quali imputati del delitto preveduto dagli articoli 863 n. 4, 860 e 861 secondo capoverso del codice di commercio 1° R. Decreto legge 28 dicembre 1921 n. 1861, per avere nella loro qualità di amministratori e componenti il Comitato Centrale della Banca Italiana di Sconto, prelevato a loro favore dall'attivo della Banca la somma di L. 360.000, attribuendosela come ulteriore compenso per lo esercizio 1920, oltre quello di L. 100.000 ad essi assegnato dalla assemblea dei soci, a cui spettava determinarlo in conformità dello Statuto Sociale

6°) Dichiara non farsi luogo a procedere contro Marconi Guglielmo, Senatore del Regno, per l'imputazione anche in di lui confronto formulata nel capo V° della sentenza surriferita, per non costituire reato, nei suoi riguardi, il fatto ivi attribuitogli, non avendovi volontariamente concorso

7°) Dichiara infine estinta l'azione penale in confronto di Da Zara Giuseppe per l'avvenuta di lui morte durante il corso del procedimento.

Così deciso in Roma il ventitré novembre millenovecentoventitré.

[...]

Procedimento al Sen. Mortara Ludovico ed altri – busta 329 – reg. denunce 243 – data arrivo 1923 – decisione n. 256 del 1923 – abuso d'autorità (art. 175 cod. pen.): 27 novembre 1923 – Commissione d'Istruzione

[...]

Per questi motivi

Visto l'art. 17 del regolamento giudiziario del Senato,

Dichiara non doversi procedere contro l'on. Senatore S. E. Lodovico Mortara, e contro gli altri individui coinvolti nella denuncia di Annibale Forcellini, per inesistenza dei fatti a loro ascritti.

Così deciso in Roma il 27 novembre 1923.

[...]

FASCICOLO “DECISIONI 1924-1929”

Vol. V dal n. 257 al n. 300⁶

Procedimento al Sen. Bergamini Alberto – busta 332 – reg. denunce 246 – anno arrivo 1923 – decisione n. 257 del 1924 – favoreggiamento e falso (artt. 225 e 278 cod. pen.): 11 gennaio 1924 – Commissione d'Istruzione

[...]

Per questi motivi

Letto l'articolo 17 del regolamento giudiziario del Senato.

In conformità della requisitoria del P.M.

Dichiara non luogo a procedimento contro il Senatore Alberto Bergamini, perché i fatti a lui addebitati non costituiscono reato.

[...]

Procedimento al Sen. Rossi Baldo – busta 333 – reg. denunce 247 – anno arrivo 1923 – decisione n. 258 del 1924 – ingiurie e diffamazione (artt. 393 e 395 cod. pen.): 18 febbraio 1924 – Commissione d'Istruzione

[...]

Per questi motivi

Visti gli articoli 17 e 96 del regolamento giud. del Senato e 274 del codice di procedura penale.

In conformità della requisitoria del P.M.

Dichiara non farsi luogo a procedimento contro l'on. Senatore Baldo Rossi per non aver commesso i fatti a lui ascritti nella querela del Dott. Italo Tonta.

[...]

Procedimento al Sen. Colonna Prospero – busta 334 – reg. denunce 248 – anno arrivo

⁶ In ASS, *Alta Corte di Giustizia – Decisioni 1924-1929*, vol. V dalla pronuncia n. 257 alla n. 300.

*1923 – decisione n. 259 del 1924 – bancarotta semplice (artt. 856 e 857 cod. pen.):
18 febbraio 1924 – Commissione d'Istruzione*

[...]

Per questi motivi

Visti gli articoli sopra citati e l'art. 34 del regolamento giudiziario del Senato;

Conformemente alla requisitoria del P.M.

Dichiara non farsi luogo a procedimento contro l'on. Senatore Principe Don Prospero Colonna per non aver commesso i fatti a lui imputati e non avervi preso parte; e rimette, per gli altri imputati, gli atti all'autorità giudiziaria competente.

[...]

*Procedimento al Sen. Gerini Gerino ed altri – busta 336 – reg. denunce 250 – anno
arrivo 1923 – decisione n. 260 del 1924 – calunnia (art. 212 cod. pen.):*

10 marzo 1924 – Commissione d'Istruzione

[...]

Per questi motivi

Riservato ogni provvedimento in merito alla querela di calunnia contro il Senatore Gerino Gerini, rimanda all'autorità giudiziaria competente gli atti del procedimento a carico del ragioniere Frosi Guido.

[...]

*Procedimento al Sen. Gentile Giovanni ed altri – busta 330 – reg. denunce 244 – anno
arrivo 1923 – decisione n. 261 del 1924 – abuso d'autorità (art. 175 cod. pen.):*

24 marzo 1924 – Commissione d'Istruzione

[...]

Per questi motivi

Dichiara che pel fatto denunziato a carico dell'on. Senatore Giovanni Gentile e di Leonardo Severi non si debba promuovere l'azione penale.

[...]

*Procedimento al Sen. Gerini Gerino ed altri – busta 338 – reg. denunce 252 – anno
arrivo 1924 – decisione n. 262 del 1924 – calunnia e diffamazione (artt. 212 e 393
cod. pen.):*

31 marzo 1924 – Commissione d'Istruzione

[...]

Per questi motivi

Uniformemente alle requisitorie del P.M.

Riservato ogni provvedimento in merito all'imputazione contro il Senatore Gerini Gerino, rinvia gli atti all'autorità giudiziaria competente per il procedimento a carico del Sig. Baldi Adolfo.

[...]

Procedimento al Sen. Saldini Cesare, Pirelli Giovanni, Battista Crespi Silvio e altri – busta 249 – reg. denunce 225 – anno arrivo 1920 – decisione n. 263 del 1924 – reati di cui agli artt. 247 e 144 cod. comm. e artt. 293, 63, 79 cod. pen.:

2 maggio 1924 – Commissione d'Accusa

[...]

Per questi motivi

La Commissione permanente d'accusa presso l'Alta Corte di Giustizia;

Letti gli articoli 19 e 56 del Regolamento Giudiziario del Senato del Regno e 261 del codice di procedura penale del 20 Novembre 1865;

Dichiara inammissibili le opposizioni delle parti civili Mario e Pio Perrone ed Ugo Lippi contro la sentenza del 19 dicembre 1922 della Commissione permanente d'istruzione presso l'Alta Corte di Giustizia nel processo contro il Senatore Crespi Silvio ed altri.

[...]

Procedimento al Sen. Diaz Armando – busta 341 – reg. denunce 255 – anno arrivo 1924 – decisione n. 264 del 1924 – diffamazione (art. 393 cod. pen.):

Presidente Senato – 24 luglio 1924

[...]

Visto e poiché il De Marchi ha dichiarato che con la sua denuncia non ha inteso di sporgere alcuna querela contro il Senatore S. E. Diaz, ordina l'invio degli atti all'archivio.

[...]

Procedimento al Sen. Barzilai Salvatore ed altri – busta 335 – reg. denunce 249 – anno arrivo 1923 – decisione n. 265 del 1924 – contravvenzione alla legge sui lavori pubblici:

9 dicembre 1924 – Commissione d'Accusa

[...]

Con sentenza 9 dicembre 1924 della Commissione permanente d'accusa, fu dichiarato non farsi luogo a procedimento contro il Sen. Barzilai, rinviandosi al giudizio dell'Autorità Giudiziaria l'altro coimputato.

Dal Registro Generale e dallo schedario non risulta specificato il motivo dell'assoluzione del Sen. Barzilai, né si è rintracciata l'originale sentenza trasmessa con gli atti processuali all'Autorità Giudiziaria. [...]

Addi, 30 agosto 1941 XIX

Il Cancelliere dell'Alta Corte

[...]

Procedimento al Sen. Di Bagno Giuseppe – busta 340 – reg. denunce 254 – anno arrivo 1924 – decisione n. 266 del 1924 – contravvenzione al regolamento di polizia

stradale:

10 dicembre 1924 – Prefetto Forlì

[...]

Non esiste sentenza pronunciata dalle Commissioni dell'Alta Corte, perché con Decreto 10 Dic. 1924 del Prefetto di Forlì si diede atto della conciliazione in via amministrativa delle tre contravvenzioni.

Roma, agosto 1941 IXI

Il Cancelliere dell'Alta Corte

[...]

Procedimento al Sen. De Bono Emilio – busta 343 – reg. denunce 257 – anno arrivo 1924 – decisione n. 267 del 1925 – associazione a delinquere, concorso nell'uccisione dell'on. Matteotti e nelle aggressioni degli onorevoli Amendola e Misuri:

12 giugno 1925 – Commissione d'Istruzione

[...]

Per questi motivi

Visti gli articoli 37 dello Statuto del Regno; 17, 18 e 56 del regolamento giudiziario del Senato;

La Commissione permanente d'istruzione dell'Alta Corte di Giustizia

Dichiara

Non farsi luogo a procedimento penale contro il Senatore Emilio De Bono:

1°) per inesistenza del fatto imputatogli di cui ai capi della denuncia N. 1 (partecipazione ad associazione a delinquere), N. 3 (favoreggiamento in giuochi d'azzardo), N. 5 (impedimento all'asta pubblica in vendita di materiale di guerra), N. 6 (vendita di armi e munizioni), N. 7 (acquisto degli alberghi di Vallombrosa);
2°) per non aver egli concorso nei fatti denunciati al N. 11 (invio di squadra punitrice a Ferrara) e al N. 13 (organizzazione dell'assassinio in persona dell'On. Matteotti);

3°) perché non costituiscono reato i fatti imputatigli nella denuncia ai N. 2 (traffico con le così dette Contesse del Viminale), 4 (partecipazione agli utili della vendita di materiale di guerra), 8 (cooperativa tra ufficiali in posizione ausiliaria speciale), 12 (trascuranza della denuncia Benni e Federazione del Clero);

4°) per essere stato dalla competente autorità giudiziaria emesso decreto di non doversi promuovere azione penale per il fatto di cui al N. 10 (Forni-Cattaneo);

5°) per insufficienza di prova a riguardo dei fatti denunciati ed emersi dalla istruttoria, di cui ai N. 9 (partecipazione nell'aggressione contro l'on. Amendola), 14 (favoreggiamento nel delitto Matteotti), 15 (favoreggiamento nell'aggressione contro l'On. Misuri), 16 (rilascio di passaporto sotto falso nome e falsa data); ed

Ordina

che siano restituiti all'autorità giudiziaria competente tutti gli atti e i documenti che furono richiesti per averne visione;

che la presente sentenza sia notificata al denunziante, al denunciato ed alle parti civili.

[...]

Procedimento al Sen. Figoli des Geneys Eugenio – busta 345 – reg. denunce 259 – anno arrivo 1925 – decisione n. 267bis del 1925 – omessa assicurazione di operai per gli infortuni sul lavoro (artt. 3 e 7 della legge 31 gennaio 1904 n. 11):

13 giugno 1925 – Commissione d'Accusa

[...]

Per tali motivi

Condanna il Senatore Conte Eugenio Figoli des Geneys all'ammenda di lire cento.

[...]

Procedimento al Sen. Pini Enrico ed altri – busta 350 – reg. denunce 264 – anno arrivo 1925 – decisione n. 268 del 1925 – reato di cui agli artt. 63 cod. pen. e 247 cod. comm.:

4 agosto 1925 – Presidente Commissione d'Accusa

[...]

Attesochè il reato pel quale si dovrebbe procedere contro il Senatore Pini è punito con sola pena pecuniaria e perciò compreso nel citato decreto d'amnistia (art. 3); Letti gli articoli 86 del codice penale, 589 del codice di procedura penale e 17 del regolamento giudiziario del Senato;

Sulla conforme richiesta del Pubblico Ministero;

Dichiara non farsi luogo a procedimento penale contro l'on. Pini Enrico, Senatore del Regno, per essere estinta l'azione penale;

Ordina che gli atti del procedimento siano restituiti all'autorità giudiziaria ordinaria.

[...]

Procedimento al Sen. Fracassi Di Torre Rossano Domenico – busta 344 – reg. denunce 258 – anno arrivo 1925 – decisione n. 269 del 1925 – contravvenzione al decreto 31 dicembre 1923 n. 3043 sulla circolazione delle automobili:

7 agosto 1925 – Presidente Commissione d'Accusa

[...]

Dichiara non farsi luogo a procedimento contro il Senatore Fracassi per estinzione dell'azione penale.

[...]

Procedimento al Sen. Figoli des Geneys Eugenio – busta 345 – reg. denunce 259 – anno arrivo 1925 – decisione n. 270 del 1925 – omessa assicurazione di operai per gli infortuni sul lavoro (artt. 3 e 7 della legge 31 gennaio 1904 n. 11):

7 agosto 1925 – Presidente Commissione d'Accusa

[...]

Ordina l'invio degli atti all'archivio per estinzione dell'azione penale in seguito ad amnistia.

[...]

Procedimento al Sen. Rolandi Ricci Vittorio – busta 348 – reg. denunce 262 – anno arrivo 1925 – decisione n. 271 del 1925 – contravvenzione all’ordinanza del Commissario Prefettizio del Comune di Pietrasanta:

7 agosto 1925 – Presidente Commissione d’Accusa

[...]

Dichiara non farsi luogo a procedimento penale contro l’on. Senatore Vittorio Rolandi Ricci per estinzione dell’azione penale.

[...]

Procedimento al Sen. Ginori Conti Piero – busta 349 – reg. denunce 263 – anno arrivo 1925 – decisione n. 272 del 1925 – contravvenzione agli artt. 26, 36 del decreto 21 dicembre 1923 n. 3043 sulla circolazione delle automobili:

7 agosto 1925 – Presidente Commissione d’Accusa

[...]

Dichiara non farsi luogo a procedimento penale contro l’on. Senatore Ginori Conti Piero per estinzione dell’azione penale.

[...]

Procedimento al Sen. Boncompagni Ludovisi Luigi – busta 351 – reg. denunce 265 – anno arrivo 1925 – decisione n. 273 del 1925 – contravvenzione al regolamento di polizia stradale:

11 agosto 1925 – Presidente Commissione d’Istruzione

[...]

Ordina l’invio degli atti all’archivio per estinzione dell’azione penale in seguito ad amnistia.

[...]

Procedimento al Sen. Nicolis di Robilant Mario ed altri – busta 347 – reg. denunce 261 – anno arrivo 1925 – decisione n. 274 del 1925 – contravvenzione alla legge 31 gennaio 1904 n. 51 per gli infortuni degli operai sul lavoro (artt. 6, 7, 29, 31, 36):

15 agosto 1925 – Presidente Commissione d’Accusa

[...]

Dichiara non farsi luogo a procedimento penale contro l’on. Senatore Nicolis di Robilant per estinzione dell’azione penale; ed ordina la restituzione degli atti processuali all’autorità giudiziaria ordinaria.

[...]

Procedimento ai Senatori Marconi Guglielmo, Scalini Enrico, Gavazzi Lodovico, Leonardi Cattolica Pasquale ed altri – busta 261 – reg. denunce 234 – anno arrivo 1922 – decisione n. 275 del 1926 – bancarotta fraudolenta e aggio (artt. 861, 863 cod. comm., e 293 cod. pen. – Banca Italiana di Sconto):

2 marzo 1926 – Alta Corte di Giustizia

[...]

Per questi motivi

Visti gli articoli 860, 861, 863 n. 3 e 4; 247 n. 3 del codice di commercio; 293, 79, 63 del codice penale; 241 del codice di procedura penale; e 56 del regolamento giudiziario del Senato;

Assolve Pogliani Angelo, Gavazzi Ludovico, Scalini Enrico, Venzaghi Achille, Gallazzi Ernesto, Coppi Cesare, Galimberti Carlo, Mazzanti Luigi, Rappaport Leo, Bertarelli Luigi e Comba Alfredo, dal capo d'imputazione, di cui alla lettera a, perché non è provato che sussista il fatto loro imputato; e dal capo d'imputazione, di cui alla lettera b, perché il fatto ad essi attribuito non costituisce reato.

Assolve gli imputati Pogliani, Gavazzi, Scalini, Venzaghi, Gallazzi, Coppi, Galimberti, Mazzanti, Rappaport, Bertarelli e Perrone Mario dal capo d'imputazione, di cui alla lettera c, perché il fatto ad essi attribuito non costituisce reato.

Assolve, infine, Pogliani Angelo e Paoletti Ottorino dall'imputazione di aggioaggio perché il fatto loro ascritto non costituisce reato.

[...]

Procedimento al Sen. Gentile Giovanni ed altri – busta 339 – reg. denunce 253 – anno arrivo 1924 – decisione n. 276 del 1926 – falso in atto pubblico (art. 275 cod. pen.): 16 marzo 1926 – Commissione d'Istruzione

[...]

Per questi motivi

Dichiara di non doversi promuovere azione penale contro il Senatore Giovanni Gentile per non aver commesso il fatto, né avervi in alcun modo concorso; e contro Giuseppe Lombardo Radice e Gustavo Nardi perché il fatto ad essi addebitato non costituisce reato.

[...]

Procedimento al Sen. Gerini Gerino ed altri – busta 338 – reg. denunce 252 – anno arrivo 1924 – decisione n. 276bis del 1926 – calunnia e diffamazione (artt. 212, 393 cod. pen.):

16 marzo 1926 – Commissione d'Istruzione

Per questi motivi

Letti gli articoli 247 cod. proc. pen. e 17 del regolamento giudiziario del Senato;

Sulle conformi conclusioni del P.M.;

Dichiara non doversi procedere contro l'on. Senatore Gerino Gerini perché il fatto a lui imputato da Adolfo Baldi non costituisce reato.

[...]

Procedimento al Sen. Capece Minutolo di Bugnano Alfredo – busta 346 – reg. denunce 260 – anno arrivo 1925 – decisione n. 277 del 1926 – complicità nel reato

di bancarotta fraudolenta (artt. 63, 64 cod. pen., 860, 861, 863 cod. comm.: Banca Nazionale del Reduce):

16 marzo 1926 – Commissione d'Istruzione

[...]

Per questi motivi

Visto l'articolo 17 del regolamento giud. del Senato

Sulle uniformi conclusioni del P.M.

1°) Dichiarò non luogo a procedere a carico del Senatore Di Bugnano, né per dolo, né per colpa, per non aver partecipato alla falsificazione del bilancio del 1921;

2°) Dichiarò non luogo a procedere a carico dello stesso Senatore Di Bugnano per l'ascrittagli appropriazione di cinquecento azioni della Banca del Reduce, per inesistenza del fatto;

3°) Dichiarò non luogo a procedere a carico di esso Senatore Di Bugnano, in ordine alle spese del viaggio in America, per inesistenza di reato;

4°) Dichiarò infine non luogo a procedere a carico del medesimo Senatore Di Bugnano, in ordine al rilascio di cambiali per £ 174.143, perché il fatto non costituisce reato.

[...]

Procedimento al Sen. Lucchini Luigi ed altri – busta 354 – reg. denunce 268 – anno arrivo 1926 – decisione n. 278 del 1926 – offesa al Capo del Governo e Primo Ministro (art. 9 della legge 24 dicembre 1925 n. 2263):

15 giugno 1926 – Commissione d'Istruzione

[...]

Per questi motivi

Sulle conformi conclusioni del P.M.

Dichiarò non luogo a procedere contro l'on. Senatore Luigi Lucchini e contro il prof. Giulio Battaglini perché il fatto ad essi imputato non costituisce reato.

[...]

Procedimento al Sen. Gerini Gerino ed altri – busta 328 – reg. denunce 242 – anno arrivo 1923 – decisione n. 279 del 1926 – sottrazione continuata di bestiame pignorato (artt. 79 e 203 cod. pen.):

20 novembre 1926 – Commissione d'Istruzione

[...]

Per questi motivi

Letti ed applicati gli articoli 17 del regolamento giudiziario del Senato e 274 del codice di procedura penale;

In conformità delle conclusioni del P.M.

Dichiarò

non farsi luogo a procedimento contro l'on. Marchese Gerini Gerino, Senatore del Regno, per mancanza contro di lui di qualsiasi indizio di reità del delitto imputatogli. Ordina la restituzione degli atti al Procuratore del Re presso il

Tribunale di Firenze per l'ulteriore procedimento contro gli altri imputati Ferdinando Bellini e Guido Parigi.

[...]

Procedimento al Sen. Marescalchi Gravina Luigi ed altri – busta 353 – reg. denunce 267 – anno arrivo 1926 – decisione n. 280 del 1926 – falso giuramento in giudizio civile (art. 278 cod. pen.):

20 novembre 1926 – Commissione d'Istruzione

[...]

Per tali motivi

Letti ed applicati gli articoli 37 dello Statuto fondamentale del Regno; 221 cod. penale; 1363, 1374, 1375 cod. civile e 17 del regolamento giudiziario del Senato; In conformità della richiesta del P.M.

Dichiara non farsi luogo a penale procedimento contro gli avvocati Luigi Marescalchi Gravina, Senatore del Regno; e Rosario Pasqualino Vassallo, per l'imputazione di falso giuramento civile, perché manca contro di essi qualsiasi indizio di reità.

[...]

Procedimento al Sen. Ferri Giacomo ed altri – busta 331 – reg. denunce 245 – anno arrivo 1923 – decisione n. 281 del 1926 – bancarotta (art. 863 cod. comm.: Società italiana industria e commercio legnami):

20 novembre 1926 – Commissione d'Istruzione

[...]

Per questi motivi

In parziale difformità della requisitoria del P.M.

Visti gli articoli 863 n. 5 cod. comm., 17 e 56 del reg.to giud. del Senato

1°) Dichiara non esser luogo a procedimento penale a carico dell'on. Senatore Giacomo Ferri per negligenze commesse nella sua funzione di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Italiana "Industria e Commercio Legnami" già anonimo Lolli, con sede in Bologna, per ragione dell'amnistia concessa col R. Decreto 25 luglio 1925;

2°) Dichiara non esser luogo a procedimento penale a carico dello stesso Senatore Ferri, per insufficienza d'indizi, quanto all'imputazione di concorso in operazioni dolose nel fallimento della detta Società, dichiarato d'ufficio con sentenza del Tribunale di Bologna del 7 giugno 1922.

3°) Ordina il rinvio degli atti al Sig. Procuratore del Re presso il Tribunale di Bologna per l'ulteriore corso di giustizia a carico degli altri coimputati.

[...]

Procedimento al Sen. Pellerano Silvio – busta 352 – reg. denunce 266 – anno arrivo 1925 – decisione n. 282 del 1926 – contravvenzione all'art. 36 del Regio Decreto 31 dicembre 1923 n. 3043 sulla circolazione delle automobili:

11 dicembre 1926 – Commissione d'Accusa

[...]

Per tali motivi

Dichiara non esser luogo a procedere.

[...]

Procedimento al Sen. Vicini Antonio ed altri – busta 337 – reg. denunce 251 – anno arrivo 1924 – decisione n. 283 del 1927 – bancarotta semplice e fraudolenta (artt. 856 e 860 cod. pen.):

3 aprile 1927 – Commissione d'Istruzione

[...]

Per questi motivi

Visti gli articoli 37 dello Statuto costituzionale del Regno, 863 e gli articoli ivi richiamati del codice di commercio, 17 e seguenti del Regolamento giudiziario del Senato, e respinta ogni contraria domanda od eccezione;

La Commissione permanente d'istruzione pronuncia la seguente sentenza:

1° - dichiararsi non farsi luogo a procedimento contro l'on. Senatore Antonio Vicini quanto all'imputazione di fatti costituenti delitti colposi relativi al fallimento della Banca Italiana Importatori ed Esportatori e della Società Anonima Le Terme di Acqui per essere estinta per amnistia l'azione penale contro di lui;

2° - assolversi l'on. Antonio Vicini, perché gli indizi non sono sufficienti, quanto all'imputazione di avere con altri amministratori falsamente indicato in lire cinque milioni il capitale sottoscritto e versato della Banca Italiana Importatori ed Esportatori;

3° - assolversi l'on. Antonio Vicini, perché gli indizi non sono sufficienti, quanto alle imputazioni di avere con altri amministratori falsamente indicato in lire tre milioni e mezzo il capitale sottoscritto e versato della Società Anonima Le Terme di Acqui, e di avere con altri amministratori dato ai soci, sull'esercizio dell'anno 1921 della società medesima, dei dividendi manifestamente non sussistenti, diminuendosi con ciò il capitale sociale;

4° - assolversi l'on. Antonio Vicini, perché il fatto non costituisce reato, quanto all'imputazione di aver ottenuto, con raggio, dalla Banca d'Italia, sede di Genova, una sovvenzione di lire 400.000 a favore della società suddetta;

5° - ordinarsi la restituzione degli atti dei procedimenti penali contro il direttore, gli amministratori e i sindaci delle due società anonime suddette e dichiarate fallite, alla competente autorità giudiziaria in Genova, allegandosi agli atti copia delle conclusioni del Pubblico Ministero e di questa sentenza.

[...]

Procedimento al Sen. Pellerano Silvio – busta 356 – reg. denunce 270 – anno arrivo 1926 – decisione n. 284 del 1927 – contravvenzione all’art. 36 del decreto 31 dicembre 1923 n. 3043 sulla circolazione delle automobili:

13 maggio 1927 – Presidente Commissione d’Accusa

[...]

Il Presidente

Letti gli atti a carico di

Pellerano Silvio, fu Giuseppe [...]

Imputato di contravvenzione all’art. 36 del R. Decreto 31 dicembre 1923 n. 3043 per avere in Firenze l’11 gennaio 1926 condotto l’automobile n. 25-7703 spingendola a velocità eccessiva;

Poiché l’on. Senatore Pellerano è morto in Firenze il 7 Maggio 1927;

Letto l’art. 85 del codice penale;

Dichiara estinta l’azione penale.

[...]

Procedimento al Sen. Pellerano Silvio – busta 357 – reg. denunce 271 – anno arrivo 1926 – decisione n. 285 del 1927 – contravvenzione alla legge sulla circolazione delle automobili:

13 maggio 1927 – Presidente Commissione d’Accusa

[...]

Dichiara estinta l’azione penale.

[...]

Procedimento al Sen. Rota Francesco – busta 362 – reg. denunce 274 – anno arrivo 1927 – decisione n. 286 del 1927 – contravvenzione alla legge sulla circolazione delle automobili:

13 maggio 1927 – Presidente Commissione d’Accusa

[...]

Per tali motivi

Dichiara non esser luogo a procedere.

[...]

Procedimento al Sen. Pellerano Silvio – busta 361 – reg. denunce 273 – anno arrivo 1927 – decisione n. 286bis del 1927 – contravvenzione alla legge sulla circolazione delle automobili:

13 maggio 1927 – Presidente Commissione d’Accusa

[...]

Letto l’art. 85 del codice penale;

Dichiara estinta l’azione penale.

[...]

Procedimento al Sen. Ciraolo Giovanni – busta 363 – reg. denunce 275 – anno arrivo 1927 – decisione n. 287 del 1927 – contravvenzione alla legge sulla circolazione delle automobili:

13 maggio 1927 – Presidente Commissione d'Accusa

[...]

Per tali motivi

Dichiara non esser luogo a procedere.

[...]

Procedimento al Sen. Pitacco Giorgio ed altri – busta 355 – reg. denunce 269 – anno arrivo 1926 – decisione n. 288 del 1927 – concorso in truffa continuata (artt. 63, 79, 413 e 431 cod. pen.):

21 maggio 1927 – Commissione d'Istruzione

[...]

Per questi motivi

Sulle conformi conclusioni del P.M.

Dichiara non farsi luogo a procedimento contro l'on. Senatore Giorgio Pitacco per non aver commesso alcun fatto costituente reato ed ordina la restituzione degli atti all'autorità giudiziaria competente in Trieste per l'ulteriore procedimento.

[...]

Procedimento al Sen. Caviglia Enrico – busta 365 – reg. denunce 277 – anno arrivo 1927 – decisione n. 289 del 1927 – contravvenzione ferroviaria:

21 maggio 1927 – Presidente Commissione d'Accusa

[...]

Per tali motivi

dichiara non esser luogo a procedere.

[...]

Procedimento al Sen. Segrè Salvatore – busta 366 – reg. denunce 278 – anno arrivo 1927 – decisione n. 290 del 1927 – contravvenzione alla legge sulla circolazione delle automobili:

21 maggio 1927 – Presidente Commissione d'Accusa

[...]

Per tali motivi

dichiara non esser luogo a procedere.

[...]

Procedimento al Sen. Viganò Ettore – busta 364 – reg. denunce 276 – anno arrivo 1927 – decisione n. 291 del 1927 – falso in atto pubblico (artt. 275, 278 e 279 cod. pen.):

7 giugno 1927 – Commissione d'Istruzione

[...]

Per questi motivi

Sulla conforme richiesta del Pubblico Ministero

Dichiara non farsi luogo a procedere contro il Senatore S. E. Ettore Viganò perché il fatto contro di lui denunciato non sussiste.

[...]

Procedimento al Sen. Ferri Giacomo ed altri – busta 331 – reg. denunce 245 – anno arrivo 1923 – decisione n. 292 del 1927 – bancarotta (art. 863 cod. comm.: Società italiana industria e commercio legnami):

6 dicembre 1927 – Commissione d'Accusa

[...]

Per questi motivi

La Commissione d'accusa, accolta l'opposizione del Senatore Giacomo Ferri contro la decisione della Commissione d'istruzione nei capi in cui dichiarò l'insufficienza d'indizi, dichiara non doversi procedere in ordine ai detti capi perché i fatti non costituiscono reato.

Dichiara non esser luogo a provvedere sulle istanze del Sig. Arturo Pisa e degli eredi del Sig. Pio Garagnani.

Rinvia gli atti del processo al Pubblico Ministero per l'ulteriore loro corso dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

[...]

Procedimento al Sen. Vicini Antonio ed altri – busta 337 – reg. denunce 251 – anno arrivo 1924 – decisione n. 293 del 1927 – bancarotta semplice e fraudolenta (artt. 856 e 860 cod. comm.):

8 dicembre 1927 – Commissione d'Istruzione

[...]

Per questi motivi

Dichiara non trovar luogo a deliberare sulla opposizione del Senatore Vicini relativamente ai capi I° e IV° della Sentenza della Commissione d'istruzione. Per gli altri due capi, II° e III°, l'accoglie e dichiara non esser luogo a procedere per l'inesistenza di reato.

Per gli altri imputati ordina l'invio degli atti alla autorità giudiziaria ordinaria competente per il corso ulteriore di giustizia.

[...]

Procedimento al Sen. Rota Francesco – busta 362 – reg. denunce 274 – anno arrivo 1927 – decisione n. 294 del 1928 – contravvenzione alla legge sulla circolazione delle automobili:

27 gennaio 1928 – Presidente Commissione d'Accusa

[...]

Il Presidente

[...] Dichiarò estinta l'azione penale ed ordinò l'invio degli atti all'archivio.

[...]

Procedimento al Sen. Lustig Alessandro – busta 367 – reg. denunce 279 – anno arrivo 1927 – decisione n. 295 del 1928 – contravvenzione al decreto prefettizio 16 marzo 1927 n. 8717:

23 maggio 1928 – Presidente Commissione d'Accusa

[...]

Ordinò l'invio degli atti all'archivio per avvenuta prescrizione.

[...]

Procedimento al Sen. Melodia Niccolò ed altri – busta 369 – reg. denunce 281 – anno arrivo 1928 – decisione n. 296 del 1928 – contravvenzione alla legge sulla circolazione delle automobili:

24 agosto 1928 – Presidente Commissione d'Accusa

[...]

Ordinò l'archiviazione degli atti per avvenuta prescrizione.

[...]

Procedimento al Sen. Ferri Giacomo ed altri – busta 358, 359, 360 – reg. denunce 272 – anno arrivo 1927 – decisione n. 297 del 1928 – peculato, corruzione e falso (artt. 168, 171, 173, 275 cod. pen.):

15 dicembre 1928 – Commissione d'Istruzione

[...]

Per questi motivi

Letti gli articoli 16, 17, 56 del regolamento giudiziario del Senato

In parziale difformità dalla requisitoria del Pubblico Ministero

1°) Dichiarò estinta l'azione penale contro Valentini Carlo Giuseppe e Perilli Mederico per la loro morte;

2°) Dichiarò non farsi luogo a procedimento contro il Senatore Giacomo Ferri e contro Ramasso Valacca Adolfo, Torri Alberto, Distretti Luigi, Bongiorno Antonio, Brunelli Pietro, Balzani Corrado e Bianchi Gualtiero perché i fatti, rispettivamente loro addebitati, non costituiscono reato;

3°) Ordinò la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria competente in Bologna per l'ulteriore procedimento contro tutti gli altri imputati.

[...]

Procedimento al Sen. Scialoja Vittorio ed altri – busta 371 – reg. denunce 283 – anno arrivo 1928 – decisione n. 298 del 1929 – diffamazione e ingiurie a mezzo di atto pubblico (artt. 393, 395, 63 cod. pen.):

4 febbraio 1929 – Commissione d'Istruzione

[...]

Per questi motivi

letti gli articoli 16, 17, 34 e 56 del Regolamento giudiziario del Senato;

in parziale difformità della requisitoria del Pubblico Ministero;

dichiara non farsi luogo a procedere contro S. E. il Prof. Avv. Vittorio Scialoja, Senatore del Regno, Ministro di Stato; e contro l'avv. Piacitelli Adriano, perché il fatto loro addebitato non costituisce reato;

ordina la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria competente in Roma per l'ulteriore procedimento contro gli altri imputati.

[...]

Procedimento al Sen. Cirincione Giuseppe – busta 368 – reg. denunce 280 – anno arrivo 1928 – decisione n. 299 del 1929 – appropriazione indebita qualificata (artt. 417 e 419 cod. pen.):

25 aprile 1929 – Commissione d'Istruzione

[...]

Per questi motivi

Visti gli articoli 85 del Codice Penale e 56 del Regolamento giudiziario del Senato
Dichiara estinta l'azione penale contro l'On. Senatore Giuseppe Cirincione per la morte di lui.

Ordina la restituzione di tutti gli atti e documenti alligati in processo.

[...]

Procedimento al Sen. Rolandi Ricci Vittorio – busta 372 – reg. denunce 284 – anno arrivo 1928 – decisione n. 300 del 1929 – lesioni colpose (art. 375 cod. pen.):

25 aprile 1929 – Commissione d'Istruzione

[...]

Per questi motivi

In difformità delle conclusioni del Pubblico Ministero;

Letti gli articoli 421 del Codice di procedura penale e 56 del Regolamento giudiziario del Senato

Dichiara non farsi luogo a procedere contr l'On. Senatore Avv. Vittorio Rolandi Ricci per inesistenza di reato.

[...]

FASCICOLO “DECISIONI 1930”

Vol. VI dal n. 301 al n. 314⁷

Procedimento al Sen. Lanza Di Scalea Giuseppe – busta 370 – reg. denunce 282 – anno arrivo 1928 – decisione n. 301 del 1930 – contravvenzione all’art. 4 della legge 21 giugno 1925 n. 1162 sulla monta taurina:

4 gennaio 1930 – Commissione d’Istruzione

[...]

Per questi motivi

Visti gli articoli 85 del Codice penale; 274 del Codice di procedura penale; 17, 40 e 49 del Regolamento giudiziario del Senato,

Dichiara

Di non doversi procedere a carico del Senatore Giuseppe Lanza (dei Principi di Scalea) in ordine al reato di cui in rubrica, per estinzione dell’azione penale per morte.

[...]

Procedimento al Sen. Nicolis di Robilant Mario – busta 373 – reg. denunce 285 – anno arrivo 1929 – decisione n. 302 del 1930 – contravvenzione agli artt. 1 e 117 del R.D. 2 dicembre 1928 n. 3179, che approva la norma per la tutela della strada e della circolazione:

11 gennaio 1930 – Commissione d’Istruzione

[...]

Dichiara

estinta l’azione penale per effetto del su mentovato decreto di amnistia.

[...]

Procedimento al Sen. Santucci Carlo ed altri – busta 374 – reg. denunce 286 – anno arrivo 1929 – decisione n. 303 del 1930 – contravvenzione agli artt. 7 e 23, n. 3 del R.D. 31 gennaio 1926, n. 452 per mancata presentazione di quadrupedi:

11 gennaio 1930 – Commissione d’Istruzione

[...]

Dichiara

Estinta l’azione penale per effetto del su mentovato decreto di amnistia.

[...]

Procedimento al Sen. Abisso Angelo ed altri – busta 377 – reg. denunce 289 – anno arrivo 1929 – decisione n. 304 del 1930 – ingiurie e mancate lesioni (artt. 395, 62 e 372 cod. pen.):

⁷ In ASS, *Alta Corte di Giustizia – Decisioni 1930*, vol. VI dalla pronuncia n. 301 alla n. 314.

11 gennaio 1930 – Commissione d'Istruzione

[...]

Per questi motivi

Visti gli articoli 86 Codice penale, 589 del Cod. di proc. pen., 17 e 49 del Regolamento giudiziario del Senato, nonché il R. decreto 1° gennaio 1930 n. 1,

Dichiara

estinta l'azione penale per effetto del su mentovato decreto di amnistia nei confronti del Senatore Angelo Abisso e dispone l'invio degli atti processuali al Signor Procuratore del Re di Brindisi per l'ulteriore corso di giustizia nei rapporti di Comè Cosimo.

[...]

Procedimento al Sen. Tofani Giovanni – busta 378 – reg. denunce 290 – anno arrivo 1929 – decisione n. 305 del 1930 – contravvenzione all'art. 72 del regolamento d'igiene:

11 gennaio 1930 – Commissione d'Istruzione

[...]

Dichiara

Estinta l'azione penale per effetto del su menzionato decreto di amnistia.

[...]

Procedimento al Sen. Gallenga Stuart Romeo ed altri – busta 379 – reg. denunce 291 – anno arrivo 1929 – decisione n. 306 del 1930 – concorso nel delitto previsto dagli artt. 63 cod. pen. e 860 cod. comm.:

22 febbraio 1930 – Commissione d'Istruzione

[...]

Per questi motivi

Visti gli articoli 16, 17, e 49 del Regolamento giudiziario del Senato,

1° Dichiara non esser luogo a procedere contro il Senatore Conte Dottor Romeo Gallenga, per non avere egli commessi i fatti contemplati dall'articolo 63 del Codice penale e 860 e 865 del Codice di commercio.

2° Ordina la trasmissione degli atti al Signor Procuratore del Re presso il Tribunale di Roma per l'ulteriore corso di giudizio nei confronti dell'imputato Aldo Borra.

[...]

Procedimento al Sen. Tovini Livio – busta 376 – reg. denunce 288 – anno arrivo 1929 – decisione n. 307 del 1930 – truffa (art. 413 cod. pen.):

24 marzo 1930 – Commissione d'Istruzione

[...]

Per questi motivi

Visti gli articoli 16, 17 e 49 del Regolamento giudiziario del Senato, 413, 417 del Codice penale e 274 del Codice di procedura penale,

In difformità delle conclusioni del Ministero Pubblico;

Dichiara non doversi procedere a carico del Senatore Livio Tovini perché il fatto a lui imputato non costituisce reato.

[...]

Procedimento al Sen. Puricelli Piero ed altri – busta 381 – reg. denunce 293 – anno arrivo 1929 – decisione n. 308 del 1930 – contravvenzione daziaria ai sensi del R.D. 24 settembre 1929 n. 2030:

2 maggio 1930 – Commissione d'Istruzione

[...]

Per questi motivi

Visti gli articoli 16, 17 e 49 del Regolamento giudiziario del Senato;

1°) Dichiara non doversi procedere a carico del Senatore Piero Puricelli per non avere egli commesso i fatti addebitatigli;

2°) Ordina la trasmissione degli atti al Signor Procuratore del Re presso il Tribunale di Napoli per l'ulteriore corso di giustizia, nei confronti degli altri imputati.

[...]

Procedimento al Sen. Puricelli Piero ed altri – busta 384 – reg. denunce 296 – anno arrivo 1930 – decisione n. 309 del 1930 – contravvenzione agli articoli 26 e 18 del R.D. 24 settembre 1923 n. 2030, 62, 64, 65 e 248 lett. b del Regolamento daziario 25 febbraio 1924 n. 540:

22 maggio 1930 – Commissione d'Istruzione

[...]

Per questi motivi

Visti gli articoli 16, 17 e 49 del Regolamento giudiziario del Senato;

1°) Dichiara non doversi procedere a carico del Senatore Piero Puricelli per non avere egli commesso i fatti addebitatigli.

2°) Ordina la trasmissione degli atti al Sig. Procuratore del Re presso il Tribunale di Napoli per l'ulteriore corso di giustizia, nei confronti degli altri imputati.

[...]

Procedimento al Sen. Castelli Michele, Torre Andrea, Casertano Antonio – busta 385 – reg. denunce 297 – anno arrivo 1930 – decisione n. 310 del 1930 – sottrazione di documenti e minacce, in complicità con alcuni funzionari della Questura di Napoli:

22 maggio 1930 – Commissione d'Istruzione

[...]

Decreta

1°) non doversi promuovere l'azione penale nei confronti dei Senatori suddetti Castelli, Torre e Casertano per i fatti di cui alla menzionata denuncia;

2°) Ordina la restituzione al denunziante Tommaso Paolino dei fascicoli di atti e documenti allegati alla denuncia.

[...]

Procedimento al Sen. Soderini Edoardo ed altri – busta 380 – reg. denunce 292 – anno arrivo 1929 – decisione n. 311 del 1930 – concorso nel delitto di cui agli artt. 280, 79 e 63 cod. pen. e concorso nel delitto di cui agli artt. 413, n. 1, 79, 63 cod. pen., concorso nel delitto di cui agli artt. 246 cod. comm. in relazione agli artt. 413 e 431 cod. pen.: 31 maggio 1930 – Commissione d'Istruzione

[...]

Per questi motivi

Visti gli articoli 16, 17 e 49 del Regolamento giudiziario del Senato e 274 del Codice di procedura penale;

In parziale difformità delle conclusioni del Pubblico Ministero;

Dichiara non farsi luogo a procedimento penale per i reati ascritti all'onorevole Senatore Conte Edoardo Soderini

[...]

Procedimento al Sen. Gallenga Stuart Romeo ed altri – busta 375 – reg. denunce 287 – anno arrivo 1929 – decisione n. 312 del 1930 – omicidio e lesioni colpose (artt. 371, 375 cod. pen.):

24 giugno 1930 – Commissione d'Istruzione

[...]

P.Q.M.

Visti gli articoli 16, 17 e 49 del Regolamento giudiziario del Senato e 274 del Codice di procedura penale, in parziale difformità delle conclusioni del Ministero Pubblico,

-dichiara non farsi luogo a procedere contro il Senatore Romeo Gallenga per non avere concorso nei fatti imputati,

-ordina la trasmissione degli atti processuali al Procuratore del Re in Roma, per l'ulteriore corso di giustizia.

[...]

Procedimento al Sen. Ferri Giacomo ed altri – busta 383 – reg. denunce 295 – anno arrivo 1930 – decisione n. 313 del 1930 – reati previsti dagli artt. 204 e 413 cod. pen.: 25 giugno 1930 – Commissione d'Istruzione

[...]

Per questi motivi

Visti gli articoli 16, 17 e 49 del Regolamento giudiziario del Senato e 274 del Codice di procedura penale,

In conformità delle conclusioni del Ministero Pubblico,

dichiara non doversi procedere a carico del Senatore Giacomo Ferri in ordine alla imputazione ascrittagli perché il fatto non costituisce reato;

ordina la trasmissione degli atti al Procuratore del Re di Siena per l'ulteriore corso di giustizia.

[...]

Procedimento al Sen. Ferri Giacomo – busta 383 – reg. denunce 295 – anno arrivo 1930 – decisione n. 314 del 1930 – reati previsti dagli artt. 204 e 413 cod. pen.: 16 dicembre 1930 – Commissione d’Accusa

[...]

Per questi motivi

La Commissione d’Accusa dell’Alta Corte di Giustizia, in conformità delle conclusioni del Pubblico Ministero, dichiara inammissibile l’appello interposto dall’Onorevole Senatore Giacomo Ferri con atto del 5 luglio 1930 contro la sentenza della Commissione d’Istruzione in data 25 giugno 1930-VIII°.

[...]

FASCICOLO “DECISIONI 1931-1932”

Vol. VII dal n. 315 al n. 331⁸

Procedimento al Sen. Gavazzi Lodovico – busta 386 – reg. denunce 298 – anno arrivo 1930 – decisione n. 315 del 1931 – contravvenzione all’art. 61 della legge di pubblica sicurezza:

5 gennaio 1931 – Commissione d’Istruzione

[...]

Per tali motivi

La Commissione d’Istruzione dell’Alta Corte

Visti gli articoli 16, 17 e 49 del Regolamento giudiziario del Senato e 274 del Codice di Procedura Penale.

In conformità della requisitoria del Pubblico Ministero

Dichiara

non doversi procedere a carico dell’On. Senatore Lodovico Gavazzi per non avere egli commesso il fatto ascrittogli come in rubrica, e ordina che gli atti vengano inviati al Signor Procuratore del Re presso il Tribunale di Milano per l’ulteriore corso di giustizia nei riguardi degli eventuali contravventori.

[...]

Procedimento al Sen. Ferraris Dante – busta 382 – reg. denunce 294 – anno arrivo 1930 – decisione n. 316 del 1931 – reati previsti dagli artt. 246, 247 e 866 cod. comm., 280, 413, 417 e 419 cod. pen. e 35 legge 24 maggio 1903 sul concordato preventivo:

26 gennaio 1931 – Commissione d’Istruzione

[...]

Per questi motivi

Visti gli articoli 85 del Codice penale;

274 del Codice di procedura penale; 17, 40 e 49 del Regolamento giudiziario del

⁸ In ASS, *Alta Corte di Giustizia – Decisioni 1931-1932*, vol. VII dalla pronuncia n. 315 alla n. 331.

Senato,

In conformità delle conclusioni del Ministero Pubblico,

Dichiara

a) di non doversi procedere a carico dell'on. Senatore Dante Ferraris in ordine ai reati di cui in rubrica, per estinzione dell'azione penale per morte;

b) ordina la trasmissione degli atti processuali al Signor Procuratore del Re presso il Tribunale di Torino per l'eventuale ulteriore corso di giustizia.

[...]

Procedimento al Sen. Della Torre Luigi ed altri – busta 388 – reg. denunce 300 – anno arrivo 1930 – decisione n. 317 del 1931 – contravvenzione all'ordinanza del Prefetto di Milano in relazione agli artt. 2 e 16 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza: 10 marzo 1931 – Commissione d'Istruzione

[...]

Per questi motivi

La Commissione d'Istruzione dell'Alta Corte

Visti gli articoli 16, 17 e 49 del Regolamento giudiziario del Senato e 274 del Codice di procedura penale,

a) dichiara non esser luogo a procedere contro il Senatore Luigi Della Torre, per non avere egli preso parte al fatto imputatogli;

b) ordina la trasmissione degli atti al Procuratore del Re di Milano per l'ulteriore corso di giustizia.

[...]

Procedimento al Sen. Miari de Cumani Giacomo – busta 393 – reg. denunce 305 – anno arrivo 1931 – decisione n. 318 del 1931 – contravvenzione all'ordinanza municipale n. 15345 del 1° giugno 1930:

18 novembre 1931 – Commissione d'Istruzione

[...]

Per questi motivi

La Commissione d'Istruzione dell'Alta Corte di Giustizia,

Visti gli articoli 16, 17 e 49 del regolamento giudiziario del Senato e 378 del codice di procedura penale,

Dichiara

non doversi procedere a carico dell'onorevole Senatore Giacomo Miari De Cumani in ordine alla contravvenzione in epigrafe, perché il reato è estinto per prescrizione.

[...]

Procedimento al Sen. Silvestri Giovanni ed altri – busta 390 – reg. denunce 302 – anno arrivo 1931 – decisione n. 319 del 1931 – delitto di cui all'art. 194 cod. pen., delitto di cui all'art. 195 cod. pen.:

3 dicembre 1931 – Commissione d'Istruzione

[...]

Per questi motivi

La Commissione d'Istruzione dell'Alta Corte,

Visti gli articoli 378 del Codice di procedura penale e 17 del Regolamento giudiziario del Senato del Regno,

In conformità delle conclusioni del Pubblico Ministero;

Dichiara

Non doversi procedere contro l'on. Senatore Giovanni Silvestri per l'imputazione di oltraggio a pubblico ufficiale, perché il reato non sussiste;

essere estinti, per compiuta prescrizione, il reato di ingiuria, e per accertata remissione di querela, il reato di lesioni lievissime, l'uno e l'altro imputati allo stesso Onorevole Senatore Silvestri;

Essere estinti, per compiuta prescrizione, il reato di ingiurie, e per accertata remissione di querela il reato di lesioni lievissime, l'uno e l'altro imputati alla Signorina Lida Maria Olivini;

Essere le spese del procedimento a carico dei due remittenti, a favore dell'art. 14 del Codice di procedura penale.

[...]

Procedimento al Sen. Puricelli Piero – busta 396 – reg. denunce 308 – anno arrivo 1931 – decisione n. 320 del 1931 – contravvenzione agli 11 e 14 del R.D. legge 29 marzo 1928, n. 1003, per avere assunto operai senza ricorrere all'ufficio di collocamento:

15 gennaio 1932 – Commissione d'Istruzione

Per questi motivi

La Commissione d'Istruzione dell'Alta Corte,

Visti gli articoli 16, 17 e 49 del Regolamento Giudiziario del Senato e 378 del Codice di procedura penale;

a) dichiara non essere luogo a procedere contro l'on. Senatore Piero Puricelli per non avere egli commesso il fatto imputatogli;

b) ordina la trasmissione degli atti al Procuratore del Re di Bolzano per l'ulteriore corso di giustizia.

[...]

Procedimento al Sen. Di Frassineto Alfredo ed altri – busta 391 – reg. denunce 303 – anno arrivo 1931 – decisione n. 321 del 1932 – contravvenzione all'art. 4 del R.D. 2 dicembre 1928 n. 3179:

22 febbraio 1932 – Commissione d'Istruzione

[...]

Ciò premesso, la Commissione d'Istruzione dell'Alta Corte,

Visti gli articoli 16, 17, 49 e 56 del Regolamento giudiziario del Senato e 378 del Codice di procedura penale,

Dichiara

non doversi procedere contro l'onorevole Di Frassineto Alfredo e Di Saluzzo Filippo, per non avere essi commesso il fatto loro rispettivamente addebitato. Ordina il rinvio degli atti al Sig. Procuratore del Re di Napoli per l'ulteriore corso di giustizia.

[...]

Procedimento al Sen. Di Bagno Giuseppe ed altri – busta 389 – reg. denunce 301 – anno arrivo 1931 – decisione n. 322 del 1932 – bancarotta semplice (artt. 863, 861, 123 cod. comm., con riferimento all'art. 10 del R.D. legge 28 dicembre 1921, n. 1861):

2 marzo 1932 – Commissione d'Istruzione

[...]

Per tutte queste considerazioni

La Commissione d'Istruzione della Alta Corte, in parziale difformità delle richieste del Ministro Pubblico,

Visti gli articoli 16, 17 e 49 del Reg. Giud. del Senato e 378 Cod. P. P., dichiara

di non doversi procedere contro l'onorevole Senatore Marchese Giuseppe Di Bagno (Guidi) per tutte e quattro le imputazioni ascrittegli, e ciò per non avere Egli commesso i fatti imputatigli.

Ordina che gli atti processuali, per il corso ulteriore del procedimento a carico degli altri imputati, siano rimandati al Signor Procuratore del Re di Mantova, il quale nella sua competenza vedrà se ad essi debba anche contestarsi l'addebito previsto nella prima ipotesi dell'art. 10 del R.D. Legge 28 dicembre 1921, n. 1861 (che il procedimento di cui in detto R. Decreto Legge, sia stato determinato da loro colpa).

[...]

Procedimento al Sen. Vicini Antonio ed altri – busta 395 – reg. denunce 307 – anno arrivo 1931 – decisione n. 323 del 1932 – diffamazione, ingiurie, violenza privata e minacce (artt. 81, 110, 115, 594, 595, 610 e 612 cod. pen.):

2 maggio 1932 – Commissione d'Istruzione

[...]

Per questi motivi

La Commissione:

Visti gli articoli 16, 17 e 49 del Regolamento Giudiziario del Senato e 378 del codice di procedura penale,

Dichiara

Non doversi procedere a carico dell'On. Senatore Antonio Vicini, di Margherita Baggi-Agazzotti e di Giorgio Baggi in ordine ai reati indicati in epigrafe alle lettere a) e b) (ingiurie e diffamazione) perché il reato è estinto per accettata remissione di querela; e in ordine ai reati indicati alle lettere c) e d) (violenza privata e minacce) perché il fatto non sussiste.

[...]

Procedimento al Sen. Di Bagno Giuseppe ed altri – busta 392 – reg. denunce 304 – anno arrivo 1931 – decisione n. 324 del 1932 – bancarotta (artt. 856 nn. 2 e 3, 857 n., 863 cod. comm.):

30 novembre 1932 – Commissione d'Istruzione

[...]

Per questi motivi

Dichiara non doversi procedere a carico dell'on. Senatore Di Bagno, perché i fatti imputatigli non sussistono.

Ordina il rinvio degli atti al Signor Procuratore del Re di Roma per l'ulteriore corso di giustizia nei rapporti degli altri imputati.

[...]

Procedimento al Sen. Beneventano Giuseppe – busta 394 – reg. denunce 306 – anno arrivo 1931 – decisione n. 325 del 1932 – detenzione e vendita d'olio di oliva di qualità scadente:

30 novembre 1932 – Commissione d'Istruzione

[...]

Per questi motivi

Visti gli articoli 1 del R. decreto 5 novembre 1932, XI, n. 1403; 151, 236, 240 parte 2° n. 2 del Codice penale; 378, 591 del Codice di procedura penale; 25, 47, 58 e 63 del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033, nonché gli articoli 17, 40 e 49 del Regolamento giudiziario del Senato del Regno,

Dichiara non doversi procedere a carico dell'on. Senatore Beneventano per estinzione del detto reato in virtù dell'amnistia concessa col su mentovato decreto.

Ordina la confisca del suddetto olio sequestrato e la trasmissione degli atti al Procuratore del Re di Siracusa per i relativi ulteriori provvedimenti.

[...]

Procedimento al Sen. Rolandi Ricci Vittorio e Salvago Raggi Giuseppe ed altri – busta 397 – reg. denunce 309 – anno arrivo 1931 – decisione n. 326 del 1932 – bancarotta semplice:

30 novembre 1932 – Commissione d'Istruzione

[...]

Per questi motivi

La Commissione d'Istruzione dell'Alta Corte, in difformità delle conclusioni del Ministero Pubblico, che richiedeva semplicemente l'applicazione dell'amnistia;

Visti gli articoli 16, 17, 49 e 56 del Regolamento giudiziario del Senato; 152 e 378 del Codice di procedura penale;

dichiara di non doversi procedere contro gli onorevoli Senatori Avv. Vittorio Rolandi-Ricci e Marchese Giuseppe Salvago-Raggi per non avere commesso i fatti loro addebitati.

Ordina che gli atti processuali, per il corso ulteriore del procedimento a carico degli altri imputati, siano rimandati al Signor Procuratore del Re di Genova.

[...]

Procedimento al Sen. Celesia di Vegliasco Giovanni ed altri – busta 398 – reg. denunce 310 – anno arrivo 1932 – decisione n. 327 del 1932 – reati previsti dagli artt. 631 e 632 cod. pen.:

30 novembre 1932 – Commissione d'Istruzione

[...]

La Commissione d'Istruzione dell'Alta Corte,

In conformità delle conclusioni del Pubblico Ministero, senza arrestarsi alla applicazione del R. Decreto di amnistia,

Visti gli articoli 378, 152 capoverso del Codice di procedura penale, 17 e 49 del Reg. Giudiziario del Senato,

Dichiara non doversi procedere contro l'On. Senatore Celesia e Bogliolo Carlo, Schivo Gerolamo, Rosetta Eugenio, Bogliolo Giuseppe, Schivo Benedetto, per non avere essi commesso i fatti loro rispettivamente ascritti.

[...]

Procedimento al Sen. Nava Cesare ed altri – busta 400 – reg. denunce 312 – anno arrivo 1932 – decisione n. 328 del 1932 – reato previsto dall'art. 247 n. 1 cod. comm., dall'art. 863, prima parte, cod. comm., dall'art. 863, prima parte in relazione all'art. 857 n. 1 cod. comm., reato previsto dall'art. 863, prima parte, in relazione all'art. 140 cod. comm., reato previsto dall'art. 863, prima parte, in relazione all'art. 146 cod. comm., reato previsto dall'art. 247 n. 4 cod. comm. contravvenendo al disposto dell'art. 195 cod. comm.:

30 novembre 1932 – Commissione d'Istruzione

[...]

Per questi motivi

Visti gli articoli 1 R. Decreto di amnistia 5 novembre 1932 n. 1403, 247, 860 e 863 del Codice di commercio; articoli 1, 2 e 3 del R.D.L. 30 ottobre 1930 n. 1459, convertito nella legge 4 giugno 1931 n. 660; 151 del Codice penale; 152, 378 e 591 del Codice di procedura penale, articolo 49 del R.D.L. 29 aprile 1923, n. 966; nonché gli articoli 17, 49 e 56 del Regolamento giudiziario del Senato,

La Commissione d'Istruzione dell'Alta Corte di Giustizia, ogni altra indagine sospesa sulla imputazione mossa all'On. Ing. Cesare Nava, Senatore del Regno, per ragioni del suo ufficio di Presidente e di Amministratore della Soc. an. "Atlante",

In conformità delle conclusioni del Pubblico Ministero, e in applicazione del R. Decreto di amnistia succitato,

dichiara non doversi procedere contro lo stesso on. Senatore Cesare Nava per i reati dei quali in epigrafe, essendo stati i reati medesimi estinti dall'amnistia concessa col suddetto decreto.

Rimette gli atti al Signor Procuratore del Re di Milano per ogni ulteriore provvedimento circa gli altri imputati.

[...]

Procedimento al Sen. Venino Pier Gaetano ed altri – busta 387 – reg. denunce 299 – anno arrivo 1930 – decisione n. 329 del 1932 – bancarotta semplice, ai sensi degli artt. 857 nn. 1 e 3, 861 cod. comm.:

10 dicembre 1932 – Commissione d'Istruzione

[...]

Per questi motivi

La Commissione d'Istruzione dell'Alta Corte di Giustizia, in difformità delle conclusioni del Pubblico Ministero;

Visti gli articoli 16, 17, 49 e 56 del Regolamento giudiziario del Senato, 152, 378 del Codice di procedura penale, 857, 861 del Codice di commercio,

delibera non doversi procedere a carico del Senatore Conte Pier Gaetano Venino per le imputazioni di cui sopra, perché non commise i fatti colposi imputatigli, che d'altra parte non costituiscono più reato per l'avvenuto ed eseguito concordato.

Ordina che gli atti processuale per il corso ulteriore del procedimento a carico degli altri imputati, siano rimandati al Signor Procuratore del Re di Milano.

[...]

Procedimento al Sen. Celesia di Vegliasco Giovanni – busta 399 – reg. denunce 311 – anno arrivo 1932 – decisione n. 330 del 1932 – omessa denuncia di reato (art. 361 cod. pen.), patrocinio infedele (artt. 380 e 381 cod. pen.), reato previsto dall'art. 640 cod. pen.:

17 dicembre 1932 – Commissione d'Istruzione

[...]

Per questi motivi

Visti gli articoli 16 e 17 del Regolamento giudiziario del Senato, 152 e 378 del Codice di procedura penale, in conformità delle conclusioni del Pubblico Ministero,

dichiara non doversi procedere contro l'on. Avv. Barone Giovanni Celesia di Vegliasco, Senatore del Regno, per non aver egli commesso i fatti addebitatigli.

[...]

Procedimento al Sen. Arlotta Enrico ed altri – busta 403 – reg. denunce 314 – anno arrivo 1932 – decisione n. 331 del 1933 – contravvenzione ai sensi degli artt. 2, 6 e 14 lett. a) R.D. 18 marzo 1923 n. 550:

12 giugno 1933 – Commissione d'Istruzione

[...]

Per questi motivi

La Commissione d'Istruzione dell'Alta Corte, in conformità delle conclusioni del Ministero Pubblico,

Visti gli articoli 16, 17, 49 e 56 del Regolamento giudiziario del Senato, 152 e 378 del Codice di procedura penale,

Dichiara di non doversi procedere a carico dell'Onorevole Senatore Enrico Arlotta, in qualità di rappresentante la Ditta "Minasi&Arlotta" e a carico di Marzillo

Domenico per il reato del quale in epigrafe, essendo stato il medesimo estinto per prescrizione.

[...]

FASCICOLO “DECISIONI 1934-1937”

Vol. VIII dal n. 332 al n. 346⁹

Procedimento al Sen. Petrillo Alfredo – busta 404 – reg. denunce 315 – anno arrivo 1933 – decisione n. 332 del 1934 – contravvenzione agli articoli 102, 274, 296 del testo unico legge sulla finanza locale:

11 gennaio 1934 – Commissione d’Istruzione

[...]

La Commissione d’Istruzione dell’Alta Corte,

Visti gli articoli 16, 17 e 49 del Regolamento Giudiziario del Senato e 378 del Codice di procedura penale,

In conformità delle conclusioni del Pubblico Ministero,

Dichiara non aver luogo a procedimento penale contro l’on. Senatore Alfredo Petrillo per la contravvenzione imputatagli perché il fatto attribuitogli non costituisce reato.

[...]

Procedimento al Sen. Anselmino Federico ed altri – busta 402 – reg. denunce 313 – anno arrivo 1932 – decisione n. 333 del 1934 – reati previsti negli articoli 863 prima parte, 856 n. 5, 857 nn. 1 e 5 Codice di commercio; e dei reati previsti negli articoli 860 e 863 capoverso del Codice di commercio e nell’articolo 2 del R. Decreto Legge 30 ottobre 1930 n. 1459, conv. nella Legge 4 giugno 1931 n. 1660, per avere nella qualità anzidetta distratto il capitale e l’attivo sociale in frode e danno dei creditori, nonché per aver cagionato con dolo e in conseguenza di operazioni dolose il fallimento della Società, falsificando bilanci, distribuendo utili insussistenti, rimborsando capitale insussistente:

17 aprile 1934 – Commissione d’Istruzione

[...]

Per questi motivi

La Commissione d’Istruzione dell’Alta Corte di Giustizia,

in parziale difformità delle conclusioni del Ministero Pubblico;

Visti gli articoli 16, 17, 49 e 56 del Regolamento Giudiziario del Senato; 152 e 378 del Codice di proc. penale, nonché gli articoli 860, 863 1° parte, 856 n. 5, 857 nn. 1 e 5 del Codice di commercio;

1° Quanto al primo capo d’imputazione, dichiara, nei rapporti di tutti gli imputati, estinto il reato (quasi bancarotta semplice) per la sopravvenuta amnistia;

⁹ In ASS, *Alta Corte di Giustizia – Decisioni 1934-1937*, vol. VIII dalla pronuncia n.332 alla n. 346.

2° Quanto al secondo capo d'imputazione (quasi bancarotta fraudolenta) dichiara non doversi procedere contro l'On. Senatore Federico Anselmino perché i fatti a lui addebitati non costituiscono reato, e rinvia gli atti al Procuratore del Re di Torino per l'ulteriore procedimento riguardo agli altri imputati Carlo Chiavelli ed Eugenio Anselmino.

[...]

Procedimento al Sen. Torlonia Giovanni ed altri – busta 405 – reg. denunce 316 – anno arrivo 1934 – decisione n. 334 del 1934 – contravvenzione all'art. 86 del regolamento d'igiene del Comune di Roma:

20 giugno 1934 – Commissione d'Istruzione

[...]

Per tali motivi

La Commissione d'Istruzione dell'Alta Corte di Giustizia, in conformità delle conclusioni del Ministero Pubblico,

Visti gli articoli 16, 17, 49 e 55 del Regolamento Giudiziario del Senato; 162 Codice penale; 152, 378 e 395 del Codice di procedura penale,

Dichiara non doversi procedere a carico dell'onorevole Senatore Principe Don Giovanni Torlonia per il reato di contravvenzione all'articolo 86 del Regolamento d'igiene del Comune di Roma del 28 maggio 1925, per estinzione del reato a causa dell'oblazione regolarmente eseguita, ed a carico di Paci Arnaldo fu Federico per non aver commesso il fatto addebitatogli.

Ordina la comunicazione della presente sentenza al Signor Pretore della R. Pretura Unificata di Roma per gli ulteriori provvedimenti di sua competenza.

[...]

Procedimento al Sen. Dudan Alessandro – busta 406 – reg. denunce 317 – anno arrivo 1934 – decisione n. 335 del 1934 – delitto di cui all'art. 581 cod. pen.:

3 dicembre 1934 – Commissione d'Istruzione

[...]

Per questi motivi

La Commissione d'Istruzione dell'Alta Corte,

Visti gli articoli 16, 17, 49 del Regolamento giudiziario del Senato e 378 del Codice di procedura penale;

In conformità dei riconoscimenti e delle conclusioni del Pubblico Ministero;

Modifica l'imputazione ascritta all'Onorevole Dudan Alessandro ai sensi dell'articolo 581 del Codice penale, di percosse a danno di Severini Menotti, nell'imputazione di ingiuria ai sensi dell'articolo 594;

E, ai sensi dell'articolo 599 del Codice penale, dichiara non doversi procedere a carico dello stesso On. Senatore Alessandro Dudan, non essendo egli punibile per aver commesso il fatto ingiurioso nello stato d'ira, determinato dal comportamento ingiusto del Severini, ed immediatamente dopo del comportamento stesso.

Compensa le spese

[...]

Procedimento al Sen. Ginori Conti Piero ed altri – busta 412 – reg. denunce 322 – anno arrivo 1935 – decisione n. 336 del 1935 – reato di cui all'art. 519 n. 1 cap. e 542 cod. pen. con l'aggravante della continuazione (art. 81 cod. pen.):

13 aprile 1935 – Commissione d'Istruzione

[...]

Per questi motivi

La Commissione d'Istruzione dell'Alta Corte di Giustizia, in conformità delle conclusioni del Ministero Pubblico,

Visti gli articoli 17, 55, 56 del Regolamento giudiziario del Senato, 519, 531 e 542 del codice penale, 378 del codice di procedura penale,

dichiara

quanto alla imputazione a carico di Antonelli Isolina, perseguibile d'ufficio, di non doversi procedere, perché dall'istruttoria eseguita il fatto addebitabile risulta non sussistere, e quanto all'imputazione a carico del Principe Senatore Piero Ginori Conti perseguibile soltanto a querela di parte, dichiara non doversi procedere per mancanza di querela.

Rimette gli atti processuali all'Autorità giudiziaria competente per il procedimento penale nei confronti di Montanari Antonio e Maffei Aleardo per il delitto di cui in rubrica.

[...]

Procedimento al Sen. Cattaneo Della Volta Giuseppe ed altri – busta 410 – reg. denunce 320 – anno arrivo 1934 – decisione n. 337 del 1935 – reato di cui all'art. 857 n. 1 cod. comm.:

2 luglio 1935 – Commissione d'Istruzione

[...]

Per questi motivi

La Commissione d'Istruzione della Alta Corte di Giustizia,

In conformità delle conclusioni del Pubblico Ministero,

Visti gli articoli 147 n. 5 del Codice di Commercio, 152 e 378 del Codice di procedura penale e 17 e 56 del Regolamento Giudiziario del Senato del Regno;

Dichiara non doversi procedere a carico del Senatore Cattaneo della Volta marchese Giuseppe per il reato ascrittogli come in rubrica, per non averlo egli commesso;

E rimette gli atti al Signor Procuratore del Re di Milano, per ogni ulteriore provvedimento circa gli altri imputati.

[...]

Procedimento al Sen. Casertano Antonio – busta 409 – reg. denunce 319 – anno arrivo 1934 – decisione n. 338 del 1935 – reato di cui all'art. 328 cod. pen.:

5 febbraio 1935 – Commissione d'Istruzione

[...]

Per questi motivi

La Commissione d'Istruzione della Alta Corte di Giustizia, in conformità delle

conclusioni del Ministero Pubblico,
Visti gli articoli 17, 55, 56 del Regolamento Giudiziario del Senato, 378, 369
Codice di procedura penale, 328 Codice penale,
dichiara non doversi procedere a carico dell'Onorevole Senatore Antonio Casertano
per non avere egli commesso il reato ascrittogli.
Ordina che copia della presente sentenza insieme con gli atti processuali sia
trasmessa al Procuratore del Re di Napoli per gli eventuali provvedimenti di sua
competenza.
Ordina altresì il dissequestro del verbale di pignoramento originale e la conseguente
restituzione all'ufficio della R. Pretura di Napoli.
[...]

*Procedimento al Sen. Bensa Felice – busta 411 – reg. denunce 321 – anno arrivo
1934 – decisione n. 339 del 1935 – violazione dell'art. 509 cod. pen. e dell'art. 19 del
contratto collettivo di lavoro:*

28 maggio 1935 – Commissione d'Istruzione
[...]

Per questi motivi

La Commissione d'Istruzione dell'Alta Corte,
sulle conformi conclusioni del Pubblico Ministero,
letti e applicati gli articoli 509 del Codice penale, 378 del Codice di procedura
penale e 16 e 17 del Regolamento giudiziario del Senato

Dichiara

non doversi procedere a carico del Sen. Felice Bensa per il delitto di cui in rubrica
per non avere commesso il reato ascrittogli.

[...]

*Procedimento al Sen. Rebaudengo Eugenio ed altri – busta 407-408 – reg. denunce
318 – anno arrivo 1934 – decisione n. 340 del 1935 – responsabilità nel fallimento
della S.A. Compagnia Coloniale di Armamento:*

8 novembre 1935 – Commissione d'Istruzione
[...]

Per questi motivi

Visti gli articoli 15, 55, 56 del Regolamento giudiziario del Senato del Regno;

Visto l'articolo 378 Codice di procedura penale;

Visti gli articoli 856, 857, 860, 861, 863 del Codice di commercio, nonché la legge
4 giugno 1931 n. 660;

1°) Dichiara non doversi procedere contro i Signori Senatore Eugenio Rebaudengo,
Aldo Visconti, Venanzio Coda, Armando Avezzano, Piero Buffo, Antonio
Villanova, Ezio Visconti, Cesare Buffo, Camillo Bechis e Guido Bonadi Bottino
per i reati di bancarotta semplice di cui in epigrafe (lettere A e B), per estinzione
dell'azione penale per effetto della sentenza omologativa del concordato e
dell'accertato adempimento degli obblighi del concordato stesso.

2°) Dichiarò non doversi procedere a carico del Senatore Buffo Piero e Villanova perché il fatto ad essi addebitato (lettera B in epigrafe), della tardiva prestazione della cauzione, non costituisce reato nei loro riguardi;

Dichiarò altresì non doversi procedere per lo stesso addebito contro i Signori Venanzio Coda ed Ezio Visconti perché il fatto ad essi addebitato non sussiste;

3°) Dichiarò non doversi procedere pel reato previsto dai numeri 2 e 5 del capoverso dell'articolo 863 Codice di commercio, e dei reati previsti dall'articolo 2 n. 2 della legge 4 giugno 1931, n. 660, perché i fatti addebitati in parte non sussistono e in parte non costituiscono reato (lettera E in epigrafe).

4°) Dichiarò non doversi procedere contro il Senatore Rebaudengo e contro i Signori Aldo Visconti, Coda Venanzio, Armando Avezzano, Piero Buffo, Antonio Villanova ed Ezio Visconti pel reato previsto dall'articolo 8 della legge 4 giugno 1931, in relazione all'articolo 104 Codice di commercio, per non aver commesso il reato (lett. F in epigrafe).

5°) Dichiarò non doversi procedere a carico del Senatore Rebaudengo per il reato di cui all'articolo 640 Codice penale (lettera C in epigrafe) per non avere in nessun modo partecipato al fatto addebitato al Visconti Aldo.

Ordinò rimettersi gli atti del processo all'Autorità Giudiziaria competente perché giudichi nei soli rapporti del Visconti Aldo:

a) della imputazione di tardiva prestazione della cauzione (articolo 3 cap. 1° n. 2 della legge 4 giugno 1931);

b) del reato previsto dall'articolo 640 del Codice penale in danno del Conte Federico Ricardi di Netro e di G. Luigi Colli (lettere B e F in epigrafe).

Ordinò pure rinviarsi all'Autorità Giudiziaria competente gli atti della denuncia sporta dal Visconti Aldo contro Ernesto Dreyfus per truffa continuata, trasmessi dalla Procura Generale di Torino con nota 23 aprile 1935, n. 468.

[...]

Procedimento al Sen. Majoni Giovanni Cesare – busta 413 – reg. denunce 323 – anno arrivo 1936 – decisione n. 341 del 1936 – delitto di cui all'art. 341 cod. pen.:

15 giugno 1936 – Commissione d'Istruzione

[...]

Per questi motivi

La Commissione d'Istruzione dell'Alta Corte;

Visti gli articoli 16, 17 e 49 del Regolamento giudiziario del Senato e 378 del Codice di procedura penale;

In parziale difformità delle conclusioni del Ministero Pubblico;

Dichiarò non doversi procedere perché non esiste il fatto dell'oltraggio attribuito all'on. Senatore Giovanni Cesare Majoni.

[...]

Procedimento al Sen. De Michelis Giuseppe – busta 414 – reg. denunce 324 – anno arrivo 1936 – decisione n. 342 del 1936 – denunciato in qualità di Presidente

dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero (ICLE) per ingiusto profitto con gravissimo danno all'istituto medesimo:

4 dicembre 1936 – Presidente Commissione d'Istruzione

[...]

Il Presidente

Della Commissione d'Istruzione [...]

Ordina

1°) l'archiviazione della denuncia proposta dal Signor Umberto Tomezzoli in data 6 maggio 1936, contro l'onorevole Senatore Prof. Giuseppe De Michelis e altri per la manifesta infondatezza della denuncia stessa;

2°) la restituzione al denunciante Umberto Tomezzoli degli allegati e documenti uniti alla denuncia di che trattasi;

3°) la restituzione al Signor Procuratore del Re presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento penale relativo alla querela presentata dallo stesso Umberto Tomezzoli contro Zuccoli Giuseppe.

[...]

Procedimento al Sen. Libertini Pasquale ed altri – busta 415 – reg. denunce 325 – anno arrivo 1936 – decisione n. 343 del 1937 – concorso nel delitto di falsità in scrittura privata (artt. 110 e 485 cod. pen.):

16 marzo 1937 – Commissione d'Istruzione

[...]

Per questi motivi

La Commissione d'Istruzione dell'Alta Corte di Giustizia,

Visti gli articoli 485 Codice penale, 152, 378 Codice di procedura penale e 17 e 56 Regolamento giudiziario del Senato;

In conformità delle conclusioni del Ministero Pubblico, dichiara:

Non doversi procedere a carico delle persone indicate in epigrafe, perché i fatti ad essi addebitati non sussistono;

Ordina la restituzione degli atti del procedimento a carico di Sipala Michele e Chisari Pietro al Procuratore Generale del Re presso la Corte d'Appello di Catania; Revoca il sequestro della lettera del 29 giugno 1914, come da Ordinanza 16 giugno 1936 e ne ordina la restituzione agli aventi diritto.

[...]

Procedimento al Sen. Salmoiraghi Angelo ed altri – busta 416 – reg. denunce 326 – anno arrivo 1936 – decisione n. 344 del 1937 – inadempienza agli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro per gli addetti all'industria del legno (art. 509 cod. pen.):

16 marzo 1937 – Commissione d'Istruzione

[...]

Per questi motivi

La Commissione d'Istruzione dell'Alta Corte,

Visti gli articoli 40 del Codice penale, 378 del Codice di procedura penale e 17 e 56 del Regolamento Giudiziario del Senato, in conformità delle conclusioni del Pubblico Ministero, dichiara non esser luogo a procedere contro l'on. Senatore Angelo Salmoiraghi, per non aver egli commesso il fatto imputatogli;
Ordina la trasmissione degli atti al Procuratore del Re presso il Tribunale di Napoli per l'ulteriore corso di giustizia nei confronti dell'Ingegnere Carlo Tononi.
[...]

*Procedimento al Sen. Sforza Carlo ed altri – busta 417 – reg. denunce 327 – anno arrivo 1936 – decisione n. 345 del 1937 – reato di cui all'art. 31 testo unico legge per gli infortuni degli operai sul lavoro (R.D. 31 gennaio 1904 n. 51):
9 aprile 1937 – Commissione d'Istruzione*
[...]

Per questi motivi

Letti e applicati l'articolo 151 codice penale, gli articoli 152 e 378 codice di procedura penale, il R.D. 15 febbraio 1937 n. 77, e gli articoli 12, 17 e 56 del Regolamento giudiziario del Senato,
Sulle conformi conclusioni del Pubblico Ministero,
Dichiara
non doversi procedere per il fatto ascritto ai prevenuti per estinzione del reato in virtù del sopramenzionato decreto di amnistia.
[...]

*Procedimento al Sen. Puricelli Piero – busta 418 – reg. denunce 328 – anno arrivo 1936 – decisione n. 346 del 1937 – reato di cui all'art. 594 codice penale:
14 dicembre 1937 – Presidente Commissione d'Istruzione*
[...]

Visto il successivo atto di remissione della querela stessa presentato in data 30 novembre 1937-XVI,
Vista la deliberazione della Commissione d'Istruzione, in data 9 dicembre 1937-XVI, con la quale si “dà mandato al Presidente di raccogliere le dichiarazioni dell'on. Senatore Puricelli in ordine alla predetta remissione e di provvedere senz'altro all'archiviazione della querela nel caso che il querelato ricusi la remissione”.
Letta la dichiarazione in data odierna, con la quale l'on. Senatore Puricelli accetta la remissione
Ordina
1° l'archiviazione dei suindicati atti,
2° la restituzione al remittente dei documenti allegati alla querela.
[...]

FASCICOLO “DECISIONI 1938-1947”

Vol. VIII dal n. 347 al n. 378¹⁰

Procedimento al Sen. Casertano Antonio – busta 428 – reg. denunce 336 – anno arrivo 1939 – decisione n. 347 del 1939 – mancato pagamento di stipendi e salari ai dipendenti della Società anonima “Elettra film”:

19 dicembre 1939 – Commissione d’Istruzione

[...]

Per questi motivi

Visti gli articoli 150 del codice penale, 378 del codice di procedura penale, 16, 17, 49 e 56 del Regolamento giudiziario del Senato;

In conformità delle conclusioni del Ministero Pubblico

Dichiara

a) di non doversi procedere in seguito alla morte del senatore Antonio Casertano per essere estinto il reato di cui in rubrica nei di lui confronti

b) ordina la trasmissione degli atti processuali al Signor Procuratore del Re presso il Tribunale di Torino per l’eventuale ulteriore corso di giustizia.

[...]

Procedimento al Sen. Abbiate Mario – busta 424 – reg. denunce 333 – anno arrivo 1939 – decisione n. 348 del 1940 – reato di cui all’ordinanza prefettizia del 4 aprile 1938 – XVI sulle locazioni, punibile ai sensi degli articoli 19 e 20 testo unico legge comunale e provinciale:

2 aprile 1940 – Commissione d’Istruzione

[...]

Per questi motivi

Visti gli articoli 152 cap. e 378 cod. proc. penale e 18, 38 e 48 del Regolamento Giudiziario del Senato,

Dichiara

Non doversi procedere a carico del Senatore Mario Abbiate, in ordine al reato di cui in rubrica, perché non ha commesso il fatto imputatogli.

[...]

Procedimento al Sen. Fantoli Gaudenzio ed altri – busta 423 – reg. denunce 331 – anno arrivo 1939 – decisione n. 349 del 1940 – reato previsto dagli articoli 441 e 426 cod. pen.:

17 aprile 1940 – Commissione d’Istruzione

[...]

Per questi motivi

Veduti gli articoli 152, 378 Codice procedura penale e 18, 48 e 55 del Regolamento

¹⁰ In ASS, *Alta Corte di Giustizia – Decisioni 1838-1947*, vol. IX dalla pronuncia n. 347 alla n. 378.

giudiziario del Senato;

In conformità della richiesta del Pubblico Ministero;

1°) Dichiara non doversi procedere nei rapporti del Senatore Gaudenzio Fantoli per non avere commesso il fatto;

2°) Ordina la commissione degli atti al Giudice istruttore presso il Tribunale di Savona per procedere nelle forme ordinarie nei riguardi degli altri imputati.

[...]

Procedimento al Sen. Dudan Alessandro – busta 427 – reg. denunce 335 – anno arrivo 1939 – decisione n. 350 del 1940 – contravvenzione all'articolo 12 della legge 23 agosto 1890 n. 7088 sui pesi:

9 maggio 1940 – Commissione d'Istruzione

[...]

Per questi motivi

Visti gli articoli 152, 378, 479 del Codice di procedura penale, 38 e 48 del Regolamento Giudiziario del Senato,

In conformità della richiesta del Pubblico Ministero,

Dichiara non doversi procedere a carico del Senatore Dudan Cav. Alessandro per la imputazione di cui in rubrica, per non avere commesso il fatto addebitatogli.

[...]

Procedimento al Sen. De Michelis Giuseppe, Bevione Giuseppe – busta 425-426 – reg. denunce 334 – anno arrivo 1939 – decisione n. 351 del 1940 – reato previsto dagli articoli 441 e 426 cod. pen.:

14 maggio 1940 – Commissione d'Istruzione

[...]

Per questi motivi

Visti gli articoli 152 e 378 codice procedura penale e 18 del Regolamento giudiziario del Senato;

Sulle conformi conclusioni del Pubblico Ministero;

1° Dichiara non doversi procedere contro i Senatori De Michelis Giuseppe e Bevione Giuseppe, per assoluta inesistenza dei reati loro ascritti;

2° Ordina la restituzione al Sig. Procuratore del Re presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento relativo alla querela presentata dallo stesso Tomezzoli contro Zuccoli Giuseppe, nonché la restituzione all'Istituto Nazionale di Credito per il lavoro italiano all'estero, della scrittura di cessione e trasferimento di crediti (all. F e G).

[...]

Procedimento al Sen. Donzelli Beniamino ed altri – busta 431 – reg. denunce 340 – anno arrivo 1939 – decisione n. 352 del 1940 – reato di cui all'art. 48 in relazione agli artt. 27 e 61 R.D. 15 ottobre 1925 n. 2033, e 110 cod. pen.:

15 maggio 1940 – Commissione d'Istruzione

[...]

Dichiara

Non doversi procedere contro gli imputati suddetti per i reati di cui in rubrica per estinzione dell'azione penale a seguito dell'amnistia concessa con R. Decreto 24 febbraio 1940-XVIII n. 56.

[...]

Procedimento al Sen. Mariotti Alessandro ed altri – busta 430 – reg. denunce 339 – anno arrivo 1939 – decisione n. 353 del 1940 – truffa aggravata (artt. 640 e 61 n. 7 cod. pen.):

27 maggio 1940 – Commissione d'Istruzione

[...]

Per questi motivi

Visto l'articolo 378 codice di procedura penale e gli articoli 18 e 54 del Regolamento Giudiziario del Senato.

In conformità delle conclusioni del Pubblico Ministero :

I° - dichiara non doversi procedere contro il Senatore Alessandro Mariotti, per non aver commesso il fatto imputatogli;

II° - ordina la trasmissione degli atti al signor Procuratore del Re di Spoleto, perché proceda nelle forme ordinarie in confronto degli altri imputati.

[...]

Procedimento al Sen. Reggio Giacomo – busta 432 – reg. denunce 341 – anno arrivo 1940 – decisione n. 354 del 1940 – omissione di ampliamento di sede (art. 71 codice stradale):

11 luglio 1940 – Commissione d'Istruzione

[...]

Per questi motivi

Visti gli articoli 162 Codice penale, 378 del Codice di procedura penale, 38 e 48 del Regolamento giudiziario del Senato;

In conformità delle conclusioni del Ministero Pubblico;

dichiara estinta l'azione penale per il reato attribuito al Senatore Reggio Giacomo per l'avvenuta oblazione.

[...]

Procedimento al Sen. Treccani Degli Alfieri Giovanni – busta 435 – reg. denunce 344 – anno arrivo 1940 – decisione n. 355 del 1940 – omessa denuncia di acquisto di veicoli a motore (art. 4 del testo unico legge requisizione quadrupedi e veicoli del R. Esercito approvato con R.D. 31 gennaio 1926 n. 452, modificato con R.D.L. 21 marzo 1929 n. 680):

3 dicembre 1940 – Commissione d'Istruzione

[...]

Per questi motivi

In applicazione degli articoli 29 e 25 del Testo Unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli del R. Esercito, indicati in epigrafe, 162 del codice penale e 38 del Regolamento giudiziario del Senato,

Ordina

che il Senatore Treccani degli Alfieri Giovanni, nella sua qualità di Presidente della Società An. Siemens, sia rimesso in termine perché possa provvedere a far versare dalla Società predetta, nel termine di trenta giorni dalla notifica della presente sentenza, l'ammontare dell'oblazione stabilita dalla legge predetta.

[...]

Procedimento al Sen. Treccani Degli Alfieri Giovanni – busta 435 – reg. denunce 344 – anno arrivo 1940 – decisione n. 356 del 1940 – omessa denuncia di acquisto di veicoli a motore (art. 4 del testo unico legge requisizione quadrupedi e veicoli del R. Esercito approvato con R.D. 31 gennaio 1926 n. 452, modificato con R.D.L. 21 marzo 1929 n. 680):

17 dicembre 1940 – Commissione d'Istruzione

[...]

Per questi motivi

Visti gli articoli 23 e 25 del Testo Unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli del R. Esercito indicate in epigrafe, 162 Codice penale, 378 codice di procedura penale e 38 del Regolamento Giudiziario del Senato;

Dichiara

non doversi procedere nei riguardi del Senatore Treccani degli Alfieri Giovanni, nella predetta sua qualifica, per estinzione del reato, a seguito di avvenuta oblazione.

[...]

Procedimento al Sen. Mariotti Alessandro ed altri – busta 429 – reg. denunce 338 – anno arrivo 1939 – decisione n. 357 del 1940 – concorso in falsi di atti pubblici, continuato (artt. 81, 110, 476 e 479 cod. pen.), peculato (artt. 81, 110, 314 cod. pen.):

17 dicembre 1940 – Commissione d'Istruzione

[...]

Per questi motivi

La Commissione

Visti gli articoli 378 codice di procedura penale e 18 del Regolamento Giudiziario del Senato.

Sulle conformi conclusioni del Pubblico Ministero.

Dichiara

non doversi procedere, rispetto a tutte le imputazioni, in confronto del Senatore Alessandro Mariotti, di Annibale Masini, dell'Ing. Eugenio Gili, e del Geometra Danilo Gili, perché i fatti risultati a loro carico non costituiscono reato.

Ordina

la restituzione rispettivamente al Consorzio del Metauro ed alla Prefettura di Pesaro degli atti, documenti e registri sequestrati.
[...]

Procedimento al Sen. Cardinali Giuseppe – busta 434 – reg. denunce 343 – anno arrivo 1940 – decisione n. 358 del 1941 – contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen., per non aver osservato le norme sull'oscuramento parziale disposto con ordinanza prefettizia del 10 giugno 1940:

27 marzo 1941 – Commissione d'Istruzione

[...]

Per questi motivi

La Commissione d'Istruzione dell'Alta Corte di Giustizia,

In conformità delle conclusioni del Pubblico Ministero,

Visti gli articoli 42 e 650 Codice penale, 378 Codice di procedura penale, 18 e 38 del Regolamento Giudiziario del Senato,

Dichiara

non doversi procedere a carico del Senatore Cardinali per non aver commesso il fatto addebitatogli.

[...]

Procedimento al Sen. Della Gherardesca Ugolino, Della Gherardosa Giuseppe – busta 437 – reg. denunce 346 – anno arrivo 1941 – decisione n. 359 del 1941 – pretesa sottrazione di testamento olografo:

20 maggio 1941 – Presidente Alta Corte

[...]

Il Presidente [...]

Dispone

la trasmissione all'archivio della denuncia del Sig. Bozzi Attilio, insieme con tutti gli allegati.

[...]

Procedimento al Sen. Bensa Felice ed altri – busta 419, 420, 421, 422 – reg. denunce 329, 330, 332, 337 – anno arrivo 1938-1939 – decisione n. 360 del 1941 – due truffe e insolvenza fraudolenta; false esposizioni nei bilanci della Società industrie minerarie e chimiche (Imec) quale Presidente e amministratore delegato; bancarotta semplice e fraudolenta; non adempimento di obblighi sociali; appropriazione indebita; fraudolenta liberazione di azioni:

13 giugno 1941 – Commissione d'Istruzione

[...]

Per questi motivi

Letti gli articoli 152, 378 e 624 codice di procedura penale e 18 del Regolamento giudiziario del Senato, nonché il R. Decreto di amnistia 24 febbraio 1940 n. 56,

Dichiara

A. non doversi procedere in confronto del Senatore Felice Bensa in ordine ai reati di cui alle lettere d – f – g – h – l, del capo d'imputazione, per avvenuta estinzione dei reati medesimi in seguito ad amnistia;

B. non doversi procedere in confronto di Chiesa Pietro Paolo, Garelli Alberto, Folchi Alberto e Camponovo Domenico per il reato di cui all'art. 2 n. 1 della legge 4 giugno 1931 per non aver commesso il fatto loro rispettivamente ascritto;

C. non doversi procedere in confronto di Nasturzio Francesco Ettore in ordine all'imputazione di cui alla lettera a del rispettivo capo di accusa per non aver commesso il fatto;

D. non doversi procedere in confronto del Senatore Bensa e di tutti gli altri coimputati per le diverse imputazioni loro rispettivamente addebitate, perché i fatti che ne formano oggetto non costituiscono reato.

Ordina la restituzione dei documenti sequestrati.

[...]

Procedimento al Sen. Donzelli Beniamino ed altri – busta 433 – reg. denunce 342 – anno arrivo 1940 – decisione n. 361 del 1941 – contravvenzione all'articolo 27 lettera a) in relazione all'articolo 48 R.D. 15 ottobre 1925 n. 2033 (conv. nella Legge 18 marzo 1926 n. 562) sulle repressioni delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari:

30 giugno 1941 – Commissione d'istruzione

[...]

Per questi motivi

Visti gli articoli suindicati e l'art. 38 del Regolamento giudiziario del Senato.

Modifica la rubrica d'imputazione contestata ai rappresentanti della Soc. Gallone, in quella dell'art. 47 del R. D. legge 15 ottobre 1925 n. 2033, già elevata nei riguardi del coimputato Danesi ed ordina notificarsi a tutti gli imputati la presente sentenza, agli effetti di poter avvalersi del richiesto beneficio dell'oblazione.

[...]

Procedimento al Sen. Donzelli Beniamino ed altri – busta 433 – reg. denunce 342 – anno arrivo 1940 – decisione n. 362 del 1941 – contravvenzione all'articolo 27 lettera a) in relazione all'articolo 48 R.D. 15 ottobre 1925 n. 2033 (conv. nella Legge 18 marzo 1926 n. 562) sulle repressioni delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari:

23 luglio 1941 – Commissione d'Istruzione

[...]

Per questi motivi

Visti gli articoli succitati e l'art. 117 del regolamento approvato con R. D. 1 luglio 1926 n. 361 per l'esecuzione della legge in epigrafe indicata, nonché gli articoli 162 del Codice Penale; 378 Codice di procedura penale e 38 del regolamento giudiziario del Senato.

Dichiara

non doversi procedere nei riguardi del Senatore Beniamino Donzelli, di Secondi Piero e di Gino Danesi, per estinzione del reato loro addebitato, a seguito di avvenuta oblazione.

Ordina

che metà del deposito eseguito dagli imputati per la revisione dell'analisi, sia versato a favore dell'Erario dello Stato e l'altra metà al Laboratorio di Chimica dell'Istituto di Sanità Pubblica del Ministero dell'Interno, che ebbe ad eseguire la revisione medesima.

[...]

Procedimento al Sen. Parodi-Delfino Leopoldo – busta 436 – reg. denunce 345 – anno arrivo 1941 – decisione n. 363 del 1942 – Lesioni personali colpose (artt. 590 cap. 1 e 583 nn. 1 e 2 cod. pen.):

16 febbraio 1943 – Commissione d'Istruzione

[...]

Per questi motivi

La Commissione

Visti gli articoli 378 Codice di procedura penale e del Regolamento Giudiziario del Senato.

Sulle conformi conclusioni del Pubblico Ministero.

Dichiara

Non doversi procedere contro il Senatore Leopoldo Parodi-Delfino, perché il fatto non costituisce reato.

[...]

Procedimento al Sen. Perna Amedeo ed altri – busta 438 – reg. denunce 347 – anno arrivo 1941 – decisione n. 364 del 1942 – diffamazione a mezzo stampa (Artt. 57 e 595 cod. pen., in relazione all'art. 37 dell'Editto sulla stampa):

18 febbraio 1942 – Commissione d'Istruzione

[...]

Per questi motivi

Letti gli articoli 595 cap. 2, 57 n. 1, 152, 155 codice penale; 378 codice di procedura penale; 18 del Regolamento Giudiziario del Senato,

Sulle conformi richieste del Pubblico Ministero

Dichiara

Non doversi procedere contro il Prof. Beniamino De Vecchis ed il Senatore Prof. Amedeo Perna in merito all'imputazione di cui in rubrica, per estinzione del reato in seguito a remissione di querela.

Condanna il remittente Prof. Silvio Palazzi alle spese del procedimento.

[...]

Procedimento al Sen. Frassati Alfredo ed altri – busta 441 – reg. denunce 350 – anno arrivo 1941 – decisione n. 365 del 1942 – aver venduto carbone coke ad un prezzo superiore a quello fissato (artt. 1, 2, 6, 7 e 10 del R.D.L. 16 giugno 1938 n. 1387; 11 R.D. 27 dicembre 1940 n. 1716; legge 8 luglio 1941 n. 645):

23 febbraio 1942 – Commissione d'Istruzione

[...]

Per questi motivi

Visti gli articoli 1, 2, 6, 7 e 10 del R.D.L. 16 giugno 1938 n. 1387; 11 del R.D. 27 dicembre 1940 n. 1716; 12 della Legge 8 luglio 1941 n. 645; 378 del Codice di procedura penale, 18 e 55 del Regolamento Giudiziario del Senato;

Sulle conformi conclusioni del Pubblico Ministero;

Dichiara

Non doversi procedere nei rapporti del Senatore Alfredo Frassati, del Presidente Nazionale Crescentino Rampone, dell'ing. Domenico Bolognino e del dottor Luigi Beria perché il fatto non costituisce reato.

Ordina

che nei confronti di Bruno Mario siano rimessi all'Autorità Giudiziaria competente gli atti del procedimento che lo riguardano.

[...]

Procedimento al Sen. Parodi-Delfino Leopoldo – busta 439 – reg. denunce 348 – anno arrivo 1941 – decisione n. 366 del 1942 – ritardata presentazione dell'accettazione della nomina ad amministratore unico della Società “Bombrini Parodi-Delfino” (art. 7 della legge 4 giugno 1931 n. 660):

26 febbraio 1942 – Commissione d'Istruzione

[...]

Per questi motivi

Visti gli articoli 7 della legge 4 giugno 1931 n. 660, 162 del Codice penale, 378 del Codice di procedura penale e 18 del Regolamento Giudiziario del Senato del Regno;

Sulle conformi conclusioni del Pubblico Ministero:

Dichiara

Non doversi procedere in confronto del Senatore Parodi-Delfino Leopoldo, per estinzione della contravvenzione per oblazione.

[...]

Procedimento al Sen. Torlonia Carlo – busta 440 – reg. denunce 349 – anno arrivo 1941 – decisione n. 367 del 1942 – inadempimento all'obbligo di corresponsione di assegni familiari a lavoratori dipendenti (art. 509 cod. pen.):

28 febbraio 1942 – Commissione d'Istruzione

[...]

Per questi motivi

Veduti gli articoli 509, 510 Codice penale, 378 Codice di procedura penale e 18 del Regolamento giudiziario del Senato.

In conformità alla richiesta del Pubblico Ministero.

Dichiara

di non doversi procedere nei rapporti del Senatore Torlonia Principe Carlo Marco, perché il fatto non costituisce reato.

[...]

Procedimento al Sen. Puricelli Piero – busta 442 – reg. denunce 351 – anno arrivo 1942 – decisione n. 368 del 1942 – contravvenzione all'art. 650 cod. pen.:

21 novembre 1942 – Commissione d'Istruzione

[...]

Per questi motivi

Visti gli articoli 33 del Testo Unico approvato con il R.D. 8 dicembre 1933 n. 1740, 1 e 4 del R.D. di amnistia 17 ottobre 1942 n. 1156, 378 del Codice di Procedura Penale e 38 del Regolamento Giudiziario del Senato

Dichiara

non doversi procedere a carico del Senatore Puricelli pel reato ascrittogli ed estinto a causa di amnistia.

[...]

Procedimento al Sen. Conci Enrico – busta 443 – reg. denunce 352 – anno arrivo 1942 – decisione n. 369 del 1943 – contravvenzione prevista dall'art. 2 del Decreto del Prefetto di Trento in data 11 febbraio 1942, punibile ai sensi dell'art. 12 della L. 8 luglio 1941 n. 645 sulla macinazione del grano:

11 gennaio 1943 – Commissione d'Istruzione

[...]

Per questi motivi

Visti gli articoli 18 del Regolamento Giudiziario del Senato e 378 del Codice di procedura penale, dichiara non doversi procedere contro il Senatore Enrico Conci perché il fatto non costituisce reato.

[...]

Procedimento al Sen. Chiarini Angelo – busta 444 – reg. denunce 353, 354, 355 – anno arrivo 1942 – decisione n. 370 del 1943 – contravvenzione alla legge sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli delle forze armate dello Stato (art. 22 del testo unico approvato con R.D. 31 gennaio 1926 n. 452, modificato con L. 24 marzo 1942 n. 479):

20 gennaio 1943 – Commissione d'Istruzione

[...]

Per questi motivi

Letti gli articoli 18 del Regolamento Giudiziario del Senato e 378, 152 codice di procedura penale.

Sulla conforme requisitoria del Pubblico Ministero.

Dichiara

non doversi procedere in confronto del Senatore Chiarini Angelo, in merito alle imputazioni contestategli, perché i fatti non costituiscono reato.

[...]

Procedimento al Sen. Torlonia Carlo ed altri – busta 445 – reg. denunce 356 – anno arrivo 1943 – decisione n. 371 del 1943 – aumento di canone d'affitto (art. 13 del R.D.L. 18 giugno 1938 n. 1387, conv. in legge 19 gennaio 1939 n. 486 in relazione all'art. 1 del R.D.L. 19 giugno 1940 n. 953, conv. in legge 28 novembre 1940 n. 1727 e all'art. 9 della legge 8 luglio 1941 n. 645):

31 marzo 1943 – Commissione d'Istruzione

[...]

Per questi motivi

La Commissione

Visti gli articoli 378 del Codice di procedura penale, 18 e 55 del Regolamento Giudiziario del Senato,

Dichiara

non doversi procedere in confronto del Senatore Carlo Torlonia e dell'avv. Sallustio Caio Crispo, perché il fatto non costituisce reato.

[...]

Procedimento al Sen. Senni Carlo ed altri – busta 448 – reg. denunce 358 – anno arrivo 1943 – decisione n. 372 del 1943 – traffico illecito di valuta estera (art. 1 L. 28 luglio 1939 n. 1907, e art. 110 cod. pen.):

11 agosto 1943 – Commissione d'Istruzione

[...]

Per questi motivi

La Commissione

Visti gli articoli 374 e 376 del Codice di procedura penale e 17 e 21 del Regolamento Giudiziario del Senato del Regno.

Decide

1°: di dichiarare chiusa la istruzione del procedimento a carico dei cinque imputati indicati in epigrafe;

2°: di rinviare gli imputati stessi e per le imputazioni a ciascuno di essi ascritte, dinanzi la Commissione per il Giudizio, costituita a norma dell'art. 26 del Regolamento Giudiziario del Senato.

[...]

Procedimento al Sen. Locatelli Umberto ed altri – busta 446 – reg. denunce 359 – anno arrivo 1943 – decisione n. 373 del 1943 – frode in commercio (art. 515 cod. proc. pen., 81 capoversi 1 e 2 del cod. pen.):

12 agosto 1943 – Commissione d'Istruzione

[...]

Per questi motivi

Visti gli articoli 515 p.p., 81 capoverso 1 e 2 del Codice penale, 152 e 378 del Codice di procedura penale e 17 e 18 del Regolamento Giudiziario del Senato.

Sulle conformi conclusioni del Pubblico Ministero.

Dichiara

non doversi procedere per estinzione del reato nei confronti di Locatelli Umberto per l'avvenuta sua morte e in confronto degli altri imputati per intervenuta amnistia.

[...]

Procedimento al Sen. Sagramoso Guido – busta 447 – reg. denunce 357 – anno arrivo 1943 – decisione n. 374 del 1945 – contravvenzione agli articoli 108 e 120 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775:

7 luglio 1945 – Commissione d'Istruzione

[...]

Letti gli articoli 108, 120 e 219 del testo unico 11 dicembre 1933 n. 1775, 157, 158 e 183 del Codice penale, 152 e 378 del Codice di procedura penale, 18, 38 e 48 del Regolamento giudiziario del Senato.

Dichiara

non doversi procedere a carico del Senatore Guido Sagramoso, per estinzione dei reati ascrittigli a causa di amnistia.

[...]

Procedimento al Sen. Senni Carlo ed altri – busta 448 – reg. denunce 358 – anno arrivo 1943 – decisione n. 375 del 1943 – traffico illecito di valuta estera (art. 1 L. 28 luglio 1939 n. 1907, e art. 110 cod. pen.):

7 luglio 1945 – Commissione d'Istruzione

[...]

Visti gli articoli 2 della legge 28 luglio 1939 n. 1097, 38 e 421 del codice di procedura penale, 27 del R.D. 28 maggio 1931 n. 602, 1 del R.D.L. 29 luglio 1943 n. 668, 8 dei decreti legislativi luogotenenziali 27 luglio 1944 n. 159 e 13 settembre 1944 n. 198; 26, 28 e 48 del Regolamento giudiziario del Senato.

In conformità delle conclusioni del Pubblico Ministero

Dichiara

cessata la competenza giudiziaria del Senato in ordine al suindicato procedimento per essere venuta meno nell'imputato Senni la carica di Senatore e

Ordina

la trasmissione degli atti contro i predetti imputati al competente Tribunale militare di Roma per l'ulteriore corso di giustizia.

[...]

Procedimento al Sen. Donzelli Beniamino – busta 449 – reg. denunce 361 – anno arrivo 1946 – decisione n. 376 del 1946 – false comunicazioni nei bilanci sociali in qualità di Presidente del consiglio di amministrazione della Soc. anonima Cartiere della Valsugana (art. 2 L. 4 giugno 1931 n. 660):

12 settembre 1946 – Commissione d'Istruzione

[...]

Per questi motivi

Visti gli articoli 2 della legge 4 giugno 1931 n. 660, 2621 del Codice Civile, 152 e 378 del Codice di procedura penale e 17 e 18 del Regolamento giudiziario del Senato.

Sulle conformi conclusioni del Pubblico Ministero.

Dichiara

non doversi procedere nei confronti del Senatore Beniamino Donzelli in ordine all'imputazione ascrittagli perché il fatto delittuoso attribuitogli non sussiste.

[...]

Procedimento al Sen. Bruchi Alfredo – busta 450 – reg. denunce 362 – anno arrivo 1946 – decisione n. 377 del 1946 – omicidio e lesioni gravi (artt. 575, 582 e 583 cod. pen.), circonvensione di incapace (art. 643 cod. pen.):

22 novembre 1946 – Commissione d'Istruzione

[...]

Per questi motivi

Visti gli articoli 575, 582, 583, 589, 590 e 643 del Codice penale, 152 e 378 del Codice di procedura penale e 17 e 18 del Regolamento giudiziario del Senato,

In conformità della requisitoria del Pubblico Ministero, la Commissione d'istruzione

Dichiara

non doversi procedere nei confronti del Senatore Alfredo Bruchi in ordine alle imputazioni ascrittegli per insussistenza dei fatti.

[...]

Procedimento ai Senatori Scavonetti Gaetano, Lessona Alessandro, ex Ministro della marina, ed altri – busta 451, 452, 453 – reg. denunce 360 – anno arrivo 1945 – decisione n. 378 del 1947 – alterazione di atto amministrativo (relazione tecnica sulla costruzione della strada Massaua-Nefarit, Decamerè) ex artt. 110 e 476 cod. pen.:

3 marzo 1947 – Commissione d'Istruzione

[...]

Per questi motivi

Visti gli articoli 36, 37 e 47 dello Statuto, 476 e 110 del Codice penale, 45, 49, 378, 380 e 480 del Codice di procedura penale e 17, 18, 40, 54 e 55 del Regolamento giudiziario del Senato,

In conformità alle conclusioni del Pubblico Ministero, intesi i difensori della parte civile e degli imputati,

La Commissione d'Istruzione

provvede come appresso:

1. Rigetta l'eccezione di difetto di giurisdizione;
2. Dichiara che, allo stato, non si può procedere a carico dell'ex ministro Alessandro Lessona;
3. Dichiara che nella relazione di perizia del Colonnello Antonio Fazio, inviata al Ministero delle Colonie nel 7 novembre 1936, furono modificate le due prime voci concernenti il calcolo di rendimento dell'operaio nazionale, lasciando immutato il risultato dello stesso calcolo;
4. Dichiara di non doversi procedere nei confronti del Senatore Gaetano Scavonetti, dell'avv. Giuseppe Matteucci e del dottor Tommaso Lazzani, perché, per assoluto difetto di dolo, il fatto non costituisce reato.

Proposta Sineo sulla responsabilità ministeriale

Nella seduta del 29 Marzo 1862 (Legislatura VIII, Sessione I, 1861-1863), senza nuove osservazioni, fu presa in considerazione la proposta Sineo¹¹.

SESSIONE 1861 N° 221
CAMERA DEI DEPUTATI
PROGETTO DI LEGGE
PRESENTATO DAL DEPUTATO SINEO

Risponsabilità ministeriale.

Preso in considerazione nella tornata del 29 marzo 1862.

SIGNORI! – Dopo quattordici anni di vita costituzionale credo essere tempo omai di coronare l'edificio delle nostre istituzioni col dare corpo all'elemento della responsabilità ministeriale, che sola può render stabili ed efficaci le guarentigie date dallo Statuto.

Forse in un paese nuovo alla libertà, quale era il Piemonte nel 1848, una legge informata unicamente ad astratte teorie avrebbe potuto incontrare, nella pratica, difficoltà imprevedute, e mancando allora a molti la fede nel sistema costituzionale, il cui concetto era stato per lo spazio di trentaquattro anni rigorosamente osteggiato, non era facile l'ottenere quell'unione degli spiriti che tanto potentemente influisce ad accreditare i provvedimenti legislativi.

Istrutti poscia dall'esperienza, e quando la forma costituzionale è da tutti accettata come base immutabile, i legittimi rappresentanti della pubblica opinione potevano più agevolmente riuscire a formulare una legge che fosse per essere proficua nella sua pratica applicabilità.

È questo il problema che parecchi miei amici ed io sottoponemmo, or sono quattro anni, alle meditazioni della Camera subalpina, non indotti dalla nobile ambizione di mettere in luce un lavoro che meritasse l'onore dei suffragi del Parlamento, bensì col più modesto desiderio di porre sott'occhio dei rappresentanti del popolo un tema da studiarci.

Per agevolare questo studio, di cui facevamo invito non solo ai nostri colleghi, bensì universalmente ai nostri concittadini, esposi, nei termini seguenti, ed i motivi dell'opportunità del trattato argomento ed inoltre lo spirito che resse la compilazione delle singole parti del progetto.

L'opportunità della legge della responsabilità ministeriale non dovrebbe rivocarsi

¹¹ Atto "Legislatura VIII – sessione I – 1861-63", in ASS della Repubblica italiana – Roma, b. Ufficio Studi Legislativi Alta Corte di Giustizia: *Regolamenti giudiziari – Lavori preparatori dal 1858 al 1940 – USL VI 4 (105)*, fasc. *Regolamento Giudiziario – Lavori preparatori dal 1858*.

in dubbio a fronte degli articoli 36 e 37 dello Statuto, i quali costituiscono come una protesta permanente contro la mancanza di una legge che determini e renda efficace quella responsabilità che viene pronunciata in astratto¹².

Invero, la responsabilità ministeriale non è soltanto una delle guarentigie concesse dallo Statuto, essa è base e salvaguardia di tutte le altre guarentigie. Sarebbe per certo da preferirsi un Governo assoluto in cui si potesse avere una responsabilità sincera ed efficace dei membri del Governo, anziché una Costituzione nella quale la responsabilità fosse vana ed illusoria.

Togliete la responsabilità degli agenti del potere: a che servono le altre parti dello Statuto? Come manterrete la divisione dei poteri? Come manterrete la divisione dei poteri se gli agenti di uno di essi, di quello che ha in mano il denaro e le forze della nazione, riescisse a usurpare impunemente le attribuzioni degli altri poteri? A che servirebbe l'uguaglianza dei cittadini, l'inviolabilità della proprietà e la libertà

¹² Sul maggior grado di determinatezza dei sistemi giuridici di altri Paesi in tema di reati ministeriali, cfr. C. Montalcini, *L'istituzione regia e la responsabilità ministeriale come guarentigia di libertà civile e politica*, Bibl. di Scienze Politiche, vol. V, Torino 1890, p. 887, in cui l'A. ha rilevato quanto segue: «La Baviera ha una legge del 4 giugno 1848, che scende a particolari circa i rapporti dei capi di dicastero col Re, e dichiara la responsabilità dei ministri quando violino le leggi dello Stato con atti e omissioni: una legge posteriore del 30 marzo 1850 sancì nuove norme di procedura. Il Granducato di Baden era retto sotto questo rapporto prima da una legge del 5 ottobre 1820 e poi da quella 20 febbraio 1868, che colpisce gli atti e le omissioni commesse scientemente o per colpa grave. La costituzione del Portogallo del 29 agosto 1826 contemplava il tradimento, la corruzione, seduzione, concussione, l'abuso di potere, gli atti contrari alla sicurezza e libertà dei cittadini, la dissipazione del denaro pubblico. La costituzione prussiana del 31 gennaio 1850 richiedeva la firma per dar luogo a responsabilità, che si comminava per lesa costituzione, corruzione e tradimento. La Svizzera regolò questa materia colla legge 9 dicembre 1850, la Svezia con legge del 1810 e la Norvegia il 7 luglio 1828, la Danimarca il 3 marzo 1852, l'Annover il 5 settembre 1848, l'Assia-Darmstadt il 5 luglio 1821 ed in seguito l'8 gennaio 1824, la Sassonia Weimar il 22 settembre 1850, l'Assia Elettoriale il 13 aprile 1852 e il Granducato di Oledenburgo il 22 novembre 1852. Quasi tutte queste leggi contengono soltanto norme di procedimento, specialmente la danese e la sassone: la badese, la bavarese e l'assiana stabiliscono regole generali che non danno soluzione a niuna delle principali questioni: la Svizzera è preziosa per le norme relative alla responsabilità civile dei ministri: le leggi svedese e norvegese sono assai precise e minute e contengono una lunga enumerazione dei diversi casi particolari di responsabilità, in guisa da potersi assai utilmente consultare da chi volesse accingersi alla formazione di una legge speciale. Completa assai è pure la legge olandese del 22 aprile 1855, più per la comprensione di tutti i punti che per la grande specificazione dei casi, i quali sono così definiti: 1° se i ministri hanno apposta la controfirma a decreti reali che violano la costituzione; 2° se hanno apposta la firma a decreti reali che violano le leggi e i regolamenti generali d'amministrazione interna e coloniale; 3° se eseguono o fanno eseguire decreti reali non rivestiti di alcuna controfirma; 4° se danno o mantengono ordini per cui sono violate le prescrizioni della costituzione, delle leggi e dei regolamenti generali di amministrazione; 5° se trascurano di eseguire o di far eseguire le prescrizioni della costituzione. Questa enumerazione, come facilmente si scorge, è molta incompleta».

individuale, se non vi fosse mezzo di reprimere le offese che per mala ventura venissero arrecate all'uguaglianza, alla proprietà, alla libertà? A che servirebbe il diritto del popolo di votare le imposte per mezzo dei suoi legittimi rappresentanti, di determinare preventivamente e di sindacare poscia l'uso che debba farsi dei denari dello Stato, se le imposte indebitamente riscosse e la capricciosa distrazione del pubblico denaro non avessero da trovare una degna pena?

Non mancò tuttavia chi si fece a credere che si potesse utilmente prescindere dalla sanzione di una legge di questo genere, autorizzandosi, non solo coi ragionamenti, ma anche col grave esempio di potenti nazioni.

Nell'organismo costituzionale, dicono essi, la pubblica opinione è quella che porta gli uomini di Stato al potere. Chi si è alzato coll'appoggio della pubblica opinione, è posto fuori del sospetto di volersi macchiare con volgari reati. Se si tratta di atti politici, o essi sono conformi alla pubblica opinione, e non possono essere utilmente censurati, o essi sono dalla pubblica opinione disapprovati, ed i ministri non potranno resistere alla disapprovazione di quella regina del mondo.

Se poi l'audacia degli agenti del Governo fosse portata fino al punto d'intaccare le basi stesse della Costituzione, in questo caso le leggi sono o superflue od impotenti. È una guerra dichiarata tra chi aggredisce la Costituzione e chi ne prende la difesa, e dopo la vittoria il partito vincitore non ha bisogno di nessuna legge per reprimere a suo arbitrio gli sforzi del vinto. *Vae victis!!*

Così avvenne per ben tre volte nella vicina Francia. Se i ministri di Luigi XVI, di Carlo X e di Luigi Filippo avessero avuto il sopravvento nei tristi avvenimenti che posero termine ai regni di ciascuno di quei tre principi, nessuna legge di responsabilità ministeriale avrebbe giovato al popolo per ricuperare o mantenere le libertà ritolte o gravemente minacciate; ed avendo per contro avuto essi il contrario successo, i ministri di Carlo X e di Luigi Filippo ben poterono essere giudicati, quantunque la legge mancasse.

Nella vecchia Inghilterra poi, in quella nobile culla della libertà costituzionale, trascorsero i secoli senz'altro mai sentito il bisogno di promuovere la repressione dei ministri della Corona, salvo quando un ministro, che forse non aveva altra colpa che quella di essere in altissimo e giusto credito presso il monarca, venne sacrificato dalla debolezza del principe agli odii de' suoi emuli.

Queste considerazioni sono molto scoraggianti e ci porterebbero a disperare non solo dell'esito della nostra proposta, ma fors'anche della solidità e della schiettezza del governo costituzionale; ma non mancano le considerazioni in contrario a ravvivare quella fede che altri ci vorrebbe torre.

Il corpo sociale è soggetto talvolta a malattie. Si logorano le molle del macchinismo costituzionale; nascono quelle grandi crisi politiche che si risolvono o con una rivoluzione o con un colpo di Stato, secondo che la vittoria rimane al popolo od al potere costituito. Appunto per prevenire queste fatali malattie conviene organizzare fortemente il corpo sociale. Il rimedio preventivo consiste in gran parte nella promulgazione di una buona legge sopra la responsabilità, se con essa si ottiene che la Costituzione sia da tutti esattamente osservata, ed ognuno dei grandi poteri operi liberamente e lealmente nella sfera delle sue attribuzioni.

Se si fossero avute buone leggi di questo genere, forse in Francia si sarebbe evitata

la rivoluzione del 1850 e quella del 1848; forse l'Inghilterra due secoli fa non sarebbe stata funestata dalla tragedia che pose fine al regno di Carlo I.

Egli è vero che nei due secoli successivi l'Inghilterra ha goduto senza interruzione di un andamento costituzionale perfettamente regolare, da cui si può ripetere la forza e la prosperità di quella nazione, senza che siasi resa più precisa e specifica che non era per lo addietro la legislazione circa la responsabilità dei ministri. Ma la ripugnanza che hanno gl'Inglesi per ogni tentativo di codificazione, può essere giustificato dal rispetto che essi professano per le leggi sancite nei secoli più remoti, la cui religiosa osservanza, profondamente innestata nei loro costumi, rende per lo più superflue ai loro occhi, anzi perniciose le innovazioni.

Non si è pensato colà in questi due secoli a fare una legge speciale sulla responsabilità ministeriale, come non si è pensato a fare nè Codice civile, nè Codice criminale, nè Codici di procedimento¹³.

Poiché gl'Inglesi sono persuasi che le loro antiche leggi bastano sì nel diritto pubblico che nel diritto privato, il loro esempio per questo riguardo non può essere addotto ai popoli continentali, i quali, qualunque sia la loro forma di governo, si mostrarono tutti grandemente impressionati dall'idea di una prepotente necessità di codificazione.

Nel Piemonte particolarmente, nei due secoli trascorsi, l'opera della legislazione fu incessante e toccò tutte le parti del vivere civile. Dopo lo Statuto richiamammo spesse volte ad esame molte parti della legislazione, ancorchè non fossero inconciliabili col nuovo regime. Ma in quanto alla responsabilità ministeriale, creata dallo Statuto, essa non può essere regolata dalle leggi antiche promulgate in tempi nei quali non avevamo niente di simile alle attribuzioni che hanno attualmente i ministri dirimpetto al paese e dirimpetto alla Corona.

In Francia, ove la forma costituzionale fu importata nel fine del secolo scorso, come venne importata nel paese nostro nel 1848, la necessità di sancire una legge di responsabilità ministeriale fu costantemente sentita e proclamata. Se ne occuparono seriamente il Governo ed il Parlamento francese sotto i regni di Luigi XVIII e di Carlo X. Non ci fu sotto il ramo primogenito sessione legislativa in cui non siasi trattato questo argomento. Venne anzi in una di quelle sessioni approvato dalla Camera dei pari un progetto di legge compiuto e lungamente meditato; fu riprodotto nella sessione successiva con lievi modificazioni alla Camera dei deputati, e la Francia ne sarebbe stata dotata da lunghi anni, se dopo la morte di Luigi XVIII il partito della reazione non avesse ripigliata la speranza di ristaurare l'antico regime e fomentati i germi di guerra civile che non si spensero fuorchè coll'esilio del ramo primogenito dei Borboni.

Sotto il regno di Luigi Filippo nacquero e si svilupparono nuovi elementi d'antagonismo. Prima la Costituzione era continuamente minacciata da chi voleva togliere ogni ombra di libertà; poscia da coloro cui la libertà costituzionale sembrava troppo precaria ed imperfetta. Ma appena proclamata la repubblica si formolava nuovo progetto di legge sulla responsabilità, ed il Governo imperiale

¹³ Si riportano fedelmente la punteggiatura e la terminologia utilizzate nelle fonti consultate.

succeduto alla repubblica riconobbe del pari la necessità di dare alla nazione questa guarentigia, che pur diventerà seria ed effettiva quando cesserà quella dittatura essenzialmente temporaria alla quale si affidò la Francia, stanca di diuturne oscillazioni.

L'esempio dunque degli altri popoli costituzionali non può essere vantaggiosamente addotto contro il progetto di legge che vi si propone. I rinnovati tentativi fatti in Francia possono addursi in prova delle difficoltà dell'impresa, non della sua inopportunità; e se appunto, facendo uso di quello squisito buon senso che distingue le popolazioni da voi rappresentate, giungerete a fare in questa legislatura ciò che la Francia non aveva ottenuto prima del secondo impero, porgerete all'Europa nuovo argomento per dimostrare che lo Statuto di Re Carlo Alberto è migliore di quelli che già ressero la Francia, che il regime costituzionale non è presso di noi un disimpegno transitorio, un istrumento per giungere ad altre forme di governo, che esso basta per darci istituzioni conformi ai bisogni della nostra condizione sociale.

Egli è vero che sotto una forte e ben ordinata Costituzione il potere non può essere esercitato fuorchè da coloro che sono indicati dalla pubblica opinione. Ma appunto la legge della responsabilità ministeriale, essendo il complemento della Costituzione, potrebbe assicurare, in ogni evento, la verace espressione e la giusta influenza della pubblica opinione.

Egli è vero che, dopo un colpo di Stato o dopo una rivoluzione, si va avanti dal partito vittorioso, senza che sia necessaria una legge; ma è vero altresì che, assicurando con una legge di responsabilità ministeriale il costante andamento del regime costituzionale secondo lo spirito che lo debbe guidare, voi allontanerete l'opportunità e la possibilità stessa dei colpi di Stato e delle rivoluzioni.

E se l'indole benevola dei popoli nostri e le virtù dei regnanti ci debbono lungamente tranquillizzare contro il pericolo di quei cataclismi politici, non perciò diventa meno giovevole la legge che tende a regolarizzare l'andamento costituzionale in questa parte essenzialissima del nostro diritto pubblico.

Anche coloro che hanno piena fede nella immutabilità del nostro regime costituzionale, ammetteranno senza dubbio che questo regime, a seconda delle istituzioni da cui viene sussidiato, può essere più o meno efficace per operare quel giusto progresso, nella prosperità materiale e morale, che debbe essere l'unico scopo di ogni forma di Governo.

A seconda che i doveri dei principali agenti del potere esecutivo saranno meglio determinati, a seconda che gli abusi saranno impediti con preventive sanzioni, il Governo costituzionale corrisponderà viemmeglio a quel nobile scopo.

Vedete, o signori, che, nell'invitarvi a supplire a questa mancanza nei nostri ordini legislativi, noi non siamo stati condotti da nessuna più particolare preoccupazione che potesse venirci dettata dal modo in cui ciascuno di noi può apprezzare gli atti degli attuali ministri ed i loro personali intendimenti. In questo divisamento noi abbiamo creduto di poter ottenere l'accordo di tutte le frazioni della Camera, sia perché portiamo opinione che a tutte egualmente debba premere di dare alle nostre istituzioni quella maggiore stabilità che esse debbono rilevare dalla sincera attuazione della responsabilità ministeriale, sia perché in un paese retto

a libertà, tutti i partiti possono prevedere il caso in cui si trovino, almeno momentaneamente, in qualche contrasto col potere esecutivo, e giovi loro di prepararsi per quella ipotesi il mezzo di conservare alle forze di ciascuno di essi quella legittima efficacia che loro compete.

Se tuttavia si volesse richiamare, contro l'intenzione nostra, la questione dell'opportunità alle persone di coloro che reggono lo Stato attualmente, rivolgendoci in questo caso alla maggioranza della Camera, che mostrossi soddisfatta dell'attuale andamento del Governo, useremo con essa il linguaggio tenuto dal signor Barthe, l'antico guardasigilli di Luigi Filippo, nella sua relazione intorno al progetto di *Senatus-consulto*, relativo alla competenza dell'alta Corte di giustizia, da esso presentata al Senato di Francia.

Anche nel seno dell'alta Camera francese si mosse dubbio circa l'opportunità del progetto di legge presentato da quel Governo sulla doppia considerazione che da un lato i personaggi eminenti in esso contemplati fossero superiori ad ogni sospetto, e che dall'altro lato, nelle grandi occasioni di straordinari contrasti, non manchi mai il modo di provvedere. Alla doppia obiezione risponde il signor Barthe in questo termini:

<<Le souvenir des temps passés sous tous les régimes, en France et dans les autres États, ne permet pas aux esprits sérieux de céder à ces inspirations du scepticisme ou de l'imprévoyance. Un demi-siècle peut s'écouler sans que les lois relatives au jugement d'un grand fonctionnaire public reçoivent une application nécessaire; quelque fois, comme par une déplorable fatalité, des accusations répétées dans un court intervalle, provoquées par des actes qui ont suscité un immense scandale, jettent le trouble dans toutes les consciences.

<<Quand de telles nécessités se produisent, que la foi dans la justice reste entière; que les règles soient posées d'avance, et ne paraissent jamais inspirées par les besoins ou les exigences du moment; que la punition du crime soit certaine, mais aussi que l'innocence ne soit jamais exposée à succomber sous la pression d'influences extérieures; et comme il s'agit d'un fait judiciaire qui est un événement public, que tout, jusqu'à la solennité des formes, rassure les esprits et impose silence aux passions.>>

Egli è appunto nel tempo in cui avete piena fiducia in coloro che ci governano (1) [n.d.a.: in nota (1) viene rilevato che "Queste parole erano indirizzate alla maggioranza della Camera subalpina nel 1858. Sarebbe superfluo lo esaminare in questo punto se quadrino del parti alla condizione in cui si trova la Camera italiana in novembre 1862"], quando ogni pensiero di repressione è considerato da voi come mera ipotesi, che non ha nulla di applicabile agli uomini attuali, che troverete di maggior convenienza di occuparvi di questa parte della nostra legislazione, avvisando teoricamente ad un avvenire al quale potete provvedere senza nessuna specie di prevenzione.

Fiducioso pertanto che nessuno in questa Camera possa credere inopportuno di sottoporre agli studi dell'attuale legislatura l'argomento di cui si tratta, mi rimane a trattenermi della specialità della forma colla quale l'attuale progetto vi è presentato. Coll'articolo 2 del memorabile manifesto dell'8 febbraio 1848 Re Carlo Alberto si limitava a proclamare il principio della responsabilità dei ministri.

Cogli articoli 36 e 47 dello Statuto fu dichiarato che la Camera dei deputati ha il diritto di accusare i ministri e di tradurli davanti al Senato, costituito per quest'effetto in alta Corte di giustizia.

I motivi che possono dar luogo ad accusa per parte dei deputati, i fatti che possono essere imputati ai ministri, la forma di procedere nell'accusa e nel giudizio, tutto rimane ancora da determinarsi - ciascuno di questi tre oggetti costituisce la materia dei tre capi nei quali è suddiviso il nostro progetto.

Col capo 1 si determina la materia dell'accusa. Ad esempio di quanto si è praticato in progetti di legge presentati alle legislature francesi, si è avvisato che ogni crimine o delitto contemplato dalle leggi vigenti possa dar luogo ad accusa per parte dei deputati quando viene commesso da un ministro. Si sono inoltre specificati i casi più gravi di tradimento, di concussione, di prevaricazione.

Il tradimento dà luogo ad imputazione, sia che esso venga diretto contro i diritti della Corona, ossia contro quelli egualmente sacri al popolo.

La concussione è imputabile ai ministri sia ch'essa provenga direttamente dal fatto loro, sia che venga da essi indirettamente autorizzata o tollerata.

La prevaricazione ha luogo sia che i ministri tentino di neutralizzare dolosamente l'azione degli altri poteri dello Stato, sia ch'essi abusino diversamente a danno del paese della loro autorità.

La molteplicità dei casi di sopra accennati, non ce lo siamo dissimulato, potrebbe dar luogo ad ingiuste molestie, neutralizzare troppo perniciosamente l'andamento stesso del potere esecutivo, se la facilità delle denunce non venisse saviamente temperata.

Non abbiamo dimenticata la risposta data dal conte di Staffort ai suoi nemici costituiti in Corte di giustizia per condannarlo:

<<Se voi esaminate i ministri del Re nei più piccoli dettagli, l'esame diventerà intollerabile, e se per falli leggeri voi li sottomettete a pene rigorose, gli affari pubblici saranno abbandonati. Mai un uomo saggio, che avrà una riputazione o una fortuna da perdere, vorrà impegnarsi in pericoli sì terribili per cose di sì poca conseguenza.>>

Non dubitiamo che queste giuste considerazioni si affaceranno incessantemente ai rappresentanti della nazione, e che essi saranno tanto parchi nell'usare la prerogativa che lo Statuto loro affida e la legge determina, quanto lo Statuto e la legge saranno stati larghi nel sanzionare la prerogativa medesima.

L'antidoto contro i possibili abusi per parte dei deputati crediamo sia riposto nei capi 2 e 3, che concernono il modo di procedere nell'accusa e nel giudizio.

L'accusa debb'essere sottoscritta da cinque deputati; non può essere svolta che tre giorni dopo essere stata deposta.

La Camera può rigettare direttamente l'accusa; diversamente essa debbe creare una Commissione per esaminarla. La Commissione si compone di nove membri nominati a maggioranza assoluta; i deputati firmati alla denuncia non possono far parte di questa Commissione. La Commissione deve presentare la sua relazione per iscritto entro il mese; in difetto, col solo suo silenzio, se la Camera entro quindici giorni successivi non nomina una nuova Commissione, la denuncia è considerata come abbandonata.

La discussione davanti la Camera non può essere intrapresa se non otto giorni dopo la pubblica lettura della relazione, e quando ciascun membro della Camera abbia potuto prendere visione dei verbali della Commissione e dei documenti annessi.

Dopo la discussione generale la reiezione della denuncia può essere proposta da qualunque membro della Camera, e questa proposizione è messa ai voti la prima. Se non è adottata, per dar seguito alla denuncia, bisogna che la Camera pronunci nel senso dell'accusa prima separatamente ed a scrutinio segreto su ciascuno dei proposti capi, poscia con un ultimo scrutinio sul complesso della risoluzione.

Ancora dopo la risoluzione affermativa, la Camera nomina cinque commissari incaricati di preparare, sostenere e condurre a termine l'istruzione.

Ed ancora dopo questa creazione della Commissione d'accusa, la Camera dei deputati, per iniziativa di qualunque dei suoi membri, può sempre, sino all'apertura dei dibattimenti, dichiarare che abbandona l'accusa.

Il potere di accusare non compete alla Camera che entro i tre anni dal giorno in cui il ministro rassegnò le sue funzioni.

Queste sono le raddoppiate precauzioni contenute nel capo secondo concernente l'accusa.

Non meno numerose ed appaganti sono le precauzioni che accompagnano il giudizio in Senato.

I senatori tutti debbono assistere al giudizio, a meno che adducano legittime cause di scusa che il Senato solo può sovraneamente apprezzare.

Il Senato può ordinare che si proceda ad un'istruzione scritta di cui deve farsi relazione in Camera di Consiglio. Questa istruzione e questa relazione sono comunicate all'accusato, al quale debb'essere notificato il giorno dell'apertura del dibattimento almeno otto giorni prima.

Non possono sedere quali giudici i senatori nominati dopo la denuncia o dentro l'anno che la precede, nè quelli che siano stati sentiti durante l'istruzione, nè quegli altri che possono aver motivi di astenersi, sui quali il Senato pronuncia in Camera di Consiglio.

La decisione sull'accusa non può essere profferita che col concorso del terzo almeno della totalità dei senatori aventi voto secondo le regole sovra espresse. È ampia la libertà della difesa.

Con tutte queste cautele a favore del ministro accusato, sembra che abbia da svanire ogni timore che l'esercizio del potere esecutivo possa essere disturbato con accuse insussistenti e non giustificate da una sufficiente gravità.

Restava a provvedersi per le pene da infliggersi. Non si è esitato a dare al Senato la facoltà di applicare le pene contenute nel Codice penale pei singoli casi che sono dal Codice penale previsti.

Quel Codice, promulgato in tempi diversi dagli attuali, è generalmente riguardato come troppo rigoroso in alcune delle sue disposizioni; ma non dubitiamo che sarà giustamente temperato colle opportune modificazioni ben prima che si verifichi il caso che crediamo da noi lontano in cui sia da farsi uso della legge sulla responsabilità ministeriale (1) [n.d.a.: in nota (1) viene rilevato che "Le modificazioni che allora si prevedevano furono fatte in parte nel 1859, sotto il

regime dei pieni poteri. Le situazioni nel progetto di legge in ora riprodotto si riferiscono al nuovo Codice penale”].

Nei casi non contemplati dal Codice penale abbiamo proposta unicamente la pena dell'interdizione dai pubblici uffizi.

In questa parte dobbiamo confessare sin d'ora l'imperfezione del nostro progetto: esso contiene una lacuna che non abbiamo creduto di dovere preventivamente riempire, lasciando una sì grave questione alle ulteriori meditazioni della Camera. Coll'articolo 3 del progetto vi proponiamo di dichiarare reo di tradimento il ministro che in alcuno dei modi contemplati dall'articolo 1 siasi reso colpevole di maneggi od attentati rivolti a sospendere lo Statuto o ad impedire l'azione di alcuno dei grandi poteri dello Stato. Questo è agli occhi nostri il più grave dei crimini; e se avessimo creduto di dover formulare su questo proposito l'indicazione della pena, avremmo certamente dovuto domandare l'applicazione di quella maggiore che, secondo il concetto di ciascuno di noi, possa essere inflitta nel paese nostro. Ma in questo punto avremmo dovuto, prima di ogni cosa, esaminare se i gravissimi crimini di questo genere fossero o no contemplati anch'essi nei capi 1 e 2, titolo II, libro II del Codice penale.

Nell'articolo 185 di questo Codice è previsto l'attentato e la cospirazione che abbia per oggetto di cangiare o di distruggere la forma di governo e di eccitare i sudditi ad armarsi contro l'autorità sovrana. La forma di governo che il Codice protegge con questa sanzione è sancita irrevocabilmente dalla Costituzione: l'autorità sovrana è attualmente divisa tra il Re e il Parlamento, e non può essere impunemente attaccata nè in questo nè in quello.

Coll'articolo 188 è punito persino l'autore di qualunque proposizione, ancorchè non accettata, tendente ai crimini enunciati nell'articolo 188 poc'anzi citato.

Coll'articolo 189 si punisce qualunque attentato che abbia per oggetto di suscitare la guerra civile, o che possa portare devastazione, strage o saccheggio. La sola cospirazione diretta a questi reati è anch'essa prevista e punita, e persino la semplice proposizione tendente agli stessi reati, quantunque non accettata.

Coll'articolo 199 si sancisce che chiunque con discorsi tenuti in adunanze o luoghi pubblici o col mezzo di stampe o di scritti abbia provocati gli abitanti dello Stato a commettere alcuno dei crimini di sopra contemplati, sarà punito della pena stabilita pel reato che avrà provocato, infliggendosi pene gravissime anche pel caso in cui tali provocazioni non abbiano avuto alcun effetto.

Coll'articolo 200 si dichiara che ogni altro pubblico discorso, ogni altro scritto o fatto, non compresi nell'articolo precedente, diretti ad eccitare lo sprezzo ed il malcontento contro il Governo, è anch'esso gravissimamente punito.

Finalmente coll'articolo 201 si stabilisce che, oltre le pene scritte negli articoli 185, 188, 189, 199, ciascuno degli autori è complici di tali crimini sarà sempre condannato ad una multa da fissarsi secondo le circostanze e avuto riguardo alle sostanze dei delinquenti, multa che può estendersi sino a lire 50,00.

Io credo fermamente che tutti i grandi poteri dello Stato sono contemplati in queste sanzioni, e che chi cerca di offenderli nei modi sovra spiegati incorre nelle pene indicate dai detti articoli.

Io dichiaro tuttavia che non ho creduto di eccitare siffatta questione fra i miei amici;

perchè, quand'anche alcuno fra essi avesse creduto più opportuno di risolvere espressamente ogni dubbio a questo riguardo, e di determinare specificamente la pena in ciascuno dei previsti casi, difficilmente avremmo potuto concordarci nel precisare la pena che dovesse a ciascun caso applicarsi.

Gli onorevoli deputati che concorsero alla presentazione di questo progetto di legge sono uniti da un pensiero comune, da un comune desiderio per lo sviluppo progressivo e sincero delle nostre libertà e per lo sviluppo progressivo e sincero delle nostre libertà e per la riforma delle nostre leggi a seconda dello spirito dei tempi.

Ma in questa opera di riforma havvi un punto di somma rilevanza, intorno al quale non abbiamo ancora avuto occasione di discutere, e che prevedo poter dar luogo a qualche dissenso anche fra gli uomini più strettamente uniti sì per privata amicizia che per politico consentimento.

Da un secolo a questa parte si agita in Italia con molta vivacità e per opera dei più eletti ingegni, la quistione intorno al diritto e all'opportunità della pena di morte. L'autorità di esimii scrittori, l'esempio della Toscana che visse qualche tempo più felice d'ogni altra parte d'Italia sotto un regime non meno provvido che mite, non bastarono ancora a risolvere la gran questione.

Ho creduto inopportuno di chiedere ai miei amici una risoluzione definitiva a questo riguardo in ciò che può da essi dipendere. Ho preferito lasciare che i rappresentanti della nazione venissero spontaneamente a manifestare il voto della maggioranza che dovrà spiegarsi negli uffici della Camera.

Ad ogni modo non dubito che la Camera sarà per ravvisare che i reati di qualunque genere che venissero commessi dai ministri non possano essere puniti con minore severità di quelli dello stesso genere commessi dai semplici cittadini. Quanto è più alta la condizione sociale del delinquente, quanto è più larga la fiducia in esso riposta dalla nazione e dalla Corona, di altrettanti gradi si aggrava la colpa, e maggiore anzichè minore dovrebbe essere necessariamente la pena.

In quanto a quelli fra i reati di concussione o di prevaricazione che non sono contemplati dal Codice penale, ci è paruta bastante la pena dell'interdizione dai pubblici uffizi, massimamente unita alla facoltà di cui s'investe il Senato di condannare l'accusato al risarcimento dei danni verso lo Stato.

Forse non sempre la pena dell'interdizione dai pubblici uffizi corrisponderà con una proporzionale gradazione a quelle contenute nel Codice penale. In questi casi resterà alla saviezza della Camera il vedere se la pena da noi proposta possa essere convenientemente accresciuta.

Noi crediamo che si raggiunga sufficientemente il nostro scopo coll'interdizione dai pubblici uffizi, la quale mette il colpevole nell'assoluta impossibilità di rinnovare le commesse malversazioni. Ogni uomo pubblico troverà, a nostro avviso, un sufficiente aggravamento di pena nel vituperio che non potrà più scansare quando sia accertato che, per ragione del proprio interesse e per soddisfare ad altre malvagie passioni, egli abbia abusato di quelle alle funzioni alle quali egli era chiamato, perchè creduto degno di concorrere colla mente e col cuore a reggere le sorti della nazione.

Non abbiamo voluto rendere obbligatoria pei giudici la condanna al risarcimento dei danni, lasciandola invece all'arbitrio del Senato. A questo alto corpo politico

noi vedremo volentieri affidata la cura di distinguere i casi in cui i denunciati reati possono trarre origine da una perversa, inescusabile intenzione, e quelli nei quali il colpevole può essere vittima di qualche fatale allucinazione non sempre imputabile nello stesso grado.

Lasciamo volentieri anche al suo arbitrio il determinare quando la disgrazia di avere inopportuno preso parte alle cose pubbliche debba soltanto colpire il colpevole, e quando essa possa senza ingiustizia avviluppare tutta la sua famiglia in una meritata rovina.

Queste sono, o signori, le principali considerazioni che ci spinsero alla presentazione di questo progetto di legge, e che ci diressero nel formulare le varie parti di esso.

Noi non vi domandiamo nessuna indulgenza per la redazione, che incliniamo guardati dal mettere in luce prima di aver potuto considerarla più maturamente, se non avessimo creduto che un più proficuo esame potesse aver luogo negli uffici e nella vostra Commissione. Solo vi preghiamo di provvedere ad un bisogno del paese; ad un bisogno, se non presente, che quanto meno può verificarsi in un'epoca che non si ha modo di determinare; di provvedere nello stesso tempo all'onore del paese, accreditando la nostra Costituzione e dimostrando che, se in molti luoghi le istituzioni rappresentative non furono che larve e menzogne, esse sono pel paese nostro una solida e faustissima realtà. E così, in questa parte tanto importante della nostra esistenza sociale, speriamo di ottenere fra le varie frazioni della Camera quell'accordo che desideriamo vivamente possa raggiungersi in tutte le parti del pubblico reggimento che sono di maggior rilievo.

E poichè nessuno di noi può dimenticarsi che rappresentiamo una parte soltanto di una grande nazione, conchiuderò ancora col manifestare la speranza che, porgendo questo nuovo pegno della solidità e dell'efficacia della nostra Costituzione, le daremo viemmaggior credito in ogni parte dell'Italia nostra, esempio anch'esso non infruttifero.

CAPO I

Art. 1

I ministri e gli altri agenti e rappresentanti dell'autorità pubblica sono responsabili degli atti di Governo o d'amministrazione ai quali hanno apposta la loro firma e prestato il loro concorso.

I ministri in particolare sono inoltre responsabili di tutti gli atti emanati dal Re nell'esercizio della sua autorità e prerogative reali.

Art. 2

La Camera dei deputati può pronunziare l'accusa dei ministri per le seguenti cause:

1° Per tradimento, concussione o prevaricazione;

2° Per ogni crimine o delitto che s'imputi al ministro, ancorchè commesso fuori dell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 3

Vi ha reato di tradimento imputabile al ministro:

1° Se in alcuno dei modi contemplati dall'articolo 1° egli si è reso colpevole di maneggi od attentati rivolti a sospendere od a sopprimere lo Statuto, o ad impedire l'azione di alcuno dei grandi poteri dello Stato;

2° Se egli si sarà reso autore o complice di uno dei reati di lesa maestà preveduti nei capi 1° e 2° del tit. I, lib. II del Codice penale.

Art. 4

Vi ha reato di concussione a carico del ministro:

1° Se in contravvenzione agli articoli 217 e 218 del Codice penale, egli accetta doni od offerte per negoziare un trattato o controfirmarne la ratifica, per omettere o fare qualsivoglia atto spettante alle sue attribuzioni, o per facilitare il conseguimento di appalti o concessioni a darsi nell'interesse dello Stato, delle pubbliche amministrazioni o dei pubblici stabilimenti;

2° Se egli storna o lascia stornare scientemente dalla loro legale destinazione, a profitto suo od altrui, rendite, fondi, valori o titoli di credito spettanti allo Stato, alle provincie, ai comuni, alla Banca nazionale o ad altri stabilimenti pubblici, o se in altro modo qualunque contravviene all'articolo 210 del Codice penale;

3° Se egli ordina, autorizza o tollera alcune delle percezioni illegali definite dall'articolo 215 del Codice penale.

Art. 5

Vi ha reato di prevaricazione a carico del ministro:

1° Se con doni, favori, decorazioni, cariche, impieghi, promesse o minacce, col mezzo di proclami, ordini, circolari od istruzioni date ai suoi subalterni od a pubblici funzionari, ed eccedenti quanto si riferisce strettamente all'esecuzione della legge, egli interviene nelle elezioni politiche od amministrative o nella scelta dei giurati, o cerca di guadagnare voti nel Senato o nella Camera elettiva, o di esercitare influenza sui magistrati, sui giurati, sui testimoni;

2° Se si adopera o partecipa a maneggi aventi per iscopo d'influire sul corso dei fondi pubblici o dei valori tassati alla Borsa;

3° Se, indipendentemente dai casi fin qui espressi, egli compromette scientemente gl'interessi dello Stato colla violazione od inesecuzione delle leggi, od abusa della sua autorità per sospenderne od impedirne l'osservanza nei modi previsti dall'articolo 229 del Codice penale;

4° Se trafuga o lascia trafugare documenti, carte o titoli appartenenti all'amministrazione pubblica od agli archivi, od altrimenti si renda colpevole dei fatti contemplati nell'articolo 212 del Codice penale;

5° Se promulga o fa eseguire un atto governativo non rivestito della firma di un ministro;

6° Se cambia destinazione od eccede la misura dei crediti acconsentitigli dalla Camera elettiva;

7° Se per l'abuso di potere egli reca offesa ai diritti guarentiti ai cittadini dalle leggi e dallo Statuto in violazione degli articoli 235, 236, 237, 238, 245 del Codice penale;

8° Se s'ingerisce in traffichi o negozi incompatibili colla sua qualità contro gli articoli 241, 242, 243, 244 del Codice penale.

CAPO II.

Modo di procedere della Camera dei deputati nei casi di accusa contro i ministri.

Art. 6.

La Camera dei deputati non può procedere contro un ministro che dietro ad una denuncia firmata da cinque dei suoi membri.

Art. 7.

La denuncia è consegnata al presidente, che ne dà immediatamente avviso alla Camera e comunicazione al ministro. Dopo un intervallo non minore di tre giorni da quello della fatta consegna, la Camera sente l'esposizione dei motivi della denuncia, ed apre la discussione, nella quale il ministro denunciato è udito, se ne fa domanda. In seguito la Camera pronuncia, sia col rigettare immediatamente la denuncia, sia col creare una Commissione per esaminarla.

Art. 8.

La Commissione si compone di 9 membri nominati dalla Camera collo scrutinio di lista e alla maggioranza assoluta. I deputati che hanno firmata la denuncia non ne possono far parte, ma essi hanno il diritto di essere uditi dalla Commissione ogniqualvolta ne fanno la domanda. Il ministro ha lo stesso diritto.

Art. 9.

La Commissione riceve e verifica i documenti prodotti in appoggio dei fatti denunciati, o presentati dal ministro per sua giustificazione. Può far citare testimoni, i quali sono tenuti a comparire sotto le pene comminate dal Codice d'istruzione criminale.

Non può far subire interrogatorii al ministro, nè spiccar mandato contro di esso, ma può chiedergli le informazioni ed i documenti che giudica opportuni.

Art. 10.

La Commissione deve presentare la sua relazione per iscritto entro il mese che seguirà il giorno della sua nomina, a meno che, prima dello spirare di questo termine, essa abbia ottenuta una proroga dalla Camera.

In mancanza della relazione nel termine stabilito, la Commissione sarà sciolta di diritto.

Se nel termine di una quindicina, che seguirà questo scioglimento, la Camera dei deputati non ha provveduto colla nomina di una nuova Commissione, la denuncia sarà considerata come abbandonata.

Art. 11.

Dopo pubblica lettura della relazione, il ministro denunciato e ciascun membro della Camera potranno, senza portarli via, prendere visione alla Segreteria degli atti verbali della Commissione e di tutti i documenti annessi.

La discussione generale non sarà aperta che otto giorni almeno dopo la comu-

nicazione della relazione data dal presidente della Camera al ministro inquisito.

Art. 12.

Dopo la discussione generale, se la relazione della denuncia vien proposta dalla Commissione o da un membro della Camera, questa proposizione è messa ai voti la prima.

Se è adottata, non si darà seguito alla denuncia.

Nel caso contrario, sarà votato separatamente e a scrutinio segreto su ciascuno dei proposti capi d'accusa.

Un ultimo scrutinio sarà aperto sul complesso della risoluzione.

Art. 13.

Tostochè i capi d'accusa sono approvati, la Camera nomina immediatamente cinque commissari incaricati di preparare, sostenere e condurre a termine l'accusa.

Ciascun commissario sarà nominato separatamente a maggioranza assoluta : i commissari eleggeranno nel loro seno un presidente incaricato della direzione dei lavori.

Art. 14

La risoluzione che approva i capi d'accusa e quella che nomina i commissari sono firmate dal presidente e dai segretari della Camera, e trasmesse immediatamente al Re ed al Senato.

Art. 15

I poteri dei commissari incaricati di sostenere l'accusa continuano di pien diritto durante tutto il corso del processo.

Art. 16

Se la Sessione della Camera è chiusa prima che sia costituita l'alta Corte di giustizia, si sospende il procedimento sino alla nuova convocazione. Si continua il procedimento, se la Sessione è chiusa dopo la costituzione dell'alta Corte di giustizia.

Art. 17

La Camera dei deputati può sempre fino all'apertura del dibattimento, e secondo le forme prescritte per le proposte di legge, dichiarare che abbandona l'accusa. Questa dichiarazione è trasmessa immediatamente al Senato, e l'accusa resta con ciò estinta.

Art. 18

I complici dei ministri saranno accusati congiuntamente con essi e giudicati nelle medesime forme.

Art. 19

L'accusa contro del ministro non potrà essere intentata dalla Camera dei deputati dopo trascorsi tre anni dal giorno in cui il ministro rassegnò le sue funzioni.

CAPO III.

Procedimento davanti al Senato.

Art. 20

Il presidente del Senato, appena ricevuti i capi d'accusa formulati contro di un ministro dalla Camera dei deputati, convoca il Senato.

I senatori tutti debbono presentarsi nel giorno indicato, eccettochè siano in caso di addurre legittime cause di scusa che saranno apprezzate sovraneamente dal Senato.

Art. 21

Costituita l'alta Corte di giustizia, il presidente rilascia un mandato di comparizione o di cattura e procede all'interrogatorio dell'accusato.

La Corte può ordinare la cattura qualora non sia stata ordinata dal presidente.

Può del pari ordinare che si proceda preventivamente ad una istruzione scritta, di cui sarà fatta relazione in Camera di consiglio.

Questa istruzione e questa relazione saranno comunicate prima dell'apertura del dibattimento, tanto all'accusato, quanto ai commissari della Camera.

Art. 22.

Il giorno dell'apertura dei dibattimenti sarà fissato dalla Corte e notificato almeno otto giorni prima per cura del presidente della Corte all'accusato ed ai commissari della Camera.

Art. 23.

Nell'udienza del giorno indicato e prima dell'apertura del dibattimento, dietro appello nominale dei membri della Corte, il presidente forma la lista dei senatori presenti, i quali soli possono in seguito prendere parte al giudizio.

Non possono essere compresi in questa lista i senatori nominati dopo la denuncia o dentro l'anno che la precede.

Art. 24.

Dovrà astenersi ogni senatore che sia parente od affine di uno degli accusati fino al quarto grado inclusivamente, o se è stato sentito come testimonia nell'istruzione.

Art. 25.

Ogni senatore che crede aver motivi di astenersi, deve dichiararli alla Corte, che pronunzierà al riguardo in Camera di consiglio. Se i motivi adottati non sono giudicati valevoli, il senatore è tenuto ad assistere al giudizio.

Art. 26.

Le decisioni della Corte sull'accusa di un ministro non possono essere proferite che nel concorso del terzo almeno della totalità de' suoi membri aventi voto secondo le regole sovra espresse.

Art. 27.

Seguito l'appello dei senatori, i commissari della Camera dei deputati presentano i capi d'accusa richiedendo che si proceda al dibattimento.

Il presidente dichiara che il dibattimento è aperto. L'accusato o il suo consulente presenta le sue eccezioni pregiudiziali, sulle quali la Corte delibera. Nel caso che le rigetti o le rimandi alla discussione del merito, si procede al dibattimento.

Art. 28.

Dopo la decisione sulle eccezioni pregiudiziali, i commissari della Camera dei deputati espongono i motivi dell'accusa, e presentano i testimoni e i titoli a sostegno di essa. L'accusato presenta i testimoni ed i titoli a sua difesa, ed ha l'ultimo la parola.

Art. 29.

Pronunciata dal presidente la chiusura del dibattimento, la Corte si ritira in Camera di consiglio per deliberare.

Art. 30.

Per l'applicazione delle pene si osserverà il Codice penale.

Nei casi da questo non contemplati si applicherà la pena dell'interdizione dai pubblici uffizi.

Il colpevole può inoltre essere condannato dalla Corte al risarcimento dei danni verso lo Stato.

Art. 31.

Il presidente dell'alta Corte pronuncia la decisione in seduta pubblica, senza la presenza dell'accusato.

La condanna è immediatamente letta all'accusato dal segretario e trasmessa dal presidente della Corte al guardasigilli.

In tutti i casi, copia della sentenza è indirizzata, sotto forma di messaggio, alla Camera dei deputati.

Art. 32.

Se il ministro condannato in contumacia si costituisce prigioniero od è arrestato prima che la pena sia estinta colla prescrizione, la sentenza è annullata e l'accusa ripiglia il suo effetto, senza pregiudizio del diritto di abbandono che spetta alla Camera dei deputati.

Dentro gli otto giorni dall'arresto, se ebbe luogo durante la Sessione, o negli otto giorni dopo la costituzione della Camera dei deputati, il presidente del Senato ne informerà con un messaggio il presidente della Camera dei deputati.

Se nel mese che segue quel messaggio la Camera dei deputati non ha nominato i suoi commissari, l'accusa sarà estinta.

VOLUMI PUBBLICATI

MONOGRAFIE

1. Alessandro Agrì, *La giustizia criminale a Mantova in età asburgica: il Supremo Consiglio di giustizia (1750-1786)*, 2019, 2 tomi, pp. XX-687 [ISBN 978-88-944154-0-7]
2. Claudia Passarella, *Una disarmonica fusione di competenze: magistrati togati e giudici popolari in corte d'assise negli anni del fascismo*, 2020, pp. X-120 [ISBN 978-88-944154-1-4]
3. Federico Roggero, «Uno strumento molto delicato di difesa nazionale». *Legislazione bellica e diritti dei privati nella prima guerra mondiale*, 2020, pp. 303 [ISBN 978-88-944154-3-8]
4. Alessia Maria Di Stefano, «Non potete impedirle, dovete regolarla». *Giustizia ed emigrazione in Italia: l'esperienza delle commissioni arbitrali provinciali per l'emigrazione (1901-1913)*, 2020, pp. 235 [ISBN 978-88-944154-4-5]
5. Gustavo Adolfo Nobile Mattei, «Ad meliorem frugem redire». *Le meretrici tra emenda e recupero (secc. XVI-XVII)*, 2020, pp. 220 [ISBN 978-88-944154-5-2]
6. Jacopo Torrisi, *Offensività. Itinerari dottrinari e giurisprudenziali ottoneovecenteschi*, 2020, pp. 206 [ISBN 978-88-944154-6-9]
7. Edoardo Fregoso, *Neither a Borrower Nor a Lender Be. Il comodato in Inghilterra fra Common Law e Ius Commune*, 2020, pp. 204 [ISBN 978-88-944154-7-6]
8. Alessandro Dani, *Cittadinanze e appartenenze comunitarie. Appunti sui territori toscani e pontifici di Antico regime*, 2021, pp. 166 [ISBN 978-88-944154-9-0]
9. Alfonso Alibrandi, *La maîtrise de l'interprétation de la loi. L'apport doctrinal de la Sacrée Congrégation du Concile au XVIII^e siècle*, 2022, pp. 420 [ISBN 978-88-946376-3-2]
10. Giordano Ferri, *Tra romanistica e filosofia. Il carteggio Giovanni Baviera - Benedetto Croce (1906-1951)*, 2022, pp. 120 [ISBN 978-88-946376-4-9]
11. Elisabetta Fiocchi Malaspina, «Dans cette diversité, des principes d'unité»: *intrecci transnazionali nei sistemi di pubblicità immobiliare tra Otto e Novecento*, 2023, pp. 376 [ISBN 979-12-81621-01-5]
12. Pierpaolo Bonacini, *Un ducato in difesa. Giustizia militare, corpi armati e governo della guerra negli Stati estensi di età moderna*, 2023, pp. 400 [ISBN 979-12-81621-03-9]
12. Luigi Trisolino, *La giustizia nella politica: il Senato regio Alta Corte di Giustizia*, 2024, pp. 458 [ISBN 979-12-81621-04-6]

COLLETTANEE

1. *Dialogues autour du nihilisme juridique*, sous la direction de Paolo Alvazzi del Frate, Giordano Ferri, Fatiha Cherfouh-Baïch et Nader Hakim, 2020, pp. 186 [ISBN 978-88-944154-2-1]
2. *“Biblioteca abolizionista”. Fermenti europei per una battaglia italiana*, introduzione e cura di Marco Paolo Geri, 2021, Tomo I, pp. 318 e Tomo II, pp. 356 [ISBN 978-88-946376-0-1]
3. *Grandes figures du droit de l'époque contemporaine. Actes du colloque en l'honneur du doyen Christian Chêne*, Ouvrage édité par Arnaud Vergne, 2021, pp. 152 [ISBN 978-88-946376-1-8]
4. *Italia-Francia allers-retours: influenze, adattamenti, porosità*, a cura di Luisa Brunori e Cristina Ciancio, 2021, pp. 228 [ISBN 978-88-946376-2-5]
5. *Le statut juridique des populations marginalisées. Le droit comme instrument de différenciation*, coordonné par Claire de Blois et Dan Mimoun, 2022, pp. 114 [ISBN 978-88-946376-5-6]
6. *Condanna a una pena, condanna di una pena?*, a cura di Marco Paolo Geri, 2022, pp. 112 [ISBN 978-88-946376-5-6].
7. *A 250 anni dal codice Estense*, a cura di Pierpaolo Bonacini e Elio Tavilla, 2023, pp. 518 [ISBN 978-88-946376-7-0].
8. *I Codici di Maria Luigia tra tradizione e innovazione*, a cura di Andrea Errera, 2023, pp. 500 [ISBN 978-88-946376-8-7]
9. *Soggettività contestate e diritto internazionale in età moderna*, a cura di Giuseppina De Giudici, Dante Fedele, Elisabetta Fiocchi Malaspina, 2023, pp. 212 [ISBN 978-88-946376-9-4]
10. *Diritto, minoranze e storie*, a cura di Rosalba Sorice, 2023, pp. 376 [ISBN 979-12-81621-00-8]
11. *Tra diritto e religione. Dialoghi e influenze nella storia giuridica*, a cura di Marta Cerrito e Francesco Di Chiara 2023, pp. 282 [ISBN 979-12-81621-02-2]

“Historia et ius”
Associazione Culturale - Roma
ISBN 979-12-81621-04-6